



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

**Scuola Dottorale di Ateneo  
Graduate School**

**Dottorato di ricerca  
in Studi sull'Asia e sull'Africa  
Ciclo XXIX  
Anno di discussione 2017**

***La riforma del diritto internazionale privato in Giappone***

**SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA: L-OR/22 - IUS/13  
Tesi di Dottorato di Chiara Gallese, matricola 804398**

**Coordinatore del Dottorato**

**Prof. Federico Squarcini**

**Tutore del Dottorando**

**Prof. Fabrizio Marrella**



## **Ringraziamenti**

Per i consigli e l'aiuto ricevuto durante il dottorato, i miei ringraziamenti vanno alla prof.ssa Kitazawa Aki dell'Università Keio di Tokyo, il prof. Harald Baum dell'Istituto Max Planck di Amburgo, il prof. Carlos Lopez dell'Università Vanderbilt di Nashville e i proff. Bonaventura Ruperti e Rosa Caroli dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Un particolare ringraziamento va alla prof.ssa Daniela Besozzi e al dott. ric. Marco Salvatore Nobile dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ringrazio, non da ultimi, i due revisori esterni per i preziosissimi e indispensabili consigli e i revisori “non ufficiali”, che mi hanno aiutata a migliorare la tesi.



## Avvertenza

Per la trascrizione dei termini giapponesi è stato adottato il sistema Hepburn, secondo il quale le vocali sono pronunciate come in italiano e le consonanti come in inglese. Si noti inoltre che:

*ch* è un'affricata come la *c* nell'italiano *cesto*

*g* è sempre velare come in *gatto*

*h* è sempre aspirata

*j* è un'affricata come la *g* nell'italiano *gioco*

*s* è sorda come in *sasso*

*sh* è una fricativa come nell'italiano *scelta*

*w* va pronunciato come una *u* molto rapida

*y* è consonantico e si pronuncia come la *i* italiana.

Per ragioni di formattazione e conversione relative all'editor di testo usato per la redazione della tesi, è stato tuttavia omissa il segno diacritico sulle vocali per l'allungamento delle stesse, quindi le vocali allungate sono state rese aggiungendo la vocale corrispondente utilizzata nella scrittura *hiragana*. Ad esempio, si è scritto *Hourei* al posto di *Horei* con la *o* allungata. Per i termini ormai entrati nell'uso comune, come i nomi delle città (Tokyo, Kyoto), la vocale allungata è stata omissa del tutto.



## **Abstract**

*To align with the global changes and the standardization of the legislation on conflict of law, such as the enactment of the Rome I Regulation in the European Union, the Japanese government drawn up a three-year plan for changing the rules of private international law (Hourei Law), which culminated in the reform of 2006.*

*The aim of this PhD thesis concerned different objectives: fill as far as possible a gap in the field of Japanese law in Italy; to offer an historical perspective without Orientalism, in order to give a broad overview on the development of the Japanese law up to the days when the Law on Private International Law was enacted, as well as providing a basic understanding of today's legal system and of the fundamental constitutional principles, so that the scope of the introduction of Hourei law and the amendments thereto can be understood; to translate the text of the reform in Italian, contextualizing each word within the applicable regulations, and bridging the lack of translation into languages other than English; to analyze the legislative choices during the reform process for each article of the law, interpreting them according to civil law criteria and providing an analysis of the consequences of such choices in an original perspective. In addition, an opinion on critical issues of the latest reform and on possible future developments has been provided. This thesis was born from an interdisciplinary project straddling the Area Studies (Asian Studies) and the private international law studies: integral and essential part of the research is not only the analysis of the reform of the Japanese conflict of laws rules, but also their translation into Italian.*

*Per allinearsi con le riforme e l'armonizzazione della legislazione sul conflitto di leggi a livello globale, come ad esempio l'emanazione del regolamento Roma I dell'Unione Europea, in Giappone si è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di diritto internazionale privato (legge Hourei) attraverso un'ampia riforma della materia. Lo scopo di questa tesi di dottorato si è esplicato in più obiettivi: colmare, per quanto possibile, una lacuna a proposito di diritto giapponese in Italia; offrire una prospettiva storica priva di orientalismo, in modo da dare un'ampia panoramica sullo sviluppo del diritto giapponese fino ai giorni in cui è stata emanata la legge di diritto internazionale privato, fornendo anche alcune nozioni del sistema giuridico odierno e dei principi costituzionali fondamentali, cosicché si possa comprendere la portata dell'introduzione della legge Hourei e delle modifiche apportate ad essa; tradurre in italiano il testo della riforma, contestualizzando ciascun termine all'interno della disciplina di riferimento e colmando la mancanza di traduzioni in lingue diverse dall'inglese; analizzare le scelte legislative in sede di riforma per ciascun articolo della legge, interpretandole secondo i criteri di civil law e fornendo un'analisi delle conseguenze di tali scelte*

*in una prospettiva originale. Si è fornito, inoltre, un parere sulle criticità dell'ultima riforma e sui possibili sviluppi futuri. Questa tesi è nata da un progetto interdisciplinare a cavallo tra gli studi di area (Asian Studies) e il diritto internazionale privato: parte integrante ed essenziale della ricerca è non solo l'analisi della riforma delle norme di conflitto giapponesi, ma anche la loro traduzione in italiano.*



## Sommario

Ringraziamenti	iii
Avvertenza	v
Abstract	vii
INTRODUZIONE	1
La traduzione giuridica dal giapponese	17
Nota sull'orientalismo	28
PARTE I PREMESSE	35
CAPITOLO I STORIA DEL DIRITTO GIAPPONESE	37
L'evoluzione storica del diritto giapponese	39
- Periodo Kofun	42
- Periodo Asuka	42
- Periodi Nara e Heian	43
- Periodo Kamakura	44
- Periodo Muromachi	46
- Periodo Sengoku	48
- Periodo Edo	48
- Periodo Meiji	52
- Periodo Shouwa	62
CAPITOLO II LE FONTI DEL DIRITTO GIAPPONESE	65
La gerarchia delle fonti	65
Efficacia formale della legge	68
La Costituzione e i suoi principî	69
- La figura dell'Imperatore	71
- Le situazioni giuridiche soggettive	73
- Il Parlamento	83
- Il Governo	87
- Gli enti locali	89
- La revisione costituzionale	92

I Trattati internazionali	93
Nota sul diritto giapponese moderno	96
I Codici	96
- Il codice civile	96
- Il codice penale	96
- Il codice commerciale	97
- Il codice di procedura civile	97
- Il codice di procedura penale	98
Le altre leggi	98
Il sistema giudiziario	99
PARTE II ANALISI	109
CAPITOLO III LA MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO GIAPPONESE	111
Il contesto storico	111
La legge Hourei	113
- Entrata in vigore delle leggi	114
- Consuetudini	114
- Nazionalità	116
- Ordine pubblico e rinvio	120
- Capacità	123
- Tutela e inabilitazione	125
- Scomparsa	127
- Diritti reali	128
- Atti giuridici e obbligazioni	130
- Cessione del credito	134
La legge del 1890	135
Le modifiche successive e la riforma del 1989.	137
CAPITOLO IV LA RIFORMA DEL 2006	159
Il contesto normativo	159
Disposizioni generali e terminologia	164
- La clausola dell'ordine pubblico	165
- Entrata in vigore	171
Le persone	173

Gli atti giuridici	183
- L'autonomia delle parti	184
- Limiti all'autonomia delle parti	189
- La mancanza di scelta	191
- La variazione della scelta delle parti	193
- La forma degli atti giuridici	195
I contratti dei consumatori	200
I contratti di lavoro	211
I diritti reali	216
La cessione del credito	219
Le obbligazioni extracontrattuali e i fatti illeciti	227
- Negotiorum gestio	228
- Arricchimento senza causa	229
- Fatti illeciti	230
- Diffamazione	239
- Danni da prodotto difettoso	240
Le disposizioni ausiliarie e complementari	248
- Ordinamenti plurilegislativi	248
- Il rinvio	249
Questioni relative alla giurisdizione	257
Il riconoscimento delle sentenze straniere	264
PARTE III DISCUSSIONE CONCLUSIVA	267
RILIEVI PRINCIPALI	269
Considerazioni generali	269
Aspetti problematici della riforma	274
- Criticità delle norme	274
- Lacune della disciplina	282
Possibili soluzioni e proposte per il legislatore	297
Valutazioni complessive	298
CONCLUSIONI	303
ALLEGATI	315
Glossario	317

Terminologia giuridica essenziale italiana	317
Terminologia giuridica giapponese	323
Costituzione del Giappone	339
Regolamento Roma I	356
Regolamento Roma II	375
Legge 218/1995	392
Traduzione della Legge Hourei	411
Traduzione della Legge di riforma del 2006	424
Legge sulla giurisdizione del 2012	441
Articoli rilevanti del codice civile giapponese	451
Articoli rilevanti dei codici di procedura civile e delle esecuzioni civili giapponesi	459
BIBLIOGRAFIA	435

## INTRODUZIONE

Questa tesi si occupa del tema dell'ultima riforma del diritto internazionale privato giapponese, affrontato attraverso la sua traduzione in italiano. Il diritto internazionale privato<sup>1</sup> è quel ramo del diritto che si occupa dei rapporti tra l'ordinamento interno di uno Stato<sup>2</sup> e gli altri ordinamenti giuridici<sup>3</sup> e racchiude tutte le norme di diritto privato volte a disciplinare i rapporti giuridici che presentano un collegamento<sup>4</sup> con uno o più diritti stranieri<sup>5</sup>. Queste norme si applicano a numerosi casi, che coinvolgono, tra le altre questioni, il commercio internazionale<sup>6</sup>, i matrimoni misti<sup>7</sup>, gli investimenti esteri<sup>8</sup>, i reati compiuti in più Paesi<sup>9</sup>. Un caso tipico di diritto internazionale<sup>10</sup> è quello in cui due cittadini di due Stati diversi stipulano un contratto e, successivamente, si rivolgono al giudice per risolvere una controversia riguardante un aspetto di quel contratto<sup>11</sup>: il giudice dovrà, per prima cosa, decidere quale diritto si debba applicare a quel contratto<sup>12</sup>. Non è detto che un contratto debba essere interamente disciplinato dalla legge di un unico Paese<sup>13 14</sup>, ben potendo essere frazionato in più parti, ciascuna soggetta a un diritto diverso<sup>15 16 17</sup>, ma è comunque

---

<sup>1</sup> Per le definizioni dei termini giuridici essenziali si rimanda al glossario in calce a questa tesi, che si consiglia di leggere per primo qualora non si abbiano conoscenze giuridiche.

<sup>2</sup> VITTA, Edoardo. *Corso di diritto internazionale privato e processuale*. Unione tipografico-editrice torinese, 1976.

<sup>3</sup> MANCINI, Pasquale Stanislao. *Diritto internazionale: prelezioni con un saggio sul Machiavelli*. Marghieri, 1873.

<sup>4</sup> BARATTA, Roberto. *Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti*. Giuffrè, 1991.

<sup>5</sup> BALLARINO, Tito. *Diritto internazionale privato*. Esselibri-Simone, 1997.

<sup>6</sup> GALGANO, Francesco; MARRELLA, Fabrizio. *Diritto e prassi del commercio internazionale*. Wolters Kluwer Italia, 2010.

<sup>7</sup> BARIATTI, Stefania; RICCI, Carola; TOMASI, Laura. *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*. Giuffrè Editore, 2007.

<sup>8</sup> GIARDINA, Andrea. La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli investimenti internazionali, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 28, 1992, pp. 461-70.

<sup>9</sup> CENTONZE, Alessandro. *Criminalità organizzata e reati transnazionali*. Giuffrè Editore, 2008.

<sup>10</sup> BARIATTI, Stefania. *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*. Giuffrè Editore, 2009.

<sup>11</sup> DRAETTA, Ugo. *Il diritto dei contratti internazionali: la patologia dei contratti*. Cedam, 1988.

<sup>12</sup> VERHOEVEN, Joe. Article 21 of the Rome Statute and the ambiguities of applicable law, in: *Netherlands yearbook of international law*, vol. 33, 2002, pp. 2-22.

<sup>13</sup> LAGARDE, Paul. *Le "Dépeçage" dans le droit international privé des contrats*. 1975.

<sup>14</sup> REESE, Willis L.M. Dépeçage: A Common Phenomenon in Choice of Law, in: *Columbia law review*, 1973, pp. 58-75.

<sup>15</sup> BORTOLOTTI, Fabio. *Il contratto internazionale. Manuale teorico-pratico*. Cedam, 2012.

<sup>16</sup> SYMEONIDES, Symeon C. Issue-by-Issue Analysis and Dépeçage in Choice of Law: Cause and Effect, in: *University of Toledo law review*, vol. 45, 2013, p. 751.

<sup>17</sup> STEVENSON, Christopher G. Dépeçage: Embracing Complexity to Solve Choice-of-Law Issues, in: *Indiana law review*, vol. 37, 2003, p. 303.

necessario individuare con precisione ogni diritto applicabile al contratto<sup>18</sup>: infatti, le leggi variano molto da Paese a Paese e, per esempio, una clausola valida<sup>19</sup> in Giappone potrebbe essere ritenuta illegittima<sup>20</sup> in Italia e viceversa. Si comprende, dunque, che la questione della legge applicabile diventa estremamente importante, poiché da essa potrebbe dipendere la validità dell'intero contratto<sup>21</sup>. Potrebbe sembrare scontato, a chi non si occupa di questa materia, che il contratto sia disciplinato dalla legge del Paese in cui esso è stato stipulato (“Abbiamo concluso il contratto in Germania, dunque si applicherà il diritto tedesco”), oppure da quella della lingua in cui è stato scritto<sup>22</sup> (“Abbiamo scritto il contratto in italiano, quindi si applicheranno le leggi italiane”), o ancora dalle leggi del Paese di cui i contraenti sono cittadini (“Siamo entrambi italiani, applichiamo la legge italiana”); invece, la soluzione è molto più complicata: ogni Stato decide autonomamente<sup>23</sup>, attraverso l’emanazione di leggi apposite (chiamate appunto “leggi di diritto internazionale privato” o “norme di conflitto”<sup>24</sup>), quali criteri devono essere seguiti per stabilire la legge applicabile<sup>25</sup> a ogni caso concreto, che sarà diversa a seconda della questione giuridica sottesa<sup>26</sup>. Purtroppo, questi criteri possono essere anche molto diversi tra loro, oppure poco chiari, o ancora potrebbe esserci un vuoto normativo a proposito, tanto che decidere quale legge prevalga tra quella dei vari Paesi coinvolti diventa spesso molto difficile, ed è per questo motivo che è necessaria la ricerca giuridica su questi argomenti. Ogni giorno giudici<sup>27</sup>, avvocati e legislatori si trovano a dover districare un ginepraio di leggi diverse<sup>28</sup>, e la dottrina giuridica apporta un sostanziale contributo nello scioglimento dei nodi più problematici.

---

<sup>18</sup> CHEATHAM, Elliott E.; REESE, Willis L.M. Choice of the Applicable Law, in: *Columbia law review*, 1952, pp. 959-982.

<sup>19</sup> SPOTO, Giuseppe. *Le invalidità contrattuali*. Jovene, 2012.

<sup>20</sup> D'AMICO, Giovanni. Regole di validità e regole di correttezza nella formazione del contratto, in: *Rivista di diritto civile*, vol. 48, n. 1, 2002, p. 37.

<sup>21</sup> BIANCA, Cesare Massimo. *Diritto civile: il contratto*. Giuffrè, 2000.

<sup>22</sup> FERRARI IORIATTI, Elena. Lingua e diritto in Europa: Multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti, in: *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 4, 2005, p. 1550.

<sup>23</sup> COOK, Walter Wheeler. *The logical and legal bases of the conflict of laws*. Harvard University Press, 1949.

<sup>24</sup> CURRIE, Brainerd. Notes on methods and objectives in the conflict of laws, in: *Duke law journal*, n. 2, 1959, pp. 171-181.

<sup>25</sup> CERINA, Paolo. Il problema della legge applicabile e della giurisdizione, in: *E. TOSI (a cura di), I problemi giuridici di Internet*, 2001.

<sup>26</sup> SBORDONE, Francesco. *La scelta della legge applicabile al contratto*. Edizioni scientifiche italiane, 2003.

<sup>27</sup> CONDINANZI, Massimo; MASTROIANNI, Roberto. *Il contenzioso dell'Unione europea*. Giappichelli, 2009.

<sup>28</sup> POCAR, Fausto. La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “European Conflict of laws Revolution”, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2000, p. 873.

Può essere utile prendere in considerazione qualche caso relativo al diritto internazionale privato: in tema di fusioni e acquisizioni<sup>29</sup>, in particolare in Giappone<sup>30</sup>, è rilevante capire quale sia la legge applicabile alle relative operazioni. Se la società cinese A, con sede a Hong Kong, vuole acquisire in tutto o in parte la società giapponese B, con sede a Tokyo, dovrà stipulare un contratto che preveda nel dettaglio tutte le condizioni dell'acquisizione; tuttavia, le procedure saranno soggette anche alle norme dei rispettivi Paesi (nel caso del Giappone, a quelle previste dal codice commerciale<sup>31</sup>). Il contratto di acquisizione<sup>32</sup> sarà soggetto agli articoli 7 e 8 della legge di diritto internazionale privato giapponese, i quali trattano la materia degli atti giuridici: la legge applicabile (diritto giapponese, diritto cinese o un altro diritto) sarà individuata sulla base dei criteri stabiliti dai suddetti articoli; tuttavia, è possibile che la società A si rivolga al tribunale<sup>33</sup> per contestare l'applicazione della legge giapponese (o cinese, a seconda del caso), ritenendo che non sia la più favorevole al proprio caso, di conseguenza il giudice si troverà di fronte a una scelta giuridica di non poco conto. Poiché alcune leggi sono più blande rispetto ad altre (si pensi al regime fiscale<sup>34</sup>, al diritto fallimentare<sup>35</sup>, alla tutela della proprietà intellettuale<sup>36</sup> o alla normativa antitrust<sup>37</sup>), si è

---

<sup>29</sup> MODY, Ashoka; NEGISHI, Shoko, The role of cross-border mergers and acquisitions in Asian restructuring, in: *World Bank*, 2000 e Cross-border mergers and acquisitions in East Asia: trends and implications, in: *Finance and development*, n. 38, 2001, pp. 6-9.

<sup>30</sup> HAYAKAWA, Y., Conflict of Laws Rules for Cross-Border M&A, *Rikkyo Hogaku*, vol. 59, 2001, p. 254; HAYAKAWA et al., Legal Rules for Mergers and Stock Swaps with Foreign Companies 1 - 7; *Shoji Homu* n. 1622, 28; n. 1623, 38; n. 1624, 108; n. 1625, 43; n. 1626, 21; n. 1627, 31; n. 1628, 111, 2002; HAYAKAWA, Conflict of Laws Analysis of Company Law, *Shoji Homu* n. 1706, 21, 2004.

<sup>31</sup> BLAKEMORE, Thomas Lester; YAZAWA, Makoto. Japanese commercial code revisions: concerning corporations, in: *The American journal of comparative law*, 1953, pp. 12-24.

<sup>32</sup> TINA, Andrea. *Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie*. Giuffrè Editore, 2007.

<sup>33</sup> Le controversie non sono un'esclusiva dei tribunali, ma anche degli arbitri o in sede di ADR, soprattutto in ambito commerciale: MARRELLA, Fabrizio. La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato delle regole. Note di analisi economica del diritto dei contratti internazionali, in: *Sociologia del diritto*, 2005, p. 249.

<sup>34</sup> SISK, Gregory C. The jurisdiction of the court of federal claims and forum-shopping in money claims against the federal government, in: *Indiana law journal*, vol. 83, 2013, p. 83.

<sup>35</sup> SANGIOVANNI, Valerio. L'azione revocatoria internazionale fra giurisdizione e legge applicabile, in: *Il fallimento*, 2007, pp. 931-940.

<sup>36</sup> CHUANG, Chester S. Offensive venue: the curious use of declaratory judgment to forum shop in patent litigation, in: *The George Washington law review*, vol. 80, 2011, p. 1065.

<sup>37</sup> SYKES, Alan O. Transnational forum shopping as a trade and investment issue, in: *The journal of legal studies*, vol. 37, 2008, pp. 339-378.

sviluppato il fenomeno del c.d. *forum shopping*<sup>38</sup>, ossia la prassi di scegliere uno Stato specifico per la convenienza nell'applicazione delle sue leggi<sup>39</sup>.

Per evitare questi problemi, da sempre gli Stati hanno cercato di uniformare<sup>40</sup> le proprie leggi a livello internazionale, un processo che è chiamato “armonizzazione”<sup>41</sup>.

In Giappone, le norme di diritto internazionale privato si trovano nella nuova versione della legge *Horei*<sup>42</sup> (d'ora in avanti chiamata anche solo “la legge di riforma”), nata alla fine del 1800<sup>43</sup> e modificata per la prima volta nel 1989<sup>44</sup>, ma rivista estensivamente nel 2006<sup>45</sup>. In Italia, invece, le norme di diritto internazionale privato<sup>46</sup> sono racchiuse nella legge n. 218 del 1995<sup>47</sup>, che ha riformato<sup>48</sup> la disciplina; tuttavia, lo sviluppo dell'Unione Europea<sup>49</sup> ha fatto sì che le norme europee sostituissero in gran parte quelle italiane attraverso i regolamenti (ad esempio, il regolamento chiamato “Roma I”<sup>50</sup>).

---

<sup>38</sup> BUSCH, Marc L. Overlapping institutions, forum shopping, and dispute settlement in international trade, in: *International organization*, vol. 61, n. 4, 2007, pp. 735-761.

<sup>39</sup> WHYTOCK, Christopher A. The evolving forum shopping system, in: *Cornell law review*, vol. 96, 2010, p. 481.

<sup>40</sup> FALKNER, Gerda. *Complying with Europe: EU harmonization and soft law in the member states*. Cambridge University Press, 2005.

<sup>41</sup> DUBINSKY, Paul Richard. Human rights law meets private law harmonization: The coming conflict, in: *Yale journal of international law*, vol. 30, 2005, p. 211.

<sup>42</sup> KIM, Chin. New Japanese Private International Law: The 1990 Horei, in: *The American journal of comparative law*, vol. 40, n. 1, 1992, pp. 1-35.

<sup>43</sup> ANDERSON, Kent; OKUDA, Yasuhiro. Horei, Act of the Application of Laws, in: *Asian-pacific law and policy journal*, vol. 3, 2002, p. 230.

<sup>44</sup> AKIBA, Junichi; ISHIKAWA, Minoru. Marriage and divorce regulation and recognition in Japan, in: *Family law quarterly*, 1995, pp. 589-601.

<sup>45</sup> ZAI-SHENG, Xiang. The recent development of modernization of Japanese private international law—From Horei to act on general rules for application of laws, in: *Present day law science*, vol. 1, 2009, p. 19.

<sup>46</sup> SANDRINI, Lidia. L'art. 10 della legge n. 218/1995 nel contesto del sistema italiano di diritto internazionale privato e della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 51, n. 4, 2015, pp. 955-972.

<sup>47</sup> MOSCONI, Franco. Articolo 13. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 N° 218—Commentario, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1995.

<sup>48</sup> CONETTI, Giorgio; TONOLO, Sara; VISMARA, Fabrizio. *Commento alla riforma del diritto internazionale [sic] privato italiano: legge 31 maggio 1995, n. 218*. G. Giappichelli, 2009.

<sup>49</sup> POCAR, Fausto. *Diritto dell'Unione europea*. Giuffrè Editore, 2010.

<sup>50</sup> UBERTAZZI, Benedetta. *Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*. Giuffrè Editore, 2008.



A livello internazionale, sin dalla fine del 1800<sup>51</sup> si è cercato di facilitare lo sviluppo di questo ramo del diritto attraverso la Conferenza dell'Aja<sup>52</sup> e, nel corso degli anni successivi, vi è stata una spinta sempre maggiore ad armonizzare le norme dei vari Stati. Un esempio è l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT)<sup>53</sup>, sorto nel 1926<sup>54</sup>, il cui obiettivo principale è di predisporre strumenti che consentano agli Stati l'adozione di legislazioni uniformi di diritto privato<sup>55</sup>. Più di recente, in Europa, a partire dal Trattato di Amsterdam<sup>56</sup>, si è sentita una maggiore spinta di modernizzazione e armonizzazione<sup>57</sup>, che è sfociata nell'emanazione di norme comunitarie che si sono aggiunte e, spesso, sostituite a quelle degli Stati membri<sup>58</sup>.

L'armonizzazione<sup>59</sup> del diritto internazionale privato non è un vezzo<sup>60</sup> della comunità internazionale mirato ad appiattare le diversità giuridiche dei vari Stati, ma è frutto una precisa politica legislativa<sup>61 62</sup> che tiene conto dei costi economici e sociali della mancanza di una disciplina comune. Per quanto riguarda la sola Unione Europea, gli studi effettuati dall'Europarlamento<sup>63</sup> hanno individuato tali costi in:

---

<sup>51</sup> BUZZATI, Giulio Cesare. *Trattato di diritto internazionale privato secondo le convenzioni dell'Aja*. F. Vallardi, 1907.

<sup>52</sup> ANZILOTTI, Dionisio. *Rivista di diritto internazionale*. Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1907.

<sup>53</sup> BONELL, Michael Joachim. Unification of law by non-legislative means: the UNIDROIT draft principles for international commercial contracts, in: *The American journal of comparative law*, vol. 40, n. 3, 1992, pp. 617-633.

<sup>54</sup> BONELL, Michael Joachim. Towards a legislative codification of the UNIDROIT principles, in: *Uniform law review*, vol. 12, 2007, p. 233.

<sup>55</sup> MATTEUCCI, Mario. The history of Unidroit and the methods of unification, in: *Law library journal*, vol. 66, 1973, p. 286.

<sup>56</sup> TIZZANO, Antonio. *Il trattato di Amsterdam*. Cedam, 1998.

<sup>57</sup> BONOMI, Andrea. *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*. G. Giappichelli, 2009, pp. 1-54.

<sup>58</sup> PATTI, Salvatore. *Diritto privato e codificazione europea*. Giuffrè Editore, 2007.

<sup>59</sup> POSNER, Eric Andrew. Arbitration and the harmonization of international commercial law: a defense of Mitsubishi, in: *Virginia journal of international law*, vol. 39, 1998, p. 647.

<sup>60</sup> Si trovano, in dottrina, anche voci contrarie all'armonizzazione: STEPHAN, Paul B. The futility of unification and harmonization in international commercial law, in: *Virginia journal of international law*, vol. 39, 1998, p. 743, e altre che vi vedono uno scopo diverso da quello esposto: COHEN, Edward S. Constructing power through law: Private law pluralism and harmonization in the global political economy, in: *Review of international political economy*, vol. 15, n. 5, 2008, pp. 770-799.

<sup>61</sup> REICH, Arie. The WTO as a law-harmonizing institution, in: *University of Pennsylvania journal of international economic law*, vol. 25, 2004, p. 321.

<sup>62</sup> DREZNER, Daniel W. Globalization, harmonization, and competition: the different pathways to policy convergence, in: *Journal of European public policy*, vol. 25, n. 5, 2005, pp. 841-859.

<sup>63</sup> BALLESTER, B. Relazione sul costo della non Europa, CoNE 3/2013, Un codice europeo di diritto internazionale privato, 2013. Il documento è reperibile all'indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/committees/it/studies.html> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

1. **“costi commerciali:** costi relativi alla gestione di attività commerciali, come crediti irrecuperabili, contratti che non vengono onorati e la cui applicazione risulta complessa e, in generale, la perdita di introiti a causa dell’effetto deterrente;
2. **costi amministrativi:** domande per il riconoscimento dello stato civile, richieste di “apostille” e certificazioni per attività transfrontaliere e dimostrazione dell’ammissibilità ai diritti transfrontalieri;
3. **costi legali:** consulenza legale professionale ed eventuale difesa in giudizio, convalida dei contratti transfrontalieri, riconoscimento dei documenti di stato, gestione di donazioni e lasciti e altre attività;
4. **costi sociali ed emotivi:** difficoltà, perdita di benessere, stress, disagio nell’affrontare un’azione legale, spesso lunga e personale;
5. **costi economici più ampi:** incertezza e disagio a causa dei costi precedenti che creano un ostacolo alla circolazione di persone, beni e servizi. Questo agisce da deterrente, nel senso che imprese e individui hanno meno probabilità di concretizzare i benefici che offre il mercato interno.”

Questi costi sono stati stimati<sup>64</sup> in 138 milioni di euro ogni anno e riguardano 20 milioni di cittadini soltanto in Europa. In una prospettiva più ampia, si può immaginare l’entità dei costi della mancata armonizzazione del diritto internazionale privato a livello globale<sup>65</sup> e intuire i benefici<sup>66</sup> delle riforme che mirano a raggiungere questo obiettivo.

La riforma giapponese si inserisce in questo contesto ed è ispirata alle riforme dell’Unione Europea, dell’Italia, della Svizzera, della Germania e della Corea del Sud<sup>67</sup>. Lo scopo di questa tesi è in primo

---

<sup>64</sup> BOZEAT, Nick. The perspective of having a European Code on Private International Law, Research paper, European Union, 2013.

<sup>65</sup> OGUS, Anthony. Competition between national legal systems: a contribution of economic analysis to comparative law, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 48, n. 2, 1999, pp. 405-418.

<sup>66</sup> PISTOR, Katharina. The standardization of law and its effect on developing economies, in: *The American journal of comparative law*, vol. 50, n. 1, 2002, pp. 97-130.

<sup>67</sup> TAKAHASHI, Koji. A major reform of Japanese private international law, in: *Journal of private international law*, vol. 2, n. 2, 2006, pp. 311-338.

luogo capire in che modo tali modifiche siano state attuate, come si inseriscano nell'ordinamento giapponese, quali conseguenze abbiano prodotto e quali siano le maggiori criticità, anche in vista di miglioramenti futuri; in secondo luogo è trovare un'adeguata traduzione del testo normativo nella lingua italiana. Il Giappone sta studiando da tempo come migliorare la propria disciplina e un confronto con l'ordinamento italiano ed europeo<sup>68</sup>, così come svolto nella tesi, potrebbe risultare utile, dal momento che si è cercato di applicare la dottrina straniera per fornire nuove soluzioni giuridiche al diritto giapponese; inoltre, è da notare che in Italia vi era una enorme lacuna a proposito di questo ramo del diritto giapponese, sia a livello accademico sia a livello non specialistico (manuali tecnici, ecc.).

Entrando nel merito dei singoli problemi aperti, è da notare come la riforma colpisca diverse questioni, alcune anche molto eterogenee tra loro. Oltre a quelle di ordine generale<sup>69</sup> (ad es. quali criteri sono stati introdotti e perché, come sono disciplinati nel diritto giapponese<sup>70</sup>, come sono cambiate le norme di conflitto), le domande specifiche a cui la tesi si prefigge di rispondere sono, tra le tante:

- ❖ **Contratti in generale**<sup>71</sup>: come sono disciplinati nella nuova formulazione della legge gli aspetti più importanti della materia, ad esempio la forma, gli effetti, la validità di un contratto internazionale<sup>72</sup>?
- ❖ **Atti giuridici unilaterali**<sup>73</sup>: sono inclusi nella legge di riforma<sup>74</sup> e in che termini? Quali sono quelli riconosciuti dall'ordinamento giapponese?

---

<sup>68</sup> 高杉直. ヨーロッパ契約法原則について: 国際私法・国際取引法の視点からの若干の考察. 香川法学, vol. 16, n. 1, 1996, pp. 132-60.

<sup>69</sup> 松岡博. 国際私法における法選択規則構造論. 1987.

<sup>70</sup> 小林友彦. 「国際法と国内法の関係」を論じる意義: 日本の学説の展開過程に照らして (<特集> 国際関係法研究動向レビュー). 社会科学研究, vol. 54, n. 5, 2003, pp. 81-106.

<sup>71</sup> 速水佑次郎. 取引と契約の国際比較: 学際的アプローチ. 創文社, 1992.

<sup>72</sup> NISHI, Masaru. Agency in Japanese private international law, in: *Kobe University law review*, vol. 3, 1963, pp. 69-88.

<sup>73</sup> LÖNHOLM, Ludwig. *The civil code of Japan*. 1898.

<sup>74</sup> MANKOWSKI, Peter. The new Japanese private international law act from a European perspective, in: *Japanese yearbook of international law*, vol. 51, 2008, p. 241.

- ❖ **Libertà di scelta**<sup>75</sup>: entro che limiti opera la libertà di scelta delle parti? Quali sono i punti più problematici?
- ❖ **Contratti dei consumatori**<sup>76</sup>: come sono stati introdotti nelle norme di conflitto giapponese? Che differenze ci sono con gli altri ordinamenti? I criteri scelti sono adeguati o ci sono delle conseguenze negative? Sono previste eccezioni?
- ❖ **Contratti di lavoro**<sup>77</sup>: come sono stati introdotti nelle norme di conflitto giapponese? Quale sarà la legge applicabile? Perché è stato scelto un criterio piuttosto che un altro? Ci sono eccezioni?
- ❖ **Capacità delle persone**<sup>78</sup>: quali tipi di capacità e di limitazioni della capacità sono previste? Quali criteri sono stati scelti dal legislatore e perché?
- ❖ **Diritti reali**<sup>79</sup>: qual è l'ambito dell'operatività della norma? A quali diritti<sup>80</sup> si applica? Come si coordina questa disciplina con quella dell'art. 7?
- ❖ **Negotiorum gestio**<sup>81</sup> e **arricchimento senza causa**<sup>82</sup>: qual è la disciplina di questi istituti e quali criteri sono stati introdotti dalla riforma?

---

<sup>75</sup> 中野俊一郎. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案と国際取引 (下) 国際私法の将来像と準拠法選択の自由. JCA ジャーナル, vol. 52, n. 9, 2005, pp. 2-9.

<sup>76</sup> 西谷祐子. 消費者契約及び労働契約の準拠法と絶対的強行法規の適用問題. 国際私法年報, vol. 9, 2007, pp. 291-293.

<sup>77</sup> 村上愛. 法の適用に関する通則法 12 条と労働契約の準拠法. 一橋法学, vol. 7, n. 2, 2008, pp. 309-377.

<sup>78</sup> 青木佳史. 法的能力と成年後見制度の改革課題. 発達障害研究, vol. 32, n. 5, 2010, pp. 436-448.

<sup>79</sup> 我妻榮. 物権法.(民法講義 II). 岩波書店, 1932.

<sup>80</sup> 我妻榮; 有泉亨; 清水誠. 田山輝明, 我妻・有泉コンメンタール民法—総則 物権 債権. 2008.

<sup>81</sup> 加藤雅信. 事務管理・不当利得・不法行為. 有斐閣, 2005.

<sup>82</sup> 円谷峻. 不法行為法・事務管理・不当利得: 判例による法形成. 成文堂, 2010.

- ❖ **Fatti illeciti in generale**<sup>83</sup>: cosa si intende per fatti illeciti? Quali sono i presupposti per l'applicazione di questa norma? Che conseguenze possono derivare dalle scelte legislative in merito? Quali sono le criticità di questa disciplina?
- ❖ **Danni da prodotto difettoso**<sup>84</sup>: che tipi di danni rientrano nella definizione? Qual è la disciplina nell'ordinamento giapponese? Come è stato trattato l'argomento nella riforma?
- ❖ **Diffamazione**<sup>85</sup>: cosa si intende per diffamazione nel diritto giapponese<sup>86</sup>? Quale criterio è stato adottato?
- ❖ **Cessione del credito**<sup>87</sup>: che cos'è la cessione del credito nel diritto giapponese<sup>88</sup>? Com'è cambiato con la riforma? Perché è stato scelto un criterio diverso rispetto al passato? Quali conseguenze derivano dalla scelta del legislatore? Come cambiano le conseguenze della disciplina a seconda della qualificazione giuridica dell'istituto<sup>89</sup>?
- ❖ **Clausola di ordine pubblico**<sup>90</sup>: che cosa si intende per ordine pubblico e che differenza c'è con le norme di applicazione necessaria<sup>91</sup>? Entro che limiti opera questa clausola? Quali sono le conseguenze di questa norma?

Le ricadute pratiche e i risultati di questa ricerca saranno illustrati nelle conclusioni.

La ricerca è stata svolta come segue: in Italia sono stati approfonditi i temi dell'orientalismo giuridico, della storia del diritto, della traduzione giuridica e dei temi di diritto più significativi per la disciplina oggetto della tesi, attraverso lezioni, conferenze e seminari organizzati dai dottorati in

---

<sup>83</sup> 窪田充見. 不法行為法. 有斐閣, 2007.

<sup>84</sup> 升田純. 詳解製造物責任法. 商事法務研究会, 1997.

<sup>85</sup> 佃克彦. 名誉毀損の法律実務. 弘文堂, 2008.

<sup>86</sup> 建部雅. 不法行為法における名誉概念の変遷. 2014.

<sup>87</sup> 高橋正彦. 債権譲渡ファイナンスと金融システム. 横浜経営研究, vol. 34, n.4, 2014, pp. 139-170.

<sup>88</sup> 角紀代恵. 流動債権の譲渡担保 (譲渡担保論の現課題<特集>). 法律時報, vol. 65, n. 9, 1993, pp. 15-20.

<sup>89</sup> 神前禎. 物権及び債権譲渡 (特集 新国際私法の制定に向けて). ジュリスト, n. 1292, 2005, pp. 42-49.

<sup>90</sup> 伊藤敬也. 涉外訴訟における国際私法上の公序良俗と憲法. 2002.

<sup>91</sup> 野村美明. 国際的社債関係と強行法規の適用理論. 国際法外交雑誌, 2003, pp. 560-562.

Studi sull'Asia e sull'Africa e in Diritto, Mercato e Persona. All'estero, invece, è stata condotta una ricerca delle fonti e conseguente analisi presso l'università Keio di Tokyo, sotto la supervisione della prof.ssa Kitazawa Aki, presso l'Istituto Max Planck di Amburgo e presso l'università Vanderbilt di Nashville, Tennessee. Come si spiegherà nella nota in calce all'introduzione, per quanto concerne metodologia<sup>92</sup> usata si è resa necessaria una puntuale riflessione sul tema dell'orientalismo<sup>93</sup>, importantissimo negli studi di area ma ignorato in ambito giuridico<sup>94</sup> e come tale non trascurabile in una ricerca di questo tipo. Sia nella stesura del testo che nella consultazione delle fonti, si è cercato di mantenere uno sguardo "neuro"<sup>95</sup> e tecnico, che tenesse conto soltanto di ragioni giuridiche e non di dati culturali<sup>96</sup>, uno sguardo appunto "non-orientalistico". Dal punto di vista dell'impostazione complessiva della ricerca, nella fase iniziale si è prestata particolare attenzione alla ricerca di una metodologia adatta ad affrontare lo studio di un fenomeno complesso come quello della modernizzazione del diritto e della sua comparazione con gli ordinamenti stranieri, cercando di mantenere un equilibrio tra la parte nipponistica e quella giuridica, per non correre il rischio di risultare incomprensibile a entrambe le parti. Per questo motivo, è sembrato opportuno inserire nella trattazione alcuni elementi chiarificatori per entrambe le tipologie di pubblico a cui la tesi è destinata:

- glossario: sono stati posti in calce alla tesi sia una terminologia giuridica essenziale, che spieghi in modo semplice i concetti base del diritto (soprattutto i termini che potrebbero generare ambiguità), sia un elenco di termini giapponesi con la traduzione in italiano;
- registro linguistico: in ragione dell'eterogeneità del pubblico a cui è destinata la tesi, il linguaggio<sup>97</sup> utilizzato è stato mantenuto il più comprensibile possibile, evitando periodi

---

<sup>92</sup> MOUER, Ross E. 'Orientalism' and the knowing of Asia: a view from Japanese studies, in: *Asian studies review*, vol. 7, n. 1, 1983, pp. 7-11.

<sup>93</sup> TURNER, Bryan Stanley. *Orientalism, postmodernism and globalism*. Routledge, 2002.

<sup>94</sup> Si vedano i lavori di T. Ruskola.

<sup>95</sup> VAN HOECKE, Mark; WARRINGTON, Mark. Legal cultures, legal paradigms and legal doctrine: towards a new model for comparative law, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 47, n. 3, 1998, pp. 495-536.

<sup>96</sup> Si aderisce all'impostazione critica della metodologia giuridica. SCHANCK, Peter C. Understanding postmodern thought and its implications for statutory interpretation, in: *Southern California law review*, vol. 65, 1991, p. 2505.

<sup>97</sup> FIORELLI, Piero. La lingua del diritto e dell'amministrazione, in: L. Seriani - P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, 1994.

convoluti, termini arcaici, consonanti eufoniche e tutto ciò che si riscontra nei testi accademici giuridici<sup>98</sup>, normalmente di difficile comprensione per il lettore di altre discipline;

- termini giapponesi: sono stati inseriti nel testo sia i *kanji* che i *romaji* dei termini giuridici giapponesi o la loro traduzione qualora necessaria alla comprensione, per far sì che siano facilmente identificabili ed eventualmente ricercabili all'interno dei testi di legge e delle fonti citate; lo stesso dicasi degli acronimi e dei nomi di enti, iniziative, programmi, ecc.;
- testo della traduzione: è stato ritenuto utile inserire nel testo anche la traduzione dei singoli articoli rilevanti della legge, in modo che il lettore possa avere un quadro più chiaro della trattazione senza doversi continuamente riferire alle appendici della tesi;
- spiegazioni giuridiche: come nelle prime pagine dell'introduzione, anche nel resto della tesi sono state inserite delle parti che potrebbero sembrare superflue a un pubblico di soli giuristi, ma che invece sono utili a chi è estraneo al mondo giuridico, non potendo altrimenti capire a fondo la trattazione;
- note: all'interno del testo sono state inserite delle note contenenti la bibliografia rilevante per i concetti giuridici più importanti del diritto giapponese, del diritto italiano e del diritto internazionale, in modo da fornire un approfondimento per il lettore. Poiché questa tesi è rivolta anche a chi non conosce il giapponese, ove possibile si è preferito inserire il testo o la traduzione in inglese delle fonti citate, cosicché fossero comprensibili a tutti, mentre le fonti in giapponese sono state mantenute in originale senza traslitterazione, dato che i *romaji* non sono quasi mai utilizzati nelle biblioteche giapponesi e, qualora il lettore volesse reperirle, sicuramente i *kanji* risulterebbero più agevoli per la ricerca. Per evitare di appesantire le note, già molto corpose, si è preferito evitare di inserire entrambe le versioni.

Com'è noto, in ambito accademico, in particolare in Italia, lo stato dell'arte è numericamente esiguo, sia in tema di diritto giapponese nel suo complesso, sia, a maggior ragione, in tema di diritto internazionale privato giapponese. Al di fuori delle università giapponesi, non ci sono molti studiosi che si siano dedicati a questo ambito di ricerca e ciò è particolarmente vero nel caso dell'Italia, che

---

<sup>98</sup> COLONNA DAHLMAN, Roberta. *Specialità del linguaggio giuridico italiano*. 2006.

ha prodotto pochissimi testi accademici<sup>99</sup>, com'è comprensibile quando la linea di ricerca, molto recente, è portata avanti da un numero di ricercatori estremamente ristretto<sup>100</sup>.

In Europa, tuttavia, l'Istituto Max Planck, nella sua sede di Amburgo, ha istituito un centro di ricerca dedicato al diritto giapponese<sup>101</sup>, che ha anche ospitato una conferenza sulla riforma del diritto internazionale privato<sup>102</sup>. La rivista pubblicata dall'Istituto, *Journal of Japanese Law*<sup>103</sup>, è un importante riferimento per la disciplina.

Negli Stati Uniti, invece, presso l'Università Columbia è stato creato il “*Center for Japanese Legal Studies*”<sup>104</sup>, mentre in Australia si trova ANJEL, “*Australian network for Japanese Law*”<sup>105</sup>.

Al di fuori del Giappone, nessuno degli studiosi di diritto giapponese ha dedicato la sua carriera allo studio delle norme di conflitto, venendo ad occuparsene solo incidentalmente, né esiste una *scuola* giuridica appositamente dedicata.

Le fonti principali sul diritto giapponese rimangono dunque unicamente quelle in lingua, mentre per i concetti generali vi sono molte fonti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca. In questa tesi di dottorato sono stati utilizzati libri e articoli di dottrina, sentenze delle corti giapponesi e documenti ufficiali del Ministero della Giustizia. Le fonti giapponesi sono state analizzate attraverso gli strumenti del diritto europeo, elevando pienamente il diritto giapponese al rango di ordinamento di *civil law*, in un'ottica che elimina le prospettive orientaliste del passato. Gli istituti giuridici giapponesi sono stati trattati secondo le categorie create dalla dottrina e giurisprudenza europea, cercando di fornire un'interpretazione dottrinale originale. Non era tra gli scopi della tesi limitarsi

---

<sup>99</sup> Questo dato è noto, ma può essere verificato in ogni momento attraverso una ricerca negli archivi delle università, che contengono tutte le pubblicazioni italiane. Si possono, inoltre, consultare gli archivi delle università estere.

<sup>100</sup> Non risultano in Italia corsi di laurea, corsi di dottorato o insegnamenti dedicati al diritto giapponese, né professori o ricercatori strutturati che si occupino di questa linea di ricerca.

<sup>101</sup> La pagina ufficiale di tale centro di ricerca è consultabile all'indirizzo:

[https://www.mpipriv.de/en/pub/research/foreign\\_law\\_regional\\_centres/japan.cfm](https://www.mpipriv.de/en/pub/research/foreign_law_regional_centres/japan.cfm) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>102</sup> BASEDOW, Jürgen; BAUM, Harald. *Japanese and European private international law in comparative perspective*. Mohr Siebeck, 2008.

<sup>103</sup> Il sito ufficiale della rivista è il seguente: <http://www.zjapanr.de/index.php/zjapanr> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>104</sup> Il sito ufficiale del centro è: <http://www.law.columbia.edu/japanese-legal-studies> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>105</sup> Il sito ufficiale dell'associazione è: <http://www.law.usyd.edu.au/anjel> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).



a riportare l'opinione della dottrina e della giurisprudenza preesistenti, ma si è cercato di apportare un contributo personale: le parti prive di citazioni in cui si fornisce un'interpretazione dottrinale sono frutto di riflessioni critiche svolte sulla base dei risultati della ricerca dottorale.

La carenza di fonti in Italia è il motivo principale per cui questa trattazione è stata scritta in italiano, invece che in inglese o giapponese, e per il quale si è cercato di inserire nel progetto anche un più ampio sguardo sull'ordinamento giapponese nel suo complesso, andando a toccare financo temi storici e di diritto pubblico. La parte storica è importante anche in riferimento al contesto della riforma del diritto internazionale privato, in quanto si inserisce nel più ampio progetto di modernizzazione del diritto giapponese, iniziato alla fine del 1800; la parte relativa alle fonti è invece essenziale per la trattazione del diritto internazionale giapponese, poiché questo ramo del diritto è interconnesso con tutti gli altri rami e in particolare con il diritto costituzionale<sup>106</sup>.

L'originalità di questa tesi di dottorato si esplica in più obiettivi: colmare, per quanto possibile, una lacuna a proposito di diritto giapponese in Italia; offrire una prospettiva storica priva di orientalismo, in modo da dare un'ampia panoramica sullo sviluppo del diritto giapponese fino ai giorni in cui è stata emanata la legge di diritto internazionale privato, fornendo anche alcune nozioni del sistema giuridico odierno e dei principi costituzionali fondamentali, cosicché si possa comprendere la portata dell'introduzione della legge *Hourei* e delle modifiche apportate ad essa; tradurre in italiano il testo della riforma, contestualizzando ciascun termine all'interno della disciplina di riferimento e colmando la mancanza di traduzioni in lingue diverse dall'inglese; analizzare le scelte legislative in sede di riforma per ciascun articolo della legge, interpretandole secondo i criteri di *civil law* e fornendo un'analisi delle conseguenze di tali scelte in una prospettiva originale. Si è fornito, inoltre, un parere sulle criticità dell'ultima riforma e sui possibili sviluppi futuri.

Questa tesi è nata da un progetto interdisciplinare a cavallo tra gli studi di area (*Asian Studies*) e il diritto internazionale privato: parte integrante ed essenziale della ricerca è non solo l'analisi della riforma delle norme di conflitto giapponesi, ma anche la loro traduzione in italiano.

---

<sup>106</sup> Come spiegato in seguito, il diritto costituzionale giapponese deve essere sempre rispettato per l'applicazione del diritto straniero in Giappone, così come previsto dalla clausola dell'ordine pubblico.

Com'è noto, l'attività di traduzione commentata di un testo è stata di per sé oggetto di numerose tesi di dottorato e rappresenta un lavoro di ricerca complesso e delicato; la peculiarità di questa tesi è di aver integrato alla traduzione della legge anche un'analisi giuridica e storica del diritto giapponese, dando vita a un lavoro multidisciplinare che unisce competenze linguistiche e legali. Data la complessità del tema, per arrivare allo svolgimento di questa tesi sono stati necessari sedici anni di studio e approfondimento: cinque anni del corso di laurea in Lingue e Istituzioni economiche e giuridiche dell'Asia Orientale, cinque anni del corso di laurea in Giurisprudenza e tre anni di dottorato, coadiuvati da tre anni di pratica forense ed abilitazione alla professione di avvocato, che, attraverso l'ausilio della *cognitio* e dell'*usus*<sup>107</sup>, hanno integrato la preparazione giuridica e la comprensione della casistica internazionale<sup>108</sup>.

Essendo rivolta sia a un pubblico di giuristi che a un pubblico di nipponisti, la tesi ha una struttura finalizzata alla comprensione del diritto giapponese nel suo complesso, prevedendo non solo un *excursus* storico della materia, ma anche un'introduzione alle fonti del diritto, in modo che chi non possiede alcuna conoscenza del Giappone possa comprendere il contesto in cui le norme di conflitto sono sorte e al tempo stesso anche chi non ha competenze giuridiche possa avere un'idea complessiva dell'argomento. Si è cercato, dunque, di bilanciare il più possibile le due aree di ricerca. Proprio per questo motivo, non è sembrato opportuno inserire nel progetto di ricerca, da svolgersi in tre anni, ulteriori argomenti giuridici relativi al campo del diritto internazionale privato, poiché il tema sarebbe risultato troppo esteso, né si è preteso di coprire tutti gli aspetti di un argomento così intricato: non è stato possibile, ad esempio, analizzare nel dettaglio ogni singolo contratto tipico<sup>109</sup> o atipico<sup>110</sup> esistente nell'ordinamento giapponese<sup>111</sup>, descrivendone la disciplina civilistica e le sue conseguenze particolari all'interno del diritto internazionale privato sulla base delle novità introdotte dalla riforma, dal momento che ciascuno di questi temi potrebbe essere espanso al punto

---

<sup>107</sup> BELLODI ANSALONI, Anna. *Scienza giuridica e retorica forense*. Maggioli, 2012.

<sup>108</sup> A parere della scrivente, l'esercizio della professione forense, con conseguente attività giudiziale, apporta un valore aggiunto alla ricerca giuridica, soprattutto nel campo del diritto internazionale privato e processuale.

<sup>109</sup> LUMINOSO, Angelo. *I contratti tipici e atipici: Contratti di alienazione, di godimento, di credito*. Giuffrè, 1995.

<sup>110</sup> Si pensi ai nuovi contratti ad oggetto informatico, ad es. FINOCCHIARO, Giusella. *Diritto di internet*. Zanichelli, 2008, o ai contratti di factoring: TONOLO SACCO, Sara. La legge applicabile ai nuovi contratti: i casi del factoring e del franchising internazionale, in: *Contratto e impresa/Europa*, 2003, pp. 500-530

<sup>111</sup> Si vedano, ad esempio, i contratti di lavoro flessibili.

di costituire da solo un'intera tesi di dottorato<sup>112</sup>. Questa tesi non deve essere intesa come un commentario alla legge di riforma né come un trattato giuridico o enciclopedia esaustiva di ogni singolo problema aperto. Ciascun paragrafo sarà tuttavia sviluppato in seguito e integrato con la dottrina e la giurisprudenza più recenti, per poter essere eventualmente pubblicato sotto forma di articolo su rivista.

La tesi è strutturata in capitoli autonomi tra loro e in paragrafi per quanto più possibile indipendenti, integrati con la traduzione di ciascun articolo della legge, secondo la forma della “tesi per articoli”<sup>113</sup>. La prima parte della tesi è costituita da importanti premesse, che riguardano innanzitutto la storia del diritto giapponese<sup>114</sup>: per secoli si è pensato che in Asia non vi fosse una cultura giuridica o che comunque essa non fosse all'altezza di quella europea, ma nella trattazione sarà invece chiaro come gli istituti e le procedure fossero invece molto sviluppate in ogni campo del diritto, permettendo la recezione degli istituti stranieri e la creazione del diritto internazionale privato che oggi conosciamo; questa parte introduttiva tratta inoltre delle fonti giuridiche moderne, indispensabili per capire dove si inserisca la legge di diritto internazionale, come si integri nell'ordinamento e a quali principi non possa derogare. La seconda parte si concentra sulle norme di conflitto: com'era il diritto internazionale privato in origine e com'è cambiato in seguito alle modifiche, descrivendone le conseguenze. L'ultima parte è conclusiva e discute i risultati della tesi e le prospettive future.

La legge di riforma è trattata seguendo l'ordine logico degli argomenti presenti negli articoli di legge. Poiché si tratta di una disciplina molto ampia e variegata, quasi tutti gli articoli della legge sono autonomi tra loro e trattano un particolare istituto giuridico (ad esempio: i contratti dei consumatori, i fatti illeciti, la *negotiorum gestio*, ecc.), quindi l'analisi segue uno schema unico applicato separatamente a ogni argomento: spiegazione dell'istituto in base al diritto giapponese, motivi e contesto della modifica, conseguenze della riforma, traduzione dell'articolo.

---

<sup>112</sup> Vi sono infatti tesi di dottorato su questioni specifiche di diritto internazionale, come la legge applicabile alla prescrizione estintiva. TONOLO SACCO, Sara. *La legge applicabile alla prescrizione estintiva nel diritto internazionale privato delle obbligazioni*. 1997.

<sup>113</sup> Per maggiori informazioni: [http://www.aueb.gr/Users/kalyvitis/3\\_paper\\_phd\\_guide.pdf](http://www.aueb.gr/Users/kalyvitis/3_paper_phd_guide.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>114</sup> WIGMORE, John Henry. *Law and justice in Tokugawa Japan: Materials for the history of Japanese law and justice under the Tokugawa Shogunate, 1603-1867. Contract: Commercial customary law*. University of Tokyo Press, The Japan Foundation, 1985.

Le parti relative all'orientalismo<sup>115</sup>, alla storia del diritto e alla traduzione (nota sull'orientalismo, paragrafo due del capitolo primo e nota sulla traduzione) sono frutto delle relazioni strutturate previste dalle attività formative del corso di dottorato, cioè i seminari dedicati alle rispettive tematiche<sup>116</sup>.

Per quel che concerne la traduzione, di cui si parlerà in seguito nella nota apposita, ogni termine giuridico è stato contestualizzato all'interno dell'ordinamento giapponese, in relazione alla disciplina di riferimento: ad esempio, per quanto riguarda la capacità delle persone fisiche, si è fatto riferimento ai relativi articoli del codice civile, mentre per la diffamazione si è utilizzato il codice penale, e così via.

---

<sup>115</sup> Sulla nota presente in questa tesi a proposito di orientalismo si è basato l'articolo poi pubblicato dalla rivista dell'Istituto Max Planck di Amburgo, per la stesura del quale ho beneficiato dei preziosi suggerimenti del prof. Baum.

<sup>116</sup> Per i quali ringrazio i proff. Squarcini, Miyake e Pellò, fautori di un dialogo estremamente proficuo.

## La traduzione giuridica dal giapponese

In linea con il mio ambito di ricerca, durante la stesura di questa tesi ho affrontato l'argomento della traduzione giuridica dal giapponese all'italiano, prestando attenzione alle tematiche di seguito riportate. Questo tipo di traduzione<sup>117</sup> è molto diversa da quella relativa alle altre discipline e può essere assimilata, in quanto a complessità, alla traduzione filosofica, e, rispetto alle ricadute pratiche, a quella tecnico-scientifica; per evitare di commettere errori, ho dovuto ponderare con cautela una serie di elementi.

Molti autori hanno sottolineato come la complessità<sup>118</sup> di questo tipo di traduzione<sup>119</sup> sia dovuta alla diversità degli ordinamenti giuridici dei vari Paesi e all'assenza di istituti perfettamente corrispondenti<sup>120</sup>, circostanza che spesso costringe il traduttore a utilizzare corpose note o a rinunciare alla traduzione di determinati termini, con evidenti ricadute anche nell'ambito della comparazione giuridica<sup>121</sup>.

A differenza di altri tipi di traduzione, infatti, ciascun termine utilizzato dai giuristi e *in primis* dal legislatore è foriero di molteplici significati, ma soprattutto racchiude in sé anche tutta la disciplina sostanziale e la dottrina che quell'ordinamento ha prodotto, che la traduzione dovrà richiamare il più possibile per non perdere parte del significato. Non si parlerà dunque di una semplice parola ma addirittura di un'intera materia, rendendo così il lavoro di traduzione una vera e propria operazione di diritto comparato<sup>122</sup>. Ciò deriva dal fatto che ogni ramo del diritto è interconnesso

---

<sup>117</sup> ARNTZ, Reiner. Confrontare, valutare, trasporre: metodi e problemi della traduzione giuridica, in: *La traduzione- Nuovi approcci tra teoria e pratica*, Accademia Europea di Bolzano, CUEN, 1995.

<sup>118</sup> MEGALE, Fabrizio. *Teorie della traduzione giuridica: fra diritto comparato e translation studies*. Editoriale scientifica, 2008.

<sup>119</sup> SACCO, Rodolfo. La traduzione giuridica, in: *Il linguaggio del diritto*, 1994, pp. 475-490.

<sup>120</sup> LONGINOTTI, Daniela. Problemi specifici della traduzione giuridica: traduzione di sentenze dal tedesco e dall'inglese, in: *Quaderni di Palazzo Serra*, vol. 17, 2009, pp. 1-38.

<sup>121</sup> RODOLFO, Sacco. *Trattato di diritto comparato. Introduzione al diritto comparato*. Utet, 1992, p. 28.

<sup>122</sup> VIEZZI, Maurizio. Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese, in: *Federica Scarpa e Gabriella Di Mauro (a cura di), Traduzione, Società e Cultura*, 1994, p. 18.

all'altro<sup>123</sup>, sia a causa della presenza di una specifica gerarchia delle fonti<sup>124</sup> sia a causa delle conseguenze che una singola norma può creare negli altri ambiti giuridici.

Il traduttore, dunque, si troverà non solo a svolgere il suo consueto compito di traduzione, ma dovrà anche condurre approfondite ricerche sugli istituti di appartenenza e sulla disciplina particolare di quella specifica materia, sia attraverso lo studio della dottrina sia con l'ausilio delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza. In questo senso, la traduzione di un concetto giuridico somiglia a quella di un concetto filosofico<sup>125</sup>, il quale porta con sé non solo il pensiero di un determinato autore, ma anche le interpretazioni che sono state operate dagli studiosi precedenti e successivi e dall'intera scuola; d'altro canto, un ulteriore punto di contatto è la circostanza per cui non contano solo le caratteristiche del testo sorgente, ma anche le qualità della persona del traduttore, il quale, per poter svolgere il proprio compito, non deve conoscere solo la lingua, ma deve anche capire il senso di ciò che sta leggendo: una considerazione che non è affatto scontata quando si parla di singoli concetti in cui intere discipline sono presupposte.

Un altro problema, non di poco conto, è che i testi legislativi, le sentenze, i trattati e i documenti burocratici differiscono a livello sintattico dalla normale prosa, essendo formati da frasi lunghe e articolate, composte da parole desuete o che nella lingua di tutti i giorni sono usate con altre accezioni (un esempio, in italiano, è la congiunzione disgiuntiva “ovvero”), e da periodi molto complessi, ricchi di subordinate. Ciò che rileva nel processo traduttivo non riguarda quindi soltanto il livello lessicale, ma anche quello sintattico, poiché l'insieme del testo deve rendere chiaro il percorso logico dell'argomentazione giuridica. Alcuni esempi di termini giuridici che nel linguaggio comune hanno un diverso significato sono: accolto, attore, affinità, citazione, eccezione, traduzione.

Per quanto riguarda le lingue non alfabetiche che utilizzano caratteri<sup>126</sup>, come ad esempio i *kanji* nella lingua giapponese, vi è un ulteriore problema. Poiché gli ordinamenti giuridici moderni di

---

<sup>123</sup> Ad esempio, un unico elemento può avere risvolti sia civili sia penali: OPPO, Giorgio. Lo “squilibrio” contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in: *Rivista di diritto civile*, 1999, p. 533.

<sup>124</sup> PARISI, Stefania. *La gerarchia delle fonti: ascesa, declino, mutazioni*. Jovene, 2012.

<sup>125</sup> PALAIA, Antonio; LAMARRA Roberto; PIMPINELLA, Pietro. *Le prime traduzioni della «Monadologie» di Leibniz (1720-1721) Introduzione storico-critica, sinossi dei testi, concordanze contrastive*. Olschki, 2001.

<sup>126</sup> MANNONI, Michele. *Prospettive di linguistica forense cinese: fonetica del cinese regionale, traduzione giuridica con approccio semiotico e contrattualistica*. Università Ca' Foscari Venezia, 2015.

Cina e Giappone sono stati ricalcati su modelli europei di tradizione romana<sup>127</sup>, si è posto il problema della traduzione di concetti inesistenti nelle rispettive lingue, così come è accaduto, in altri ambiti linguistici, dopo l'introduzione del cristianesimo<sup>128</sup>. Alcuni istituti sono stati creati inventando delle parole *ex novo*, ma più spesso sono stati utilizzati caratteri appartenenti a parole già esistenti, che avevano un significato diverso, e sono stati adattati o combinati tra loro fino a creare un concetto nuovo. Di conseguenza, il traduttore contemporaneo che si trova di fronte questi caratteri spesso è tratto in inganno dalla loro combinazione o dal fatto che nella lingua comune vengano usati con accezioni differenti. Per fare un esempio semplice, il termine “giudice” in giapponese è 裁判 (*saiban*), formato dal *kanji* di 裁く (*sabaku*), che significa “giudicare” e da quello di 判る (*wakaru*), che significa comprendere, ed entrambi sono usati nella lingua corrente in contesti avulsi dall’ambito legale. Come avviene anche in italiano, alcuni termini sono usati con significati totalmente diversi da quelli di uso comune: si pensi a 準拠 (*junkyo*), che è usato per esprimere il concetto di conformità (“conformarsi a”, “in base a”, “seguire”), ma che nel contesto del diritto internazionale assume il significato di “applicare” (“legge applicabile”).

La questione più rilevante dal punto di vista pratico, tuttavia, inerisce alle conseguenze di un’errata traduzione. Mentre un errore sul significato di un termine letterario avrà come unica conseguenza il fatto di aver rovinato un buon testo, nel caso delle traduzioni tecniche si possono riscontrare eventi ben più gravi<sup>129</sup>: così nel campo militare, medico, farmacologico, chimico, edile o meccanico un errore può portare a perdite di vite umane<sup>130</sup>, mentre in campo giuridico si possono scatenare controversie internazionali o diminuzioni di diritti da parte di persone fisiche e giuridiche. Famoso

---

<sup>127</sup> SCHIPANI, Sandro. La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base di essa e della comunicazione con i codici del sistema romanistico, in: *Roma e America, diritto romano comune*, n. 8, 1999.

<sup>128</sup> D’ELIA, Pasquale. Quadro storico sinologico del primo libro di dottrina cristiana in cinese, in: *Archivum historicum societatis Iesu*, vol. 3, 1934, pp. 193-222.

<sup>129</sup> BYME, Jody. Caveat translator: understanding the legal consequences of errors in professional translation, in: *Journal of Specialised Translation*, 2007, pp. 2-24.

<sup>130</sup> FLORES, Glenn; LAWS, Michael Barton; MAYO, Sandra J.; ZUCKERMAN Barry; ABREU Milagros; MEDINA Leonardo; HARDT Eric J. Errors in medical interpretation and their potential clinical consequences in pediatric encounters, in: *Pediatrics*, vol. 111, n. 1, 2003, pp. 6-14.

è il caso della traduzione della parola *mokusatsu*, che potrebbe aver causato il lancio della bomba atomica sul Giappone<sup>131</sup>.

Tuttavia, mentre negli altri campi tecnici il linguaggio si è standardizzato, le convenzioni e le classificazioni hanno trovato corrispondenze esatte o facilmente riscontrabili, sì da rendere l'errore meno frequente o comunque riconducibile all'imperizia del traduttore, quando si parla di traduzione giuridica il panorama linguistico si complica considerevolmente.

Il linguaggio giuridico si diversifica non a causa della mancata volontà di adottare degli standard internazionali, ma per l'impossibilità di trovare elementi omogenei ed esattamente traducibili<sup>132</sup>, infatti, esso è molto vario anche all'interno di un unico Paese: negli Stati Uniti e nel Canada, per esempio, coesistono diversi sistemi (*common law*<sup>133</sup> e *civil law*), mentre in Europa<sup>134</sup> vi sono più livelli giuridici (nazionali e sovranazionali). In generale, in tutti gli Stati i diversi rami del diritto utilizzano termini differenti (qualche volta anche lo stesso termine con accezioni diverse): alcuni esempi in italiano potrebbero essere il termine "diffida", o il termine "denuncia", o ancora il termine "appalto". In alcuni casi, quando una lingua è utilizzata in Stati diversi (come l'inglese<sup>135</sup> in Inghilterra e U.S.A., l'italiano in Italia e Svizzera), lo stesso termine giuridico ha significati diversi, oppure si usano termini differenti per esprimere lo stesso concetto<sup>136</sup> ("gearing" e "leverage", "solicitor/barrister" e "lawyer"). Per quanto riguarda gli ordinamenti di *civil law*, spesso si riscontrano anche locuzioni latine che rimandano al diritto romano, come ad esempio "negotiorum gestio", "de cuius", "ad probationem".

A fronte di un panorama così vasto e diversificato, vi è l'ulteriore problema della resa dei concetti sottostanti ai singoli istituti, forse il più difficile da risolvere. Innanzitutto, bisogna considerare che

---

<sup>131</sup> Così nel documento reso pubblico dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli U.S.A.: [https://www.nsa.gov/public\\_info/\\_files/tech\\_journals/mokusatsu.pdf](https://www.nsa.gov/public_info/_files/tech_journals/mokusatsu.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>132</sup> FIORITO, Lorenzo. La traduzione giuridica e il «Legal English», in: *Translation journal*, vol. 9, n. 2.2, 2005, p. 2014.

<sup>133</sup> SCARPA, Federica. Un esempio di traduzione giuridica dall'inglese in italiano: il contratto di compravendita immobiliare, in: *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive, applicazioni didattiche*, 1997, pp. 93-116.

<sup>134</sup> GALLAS, Tito. Corelazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria, in: *43 Quaderni di Libri e riviste d'Italia, la Traduzione, Saggi e documenti (IV)*, 1999, pp. 135-147.

<sup>135</sup> VIEZZI, Maurizio. *Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese*. Edizioni LINT Trieste, 1994.

<sup>136</sup> MAGRIS, Marella. Verso una terminografia per il traduttore giuridico, in: *Linguistica Antverpiensia, new series-themes in translation studies*, n. 3, 2004.



la vaghezza di certe formulazioni legislative è intenzionale<sup>137</sup> e deve essere mantenuta anche nel testo tradotto<sup>138</sup>, per non creare difficoltà all'interprete della norma<sup>139</sup>. In secondo luogo, è necessario accettare il fatto che un gran numero di concetti sono intraducibili *ab origine* in quanto esclusivi di un dato ordinamento.

Bisogna tenere a mente, inoltre, che la gerarchia delle fonti del diritto può variare notevolmente a seconda dello Stato e che ciò avrà delle conseguenze non di poco conto nel testo tradotto: ad esempio, se in un ordinamento la consuetudine ha forza di legge, mentre in un altro è quasi irrilevante, nel caso in cui la traduzione possa avere delle ripercussioni di rilievo (come nel caso di una convenzione internazionale) sarà opportuno fare in modo che questa differenza emerga. Lo stesso concetto di "legge" può variare a seconda del tipo di atto emanato da uno Stato e può avere molteplici traduzioni: *act, law, bill, edict, decree*, ecc.

A parere della scrivente, importanti sono anche alcune distinzioni grammaticali, come ad esempio la differenza tra la forma potenziale (*dekiru*) e quella esprime un obbligo (*nakereba naranai*), oppure le forme che hanno un significato indefinito come il condizionale o il "mono to suru".

Alcuni esempi di diritto sostanziale si possono trovare nella contrattualistica: il concetto di contratto<sup>140</sup> nel diritto italiano ha una definizione ben precisa e i suoi elementi essenziali sono stati delineati approfonditamente sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, ma nella categoria sono ricomprese alcune tipologie che in altri ordinamenti non vi rientrano (come la compravendita di beni immobili), mentre altri negozi giuridici ne sono esclusi (come il matrimonio). Sottolineare le differenze tra un contratto e un negozio giuridico presente in un altro ordinamento è fondamentale quando si deve tradurre un testo, perché l'appartenenza a una determinata tipologia di contratto o di negozio fa ricomprendere nella definizione una serie di norme ulteriori e crea delle conseguenze immediate. Ad esempio, se il termine inglese "marriage agreement" è tradotto con il termine errato "accordo matrimoniale", chi legge può essere tratto in inganno e pensare che in quel Paese il

---

<sup>137</sup> Si pensi alle norme in bianco: PECORARO-ALBANI, Antonio. *Riserva di legge: regolamento: norma penale in bianco*. A. Giuffrè, 1959.

<sup>138</sup> VISCONTI, Jacqueline. "I problemi dei testi giuridici", in: *Arturo Tosi (a cura di), La voce dell'Europa in traduzione multilingue, Rivista di psicolinguistica applicata*, vol. 3, 2001, p. 83.

<sup>139</sup> BEAUMONT, Kenneth Macdonald. Need for revision and amplification of the Warsaw Convention, in: *Journal of air law and commerce*, n. 16, 1949, p. 395.

<sup>140</sup> MESSINEO, Francesco. *Il contratto in genere*. A. Giuffrè, 1972.

matrimonio non appartenga alla categoria dei contratti e che sia quindi simile al nostro istituto di diritto italiano (per il quale, ad esempio, i contratti prematrimoniali sono nulli<sup>141</sup>).

Allo stesso modo bisogna fare attenzione quando si parla di contratti di compravendita di beni immobili: mentre in Italia alienando un edificio si trasferisce automaticamente sia la proprietà dell'immobile che quella del terreno sottostante, in Inghilterra non sarà così poiché tutto il suolo appartiene alla Corona<sup>142</sup>, dunque non si tratterà di un contratto di compravendita ma di una specie di diritto reale, simile al nostro diritto di superficie. In Giappone, invece, la proprietà di un immobile può essere distinta da quella del fondo sottostante, poiché entrambi possono essere venduti separatamente. Nella traduzione, dunque, questo elemento sarà fondamentale e i due tipi di proprietà dovranno essere tenuti distinti.

Il caso del diritto internazionale privato è particolare, in quanto la materia riguarda già di per sé due o più ordinamenti giuridici, disciplinando quelle situazioni tra privati in cui vi sono dei collegamenti con il diritto straniero. Le leggi in materia, inoltre, sono molto eterogenee e trattano istituti di vario tipo, come ad esempio nel caso del Giappone: la capacità delle persone, i contratti in generale, il diritto dei consumatori, il diritto del lavoro, i fatti illeciti, la diffamazione, i danni da prodotto difettoso, la *negotiorum gestio*, ecc. I termini utilizzati dal legislatore sono, come naturale conseguenza, riferibili alle rispettive discipline: diritto privato, diritto penale, diritto dei consumatori, diritto del lavoro e così via. Oltre alle discipline specifiche, ovviamente, sono presenti anche termini tipici del diritto internazionale: legge applicabile, scelta della legge, giurisdizione, collegamento più stretto, ecc. Il lavoro del traduttore spazia dunque tra ambiti molto ampi ed è necessario che ciascun termine sia contestualizzato nel suo sistema di riferimento. Alcuni autori hanno notato, inoltre, come il diritto giapponese sia già di per sé una traduzione, poiché le norme sono sorte per la maggior parte su modello straniero, prendendo gli istituti giuridici di altri ordinamenti tramite una vera e propria traduzione in giapponese; ricondurli a ordinamenti terzi tramite le norme di conflitto rappresenta una sfida ancora maggiore per il traduttore.

---

<sup>141</sup> Parte della dottrina auspica un'apertura dell'ordinamento italiano sul punto: si veda RUGGIERO, Domenico Giovanni. *Gli accordi prematrimoniali*. Edizioni Scientifiche Italiane, 2005; SERRETIELLO, Sara. *Autonomia negoziale e accordi preventivi nella gestione della crisi coniugale*. Università degli studi di Salerno, 2015.

<sup>142</sup> Crown Estate Act, 1961.

Possiamo avere un'idea della complessità della traduzione esaminando alcuni termini presenti nella legge di riforma:

- 公の秩序又は善良 (*ooyake no chitsujo mata wa zenryou*) - ordine pubblico: l'espressione si trova nell'art. 90 del codice civile giapponese ed è ripresa testualmente nella legge di riforma, tuttavia le norme non ne danno una definizione, la quale deve essere ricavata dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla storia del diritto giapponese. Si può ritenere che coincida con l'italiano ordine pubblico, anche se letteralmente significa "ordine pubblico e morale", perché nel diritto internazionale il significato di "ordine pubblico" è molto esteso e comprende anche il concetto di morale/buon costume, insieme a ogni altro elemento ritenuto incompatibile con l'ordinamento di uno Stato.
  
- 慣習 (*kanshuu*) - consuetudine: è un termine presente in vari testi normativi, tra cui la Costituzione, il codice civile, il codice di commercio e alcune convenzioni internazionali. Si riferisce sia alle consuetudini morali e culturali, per cui il termine è utilizzato nei testi di sociologia e antropologia, sia a quelle giuridiche, per cui si affianca il *kanji* di "diritto", 法 (*hou*).
  
- 意思能力 / 行為能力 / 權利能力 (*ishinouryoku / kouinouryoku / kenrinouryoku*) - capacità naturale / capacità di agire / capacità giuridica: il termine 能力 (*nouryoku*), di uso quotidiano e utilizzato nel significato di possedere "abilità" in qualcosa (si pensi alle certificazioni linguistiche come il *Japanese Language Proficiency Test*, che lo utilizza nel suo nome giapponese per indicare il livello di conoscenza della lingua), in ambito giuridico è associato ai termini presenti nei codici, cioè 意思 (*ishi*), che nel linguaggio comune significa "intenzione", nel diritto penale "intento" e nel diritto civile "volontà" o "capacità"; 行為 (*kou*), che nel linguaggio comune significa "azione" e nel linguaggio giuridico "atto"; 權利 (*kenri*), che significa "diritto soggettivo" ed è un termine diventato di uso comune nella lingua

giapponese grazie a Mitsukuri Rinsho<sup>143</sup>, che lo usò in epoca *Meiji*. La traduzione di queste espressioni si devono ricavare sia dai codici sia dalla dottrina, che spiega la relativa disciplina giuridica.

- 本国法 (*hongokuhou*) - legge nazionale: questo termine è formato da 本国 (*hongoku*) utilizzato nel linguaggio comune con il significato di “Paese d’origine” e 法 (*hou*), “legge”, e nel diritto internazionale privato è inteso nel significato di “diritto del Paese di cui si ha la cittadinanza”, in quanto i concetti di nazionalità e cittadinanza sono sinonimi ai fini di questo ramo del diritto.
- 法律行為 (*houritsukou*) - atto giuridico: espressione composta da *houritsu*, che significa “legge”, e il già citato *kou*, “azione”, che insieme significano “atto giuridico”, cioè atto che produce effetti nell’ordinamento. L’espressione si ritrova anche nel codice civile, ma la norma non ne dà una definizione, che va quindi ricavata dalla dottrina.
- 地法 (*chihou*) - legge del luogo: espressione formata dai *kanji* di *hou*, legge, e *ji* o *chi*, “terra”, “territorio”, che nel diritto internazionale privato indica il diritto di un particolare luogo indicato dalla norma (ad esempio quello in cui le parti hanno la residenza abituale). Questi due *kanji* non sono utilizzati da soli ma in combinazione con altri termini.
- 成年被後見人、被保佐人又は被補助人 (*seinenbikoukennin, hibosanin mata wa hibojonin*) - persona inabilitata, interdetta o sottoposta ad amministrazione di sostegno: queste tre espressioni si trovano nel codice civile e si riferiscono alle limitazioni della capacità di agire previste dall’ordinamento giapponese. La traduzione va ricavata dallo studio della disciplina civilistica, per capire a quali figure del diritto italiano possono essere assimilabili. Il primo termine si riferisce a una situazione in cui la capacità di agire è limitata in ragione della presenza di una parziale incapacità di intendere e volere, dunque l’istituto è simile all’inabilitazione presente nel diritto italiano. Il secondo termine si riferisce a un istituto che

---

<sup>143</sup> SWENSSON, Marina. *Debating human rights in China: a conceptual and political history*. Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 78.

priva del tutto l'incapace della capacità di agire, precludendogli qualsiasi atto in quanto gravemente incapace di intendere e volere, dunque la traduzione migliore è “inabilitato”, poiché la disciplina è molto simile a quella presente nel codice civile italiano. L'ultimo termine è invece assimilabile all'amministrazione di sostegno, in quanto anche nella disciplina giapponese la limitazione della capacità di agire si limita esclusivamente agli atti elencati nel provvedimento del giudice.

- 住所 (*juusho*) - indirizzo: *juusho* è il termine di uso comune che indica in modo generico l'indirizzo di una persona. In ambito giuridico, invece, è un termine che viene utilizzato nei certificati per indicare il luogo in cui la persona abita (ad esempio in caso di registrazione di cittadini stranieri). Nella legge *Hourei* è utilizzato per indicare la residenza.
  
- 居所 (*kyosho*) - domicilio: *kyosho* è un termine utilizzato anche in letteratura, con la lettura *idokoro*, e nel linguaggio comune come sinonimo di “indirizzo”. Nel linguaggio giuridico, invece, il significato è molto diverso, in quanto non si tratta di una residenza permanente ma di un domicilio attuale, in contrapposizione con 本籍 (*bonseki*), che è invece la residenza registrata all'anagrafe. Nei rami del diritto in cui la differenza tra i due concetti è cruciale, come il diritto internazionale privato e il diritto amministrativo, i testi di legge e i documenti ufficiali utilizzano questi due termini in maniera molto rigida e precisa. Si trova anche nella forma 常居所 (*joukyosho*), cioè “residenza abituale”, i cui requisiti sono chiariti dalle leggi interne di ciascun Paese (nel caso del Giappone, vi è una circolare del Ministero della Giustizia del 1989<sup>144</sup>). In italiano, l'espressione “residenza abituale” che si trova nei testi di diritto internazionale privato differisce dal concetto di “residenza” che si utilizza nel diritto amministrativo, in quanto la residenza abituale può anche trovarsi in un altro Stato per un periodo di 12 mesi, termine oltre il quale è necessaria l'iscrizione all'AIRE, mentre la residenza, registrata in Comune, rimane nel frattempo la stessa. La distinzione tra residenza e residenza abituale deriva dal fatto che la prima è un concetto del diritto civile, definita dal codice italiano come “il luogo in cui la persona ha la *dimora* abituale”, mentre la seconda è

---

<sup>144</sup> 溜池良夫 国際私法講義, 2 ed., 1995, pp. 117-118.

un concetto del diritto internazionale privato, che la considera come il centro attuale degli interessi personali dell'individuo e assomiglia quindi più alla definizione che il codice civile dà a proposito di domicilio.

- 成立及び効力 (*seiritsu oyobi kouryoku*) - formazione ed effetti: *seiritsu* è un termine giuridico utilizzato con il significato di conclusione, approvazione, realizzazione di un atto. Nella legge di diritto internazionale privato può essere tradotto con “formazione”, per indicare il procedimento di creazione di un atto giuridico. *Kouryoku* è un termine giuridico utilizzato nel senso di efficacia, forza, validità di una legge o di un atto e nel contesto della legge *Hourei* può essere tradotto con “effetti”. “Formazione ed effetti” è un’espressione usata in italiano per descrivere alcuni aspetti degli atti giuridici e le loro conseguenze.
- 選択 (*sentaku*) - scelta: termine che, in ambito giuridico, si riferisce alla possibilità di decidere quale legge applicare agli atti giuridici ed è quindi traducibile con “scelta”. È usato anche in ambito informatico nel campo dei database relazionali, con il significato di “selezione”.
- 最も密接な関係 (*mottomo missetsuna kankei*) - collegamento più stretto: è un’espressione giuridica formata dal sostantivo di uso comune *kankei*, “rapporto”, e l’aggettivo *missetsuna*, “che è a stretto contatto”. Nella legge *Hourei* è utilizzato per indicare un criterio di collegamento molto utilizzato nel diritto internazionale privato, cioè il luogo che ha il legame più stretto con la vicenda o con le parti.
- 特徴的な給付 (*tokuchoutekina kyuuifu*) - prestazione caratteristica: espressione tipica del diritto internazionale privato, formata da *kyuuifu*, “pagamento”, che nel linguaggio giuridico significa “prestazione” per l’adempimento di un’obbligazione, e *tokuchoutekina*, un aggettivo di uso specialistico che significa “peculiare”, “caratteristico”, che è usato anche nel linguaggio medico con il significato di “patognomonic”.

- 害する (*gai suru*) - pregiudicare (un diritto): *gai suru* è un verbo che significa “disturbare”, “ferire”, “danneggiare”, anche in senso metaforico, e che è usato nel linguaggio giuridico in varie espressioni, col significato di “pregiudicare un diritto”, “arrecare un pregiudizio”.
- 第三者に対抗 (*daisansha ni taikou*) - opposizione ai terzi: è un’espressione composta da *taikou*, che significa “competizione”, “opposizione”, “rivalità”, e *daisansha*, che significa “terze parti”. Letteralmente significa “opposizione verso le terze parti”, nel senso che un diritto è conteso tra una parte di un rapporto e i terzi estranei a quel rapporto. Nel linguaggio giuridico esprime il concetto di “opponibilità ai terzi”, cioè il poter far valere validamente un diritto nei confronti di un terzo.
- 消費者 (*shonhisha*) - consumatore: la legge di diritto internazionale privato ne dà una descrizione molto breve, definendolo come “un individuo, esclusi i casi in cui la parte agisca in nome o per conto di un’impresa”, mentre la legge italiana lo definisce come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
- 事業者 (*jigyosha*) - professionista: anche questo termine è descritto brevemente all’interno della legge stessa e si riferisce a chi esercita un’attività commerciale o professionale, in contrapposizione con la figura del consumatore. Il termine deriva da *jigyou*, “affari”, quindi letteralmente “persona che conduce un’attività di affari”. La traduzione tiene conto della terminologia giuridica italiana, per cui il termine “professionista” è inteso sia come imprenditore sia come libero professionista.

## Nota sull'orientalismo

La metodologia utilizzata per lo svolgimento di questa tesi è strettamente legata al lavoro di E. Said, grazie al quale è stato possibile utilizzare uno sguardo non orientalistico nei confronti delle fonti normative e dello stato dell'arte in tema di diritto giapponese<sup>145</sup>.

Le teorie di E. Said contenute nel saggio "Orientalism"<sup>146</sup> non sono molto conosciute dalla dottrina giuridica europea, nonostante la grande importanza che hanno avuto in tutti gli altri ambiti di ricerca negli anni passati; di conseguenza, mentre nelle altre discipline si è arrivati a superare il dibattito sugli orientismi (si è parlato anche di post-orientalismo) e, in una certa misura, anche quello sullo strutturalismo e sul postmodernismo, in ambito giuridico è ancora necessario affrontare tale argomento. Infatti, vi sono ben pochi studi che riguardano nello specifico le forme di orientalismo legale e i modi in cui il diritto è stato usato per la narrazione del c.d. Oriente, come nota Teemu Ruskola<sup>147</sup>. La ragione principale e più ovvia è che le teorie di Said riguardano Paesi il cui diritto, per molteplici motivi, non è conosciuto o studiato in Europa, e questo stesso fatto potrebbe essere ricompreso all'interno del fenomeno "orientalismo": mentre all'interno del programma degli insegnamenti di diritto comparato sono largamente trattati i sistemi di *common law*, il diritto europeo e dei singoli Paesi dell'UE, il diritto dell'Asia e dell'Africa è invece totalmente escluso o relegato a una trattazione marginale. Per questo motivo, i giuristi europei non hanno alcuna conoscenza né della lingua né del diritto in questione, a meno di non aver affrontato un ulteriore periodo di studio specifico all'esterno delle Facoltà di Giurisprudenza o di aver approfondito l'argomento dopo la laurea. Sarebbe necessario, tuttavia, che il problema della colonizzazione attraverso il diritto<sup>148</sup> e altre forme di orientalismo<sup>149</sup>, anche nel campo del diritto internazionale<sup>150</sup>, fossero portate

---

<sup>145</sup> Questa nota è basata su un lavoro precedente: GALLESE, Chiara. L'Orientalisme juridique et droit japonais, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, vol. 42, n. 21, 2016, pp. 137-152.

<sup>146</sup> SAID, Edward. *Orientalism*. Vintage, 1979, 1994.

<sup>147</sup> RUSKOLA, Teemu. *Legal Orientalism*. Harvard University Press, 2013.

<sup>148</sup> TAYLOR, Veronica. Beyond legal orientalism, in: *Asian law through Australian eyes*, 1997.

<sup>149</sup> MCGEACHY, Hilary. The invention of Burmese Buddhist law: a case study in legal orientalism, in: *Australian journal of Asian law*, vol. 4, n. 1, 2002, p. 30.

<sup>150</sup> ALLAIN, Jean. Orientalism and international law: the Middle East as the underclass of international legal order, in: *Leiden journal of international law*, vol. 17, n. 2, 2004, pp. 391-404.



all'attenzione della dottrina europea, data l'importanza che le teorie di Said hanno rivestito nel modo accademico. In questa tesi, esse sono state tenute in grande considerazione.

Said, rifacendosi alle teorie di Foucault, Gramsci e altri, trattò il concetto di "Oriente" dal punto di vista sociologico e storico, mettendo in luce come le potenze europee, sin dall'alba del colonialismo, avessero concepito e diffuso un'idea astratta e stereotipata delle culture da loro conquistate, identificata con il termine generico di "Oriente" e contrapposta all'"Occidente", che fu utilizzata per creare e rafforzare la propria identità: Oriente e Occidente non sono quindi indicazioni geografiche o politiche, né hanno confini ben delineati.

L'Oriente, secondo Said, fu dipinto dagli europei come un complesso vago e generale di stereotipi (positivi o negativi) che facilitavano il controllo da parte dei conquistatori e mantenevano le colonie in una situazione di inferiorità politica e culturale, contribuendo allo sviluppo dell'imperialismo e del postcolonialismo; dunque il punto centrale di questa teoria si concentra nel rapporto tra orientalismo e potere (o egemonia in senso gramsciano<sup>151</sup>). Anche a livello geografico non sono mai stati definiti i confini spaziali di cosa sia Occidente, che il più delle volte si limita a ricomprendere Europa, Canada, Australia e Stati Uniti, e cosa invece Oriente, che molti hanno identificato come Asia e Africa Mediterranea, a volte ricomprendendo anche Grecia, Turchia ed Ex Unione Sovietica.

L'orientalismo consiste, ad esempio, nell'attribuire all'Islam i caratteri del dispotismo, violenza, fanatismo, all'India quelli della spiritualità e misticismo e così via, sino a dipingere un quadro immutabile contrapposto a tutto ciò che rappresenta l'"Occidente" e mai messo in discussione.

Said si concentrò in particolare sui Paesi del Medio-Oriente, ritenendo, ad esempio, che gli interventi militari di conquista fossero stati giustificati dall'idea orientalista secondo la quale, a causa della loro cultura, i popoli di quelle zone non fossero in grado di mantenere la pace e la democrazia; questo atteggiamento divenne tanto diffuso da entrare anche nella mentalità comune, veicolato dai media<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> GRAMSCI, Antonio. *Quaderni del carcere*. Editori riuniti, 1971.

<sup>152</sup> SAID, Edward. *Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world*. Random House, 1997.

Il saggio di Said, pubblicato nel 1978 e rivisto nel 1985<sup>153</sup>, diede vita a un dibattito sterminato<sup>154</sup> che ne evidenziò anche alcuni aspetti critici, ma che ebbe un'eco grandissima in tutte le aree di ricerca riguardanti soprattutto le aree asiatiche e africane. Poiché l'atteggiamento descritto riguardava anche gli accademici e la loro metodologia, fu necessario adottare un nuovo approccio critico alla ricerca che tenesse conto delle considerazioni svolte dall'autore, e, addirittura, l'intera area fu rinominata in quasi tutto il mondo da "Studi Orientali" a "Studi sull'Asia", data la connotazione negativa che il termine "orientalista" aveva ormai assunto.

Oggi si preferisce parlare di "Orientalismi" al plurale, poiché si ritiene che questo fenomeno si espliciti in più modi e in più direzioni: una cultura può essere rappresentata sia in senso negativo che positivo e lo stesso Paese che in passato ne è stato vittima può adottare esso stesso, consapevolmente o inconsapevolmente, un atteggiamento orientalista<sup>155</sup>. Per quanto riguarda il Giappone, ad esempio, rientra nell'auto-orientalismo il cosiddetto *nihonjinron* (letteralmente: "teorie sui giapponesi"), ossia quel filone di testi di varie discipline, pubblicati principalmente dal dopoguerra in poi, che riguarda l'illustrazione della "cultura giapponese" sotto diversi punti di vista, sul presupposto che esista un'unica "mentalità giapponese", diversa da quella europea e statunitense. Alcuni studiosi<sup>156</sup> ritengono che questa forma di orientalismo possa essere vista come un'esplicazione del nazionalismo culturale, volto a rafforzare l'identità nazionale.

L'intuizione di Said fu quella di collegare concettualmente la costruzione identitaria di Oriente ed Occidente ai concetti di egemonia e potere, ma l'origine del fenomeno ha in realtà radici molto più antiche. Il fenomeno orientalista può essere definito innanzitutto come etnocentrismo<sup>157</sup>, ossia la tendenza a giudicare le culture diverse dalla propria attraverso la lente della scala di valori a cui si è abituati, con conseguente svalutazione di tutto ciò che non vi rientra<sup>158</sup>, sebbene possa avere anche

---

<sup>153</sup> SAID, Edward. *Orientalism reconsidered*. Cultural Critique, 1985, pp. 89-107.

<sup>154</sup> Soltanto il testo originale ha, ad oggi, superato le 29,500 citazioni, visionabili all'indirizzo: [http://scholar.google.it/scholar?espv=2&bav=on.2,or.r\\_qf.&bvm=bv.79184187,d.d2s&ion=1&biw=1366&bih=643&um=1&ie=UTF-8&lr=&cites=12699967708756522477](http://scholar.google.it/scholar?espv=2&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.79184187,d.d2s&ion=1&biw=1366&bih=643&um=1&ie=UTF-8&lr=&cites=12699967708756522477) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>155</sup> MIYAKE, Toshio. Mostri made in Japan. Orientalismo e auto-Orientalismo nell'epoca della globalizzazione, in: Matteo Casari (ed.), *Culture del Giappone contemporaneo. Manga, anime, videogiochi, arti visive, cinema, letteratura, teatro, architettura*, 2011, pp. 161-193.

<sup>156</sup> DALE, Peter. *The Myth of Japanese Uniqueness*. Taylor & Francis, 1986.

<sup>157</sup> ROSEN, Steven L. Japan as other: orientalism and cultural conflict, in: *Intercultural Communication*, vol. 4, n. 3, 2000, pp. 237-245.

<sup>158</sup> SUMNER, William Graham. *Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals*.

connotazioni “positive” nel dipingere una cultura in maniera romantica e idealizzata. Durante la colonizzazione delle Americhe, si riscontra un atteggiamento etnocentrico nei testi di Bartolomeo de Las Casas e Juan Ginès de Sepùveda nei confronti dei nativi americani, ma si possono trovare esempi in tutte le culture di qualsiasi epoca. Già nell’antichità si possono trovare esempi simili: nella Germania di Tacito, in cui si descrivono i popoli germanici come non dotati di intelligenza, nelle fonti greche, in cui gli stranieri erano considerati barbari, in quelle egizie, in cui gli asiatici e i Nubiani erano disprezzati, e in quelle cinesi, nei confronti delle popolazioni Hmong<sup>159</sup>. Considerando le dimensioni dei regni e degli imperi antichi e i rapporti di potere tra le popolazioni conquistatrici e quelle conquistate, non si può dire che l’orientalismo sia un fenomeno unico nella storia, come ammette lo stesso Said definendo il concetto di “proto-orientalismo”. Alcuni studiosi hanno tuttavia notato come l’orientalismo sia penetrato anche nelle discipline che si occupano di antichità classica<sup>160</sup>.

Per quanto riguarda l’ambito giuridico, l’orientalismo si esplica nella narrazione che vuole definire cosa possa essere definito “diritto” e cosa no, secondo le categorie note alla tradizione giuridica di *civil law* o *common law*, in modo da escludere o sminuire il diritto asiatico. Cina e Giappone hanno a lungo subito l’atteggiamento orientalistico degli studiosi europei, una situazione che, in forme più o meno esplicite, è durata sino ad oggi. Secondo Teemu Ruskola, parte del problema risiede nell’approccio funzionalista del diritto comparato<sup>161</sup>, che tende ad applicare le stesse categorie giuridiche a tutti i diritti stranieri, anche quando questo si traduce in una forzatura; per evitare questo problema, in questa tesi è stato ritenuto molto importante ripercorrere lo sviluppo del diritto giapponese dalle origini a oggi.

Per ragioni storiche, che verranno esposte più avanti, il diritto giapponese non aveva sviluppato gli stessi istituti giuridici presenti in Europa e derivati dal diritto romano e non aveva emanato un corpus omogeneo di leggi scritte che disciplinassero tutti gli ambiti del diritto: da ciò è discesa l’idea, molto diffusa, che il Giappone non avesse leggi o fosse comunque culturalmente refrattario a creare un sistema giuridico “evoluto”; concetto che è stato forse accentuato dal fatto che, sin dalla fine

---

Courier Corporation, 2002.

<sup>159</sup> CALDIROLA, Stefano. Etnocentrismo, in: *Lessico interculturale*, di Franco Angeli, 2013, pp. 83-86.

<sup>160</sup> COLBURN, Henry P. Orientalism, postcolonialism, and the Achaemenid empire: meditations on Bruce Lincoln’s Religion, empire and torture, in: *Bulletin of the institute of classical studies*, vol. 54, n.2, 2011, pp. 87-103.

<sup>161</sup> RUSKOLA, Teemu. Legal Orientalism, in: *Michigan law review*, vol. 101, n.1, 2002, pp. 179-234.

del 1800, lo stesso Governo giapponese avesse adottato modelli di *civil law* per riformare del tutto il proprio apparato normativo, inclusa la Costituzione<sup>162</sup>. Lo stesso diritto internazionale nacque in Asia come forma di orientalismo, poiché, a causa dei trattati ineguali<sup>163</sup>, il c.d. Oriente fu mantenuto in un perenne stato di eccezione alle regole della comunità internazionale, attraverso le clausole di extraterritorialità<sup>164</sup>.

Le argomentazioni orientalistiche più ricorrenti nei confronti del diritto giapponese si appoggiano sui concetti di “cultura”, “identità”, “civiltà”, “etnia”, concetti elaborati da antropologia e sociologia e ampiamente trattati, il cui significato però varia da autore ad autore. Si è detto infatti che la concezione giuridica del Giappone e dei giapponesi è “unica” e condizionata dalla “cultura”: già nel 1700 Montesquieu, in un paragrafo eloquentemente intitolato “L’impotenza delle leggi giapponesi”, afferma che le leggi di questo Paese siano atroci, infami e impotenti, e, all’interno dell’intero saggio, definisce più volte il popolo giapponese con parole di disprezzo<sup>165</sup>.

Anche George Sansom, nel 1958, esprime dei pregiudizi nei confronti del diritto giapponese parlando del periodo *Muromachi*, quando sostiene che nelle leggi di quel tempo vi fosse “molto diritto e poca giustizia”<sup>166</sup>. Nel 1968, invece il famoso comparatista René David, continuando a rifiutarsi di inserire il diritto giapponese tra quelli di radice romana, lo accomuna al diritto cinese e inserisce entrambi all’interno della categoria giuridica “religiosa e tradizionale”, sottolineando come “la ricezione delle idee e delle istituzioni occidentali [...] non abbia del tutto eliminato le idee tradizionali che erano intese come moralità e ordine sociale. Il diritto moderno potrebbe rimanere a lungo una mera vernice sotto la quale saranno perpetrati i tradizionali modi di agire, di pensare e di vivere”<sup>167</sup>.

In tempi più recenti, una forma di auto-orientalismo si riscontra negli scritti di Kawashima<sup>168</sup>, secondo cui il proprio popolo è privo di una “coscienza giuridica”, e di Noda<sup>169</sup>, che nel 1976

---

<sup>162</sup> GATTI, Franco. *Storia del Giappone contemporaneo*. Mondadori, 2002.

<sup>163</sup> Vedi capitolo II.

<sup>164</sup> RUSKOLA, Teemu, op. cit.

<sup>165</sup> MONTESQUIEU. *Lo spirito delle leggi*, a cura di Domenico Felice, Bologna, 2013.

<sup>166</sup> SANSOM, George Bailey. *A History of Japan to 1334*. Stanford University Press, 1958, p. 351.

<sup>167</sup> DAVID, René. *Major legal system in the world today*. Londra, 1968.

<sup>168</sup> 川島武宜. 日本人の法意識. 岩波新書, 1967.

<sup>169</sup> NODA, Yoshiyuki. *Introduction to Japanese Law*, Tokyo University Press, 1976.

affer mò con sicurezza: “I giapponesi non amano il diritto”. Poiché questi autori erano molto influenti, il mito della “non litigiosità” del popolo giapponese si è presto diffuso in tutto il mondo e ha condizionato gli studi successivi in tema di diritto giapponese<sup>170</sup>. Una delle argomentazioni più utilizzate a tal riguardo era il bassissimo tasso di contenzioso delle corti giapponesi rispetto a quello delle altre nazioni: secondo tale orientamento, in Giappone i cittadini adivano raramente le corti per una questione culturale, ovvero la loro “cultura” li portava a evitare il più possibile il conflitto, al punto che chi si rivolgeva a un giudice era additato come “quello che è andato in tribunale”<sup>171</sup>. In linea con questa opinione, Zweigert e Kötz sostennero che le influenze del confucianesimo spingessero i giapponesi a preferire una risoluzione informale delle dispute piuttosto che ricorrere al sistema giudiziario<sup>172</sup>. Tale impostazione dottrinale è stata confutata da John Owen Haley<sup>173</sup> nel 1978, che ricollegò il basso tasso di litigiosità alla difficoltà di accesso alla Giustizia e al malfunzionamento dell’apparato burocratico, definendo la non litigiosità come “un mito”. Non mancò però chi si oppose anche questa visione: Tanaka<sup>174</sup>, negli anni ottanta, criticando Haley sostenne che vi fosse una mancanza di una coscienza legale in Giappone e che essa fosse il risultato di un meccanismo sociale. Secondo Oda, invece, non vi fu alcuna resistenza nell’importare il diritto straniero durante il periodo della modernizzazione e la necessità di riformare il sistema giuridico non fu mai messa in dubbio, anche grazie alla retorica politica che spronava il Giappone a superare le altre nazioni<sup>175</sup>.

Sebbene in maniera più blanda, anche nel 2005 è stato sostenuto che esista una “particolare attitudine giapponese”, che le leggi straniere recepite in epoca *Meiji* siano state “giapponesizzate” e che “la mentalità giuridica giapponese, essendo concreta e intuitiva, gareggiasse con la dottrina concettuale tedesca”<sup>176</sup>, con ciò contribuendo allo stereotipo dell’unicità del pensiero giapponese.

---

<sup>170</sup> NOTTAGE, Luke. *A cultural return in Japanese law studies*. 2008.

<sup>171</sup> UPHAM, Frank. The Japanese legal system, in: *Kodansha Encyclopedia of Japan*, 1983.

<sup>172</sup> ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. *Einführung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des Privatrechts; Band I: Grundlagen*. Mohr, 1971.

<sup>173</sup> HALEY, John Owen. The myth of the reluctant litigant. *Journal of Japanese Studies*, 1978, vol. 4, n. 2, pp. 359-390.

<sup>174</sup> 田中英夫. 日本におけるアメリカ法研究・アメリカにおける日本法研究. 比較法研究 / 比較法学会編, vol. 42, 1980, pp. 46/71; The role of law in Japanese society: comparisons with the West, in: *University of British Columbia law review*, vol. 19, 1985.

<sup>175</sup> ODA, Hiroshi. *Japanese law*. OUP Oxford, 2009.

<sup>176</sup> ROHL, Wilhelm. *History of Law in Japan since 1868*. Brill, 2005.

In Italia, più che in altri Paesi, lo studio del diritto giapponese in ambito accademico è stato relegato a un ruolo marginale, per cui è difficile trovare una posizione omogenea della dottrina a tal proposito.

L'ambito non accademico, che esula dalla presente trattazione, vede una narrazione ancora più orientalistica e improntata sull'approccio culturale.

Questa tesi si pone l'obiettivo di contribuire alla ricerca italiana in un'ottica non orientalistica, evitando di conferire connotazioni non neutrali alla trattazione dei vari istituti giuridici del diritto giapponese. Per questo motivo, nello studio della letteratura non si sono prese in considerazione teorie basate su un approccio orientalistico.

Con la critica all'orientalismo non si vuole, comunque, negare l'esistenza delle diverse "culture" giuridiche di ciascun Paese o adottare un relativismo culturale estremo. Non si può certo negare che ciascun popolo abbia creato il proprio diritto in base alla propria storia e alle peculiarità degli usi e costumi della popolazione autoctona, tuttavia questa considerazione vale per qualsiasi sistema giuridico e non solo per quelli lontani dal diritto europeo o americano, come invece sostengono gli orientalisti; inoltre, la "cultura" giuridica può variare notevolmente da area ad area anche all'interno dello stesso Stato. Per descrivere il diritto di uno Stato si possono adottare vari approcci; ad esempio, ci si può limitare ad analizzare le leggi scritte e le consuetudini aventi forza di legge in modo neutro, senza dare giudizi di valore o addentrarsi in argomentazioni di tipo sociologico e antropologico, come si è cercato di fare in questa tesi.

Se prendiamo l'esempio della già citata "non litigiosità" del popolo giapponese, vediamo che i vari autori hanno distorto i dati sul tasso di contenzioso per sostenere l'idea che in Giappone fosse preferita la conciliazione e altri tipi di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, motivando questa convinzione con il fatto che *i giapponesi* preferissero non adire le Corti<sup>177</sup>. Innanzitutto, chi sono "i giapponesi"? Esiste un'entità astratta che abbia una coscienza collettiva talmente forte da insinuarsi nella gestione quotidiana dei rapporti di diritto privato? La risposta è certamente negativa: non ci si può spingere a sostenere che tutti i giapponesi, o la maggior parte di essi, posti di fronte alla scelta se far valere le proprie ragioni in tribunale, preferirebbero rinunciare al contenzioso "per

---

<sup>177</sup> HALEY, *ut supra*.

ragioni culturali”. Un’idea simile è semplicistica anche solo per il fatto che potrebbero esserci una pluralità di motivi per cui una persona fisica o giuridica potrebbe evitare un processo civile, non da ultime ragioni di tipo economico (spese legali<sup>178</sup>) o di riservatezza (questioni che le parti preferiscono rimangano segrete, per cui il ricorso all’arbitrato appare più opportuno<sup>179</sup>). Gambaro e Sacco scrivono<sup>180</sup> che “i giapponesi si rivolgono alle Corti modellate sull’esempio europeo meno di quanto lo facciano gli *occidentali*. Il dato è noto e incontestabile”, ma questo è un dato (riportato senza fonte) veritiero o è un mito che è stato tramandato per anni dalla letteratura giuridica giapponese e straniera? Secondo i dati ufficiali della Corte Suprema, nel 2010 ci furono 4.317.908<sup>181</sup> nuovi contenziosi. Comparando i dati con quelli degli altri Paesi, si vede che il Giappone ha un tasso di litigiosità superiore a quello di Canada e Australia<sup>182</sup>, che rientrano probabilmente nel novero dei Paesi “occidentali” secondo l’accezione comune. Inoltre, i dati empirici dimostrano come il contenzioso in Giappone sia aumentato notevolmente a partire dagli anni novanta, a causa di cambiamenti economici e istituzionali<sup>183</sup>.

In conclusione, si può sostenere che permanga tuttora un atteggiamento orientalistico più o meno consapevole nella dottrina giuridica, indipendentemente dal Paese di provenienza. Nel trattare i sistemi giuridici asiatici sarebbe invece auspicabile mantenere un punto di vista neutro, che eviti l’utilizzo dei termini “Oriente” e “Occidente” e che non cerchi di spiegare o piegare le categorie giuridiche straniere secondo approcci culturali di dubbio valore scientifico.

Nella trattazione che segue, il diritto giapponese è stato trattato esattamente come il diritto europeo, senza che si sia cercato di spiegarlo attraverso una lente culturale.

---

<sup>178</sup> Secondo il diritto processuale civile giapponese, non è previsto il principio di soccombenza, perciò il procuratore di parte deve essere pagato dal proprio cliente.

<sup>179</sup> Per un’analisi completa sull’arbitrato e le prassi del commercio internazionale si rimanda a GALGANO, Francesco; MARRELLA, Fabrizio. *Diritto e prassi del commercio internazionale*, Wolters Kluwer Italia, 2010.

<sup>180</sup> GAMBARO-SACCO, *ut supra*.

<sup>181</sup> I dati sono reperibili sul sito ufficiale della Corte Suprema all’indirizzo:

<http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/156/008156.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>182</sup> RAMSEYER, John Mark; RASMUSEN, Eric. *Comparative litigation rates*. Harvard Law School, 2010.

<sup>183</sup> GINSBURG, Tom; HOETKER, Glenn. The unreluctant litigant? An empirical analysis of Japan’s turn to litigation, in: *The journal of legal studies*, vol. 35, n. 1, 2006, pp. 31-59.





**PARTE I**  
**PREMESSE**



# CAPITOLO I

## STORIA DEL DIRITTO GIAPPONESE

### 1.-L'evoluzione storica del diritto giapponese

#### L'evoluzione storica del diritto giapponese

Per poter comprendere il diritto giapponese contemporaneo e, di conseguenza, la riforma del diritto internazionale privato, è necessario svolgere alcune premesse storiche. La nascita del diritto internazionale privato in Giappone e la sua modernizzazione<sup>184</sup> sono state possibili solo grazie all'evoluzione storica<sup>185</sup> del diritto giapponese nel suo complesso, quindi è importante<sup>186</sup> ripercorrerne la storia, tratteggiando gli sviluppi degli istituti giuridici più rilevanti. Attraverso l'analisi storica è anche possibile rendersi conto di quanto sia limitata la visione orientalistica del diritto giapponese, che, lungi dall'essere inferiore a quello europeo, è sempre stato molto ben sviluppato. Al contrario di quanto sia stato detto nei secoli passati, anche la tradizione giuridica giapponese è degna di considerazione e rispetto: come vedremo, il diritto giapponese conosceva tutti gli istituti giuridici più importanti, sia a livello sostanziale che a livello procedurale. Il fatto che, in epoca moderna, i codici e le leggi siano stati modellati secondo la struttura degli ordinamenti europei non significa che in precedenza il Giappone non avesse una struttura completa e degna di nota: anzi, se il Giappone fosse stato totalmente privo di un sistema giuridico, probabilmente non sarebbe stato neppure possibile introdurre un modello di diritto straniero funzionante ed efficiente. Per quanto riguarda in particolare il diritto internazionale privato, visto che la comunità internazionale ha come obiettivo l'armonizzazione<sup>187</sup> delle norme di conflitto a livello globale, il

---

<sup>184</sup> In questa tesi, quando si utilizza il termine “modernizzazione”, sia in riferimento al diritto europeo sia in riferimento a quello giapponese, non si vuole legare questo concetto al diritto europeo visto come migliore o più avanzato rispetto a quello asiatico, come è già stato spiegato nella nota sull'orientalismo. Il termine “modernizzazione” indica semplicemente il passaggio all'età moderna e allo sviluppo dell'ordinamento giuridico verso quello attuale, senza connotazioni positive o negative.

<sup>185</sup> RÖHL, Wilhelm. *History of Law in Japan since 1868*. Brill, 2005.

<sup>186</sup> PERTILE, Antonio. *Storia del diritto italiano*. Torino, 1896.

<sup>187</sup> FOX, Eleanor M. Harmonization of Law and Procedures in a Globalized World: Why, What, and How?, in: *Antitrust law journal*, vol. 60, n. 2, 1991, pp. 593-598.

fatto che il Giappone si sia ispirato alla disciplina europea non può che costituire un grande vantaggio, sia oggi che nel passato.

La storia giapponese può essere suddivisa in cinque grandi ere: preistorica, antica, medievale, premoderna e moderna; all'interno di queste ere si trovano i periodi, tradizionalmente denominati a seconda del regno dell'Imperatore (vedi Tabella 1). Ciascun periodo è caratterizzato da un diverso stadio di sviluppo del diritto<sup>188</sup>.

Tabella 1 – periodi storici del Giappone

Età	Era giapponese	Anni
Età preistorica	旧石器時代 (Paleolitico)	–紀元前14000年頃 (Fino a 14.000 a.C.)
	縄文時代 (Joumon)	前14000年頃 – 前数世紀 (14.000 a.C. – III secolo a.C.)
	弥生時代 (Yayoi)	前数世紀 – 後3世紀中頃 (III secolo a.C. – metà del III secolo d.C.)
	古墳時代 (Kofun)	3世紀中頃 – 7世紀頃 (Metà del III secolo d.C. – fine del VII secolo)
	飛鳥時代 (Asuka)	592 – 710
Età antica	奈良時代 (Nara)	710 – 794
	平安時代 (Heian)	794 – 1185
Età medievale	鎌倉時代 (Kamakura)	1185 – 1333
	建武の新政 (Restaurazione Kenmu)	1333 – 1336
	室町時代 (Muromachi)	1336 – 1573
		1336 – 1392

<sup>188</sup> ISHII, Ryosuke. *Japanese legislation in the Meiji Era*. Pan-Pacific Press, 1958.

	南北朝時代 (Nanbokuchou)  戦国時代 (Sengoku)	1467 (1493) – 1590
Età premoderna	安土桃山時代 (Azuchi Momoyama)  江戸時代 (Edo o Tokugawa)	1573 – 1603  1603 – 1868
Età moderna	明治時代 (Meiji)  大正時代 (Taishou)  昭和時代 (Shouwa)  平成時代 (Heisei)	1868 – 1912 1912 – 1926 1926 – 1989 1989 – 現在 (1989 – in corso)

Secondo gli studi più recenti, il popolo giapponese proviene da una mescolanza di cinesi, coreani, tibetani e Ainu, che si insediarono nell'arcipelago a seguito di diverse migrazioni<sup>189</sup> e che iniziarono a organizzarsi in forma statale centralizzata solo tra il 300 e il 400 d.C., quando sorse il regno chiamato Yamato<sup>190</sup>.

Sino al periodo Asuka la società giapponese rimase divisa in piccoli clan e famiglie e le relazioni sociali furono disciplinate da precetti religiosi e tradizioni. I reperti archeologici non supportano evidenze del fatto che fino a quell'epoca vi fossero leggi scritte, perciò si può supporre che il diritto si basasse principalmente su consuetudini<sup>191</sup>. Dalle cronache cinesi, dai testi del *Kojiki* e del *Nihon*

<sup>189</sup> TAJIMA, Atsushi. *Studies on the geographic distribution of human Y chromosome DNA variation: inferences of the human dispersions from the phylogeographic point of view*, Graduate University for Advanced Studies, 2002; HAMMER, Michael F.; KARAFET, Tatiana M.; PARK, Hwayong; OMOTO, Keiichi; HARIHARA, Shinji; STONEKING, Mark; HORAI, Satoshi. Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes, in: *Journal of human genetics*, vol. 51, n. 1, 2006, pp. 47-58.

<sup>190</sup> KILEY, Cornelius J. State and dynasty in archaic Yamato, in: *The journal of Asian studies*, vol. 33, n. 1, 1973, pp. 25-49.

<sup>191</sup> 石尾芳久. 日本古代法の研究. 法律文化社, 1959.

*Shoki* e dalle lettere diplomatiche emerge che un legislatore, forse l'Imperatore Sujin, probabile fondatore della dinastia Yamato, nel quarto secolo introdusse degli abbozzi di legislazione fiscale e amministrativa. Nei seguenti paragrafi verrà descritta l'evoluzione storica degli istituti giuridici giapponesi, nei vari periodi.

#### - *Periodo Kofun*

Del periodo *Kofun* si sa poco, ma sembra che il diritto fosse ancora tramandato oralmente. Ad esempio, è noto che i contratti di compravendita di beni immobili potessero essere stipulati senza forma scritta.

Alcuni aspetti del diritto possono essere ritenuti piuttosto arcaici, come il fatto che l'inadempimento di un'obbligazione potesse portare alla schiavitù, mentre altri aspetti sembrano molto moderni, se confrontati con il diritto europeo, come il fatto che la moglie conservasse la proprietà del proprio patrimonio e lo mantenesse anche dopo il divorzio<sup>192</sup>.

Il diritto penale era ben sviluppato<sup>193</sup>, mentre il diritto tributario e commerciale era gestito dallo Stato, che si occupava anche delle relative dispute. Tuttavia, i riti religiosi e magici permanevano e rafforzavano il diritto<sup>194</sup>. Il fatto che le fonti siano carenti rende difficile valutare il grado di sviluppo del diritto giapponese in questo periodo storico, ma sicuramente la carenza di informazioni non può far dedurre che fosse inferiore a quello romano.

#### - *Periodo Asuka*

Intorno alla metà del 600 d.C., attraverso la riforma *Taika*<sup>195</sup>, furono introdotte regole derivanti dal diritto continentale, importato a seguito degli scambi commerciali con la Cina. In sostanza la riforma riorganizzò l'assetto amministrativo e fiscale dello Stato sulla base di quello dell'Impero cinese, inasprendo anche il diritto penale.

---

<sup>192</sup> STEENSTRUP, Carl. *A History of Law in Japan until 1868*. Brill, 1996.

<sup>193</sup> 片岡輝夫; 他著. 古代ローマ法研究と歴史諸科学. 創文社, 1986.

<sup>194</sup> NAUMANN, Nelly. *Japanese prehistory: the material and spiritual culture of the Jomon period*. Otto Harrassowitz Verlag, 2000.

<sup>195</sup> ASAKAWA, Kanichi. *The early institutional life of Japan: a study in reform of 645 a.d.* Tokyo, 1963.

Particolare importanza hanno rivestito la “Costituzione dei diciassette articoli” (憲法十七條 *kenponjuusichijou*), adottata dall'imperatore Shoutoku, che impostava l'ordinamento giapponese sul principio dell'armonia (和 *wa*) e sui precetti buddisti e confuciani, e le ben note regole *Ritsuryou* (律令), disciplinanti la materia penale e amministrativa<sup>196</sup>, che iniziarono a svilupparsi verso la fine del 600 e che continuarono ad essere emanate anche nei secoli successivi. All'interno di queste ultime sono ricompresi anche i codici *Kiyomigahara-ryou* (淨御原令, fine del 600), *Taibou-ryou* (大宝令, 701) e *Yourou-ritsuryou* (養老律令, promulgato nel 757 e rimasto in vigore fino alla restaurazione *Meiji*), che però non ci sono pervenuti interamente e sono stati ricostruiti attraverso i commenti giapponesi e cinesi.

#### - Periodi Nara e Heian

Sappiamo che in epoca *Nara* e *Heian* vi erano già università e studiosi di legge, oltre a professionisti del diritto<sup>197</sup>. Anche il diritto privato subì forti cambiamenti in seguito all'influenza del diritto cinese, soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia<sup>198</sup>: la condizione della donna peggiorò notevolmente e il matrimonio divenne un contratto, stipulato tramite una cerimonia. Il divorzio unilaterale rimase consentito per il marito, ma fu introdotto l'obbligo di motivazione e il preventivo consenso dei genitori, tuttavia la moglie poteva divorziare se il marito lo consentiva o se risultava scomparso. Il matrimonio veniva sciolto automaticamente, anche contro il volere dei coniugi, se sorgevano gravi inimicizie tra le due famiglie<sup>199</sup>. Il diritto successorio si discostò invece molto da quello cinese, a causa della differente struttura sociale giapponese, e fu introdotto per le donne il diritto a succedere e a trasmettere l'eredità<sup>200</sup>.

---

<sup>196</sup> INOUE, Mitsusada. The Ritsuryo system in Japan, in: *Acta Asiatica*, vol. 31, 1977.

<sup>197</sup> STEENSTRUP, Carl, *ut supra*.

<sup>198</sup> 布施弥平治. 日本法史学概要. 八千代出版, 1970.

<sup>199</sup> 中田薰; 石井 良助. 日本法制史講義. 創文社, 1983.

<sup>200</sup> 石井良助. 日本法制史概説. 創文社, 1976.

Per quanto riguarda invece il diritto di proprietà e i diritti reali in generale<sup>201</sup>, le norme si trovavano principalmente all'interno delle leggi sulla materia amministrativa o sparse nelle appendici; era nota la differenza tra beni mobili e immobili, esistevano le ipoteche e l'istituto del pegno, mentre la vendita di beni immobili e di schiavi era soggetta all'approvazione di un funzionario locale. Vi erano garanzie per la vendita di prodotti difettosi e la vendita di beni rubati era opponibile anche ai terzi in buona fede.

Il diritto penale<sup>202</sup>, grazie all'influenza buddista, divenne meno aspro. Erano previsti reati sia dolosi sia colposi, sia propri che impropri, ed esisteva la responsabilità oggettiva. Erano previste pene diverse a seconda del sesso, della posizione sociale, dell'età e della qualifica.

La procedura civile, penale e amministrativa, in forma unica, era interamente gestita dallo Stato e non esistevano nemmeno i procuratori di parte. Era previsto il reato di calunnia. Esisteva l'appello e persino il divieto dei *nova*. Le denunce erano però scoraggiate in quanto la persona offesa era trattata piuttosto come un convenuto o un sospettato, poiché doveva provare i fatti dedotti e poteva essere sia torturata che imprigionata. Dall'800 il diritto processuale prese forma consuetudinaria e perse la sua unità, divergendo da provincia a provincia.

#### - *Periodo Kamakura*

Nel successivo periodo *Kamakura* (1185-1333) la struttura politica e sociale del Giappone cambiò gradualmente. Vi fu un lento processo di privatizzazione della terra, che passò dallo Stato ai guerrieri. Questo causò una spinta verso l'autonomia che culminò con il feudalesimo. Vi furono svariate guerre tra clan che spostarono il potere da una famiglia all'altra: Taira (1156-81), Minamoto (1181-1203) e Houjou (1203-1333). Minamoto no Yoritomo, dopo aver conquistato il potere nella guerra civile contro i Taira, nel 1192 creò il c.d. shogunato o *bakufu* (幕府, governo shogunale), un governo militare con base a Kamakura, il quale, pur non controllando ufficialmente lo Stato, che continuava a essere governato dall'Imperatore, si estendeva su larga parte del Giappone. La famiglia Houjou, tuttavia, alla fine conquistò il potere attraverso lo *shikken* (執権, reggenza), cioè il periodo

---

<sup>201</sup> 会田範治. 註解養老令. 有信堂, 1964.

<sup>202</sup> STEENSTRUP, Carl, *ut supra*.



di reggenza dello *shogun* (将軍, letteralmente “generalissimo dell’esercito”).

I funzionari dell’Imperatore furono sostituiti con gli uomini al servizio del *bakufu*, che amministravano anche la Giustizia; le regole *Ritsuryou* non scomparvero, ma si delinearono tre altre forme di diritto: diritto della corte imperiale (公家法 *kegehou*), diritto locale (本所法 *honjobou*), e diritto dei guerrieri (武家法 *bukehou*). Inoltre iniziò a svilupparsi la giurisprudenza e il criterio interpretativo del *dori*, legato all’idea di morale dei guerrieri. Nel 1232 fu compilata un’ulteriore codificazione, il *Goseibai Shikimoku* (御成敗式目, formulario dei procedimenti), una lista di precetti in cinquantuno articoli rivolti alle autorità che avevano il compito di dirimere le controversie tra i vassalli dello Shogun e i grandi proprietari terrieri<sup>203</sup>. I precedenti giurisprudenziali (追加法 *tsuikabou*), pur senza una raccolta ufficiale, venivano comunemente diffusi nei vari uffici dello shogunato.

Per preservare le entrate fiscali ed evitare la frammentazione della terra, la vendita dei terreni del *bakufu* fu proibita. Nel 1297, un provvedimento statui che le terre vendute entro i precedenti 20 anni dovessero tornare al *bakufu* stesso. Per lo stesso motivo il diritto successorio<sup>204</sup> fu strettamente regolato e la divisione delle proprietà fu spesso decisa direttamente dai nobili, che presero il controllo delle terre e resero ufficiali stipendiati gli eredi dei loro vassalli. Si diffuse in tutto il Giappone la pratica di scegliere un unico erede tramite testamento.

Il controllo della terra era anche il motivo per cui i genitori avevano il potere di decidere sui matrimoni dei figli. La moglie, in quest’epoca, fu costretta a trasferirsi sempre nella casa del marito e la sua condizione giuridica peggiorò molto, poiché fu privata dei diritti successori e divenne subalterna al marito in tutto. La poligamia era comune e l’adulterio maschile tollerato, ma non con donne coniugate. Divenne pratica comune che le vedove venissero confinate in un convento.

Con lo sviluppo del commercio si sviluppò il diritto consuetudinario marittimo e commerciale e

---

<sup>203</sup> HALL, John Carey. *Japanese feudal law*. University Publication of America, 1979.

<sup>204</sup> MASS, Jeffrey Paul. *Lordship and inheritance in early medieval Japan: a study of the Kamakura Souryou system*. Stanford University Press, 1989.

sorsero le gilde, che regolavano i rapporti tra produttori e mercanti<sup>205</sup>. Per quanto riguarda i beni immobili, per la compravendita era richiesta la prova della successione a titolo derivato, quindi era necessario conservare i documenti in cui il venditore dichiarava la legittimità della transazione volta per volta<sup>206</sup>.

Anche se le dispute erano spesso composte in via stragiudiziale, la giustizia era amministrata dalle corti del *bakufu*, che aveva interesse a mantenere il controllo delle controversie. Vi erano corti diverse a seconda della competenza (principalmente per materia e per territorio) e ne furono istituite di nuove nel 1225 e 1249 per i casi concernenti i fondi e i relativi diritti reali<sup>207</sup>. La procedura civile era documentale e le prove ammesse comprendevano la testimonianza, i documenti e il giuramento. Per quanto riguarda invece il diritto penale, la descrizione dettagliata dei reati e delle pene tipica del periodo precedente si perse e i delitti furono descritti soltanto tramite categorie generali.

#### - *Periodo Muromachi*

A proposito del periodo *Muromachi* si riscontra una particolarità, ovvero che le leggi di questo periodo erano tutte emanate da un'unica amministrazione centrale. Queste leggi non sono state tutte tradotte e analizzate, perciò il quadro non è ancora completo; tuttavia, nel 1929 furono tradotti i "Documenti di Iriki"<sup>208</sup> ad opera di Asakawa Kanichi e successivamente la Costituzione dei 17 articoli e le centinaia di norme supplementari dello stesso periodo.

Il governo di epoca *Muromachi* dovette affrontare una decentralizzazione che rendeva complessa la gestione del territorio, perciò furono emanati leggi e decreti molto simili tra loro nei confronti di persone diverse, come ad esempio gli ordini di restituire la terra al legittimo proprietario o la cancellazione di debiti. Lo shogunato Ashikaga riuscì a legiferare in numerosissime materie nel corso dei due secoli in cui rimase in piedi. Le fonti del diritto di questo periodo provenivano principalmente da due fronti: le norme dello *shouen* (莊園 o 庄園, terre private) di origine

---

<sup>205</sup> YAMAMURA, Kouzou. The development of za in Medieval Japan, in: *Business history review*, vol. 47, 1973.

<sup>206</sup> KANDA, James. Methods of land transfer in Medieval Japan, in: *Momumenta Nipponica*, vol. 33, 1978, pp. 379-405.

<sup>207</sup> MASS, Jeffrey Paul. *The Kamakura Bakufu: a study in documents*. Stanford University Press, 1976.

<sup>208</sup> ASAKAWA, Kanichi. *The Documents of Iriki*. Japan Society for the Promotion of Science, 1955.

consuetudinaria e il codice militare *Goseibai Shikimoku* del reggente Houjou Yasutoki, insieme alle sue leggi complementari.

Per legittimare il suo potere, lo shogun pose molta enfasi nel creare un sistema giudiziario efficiente, disciplinato da rigide norme procedurali, che prevedevano un preciso calendario dei procedimenti. I processi erano divisi in civili e penali e giudicati da diversi organi a seconda dell'oggetto. Le cause civili erano divise in cause relative ai diritti reali e cause relative ad altri diritti.

Una delle leggi più importanti fu il primo decreto *hanzei* (半濟 decreto di esenzione di metà delle tasse), che prevedeva la partizione del riso.

Poiché la feudalizzazione della terra e il conseguente accentramento di potere stava diventando un problema, lo shogun emanò norme penali che proibivano la vendetta tra famiglie.

Gli Articoli 99-103, promulgati nel 1369, furono le prime leggi giapponesi ad essere pubblicizzate in cartelloni lungo le strade per informare la popolazione. L'Articolo 112 del 1372 permetteva agli *shugo-daimyou* (守護大名, i primi ad ottenere il titolo di 大名 *daimyou*, cioè i feudatari) la riscossione diretta delle tasse nel territorio del *bakufu*, mentre gli articoli 146-150 del 1369 trattavano la materia del mutuo e della vendita di *sake*, togliendone la giurisdizione a templi e santuari.

Nel 1429 furono emanate altre leggi per attuare una riforma amministrativa, introducendo un tipo di processo chiamato "udienza shogunale", e per proibire di cambiare i confini di una terra per poi instaurare una causa e vedersi riconosciuto il nuovo terreno. Una delle novità della legislazione *Muromachi* era anche l'estesa legislazione sui monasteri e sulla loro giurisdizione.

Dal 1430 furono emanate numerose leggi per regolare il rapporto tra debitori e creditori, come conseguenza dell'aumento degli scambi commerciali, prevedendo anche dei decreti per la cancellazione dei debiti (徳政 *tokusei*, decreto governativo benevolo). Da notare che l'Articolo 205 riconosceva la possibilità di successione nel credito dal lato attivo, cosa che a quell'epoca era impensabile in altri Paesi.

All'inizio del 1500 le leggi riguardavano la contraffazione di moneta, il commercio illegale, il

monopolio di alcuni beni e l'evasione fiscale, mentre a livello provinciale l'autonomia di alcuni *daimyou* li aveva portati a emanare i propri codici (分国法 *bunkoku bou*, leggi sul proprio paese). Per quanto riguarda le pene, esse erano meno severe di quelle che si ritroveranno nel periodo Tokugawa e la pena capitale è menzionata molto raramente nella legislazione.

#### - *Periodo Sengoku*

Nel periodo *Sengoku*<sup>209</sup> la rivalità tra feudi vicini si accentuò al punto che alcuni codici proibirono il matrimonio tra persone di feudi diversi. La vendita di terre feudali era proibita e l'ipoteca era limitata a livello temporale. La successione *ab intestato* aveva la conseguenza di trasmettere il patrimonio al primogenito della moglie principale (e non delle concubine).

Il diritto penale si inasprì ulteriormente, tanto che anche la famiglia del reo veniva punita per le sue colpe, e l'amministrazione della Giustizia fu accentrata nelle mani del *daimyou*. La pena di morte e la tortura divennero comuni.

Gli agricoltori divennero colonati, quindi non potevano lasciare la terra come nel periodo precedente, ma erano costretti a rimanervi come lavoratori. La divisione verticale tra classi sociali e il divario tra una classe e l'altra si intensificarono. In questo periodo si regolò il tasso di interesse e non fu più permessa l'usura. Fu introdotto l'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'ufficiale locale per la vendita dei beni ipotecati in caso di insolvenza del debitore. Il legislatore si interessò principalmente al diritto tributario, al controllo del mercato del riso e al controllo dell'esercito.

Fu in questo periodo che arrivarono i primi europei in Giappone, con lo sbarco delle navi portoghesi nel 1543 e olandesi nel 1600, poi successivamente messi al bando, ed è in questo periodo, dunque, che l'esigenza di un completo sistema di diritto internazionale privato emerse per la prima volta.

#### - *Periodo Edo*

In epoca *Edo*, in cui la famiglia *Tokugawa* da sola governò direttamente circa un terzo del Giappone,

---

<sup>209</sup> COLLICUTT, Martin; KATSUMATA, Shizuo. The Development of Sengoku Law, in: *Japan Before Tokugawa: Political Consolidation and Economic Growth, 1500 to 1650*, 1981, pp. 101-124.

relegando la figura dell'Imperatore a istituzione meramente simbolica e decidendo persino la linea di successione al trono, avvenne un recupero esplicito dei modelli cinesi, tra cui la rigida separazione tra le classi sociali. In tale periodo vi furono varie sistematizzazioni del diritto codificato, mentre il diritto consuetudinario continuò ad essere fortemente radicato nelle relazioni sociali.

Non c'era una religione ufficiale di Stato, ma fu adottata la filosofia neo-confuciana<sup>210</sup> basata sul legalismo del diritto Ming. Tuttavia, sia le sette buddiste che i templi *shintou* avevano una grande importanza politica. Convivevano quindi tre diversi tipi di diritto: quello cinese, quello del periodo *Kamakura* e quello del periodo *Sengoku*. Nel 1615 furono emanati il *Buke Shobatto* (武家諸法度 legge sui samurai) e il *Kuge Shobatto* (公家諸法度 leggi sui nobili), codici che disciplinavano i diritti e doveri rispettivamente della classe dei samurai e di quella di nobili; nel 1628 fu emanato lo Statuto dei templi e dei santuari e nel 1632 un codice di condotta per i samurai. Nel 1742 fu promulgato il *Kujikata Osadamegaki* (公事方御定書 regole scritte per le procedure giudiziarie). Questa compilazione di precedenti giudiziari, basata probabilmente sul sistema di *Ritsuryou*, era divisa in due volumi e trattava il diritto civile, amministrativo, penale e processuale; le norme non erano pubblicate, ma rimanevano ad uso interno dei funzionari, mentre le ordinanze imperative erano diffuse anche al popolo, in modo che potesse obbedirvi.

Nonostante ognuno dei 260 *daimyou* avesse le proprie leggi, il diritto commerciale consuetudinario andò sempre più espandendosi e unificandosi<sup>211 212</sup>.

Il diritto di famiglia diventò ancora più severo, prevedendo ad esempio il divieto di nozze tra parenti e affini fino al sesto grado<sup>213</sup>. Nella classe dei samurai era previsto il permesso del *daimyou* per tutti i matrimoni, mentre per i cittadini comuni era richiesta la registrazione. Tuttavia, il matrimonio, a differenza del passato, era valido anche solo in seguito allo scambio di doni tra le famiglie<sup>214</sup>; sensali

---

<sup>210</sup> OOMS, Herman. *Tokugawa ideology: early construct, 1570-1680*. Princeton University Press, 1985.

<sup>211</sup> HIRSCHMEYER, Johannes; YUI, Tsunehiko. *The development of Japanese business*. Harvard University Press, 1975.

<sup>212</sup> HAUSER, William B., *Economic institutional change in Tokugawa Japan: Osaka and the Kinai cotton trade*, Cambridge University Press, 1974.

<sup>213</sup> SUGIYAMA, Sadao. Consanguineous marriages in Feudal Japan, in: *Monumenta Nipponica*, vol. 15, 1960.

<sup>214</sup> KUCHLER, L.W. Marriage in Japan, including few remarks on the marriage ceremony, the position of married woman and divorce, in: *Transactions of the Asiatic society of Japan*, vol. 13, 1885.

e mezzane divennero comuni in questo periodo. I samurai potevano sposarsi solo all'interno della loro classe sociale ma erano liberi di prendere concubine di qualsiasi ceto, potendone anche adottare il figlio in mancanza di eredi legittimi: avere un erede era molto importante, poiché altrimenti alla morte del vassallo le terre venivano confiscate dal *daimyou* e i suoi valvassori divenivano *rounin*, ossia samurai decaduti e senza padrone. Tra gli agricoltori il diritto successorio era differente<sup>215</sup>, anche se sempre effettuato *inter vivos*, infatti permaneva la differenza tra successione dei beni e successione della proprietà principale (o casa), anche se i più poveri adottarono la successione a un solo erede, che poteva anche essere donna. Tra i commercianti, invece, era comune la successione tramite testamento scritto, dato che erano in grado di leggere e scrivere<sup>216</sup>. I beni della donna rimanevano di sua proprietà e la dote veniva restituita in caso di divorzio promosso dal marito, per cui i debitori di quest'ultimo non potevano aggredirne il patrimonio.

Nelle classi meno abbienti, in cui la moglie lavorava per contribuire al sostentamento della famiglia, la posizione della donna era migliore. In caso di adulterio era previsto il delitto d'onore. L'istituto del divorzio differiva in base alle classi sociali: i samurai non potevano divorziare unilateralmente dalla moglie e la decisione era demandata alle rispettive famiglie, mentre tra i cittadini comuni il marito poteva divorziare tramite la forma scritta, in assenza della quale risposarsi era illegale per entrambi. La donna poteva divorziare solo in caso di scomparsa del marito o se questi vendeva i suoi beni personali, oppure in caso di ritiro in convento per almeno tre anni (nel qual caso poteva chiedere il divorzio alle autorità *ex officio*); i figli generalmente rimanevano con il padre. Le vedove potevano essere cacciate dalla propria casa a opera della famiglia del marito.

Per quanto riguarda il diritto di proprietà e i diritti reali, permaneva l'idea che fossero assoggettati a una relazione sinallagmatica di diritti e doveri di tipo personale piuttosto che diritti soggettivi *erga omnes* come nel diritto europeo; non vi era il diritto di alienazione né di disporre pienamente dei beni, anzi, vi erano delle pesanti restrizioni: a fronte del diritto di superficie, di locazione, di scegliere un erede e di ipotecare i beni (con limitazioni), vi erano divieti di alienazione, di circolazione e di

---

<sup>215</sup> HENDERSON, Dan Fenno. *Village contracts in Tokugawa Japan: fifty specimens with English translations and comments*. University of Washington Press, 1975.

<sup>216</sup> YAMANAKA, Einosuke. Merchant house and its succession in Kyoto city government, in: *Osaka Law Review*, n. 11, 1963.

libera scelta della propria occupazione, oltre a obblighi fiscali. L'ipoteca era di due tipi: con trasferimento del diritto di utilizzo e del possesso (proibito nel diciassettesimo secolo ma consentito nel diciottesimo) oppure senza, e poteva esserci un limite massimo per il riscatto, di solito dieci anni; il primo tipo era più rischioso per il debitore, il secondo per il creditore. Nelle città, i contratti di affitto richiedevano un garante, il recesso poteva avvenire senza preavviso e si poteva subaffittare con il permesso del locatore.

Il diritto del lavoro<sup>217</sup> era mutato notevolmente nel corso dei secoli: in origine i lavoratori erano schiavi o in regime di semi-schiavitù, poi, con l'influenza buddista, la loro condizione migliorò, per poi peggiorare di nuovo in epoca *Sengoku*, in epoca *Tokugawa*, con l'economia fiorente, i lavoratori scarseggiavano, dunque aumentarono i contratti di lavoro liberamente stipulati. I samurai non assunsero più lavoratori fissi a tempo indeterminato, ma iniziarono a stipulare contratti per brevi periodi di tempo. Dopo il 1700 sorsero anche agenzie per il lavoro, mentre nelle campagne ci si affidava ad intermediari. In materia di credito, era conosciuta la bancarotta e vi erano procedure esecutive per il recupero.

Il diritto penale era frammentato e ciascun *daimyou* aveva le sue leggi, generalmente ispirate al passato. Con il passare del tempo prevalse l'idea confuciana di educazione, per cui le pene divennero meno aspre e apparvero la prescrizione, la rieducazione e l'amnistia. Vi erano attenuanti per i crimini commessi contro persone appartenenti alle classi inferiori e aggravanti nel caso opposto; le pene erano più severe per i casi dolosi rispetto a quelli colposi e l'alcool non era considerato un'attenuante. L'età minima per essere imputabili era fissata a quindici anni. Legge penale e legge morale erano ancora molto legate tra loro.

L'amministrazione della giustizia, frammentata e decentralizzata nei vari feudi e basata sul modello di epoca *Sengoku*, non era autonoma dalle funzioni amministrative: i giudici, guerrieri burocrati, dipendevano infatti dallo shogunato. La procedura civile (出入り筋 *deirisuji*) e quella penale (吟味筋 *ginmisuji*), seppur non del tutto separate, si differenziavano per l'essere la prima retta dal principio dispositivo, la seconda dal principio inquisitorio. I casi riguardanti i samurai erano trattati con

---

<sup>217</sup> GORDON, Andrew. *Evolution of labor relations in Japan: heavy industry, 1853-1955*. Harvard University Press, 1985.

maggior cura, mentre quelli riguardanti le transazioni finanziarie erano considerate cause minori. In ogni caso, forte era la tendenza, nelle questioni civili, a dirimere le controversie attraverso quella che oggi definiremmo “conciliazione” (chiamata a quel tempo 内済 *naisai*), anche perché vi erano cause che i tribunali non trattavano mai: quelle riguardanti gli attori di teatro, quelle riguardanti le associazioni mercantili e quelle in cui i membri delle associazioni di risparmio erano in disaccordo tra loro. Vi erano norme che regolavano la competenza per materia e territorio. Il diritto processuale civile adottato in questo periodo era una forma semplificata di quello del periodo *Kamakura*; quello penale differiva invece dal passato: l'azione penale poteva essere esercitata anche *ex officio*.

#### - *Periodo Meiji*

L'epoca *Meiji*, dal punto di vista della storia del diritto, può essere divisa in tre principali periodi<sup>218</sup>: il primo, che va dal 1868 al 1881, fu il momento di tradizione tra il diritto feudale e il diritto moderno; il secondo, che va dal 1882 al 1898, fu la fase di creazione dei codici moderni; il terzo, infine, che va dal 1899 al 1912, fu il periodo in cui il nuovo sistema giuridico fu attuato. È questo il periodo più rilevante per la formazione del diritto internazionale privato contemporaneo, non solo per quanto riguarda la formazione delle nuove norme di conflitto, ma anche per quanto riguarda la clausola dell'ordine pubblico e le regole ad applicazione necessaria, che, ovviamente, si riferivano al diritto sostanziale preesistente; inoltre, anche il diritto processuale di quel periodo è importantissimo per capire lo sviluppo del diritto internazionale privato dal punto di vista procedurale.

Nel 1853, a seguito dei contatti tra lo *Shogun* e gli Stati Uniti, per il tramite del Commodoro Perry, i porti giapponesi si aprirono al traffico commerciale navale<sup>219</sup>. Da quel momento la storia del Giappone si caratterizzò per un'apertura definitiva nei confronti dei paesi stranieri e per le importantissime trasformazioni che portarono alla disgregazione dell'ordine feudale precedente e

---

<sup>218</sup> 石井, *ut supra*.

<sup>219</sup> GATTI, Francesco. *Storia del Giappone contemporaneo*. Mondadori, 2002.



ad una rivoluzione politica condotta “dall’alto”<sup>220</sup>: il 3 gennaio 1868 l'imperatore Mutsuhito proclamò l'inizio dell'era *Meiji*, considerata, dal punto di vista storico e giuridico, l'inizio della “epoca moderna”. Sul finire del XIX secolo, infatti, l'intensificarsi degli scambi commerciali e la necessità di abolire i diritti extraterritoriali dei trattati ineguali fecero sorgere la necessità di dare uno slancio più incisivo alla modernizzazione del sistema legale giapponese<sup>221</sup>. Come vedremo nel terzo capitolo, furono proprio queste circostanze a creare il contesto per l'emanazione della legge *Hourei*.

Il processo di unificazione del Giappone sotto il governo imperiale passò attraverso l'abolizione del *bakufu* e l'istituzione di un sistema centralizzato di prefetture e distretti, che sostituirono i feudi: nel 1869, infatti i *daimyou* si arresero alla casa imperiale e gli restituirono la giurisdizione su tutto il territorio. In questo periodo si volle portare il Paese al livello delle altre potenze mondiali, in modo da entrare a pieno titolo nella comunità politica internazionale dopo secoli di isolamento: gli obiettivi principali furono lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria e il potenziamento militare, attuati attraverso la centralizzazione del governo. L'accentramento fu visto come mezzo essenziale per la modernizzazione del Paese e per la creazione di uno Stato vero e proprio, dunque nel 1872 fu attuata una riforma giudiziaria e nel 1875 una riorganizzazione amministrativa, in cui i *daimyou* furono costretti a trasferirsi nella capitale e i loro vassalli furono sostituiti da ufficiali civili, e furono contestualmente emanate leggi sulla stampa e sulla diffamazione a mezzo stampa, con l'obiettivo di sopprimere i movimenti popolari. Negli anni successivi furono anche emanati numerosi provvedimenti per la regolamentazione dell'assetto amministrativo dello Stato e degli enti locali.

Il primo tentativo di istituire un sistema coerente di leggi scritte avvenne nel settembre del 1868: si decise che solo il Consiglio Amministrativo Centrale (行政官 *gyouseikan*) potesse emanare decreti, mentre ai ministeri furono lasciati i proclami; fu emanata quella che viene considerata la prima costituzione scritta (in realtà chiamata 政体書 *seitaisho*, “Documento sul sistema di Governo”),

---

<sup>220</sup> Il processo di trasformazione capitalistica fu guidato dalla preesistente classe dominante feudale, infatti, a differenza di quanto avvenne in Europa, la borghesia mercantile era politicamente troppo debole per poter avviare un processo rivoluzionario. (GATTI, Francesco, *ut supra*).

<sup>221</sup> YANAGIDA, Yukio; FOOTE, Daniel H.; STROKES JOHNSON, Edward, Jr.; RAMSEYER, J. Mark; SCOGIN, Hugh T. Jr. *Law and investment in Japan, cases and materials*. Harvard University Press, 2001, pp. 32-36.

ispirata in parte ai principi costituzionali stranieri quali la separazione dei poteri e la rappresentanza popolare; nel 1871 furono emanati i Regolamenti Disciplinanti l'Organizzazione del Gran Consiglio di Stato, l'unico competente a emanare leggi nazionali. Tuttavia vi era ancora molta confusione a proposito della terminologia che doveva distinguere i vari atti normativi (proclami, decreti, ordini imperiali, regolamenti, regole speciali, leggi), che fino ad allora erano denominati in base al verbo utilizzato nel titolo. Nel 1875 fu previsto che solo la Camera Centrale, su ordine del Cancelliere, potesse emanare atti a valenza nazionale. Nel 1881 i Regolamenti Generali per i Dipartimenti posero fine alla prassi secondo cui i Dipartimenti potessero fare proclami al pubblico; i tipi di atti emanati dal governo centrale si distinsero in decreti, proclami, notifiche e avvisi.

L'11 febbraio 1889 entrarono in vigore la Costituzione, integrata da leggi costituzionali disciplinanti gli organi dello Stato, e la Legge sulla Casa Imperiale. Fu in questo periodo che si delineò per la prima volta la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e si tentò una prima codificazione delle norme di conflitto. In questa carta costituzionale l'Imperatore era sacro e inviolabile, quindi non soggetto ad alcun potere terreno; conteneva anche principi democratici quali la previsione di diritti civili, la separazione dei poteri, l'esistenza di un Parlamento rappresentativo del popolo, la responsabilità dei ministri. Gli organi dello Stato previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali erano l'Imperatore, la Dieta Imperiale (divisa in due Camere), il Gabinetto (presieduto dal Primo Ministro) e il Consiglio Privato.

A partire dal 1873, furono introdotte da consiglieri stranieri, chiamati dal Governo, strutture giuridiche europee che portarono il Giappone verso un'apertura a modelli giuridici codificati. Dopo una prima fase di traduzione e studio, i codici napoleonici e prussiani costituirono la base per l'emanazione del Codice Civile e Commerciale, avvenute rispettivamente nel 1898 e 1899<sup>222</sup>. Già nei secoli scorsi era conosciuta la differenza tra cause civili e cause penali, ma probabilmente si trattava di una distinzione processuale piuttosto che sostanziale<sup>223</sup> e la dottrina giuridica non aveva

---

<sup>222</sup> Già nel 1869 Mitsukuri Rinsho tradusse il codice penale e gli altri codici napoleonici. La sua opera tuttavia non venne approvata dal governo. Peraltro in quegli anni, al fine di rendere in giapponese nozioni ed idee del diritto francese, nacque il primo vocabolario giuridico giapponese, tuttora in uso. Nel 1882 inoltre vennero divulgati, su traduzione dell'avvocato parigino Georges Bousquet e di Gustave Boissonade il codice penale e il codice di procedura penale francese e nel 1890 una nuova traduzione del codice civile, commerciale e di procedura civile francese.

<sup>223</sup> HENDERSON, Dan Fenno. *Conciliation and Japanese law: Tokugawa and modern*. University of Washington Press, 1975.

sviluppato una filosofia del diritto legata a principi giuridici astratti come avvenne in Europa; per questo motivo, nel recepire i modelli stranieri, fu necessario importare anche l'impostazione della dottrina e creare i relativi termini giuridici (ad esempio 権利 *kenri* "diritto soggettivo" e 民法 *minpou* "diritto privato").

Inizialmente, il codice civile fu modellato sul *Code Civil* del 1804, di cui ricalcava tutta la disciplina, con alcune divergenze in materia di famiglia, successioni e proprietà, e fu stilato sotto la guida del giurista francese Gustave Boissonade. Ci vollero vent'anni prima che fosse possibile arrivare a un accordo definitivo sul testo, che fu pubblicato nel 1890<sup>224</sup>. Per ragioni politiche più che giuridiche, il codice fu molto contestato<sup>225</sup> e quasi subito passò alla storia con il nome di "vecchio codice civile", in contrapposizione con quello di matrice tedesca successivamente emanato.

Il nuovo Codice Civile, promulgato nel 1898, presentava un impianto sistematico tratto dal progetto del BGB<sup>226</sup> e influenze provenienti da quello francese. La capacità giuridica era garantita a tutte le persone fisiche dalla nascita e si estingueva con la morte, perciò la schiavitù non fu più permessa. Tuttavia esistevano limitazioni alla capacità giuridica per interdetti (incapaci naturali), inabilitati (sordi, muti, ciechi, semi-infermi di mente) minori e donne sposate (le quali avevano un regime giuridico simile a quello degli inabilitati). Le persone giuridiche, che già esistevano nel periodo *Edo*, continuarono ad essere considerate tali ed erano divise in senza scopo di lucro e non-profit. Per quanto riguarda i beni, furono divisi in mobili ed immobili e cadde la definizione del vecchio codice riguardante i beni immateriali come l'elettricità.

Erano previste la prescrizione (per un periodo di vent'anni e concepita come eccezione in senso stretto) e l'usucapione (fissata in vent'anni, indifferentemente se in buona o cattiva fede).

Rispetto al precedente codice, furono eliminati gli istituti dell'usufrutto, uso e abitazione e i diritti reali divennero solo tipici, quindi un *numerus clausus* (una limitazione non prevista dal vecchio codice). Per essere valida, l'alienazione dei diritti reali era soggetta a registrazione. Superficie,

---

<sup>224</sup> HALEY, John Owen. *Authority without power*. Oxford University Press, 1995.

<sup>225</sup> 石井, *ut supra*.

<sup>226</sup> Il Codice civile prussiano.

enfiteusi e servitù erano già conosciute nel periodo *Edo* e rimasero quindi anche nel nuovo codice, così come pegno e ipoteca.

Il possesso era protetto in caso di buona fede con la regola possesso vale titolo, mentre il diritto di proprietà era limitato dalla legge e dalle ordinanze. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario erano quattro: possesso precedente, occupazione di tesoro, invenzione, accessione. Anche la comunione era disciplinata, in quanto già conosciuta nel diritto giapponese di epoca *Edo*.

Le obbligazioni nel periodo *Edo* erano classificate secondo gli effetti prodotti e si dividevano in tre categorie: quelle azionabili nei giudizi civili, quelle azionabili nei giudizi speciali e quelle non azionabili in alcun giudizio. In realtà erano viste come faccende private e obbligazioni naturali, quindi erano trattate come questioni private da risolvere tramite la conciliazione. Le obbligazioni naturali avevano intero capitolo dedicato nel vecchio codice, ma furono completamente ignorate nel nuovo, a causa del mancato raggiungimento di un accordo dottrinale. Erano previsti termini di decadenza entro i quali far valere in giudizio l'inadempimento: nel 1873 la Legge sulle Limitazioni prevede termini di sei mesi, un anno o cinque anni, poi aboliti nel nuovo codice. Un punto controverso fu l'oggetto delle obbligazioni, che nel vecchio codice potevano essere solo quelli suscettibili di valutazione economica, mentre nel nuovo codice potevano essere anche quelli privi di valore economico. Per quanto riguarda l'adempimento, non furono previste obbligazioni infungibili e fu previsto un rimedio giudiziale per l'adempimento coattivo. Le obbligazioni indivisibili e in generale quelle plurisoggettive, che nel periodo *Edo* prevedevano il litisconsorzio necessario, divennero obbligazioni solidali con litisconsorzio facoltativo. Le garanzie personali nel diritto classico erano di due tipi: la prima era limitata al solo caso in cui il debitore scomparisse, la seconda non aveva limitazioni. Nel vecchio codice furono previsti tre tipi di garanzia: volontaria, giudiziale e legale, ma questa distinzione scomparì nel nuovo codice. La cessione del credito fu limitata per impedirne gli abusi durante il periodo *Edo*, mentre successivamente l'unica restrizione prevista fu il consenso del debitore. L'estinzione delle obbligazioni era di cinque tipi: adempimento, novazione, remissione, confusione e compensazione, mentre nei principi generali e nelle obbligazioni contrattuali furono previste anche la revocazione, annullamento, impossibilità sopravvenuta e prescrizione.

I criteri di interpretazione dei contratti, sin dal 1877, erano i seguenti:

- la volontà delle parti prevaleva sull'interpretazione letterale;
- le clausole con doppi significati dovevano essere interpretate nel senso che rendeva valida la clausola;
- le parole e le frasi con doppi significati dovevano essere interpretate nel modo più consona alla volontà espressa nel contratto;
- le frasi ambigue andavano interpretate secondo gli usi locali del luogo in cui il contratto era stato stipulato;
- i dettagli non specificati ma impliciti negli usi dovevano essere considerati come inseriti nel contratto;
- le clausole andavano interpretate secondo il significato generale di tutto il contratto;
- in caso di dubbio doveva prevalere l'interpretazione più favorevole al debitore;
- nel caso in cui il contratto non fosse stato scritto chiaramente, l'unica interpretazione possibile doveva essere quella presunta dalla volontà delle parti;
- le obbligazioni previste dal contratto non potevano escludere quelle implicite per la natura del contratto.

Vi erano poi quattro tipi di vizi del consenso: dolo, errore essenziale, violenza, simulazione.

Per quanto riguarda i contratti a distanza, fu adottata la regola del perfezionamento al momento della spedizione della proposta. L'assunzione del rischio per impossibilità sopravvenuta ricadeva generalmente sul debitore, mentre per i diritti reali sul creditore.

Il contratto a favore di terzo era valido nel vecchio codice solo se suscettibile di valutazione economica, mentre nel nuovo codice era richiesto il consenso del terzo.

Per le donazioni fu abolito l'obbligo di atto pubblico, ma fu richiesta la forma scritta, in difetto

della quale l'atto era revocabile.

Nel periodo *Edo* la compravendita si distingueva in permanente e condizionata ed era un contratto reale, mentre nel periodo *Meiji* divenne un contratto ad effetti obbligatori. Erano previste sia la garanzia per l'evizione che quella per vizi. La vendita con patto di riscatto, esistente da molto tempo in Giappone, fu limitata dal nuovo codice ai soli immobili. Il comodato, il deposito e il mutuo furono modellati sul diritto romano, perciò furono concepiti come contratti reali.

La *negotiorum gestio* era inserita nel vecchio codice all'interno dell'ingiusto arricchimento, perché era vista come un'interferenza illegittima negli affari altrui. Nel nuovo codice, invece, fu vista come parte della gestione d'affari e fu previsto che dovesse essere gestita secondo il migliore interesse altrui.

L'arricchimento senza causa, secondo il nuovo codice, era il profitto ingiustificato ricevuto in danno altrui, ed erano previsti quattro casi: obbligazione inesistente, restituzione anticipata, adempimento di obbligazione altrui e prestazione per causa illecita.

I fatti illeciti erano definiti come le violazioni di un diritto altrui, anche morale, per dolo o negligenza, da parte di una persona capace di intendere e volere, e prevedevano il risarcimento del danno (in caso di morte, ai parenti della vittima), salvo il caso di forza maggiore o necessità. Era prevista la responsabilità oggettiva del tutore. Inoltre, erano esplicitamente riconosciuti i diritti del feto.

La famiglia comprendeva il coniuge, i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al terzo grado. Le differenze tra le famiglie di *samurai* e quelle comuni andarono via via scomparendo fino al 1877, quando gli stipendi dei primi furono convertiti in pensioni.

Il matrimonio fu l'istituto che subì le maggiori trasformazioni rispetto al passato. Il matrimonio tra classi diverse fu liberalizzato nel 1871 e quello con gli stranieri nel 1873. L'età minima per contrarre matrimonio fu fissata in quindici anni per le donne e diciassette per gli uomini. La bigamia era illegittima sia a livello civile che penale.

Il divorzio richiedeva la forma di scrittura privata da parte del marito ancora nei primi anni della Restaurazione, ma nel 1873 alla donna fu concesso di instaurare un giudizio se accompagnata da

un parente stretto, a meno che non vi fossero cause che richiedevano un giudizio più spedito, nel qual caso poteva adire la Corte anche da sola. L'adulterio era causa di divorzio solo se commesso dalla moglie.

In epoca *Meiji* i figli si dividevano in legittimi, naturali riconosciuti e naturali non riconosciuti (che non avevano diritti successori).

Le successioni potevano essere *ab intestato* o tramite testamento, anche se dalla fine del periodo *Edo* quest'ultima forma era meno comune. Erano previsti il testamento segreto, olografo e notarile, oltre a casi eccezionali.

Il diritto commerciale era disciplinato separatamente rispetto al codice civile: nel 1890 fu promulgato il c.d. vecchio codice commerciale e nel 1899 quello nuovo, poi emendato nel 1911. Le altre fonti, per le materie non regolate dal codice commerciale, erano le consuetudini e il nuovo codice civile (in via sussidiaria).

Le società, costituite per contratto, avevano personalità giuridica e lo scopo di condurre attività commerciali; erano divise in quattro tipi: ordinarie, a responsabilità limitata, per azioni e a responsabilità limitata per azioni.

I titoli di credito erano l'assegno (pagabile a vista), la cambiale e la cambiale tratta e potevano essere protestati.

Il diritto marittimo richiedeva la registrazione per la validità della vendita di navi e prevedeva l'esclusione di responsabilità per il proprietario per i danni causati dall'equipaggio e dal capitano. A differenza del vecchio codice, il nuovo non prevedeva l'obbligo di stipulare un contratto di trasporto delle merci e prevedeva una disciplina dettagliata per l'assicurazione e la ripartizione del rischio.

Il codice penale nacque dopo la consultazione di varie leggi straniere e la prima bozza fu stilata da Boissonade nel 1876. A causa delle opinioni contrastanti, tra cui quelle riguardanti lo status delle concubine, il testo definitivo fu promulgato solo nel 1880 ed entrò in vigore nel 1882. Ispirandosi al codice penale francese, il testo abbracciò i principi di legalità, di irretroattività e del *favor rei*. I reati

furono divisi in tre tipi, ciascuno giudicato da una specifica Corte: delitti, contravvenzioni e violazioni amministrative; le pene previste erano invece di due tipi: principali e accessorie. Le pene principali per i delitti si dividevano in morte tramite impiccagione, reclusione, lavori forzati, deportazione<sup>227</sup> con lavori forzati e deportazione con reclusione; quelle per le contravvenzioni erano la reclusione e la multa; per le violazioni amministrative invece erano la detenzione<sup>228</sup> e l'ammenda. Le pene accessorie consistevano nella sospensione o revoca dei diritti civili, interdizione, sorveglianza, ammenda e confisca. Tra le circostanze di esclusione della pena erano previste cause di esclusione della colpevolezza per mancanza di *suitas* (forza maggiore, caso fortuito, coercizione), cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento del dovere), e cause di non punibilità in senso stretto (incapacità di intendere e volere). Erano previste anche cause di non imputabilità (minori di dodici anni). Vigeva altresì il principio *ignorantia legis non excusat*. Accanto al codice furono emanate anche altre leggi penali, in materia di controllo degli esplosivi, bancarotta, reati militari, protezione dei parlamentari, violazione di ordinanze, documenti ufficiali e falsificazione di moneta.

Il diritto processuale civile incontrò due diverse fasi: nella prima, dal 1882 al 1891, fu disciplinato da un insieme di leggi diverse, nella seconda fu codificato in un unico corpus, il codice di procedura civile del 1891. Dopo un primo tentativo di ispirarsi al modello francese, il Governo provò a utilizzare il codice tedesco come fonte di ispirazione<sup>229</sup>, affidando la stesura della bozza al consigliere prussiano Techow. Tuttavia, anche questa versione fu modificata sostanzialmente ad opera del Ministero della Giustizia.

Il testo definitivo fu promulgato nel 1890 ed entrò in vigore l'anno successivo. Nel Libro I, dedicato alle Corti, le norme sulla competenza furono eliminate e lasciate alla Legge sulle Corti, mentre rimasero quelle sul valore della causa. Fu previsto che il Giudice di Pace potesse esaminare le prove presso il suo domicilio privato. Non fu previsto l'obbligo di rappresentanza tecnica.

Nel Libro II, dedicato al processo di primo grado, si prevede che l'azione non fosse condizionata

---

<sup>227</sup> La deportazione era una pena simile all'esilio, da cui si distingueva per la previsione di misure restrittive della libertà personale.

<sup>228</sup> La detenzione, nel XIX secolo, era considerata una pena diversa dalla reclusione anche nel codice penale italiano ed era prevista solo per i reati minori.

<sup>229</sup> RÖHL, *ut supra*.



al previo esperimento del tentativo di conciliazione. Aderendo al principio dispositivo di parte secondo cui *iudex iuxta alligata et probata iudicare debet*, fu escluso il potere di raccogliere prove *ex officio*. La rinuncia agli atti da parte dell'attore fu consentita senza il consenso del convenuto solo prima della discussione della causa.

Il Libro III prevedeva tre tipi di impugnazione: l'appello (con divieto dei *nova*), il giudizio di legittimità e il reclamo. Rilevanti erano anche il Libro V, che si occupava dell'esecuzione forzata, e il Libro VIII, che trattava l'arbitrato. Furono emanate inoltre anche delle leggi complementari, ad esempio in tema di bancarotta, conciliazione, divorzio.

Il diritto processuale penale fu regolato dapprima dal Codice del 1880 e successivamente da quello del 1890, che apportò cambiamenti in tema di organizzazione delle Corti, di indagini preliminari, competenza e impugnazioni. Le materie militari erano disciplinate da codici a parte.

Il nuovo codice di procedura penale consisteva in 323 articoli divisi in otto libri.

Il sistema giudiziario fu riformato più volte a partire dal 1875, con l'intento di modernizzarlo e renderlo credibile agli occhi delle potenze straniere, in modo che la clausola dell'extraterritorialità potesse essere abolita. Furono previste Corti Locali, Corti Distrettuali, Corti d'Appello e la Corte Suprema.

In materia civile, le Corti Locali avevano due tipi di competenza: per valore e per materia. La prima riguardava le cause il cui valore non superava i 100 yen, la seconda riguardava le cause in materia locatizia, regolamento di confini, possessorie, di lavoro a tempo determinato fino a un anno e quelle riguardanti gli albergatori. In materia penale avevano invece competenza sulle cause riguardanti le violazioni amministrative, le cause che prevedevano una pena non superiore a un anno di reclusione, una ammenda fino a 100 yen e le contravvenzioni punite con la pena della reclusione fino a due anni o l'ammenda fino a 200 yen.

Le Corti Distrettuali erano a composizione collegiale e si occupavano delle materie penali, civili e amministrative. In materia civile erano tribunali di seconda istanza, in materia penale avevano competenza residuale rispetto alle Corti Locali e alla Corte Suprema.

Le Corti d'Appello avevano competenze civili e penali ed erano tribunali collegiali di seconda istanza. Decidevano sulle impugnazioni delle sentenze di primo grado delle Corti Distrettuali, sui giudizi di legittimità e sui reclami.

La Suprema Corte aveva competenza sulle impugnazioni delle sentenze rese in secondo grado Dalle Corti Distrettuali e d'Appello.

Le professioni legali furono regolamentate a partire dal 1872. Le figure previste erano giudice, avvocato e pubblico ministero.

#### - *Periodo Showwa*

L'ultima fase dell'evoluzione del diritto giapponese verso un modello di tipo europeo avvenne nel dopoguerra, subito dopo la sconfitta del Giappone e l'inizio dell'occupazione statunitense del paese, terminata nel 1952. Questa fase segnò l'inizio di una nuova epoca per il Giappone: nel messaggio dell'Imperatore ai suoi sudditi, il 15 agosto 1945, fu detto che i giapponesi avrebbero dovuto "sopportare l'insopportabile, tollerare l'intollerabile"<sup>230</sup>. Infatti, da quel momento, le decisioni politiche furono prese dal Comando Supremo delle Potenze Alleate (SCAP), forza di occupazione americana, e la successiva legislazione fu promulgata seguendo le direttive degli Stati Uniti.

La Costituzione del 1889 fu riscritta completamente nel 1947 e anche i Codici furono rivisti per adattarli ai principi del rispetto dei diritti umani e del principio di uguaglianza. L'imperatore non fu deposto, ma fu costretto a smentire pubblicamente la sua natura divina, che fino ad allora era stata sancita anche dalla Costituzione. Questo determinò un duro colpo per la coscienza nazionale giapponese, poiché i valori religiosi dello shintoismo, secondo i quali la famiglia imperiale apparteneva ad una stirpe divina, erano fortemente radicati nella cultura e nella società.

Con l'accettazione, il 15 agosto 1945, della Dichiarazione di Potsdam degli Alleati, il Governo giapponese si impegnavo a rimuovere tutti gli ostacoli al libero esplicarsi delle tendenze democratiche nel popolo giapponese, e a stabilire libertà di pensiero, di religione e parola al pari del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo<sup>231</sup>. La Dichiarazione affermava inoltre che con la

---

<sup>230</sup> GATTI, Francesco, *ut supra*.

<sup>231</sup> DORF, Michael C.; SABEL, Charles Frederick. A constitution of democratic experimentalism, in: *Columbia law*

realizzazione degli obiettivi posti dalla stessa, le forze Alleate di occupazione si sarebbero ritirate dal Giappone.

Con la firma della resa incondizionata il 2 settembre, i primi contingenti americani sbarcarono nel Paese, dando inizio ad un regime d'occupazione che formalmente si sarebbe protratto fino al 1952, ma che in realtà si protrasse più a lungo (tuttora in Giappone, così come in Italia, permangono le basi militari americane). Sotto l'occupazione degli Alleati, il Giappone fu governato dallo SCAP, formalmente tramite il Governo giapponese. Lo SCAP divenne il fulcro politico, amministrativo e militare delle forze alleate in Giappone. Il Generale Mac Arthur, a capo dello SCAP, disponeva di vasti poteri e di autonomia di azione, rispondendo direttamente allo *State War Navy Coordinating Committee* (SWNCC) del governo statunitense. Considerazioni pratiche, quali la mancanza di sufficienti risorse amministrative, e politiche, ovvero la formale adesione ai principi di autodeterminazione dei popoli contenuti nella Dichiarazione di Potsdam, fecero sì che l'amministrazione del Paese fosse lasciata a un governo composto di personale giapponese. I membri del Governo giapponese si resero presto consapevoli che l'esecuzione delle disposizioni di Potsdam avrebbe richiesto alcuni cambiamenti nella costituzione *Meiji*. Il 27 ottobre il Gabinetto nominò il ministro senza portafoglio, Matsumoto Jji, a capo di una commissione di esperti avente il compito di fare raccomandazioni al governo sulla possibile revisione costituzionale al fine di realizzare le riforme politiche e sociali necessarie al Paese nel dopoguerra.

Il Generale Mac Arthur, esercitando i poteri attribuitigli dal Governo americano, decise di proporre una bozza della nuova Costituzione da presentare al Governo giapponese. Il 4 febbraio il Generale Whitney, su incarico del Generale Mac Arthur, convocò una riunione della Sezione governativa dello SCAP e indicò i tre principi fondamentali di cui tener conto nella redazione della bozza di costituzione:

- l'Imperatore è il capo dello Stato;
- la guerra non è diritto sovrano ed il Giappone vi rinuncia per preservare la propria sicurezza. Nessuna forza di terra, mare o d'aria è autorizzata;

---

*review*, 1998, pp. 267-473.

- abolizione del sistema feudale. I diritti di nobiltà, eccetto quelli della famiglia imperiale, non si estenderanno al di là delle vite di quelli che ora li hanno. Il bilancio sarà modellato sul sistema inglese.

Oltre ai principi indicati da Mac Arthur, la Commissione si ispirò altresì alle idee dei gruppi liberali giapponesi, sostenitori del principio secondo cui la sovranità risiedesse nel popolo e che le funzioni dell'Imperatore dovessero essere puramente cerimoniali. Accettando la proposta, il Governo giapponese avrebbe potuto apportare delle modifiche al testo, mentre, in caso contrario, la scelta sarebbe stata sottoposta a referendum popolare, con il rischio che se il popolo avesse scelto la bozza americana questa sarebbe stata promulgata nello stato in cui si trovava. Il Governo giapponese approvò la proposta della commissione americana, prevedendo tuttavia l'istituzione di un corpo legislativo bicamerale (i cui membri sarebbero stati eletti democraticamente) anziché di un Parlamento unicamerale, come era stato invece previsto nella bozza dello SCAP. Il testo definitivo della Costituzione del 1946 sarà esaminato nel secondo capitolo della presente trattazione.

## CAPITOLO II

# LE FONTI DEL DIRITTO GIAPPONESE

1.-La gerarchia delle fonti 2.-Efficacia formale della legge 3.-La Costituzione e i suoi principi  
4.-I trattati internazionali

### La gerarchia delle fonti

Per poter comprendere il diritto internazionale privato giapponese è assolutamente essenziale tenere presente il funzionamento dell'ordinamento giuridico del Giappone nel suo complesso, così come strutturato in epoca contemporanea a seguito degli sviluppi storici<sup>232</sup> delineati nel capitolo precedente. Le norme di conflitto, infatti, si inseriscono in un contesto giuridico moderno ed esplicano i loro effetti sull'intero ordinamento. Soprattutto per un pubblico digiuno di diritto è importante capire come il diritto internazionale privato interagisca nel sistema e con gli altri rami del diritto.

Il Giappone è un sistema di *civil law*, la cui gerarchia delle fonti (法源 *hougen*) non differisce molto da quella dell'ordinamento italiano, soprattutto se posta a confronto con altri contesti, da cui si discosta maggiormente (pensiamo, ad esempio, agli Stati Uniti). Anche in Giappone le norme non sono tutte sullo stesso livello, ma seguono un rigido ordine gerarchico, per cui alcune prevalgono su altre: ai vertici della gerarchia troviamo la Costituzione, seguita dalla legge ordinaria, dai decreti e dalle ordinanze, dai regolamenti e infine dalle consuetudini. Secondo parte della dottrina, anche la giurisprudenza (判例 *hanrei*) e i principi generali dell'ordinamento (条理 *jourri*) dovrebbero essere ricompresi tra le fonti del diritto<sup>233</sup>, ma tale soluzione non è condivisibile, in quanto si tratta solo di strumenti atti a interpretare una norma già esistente ma non a crearne una nuova.

---

<sup>232</sup>YNTEMA, Hessel E. The Historic Bases of Private International Law, in: *The American journal of comparative law*, 1953, pp. 297-317.

<sup>233</sup>HALEY, John Owen. *The spirit of Japanese law*. University of Georgia Press, 1998.

La Costituzione è la carta fondamentale che sancisce i principi più importanti dell'ordinamento; la legge è un insieme di disposizioni approvate dal Parlamento sulle materie di sua competenza e prevale su tutte le altre norme dello Stato; i decreti, emanati dagli organi dello Stato (Ministri, Governo, ecc.), sono di vario tipo (政令 *seirei*, decreti emanati dal Governo; 省令, *shourei*, decreti emanati dai Ministri; 規則 *keisoku*, regolamenti interni degli organi statali; 内閣府令, *naikakufurei* decreti ministeriali; 施行令, *shigyousei*, decreti esecutivi) e seguono una procedura più snella rispetto a quella delle leggi ordinarie; i regolamenti, emanati da enti locali, sono provvedimenti che contengono regole specifiche e sono previsti dall'art. 93 della Costituzione; le consuetudini sono regole non scritte costanti nel tempo e ritenute come aventi valore di norma dalla popolazione, ma si applicano soltanto se non contrarie all'ordine pubblico e solo su materie non disciplinate dalla legge o da altre fonti di rango superiore.

Anche i trattati (条約 *jouyaku*), come si vedrà in seguito, rientrano tra le fonti del diritto e sono considerati di rango superiore alla legge ordinaria ma inferiori alla Costituzione, secondo quanto sancito dall'art. 98 della stessa. Nel capo decimo, intitolato "Legge Suprema", è infatti sancita la supremazia della fonte massima su tutte le altre norme dell'ordinamento: "*La presente Costituzione è la legge suprema della nazione e nessuna legge, ordinanza, decreto imperiale o altro atto di governo, o parte di essi, contraria alle disposizioni ivi contenute, avrà forza legale o validità. I trattati conclusi dal Giappone e le leggi istitutive delle nazioni saranno fedelmente osservati.*"<sup>234</sup>. Ciò significa che la Costituzione è la fonte del diritto che ha massima forza normativa tra tutte, quindi nessun atto normativo potrebbe disporre di forza maggiore di essa, né attribuirle ad altre fonti, in forza del principio di gerarchia.

La caratteristica essenziale della Costituzione è la sua rigidità, in quanto atto supremo dell'ordinamento posta dalla volontà costituente, a differenza di tutti gli altri atti-fonte che sono invece posti in essere dai poteri costituiti, previsti proprio dalla carta costituzionale. Questa rigidità è posta come garanzia contro ogni modificazione della Costituzione da parte dei poteri costituiti, ed è tutelata dalle speciali procedure di revisione e di giustizia costituzionale. Nell'art. 99, inoltre, è

---

<sup>234</sup> La traduzione degli estratti della Costituzione giapponese è opera dell'avvocato Francesco De Sanzuane ed è tratta dal testo pubblicato su: <http://www.filodiritto.com/articoli/2006/08/costituzione-del-giappone/> (url consultato da ultimo il 19/03/2017). In questa sede non è stato possibile effettuare una traduzione originale anche del testo della Costituzione, visto che il focus della ricerca riguardava la traduzione della sola legge Hourei.

sancito l'obbligo per tutti gli organi dello Stato non solo di rispettare la carta fondamentale, ma anche di assicurare che venga rispettata dagli altri.

Nonostante l'enorme influenza anglo-americana che il diritto e le istituzioni politiche giapponesi subirono durante tutto il periodo dell'occupazione, le influenze tedesche e francesi furono talmente forti e radicate che il Giappone può essere ritenuto un paese appartenente ai sistemi di *civil law*<sup>235</sup>.

Infatti, come sottolinea Merryman<sup>236</sup>, gli avvocati<sup>237</sup> giapponesi alle prese con un problema di natura legale, per prima cosa fanno riferimento ai codici scritti e alle leggi correlate, e solo successivamente, se necessario, ricorrono alla giurisprudenza, che fornisce spunti interpretativi, così come accade in tutti i sistemi di *civil law*.

Anche se il sistema "semi-giudiziario"<sup>238</sup> del periodo Tokugawa aveva sempre fatto riferimento ai precedenti dei casi sottoposti al giudizio dei suoi giudici-burocrati per quasi due secoli, nel 1875 il nuovo governo *Meiji* promulgò le Regole di Condotta per gli Affari giudiziari, il cui articolo 4 aboliva il ruolo dei precedenti giurisprudenziali nei casi futuri, facendo in modo che non fossero più fonte di legge. Probabilmente l'influenza di Boissonade, arrivato in Giappone nel 1873, attraverso lo studio delle disposizioni del Codice Napoleonico<sup>239</sup> aveva determinato questa improvvisa rottura con il passato<sup>240</sup>.

Nella Legge n. 59 del 16 aprile 1947 (裁判所法 *saibanshohou*, letteralmente "Legge sui Tribunali"), che emendava la legge del 1890 per adeguarla alla Costituzione del 1947, si legge a riguardo: "Art. 4: Una sentenza di una corte superiore vincherà le corti inferiori per quanto riguarda il caso in questione." La norma sancisce che la decisione di una Corte superiore costituisce precedente vincolante per le Corti inferiori in relazione alle controversie aventi medesimo oggetto, non anche nelle controversie che presentano mere similitudini. Nella prassi, tuttavia, le Corti inferiori estendono l'interpretazione giurisprudenziale data dalle Corti superiori anche ai casi simili, con ciò creando, talvolta, una

---

<sup>235</sup> HENDERSON, Dan Fenno. Law and the legal process in Japan, in YANAGIDA, *ut supra*.

<sup>236</sup> YANAGIDA, *ut supra*.

<sup>237</sup> KATO, Masanobu. The role of law and lawyers in Japan and the United States, in: *Brigham Young University Law Review*, 1987, p. 627.

<sup>238</sup> YANAGIDA, *ut supra*.

<sup>239</sup> Art. 5 del codice civile francese: "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".

<sup>240</sup> HENDERSON, Dan Fenno, *ut supra*.

discrasia tra “il diritto scritto e quello vivente”<sup>241</sup>, come avviene in tutti i sistemi di civil law, in cui il ruolo della giurisprudenza delle corti supreme è sia di nomofilachia sia di adeguamento delle leggi ai cambiamenti della società, attraverso l’interpretazione delle norme generali e la loro applicazione ai casi in concreto. Questa dicotomia è confermata dalle diverse interpretazioni di codici e leggi che forniscono dottrina e giurisprudenza ed è anche il motivo per cui alcuni ordinamenti, come quello italiano, vietano ai giudici di far proprie le interpretazioni dottrinali, dovendo limitarsi all’applicazione delle leggi<sup>242</sup>.

Quanto finora esposto trova riscontro, ad esempio, nell’interpretazione giurisprudenziale della legislazione giapponese in tema di immobili<sup>243</sup>. Dal punto di vista lessicale, alcune norme del diritto giapponese non distinguono, come nel nostro ordinamento, tra beni mobili e immobili<sup>244</sup>; infatti, tanto gli uni che gli altri sono indicati con il termine 物 (*mono* oppure *butsu*), letteralmente “cosa”.

Le norme che fanno uso di questo termine spesso disciplinano sia i beni mobili che i beni immobili, salvo che non sia diversamente specificato. Nonostante ciò, la giurisprudenza, attraverso la sua attività interpretativa, opera differenziazioni tra i beni immobili e i beni mobili<sup>245</sup>. In altre norme, invece, quando sia necessario trattare soltanto degli uni o degli altri, vengono usati dei termini specifici, come “proprietà immobiliare” (不動産 *judousan*).

## Efficacia formale della legge

Il sistema delle fonti primarie deve considerarsi un sistema chiuso, cioè non sono configurabili altre fonti primarie al di fuori di quelle espressamente previste dalla Costituzione stessa, e cioè: leggi costituzionali e di revisione costituzionale; leggi del Parlamento; ordinanze del Governo; referendum popolari; normative degli enti locali; atti dell’Imperatore o del Reggente; trattati; regolamenti della Corte Suprema.

La forza di legge delle fonti primarie comprende due profili: quello attivo e quello passivo. Si tratta,

---

<sup>241</sup> YANAGIDA, *ut supra*.

<sup>242</sup> GOODMAN, Carl F. *The rule of law in Japan: a comparative analysis*. Kluwer law international, 2008.

<sup>243</sup> KITAGAWA, Zentaro. *Doing business in Japan*. Bender, 2005.

<sup>244</sup> Art. 812 c.c.: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (...). Sono mobili tutti gli altri beni.”

<sup>245</sup> Questa distinzione si ritrova anche nel diritto dei contratti: per esempio nei contratti di lavoro o nei contratti d’affitto.



rispettivamente, della capacità di innovare il diritto oggettivo – abrogando o modificando gli atti-fonte equiparati o subordinati – e della capacità di resistere alla modifica o all’abrogazione da parte di atti-fonte di rango inferiore.

Le fonti secondarie, invece, hanno carattere aperto, cioè la Costituzione lascia alle fonti primarie il compito di definirle, sempre nel rispetto delle norme costituzionali e del principio di legalità, secondo il quale deve sempre esistere una legge primaria che preveda la possibilità di deliberare gli atti secondari.

Come in molti altri ordinamenti, vige il principio *tempus regit actum*, per cui si applicano le leggi vigenti in quel dato momento; il principio della successione delle leggi nel tempo, per cui una legge posteriore confliggente con una legge precedente prevarrà su quest’ultima, abrogandola; il divieto di irretroattività della legge (法の不遡及 *hou no fusokyuu*), per cui le nuove leggi hanno valore solo dal momento della loro entrata in vigore e non si applicano ai casi precedenti ad essa, a meno che la legge non preveda altrimenti; e il principio secondo cui la legge speciale prevale su quella generale<sup>246</sup>, per cui, se una materia è regolata sia da disposizioni generali sia da disposizioni specifiche e peculiari di tale settore, la normativa speciale prevarrà. Tutti questi principi, ovviamente, si applicano anche alle leggi di diritto internazionale privato sostanziale e processuale.

## La Costituzione e i suoi principî

Per capire l’ordinamento giuridico giapponese e il ruolo che il diritto internazionale privato ha in esso, è importante conoscere i punti più importanti della carta fondamentale, a cui anche le norme di conflitto sono soggette<sup>247</sup>. I principî e le norme contenute nella Costituzione sono fondamentali soprattutto in relazione alla clausola di ordine pubblico<sup>248</sup> presente nella legge di riforma del diritto internazionale privato, poiché l’ordine pubblico è strettamente legato alle disposizioni costituzionali e, dunque, nessuna norma straniera può essere applicata se in contrasto con la Costituzione del Giappone. La Costituzione, inoltre, regola anche gli organi dello Stato e il processo legislativo, da cui è nata la riforma del diritto internazionale privato. Chi si trova a occuparsi di questa materia

---

<sup>246</sup> 団藤重光. 法学の基礎. 第2版, p. 86.

<sup>247</sup> SIEHR, Kurt. Diritto internazionale privato e diritto costituzionale, in: *Il foro italiano*, 1975, pp. 7-8.

<sup>248</sup> ANGELINI, Francesca. *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principî fondamentali nelle relazioni interordinamentali*. Wolters Kluwer Italia, 2007.

dovrà tenere sempre in considerazione anche il diritto costituzionale.

La Costituzione del 3 novembre 1946 si compone di un preambolo e di 103 articoli suddivisi in dieci capitoli, oltre ad un capitolo di disposizioni transitorie<sup>249</sup>.

Il primo capitolo tratta dell'Imperatore (art. 1-8); il II capitolo sancisce la rinuncia alla guerra (art. 9); il III capitolo sancisce i diritti e i doveri del popolo (art. 10-40); il IV capitolo riguarda il Parlamento (art. 41-64); il V capitolo tratta del Governo (art. 65-75); il VI capitolo del potere giudiziario (art. 76-82); il VII si occupa delle finanze (art. 83-91); il capitolo VIII è dedicato all'autonomia locale (art. 92-95); il IX capitolo riguarda gli emendamenti (art. 96); il X è rivolto alla Legge suprema (art. 97-99)<sup>250</sup>.

I principi fondamentali che la nuova Costituzione sancisce consistono nell'appartenenza della sovranità al popolo e non più nell'Imperatore; è dichiarata inoltre l'inviolabilità dei diritti umani fondamentali e la rinuncia alla guerra come diritto sovrano della nazione (pacifismo della nazione). Affinché i diritti umani siano tutelati dall'esercizio arbitrario di ogni potere del governo, è previsto che ogni legge emanata dal Parlamento - che, *ex art.* 41 della Costituzione, è l'organo più elevato del potere statale - sia incostituzionale qualora invada l'area costituzionale delle libertà e dei diritti umani. Un quarto principio può essere indicato nella supremazia della Costituzione nella gerarchia delle leggi dell'ordinamento interno.

Le Corti sono tenute ad applicare le leggi vigenti<sup>251</sup>; tuttavia, nel caso di lacune legislative o incertezze interpretative, possono riferirsi al precedente giudiziario o ad altre fonti normative. Infine, è riconosciuta la *judicial review*<sup>252</sup> della legislazione, ossia un controllo di costituzionalità diffuso<sup>253</sup>: l'art. 81 attribuisce alle Corti, specialmente alla Corte Suprema, il potere di determinare la costituzionalità di ogni legge, ordinanza, regolamento o atto ufficiale<sup>254</sup>.

---

<sup>249</sup> KELEMEN, R. Daniel; SIBBITT, Eric C. The Americanization of Japanese Law, in: *University of Pennsylvania journal of international economic law*, vol. 23, 2002, p. 269.

<sup>250</sup> LOSANO, Mario. La modernizzazione giuridica del Giappone, in: *Collotti Pischel E., (a cura di), Capire il Giappone*, 1999.

<sup>251</sup> RAMSEYER, J. Mark; RASMUSEN, Eric B. *Measuring judicial independence: the political economy of judging in Japan*. University of Chicago Press, 2010.

<sup>252</sup> LAW, David S. The anatomy of a conservative court: Judicial review in Japan, in: *Texas law review*, vol. 87, 2008, p. 1545.

<sup>253</sup> BOLZ, Herbert F. Judicial Review in Japan, in: *Hastings international and comparative law review*, vol. 4, 1980, p. 87.

<sup>254</sup> KIM, Chin. *Selected writings on Asian law*. Rothman, 1982.

- *La figura dell'Imperatore*

La Costituzione si apre, al capo primo, con gli articoli dedicati alla tradizionale figura dell'Imperatore. L'istituzionalizzazione di tale figura, peculiare rispetto a qualsiasi altro sovrano nel mondo, è stata imposta allo stato giapponese dalle forze d'occupazione<sup>255</sup>, per un duplice motivo: da un lato si voleva controllare saldamente l'ampiezza dei suoi poteri, e dall'altro si voleva concedere una seppur flebile parvenza di importanza al popolo giapponese, molto attaccato alla tradizione. Non si deve scordare, infatti, che fino allora l'Imperatore era stato considerato una vera e propria divinità<sup>256 257</sup>. Per la peculiarità di questa figura, è stata messa in dubbio la traduzione del termine "tenno" con il concetto di "imperatore", in quanto le due figure non coinciderebbero<sup>258</sup>.

L'art. 1 recita: "L'Imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unità del popolo, e trae la sua posizione dalla volontà del popolo, nel quale risiede il potere sovrano." In questo enunciato si trovano due importanti principi:

- l'Imperatore è legittimato dal popolo e ne rappresenta l'unità;
- la sovranità appartiene al popolo (esattamente come nella Costituzione italiana, art. 1).

Ciò significa che i poteri sostanziali dell'Imperatore sono limitati dalla volontà popolare, a differenza di quanto accadeva in passato.

I suoi poteri sono ulteriormente limitati dagli artt. 2, 3 e 4.

L'art. 2 prevede che il Trono Imperiale sia dinastico e per successione, in conformità con la Legge della Casa Imperiale approvata dal Governo. Spetta a quest'ultimo, quindi, approvare le leggi che regolano la successione al trono. In anni abbastanza recenti è stato posto il problema della successione al trono per linea femminile, poiché non vi erano eredi maschi. Il Governo sembrava disposto a mutare la tradizione e permettere alla Principessa di diventare Imperatrice, ma la nascita del nuovo erede ha momentaneamente posto fine al problema.

L'art. 3 invece prevede che sia richiesta la consultazione e l'approvazione del Governo per tutti gli atti dell'Imperatore in materia di Stato, e che il Consiglio dei Ministri ne sia responsabile. Ciò

---

<sup>255</sup> DOWER, John W. *Embracing defeat: Japan in the wake of World War II*. WW Norton & Company, 2000.

<sup>256</sup> KEENE, Donald. *Emperor of Japan: Meiji and his world, 1852-1912*. Columbia University Press, 2013.

<sup>257</sup> OHNUKI-TIERNEY, Emiko. The emperor of Japan as deity (Kami), in: *Ethnology*, vol. 30, n. 3, 1991, pp. 199-215.

<sup>258</sup> FRIDAY, Karl; PIGGOTT, Joan R. *The Emergence of Japanese Kingship*. 1999, p. 9.

significa che qualsiasi atto imperiale che concerna lo Stato deve essere sottoposto alla vigilanza, consultazione e approvazione del Consiglio dei Ministri, sul quale ricade la responsabilità effettiva, non solo politica. Di fatto, l'Imperatore è privato di qualsiasi autonomia. L'art. 4, poi, limita ancora più fortemente i suoi poteri, prevedendo che egli sia privo d'ogni possibilità di governare il Paese: *“L'Imperatore emanerà atti solo nelle materie di Stato come indicate dalla presente Costituzione e non avrà nessun potere di governo. L'Imperatore può delegare l'adempimento dei suoi atti nelle materie di Stato come sarà previsto dalla legge.”*

L'articolo 5 prevede la possibilità che sia istituito un Reggente, che promulga i suoi atti nelle materie di stato in nome dell'Imperatore, ma non può delegare i suoi poteri, ciò in considerazione della storia giapponese, che aveva portato alla nascita dello shogunato.

Le attribuzioni residue di questa figura istituzionale si riscontrano negli articoli 6 e 7, nei quali si può notare la somiglianza con la figura del Presidente della Repubblica in Italia:

- nomina il Primo Ministro e il Primo Giudice della Suprema Corte su proposta del Governo;
- con il consiglio e l'approvazione del Consiglio dei Ministri, in nome del popolo, promulga gli emendamenti alla Costituzione, alle leggi, ai decreti del Consiglio dei Ministri e i trattati;
- convoca il Governo;
- scioglie la Camera dei deputati;
- proclama l'elezione generale dei membri del Governo;
- conferma la nomina e la revoca dall'incarico dei Ministri dello Stato e delle altre cariche pubbliche come previsto dalla legge, e conferma i pieni poteri e le credenziali degli Ambasciatori e dei Ministri;
- conferma l'amnistia generale e speciale, la commutazione delle pene, la sospensione e la reintegra dei diritti;
- assegna le onorificenze;

- conferma gli strumenti di ratifica e gli altri documenti diplomatici come previsto dalla legge;
- riceve gli ambasciatori e i ministri stranieri;
- presenza alle cerimonie pubbliche.

Come si può notare, la figura dell'Imperatore è rilevante anche per il procedimento legislativo, per la nomina di un giudice della Corte Suprema e per la ratifica dei trattati, dunque è importante anche per il diritto internazionale privato.

#### *- Le situazioni giuridiche soggettive*

Quando si tratta di diritto internazionale privato i diritti soggettivi degli individui ricoprono un'importanza primaria<sup>259</sup>, poiché le norme di conflitto riguardano proprio la sfera privata del diritto ed è importante, quindi, conoscere quali siano le situazioni giuridiche soggettive ritenute fondamentali nell'ordinamento giapponese.

Le situazioni giuridiche soggettive favorevoli di prima, seconda e terza generazione sono state inserite nel capo terzo della Costituzione, e si modellano visibilmente su quelle elaborate dal diritto statunitense. La prova più indicativa di ciò è contenuta nell'art. 13, il quale riconosce il diritto alla felicità, che è tipico della Dichiarazione di Indipendenza<sup>260</sup> e che non si ritrova invece nella Costituzione italiana.

Tra i diritti e le libertà fondamentali, quelli espressamente menzionati dalla Costituzione<sup>261</sup> sono: diritto alla libertà; diritto alla vita; diritto alla felicità; diritto all'uguaglianza; diritto ad essere rappresentati; diritto alla segretezza delle elezioni; diritto al suffragio universale; diritto di domandare la riparazione di danni, la rimozione dei funzionari pubblici, la promulgazione, l'abrogazione o la modifica delle leggi, delle ordinanze o dei regolamenti e qualsiasi altro provvedimento; libertà di pensiero e di coscienza; libertà di religione; libertà di assemblea e di

---

<sup>259</sup> FERRAJOLI, Luigi; VITALE, Ermanno. Diritti fondamentali: un dibattito teorico. Laterza, 2015.

<sup>260</sup> GLENDON, Mary Ann. Rights in twentieth-century constitutions, in: *The University of Chicago law review*, vol. 59, n. 1, 1992, pp. 519-538.

<sup>261</sup> MAKI, John M. The Constitution of Japan: pacifism, popular sovereignty, and fundamental human rights, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, 1990, p. 73.

associazione, la libertà di parola, di stampa e di tutte le altre forme d'espressione<sup>262</sup>; diritto alla segretezza di qualsiasi mezzo di comunicazione; libertà di scegliere la propria residenza e la propria occupazione; libertà di tutte le persone di trasferirsi in uno Stato estero e di rinunciare alla propria cittadinanza; libertà accademica; diritto a un decoroso livello di vita, salutare e colta; diritto di ricevere un'eguale educazione; diritto e l'obbligo di lavorare; diritto dei lavoratori di organizzarsi, di negoziare e di agire collettivamente; diritto di proprietà o di possedere proprietà; diritto alla difesa davanti alle Corti; diritto di riservatezza; diritto ad un processo rapido e pubblico presso un tribunale imparziale; diritto di accedere agli atti del processo<sup>263</sup>.

Ai diritti umani fondamentali <sup>264</sup>, definiti inviolabili, sono riconosciute le caratteristiche dell'assolutezza, inalienabilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità e indisponibilità. L'uso del termine "riconoscere" invece di "conferire", implica la preesistenza naturale <sup>265</sup> di tali diritti rispetto all'ordinamento giuridico, una concezione che si riscontra nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti.

Le situazioni giuridiche soggettive sfavorevoli a rilevanza costituzionale, invece, sono le seguenti: dovere di lavorare; dovere di versare le imposte; obbligo di istruire i minori che si trovano sotto la propria tutela; astenersi da abusi delle libertà e dei diritti fondamentali del popolo e utilizzare gli stessi per il pubblico benessere.

I soggetti espressamente riconosciuti sono: i coniugi, la famiglia, il popolo, i lavoratori, le persone giuridiche, gli enti religiosi, i cittadini.

La Costituzione, inoltre, presenta alcune importanti riserve di legge:

- i criteri per l'attribuzione della cittadinanza;
- le modalità di richiesta del risarcimento del danno allo Stato;

---

<sup>262</sup> BEER, Lawrence Ward. Freedom of expression in Japan: A study in comparative law, politics, and society. Kodansha International, 1984.

<sup>263</sup> URABE, Noriho. Rule of law and due process: a comparative view of the United States and Japan, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, n.1, 1990, pp. 61-72.

<sup>264</sup> NATHANSON, Nathaniel L. Human rights in Japan through the looking-glass of supreme court opinions, in: *Howard law journal*, vol. 11, 1965, p. 316.

<sup>265</sup> VIOLA, Francesco. I diritti umani sono naturali?, in: *Natura in Etica. Annuario di Etica*. Ed. F. Botturi e R. Mordacci, 2009, pp. 69-92.

- le norme di diritto del lavoro;
- le modalità di imposizione fiscale;
- le modalità d'esercizio del diritto di proprietà e le procedure di espropriazione per pubblica utilità;
- le norme sull'istruzione obbligatoria;
- la privazione della libertà o della vita e le sanzioni penali.

Molti di questi punti riguardano proprio le materie oggetto della legge di diritto internazionale privato (la cittadinanza, il lavoro, i diritti reali, il diritto penale).

Si trovano anche, nello stesso capo, delle riserve di giurisdizione, secondo cui è necessario un mandato dell'autorità giudiziaria in caso di:

- arresto al di fuori dei casi di flagranza di reato;
- perquisizioni;
- sequestri;
- ispezioni.

L'art. 14 tratta del diritto di uguaglianza e non discriminazione (abolisce inoltre i titoli nobiliari, come è avvenuto anche in Italia): *“Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Né i nobili, né i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze, qualsiasi decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che potrà diventarlo in avvenire.”*

In un giudizio d'appello, in cui si è discusso se la pratica di limitare l'uso delle risorse di un villaggio comunale<sup>266</sup> ai soli individui di sesso maschile che erano anche a capo di una famiglia costituiva una

---

<sup>266</sup> SHIMADA, D. The changes and challenges of traditional commons. Current Japan: a case study on Iriai Forests in Yamaguni District, Kyoto-City, in: *International Journal of the Commons*. vol. 8, n. 1, pp. 207–235.

discriminazione di genere<sup>267</sup>, la Seconda corte inferiore<sup>268</sup> ha stabilito che fosse lecito limitare l'attribuzione ai capifamiglia, ma che il requisito che il richiedente fosse maschio costituisse una discriminazione in base al sesso e che dunque andasse “*contro i principi base della Costituzione giapponese, che ritiene tutti i sessi uguali*”<sup>269</sup>. Questa sentenza, come vedremo, è rilevante anche per il concetto di ordine pubblico presente nella legge di riforma.

Un caso di diritto internazionale privato si ritrova in una sentenza relativa a una causa in cui l'attore, che era un figlio nato fuori del matrimonio da padre giapponese e madre non giapponese, non aveva potuto acquisire la cittadinanza giapponese attraverso la legittimazione, a causa del rifiuto del padre di riconoscere la paternità prima della nascita del bambino<sup>270</sup>; in questo caso il Tribunale di Tokyo ha dichiarato che il concetto di “matrimonio dei genitori”, disciplinato dall'articolo 3, comma 1, della legge sulla nazionalità<sup>271</sup>, debba essere interpretato nel senso di includere anche la convivenza *more uxorio*. Sulla base di questa interpretazione, la Corte ha dichiarato nullo l'articolo della legge che richiede che un figlio nasca all'interno del matrimonio e ha affermato, applicando la legge in questione, che il minore avesse acquisito la cittadinanza mediante la presentazione di una “notifica di matrimonio”<sup>272</sup>.

In appello, tuttavia, la Corte di Appello di Tokyo ha ribaltato la decisione del tribunale di grado inferiore, ritenendo che l'intento del legislatore fosse chiaramente indicato dalla lettera dell'articolo 3, comma 1. Pertanto, secondo il giudice, “*includere anche la convivenza more uxorio nel concetto di matrimonio tra i genitori rappresenterebbe un'interpretazione analogica o estensiva creante un requisito ulteriore non previsto dalla Legge sulla Nazionalità*”<sup>273</sup>. Il tribunale di Tokyo si era occupato della convivenza *more uxorio* nel 2005, ritenendola un istituto rilevante, ma, in una causa nel 2006, lo stesso giudice aveva dichiarato che il punto centrale dell'articolo 3, comma 1, della Legge sulla Nazionalità fosse quello di ampliare i confini del concetto di nazionalità, che può essere acquisita sulla base del principio

---

<sup>267</sup> BRYANT, Taimie L. For the sake of the country, for the sake of the family: the oppressive impact of family registration on women and minorities in Japan, in: *UCLA law review*, vol. 39, n. 109, 1991, pp. 111-114.

<sup>268</sup> Sezione della Corte Suprema che ha la funzione di esaminare preliminarmente le cause e ripartirle presso le varie sezioni.

<sup>269</sup> TSUNEMOTO, *ut supra*.

<sup>270</sup> LEVIN, Mark. *The Wajin's Whiteness: Law and Race Privilege in Japan*. 2007.

<sup>271</sup> Legge n. 147/1950, come modificata dalla Legge n. 268 del 1952, dalla Legge n. 45 del 1984 e dalla Legge n. 89 del 1993, art. 3, co. 1.

<sup>272</sup> Sentenza del Tribunale di Tokyo, 13/04/2005.

<sup>273</sup> Sentenza della Corte di Appello di Tokyo, 28/02/2006.



dello *ius sanguinis*<sup>274</sup>. Nell'interpretazione del tribunale, i requisiti per la legittimazione non si trovano all'interno di questo elemento centrale della legge, ma in quelli complementari. Invalidando il requisito di "matrimonio dei genitori" e di "nato all'interno del vincolo matrimoniale" come violazione diretta della Costituzione, il giudice ha applicato l'Articolo 3, comma 1, e ha accolto la domanda del ricorrente. Altri casi che coinvolgono cittadini stranieri riguardano cause relative al rifiuto di concedere degli immobili in locazione sulla base della nazionalità del conduttore, e, in una sentenza relativa a un caso simile<sup>275</sup>, la Corte di Appello di Osaka ha dichiarato che il rifiuto di un proprietario di firmare un contratto di locazione, basato unicamente sulle origini coreane dell'inquilino, è "*discriminazione basata sulla nazionalità, che va contro i principi di cui all'articolo 14, comma 1, e, come tale, è illegittimo poiché supera i limiti di tolleranza sociale*"<sup>276</sup>.

Per quanto concerne la libertà di religione e la separazione fra religione e Stato<sup>277</sup>, argomento che potrebbe essere rilevante per i casi di diritto internazionale privato che coinvolgono cittadini appartenenti a Stati religiosi, l'art. 20 statuisce che in Giappone vi sia piena libertà di culto, ma vieta che le organizzazioni religiose possano ottenere trattamenti di favore, finanziamenti o incarichi di potere da parte dello Stato. Vieta inoltre che i cittadini possano essere obbligati, a qualunque titolo, alla partecipazione ad eventi, atti, celebrazioni o altri riti religiosi e al contempo vieta anche che lo Stato impartisca un'educazione religiosa di qualunque tipo o che vi sia partecipazione pubblica ad attività religiose. Una prassi come quella italiana, in virtù della quale sono presenti simboli religiosi nei luoghi pubblici, come il crocifisso negli uffici comunali, e sono impartite lezioni di religione nelle scuole, sarebbe assolutamente vietata dalla Costituzione.

Le libertà d'espressione e il divieto di violazione della corrispondenza sono previste dall'art. 21: "*Le libertà di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta alcuna censura, né sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.*"

In tema di libertà di stampa, in un caso famoso, in cui un reporter della NHK<sup>278</sup> si era rifiutato di

---

<sup>274</sup> Sentenza del Tribunale di Tokyo, 29/03/2006.

<sup>275</sup> Il caso di cronaca si può leggere nella stampa giapponese di quel periodo: ARUDOU, D., Twisted Legal Logic Deals Blow to Foreigners, JAPAN TIMES, 7 feb. 2006.

<sup>276</sup> Sentenza della Corte di Appello di Osaka, 05/10/2006.

<sup>277</sup> KISALA, Robert. Souka Gakkai, Koumeitou, and the separation of religion and state in Japan, in: *Bulletin of the Nanzan Institute for religion and culture*, n. 18, 1994, pp. 7-17.

<sup>278</sup> Acronimo di 日本放送協会 (Nippon Housou Kyoukai, il servizio radiotelevisivo giapponese).

testimoniare sulle sue fonti d'informazione nel corso di una testimonianza per una causa civile, riguardante l'imposizione di una sanzione fiscale alla filiale giapponese di una società statunitense, la *Terza corte inferiore* ha dichiarato che, considerando il fatto che è garantita la libertà di stampa ai sensi dell'articolo 21 e che anche la libertà di raccogliere informazioni merita la stessa considerazione giuridica, proteggere le proprie fonti di informazione costituisce un grande valore sociale. “*Quindi il testimone, come regola generale, ha il diritto di rifiutarsi di rivelare qualunque informazione.*” Si tratta della prima decisione della Corte Suprema che riconosca il diritto di rifiutarsi di testimoniare per motivi di privacy delle fonti d'informazione. Ovviamente, ciò è stato possibile soltanto per il fatto che il testimone aveva la qualifica di giornalista.

L'art. 13 prevede alcuni dei diritti individuali più importanti, tra cui il diritto alla felicità, alla vita, alla libertà e al rispetto, nei limiti del benessere pubblico. Questi diritti sono considerati l'obiettivo supremo dei legislatori e degli altri organi del Governo.

L'art. 18, per ragioni storiche<sup>279</sup>, proibisce la riduzione in schiavitù, ma la ammette per il caso in cui sia conseguenza di un crimine, e cioè nel caso in cui la legge preveda la pena della detenzione o dei lavori forzati<sup>280</sup> come punizione di un reato. Questo articolo potrebbe essere rilevante per i casi di diritto internazionale privato relativi a Paesi che prevedono il rimedio dei lavori forzati come punizione di un crimine (circostanza che in Italia, invece, sarebbe considerata contro l'ordine pubblico).

Secondo l'art. 22, ogni persona ha la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza e di scegliere la sua occupazione, nei limiti in cui ciò non sia in contrasto con il benessere pubblico. Inoltre tutte le persone sono libere di recarsi negli Stati stranieri e di rinunciare alla propria cittadinanza, e ciò non può essere limitato da alcuna legge. Tuttavia, ciò va inteso nel senso che i cittadini giapponesi sono liberi di cambiare cittadinanza, ma non di diventare apolidi. Il concetto di cittadinanza<sup>281</sup> è fondamentale nel diritto internazionale privato e la relativa disciplina sarà trattata in seguito.

---

<sup>279</sup> NELSON, Thomas. Slavery in medieval Japan, in: *Monumenta Nipponica*, vol. 59, n. 4, 2004, pp. 463-492.

<sup>280</sup> HABERSTROH, John. *In re* World War II Era Japanese forced labor litigation and obstacles to international human rights claims in US Courts, in: *Asian law journal*, vol. 10, 2003, p. 253.

<sup>281</sup> LU, Catherine; MENJU, Toshihiro; WILLIAMS, Melissa. Japan and “the other”: reconceiving Japanese citizenship in the era of globalization, in: *Asian perspective*, 2005, 99-134.

Secondo l'art. 28, i lavoratori hanno il diritto di organizzarsi<sup>282</sup>, di contrattare e di agire collettivamente. Secondo la legge di diritto internazionale privato, come si vedrà, le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro, tuttavia questa norma costituzionale non può essere derogata: sarebbe contraria all'ordine pubblico, ad esempio, una clausola che impedisse al lavoratore di contrattare le proprie condizioni o di far parte di sindacati per tutelare i propri diritti.

L'art. 29 si occupa invece del diritto di proprietà e di possesso dei beni, definito inviolabile. I diritti della proprietà sono oggetto di una riserva di legge, che deve però conformarsi al benessere pubblico. La proprietà privata può, comunque, essere espropriata per utilità pubblica, dietro un giusto compenso. Come vedremo, i diritti reali, tra i quali rientra ovviamente anche il diritto di proprietà, fanno parte della disciplina di diritto internazionale privato e, di conseguenza, l'art. 29 sarà rilevante per tutti i casi di tale materia<sup>283</sup>.

La tutela delle donne<sup>284</sup> è un punto che potrebbe rilevare nei casi di diritto internazionale che coinvolgono le lavoratrici straniere in Giappone o alle dipendenze di società giapponesi all'estero, poiché la legge applicabile al contratto di lavoro potrebbe essere quella giapponese, anche in conseguenza della libera scelta delle parti. Sebbene il Giappone abbia firmato una convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna<sup>285</sup>, è noto che la retribuzione media delle lavoratrici sia inferiore a quella degli uomini<sup>286</sup>, e la discriminazione, sia in termini di assunzione che di promozione, è sempre stata frequente e consistente<sup>287</sup>.

L'art. 24 della Costituzione regola i rapporti tra i coniugi, prevedendo che il matrimonio<sup>288</sup> sia basato unicamente sul consenso reciproco di entrambi gli sposi e che sia mantenuto attraverso una mutua collaborazione, sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie; inoltre, per evitare il

---

<sup>282</sup> NAKAMURA, Keisuke. Decline or revival?: Japanese labor unions, in: *Japan labor review*, vol. 4, n. 1, 2007, p. 7.

<sup>283</sup> ANDOU, Nisuke. *Surrender, occupation, and private property in international law: an evaluation of US practice in Japan*. Oxford University Press, 1991.

<sup>284</sup> SASAKI, Masaru. The causal effect of family structure on labor force participation among Japanese married women, in: *Journal of human resources*, 2002, pp. 429-440.

<sup>285</sup> Convenzione di New York del 1979.

<sup>286</sup> ABE, Yukiko. Equal Employment Opportunity Law and the gender wage gap in Japan: A cohort analysis, in: *Journal of Asian economics*, vol. 21, n. 2, 2010, pp. 142-155.

<sup>287</sup> LAM, Alice CL. *Women and Japanese management: discrimination and reform*. Routledge, 2012.

<sup>288</sup> HENDRY, Joy. *Marriage in Changing Japan: Community & Society*. Routledge, 2010.

ripetersi delle disparità tra coniugi tipiche delle epoche precedenti<sup>289</sup>, detta un principio generale secondo cui le leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la scelta del domicilio, il divorzio e altre questioni relative al matrimonio e alla famiglia devono essere formulate ispirandosi ai principi della dignità individuale e dell'uguaglianza sostanziale dei sessi<sup>290</sup>. Nella realtà dei fatti invece, poiché il lavoro straordinario è comune tra i lavoratori, le donne di norma sostengono la maggior parte degli oneri familiari, e quindi sono scoraggiate a mantenere il loro posto di lavoro dopo il matrimonio<sup>291</sup>. Gli economisti hanno chiamato questo fenomeno "curva a M", poiché il diagramma dell'età lavorativa delle donne giapponesi cola a picco dopo il matrimonio (di solito entro i 28 anni) e si risollewa solo dopo che i figli hanno raggiunto un'età tale da essere sufficientemente autonomi<sup>292</sup>. Nonostante tale quadro sociale, l'art. 24 sarà rilevante per tutta la disciplina di diritto internazionale privato riguardante la famiglia.

La legge di riforma si occupa anche di filiazione e successioni. La discriminazione giuridica e sociale nei confronti dei figli illegittimi<sup>293</sup> è ancora presente in Giappone, come in molti altri paesi. Un tipico esempio discriminazione giuridica si trova nella disciplina delle successioni, in tema di distribuzione della proprietà del *de cuius*, poiché la quota per i figli naturali è la metà di quella riservata ai figli legittimi. I sistemi di registrazione obbligatoria delle famiglie li distingue dagli altri membri della famiglia e rivelano facilmente se una persona è un figlio legittimo o illegittimo. Qualora le norme di conflitto indicassero il diritto giapponese come legge applicabile a un caso tra Italia e Giappone, è da tenere in considerazione il fatto che la discriminazione tra figli potrebbe essere contraria all'ordine pubblico italiano.

Un'altra questione che potrebbe riguardare il diritto internazionale privato è quella relativa al trattamento dei cittadini stranieri. Gli stranieri che soggiornano in Giappone per più di un anno sono tenuti a registrare le impronte digitali ai sensi della Legge di registrazione degli stranieri<sup>294</sup>.

---

<sup>289</sup> HARUKO, Wakita; GAY, Suzanne. Marriage and property in premodern Japan from the perspective of women's history, in: *Journal of Japanese studies*, vol. 10, n. 1, 1984, pp. 73-99.

<sup>290</sup> TOKUHIRO, Yoko. *Marriage in contemporary Japan*. Routledge, 2009.

<sup>291</sup> WHITE, Merry. The virtue of Japanese mothers: cultural definitions of women's lives, in: *Daedalus*, vol. 116 n. 3, 1987, pp. 149-163.

<sup>292</sup> Dati recenti si possono trovare sul sito della JILAF: <http://www.jilaf.or.jp/eng/mbn/2014/149.html> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>293</sup> YAN, He. Legal Protection for the Illegitimate Child in Japan, in: *Japanese Research*, vol. 3, 2010.

<sup>294</sup> HANAMI, Tadashi. Japanese policies on the rights and benefits granted to foreign workers, residents, refugees and illegals, in: *Temporary workers or future citizens?*, 1998, p. 211-237.

Anche se la modifica del 1992 ha esentato dalla registrazione i residenti permanenti, dopo numerose proteste e cause, il sistema persiste e crea una causa di discriminazione tra residenti e residenti non permanenti<sup>295</sup>.

Per quanto riguarda i disabili che presentano patologie mentali, nonostante le modifiche del 1987 alla Legge sulla Salute Mentale, rimangono ancora problemi come il ricovero coatto senza una revisione da parte di una commissione indipendente o il diritto a comparire in tribunale<sup>296</sup>. Questo potrebbe costituire un problema rilevante per i cittadini stranieri, poiché la legge di diritto internazionale privato prevede la possibilità, per il giudice giapponese, di dichiarare l'infermità mentale del cittadino straniero ai sensi della legge giapponese.

La Costituzione sancisce molte garanzie in tema di procedimento penale, materia che rientra nella sfera del diritto internazionale privato quando si tratta di casi internazionali di diritto penale.

L'art. 35 prevede il diritto di ognuno all'inviolabilità del domicilio, delle proprie carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e sequestri, a tutela del quale è prevista una riserva di giurisdizione: tali atti non possono eseguirsi senza un mandato sufficientemente motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare. Ogni perquisizione o sequestro quindi deve essere effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico dal magistrato.

Secondo l'art. 36. è assolutamente proibito al pubblico ufficiale di infliggere torture e punizioni crudeli<sup>297</sup>, mentre, per l'art. 37, in tutte le questioni penali, l'imputato ha diritto a un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli è garantita la completa possibilità di esaminare tutte le testimonianze e ha diritto ad un procedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio, a spese pubbliche.

In ogni tempo l'accusato deve avere l'assistenza di un difensore e se l'imputato non è in grado di procurarsi la difesa tecnica con i suoi mezzi, questa gli deve essere procurata dallo Stato.

Inoltre l'art. 38 prevede che nessuno possa essere obbligato a testimoniare contro se stesso e che

---

<sup>295</sup> La disciplina è stata modificata da ultimo nei primi mesi del 2012.

<sup>296</sup> TOTSUKA, E.; MITSUISHI, T.; KITAMURA, Y. Mental health and human rights: illegal detention in Japan, in: *Psychiatry, law and ethics*, 1986, p. 142-147.

<sup>297</sup> FUTABA, Igarashi; MCCORMACK, Gavan. Crime, confession and control in contemporary Japan, in: *Law context: a socio-legal journal*, vol. 2, 1984, p. 1.

nessuna confessione sia valida come elemento di prova se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia, oppure dopo un arresto o una detenzione prolungata; nessuno può essere condannato o punito nei casi in cui l'unica prova contro di esso sia costituita dalla sua confessione<sup>298</sup>.

L'art. 39 prevede che nessuno possa essere imputato penalmente per un atto che era legale nel momento in cui è stato commesso, cioè il principio di irretroattività della legge penale; così come nessuno può essere sottoposto a due giudizi per lo stesso reato, cioè il principio del *ne bis in idem*.

Ai sensi dell'art. 40, chiunque venga assolto, dopo essere stato arrestato o detenuto, ha il diritto di richiedere i danni allo Stato, materia per cui è prevista una riserva di legge.

Tutte queste disposizioni sono considerate fondamentali per l'ordinamento giapponese e rientrano nella clausola dell'ordine pubblico presente nella legge di riforma del diritto internazionale privato. Ciò significa che, nei casi in cui la legge applicabile sia diversa da quella giapponese, il giudice non potrà applicare norme straniere in conflitto con questi principi.

Uno dei più gravi problemi di diritti umani<sup>299</sup> in tema di procedura penale è rappresentato dal sistema chiamato “*daiyo kangoku*”<sup>300 301</sup> (prigione sostitutiva), in cui i sospettati, anche quelli che sono già comparsi davanti a un giudice, sono tenuti in custodia dalla polizia e interrogati dagli investigatori. Il sistema *daiyo kangoku* fornisce alla polizia la possibilità di forzare una confessione di un sospettato che, essendo sotto il completo controllo delle forze di polizia, subisce un interrogatorio e resta in custodia delle forze dell'ordine per una massimo di 23 giorni senza avere accesso a un difensore, circostanza che può essere considerata contraria alle norme internazionali<sup>302</sup>, che tuttavia sono rispettate per quanto riguarda le garanzie degli artt. 32, 33 e 34, per cui a nessuno può essere negato il diritto di ricorrere agli organi giurisdizionali, e nessuna persona può essere arrestata eccetto che dietro mandato emesso dal magistrato competente, che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona stessa, a meno che quest'ultima sia arrestata in flagranza. Nessuno può

---

<sup>298</sup> YOSHIDA, T. Confession, apology, repentance, and settlement out-of-court in the Japanese criminal justice system — is Japan a model of 'restorative justice', in: *Restorative justice in context: International practice and directions*, 2003.

<sup>299</sup> PORT, Kenneth L. The Japanese international law “revolution”: international human rights law and its impact in Japan, in: *Stanford journal of international law*, vol. 28, 1991.

<sup>300</sup> Si veda: [http://www.nichibenren.or.jp/library/en/document/data/daiyo\\_kangoku.pdf](http://www.nichibenren.or.jp/library/en/document/data/daiyo_kangoku.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>301</sup> 五十嵐二葉. 代用監獄問題について. *ジュリスト*, n. 637, 1977, pp. 116-125.

<sup>302</sup> Si veda il commento del prof. Antonio Papisca: <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-9-No-a-Guantanamo/13> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

essere arrestato o detenuto senza essere subito informato dell'imputazione su lui pendente, e senza ch'egli possa farsi immediatamente assistere da un avvocato. Nessuno può essere detenuto in mancanza di motivi valevoli; inoltre, su richiesta di chiunque, i motivi stessi dovranno essere senza indugio precisati, in udienza pubblica, davanti al magistrato, alla presenza dell'imputato e del suo avvocato<sup>303</sup>.

Le Corti, tuttavia, non sempre respingono le azioni giudiziarie o le testimonianze acquisite da indagini, arresti, ricerche, detenzioni o interrogatori illegali<sup>304</sup>. Il risarcimento per indagini o azioni illegali è riconosciuto solo a discrezione dei giudici, e il suo importo è troppo esiguo per scoraggiare indagini illegali<sup>305</sup>. Oltre a ciò, vi sono problemi consistenti per quanto riguarda le detenzioni illegali e le condanne ingiuste<sup>306</sup>. Ciò contrasta apertamente con quanto previsto dalla Costituzione all'art. 17: *"Ogni persona che abbia subito un danno per un atto illegale d'un pubblico funzionario ha il diritto di chiederne il risarcimento allo Stato od alla persona giuridica competente, secondo le modalità stabilite dalla legge."*

Il Giappone mantiene ancora in vigore la pena di morte e non sembra che possa essere abolita nel breve periodo, poiché non vi sono progetti di legge al riguardo. La Costituzione prevede all'articolo 31 una riserva di legge a questo riguardo: *"Nessuno potrà essere privato della vita o della libertà, od essere assoggettato ad una sanzione penale se non in conformità della procedura prevista dalla legge."*; ciò significa che nei casi internazionali tra Italia e Giappone, una tale disposizione sarebbe ritenuta contraria all'ordine pubblico italiano.

### - Il Parlamento

L'organo che più di tutti esprime la sovranità del popolo è il Parlamento.

L'art. 15 della Costituzione attribuisce infatti al popolo il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti ed i suoi funzionari e di revocarli. Viene sancito il divieto dei funzionari pubblici di essere al servizio di gruppi particolari invece che dell'intero popolo. Lo stesso articolo assicura il

---

<sup>303</sup> JOHNSON, David T. Crime and punishment in contemporary Japan, in: *Crime and justice*, vol. 36, n. 1, 2007, pp. 371-423.

<sup>304</sup> JOHNSON, David T. *The Japanese way of justice: Prosecuting crime in Japan*. Oxford University Press, 2001.

<sup>305</sup> CLACK, Melissa. Caught between hope and despair: An analysis of the Japanese criminal justice system, in: *Denver journal of international law and policy*, vol. 31, 2002, p. 525.

<sup>306</sup> ITO, Kazuko. Wrongful convictions and recent criminal justice reform in Japan, in: *The University of Cincinnati law review*, vol. 80, 2011, p. 1245.

diritto di voto a tutti i cittadini adulti, garantendone anche la totale segretezza.

Secondo l'art. 16, inoltre, ogni persona ha il diritto di presentare un'istanza pacifica di risarcimento di danni per la rimozione di pubblici ufficiali, per l'approvazione, l'abrogazione o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti e per qualsiasi reclamo in ordine ad altre questioni; né alcuna persona può essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per aver assunto l'iniziativa di una simile richiesta<sup>307</sup>.

Il Parlamento è il più alto organo del potere Statale ed è l'unico organo dello Stato ad essere titolare del potere legislativo. Esso si divide in due Camere, denominate Camera dei Deputati e Camera dei Consiglieri<sup>308</sup>. Entrambe le Camere sono composte da membri eletti dal popolo<sup>309</sup> e rappresentanti di esso.

Il numero e i requisiti dei membri di ciascuna Camera e dei loro elettori è determinato dalla legge, ma, in ogni caso, non può essere fatta alcuna discriminazione per motivi di razza<sup>310</sup>, sesso<sup>311</sup>, stato sociale, origini familiari, educazione, proprietà o reddito.

La nomina in carica dei membri della Camera dei Deputati dura quattro anni. Tuttavia, tale incarico termina prima che sia trascorso l'intero periodo nel caso in cui la Camera dei Deputati venga sciolta.

La nomina in carica dei membri della Camera dei Consiglieri dura invece sei anni, ma l'elezione<sup>312</sup>, per metà dei membri, ha luogo ogni tre anni<sup>313</sup>.

I distretti elettorali, le procedure di votazione<sup>314</sup> e le altre attività pertinenti al modo in cui devono

---

<sup>307</sup> OSAKA, Eri. Reevaluating the role of the tort liability system in Japan, in: *Arizona journal of international and comparative law*, vol. 26, 2009, p. 393.

<sup>308</sup> KÖLLNER, Patrick. Upper House elections in Japan and the power of the "organized vote", in: *Japanese journal of political science*, vol. 3, n. 1, 2002, pp. 113-137.

<sup>309</sup> MCKEAN, Margaret; SCHEINER, Ethan. Japan's new electoral system: la plus ça change, in: *Electoral studies*, vol.19, n. 4, 2000, pp. 447-477.

<sup>310</sup> HIRANO, Shigeo. Electoral institutions, hometowns, and favored minorities: evidence from Japanese electoral reforms, in: *World politics*, 2006, pp. 51-82.

<sup>311</sup> CASTLES, Francis G. Female legislative representation and the electoral system, in: *Politics*, vol. 1, n. 2, 1981, pp. 21-27.

<sup>312</sup> GROFMAN, Bernard. *Elections in Japan, Korea, and Taiwan under the single non-transferable vote: the comparative study of an embedded institution*. University of Michigan Press, 1999.

<sup>313</sup> BAERWALD, Hans H. *Japan's Parliament: an introduction*. Cambridge University Press, 1974.

<sup>314</sup> MAEDA, Ko. Re-examining the contamination effect of Japan's mixed electoral system using the treatment-effects model, in: *Electoral studies*, vol. 27, n. 4, 2008, pp. 723-731.



essere eletti i membri di entrambe le Camere sono determinate dalla legge<sup>315</sup>, ma resta fermo il fatto che a nessuno è permesso di essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere.

I membri delle Camere ricevono appropriato compenso annuale dalle casse dello stato, in ossequio alla legge.

Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, i membri delle Camere sono esenti dall'arresto nel periodo in cui il Parlamento è riunito in assemblea, e ciascun membro che sia arrestato prima dell'apertura dell'assemblea è comunque libero durante lo svolgimento della seduta se la Camera lo richiede.

I membri di entrambe le Camere non sono ritenuti responsabili, al di fuori della loro Camera, per le dichiarazioni, i dibattiti e i voti espressi durante i lavori della Camera.

Il Parlamento deve essere convocato in seduta ordinaria almeno una volta all'anno<sup>316</sup>. Il Consiglio dei Ministri può tuttavia decidere di convocare il Parlamento in seduta straordinaria. Quando un quarto o più del numero complessivo totale dei membri di ciascuna Camera ne fa richiesta, il Consiglio dei Ministri deve decidere su tale convocazione.

Quando la Camera dei Deputati viene sciolta, ha luogo una nuova elezione generale dei membri della Camera dei Deputati, entro quaranta giorni dalla data dello scioglimento, e il Parlamento deve essere convocato entro trenta giorni dalla data delle elezioni. Contemporaneamente allo scioglimento della Camera dei Deputati, la Camera dei Consiglieri viene chiusa. Tuttavia, il Consiglio dei Ministri può, in periodi di emergenza nazionale, convocare con urgenza la Camera dei Consiglieri in seduta straordinaria. I provvedimenti presi in tale assemblea sono provvisori e diventano nulli o invalidi in mancanza dell'accettazione da parte della Camera dei Deputati entro un periodo di dieci giorni successivi all'apertura della nuova sessione del Parlamento.

In ciascuna Camera, tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per dove diversamente previsto dalla Costituzione e, in caso di pareggio, il Presidente della Camera decide sul punto. Le deliberazioni devono essere pubbliche. Tuttavia, l'assemblea può riunirsi a

---

<sup>315</sup> GALLAGHER, Michael. The political impact of electoral system change in Japan and New Zealand, 1996, in: *Party politics*, vol. 4, n. 2, 1998, pp. 203-228.

<sup>316</sup> RAMSDALL, Daniel B. *The Japanese diet: stability and change in the Japanese house of representative, 1890-1990*. University Press of Amer, 1992.

porte chiuse quando la maggioranza dei due terzi o più dei presenti approva la decisione.

Ciascuna Camera conserva una registrazione del procedimento. Tale registrazione è poi pubblicata, eccezion fatta per le parti del procedimento delle sedute segrete, per le quali può essere richiesto che rimangano tali. Su domanda di un quinto o più dei membri presenti, i voti dei membri, su qualsiasi materia, sono annotati nelle minute.

Ciascuna Camera sceglie il proprio presidente e gli altri funzionari, e stabilisce le proprie regole relative alle assemblee, ai procedimenti e alle disposizioni disciplinari, e può punire i membri per condotta disdicevole. Tuttavia, nell'ipotesi di espulsione di un membro, la maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti dovrà approvare un'apposita decisione.

Il Bilancio deve essere sottoposto prima alla Camera dei Deputati. In materia di bilancio, quando la Camera dei Consiglieri prende una decisione diversa da quella della Camera dei Deputati e quando non sia possibile raggiungere un accordo, neppure in assemblea congiunta di entrambe le Camere, o, da parte della Camera dei Consiglieri, nel caso di fallimento del tentativo di adottare una decisione finale nei trenta giorni successivi al ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei Deputati, la decisione della Camera dei Deputati prevale e diventa la decisione dell'intero Parlamento. Ciò si applica anche all'approvazione richiesta al Parlamento per la conclusione di trattati internazionali. La votazione sul bilancio riveste quindi una grande importanza e rappresenta uno strumento di potere della Camera dei Deputati, che ha l'ultima parola in merito.

Ciascuna Camera può condurre indagini concernenti il Governo, e può domandare l'intervento e la testimonianza di testi e la produzione di registrazioni.

Il Primo Ministro e gli altri Ministri dello Stato possono comparire, in ogni momento, in ciascuna Camera per proporre il dibattito su progetti di legge, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno membri della Camera. Essi devono comparire anche quando la loro presenza sia richiesta, per fornire risposte o spiegazioni.

Il Parlamento si costituisce in composizione di Corte d'accusa, composta dai membri di entrambe le Camere, allo scopo di giudicare i giudici nei confronti dei quali siano stati emanati provvedimenti accusatori, le cui materie sono determinati dalla legge.

- Il Governo

Nell'ordinamento giuridico giapponese, anche il Governo, come il Parlamento, è un organo complesso, cioè è un organo composto a sua volta da altri organi, come afferma testualmente la Costituzione. Esso è composto dal Primo Ministro<sup>317</sup>, che ne è il capo, e dagli altri Ministri dello Stato, come previsto dalla legge. Il Consiglio dei Ministri è investito del potere esecutivo. Il Primo Ministro e gli altri Ministri dello Stato devono necessariamente avere la cittadinanza giapponese. Il Consiglio dei Ministri, nell'esercitare il proprio potere esecutivo, è responsabile collettivamente nei confronti del Parlamento.

Il Primo Ministro<sup>318</sup> viene nominato tra i membri del Parlamento con decisione presa dal Parlamento, a differenza di quello italiano, che viene invece nominato dal Presidente della Repubblica: questo perché in Giappone non si sarebbe potuta dare una responsabilità politica all'Imperatore. Tale designazione precede tutti gli altri provvedimenti, e questa costituisce un'altra differenza rispetto all'ordinamento italiano. Se la Camera dei Deputati e la Camera dei Consiglieri sono in disaccordo o non è stato raggiunto l'accordo neanche in assemblea generale delle due Camere, come previsto dalla legge, o la Camera dei Consiglieri omette di compiere la designazione entro dieci giorni, con eccezione del periodo di chiusura dei lavori, dopo che la Camera dei Deputati ha effettuato la designazione, prevale la decisione della Camera dei Deputati ed essa diventa la decisione del Parlamento.

Il Primo Ministro nomina i Ministri dello Stato<sup>319</sup>. Tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i membri del Parlamento<sup>320</sup>. Egli può rimuovere dall'incarico i Ministri dello Stato che egli stesso ha eletto.

Se la Camera dei Deputati approva una mozione di sfiducia, o respinge una decisione sulla quale è stata posta la fiducia, l'intero Consiglio dei Ministri deve rassegnare le dimissioni, a meno che la Camera dei Deputati non si sciolga entro dieci giorni. Quando la carica di Primo Ministro è vacante, oppure alla prima convocazione del Parlamento dopo le elezioni dei membri della Camera dei

---

<sup>317</sup> HAYAO, Kenji. *The Japanese prime minister and public policy*. University of Pittsburgh Press, 2014.

<sup>318</sup> KRAUSS, Ellis. S.; NYBLADE, Benjamin. "Presidentialization' in Japan? The Prime Minister, media and elections in Japan, in: *British journal of political science*, vol. 35, n. 2, 2005, pp. 357-368.

<sup>319</sup> HAYAO, Kenji. *The Japanese prime minister and public policy*. University of Pittsburgh Press, 2014.

<sup>320</sup> KATO, Junko; LAVER, Michael. Party policy and cabinet portfolios in Japan, 1996, in: *Party politics*, vol. 4, n. 2, 1998, pp. 253-260.

Deputati, l'intero Consiglio dei Ministri deve rassegnare le dimissioni. Nei casi menzionati il Consiglio dei Ministri continua a svolgere le sue funzioni sino a quando è nominato un nuovo Primo Ministro<sup>321</sup>.

Il Primo Ministro ha le seguenti funzioni<sup>322</sup>:

- rappresenta il Consiglio dei Ministri;
- sottoscrive i progetti di legge;
- riferisce sugli affari nazionali e sulle relazioni estere al Parlamento;
- esercita il controllo e la supervisione su numerose branche dell'amministrazione.

Il Consiglio dei Ministri<sup>323</sup>, in aggiunta alle altre funzioni amministrative generali, ha le seguenti prerogative:

- 1) amministra fedelmente la legge;
- 2) conduce gli affari dello Stato;
- 3) conduce le relazioni internazionali;
- 4) conclude trattati, ma deve ottenere precedentemente, o, a seconda delle circostanze, successivamente, l'approvazione da parte del parlamento;
- 5) amministra il servizio civile, in ossequio a quanto stabilito dalla legge;
- 6) prepara il bilancio preventivo ed emana, sulla base di esso, delle ordinanze, allo scopo di dare esecuzione alle disposizioni della presente Costituzione e della legge. Tuttavia, tali ordinanze non possono includere disposizioni penali se non dietro apposita autorizzazione legislativa;

---

<sup>321</sup> ITO, Takatoshi. The timing of elections and political business cycles in Japan, in: *Journal of asian economics*, vol. 1, n. 1, 1990, pp. 135-156.

<sup>322</sup> SHINODA, Tomohito. *Leading Japan: The role of the prime minister*. Greenwood Publishing Group, 2000.

<sup>323</sup> ABE, Hitoshi; SHINDOU, Muneyuki; KAWATO, Sadafumi. *The government and politics of Japan*. University of Tokyo Press, 1994.

- 7) decide sull'amnistia generale, sull'amnistia speciale, sulla commutazione delle pene, la sospensione, e la reintegra nei diritti.

Tutte le leggi e le ordinanze del Consiglio dei Ministri devono essere firmate dal Ministro competente e controfirmate dal Primo Ministro. I Ministri dello Stato, durante il loro ufficio, non sono soggetti ad azioni legali senza il consenso del Primo Ministro. Tuttavia, il diritto a procedere non è impedito da tale disposizione.

#### - *Gli enti locali*

Anche in Giappone esistono degli organi periferici dell'amministrazione centrale, dotati di una propria autonomia e capaci di auto-regolamentarsi. La Costituzione però non specifica espressamente quali e quanti essi siano, prevedendo alcune riserve di legge al riguardo.

I regolamenti relativi all'organizzazione e all'amministrazione delle autonomie pubbliche locali sono infatti determinati dalla legge, in ossequio ai principi dell'autonomia degli enti locali. Le autonomie pubbliche locali eleggono delle assemblee in qualità di loro organi deliberativi, in conformità alla legge; hanno quindi il potere di organizzarsi autonomamente. Il direttore generale di tutte le autonomie pubbliche locali, i membri delle loro assemblee e gli altri funzionari locali, ecc. sono eletti con voto popolare diretto<sup>324</sup> nell'ambito di ciascuna comunità territoriale, con le modalità previste dalla legge ordinaria. Le autonomie locali hanno il diritto di amministrare i propri beni<sup>325</sup>, i propri affari e il proprio funzionamento e possono promulgare degli atti regolamentativi come previsto dalla legge ordinaria. Nessuna legge speciale, applicabile solo alle autonomie locali, può essere promulgata dal Parlamento senza il consenso della maggioranza dei votanti dell'autonomia locale interessata, in ossequio alla legge.

L'amministrazione locale gode di uno status giuridico specifico nell'ambito del quadro normativo del Giappone, in particolare attraverso la 'Legge sulle Autonomie Locali', che è stata promulgata nel 1946. I principi di questa legge rispettano le autonomie locali, la separazione dei poteri esecutivo e legislativo e la normativa sui Consigli locali e il loro status in relazione al governo centrale. Questo

---

<sup>324</sup> BROADBENT, Jeffrey. State as process: The effect of party and class on citizen participation in Japanese local government, in: *Social problems*, vol. 35, n. 2, 1988, pp. 131-144.

<sup>325</sup> MEYER, Steven A.; NAKA, Shigeto. Legislative influences in Japanese budgetary politics, in: *Public choice*, vol. 94, n. 3.4, 1998, pp. 267-288.

sistema è molto influenzato dal modello americano<sup>326</sup>, com'è normale dato il ruolo svolto nell'amministrazione del paese nella sua era post-bellica, durante la ricostruzione, e la presenza (come negli Stati Uniti) di sindaci eletti dall'esecutivo.

L'amministrazione locale in Giappone è strutturata su due livelli: le cosiddette prefetture<sup>327</sup> (paragonabili alle contee o alle regioni) e i comuni (paragonabili alle province). Anche se le prefetture e i comuni godono di un notevole livello di autonomia<sup>328</sup> sia in materia di amministrazione, sia nelle questioni di bilancio e nella legislazione locale, il Giappone è uno Stato unitario senza alcun tipo di struttura federale. Il sistema prefettizio è stato ereditato dalla società precedente, prima che il paese iniziasse la creazione di uno stato vero e proprio nel diciannovesimo secolo, dunque è mantenuto per ragioni storiche.

Ogni prefettura ha un proprio dirigente, eletto dal popolo a livello locale, chiamato Governatore. Il loro numero, circa quarantasette, non è mutato rispetto al periodo *Meiji* (1868-1912), e si pensa che queste unità siano state create a causa delle strutture dello shogunato che esistevano già durante il periodo Edo, dopo l'era del feudalesimo, che ha avuto inizio nel 1603. Proprio per questo, i confini delle prefetture e le loro caratteristiche sono rigidamente sanciti.

Il moderno sistema municipale del Giappone, invece, è una creazione molto recente, provocata da un'ondata di fusioni promosse dal governo centrale nei primi anni '50, che ha visto diminuire il loro numero del 50 per cento<sup>329</sup>. In parte, questo sviluppo è stato guidato dalla necessità di una maggiore autonomia, ma soprattutto è nato dalla rapida urbanizzazione che seguì la ricostruzione post-bellica del paese.

Bisogna notare che, a seguito della riforma amministrativa<sup>330</sup> degli anni novanta, in Giappone l'amministrazione locale ha compiti e responsabilità che in molte altre nazioni sono normalmente di competenza del governo centrale. In particolare, il governo locale è gravato di responsabilità per

---

<sup>326</sup> KELEMEN, R. Daniel; SIBBITT, Eric C. The Americanization of Japanese Law, in: *University of Pennsylvania journal of international economic law*, vol. 23, 2002, p. 269.

<sup>327</sup> Il termine "prefettura" è usato qui soltanto per comodità, in quanto entrato nella prassi terminologica legata al Giappone, ma non è da ritenere una traduzione corretta.

<sup>328</sup> JACOBS, Anthony J. Devolving authority and expanding autonomy in Japanese prefectures and municipalities, in: *Governance*, vol. 16, n. 4, 2003, pp. 601-623.

<sup>329</sup> 村松岐夫. 戦後日本の官僚制. 東洋経済新報社, 1981.

<sup>330</sup> HALEY, John Owen. *Heisei Renewal or Heisei Transformation: are legal reforms really changing Japan?* 2005.

le assicurazioni sociali e sanitarie, poiché le prefetture e i comuni svolgono al fianco del governo centrale i compiti riguardanti il sistema sociale. Alcune differenze sussistono tra i vari livelli: ad esempio, i comuni sono responsabili per l'assistenza sanitaria<sup>331</sup> di base, mentre le prefetture amministrano gli ospedali. Le strade si dividono in autostrade statali, strade statali, strade prefettizie e strade comunali.

Il governo locale è anche competente in materia di polizia, di norme antincendio e di gestione delle catastrofi<sup>332</sup>, cose che assumono un ruolo importante nella vita nazionale, visto il frequente numero di terremoti. Le forze di polizia sono gestite dai comitati per la sicurezza pubblica delle prefetture, mentre i vigili del fuoco sono una prerogativa comunale.

A livello organizzativo, il sistema di amministrazione locale in Giappone è in gran parte uniforme, in confronto al Regno Unito o agli USA, visto che ciascuno dei Comuni è guidato da un sindaco eletto direttamente dall'esecutivo e ha anche un'assemblea comunale a elezione diretta. Le uniche eccezioni a questo sistema sono diciassette città designate, che godono di maggiore autonomia dai comuni di base, e la città di Tokyo, che, come capitale della nazione, gode di un regime speciale avente un governo metropolitano guidato da un governatore e ventitré circoscrizioni come sotto-consigli per la zona centrale. In base a tale sistema, la divisione delle responsabilità che ha luogo tra prefetture e comuni è diversificata.

Le attività dei governi locali sono finanziate da un paniere di varie imposte, con la conseguenza che i giapponesi hanno un notevole onere fiscale per i servizi di cui godono. Per esempio, le prefetture hanno la facoltà di imporre tasse sul consumo di tabacco, carburante, sull'acquisto di automobili e una tassa generale sulle vendite, mentre i Comuni possono riscuotere tasse sulla proprietà, sul soggiorno e in materia urbanistica.

I consiglieri sono eletti per quattro anni e la loro funzione è incompatibile con qualsiasi incarico presso altri pubblici uffici o enti locali. Anche se l'amministrazione locale è priva di una vera e propria regolamentazione sui partiti ed è caratterizzata da un numero relativamente elevato di candidati indipendenti, i consiglieri tendono comunque a provenire da uno dei maggiori partiti

---

<sup>331</sup> NOMURA, Hideki; NAKAYAMA, Takeo. *The Japanese healthcare system*. 2005.

<sup>332</sup> NAKAMURA, Hidenori; ELDER, Mark; MORI, Hideyuki. The surprising role of local governments in international environmental cooperation: The case of Japanese collaboration with developing countries, in: *The journal of environment and development*, vol. 20, n. 3, 2011, pp. 219-250.

politici, come il Partito Liberal-Democratico o il Partito Democratico.

L'amministrazione locale e i suoi enti si trovano spesso in difficoltà finanziarie<sup>333</sup> a causa dell'amministrazione centrale: il bilancio nazionale per il 2004/05, ad esempio, ha tagliato 1.000 miliardi di yen dalla spesa destinata alle amministrazioni non statali<sup>334</sup>. Questo processo di sempre maggiore decentramento sta portando a varie fusioni tra enti pubblici e a una maggiore dipendenza dal settore privato.

Il Giappone ha vissuto periodi di grandi fusioni comunali prima nel 19° secolo, quando quasi 70.000 comuni furono accorpati in 15.000 unità, e poi nel periodo post-bellico; lo scopo attuale, in linea con quello di altri Paesi, è quello di riuscire a trasformare 3.110 comuni in 1.000 (nel 2008 l'obiettivo era di circa 1.800)<sup>335</sup>. Mentre il decentramento è stato affiancato da fusioni urbane per ottenere maggiore efficienza ed economie di scala<sup>336</sup>, il numero delle prefetture rimane costante e invariato a 47. La normativa che attualmente è in vigore mira a decentrare e raggruppare maggiormente le autonomie locali su base regionale.

#### - *La revisione costituzionale*

La Costituzione prevede una procedura di revisione rinforzata: *“Articolo 96 - Gli emendamenti alla presente costituzione saranno adottati dal Parlamento, con voto congiunto dei due terzi o più dei membri di ciascuna Camera, e dovranno poi essere sottoposti al popolo per la ratifica, che richiederà il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, con referendum speciale o tramite elezioni, come sarà specificato dal Parlamento. Gli emendamenti così ratificati saranno immediatamente promulgati dall'Imperatore in nome del popolo, come parte integrante della presente Costituzione.”*

Secondo l'articolo 96, le modifiche alla Costituzione giapponese richiedono l'approvazione dei due terzi dei membri di ciascuna Camera del Parlamento e, in più, la ratifica da parte del popolo tramite voto di maggioranza attraverso un referendum o tramite elezioni. Anche se questi requisiti non

---

<sup>333</sup> DOI, Takeo; HOSHI, Takeo; OKIMOTO, Tatsuyoshi. Japanese government debt and sustainability of fiscal policy, in: *Journal of the Japanese and international economies*, vol. 25, n. 4, 2011, pp. 414-433.

<sup>334</sup> YAMAMOTO, Kiyoshi. Accounting system reform in Japanese local governments, in: *Financial accountability and management*, vol. 15, n. 3-4, 1999, pp. 291-307.

<sup>335</sup> MABUCHI, Masaru. Municipal amalgamation in Japan, in: *World Bank Institute working paper*, 2001.

<sup>336</sup> OTSUKA, Akihiro; GOTO, Mika; SUEYOSHI, Toshiyuki. Cost-efficiency of Japanese local governments: effects of decentralization and regional integration, in: *Regional studies, regional science*, vol. 1, n.1, 2014, pp. 207-220.



sembrano essere particolarmente onerosi rispetto ad altre costituzioni rigide, come ad esempio quella italiana, bisogna tenere a mente che il contesto politico giapponese è diverso da quello di altri Paesi, più inclini alle alleanze trasversali: la distribuzione di potere tra i partiti<sup>337</sup> ha reso molto difficile la modifica della Costituzione, poiché, finora, non è mai stato possibile trovare un accordo. La modifica della Costituzione è stata al centro dell'attenzione internazionale in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, il cui cambiamento è stato più volte prospettato dai vari partiti<sup>338</sup>.

## I Trattati internazionali

Il Giappone è firmatario delle più importanti convenzioni, tra cui quella di Vienna sul diritto dei trattati<sup>339</sup>. Questo significa che si applicano le relative disposizioni sulla formazione, sulla validità, sulla modifica, sull'applicazione, sull'interpretazione dei trattati e simili.

La competenza a concludere trattati internazionali<sup>340</sup>, ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, spetta al Governo, a seconda dei casi anche con la formale approvazione dell'Imperatore e con la previa o successiva approvazione del Parlamento<sup>341</sup>. A differenza di quanto accade in Italia, non è richiesto che i trattati siano convertiti in legge nazionale prima di diventare efficaci<sup>342</sup>, né il Parlamento può modificarne il contenuto<sup>343</sup>. Tuttavia, come prassi, prima della ratifica di un trattato il Giappone controlla se siano necessarie modifiche delle leggi esistenti o se servano nuove leggi complementari, e, nel caso, le emana<sup>344</sup>.

L'art. 73 menziona due categorie: 1) trattati che richiedono l'approvazione del Parlamento 2) accordi esecutivi che non richiedono l'approvazione. Nella dottrina giapponese sono emerse delle

---

<sup>337</sup> SIMS, Richard. *Japanese Political History Since the Meiji Restoration, 1868-2000*. Macmillan, 2001.

<sup>338</sup> MITO, Takamichi. Japan's Constitutional Revision debate under Prime Minister Abe Shinzou and its implications for Japan's foreign relations, in: *Japanese studies*, vol. 28, n. 1, 2008, pp. 59-71.

<sup>339</sup> SINCLAIR, Ian McTaggart. *The Vienna Convention on the law of treaties*. Manchester University Press, 1984.

<sup>340</sup> IRELAND, Gordon. The validity of treaties in Japan, in: *California law review*, vol. 31, 1942, p. 405.

<sup>341</sup> ORITA, Masaki. Practices in Japan concerning the Conclusion of Treaties, in: *Japanese annual of international law*, vol. 27, 1984, p. 52.

<sup>342</sup> IWASAWA, Yuji, The Relationship between International Law and National Law: Japanese Experiences, in: *British Year Book of International Law*, vol. 64, 1993, pp. 344-345.

<sup>343</sup> KYOZUKA, Sakutaro. Internal enforcement and application of treaties in Japan, in: *Japanese annual of international law*, vol. 12, 1968, p. 45.

<sup>344</sup> 松田誠. 実務としての条約締結手続. 北海道大学グローバル COE プログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局, vol. 10, 2011, pp. 325-326.

opinioni contrastanti sui seguenti punti<sup>345</sup>: 1) lo scopo dei trattati; 2) quali trattati sono inclusi nell'art. 73; 3) quali fattori determinino se l'approvazione del Parlamento debba essere antecedente o successiva rispetto alla conclusione del trattato da parte del Governo; 4) se il Parlamento sia autorizzato a modificare il contenuto di un trattato. Chiaramente, è essenziale chiarire quando un accordo ricada nella definizione di "trattato" dell'art. 73 e quando richieda l'approvazione del Parlamento, dunque il Governo ha stilato tre criteri, approvati concordemente dalla dottrina<sup>346</sup>, secondo cui, per essere considerato trattato, è necessario che esso riguardi questioni normative, che includa questioni fiscali e che stabilisca un rapporto tra il Giappone e uno o più Stati stranieri; deve avere, dunque, un'importanza politica<sup>347</sup>.

Secondo la dottrina maggioritaria, il Governo dovrebbe chiedere sempre la previa approvazione del Parlamento e solo in casi molto limitati, per questioni di urgenza, può esserci l'approvazione successiva<sup>348</sup>. Per quanto riguarda la modifica dei trattati, alcuni autori hanno argomentato che, data la competenza esclusiva del Parlamento a legiferare, esso dovesse avere il potere di apportare modifiche ai trattati in sede di approvazione<sup>349</sup>, ma la dottrina maggioritaria è di opinione contraria in quanto il testo della Costituzione usa il verbo "approvare", che presuppone che il testo del trattato rimanga invariato<sup>350</sup>.

Per quanto riguarda la posizione dei trattati nella gerarchia delle fonti, la dottrina giapponese ha sviluppato due teorie contrapposte, una che sostiene la supremazia della Costituzione sui trattati e una che sostiene la prevalenza dei trattati<sup>351</sup>. Quest'ultima teoria è stata adottata anche dalla Corte d'Appello di Tokyo<sup>352</sup>, mentre la prima teoria dalla Corte di Osaka<sup>353</sup>.

Il Giappone fa anche parte della Conferenza dell'Aja dal 1957 e in particolare è parte delle seguenti convenzioni:

---

<sup>345</sup> SETA, Makoto. Japan Country Report, 2010.

<sup>346</sup> IWASAWA, Yuji. *International Law, Human Rights, and Japanese Law. The Impact of International Law on Japanese Law*. Clarendon Press, 1998, p. 21.

<sup>347</sup> 大石眞. 憲法と条約締結承認問題. 法学論叢, vol. 144, n. 4.5, 1999, p.105.

<sup>348</sup> IWASAWA, *ut supra*.

<sup>349</sup> 芦部信喜. 演習 憲法 新版. 有斐閣, 2012.

<sup>350</sup> IWASAWA, *ut supra*.

<sup>351</sup> SATO, Isao. Treaties and the Constitution, in: *Washington Law Review*, vol. 43, 1967, pp. 1065-1066.

<sup>352</sup> Sentenza del 2 settembre 1992.

<sup>353</sup> Sentenza del 27 ottobre 2005.

- del primo marzo 1954 sulla procedura civile;
- del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli;
- del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie;
- del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
- del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;
- del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari;
- del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

## Nota sul diritto giapponese moderno

Si riportano in nota, per completezza, alcune nozioni relative al diritto giapponese moderno.

### *I Codici*

Le altre fonti del diritto giapponese sono rappresentate dal Codice Civile, dal Codice Commerciale, dal Codice Penale, dal Codice di Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale. Insieme alla Costituzione sono solitamente chiamati come “I Sei Codici” (六法 *roppou*). Le disposizioni dei codici sono integrate da numerose leggi, regolamenti, ordinanze e altre disposizioni promulgate di anno in anno. Rispetto al Codice Civile, il Codice Commerciale e le altre leggi sono considerate come leggi speciali.

#### - Il codice civile

Il codice civile<sup>354</sup> è diviso in cinque Libri e tratta le materie tipiche degli ordinamenti di *civil law*: singoli contratti, diritti reali, obbligazioni, responsabilità extracontrattuale, diritto di famiglia, diritto successorio, donazioni, capacità, atti giuridici, ecc.

Adottato nel 1898<sup>355</sup>, è basato sul diritto tedesco, con forti influenze del diritto francese e romano<sup>356</sup> di conseguenza. Nonostante l'impianto fondamentale sia rimasto lo stesso, il codice è stato modificato più volte, soprattutto in tema di diritto di famiglia<sup>357</sup> e successorio.

#### - Il codice penale

Il primo codice penale giapponese<sup>358</sup> è del 1867 ed era ispirato al diritto cinese. Un secondo tentativo di codificazione avvenne nel 1880, modellato sul diritto francese. Il codice penale odierno, ispirato al diritto tedesco e con influenze della dottrina italiana, è del 1907, ma la materia penale è

---

<sup>354</sup> HOZUMI, Nobushige. *New Japanese Civil Code*. Book On Demand Limited, 2013.

<sup>355</sup> EPP, Robert. The Challenge from Tradition: Attempts to Compile a Civil Code in Japan, 1866-78, in: *Monumenta Nipponica*, 1967, pp. 15-48.

<sup>356</sup> BURDICK, William Livesey. *The principles of Roman law and their relation to modern law*. The Lawbook Exchange, 2004.

<sup>357</sup> STEINER, Kurt. The revision of the Civil Code of Japan: Provisions affecting the family, in: *The journal of Asian studies*, vol. 9, n. 2, 1950, pp. 169-184.

<sup>358</sup> HIRANO, Ryuichi. The draft of the revised Penal Code: A general critique, in: *Law Japan*, vol. 6, 1973, p. 49.

disciplinata anche da varie leggi speciali ed è stato emendato più volte<sup>359</sup>, anche se non si è riusciti a riformare del tutto la materia. Si divide in due parti principali, quella generale e quella speciale. Come nel codice italiano, la prima parte disciplina i principi generali<sup>360</sup> e la seconda i singoli reati.

- Il codice commerciale

A differenza di ciò che avviene in altri Paesi, in Giappone il codice commerciale non fa parte del codice civile e anzi è visto come una legge speciale rispetto ad esso. Promulgato nel 1890, è stato riformato più volte<sup>361</sup>, con grandissime modifiche nel 2004<sup>362</sup>. Anche questo codice ricalca l'impianto del codice tedesco, con influenze del diritto francese, ma dopo le varie modifiche si può dire che presenti influenze anche del diritto anglosassone, soprattutto in tema di diritto societario<sup>363</sup>. Questo codice è diviso in quattro parti: parte generale, società, transazioni commerciali, trasporti e assicurazione. Oltre a queste materie, il codice si occupa anche di assegni, cambiali e titoli di credito.

- Il codice di procedura civile

Il primo codice di procedura civile fu promulgato nel 1890 e rimase in vigore fino al 1997, quando vi fu una riforma<sup>364</sup> del diritto processuale civile e fu promulgato un nuovo codice, in vigore dal 1998<sup>365</sup>. Il codice non differisce molto da altri codici degli ordinamenti di *civil law*, discostandosi molto da quelli di *common law*<sup>366</sup>, infatti disciplina la giurisdizione, la competenza, l'interesse ad agire,

---

<sup>359</sup> MEYERS, Howard. Revisions of the criminal code of Japan during the occupation, in: *Washington law review and state bar journal*, vol. 25, 1950, p. 104.

<sup>360</sup> DANDOU, Shigemitsu. *The criminal law of Japan: the general part*. William S. Hein & Co., 1997.

<sup>361</sup> BLAKEMORE, Thomas L.; YAZAWA, Makoto. Japanese Commercial Code Revisions: Concerning Corporations, in: *The American journal of comparative law*, 1953, pp. 12-24.

<sup>362</sup> SENECHAL, Matthew. Reforming the Japanese commercial code: A Step Towards an American-Style Executive Officer System in Japan, in: *Pacific rim law and policy journal*, vol. 12, 2003, p. 535.

<sup>363</sup> ITAMI, Hiroyuki. Revision of the commercial code and reform of the Japanese corporate governance, in: *Japan labor review*, vol. 2, n. 1, 2005, pp. 4-25.

<sup>364</sup> OTA, Shozo. Reform of Civil procedure in Japan, in: *The American journal of comparative law*, vol. 49, n. 4, 2001, pp. 561-583.

<sup>365</sup> NOTTAGE, Luke R. *Civil procedure reforms in Japan: The Latest Round*. 2005.

<sup>366</sup> KOJIMA, Takeshi. Japanese civil procedure in comparative law perspective, in: *University of Kansas law review*, vol. 46, 1997, p. 687.

le condizioni dell'azione, le questioni preliminari e pregiudiziali, le prove, le parti, le impugnazioni, le esecuzioni<sup>367</sup>, e altre materie<sup>368</sup>.

- Il codice di procedura penale

Il primo codice di procedura penale è del 1880 ed era basato sul diritto tedesco e francese. Un nuovo codice fu emanato nel 1922, ma nel 1948 l'occupazione americana<sup>369</sup> impose un codice interamente basato sul diritto statunitense, di fatto abolendo l'impianto di *civil law* nel diritto processuale penale<sup>370</sup>. Il nuovo codice si occupa delle indagini preliminari, del Pubblico Ministero, del dibattimento e delle impugnazioni. Una novità dell'ultima riforma è stata l'introduzione della giuria<sup>371</sup>.

### *Le altre leggi*

Oltre ai codici, il Giappone ha emanato moltissime altre leggi ordinarie sulle più svariate materie, come quelle specifiche di varie discipline (ad esempio, a tutela della concorrenza<sup>372</sup>), esattamente come accade in Italia. Essendo un ordinamento di *civil law*, si basa principalmente sulle leggi scritte e il procedimento legislativo, come abbiamo visto, è previsto dalla Costituzione. Un Progetto di legge, dopo essere stato presentato, diventa legge soltanto se è stato approvato da entrambe le Camere, eccezion fatta per dove diversamente previsto dalla Costituzione.

Un progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati, che al vaglio della Camera dei Consiglieri sia stato approvato con emendamenti, diventa legge quando è approvato in seconda istanza dalla Camera dei Deputati dalla maggioranza dei due terzi o più dei membri presenti<sup>373</sup>. Ciò non preclude

---

<sup>367</sup> ISHIKAWA, Akira. Civil execution procedure in Japan: basic ideas of the law of civil execution and an outline of execution procedure against immovables, in: *Keio law review*, vol. 5, 1985, p. 47.

<sup>368</sup> HATTORI, Takaaki; TANIGUCHI, Yasuhei; REICH, Pauline C.; MIYAKE, Hiroto. *Civil procedure in Japan*. Juris Publishing, 2000.

<sup>369</sup> APPLETON, Richard B. Reforms in Japanese Criminal Procedure under Allied Occupation, in: *Washington law review and state bar journal*, vol. 24, 1949, p. 401.

<sup>370</sup> HIRANO, Ryuichi. Diagnosis of the current code of criminal procedure, in: *Law Japan*, vol. 22, 1989, p. 129.

<sup>371</sup> WILSON, Matthew. The dawn of criminal jury trials in Japan: success on the horizon, in: *Wisconsin international law journal*, vol. 24, 2006, p. 835.

<sup>372</sup> ARIGA, Michiko; RIEKE, Luvern V. The antimonopoly law of Japan and its enforcement, in: *Washington law review*, vol. 39, 1964, p. 437.

<sup>373</sup> THIES, Michael F.; YANAI, Yuki. *Divided parliaments and lawmaking: Japan's twisted diet*. 2012.

alla Camera dei Deputati di convocare un'assemblea congiunta di entrambe le Camere<sup>374</sup>, come previsto dalla legge.

L'inerzia della Camera dei Consiglieri di agire entro i sessanta successivi al ricevimento di un progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, escluso il periodo di chiusura dei lavori (cioè la pausa estiva), può essere considerata dalla Camera dei Deputati alla stregua di un rigetto di tale progetto da parte della Camera dei Consiglieri.

Per quanto riguarda il diritto internazionale privato, la legge di riferimento è la Legge sulle regole generali per l'applicazione delle leggi, che verrà esaminata nel prosieguo.

### *Il sistema giudiziario*

Per comprendere il diritto internazionale privato giapponese è essenziale conoscere il sistema giudiziario, poiché saranno proprio i giudici delle Corti giapponesi a dover applicare le norme di conflitto e a dover decidere quale sia la legge applicabile al caso concreto sottoposto al loro giudizio.

Dell'intero potere giudiziario è investita la Corte Suprema e le Corti inferiori, come istituite dalla legge. Così come in Italia, non possono essere istituiti tribunali straordinari e a nessun organo o agenzia del potere esecutivo è riconosciuto il potere giudiziario<sup>375</sup>. La Corte Suprema è la corte di ultima istanza<sup>376</sup>, formata da quindici giudici assistiti da altri giudici, con il potere di determinare la costituzionalità di qualsiasi legge, ordinanza, regolamento o atto giuridico<sup>377</sup>.

Formalmente, il Presidente della Corte dovrebbe essere nominato dall'Imperatore, nella prassi, egli è nominato su scelta del Governo. Almeno i due terzi dei Giudici della Corte Suprema, o dieci su quindici, devono essere stati giudici (裁判 *saiiban*) delle Corti inferiori, pubblici ministeri (検察官 *kensatsukan*), avvocati (弁護士 *bengoshi*) o professori di diritto per almeno vent'anni.

---

<sup>374</sup> THIES, Michael F.; YANAI, Yuki. Governance with a twist: How bicameralism affects Japanese lawmaking, in: *Japan Decides 2012*, 2013, p. 225-244.

<sup>375</sup> LUNEY, Percy R. The judiciary: its organization and status in the parliamentary system, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, n. 1, 1990, pp. 135-162.

<sup>376</sup> ITO, Hiroshi; BEER, Lawrence W. *The constitutional case law of Japan: Selected Supreme Court decisions, 1961-70*. University of Washington Press, 2016.

<sup>377</sup> MATSUI, Shigenori. Why is the Japanese Supreme Court so conservative?, in: *Washington University law review*, vol. 88, n. 6, 2011, pp. 1375-1423.

L'articolo 79 della Costituzione prevede che tutti i giudici elevati a giudici della Corte Suprema debbano essere sottoposti ad elezione generale per essere approvati e poi una volta ogni dieci anni. Un giudice che sia stato respinto dalla maggioranza dei voti decade immediatamente, ma nessun giudice è mai decaduto secondo questa procedura.

Tutti i giudici sono indipendenti nell'esercizio delle loro coscienze e, come in Italia, sono soggetti solo alla Costituzione e alle leggi. La Corte Suprema è investita del potere regolamentare, con il quale determina le regole procedurali e della prassi, le materie relative alla professione forense, la disciplina interna delle corti e la gestione degli affari giudiziari. Anche i Pubblici Procuratori sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema<sup>378</sup>. La Corte Suprema può delegare il potere di emanare regolamenti<sup>379</sup> sul funzionamento delle Corti inferiori a queste stesse, per esigenza di snellimento del suo carico di lavoro.

I giudici, in quanto indipendenti, non possono essere rimossi dall'incarico, se non per accusa pubblica, a meno che non siano stati dichiarati con sentenza mentalmente o fisicamente inidonei all'esercizio dei loro doveri d'ufficio. Questa disposizione assicura che la magistratura possa rimanere libera e non debba subire pressioni da parte degli altri poteri dello Stato.

La Corte Suprema è composta da giudici, di cui uno ha la carica di Presidente e gli altri componenti formano il collegio, il cui numero è determinato dalla legge; tutti i giudici, ad eccezione del Presidente, sono nominati dal Consiglio dei Ministri<sup>380</sup>. La nomina dei giudici della Corte Suprema è sottoposta a referendum da parte dal popolo alla prima elezione dei membri della Camera dei Deputati successiva alla loro nomina, e deve nuovamente essere sottoposta a referendum alla prima elezione dei membri della Camera dei Deputati dopo un lasso di tempo di dieci giorni, e ugualmente da allora in poi. Questo sistema rende la carica in questione non solo giudiziaria ma anche politica, similmente a quanto avviene negli Stati Uniti.

---

<sup>378</sup> HATTORI, Takaaki. The Role of the Supreme Court of Japan in the Field of Judicial Administration, in: *Washington law review*, vol. 60, 1984, p. 69.

<sup>379</sup> MIYAZAWA, Setsuo. Administrative Control of Japanese Judges, in: *Kobe University law review*, vol. 25, 1991, pp. 45-50.

<sup>380</sup> LUNEY, Percy R. The judiciary: its organization and status in the parliamentary system, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, n. 1, 1990, p. 147.



I giudici delle corti inferiori<sup>381</sup> sono nominati dal Consiglio dei Ministri e scelti tra quelli di una lista di persone indicate dalla Corte Suprema. Tutti i giudici mantengono l'incarico per un periodo di dieci anni con la possibilità di essere rieletti, rimanendo inteso che dovranno andare in pensione al raggiungimento dell'età determinata dalla legge. I giudici delle corti inferiori ricevono, a intervalli regolari e determinati, un adeguato compenso che non può essere ridotto durante lo svolgimento del loro ufficio.

I processi sono condotti, e i giudizi sono resi, pubblicamente. Nel caso in cui una corte, all'unanimità, dichiari che il carattere pubblico sarebbe pericoloso per l'ordine o la morale pubblica, il processo può essere svolto a porte chiuse, ma i processi che hanno per oggetto reati politici, reati che coinvolgono la stampa o nell'ipotesi di diritti personali, come garantito dal capitolo III della Costituzione, devono svolgersi pubblicamente.

Secondo il Codice di procedura civile<sup>382</sup>, la parte soccombente in un appello al giudice di secondo grado può presentare il cosiddetto appello finale a un giudice superiore competente sul caso. Un appello finale contro una sentenza resa da un tribunale superiore può essere presentato alla Corte Suprema, anche contro una sentenza pronunciata da un tribunale di una delle corti superiori.

Un appello finale può essere presentato direttamente dopo una sentenza di primo grado previo accordo di entrambe le parti, e viene indicato come "appello finale diretto".

Un procedimento di un tribunale superiore è giudicato da un collegio di tre giudici, mentre una causa presso la Corte Suprema è rimessa a una delle corti inferiori, ciascuna delle quali è composta da cinque giudici. Un caso eccezionale è quello che coinvolge questioni di costituzionalità, in cui la Corte Suprema decide sul caso in composizione plenaria, così come accade per i casi che vengono giudicati innanzi le sezioni unite della Corte di Cassazione in Italia.

Non essendo un tribunale di merito, il giudice d'appello finale esercita la sua giurisdizione solo su questioni di diritto, contenute nelle sentenze di prima istanza, il che significa che il giudice è vincolato ai fatti accertati nella sentenza di prima istanza a meno che non vengano sollevate

---

<sup>381</sup> UPHAM, Frank K. Stealth activism: norm formation by Japanese courts, in: *Washington University law review*, vol. 88, 2010, p. 1493.

<sup>382</sup> GOODMAN, Carl F. Japan's new civil procedure code: has it fostered a rule of law dispute resolution mechanism?, in: *Brooklyn journal of international law*, vol. 29, 2003, p. 511.

questioni di diritto; non è dunque consentito rinnovare le istanze istruttorie.

Il Codice prevede che la parte soccombente possa presentare un appello finale, sia nel caso in cui la sentenza di prima istanza contenga una violazione della Costituzione, sia nel caso in cui la procedura seguita dal tribunale di grado inferiore sia viziata da uno dei sei tipi di illegittimità sostanziale previsti dal Codice. Inoltre, rispetto a un ultimo appello alla Corte Suprema, la parte soccombente può presentare una domanda di accettazione dell'appello finale se il caso riguarda una questione importante di costituzionalità della legge. La decisione sulla questione se tale domanda debba essere accettata o no è lasciata alla discrezionalità della Corte Suprema. In aggiunta, un ultimo appello di fronte a un tribunale superiore può essere presentato d'ufficio quando il procedimento davanti al giudice inferiore ha causato un profilo di illegittimità della sentenza. L'appello finale deve essere redatto in forma scritta e avere contenuti simili a quelli richiesti per la proposta di un ricorso al giudice di secondo grado, e deve essere presentato entro due settimane dal giorno della notifica della sentenza al ricorrente.

I motivi d'appello non devono essere redatti al momento del deposito del ricorso, ma il ricorrente deve depositare al giudice di secondo grado una breve relazione contenente i motivi di ricorso in conformità con il formato designato dal regolamento della Corte Suprema, entro cinquanta giorni dalla comunicazione scritta del deposito dell'appello finale, che dovrebbe essere fatta dopo l'appello, a meno che il ricorso non fosse stato respinto in precedenza. Il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra causa il rigetto del ricorso. In caso contrario, il giudice di secondo grado trasmette il ricorso al giudice d'appello finale.

La corte d'appello finale – che può respingere il ricorso per qualsiasi difetto dei requisiti procedurali – verifica, in base alle ragioni addotte dal ricorrente, se l'appello finale rientra tra uno dei casi previsti dal codice di procedura civile. La Corte ha la facoltà di indagare su altri eventuali motivi, se i giudici lo richiedono.

Per quanto riguarda la domanda per l'accoglimento di un ultimo appello alla Corte Suprema, la procedura per la presentazione è simile a quella di un appello finale. Al ricevimento del ricorso, la Corte Suprema, che potrebbe rigettare la domanda per motivi di rito, controlla se si tratta di questioni importanti in base alle ragioni addotte dal ricorrente.

Quando la Corte Suprema ritiene che il caso riguardi una questione importante, essa accoglie la

domanda di appello finale. In caso contrario, la Corte Suprema deve statuire che la domanda è irricevibile.

Dopo la deliberazione, il giudice d'appello finale annulla la sentenza di prima istanza ogni volta che il tribunale riscontra uno dei motivi di ricorso finale descritto nel Codice. In aggiunta a ciò, la Corte Suprema può annullare la sentenza di prima istanza, quando il giudice riscontri una violazione materiale della legge. In caso contrario, la Corte Suprema d'appello respinge il ricorso. In caso di annullamento, il caso è rinviato nel merito in primo grado.

Una sentenza emessa da un giudice di ultimo appello è impugnabile in cassazione solo se contiene una violazione della Costituzione, e questo tipo di appello viene definito come “un particolare appello al tribunale di ultima istanza”.

La Prima corte inferiore della Corte Suprema ha respinto un reclamo relativo al fatto che la mancata adozione da parte del Governo delle norme che prevedano la possibilità per le persone affette da patologie psichiatriche di esercitare i loro diritti di voto fosse incostituzionale e che fosse anche una violazione della Legge Nazionale sui Risarcimenti<sup>383</sup>. Il giudice, basandosi sulla decisione<sup>384</sup> della Corte Suprema relativa al diritto di voto dei cittadini giapponesi residenti all'estero, ha dichiarato che l'incapacità processuale di agire non violava la legge nazionale sui risarcimenti, perché il Parlamento non aveva ancora avuto l'opportunità di affrontare il problema.

Riguardo alla possibilità di un controllo giurisdizionale su materie di competenza degli organi interni delle organizzazioni non governative, punto a lungo dibattuto, la Prima corte inferiore ha rovesciato la decisione di un tribunale di grado inferiore, che aveva sospeso l'azione disciplinare di un Ordine degli avvocati, sull'assunto che il sistema disciplinare “*riflette l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione, e l'azione disciplinare, frutto del potere discrezionale dell'Ordine degli avvocati, è illegale solo se manca di un qualsiasi fondamento di fatto o se risulta gravemente inadeguata alla luce di idee socialmente accettate e quindi va oltre l'ambito del potere discrezionale oppure costituisce un abuso di potere.*”<sup>385</sup>

Diverse sentenze sono state emanate a seguito di processi portati avanti da cittadini contro lo Stato

---

<sup>383</sup> Sentenza della Corte Suprema, 13/07/2006.

<sup>384</sup> Sentenza della Corte Suprema, 14/09/2005.

<sup>385</sup> Sentenza della Corte Suprema, 14/09/2006.

o i governi prefettizi, per quanto riguarda il sistema *Juki Net*<sup>386</sup>; ma, in uno di questi procedimenti, in cui un comune aveva citato in giudizio lo Stato, il Tribunale di Tokyo ha dichiarato che la causa “non rientra nel significato di ‘disputa legale’ come definito dalla Legge sui Tribunali federali all’articolo 3, comma 1”<sup>387</sup>. La Corte ha addotto le ragioni contenute in alcune statuizioni della *Terza corte inferiore*, secondo cui una causa “volta a correggere l’applicazione della legge, o a proteggere il benessere pubblico” non può essere considerata “una controversia legale, in quanto non riguarda la protezione dei propri diritti o interessi.”<sup>388</sup> Secondo questo orientamento, il cittadino può adire il tribunale soltanto quando vi sia un interesse diretto ad agire. Il Tribunale ha inoltre concluso che una causa intentata dalla Giunta comunale, volta a stabilire se la città di Tokyo abbia l’obbligo di ricevere le informazioni personali soltanto di coloro che vi hanno acconsentito, e non degli altri cittadini, è un “giudizio riguardante l’autorità o l’esercizio di autorità di un’organizzazione pubblica locale o del governo centrale” e non “riguarda la tutela dei propri diritti o interessi.”

In una controversia riguardante il potere discrezionale della Corte Suprema di accettare la proposizione di un appello finale ai sensi dell’art. 318 del codice di procedura civile, il Tribunale di Gifu non ha riscontrato la violazione dell’articolo 32 della Costituzione, perché “la questione se sia consentito qualsiasi motivo di ricorso è una questione da determinare all’interno del sistema d’appello”<sup>389</sup>. Così, anche se vi sono gravi motivi per i quali “la sentenza della Corte Suprema è necessaria per proteggere un diritto umano fondamentale o per rendere effettivi i principi costituzionali che sottendono allo stato di legge”, l’articolo 32 non deve essere letto come uno strumento per costringere la Suprema Corte ad accettare un appello.

In una controversia riguardante la legge giapponese sulle misure speciali sugli aiuti umanitari per la ricostruzione dell’Iraq e la sospensione dell’intervento militare in quella regione, il ricorrente aveva sostenuto che “il ‘Diritto di accesso ai tribunali’ previsto dall’articolo 32 dovrebbe essere considerato come un diritto procedurale che conferisce a tutti i diritti costituzionali carattere di libertà di diritto di azione e li rende diritti sostanziali di agire in giudizio.” Il ricorrente ha ulteriormente affermato, sulla base del concetto di stampo tedesco di “Contenzioso sui diritti fondamentali”, che quando c’è una violazione dei diritti

---

<sup>386</sup> Al tempo denominato 住民基本台帳ネットワークシステム (*juuminkihondaichou network system*, rete di registrazione dei residenti).

<sup>387</sup> Sentenza del Tribunale di Tokyo, 24/03/2006.

<sup>388</sup> Sentenza della Corte Suprema, 09/07/2002.

<sup>389</sup> Sentenza del Tribunale di Gifu, 25/01/2006.

fondamentali e il rilievo è necessario, i giudici dovrebbero procedere alla creazione di nuovi tipi di azioni o di rimedi giurisdizionali. Il Tribunale di Nagoya, tuttavia, ha rigettato il ricorso, sostenendo che “[l’articolo 32] *garantisce il diritto di ottenere una decisione nel merito a coloro che abbiano un interesse giuridico a ricevere una decisione della Corte riguardante i diritti attinenti alla domanda, ma non garantisce necessariamente a tutti i richiedenti il diritto di ottenere una decisione nel merito.*”<sup>390</sup>. La giurisprudenza non permette quindi l’interpretazione estensiva dell’art. 32.

Il sistema giudiziario giapponese è un sistema unitario sviluppato a livello nazionale attraverso la Corte Suprema e il suo Segretariato Generale, con sede in Tokyo, la Corte d’appello, i Tribunali, i Tribunali della Famiglia e i Giudici di Pace.

I Giudici di Pace, che sono circa 575 in tutto il Giappone, hanno giurisdizione soltanto per i casi civili che non superino i 900.000 yen e per i crimini di minor importanza. In ognuno di questi tribunali opera un solo giudice, sono quindi organi monocratici.

I Tribunali sono in tutto cinquanta, e hanno circa 250 distaccamenti. Questi tribunali hanno generalmente competenza residuale su tutti quei casi civili non appartenenti agli altri tribunali, e giudicano in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale di tre giudici, a seconda del caso. Il tribunale, in composizione collegiale di tre membri, esercita funzione di giudice di secondo grado avverso le sentenze del Giudice di Pace. Ad ogni Tribunale è affiancato un Tribunale della Famiglia, che si occupa di casi relativi al diritto di famiglia e di crimini minorili. Oltre a questi, altri cento distaccamenti dei Tribunali della Famiglia sono situati nel resto del Paese.

Le Corti d’Appello sono complessivamente otto, con sei distaccamenti<sup>391</sup>. Questi tribunali giudicano, in composizione di tre o cinque membri, in funzione di giudice di secondo grado sui casi civili decisi dai Tribunali, inclusi quelli giudicati in primo grado dal Giudice di Pace e poi appellati innanzi ai Tribunali. Con il consenso delle parti processuali, la decisione di un caso civile del Giudice di Pace può essere appellata direttamente alla Corte d’Appello. Quest’ultima si occupa anche delle controversie elettorali. La Corte d’Appello di Tokyo ha giurisdizione esclusiva sulla revisione delle decisioni della *Fair Trade Commission* dell’Ufficio Brevetti e altri organi semi-giudiziari.

---

<sup>390</sup> Sentenze del Tribunale di Nagoya n. 695, 1458, 2632, 4887, 2956 (*wa*) 2004, e 14 aprile 2006.

<sup>391</sup> YANAGIDA, *ut supra*.

Oltre al ricorso ai tribunali, in Giappone esistono molti metodi extragiudiziali di risoluzione delle controversie; alcuni dei quali sono stati creati ad hoc per questioni specifiche, per esempio in materia di lavoro<sup>392</sup> o tutela ambientale<sup>393</sup>; sono strumenti molto utilizzati, anche nell'ambito del diritto di famiglia<sup>394</sup>.

In materia civile, il più importante di questi procedimenti è la conciliazione<sup>395</sup> (調停 *choutei*), un procedimento che ricorda la mediazione presente nell'ordinamento italiano. Essa si avvale della partecipazione al procedimento del Giudice di Pace del luogo di residenza, domicilio o sede legale del convenuto, salvo diverso accordo tra le parti. Le controversie sono mediate da un collegio composto dal giudice e da altri due cittadini che svolgono la funzione di conciliatori. Le udienze sono informali e si susseguono a breve scadenza fino al raggiungimento dell'accordo, o finché non sia chiaro che non è possibile giungere ad un accordo. Non è necessaria la presenza di avvocati. Raggiunto l'accordo, esso viene siglato e diventa esecutivo alla stregua della sentenza di un tribunale.

Un'altra forma prevista dalla legge giapponese per la risoluzione delle controversie è l'arbitrato<sup>396</sup>. Questa forma, molto simile all'arbitrato rituale previsto nel nostro ordinamento, consiste nell'accordo delle parti di devolvere la risoluzione della questione controversa alla decisione di arbitri, scelti di comune accordo. Il lodo, perché abbia gli stessi effetti di una sentenza emessa da un tribunale, deve essere sottoposto ad omologazione. In Giappone la diffusione dell'arbitrato è piuttosto limitata<sup>397</sup> e i giapponesi ne fanno ricorso raramente, anche se per convenienza pratica<sup>398</sup> e non per ragioni socio culturali come alcuni sostengono<sup>399</sup>. Le imprese giapponesi si sono poi adeguate agli usi dei rapporti internazionali, in cui la risoluzione alternativa delle controversie ha

---

<sup>392</sup> KOSHIRO, Kazutoshi. Formal and informal aspects of labor dispute resolution in Japan, in: *Law and policy*, vol. 22, 2000, p. 353.

<sup>393</sup> HARASHINA, Sachihiko. Environmental dispute resolution process and information exchange, in: *Environmental impact assessment review*, vol. 15, n. 1, 1995, pp. 69-80.

<sup>394</sup> BRYANT, Taimie L. Family models, family dispute resolution and family law in Japan, in: *UCLA pacific basin law journal*, vol. 14, 1995, p. 1.

<sup>395</sup> TASHIRO, Kenji. Conciliation or mediation during the arbitral process-A Japanese view, in: *Journal of international arbitration*, vol. 12, 1995, p. 119.

<sup>396</sup> KITAGAWA, Zentarō. Dispute settlement, in: *Doing business in Japan*, 2016.

<sup>397</sup> VILLA, Adriano. *Il Giappone a portata di mano*. Camera di commercio italiana in Giappone, ETAS, 2001

<sup>398</sup> HALEY, John O. Dispute resolution in Japan: lessons in autonomy, in: *Canada-United States law journal*, vol. 17, 1991, p. 443.

<sup>399</sup> COLE, Tony. Commercial arbitration in Japan: contributions to the debate on Japanese non-litigiousness, in: *The New York University journal of international law and politics*, vol. 40, 2007, p. 29.

ampio spazio<sup>400</sup>.

Il Codice di Procedura Civile<sup>401</sup> dispone che la sentenza del tribunale che decreti l'esecutività di un lodo non possa essere pronunciata quando esistano ragioni che consentano l'annullamento dello stesso. Secondo l'art. 801, infatti, il lodo non può essere applicato se:

- la procedura arbitrale non era consentita;
- il lodo arbitrale ordina a una delle parti di porre in essere un'azione proibita dalla legge;
- una delle parti non è stata rappresentata nella procedura arbitrale in maniera conforme alle disposizioni di legge;
- una delle parti non è stata ascoltata durante la procedura arbitrale;
- il lodo è privo delle motivazioni;
- esistono motivi per un nuovo procedimento giudiziario secondo l'art. 420, commi 4-8.<sup>402</sup>

Dal 1961 il Giappone è parte della Convenzione di New York del 1958<sup>403</sup> sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri. Pertanto, in base al principio di reciprocità, la procedura di riconoscimento di un lodo straniero non prevede un riesame della questione, ma soltanto, eventualmente, un riesame sulla correttezza della procedura arbitrale e su altri elementi previsti dalla Convenzione. L'eventuale riesame va proposto al Tribunale del luogo in cui il convenuto abbia la propria sede.

---

<sup>400</sup> NOTTAGE, Luke. The present and future of product liability dispute resolution in Japan, in: *William Mitchell law review*, vol. 27, 2000, p. 215.

<sup>401</sup> Artt. 786-805.

<sup>402</sup> L'art. 420, comma da 4 a 8 recita: "iv. Se un giudice che ha partecipato alla sentenza era colpevole di aver offeso i suoi doveri ufficiali relativamente al caso in questione;  
v. se una delle parti è stata indotta a confessare o intimata di produrre prove di accusa o di difesa da un'altra persona con un atto punibile penalmente e questo abbia condizionato il giudizio;  
vi. se un documento o un altro oggetto presentato come prova e su cui si è basato il giudizio era falso o alterato;  
vii. se il giudizio era basato su una falsa testimonianza di un testimone, un esperto, un interprete o un legale rappresentante;  
viii. se la sentenza giudiziaria, civile, penale, amministrativa su cui si basava il giudizio è stata alterata da una sentenza successiva."

<sup>403</sup> DI PIETRO, Domenico; PLATTE, Martin. *Enforcement of international arbitration awards: the New York Convention of 1958*. Cameron May, 2001.





**PARTE II**  
**ANALISI**



## CAPITOLO III

# LA MODERNIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO GIAPPONESE

1.-Il contesto storico 2.-La legge Hourei 3.-La legge del 1890  
4.-Le modifiche successive e la riforma del 1989

### Il contesto storico

Il Giappone, rimasto per secoli totalmente isolato dai Paesi non asiatici, non sentì l'esigenza di creare un sistema complesso di diritto internazionale privato fino a quando non riaprì i porti agli stranieri intorno alla metà del 1800, come anticipato nel primo capitolo di questa trattazione. In quel periodo, gli Stati Uniti convinsero Cina e Giappone a firmare i c.d. trattati ineguali<sup>404</sup>, poi conclusi anche con altre potenze straniere, cioè trattati commerciali che contenevano delle clausole di extraterritorialità non reciproca (da qui la dicitura "ineguali"). Questi trattati furono poi usati come modelli dal Giappone per stipulare a sua volta trattati con la Corea. Secondo tali clausole, gli stranieri presenti nel territorio giapponese non sottostavano al diritto vigente in Giappone, ma godevano della protezione consolare, per cui era il console del loro Stato a occuparsi della giurisdizione.

I trattati ineguali furono aboliti negli anni 90 del 1800 dopo lunghe trattative<sup>405</sup>, dunque erano

---

<sup>404</sup> GONG, Gerrit. *The standard of civilization in international society*. Clarendon Press, 1984; PIGGOT, Francis T. *Extraterritoriality: the law relating to consular jurisdiction and to residence in oriental countries*. Kelly and Walsh, 1907; HINKLEY, Frank E. *American consular jurisdiction in the Orient*. WH Lowdermilk, 1906; TURNER, Skinner. *Extraterritoriality in China*. 1929; WOODHEAD, Henry G. *Extraterritoriality in China: the case against abolition*. 1929; JONES, Francis C. *Extraterritoriality in Japan and the Diplomatic Relations Resulting in its Abolition, 1853-1899*. Yale University Press, 1931; FISHEL, Wesley. *The end of extraterritoriality in China*. University of California Press, 1952; WILLOUGHBY, Westel Woodbury. *China at the conference: a report*. Johns Hopkins Press, 1922; KEETON, George Williams. *The development of extraterritoriality in China*. Longmans, 1928; DENBY, Charles. Extraterritoriality in China, in: *The american journal of international law*, vol. 18, n. 4, 1924, pp. 667-675; VINCENT, John Carter. *The extraterritorial system in China: final phase*. Harvard University Press, 1970.

<sup>405</sup> PEREZ, Louis G. *Japan comes of age: Mutsu Munemitsu and the revision of the unequal treaties*. Fairleigh Dickinson University Press, 1999.

ancora in vigore quando la legge Hourei fu emanata. Nonostante le successive revisioni dei trattati, le clausole sull'autonomia tariffaria non furono abolite, quindi il Giappone continuò a trovarsi in una situazione di svantaggio per lungo tempo, anche se la questione della giurisdizione era stata risolta<sup>406</sup>.

La questione dei trattati ineguali è stata più volte trattata dalla dottrina internazionalistica<sup>407</sup>, anche se alcuni autori hanno negato che questo fenomeno ricopra o abbia ricoperto un qualche ruolo nel diritto internazionale<sup>408</sup>, mentre altri ne hanno messo in discussione la validità<sup>409</sup>. Secondo il diritto internazionale moderno, a seguito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati, sicuramente non sarebbe più possibile imporre delle clausole vessatorie con l'uso della forza, in quanto ciò sarebbe contrario all'art. 52.

È in questo contesto, quindi, che si inserisce la stesura della legge Hourei, creata come tentativo di modernizzare il diritto per ottenere la revisione dei trattati e fare in modo che il diritto giapponese assurgesse allo stesso rango di quello straniero. La legge è strutturata infatti secondo lo schema tipico delle leggi europee e contiene molti istituti di derivazione romana, francese e tedesca<sup>410</sup>, come ad esempio la disciplina delle obbligazioni.

In un testo del 1919, sorprendentemente moderno e privo di orientalismo, De Becker<sup>411</sup> giustificò

---

<sup>406</sup> CORTAZZI, Hugh; HOARE, James; BRALEY, Nigel; HOTTA-LISTER, Ayako. The revision of Japan's early commercial treaties, in: *Suntory and Toyota international centres for economics and related disciplines, London school of economics and political science*, 1999.

<sup>407</sup> NOZARI, Fariborz. *Unequal treaties in international law*. S. Bryan Sundt and Company press, 1971; DETTER, Ingrid. The problem of unequal treaties, in: *International and comparative law quarterly*, 1966, pp. 1069-1089; LESTER, Anthony. Bizerta and the unequal treaty theory, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 11, n. 3, 1962, pp. 847-855; CRAVEN, Matthew. What happened to unequal treaties? The continuities of informal empire, in: *Nordic journal of international law*, vol. 74, n. 3-4, 2005, p. 335.

<sup>408</sup> REUTER, Paul. *Introduction to the Law of Treaties*. Routledge, 1995; AUST, Anthony. *Modern treaty law and practice*. Cambridge University Press, 2000, p. 257; MUSHKAT, Roda. The international legal status of Hong Kong under post-transitional rule, in: *Houston journal of international law*, vol. 10, 1987, p. 2; BROWNLIE, Ian. *Principles of public international law*. Oxford University Press, 5th ed., 1998, p. 620; CAFLISCH, Lucius. Unequal treaties, in: *German yearbook of international law*, 1992, pp. 52-80.

<sup>409</sup> HARASZTI, György. *Questions of international law*. Brill Archive, 1980.

<sup>410</sup> KANAMORI, Shigenari. German influences on Japanese pre-war constitution and civil code, in: *European journal of law and economics*, vol. 7, n. 1, 1999, pp. 93-95.

<sup>411</sup> DE BECKER, Joseph Ernest. International Private Law of Japan, in: *International law notes*, vol. 4, 1919, p. 46.

L'assenza di norme di conflitto nel diritto giapponese tradizionale secondo una prospettiva storica: *“Persino in Europa, il diritto internazionale privato è un ramo della giurisprudenza di origine relativamente recente, e in Giappone è ancora allo stadio embrionale, non avendo gli organi esecutivi e giurisdizionali avuto sufficiente tempo per interpretare e sviluppare i suoi principi in maniera considerevole. La ragione dell'apparente ritardo del Giappone nell'introdurre e applicare delle regole per determinare quale tra due o più corpus normativi in conflitto debbano essere utilizzati per accertare i diritti delle parti, allorché sorga un conflitto di leggi, furono principalmente due. In primo luogo, l'Impero, in conseguenza delle politiche notevolmente illiberali della classe dominante, fu tagliato fuori dalla libera comunicazione con i Paesi stranieri per molti secoli, e dunque occupò una posizione isolata tra le nazioni; e in secondo luogo, anche dopo che il Paese fu aperto al commercio estero nel 1858, le potenze straniere godettero dei diritti territoriali fino al 1899, anno in cui il sistema di extraterritorialità fu abolito tramite la revisione dei trattati. Il diritto internazionale privato postula l'esistenza di rapporti con l'estero e un conseguente conflitto di territorialità con le leggi straniere; perciò, fintanto che in Giappone non ci furono stranieri che chiedevano protezione, non ci fu alcun bisogno di tale ramo del diritto, né ci fu alcuna occasione di applicarlo nel periodo in cui, benché nell'Impero ci fossero stranieri che richiedevano protezione giuridica, essi potevano rivolgersi al proprio consolato e richiederla a un console avente la loro stessa nazionalità e residente nello Stato”*.

La Hourei fa parte, quindi, di quel *corpus* normativo di stampo europeo<sup>412</sup>, comprendente tutti i codici e la Costituzione, voluto dal governo *Meiji* alla fine del XIX secolo per modernizzare il Paese agli occhi delle potenze straniere.

## La legge Hourei

Il testo originario della legge Hourei era composto di 30 articoli, scritti in *kanji* e *katakana*<sup>413</sup> e trattava le materie tipiche delle leggi di conflitto<sup>414</sup> europee: capacità, consuetudini, ordine pubblico, nazionalità, scomparsa, diritti reali, matrimonio, filiazione, successioni, cessione del credito, tutela e curatela, *negotiorum gestio* e arricchimento senza causa.

---

<sup>412</sup> SHERMAN, Charles Phineas. The debt of modern Japanese law to French law., in: *California law review*, vol. 6, n. 3, 1918.

<sup>413</sup> Il testo si può leggere integralmente alla fine di questo capitolo.

<sup>414</sup> BEALE, Joseph Henry. *A treatise on the conflict of laws: or, private international law*. Harvard University Press, 1916.

- *Entrata in vigore delle leggi*

La legge si apre con una disposizione generale applicabile a tutte le leggi emanate dallo Stato, e cioè la norma che indica in quale momento una legge entra in vigore in Giappone, il ventesimo giorno dalla promulgazione. Questa disposizione non riguarda il diritto internazionale privato, ma è stata inserita come regola generale dell'ordinamento in quanto era già presente nella versione di Boissonade<sup>415</sup>, che aveva inserito nel testo anche norme che non riguardavano il conflitto di leggi<sup>416</sup>.

法例 - 明治31年6月21日法律第10号

Legge n. 10 del 21.06.1898

第一條

法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル  
施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス

Articolo 1

Una legge entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua promulgazione, a meno che non sia previsto altrimenti dalla legge stessa.

- *Consuetudini*

L'art. 2 ammette la validità giuridica delle consuetudini, purché esse non siano contrarie all'ordine

---

<sup>415</sup> IKEDA, Masako Kobayashi. *French Legal Advisor in Meiji Japan (1873-1895): Gustave Emile Boissonade de Fontarabie*. PhD Thesis, University of Hawaii, 1996.

<sup>416</sup> Anche il testo di Boissonade può essere consultato in calce al presente capitolo.

pubblico<sup>417</sup>, siano previste da una legge oppure trattino una materia in cui vi è un vuoto normativo. Le consuetudini erano state inserite nell'ordinamento giapponese nella posizione più bassa nella gerarchia delle fonti del diritto durante il processo di modernizzazione<sup>418</sup> su modello europeo<sup>419</sup>.

Il concetto di ordine pubblico<sup>420</sup> del 1889 era evidentemente diverso da quello odierno, perciò, anche se l'articolo è rimasto formalmente invariato, nella sostanza oggi ha un'applicazione diversa (si veda il capitolo 4). La clausola dell'ordine pubblico era comunque prevista in via generale anche dall'art. 33 (art. 30 nel testo originale).

## 第二條

公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ關スルモノニ限り法律ト同一ノ效力ヲ有ス

## Articolo 2

Le consuetudini non contrarie all'ordine pubblico hanno forza di legge se previste da una legge o altra norma, o se riguardano materie non disciplinate da una legge o altra norma.

---

<sup>417</sup> LORENZEN, Ernest G. Territoriality, public policy and the conflict of laws, in: *The Yale law journal*, vol. 33, n. 7, 1924, pp. 736-751.

<sup>418</sup> BLAKEMORE, Thomas L. Post-War developments in Japanese law, in: *Wisconsin law review*, 1947, p. 632.

<sup>419</sup> HIROWATARI, Seigo. Post-war Japan and the law: mapping discourses of legalization and modernization, in: *Social science Japan journal*, vol. 3, n. 2, 2000, pp. 155-169.

<sup>420</sup> BEWES, Wyndham A. Public Order (Ordre Public), in: *Law quarterly review*, vol. 37, 1921, p. 315.

- Nazionalità

La nazionalità<sup>421</sup> era un tema trattato dall'art. 18 della Costituzione Imperiale<sup>422</sup>, che prevedeva una riserva di legge per l'attribuzione della cittadinanza giapponese, e dalla Legge sulla Nazionalità, l. n. 66/1899. In tale epoca era ancora attuale e forte la distinzione tra nazionalità<sup>423</sup> e cittadinanza<sup>424</sup>, poiché la nazionalità era ritenuta molto più importante<sup>425</sup> ed era conferita solo in casi particolari, mentre la cittadinanza poteva essere accordata anche solo ai cittadini stranieri che risiedessero per dieci anni sul territorio. La nazionalità<sup>426</sup> si acquisiva per nascita, secondo il principio dello *ius sanguinis* combinato allo *ius soli* a seconda dei casi, per cui i figli di cittadini giapponesi nascevano automaticamente con la nazionalità giapponese anche se nati all'estero, oppure per legge. La legge<sup>427</sup> prevedeva l'acquisto della nazionalità per matrimonio, adozione, riconoscimento, cessione di territorio al Giappone, naturalizzazione o *nyuufu konin*<sup>428</sup>; la perdita della nazionalità era prevista per gli stessi motivi, ad esempio se una donna sposava un cittadino straniero<sup>429</sup>. La possibilità che un cittadino avesse due<sup>430</sup> o più nazionalità era considerata contro l'ordine pubblico.

---

<sup>421</sup> HAHN, Elliott J. An overview of the Japanese legal system, in: *Northwestern journal of international law and business*, vol. 5, 1983, p. 517.

<sup>422</sup> BEER, Lawrence Ward; MAKI, John McGilvrey. *From imperial myth to democracy: Japan's two constitutions, 1889-2002*. University Press of Colorado, 2002.

<sup>423</sup> PYLE, Kenneth B. The future of Japanese nationality: an essay in contemporary history, in: *Journal of Japanese studies*, vol. 8, n. 2, 1982, pp. 223-263.

<sup>424</sup> IKEGAMI, Eiko. Citizenship and national identity in early Meiji Japan, 1868-1889: a comparative assessment, in: *International review of social history*, vol. 40, 1995, pp. 185-221.

<sup>425</sup> ARMSTRONG, Bruce. Racialization and nationalist ideology: the Japanese case, in: *International sociology*, vol. 4, n. 3, 1989, pp. 329-343.

<sup>426</sup> KASHIWAZAKI, Chikako. *Nationality and citizenship in Japan: stability and change in comparative perspective*. PhD Thesis, Brown University, 1998.

<sup>427</sup> MORRIS-SUZUKI, Tessa. Migrants, subjects, citizens: Comparative perspectives on nationality in the prewar Japanese empire, in: *The Asia-Pacific journal: Japan focus*, 2008.

<sup>428</sup> Matrimonio per cui la donna entra a far parte della famiglia dello sposo. Si veda SHIRAISHI, Reiko. The status of the female house-head (Onna-Koshu) and her marriage called "Nyufu Kon-in" in the process of the Japanese civil codification, in: *Legal history review*, n. 32, 1983, pp. 141-166.

<sup>429</sup> KAMOTO, Itsuko. Categorization of "Kokusai Kekkon" from a view point of historical sociology, in: *Japanese sociological review*, vol. 48, n. 1, 1997, pp. 62-82.

<sup>430</sup> MURAZUMI, Mie. Japan's laws on dual nationality in the context of a globalized world, in: *Pacific rim law and policy journal*, vol. 9, 2000, p. 415.



Potevano sorgere tuttavia dei conflitti di nazionalità, positivi o negativi<sup>431</sup>: il primo caso si realizzava qualora più Paesi reclamassero un soggetto come avente la loro nazionalità, il secondo caso quando, al contrario, nessuno Stato lo riconoscesse come proprio cittadino. La soluzione adottata dal legislatore per i conflitti positivi di nazionalità è stata quella di dare rilevanza al fattore temporale, per cui la cittadinanza acquisita per ultima determinava la legge applicabile; per i conflitti negativi, invece, la legge applicabile era quella del luogo di residenza, o, in mancanza, quella del domicilio. Vi era una preferenza però nei confronti della nazionalità giapponese<sup>432</sup>, che doveva sempre prevalere. Nei casi di ordinamenti plurilegislativi, si lasciava la decisione alle norme interne allo Stato, o, qualora non presenti, si adottava il criterio del collegamento più stretto con la regione di provenienza. Tale criterio si adottava anche nei casi di conflitto tra più domicili.

#### 第二十八条

当事者が二箇以上ノ国籍ヲ有スル場合ニ於テハ其国籍ヲ有スル国中当事者が常居所ヲ有スル国若シ其国ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル国ノ法律ヲ当事者ノ本国法トス但其一ガ日本ノ国籍ナルトキハ日本ノ法律ヲ其本国法トス

当事者ノ本国法ニ依ルベキ場合ニ於テ当事者が国籍ヲ有セザルトキハ其常居所地法ニ依ル但第十四条（第十五条第一項及ビ第十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）

又ハ第二十一条ノ規定ヲ適用スル場合ハ此限ニ在ラス

当事者が地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スルトキハ其国ノ規則ニ従ヒ指

<sup>431</sup> I conflitti di giurisdizione sono un tema tipico del diritto internazionale privato. Per approfondimenti: BANDERA, Manuela. La sentenza Owusu, il «forum non conveniens» e i conflitti di giurisdizione fra Stati membri e Stati terzi, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 1025.

<sup>432</sup> WETHERALL, William. Nationality in Japan, in: *Japan's diversity dilemmas: ethnicity, citizenship, and education*, 2006, pp. 11-46.

定セラルル法律若シ其規則ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律  
ヲ当事者ノ本国法トス

Articolo 28

Qualora una persona abbia due o più nazionalità, la legge nazionale deve essere la legge del luogo di residenza abituale tra queglii stati di cui possiede la nazionalità. Qualora non vi sia tale paese, la legge nazionale deve essere la legge dello stato con cui vi è il collegamento più stretto.

Tuttavia, se la persona possiede la nazionalità giapponese tra le sue nazionalità, la legge giapponese sarà la legge nazionale. Nel caso in cui si debba applicare la legge nazionale, ma la parte non abbia una nazionalità, si applicherà la legge della sua residenza abituale, salvo nei casi in cui siano applicabili l'articolo 14 (tra cui la sua applicazione mutatis mutandis ai sensi degli articoli 15 comma 1 e 16) o l'articolo 21.

Quando una persona abbia la nazionalità in uno stato in cui la legge cambia da regione a regione, la legge nazionale deve essere la legge indicata dalle norme di tale Stato, e in mancanza la legge della regione con cui quella parte ha il collegamento più stretto.

第二十九条

當事者ノ住所地法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其住所カ知レサルトキハ其居所地法ニ依  
ル

当事者ガ二箇以上ノ住所ヲ有スルトキハ其住所地中当事者ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ヲ其住所地法トス

Articolo 29

Nel caso in cui sia applicabile la legge del domicilio di una persona, ma il suo domicilio sia

sconosciuto, si applicherà la legge di residenza di tale parte.

Quando una persona ha due o più domicili, la legge del suo domicilio sarà la legge del luogo con cui ha il collegamento più stretto tra quei domicili.

### 第三十条

当事者ノ常居所地法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其常居所ガ知レサルトキハ其居所地法ニ依ル但第十四条（第十五条第一項及ビ第十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）ノ規定ヲ適用スル場合ハ此限ニ在ラス

### Articolo 30

Nel caso in cui si debba applicare la legge della residenza abituale di una persona, ma essa non sia nota, si applicherà la legge del luogo di residenza di quella parte, tranne nei casi in cui si deve applicare l'articolo 14 (tra cui la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi degli articoli 15 comma 1 e 16).

### 第三十一条

当事者ガ人的ニ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スル場合ニ於テハ其国ノ規則ニ従ヒ指定セラルル法律若シ其規則ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル法律ヲ当事者ノ本国法トス

前項ノ規定ハ当事者ガ常居所ヲ有スル地ガ人的ニ法律ヲ異ニスル場合ニ於ケル当事者ノ常居所地法及ビ夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ガ人的ニ法律ヲ異ニスル場合ニ於ケル夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ニ之ヲ準用

Articolo 31

Se una persona ha la nazionalità di uno stato in cui la legge si differenzia in base allo status di una persona, la legge nazionale sarà quella indicata dalle norme di tale Stato, e in mancanza dalla legge con la quale la parte ha il collegamento più stretto.

Il secondo comma si applica *mutatis mutandis* alla legge della residenza abituale di quella parte, se tale legge si differenzia in base allo status personale, e alla legge del luogo con cui entrambi i coniugi hanno il collegamento più stretto, se tale legge si differenzia in base allo status personale.

- *Ordine pubblico e rinvio*

La clausola dell'ordine pubblico<sup>433</sup> fu inserita come norma di chiusura all'articolo 30 del testo originale della legge Hourei per porre delle limitazioni all'applicazione della legge straniera; in epoca *Meiji* questa norma era vista come particolarmente importante, dal momento che l'ordinamento giapponese era entrato per la prima volta a contatto con il diritto europeo e americano, che fino a quel momento era sconosciuto e poco studiato. A livello governativo vi era stato un grande sforzo per studiare approfonditamente gli ordinamenti stranieri e utilizzarli come modelli da cui trarre ispirazione per la modernizzazione del diritto giapponese, ma la maggior parte dei giudici era ancora diffidente verso la possibilità di applicare un diritto esterno a quello del proprio territorio, anche perché il Giappone, non essendo membro dell'Institut de Droit International (IDI), non poteva nemmeno usufruire del supporto giuridico internazionale attraverso la procedura stabilita da tale ente. Grazie alla risoluzione del 1891<sup>434</sup>, in caso di controversia internazionale, in cui era necessario conoscere e applicare il diritto straniero, gli Stati europei potevano richiedere al Ministero della Giustizia degli altri Stati un certificato relativo a tale diritto per decidere quale legge applicare alla

---

<sup>433</sup> HUSSERL, Gerhart. Public Policy and Ordre Public, in: *Virginia law review*, 1938, pp. 37-67.

<sup>434</sup> La risoluzione si può consultare all'indirizzo:

[http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1891\\_ham\\_04\\_fr.pdf](http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1891_ham_04_fr.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

controversia. In questo modo, i giudici avevano un aiuto diretto e ufficiale che consentiva loro di ottenere tutte le informazioni rilevanti per poter applicare il diritto straniero.

I giudici giapponesi, invece, erano costretti a chiamare come consulenti dei giuristi di altri Paesi per avere un parere sulla controversia che si trovavano a esaminare e richiedevano alle parti di produrre tutta la documentazione giuridica necessaria alla decisione, ma ciò non era sempre sufficiente. Poteva capitare che le informazioni fossero insufficienti per la definizione della controversia, caso che era stato preso esplicitamente in considerazione dalla precedente versione della legge Hourai, mai entrata in vigore, che, ispirandosi al principio del divieto di *non liquet* presente nel codice civile francese, stabiliva all'art. 17: "Il giudice non può rifiutarsi di giudicare adducendo quale pretesto l'oscurità, l'insufficienza o il silenzio della legge". Nonostante nella nuova versione della Hourai non fosse più presente questa norma, era generalmente ritenuto che tale principio valesse comunque e che, in mancanza di fonti di rango legislativo, il giudice dovesse decidere in base alle informazioni a sua disposizione, ad esempio in base alle consuetudini o all'equità<sup>435</sup>.

L'unico caso in cui il giudice poteva evitare di applicare il diritto straniero, perciò, era la circostanza per cui esso fosse contrario all'ordine pubblico<sup>436</sup>, il cui concetto era piuttosto vago, lasciando grande discrezionalità nell'interpretazione. Qualunque norma poteva essere considerata come contraria all'ordine pubblico per un motivo o per l'altro e questo poteva essere un pretesto per applicare sempre il diritto giapponese, ragion per cui vi furono vari sforzi per sottolineare questo problema; la questione è però tuttora aperta e, come in molti altri Paesi<sup>437</sup>, ancora oggi non si è in grado di dare una definizione precisa di ordine pubblico<sup>438</sup>.

In epoca *Meiji* erano considerate contrarie ad esso la schiavitù<sup>439</sup> e la poligamia, quindi una norma straniera che le prevedesse non sarebbe stata considerata applicabile dal giudice giapponese, mentre le norme riguardanti lo status giuridico o la capacità in ogni caso erano considerate applicabili, in

---

<sup>435</sup> DE BECKER, *ut supra*.

<sup>436</sup> MURPHY, Kent. The traditional view of public policy and ordre public in private international law, in: *Georgia journal of international and comparative law*, vol. 11, 1981, p. 591.

<sup>437</sup> FERACI, Ornella. *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*. Giuffrè Editore, 2012.

<sup>438</sup> PALAIA, Nicola. *L'ordine pubblico internazionale*. Cedam, 1974.

<sup>439</sup> NELSON, Thomas. Slavery in medieval Japan, in: *Monumenta nipponica*, vol. 59, n. 4, 2004, pp. 463-492.

quanto riguardanti questioni legate alla cultura e all'ambiente in cui la persona era cresciuta.

Il rinvio<sup>440</sup> era regolato dall'art. 29 della legge, il quale prescriveva che, nel caso in cui la legge applicabile fosse quella di origine di una delle parti, e tale legge rinviasse al diritto giapponese, il rinvio dovesse essere accettato e, di conseguenza, la legge applicabile dovesse essere quella giapponese, anche nel caso in cui il diritto internazionale privato giapponese rimandasse a un diverso diritto. Le materie in cui era applicabile il rinvio erano: capacità, matrimonio e divorzio<sup>441</sup>, filiazione, curatela e tutela, successioni.

### 第三十二条

當事者ノ本國法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其國ノ法律ニ從ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキト  
キハ日本ノ法律ニ依ル但第十四条（第十五条第一項及ビ第十六条ニ於テ準用スル  
場合ヲ含ム）又ハ第二十一条ノ規定ニ依リ當事者ノ本國法ニ依ルヘキ場合ハ此限  
ニ在ラス

### Articolo 32

Qualora la legge applicabile sia la legge nazionale di una persona e in base alle norme di tale diritto la legge applicabile sia quella giapponese, si applicherà la legge giapponese, tranne nei casi in cui siano applicabili l'articolo 14 (compresa l'applicazione *mutatis mutandis* agli articoli 15, comma 1, e 16) o l'articolo 21.

<sup>440</sup> KONO, Toshiyuki. Renvoi in Japan-Doctrine, precedent and some critical comments, in: *Japanese annual of international law*, vol. 35, 1992, p. 62.

<sup>441</sup> SATO, Tetsuo. Japanese conflict of laws in marriage, divorce, and parental relations, in: *Wayne law review*, vol. 8, 1961, p. 319.

第三十三条

外國法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルト  
キハ之ヲ適用セス

Articolo 33

Nel caso in cui si debba applicare la legge straniera, ma l'applicazione di tali norme sia contraria all'ordine pubblico, esse non si applicano.

- *Capacità*

La capacità giuridica<sup>442</sup>, in epoca *Meiji*, si distingueva in attiva e passiva: capacità di agire e capacità giuridica. La prima era l'idoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi; la seconda era l'idoneità ad essere oggetto di diritti e doveri. Secondo il codice civile, esistevano quattro tipi di limitazione della capacità, in capo a diverse categorie di soggetti: minorenni; incapaci di intendere e volere (per incapacità naturale); semi-incapaci (ad es. sordi, muti, ciechi); le donne sposate. Poiché determinare giudizialmente di volta in volta se una persona è capace ai sensi della propria legge nazionale sarebbe stato un ostacolo troppo grande per le relazioni commerciali tra giapponesi e stranieri, il diritto internazionale privato giapponese prevedeva che chi avesse i requisiti per essere considerato capace ai sensi della legge giapponese non poteva opporre la propria condizione di incapace ai sensi della propria legge nazionale per gli atti giuridici compiuti in Giappone, fatta eccezione per le questioni familiari o relative agli immobili situati all'estero. La disciplina relativa alla capacità era stata quasi interamente basata sulla risoluzione adottata durante

---

<sup>442</sup> ARAI, Makoto; HOMMA, Akira. Guardianship for adults in Japan: legal reforms and advances in practice, in: *Australasian journal on ageing*, vol. 24, n. 1, 2005, pp. 19-24.

la sessione di Cambridge dall'IDI nel 1895<sup>443</sup>

### 第三條

人ノ能力ハ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム

外國人カ日本ニ於テ法律行爲ヲ爲シタル場合ニ於テ其外國人カ本國法ニ依レハ無能力者タルヘキトキト雖モ日本ノ法律ニ依レハ能力者タルヘキトキハ前項ノ規定ニ拘ハラス之ヲ能力者ト看做ス

前項ノ規定ハ親族法又ハ相續法ノ規定ニ依ルヘキ法律行爲及ヒ外國ニ在ル不動産ニ關スル法律行爲ニ付テハ之ヲ適用セス

### Articolo 3

La capacità giuridica di una persona è disciplinata dal suo diritto nazionale.

In deroga al comma precedente, laddove un cittadino straniero abbia compiuto un atto giuridico in Giappone ed egli sia pienamente capace ai sensi del diritto giapponese, sarà considerato come avente piena capacità.

Il comma precedente non si applica né agli atti giuridici disciplinati dal diritto di famiglia o dal diritto successorio né agli atti giuridici riguardanti i beni immobili situati all'estero.

---

<sup>443</sup> Il testo si può consultare al seguente indirizzo:

[http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1895\\_camb\\_02\\_fr.pdf](http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1895_camb_02_fr.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).



- Tutela e inabilitazione

Per esigenze pratiche, erano previsti dei procedimenti di tutela e curatela per i cittadini stranieri che avessero bisogno di un tutore, un curatore o di un'altra persona che si prendesse cura dei loro affari in caso venissero a mancare i genitori o in caso di incapacità naturale. Non essendo agevole aspettare la pronuncia di un tribunale straniero, la legge prevedeva che il giudice giapponese potesse dichiarare un cittadino straniero, domiciliato in Giappone, incapace di agire e nominare qualcuno che ne curasse gli interessi ai sensi della sua legge nazionale.

La dottrina internazionalistica in quel periodo<sup>444</sup> si divideva tra i fautori della *lex fori* e tra quelli della *lex loci*, ognuna con dei punti critici, per cui la disciplina giapponese aveva cercato di mediare tra le due posizioni.

第四條

禁治産ノ原因ハ禁治産者ノ本國法ニ依リ其宣告ノ效力ハ宣告ヲ爲シタル國ノ法律  
ニ依ル

日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ニ付キ其本國法ニ依リ禁治産ノ原因アルトキ  
ハ裁判所ハ其者ニ對シテ禁治産ノ宣告ヲ爲スコトヲ得但日本ノ法律カ其原因ヲ認  
メサルトキハ此限ニ在ラス

Articolo 4

I presupposti per la dichiarazione giudiziale di tutela è disciplinata dal diritto nazionale della persona sottoposta a tutela e l'effetto della dichiarazione è disciplinato dalla legge dello Stato

<sup>444</sup> 嘉章櫻. 明治初年における国際私法立法. 甲南法務研究, vol. 10, 2014, pp. 31-45.

che ha emesso tale dichiarazione.

Un tribunale giapponese può emettere una dichiarazione giudiziale di tutela nei confronti di cittadini stranieri domiciliati o residenti in Giappone, qualora vi siano i presupposti per la dichiarazione giudiziale di tutela in base al diritto nazionale dello straniero, tranne nel caso in cui tali presupposti non sono riconosciuti in base al diritto giapponese.

#### 第五條

前條ノ規定ハ準禁治産ニ之ヲ準用ス

#### Articolo 5

Le disposizioni del precedente articolo si applicano *mutatis mutandis* ai giudizi di inabilitazione e interdizione.

#### 第二十四条

後見ハ被後見人ノ本國法ニ依ル

日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ノ後見ハ其本國法ニ依レハ後見開始ノ原因アルモ後見ノ事務ヲ行フ者ナキトキ及ヒ日本ニ於テ禁治産ノ宣告アリタルトキニ限

リ日本ノ法律ニ依ル

#### Articolo 24

La tutela è disciplinata dal diritto nazionale della persona sottoposta a tutela.

La tutela di uno straniero domiciliato o residente in Giappone è disciplinata dalla legge giapponese solo qualora la tutela debba essere instaurata secondo il diritto nazionale dello

straniero, ma non ci sia nessuno a espletare le mansioni di tutore e qualora sia stato instaurato giudizialmente il procedimento di tutela in Giappone.

第二十五条

前條ノ規定ハ保佐ニ之ヲ準用ス

Articolo 25

Le disposizioni del precedente articolo si applicano *mutatis mutandis* all'inabilitazione e interdizione.

- *Scomparsa*

La disciplina della scomparsa<sup>445</sup> era disciplinata in tre modi diversi a seconda dell'ordinamento vigente in ogni Paese. Nei sistemi di stampo anglosassone, era necessario un certo numero di anni affinché una persona potesse essere considerata assente o scomparsa e soltanto dopo dodici anni gli eredi potevano ottenere la proprietà dei suoi beni, mentre il coniuge o il beneficiario di un'assicurazione sulla vita erano obbligati a portare le prove del decesso per il divorzio o la riscossione della somma, perché non era possibile dichiararne la morte presunta. Nel sistema francese, invece, era possibile ottenere una dichiarazione di assenza, aprendo il procedimento di divisione ereditaria, ma non era possibile ottenere il divorzio. Nel sistema tedesco il Tribunale poteva dichiarare giudizialmente la morte presunta, che aveva gli stessi effetti della morte naturale.

La legge Hourei prevedeva che potesse essere dichiarata la scomparsa di un cittadino straniero, qualora non fosse chiaro se questi fosse vivo o deceduto, e solo in relazione ai beni situati in Giappone o ai rapporti giuridici sottoposti alla legge giapponese<sup>446</sup>. Questa norma mirava a tutelare

<sup>445</sup> ROMANELLI, Lorenzo. L'istituto dell'assenza nelle legislazioni straniere in relazione al recente decreto degli scomparsi in guerra, in: *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, vol. 81, n. 324, 1919, pp. 174-195.

<sup>446</sup> TAKAHASHI, Koji. A major reform of Japanese private international law, in: *Journal of private international law*, vol. 2, n. 2, 2006, pp. 311-338.

gli scambi commerciali e i rapporti giuridici, che non potevano rimanere congelati per lungo tempo in attesa che il cittadino straniero tornasse in Giappone o fosse dichiarato scomparso da un tribunale straniero.

#### 第六條

外國人ノ生死カ分明ナラサル場合ニ於テハ裁判所ハ日本ニ在ル財産及ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキ法律關係ニ付テノミ日本ノ法律ニ依リテ失踪ノ宣告ヲ爲スコトヲ得

#### Articolo 6

Qualora non sia chiaro se un cittadino straniero sia vivo o morto, un tribunale giapponese può dichiarare che egli sia scomparso ai sensi del diritto giapponese, ma solo per quanto riguarda i beni situati in Giappone e i rapporti giuridici che devono essere disciplinati dalla legge giapponese.

#### - *Diritti reali*

La legge Hourei fece propria la dottrina secondo cui i beni mobili e immobili<sup>447</sup> dovevano essere disciplinati dalla legge del luogo in cui essi erano situati, perché fu ritenuta più semplice rispetto a quella che indicava come criterio il domicilio del proprietario<sup>448</sup>. Questa soluzione agevolava gli scambi commerciali, in quanto ogni Paese, qualificando diversamente i beni mobili o immobili, determinava la diversa disciplina<sup>449</sup> di quelli presenti sul proprio territorio: sarebbe stato disagevole

<sup>447</sup> KIM, Chung Han. Real Actions in Korea and Japan, in: *Tulsa law review*, vol. 29, 1954, p. 713.

<sup>448</sup> E.; G.; L. The conflict of laws of Japan, in: *Yale law journal*, 1920, pp. 778-782.

<sup>449</sup> DIENA, Giulio. *I diritti reali considerati nel diritto internazionale privato*. Unione tipografico-editrice, 1895.

dover trattare un bene, classificato come immobile dal diritto giapponese, secondo una legge che lo considerava invece mobile, soltanto per il fatto che il suo proprietario aveva il domicilio all'estero. Inoltre, nel caso vi fosse stata una comunione di beni con proprietari che avevano il domicilio in diversi Paesi, scegliere la legge applicabile sarebbe stato difficile; non era poi detto che tutti avessero un domicilio preciso, per cui individuarlo avrebbe potuto creare qualche problema di ordine pratico.

La disciplina dei diritti reali si applicava a: possesso, proprietà, enfiteusi, ipoteca, usufrutto, servitù, pegno, affitti, superficie.

#### 第十條

動産及ヒ不動産ニ關スル物權其他登記スヘキ權利ハ其目的物ノ所在地法ニ依ル  
前項ニ掲ケタル權利ノ得喪ハ其原因タル事實ノ完成シタル當時ニ於ケル目的物ノ所  
在地法ニ依ル

#### Articolo 10

I diritti reali sui beni mobili e immobili e qualsiasi altro diritto soggetto all'obbligo di registrazione sono disciplinati dalla legge del luogo in cui i beni sono situati.

L'acquisizione e la perdita dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinati dal luogo in cui i beni erano situati nel momento in cui si sono conclusi gli eventi che hanno causato l'acquisizione o la perdita.

- *Atti giuridici e obbligazioni*

Le obbligazioni<sup>450</sup> nel diritto giapponese di epoca *Meiji* si dividevano in due gruppi<sup>451</sup>:

- obbligazioni derivanti da atti giuridici: unilaterali o plurilaterali;
- obbligazioni istituite per legge: derivanti da un fatto lecito o illecito; derivanti da un diritto reale; derivanti da un rapporto giuridico.

Per quanto riguarda gli atti giuridici, che comprendono i contratti, vigeva il principio della libertà di scelta<sup>452</sup>, espressa o tacita. Nel caso di mancanza di scelta<sup>453</sup>, la dottrina internazionalistica era divisa in tre diverse correnti: dottrina favorevole alla legge del luogo in cui l'obbligazione era adempiuta; dottrina favorevole alla legge del luogo di domicilio del debitore; dottrina favorevole alla legge del luogo in cui l'atto è compiuto. Il Giappone aveva preferito l'ultima soluzione, in ragione del fatto che il luogo dell'atto era comune a entrambe le parti ed era facilmente accertabile, a differenza degli altri criteri. L'unico problema poteva essere riscontrato nei contratti conclusi a distanza, in cui poteva non essere agevole chiarire quale fosse tale luogo. Per questi casi la legge *Horei* aveva previsto che il luogo dell'atto dovesse essere considerato quello da cui proveniva l'offerta, o, se il destinatario non lo conosceva, quello del domicilio dell'offerente.

La forma<sup>454</sup> degli atti giuridici era invece disciplinata dalla legge del luogo in cui tali atti avevano effetto, secondo la teoria dottrinale più comune all'epoca; tuttavia, per salvaguardare la validità degli atti, la legge prevedeva che fossero valide anche le forme previste dal luogo in cui l'atto era stato compiuto.

---

<sup>450</sup> STEINER, Kurt. Postwar changes in the Japanese civil code, in: *Washington law review and state bar journal*, vol. 25, 1950, p. 286.

<sup>451</sup> DE BECKER, *ut supra*.

<sup>452</sup> HADARI, Yitzhak. The choice of national law applicable to the multinational enterprise and the nationality of such enterprises, in: *Duke law journal*, 1974, pp. 1-57.

<sup>453</sup> VILLANI, Ugo. La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, in: *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Giappichelli, 2009.

<sup>454</sup> ANDERSON, Kent; OKUDA, Yasuhiro. *Horei*, act of the application of laws, in: *Asian-Pacific law and policy journal*, vol. 3, 2002, p. 230.

### 第七條

法律行爲ノ成立及ヒ効力ニ付テハ當事者ノ意思ニ從ヒ其何レノ國ノ法律ニ依ルヘ  
キカヲ定ム

當事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行爲地法ニ依ル

#### Articolo 7

La formazione e gli effetti di un atto giuridico sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti.

Qualora non sia chiaro quale legge è stata scelta dalle parti, si applica la legge del luogo in cui è stato compiuto l'atto.

### 第八條

法律行爲ノ方式ハ其行爲ノ効力ヲ定ムル法律ニ依ル

行爲地法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラス之ヲ有效トス但物權其他登記ス  
ヘキ權利ヲ設定シ又ハ處分スル法律行爲ニ付テハ此限ニ在ラス

#### Articolo 8

La forma di un atto giuridico è disciplinati dalla legge applicabile agli effetti di tale atto.

In deroga al comma precedente, la forma che soddisfa i requisiti della legge del luogo in cui è stato compiuto l'atto è valida a meno che l'atto non sia stato compiuto per creare o modificare un diritto reale o un diritto soggetto all'obbligo di registrazione.

### 第九條

法律ヲ異ニスル地ニ在ル者ニ對シテ爲シタル意思表示ニ付テハ其通知ヲ發シタル地ヲ行爲地ト看做ス

契約ノ成立及ヒ效力ニ付テハ申込ノ通知ヲ發シタル地ヲ行爲地ト看做ス若シ其申込ヲ受ケタル者カ承諾ヲ爲シタル當時申込ノ發信地ヲ知ラサリシトキハ申込者ノ住所地ヲ行爲地ト看做ス

### Articolo 9

Quando una dichiarazione di volontà sia indirizzata ad una persona situata in un luogo con una legge diversa, il luogo da cui è stata inviata la notifica deve essere considerato come il luogo dell'atto.

Per quanto riguarda la formazione e l'efficacia di un contratto, il luogo da cui è stata inviata la notifica dell'offerta deve essere considerato come il luogo dell'atto. Qualora il destinatario non conoscesse il luogo da cui è stata inviata la notifica dell'offerta al momento della sua accettazione, il luogo di domicilio dell'offerente deve essere considerato come il luogo dell'atto.

- *Fatti illeciti, arricchimento senza causa e negotiorum gestio*



Le obbligazioni derivanti da fatti illeciti, negotiorum gestio<sup>455</sup> e arricchimento senza causa erano considerate “obbligazioni da quasi-contratto”<sup>456</sup>, che erano generalmente trattate come quelle derivanti da contratto, con la differenza che, non essendoci un accordo sottostante, era impossibile adottare la regola della volontà delle parti.

La questione dei fatti illeciti<sup>457</sup> vedeva la dottrina divisa in tre correnti: da una parte quella che si esprimeva in favore della *lex fori*, per cui dovevano essere puniti esclusivamente gli atti considerati illeciti dalla legge del luogo presso cui è stata adita la Corte che giudicherà la controversia, da un'altra quella che riteneva migliore la soluzione di ritenere illeciti gli atti considerati tali dalla legge del luogo in cui erano stati compiuti, dall'altra ancora quella che era favorevole a entrambi i criteri combinati.

Ovviamente, nessun problema si poneva nel caso in cui entrambe le leggi considerassero illecito un determinato fatto e accordassero alla persona offesa un risarcimento del danno, ma ben più problematici erano i casi in cui soltanto uno dei due ordinamenti prevedesse tale fatto come illecito e lo punisse civilmente o penalmente<sup>458</sup>. Il Giappone ha scelto la terza soluzione, riconoscendo soltanto l'illiceità delle condotte punite sia dalla legge giapponese che da quella straniera e solo se entrambe accordavano un risarcimento del danno.

#### 第十一條

事務管理、不當利得又ハ不法行爲ニ因リテ生スル債權ノ成立及ヒ效力ハ其原因タル事實ノ發生シタル地ノ法律ニ依ル

<sup>455</sup> LORENZEN, Ernest G. Negotiorum gestio in roman and modern civil law, in: *Cornell law quarterly*, vol. 13, 1927, p. 190.

<sup>456</sup> RADIN, Max. The Roman law of quasi-contract, in: *Virginia law review*, 1937, pp. 241-258.

<sup>457</sup> OSAKA, Eri. Reevaluating the role of the tort liability system in Japan, in: *Arizona journal of international and comparative law*, vol. 26, 2009, p. 393.

<sup>458</sup> DE BECKER, *ut supra*.

前項ノ規定ハ不法行爲ニ付テハ外國ニ於テ發生シタル事實カ日本ノ法律ニ依レハ  
不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

外國ニ於テ發生シタル事實カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日  
本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ處分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

#### Articolo 11

La formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da negotiorum gestio, arricchimento senza causa e fatti illeciti sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi che hanno fatto sorgere l'obbligazione.

Il comma precedente non si applica qualora gli eventi che oggetto dell'illecito si sono verificati all'estero e non costituiscono un fatto illecito nel diritto giapponese.

Anche quando gli eventi che si sono verificati all'estero costituiscono un illecito nel diritto giapponese, la persona offesa non può chiedere il risarcimento dei danni o di qualsiasi altro rimedio non riconosciuto dal diritto giapponese.

#### - *Cessione del credito*

La cessione del credito, istituto di derivazione romana<sup>459</sup>, era trattata in Giappone come un contratto che disponeva un diritto di proprietà del credito stesso. Per la formazione e gli effetti del contratto di cessione, questo istituto era regolato dall'art. 7 della legge Hourei, che prevedeva la libera scelta delle parti e, in mancanza di scelta, l'applicazione della legge del luogo in cui il contratto era stato concluso. La cessione era considerata come un atto giuridico da cui derivavano delle obbligazioni, ma il credito era visto come una proprietà e sottoposto alle norme sui diritti reali,

<sup>459</sup> GRAZIANI, Alessandro; FERRERO, Ferruccio. *La cessione dei crediti*. Tip. G. Guerra, 1931.

soprattutto nel caso in cui si trattasse di crediti rappresentati da titoli al portatore, trattati sostanzialmente come beni mobili. La questione dell'esistenza del credito e della sua cedibilità erano regolate dalla legge applicabile al credito stesso. Il rapporto tra il debitore e il cessionario, invece, così come quello con i terzi, era regolato dalla legge del luogo in cui il debitore aveva il proprio domicilio. Nella lettera dell'art. 12, il concetto di "terzi" includeva anche il debitore stesso.

La scelta del criterio del domicilio del debitore era stata ispirata dalla dottrina europea; tuttavia, la ratio della norma era quella di tutelare il debitore, anche in caso di esecuzione forzata, perché la legge del suo domicilio, che prevedeva il regime di opponibilità della cessione, era più agevolmente conoscibile e accessibile allo stesso. Nel diritto giapponese, ad esempio, la cessione era opponibile soltanto se notificata<sup>460</sup> al debitore con data certa.

第十二條

債權讓渡ノ第三者ニ對スル效力ハ債務者ノ住所地法ニ依ル

Articolo 12

Gli effetti sui terzi della cessione del credito sono disciplinati dalla legge del luogo in cui il debitore ha il domicilio.

## La legge del 1890

Boissonade<sup>461</sup>, l'estensore della prima versione del codice civile<sup>462</sup>, fu incaricato di redigere anche la

<sup>460</sup> MARANI, Francesco. *Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti*. STEM Mucchi, 1977.

<sup>461</sup> SOLEIL, Sylvain. Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon. Trois réformateurs du XIXe siècle face au modèle juridique français, in: *Historia et ius*, n. 3, 2013, pp. 1-19.

<sup>462</sup> OKUBO, Yasuo. Gustave Boissonade, père français du droit japonais moderne (1825-1910), in: *Revue historique de droit français et étranger (1922-)*, 1981, pp. 29-54.

legge di diritto internazionale privato, ispirata al diritto francese, che fu emanata nel 1890 ma mai entrata in vigore. Tale versione della legge, nota come “la vecchia Hourei”, si componeva di soli diciassette articoli.

I primi due articoli e l'ultimo non riguardavano solo le leggi di conflitto, ma disciplinavano in generale tutte le leggi: il primo statuiva che le leggi entravano in vigore venti giorni dopo la loro emanazione, il secondo che esse non potessero avere efficacia retroattiva e l'ultimo che il giudice non potesse rifiutarsi di giudicare una controversia.

L'art. 3 statuiva invece che lo status giuridico, la capacità, le relazioni familiari e i diritti ad esse connessi dovessero sottostare alla legge del luogo di cui le persone avevano la nazionalità.

L'art. 4 riguardava i beni mobili e immobili e prevedeva che la loro disciplina fosse quella del luogo in cui erano situati, mentre il secondo comma stabiliva che in caso di successione essi fossero disciplinati dalla legge nazionale del *de cuius*.

Gli art. 5 e 6 disciplinavano i contratti: nel caso di contratto concluso all'estero, la legge applicabile era quella decisa dalle parti esplicitamente o implicitamente, mentre in mancanza di scelta si applicava la legge nazionale delle parti, se comune, mentre, se diversa, si applicava la legge del luogo in cui il contratto aveva l'interesse maggiore; se il contratto era concluso in Giappone, si applicava la legge del cittadino straniero o la legge giapponese se ciò salvaguardava l'esistenza del contratto in relazione alla capacità delle parti.

L'art. 7 disciplinava l'ingiusto arricchimento, le lesioni personali causate da fatto illecito e l'amministrazione legale, prevedendo l'applicazione della legge del luogo in cui erano stati causati.

L'art. 8 prevedeva che nel caso la legge applicabile dovesse essere quella nazionale, per gli apolidi e per le persone che avevano la nazionalità di uno Stato con ordinamento plurilegislativo si applicava la legge del luogo in cui essi avevano il domicilio, o, in mancanza, la residenza; per le persone che oltre alla nazionalità giapponese ne avevano anche un'altra, si applicava la legge giapponese, per quelle che avevano più nazionalità estere si applicava quella acquisita per ultima.

L'art. 9 trattava la disciplina degli atti pubblici e delle scritture private, prevedendo che fossero

sottoposti alla legge del luogo in cui essi erano stati costituiti o alla legge del luogo di cui tutte le parti avevano la stessa nazionalità.

Secondo l'art. 10, in materia di contratti o altri atti giuridici, i requisiti formali previsti dalla legge del luogo in cui erano stati compiuti erano comunque validi, tranne nel caso in cui ciò fosse stato fatto in frode alla legge giapponese.

L'art. 11 statuiva che un documento ufficiale redatto all'estero, per avere efficacia in Giappone, dovesse essere legalizzato attraverso una procedura che differiva a seconda che riguardasse diritti reali su beni immobili o altre questioni: nel primo caso doveva essere validato dal Presidente della Corte Distrettuale del luogo in cui gli immobili erano siti, nel secondo caso da quello della Corte in cui le parti avevano la residenza o il domicilio.

Gli art. 12 e 13 riguardavano questioni di diritto processuale. L'art. 12 stabiliva che i requisiti formali delle notifiche ai terzi, se relative a beni immobili, erano disciplinate dalla legge del luogo in cui essi erano situati, se relative ad altre questioni, dalla legge del luogo in cui queste erano state causate. L'art. 13, invece, stabiliva al primo comma che i procedimenti dovessero essere disciplinati dalla legge processuale del foro adito, mentre al secondo comma prevedeva che l'esecuzione delle sentenze dovessero essere sottoposte alla legge del luogo in cui esse dovevano essere eseguite.

L'art. 14 prevedeva che in materia di diritto penale, diritto pubblico, ordine pubblico e pubblica morale, si applicasse sempre il diritto giapponese, qualsiasi fossero i luoghi in cui si erano verificati gli eventi, la nazionalità delle parti, o la natura della proprietà. L'art. 15 prevedeva che qualunque contratto o atto contrario all'ordine pubblico o in frode ad esso fosse considerato inesistente.

Infine, l'art. 16 prevedeva che qualunque contratto o atto in frode alle leggi sullo status personale o sulla capacità fosse invalido.

## **Le modifiche successive e la riforma del 1989.**

Il testo della legge Hourei subì soltanto alcune modifiche di minore entità prima del 1989, tramite le seguenti leggi:

- Legge n. 7, 1942;
- Legge n. 223, 1947;
- Legge n. 100, 1964;
- Legge n. 84, 1986.

La prima grande riforma avvenne con le leggi n. 27, 1989 e n. 151, 1999. La riforma del 1989<sup>463</sup> ha modernizzato la disciplina relativa ai rapporti familiari, al matrimonio, al divorzio e alle successioni, anche per adeguarla alle convenzioni internazionali di cui il Giappone era firmatario.

- *Matrimonio*

In epoca *Meiji* la dottrina in tema di legge applicabile ai matrimoni<sup>464</sup> era divisa in tre correnti, ognuna favorevole a un diverso criterio: il luogo di celebrazione del matrimonio, la legge nazionale del marito e la legge nazionale di entrambi i coniugi.

La prima teoria considerava il matrimonio come un vero e proprio contratto, dunque sottoposto alla legge del luogo dell'atto. Tuttavia, questa dottrina si basava su una premessa erronea, perché il matrimonio non poteva essere considerato un contratto ai sensi del codice civile, bensì, come nel diritto italiano, un istituto regolato dalla legge nei suoi requisiti ed effetti. Inoltre, tale soluzione era ormai datata e utilizzata soltanto da pochi Paesi, in quanto avrebbe avuto l'effetto di ritenere invalido un matrimonio soltanto perché celebrato all'estero, qualora i requisiti di forma non fossero soddisfatti ai sensi della legge del foro adito.

La dottrina secondo cui la legge applicabile al matrimonio sarebbe stata quella del luogo di cui il marito aveva la nazionalità presentava alcuni problemi, tra cui il fatto che prima che il matrimonio fosse concluso non esisteva ancora alcun marito e lo stesso si può dire se il matrimonio fosse stato nullo fin dall'inizio. Inoltre ci sarebbero stati problemi di riconoscimento nel caso il matrimonio

---

<sup>463</sup> TORII, Junko. Revision of private international law in Japan, in: *The Japanese annual of international law*, n. 33, 1990, p. 54; SCHMIDT, Monika. *Die Reform des Japanischen Internationalen Privatrechts*. Köln, 1992.

<sup>464</sup> 嘉本伊都子. 「国際結婚」の歴史社会学的類型. *社会学評論*, vol. 48, n. 1, 1997, pp. 62-82.

non fosse valido ai sensi della legge nazionale della sposa<sup>465</sup>.

La terza dottrina si basava sul rilievo che nelle more della formazione del matrimonio la legge regolatrice del rapporto sarebbe stata la legge di cui i nubendi avevano rispettivamente la nazionalità<sup>466</sup>. Questa soluzione, adottata dalla legge Hourei, richiedeva quindi che dovessero essere rispettati i requisiti giuridici di entrambi i Paesi, soprattutto quelli relativi all'ordine pubblico. Ad esempio, non sarebbe stato valido in Giappone il matrimonio di una cittadina giapponese con un cittadino straniero poligamo<sup>467</sup>, o di un cittadino giapponese con una cittadina straniera minore di una certa età (ad esempio una bambina), in quanto queste circostanze sarebbero state ritenute illecite<sup>468</sup>.

Per quanto riguardava la forma del matrimonio<sup>469</sup>, invece, si era preferito scegliere il criterio del luogo della cerimonia, anche in ragione del fatto che ciò era più coerente con le esigenze pratiche dello Stato in questione. Sarebbe sicuramente stato difficile conciliare gli adempimenti formali e burocratici previsti per un determinato Paese mentre il matrimonio veniva celebrato in un altro Stato, con tradizioni e ordinamenti differenti: ad esempio, in alcune nazioni era ancora obbligatorio il matrimonio religioso<sup>470</sup>, mentre in altre era necessario procedere alle pubblicazioni.

Originariamente, gli effetti del matrimonio erano disciplinati dalla legge nazionale del marito, ma, per effetto della riforma del 1989, tale criterio è stato cambiato in un'ottica anti-discriminatoria: ad oggi, gli effetti del matrimonio sono regolati dalla legge del luogo di residenza abituale dei coniugi, o, in mancanza, dal luogo con il quale sono più strettamente collegati, a meno che essi non abbiano la stessa nazionalità<sup>471</sup>.

---

<sup>465</sup> 穂積陳重. 和仏法律学校講義録. 1899.

<sup>466</sup> TORII, Junko. Revision of private international law in Japan, in: *The Japanese annual of international law*, n. 33, 1990, p. 54.

<sup>467</sup> MORRIS, John Humphrey Carlile. The recognition of polygamous marriages in English law, in: *Harvard law review*, vol. 66, n. 6, 1953, pp. 961-1012.

<sup>468</sup> TAINTOR, Charles W. Marriage in the Conflict of Laws, in: *Vanderbilt law review*, vol. 9, 1955, p. 607.

<sup>469</sup> 奥田義人. 民法親族法論. 有斐閣, 1899.

<sup>470</sup> WITTE, John. *From sacrament to contract: marriage, religion, and law in the Western tradition*. Presbyterian Publishing Corp, 2012.

<sup>471</sup> SCHMIDT, Monika. *Die Reform des Japanischen Internationalen Privatrechts*. Köln, 1992.

Un'altra modifica della prima riforma riguardava il regime patrimoniale dei coniugi: come nel caso degli effetti del matrimonio, anche le proprietà dei coniugi in origine erano sottoposte alla legge del luogo di cui il marito aveva la nazionalità, quindi la norma era discriminatoria; attualmente i coniugi possono scegliere di comune accordo tre diverse soluzioni, cioè la legge del luogo di residenza di uno dei due, la legge nazionale di uno dei due o, per quanto concerne i beni immobili, quella del luogo in cui essi sono situati.

第十三條

婚姻成立ノ要件ハ各當事者ニ付キ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム

婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル

當事者ノ一方ノ本國法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但  
日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ當事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限  
ニ在ラス

Articolo 13

I requisiti per la formazione del matrimonio sono disciplinati per ciascuna parte dal suo diritto nazionale. La forma del matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo della cerimonia.

In deroga al comma precedente, la forma valida ai sensi di una delle leggi nazionali delle parti è valida a meno che il matrimonio non sia celebrato in Giappone e una delle parti abbia la nazionalità giapponese.

第十四条



婚姻ノ効力ハ夫婦ノ本国法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依リ其法律ナキ場合ニ於  
テ夫婦ノ常居所地法カ同一ナルトキハ其法律ニ依ル其何レノ法律モナキトキハ  
夫婦ニ最モ密接ナル關係アル地ノ法律ニ依ル

Articolo 14

Qualora i coniugi abbiano la stessa nazionalità, gli effetti del matrimonio saranno disciplinati dalla loro legge nazionale. Qualora abbiano nazionalità diversa ma la legge del luogo di residenza abituale dei coniugi sia la stessa, sarà applicabile tale legge. Qualora non rientrino in nessuno di questi casi, gli effetti del matrimonio saranno disciplinati dalla legge del luogo con cui i coniugi sono più strettamente collegati.

第十五条

前条ノ規定ハ夫婦財産制ニ之ヲ準用ス但夫婦ガ其署名シタル書面ニシテ日附アルモノニ依リ左ニ掲ケタル法律中其何レニ依ルヘキカヲ定メタルトキハ夫婦財産制ハ其定メタル法律ニ依ル

一 夫婦ノ一方ガ国籍ヲ有スル国ノ法律

二 夫婦ノ一方ノ常居所地法

三 不動産ニ関スル夫婦財産制ニ付テハ其不動産ノ所在地法

外国法ニ依ル夫婦財産制ハ日本ニ於テ為シタル法律行為及ヒ日本ニ在ル財産ニ付テハ之ヲ善意ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ此場合ニ於テ其夫婦財産制ニ依

ルコトヲ得ザルトキハ其第三者トノ間ノ關係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律  
ニ依ル

外国法ニ依リテ為シタル夫婦財産契約ハ日本ニ於テ之ヲ登記シタルトキハ前項  
ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ第三者ニ對抗スルコトヲ得

#### Articolo 15

L'articolo precedente si applica *mutatis mutandis* al regime patrimoniale dei coniugi. Tuttavia, tale regime è disciplinato dalla legge che i coniugi scelgono tra una delle seguenti leggi, se tale scelta viene effettuata in una scrittura privata, datata e firmata dagli sposi:

1. la legge del paese di cui uno dei coniugi hanno la nazionalità;
2. la legge del luogo di residenza abituale di uno dei coniugi;
3. per quanto riguarda i beni immobili, la legge del luogo in cui essi sono situati.

Il regime patrimoniale disciplinato da una legge straniera non può essere fatto valere nei confronti dei terzi in buona fede se si tratta di atti giuridici compiuti in Giappone o di immobili situati in Giappone. Nel caso in cui un regime non sia applicabile, il regime patrimoniale creato dalla legge giapponese si applica ai rapporti con tali terzi.

In deroga al comma precedente, un accordo pre o post-matrimoniale in materia di regime patrimoniale creato in base a una legge straniera è opponibile ai terzi se l'accordo è stato registrato in Giappone.

#### - *Divorzio*

Il divorzio era originariamente disciplinato dalla legge nazionale del marito, ma non era consentito

che per cause riconosciute anche dalla legge giapponese. Dopo la riforma del diritto di famiglia, la norma è stata cambiata e l'art. 16 ha previsto che al divorzio si applicasse la stessa disciplina prevista per il matrimonio, con l'eccezione che prevede una preferenza per la legge giapponese qualora uno dei due coniugi sia giapponese e abbia la residenza abituale in Giappone.

第十六条

第十四条ノ規定ハ離婚ニ之ヲ準用ス但夫婦ノ一方ガ日本ニ常居所ヲ有スル日本人  
ナルトキハ離婚ハ日本ノ法律ニ依ル

Articolo 16

L'articolo 14 si applica *mutatis mutandis* al divorzio. Tuttavia, il divorzio è disciplinato dalla legge giapponese se uno dei coniugi ha nazionalità giapponese con residenza abituale in Giappone.

- *Filiazione*

La legge Hourei distingueva i figli legittimi da quelli illegittimi, in quanto la questione se un figlio fosse nato all'interno del matrimonio o meno determinava anche quale nazionalità egli avesse al momento della nascita, e quali diritti successori gli spettassero. Originariamente, la legge applicabile a questa questione era quella nazionale del presunto padre, ovvero il marito della madre, al momento della nascita del figlio. Se tuttavia egli era premorto, si applicava la legge del Paese di cui il presunto padre aveva la nazionalità al momento del decesso. Con la riforma, per rispettare la parità di genere, è stato deciso che la legge applicabile dovesse essere quella nazionale di uno dei due genitori e non più soltanto quella del padre.

Il riconoscimento invece era considerato come un atto giuridico e sottoposto alla regola generale dell'art. 7, mentre con la riforma la disciplina è stata ampliata e si è previsto che la legge applicabile

fosse in alternativa quella nazionale del figlio o del genitore che effettua il riconoscimento.

L'adozione era trattata come il matrimonio, cioè la legge applicabile era quella nazionale di entrambe le parti: se mancavano i requisiti previsti da una delle leggi l'adozione era nulla. La disciplina attuale prevede che la legge applicabile sia quella nazionale degli adottanti, ma con l'aggiunta che anche i requisiti formali di diritto pubblico o privato della legge nazionale del figlio devono essere rispettati.

Anche i rapporti giuridici tra genitori e figli, nella precedente versione della legge, erano sottoposti alla legge nazionale del padre, o, se deceduto, della madre. Con la riforma, il criterio principale è quello della legge nazionale dei figli se uguale a quella dei genitori, della residenza abituale dei figli se è diversa.

第十七条

夫婦ノ一方ノ本国法ニシテ子ノ出生ノ当時ニ於ケルモノニ依リ子ガ嫡出ナルトキ  
ハ其子ハ嫡出子トス

夫ガ子ノ出生前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ夫ノ本国法ヲ前項ノ夫ノ本国  
法ト看做ス

Articolo 17

Un figlio è legittimo quando è considerato legittimo dalla legge nazionale di uno dei coniugi al momento della sua nascita.

Se il marito è deceduto prima della nascita del figlio, la legge nazionale del marito al momento

della sua morte deve essere considerata la legge di cui al comma precedente.

### 第十八条

嫡出ニ非サル子ノ親子関係ノ成立ハ父トノ間ハ親子関係ニ付テハ子ノ出生ノ当時ノ父ノ本國法ニ依リ母トノ間ノ親子関係ニ付テハ其当時ノ母ノ本國法ニ依ル子ノ認知ニ因ル親子関係ノ成立ニ付テハ認知ノ当時ノ子ノ本國法ガ其子又ハ第三者ノ承諾又ハ同意アルコトヲ認知ノ要件トスルトキハ其要件ヲモ備フルコトヲ要ス

子ノ認知ハ前項前段ニ定ムル法律ノ外認知ノ当時ノ認知スル者又ハ子ノ本國法ニ依ル此場合ニ於テ認知スル者ノ本國法ニ依ルトキハ同項後段ノ規定ヲ準用ス

父カ子ノ出生前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ父ノ本國法ヲ第一項ノ父ノ本國法ト看做シ前項ニ掲ケタル者ガ認知前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本國法ヲ同項ノ其者ノ本國法ト看做ス

### Articolo 18

Il rapporto di un figlio illegittimo per quanto riguarda il padre è disciplinato dal diritto nazionale del padre al momento della nascita del figlio, e per quanto riguarda la madre dal diritto nazionale della madre in quel momento. Per quanto riguarda l'accertamento della filiazione attraverso il riconoscimento, se legge nazionale del minore al momento del riconoscimento richiede l'accordo o il consenso del figlio o di una terza parte come condizione per il riconoscimento, questo requisito deve essere soddisfatto.

Il riconoscimento è disciplinato dal diritto nazionale della persona che effettua il riconoscimento o del figlio al momento del riconoscimento o dalla legge indicata nella prima

frase del comma precedente. Nel caso in cui sia applicabile la legge nazionale della persona che effettua il riconoscimento, si applica *mutatis mutandis* la seconda frase del comma precedente.

Qualora il padre sia deceduto prima della nascita del bambino, la legge nazionale del padre al momento della sua morte è considerata la legge indicata dal primo comma del presente articolo, e qualora la persona che effettua il riconoscimento di cui al comma precedente sia deceduta prima del riconoscimento, il diritto nazionale di tale persona al momento della sua morte è considerata la legge indicata da tale comma.

### 第十九条

子ハ準正ノ要件タル事実ノ完成ノ当時ノ父若クハ母又ハ子ノ本国法ニ依リ準正カ  
成立スルトキハ嫡出子タル身分ヲ取得ス

前項ニ掲ケタル者が準正ノ要件タル事実ノ完成前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当  
時ノ其者ノ本国法ヲ同項ノ其者ノ本国法ト看做ス

### Articolo 19

Qualora un minore sia stato legittimato secondo la legge nazionale del padre, della madre o del minore stesso, deve essere legittimato quando i requisiti necessari alla legittimazione in base a tale legge sono stati soddisfatti.

Se una delle persone menzionate nel comma precedente è deceduta prima del completamento degli atti necessari per la legittimazione, la legge nazionale di tale persona al momento della sua morte deve essere considerato la legge indicata da tale comma.

### 第二十条

養子縁組ハ縁組ノ当時ノ養親ノ本国法ニ依ル若シ養子ノ本国法カ養子縁組ノ成立

ニ付キ養子若クハ第三者ノ承諾若クハ同意又ハ公ノ機関ノ許可其他ノ処分アルコ  
トヲ要件トスルトキハ其要件ヲモ備フルコトヲ要ス

養子ト其实方ノ血族トノ親族関係ノ終了及ビ離縁ハ前項前段ニ定ムル法律ニ依ル

#### Articolo 20

L'adozione è disciplinata dal diritto nazionale dei genitori adottivi al momento dell'adozione.

Qualora la legislazione nazionale del figlio adottivo richieda per l'adozione l'accordo o il consenso del bambino adottato o di un terzo, l'approvazione o qualsiasi altra decisione da parte di un'autorità pubblica, tale requisito deve essere soddisfatto.

La cessazione del rapporto tra un figlio adottivo e la sua famiglia biologica e il rifiuto dell'adozione sono disciplinati dalla legge indicata nella prima frase del comma precedente.

#### 第二十一条

親子間ノ法律関係ハ子ノ本国法ガ父又ハ母ノ本国法若シ父母ノ一方アラサルトキ  
ハ他ノ一方ノ本国法ト同一ナル場合ニ於テハ子ノ本国法ニ依リ其他ノ場合ニ於テ  
ハ子ノ常居所地法ニ依ル

#### Articolo 21

I rapporti giuridici tra i genitori e i loro figli è disciplinato dal diritto nazionale dei figli qualora sia lo stesso del diritto nazionale di uno dei genitori o, se uno dei genitori manca o è comunque assente, dal diritto nazionale dell'altro genitore. In tutti gli altri casi, essi sono disciplinati dalla legge della residenza abituale del minore.

- *Dovere di assistenza e altre relazioni familiari*

Dopo un acceso dibattito dottrinale, fu deciso che il dovere di assistenza e di mantenimento derivante dalle relazioni familiari dovesse essere regolato dalla legge nazionale della persona obbligata, poiché adottando il criterio della nazionalità o residenza del beneficiario vi sarebbe stato il rischio che egli potesse opportunamente cambiare tali criteri per ottenere un trattamento più favorevole; inoltre, è stato ritenuto che l'obbligo in questione è connotato culturalmente e riguarda questioni private interne alla famiglia, perciò non sarebbe coerente con la *ratio* della norma costringere il cittadino di uno Stato a seguire una legge di un altro Stato del tutto estranea e sconosciuta.

第二十二條

第十四條乃至前條ニ掲ケタル親族關係ニ付テノ法律行為ノ方式ハ其行為ノ成立ヲ  
定ムル法律ニ依ル但行為地法ニ依ルコトヲ妨ケス

Articolo 22

La forma degli atti giuridici che incidono sulle relazioni familiari di cui agli articoli da 14 a 21 è disciplinata dalla legge applicabile alla formazione di tali atti, fatta salva l'applicazione della legge del luogo in cui gli atti sono stati compiuti.

第二十三條

第十三條乃至第二十一條ニ掲ケタルモノノ外親族關係及ヒ之ニ因リテ生スル權利  
義務ハ當事者ノ本國法ニ依リテ之ヲ定ム

Articolo 23



I rapporti familiari e i diritti e doveri che ne derivano non altrimenti disciplinati dagli articoli da 13 a 21 sono disciplinati dal diritto nazionale della parte interessata.

#### 第三十四条

本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係ニ因リテ生スル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セス但第三十条本文ノ規定ハ此限ニ在ラス

本法ハ遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セス但第二十八条第二項本文、第二十九条第一項、第三十条本文及ヒ第三十一条ノ規定ハ此限ニ在ラス

#### Articolo 34

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle obbligazioni alimentari derivanti dal matrimonio, da filiazione, o da qualsiasi altro rapporto familiare, salvo quanto previsto dall'articolo 30.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla forma dei testamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 2, dall'articolo 29 comma 1, dall'articolo 30 e dall'articolo 31.

#### - Successioni

A differenza di altri Paesi, il Giappone ha preferito sottoporre la disciplina della successione ab intestato e dei testamenti<sup>472</sup>, compresa la loro revoca, alla legge nazionale del *de cuius*, senza distinguere i beni mobili da quelli immobili, preferendo la coerenza di un'unica disciplina ad altre soluzioni. Di conseguenza, sia i requisiti formali che quelli sostanziali relativi alla vicenda

---

<sup>472</sup> 久保岩太郎. 国際私法上に於ける法定相続. 東京商科大学研究年報. 法學研究, vol. 4, 1939, pp. 95-156.

successoria erano e sono tuttora regolati dalla legge nazionale della persona deceduta.

第二十六条

相續ハ被相續人ノ本國法ニ依ル

Articolo 26

Le successioni sono disciplinate dalla legge nazionale del *de cuius*.

第二十七条

遺言ノ成立及ヒ效力ハ其成立ノ當時ニ於ケル遺言者ノ本國法ニ依ル

遺言ノ取消ハ其當時ニ於ケル遺言者ノ本國法ニ依ル

Articolo 27

La formazione e gli effetti di un testamento sono disciplinati dalla legge nazionale del testatore al momento della creazione del testamento. La revoca di un testamento è disciplinata dal diritto nazionale del testatore al momento della revoca.

### Testo originale della legge Hourei

法例 - 明治31年6月21日法律第10号(明治31年7月16日施行版)<sup>473</sup>

---

<sup>473</sup> Il testo originale è stato reperito dal sito ufficiale della National Diet Library all'indirizzo: <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788007/50> (url visitato da ultimo in data 08/04/2017)

**第一条** 法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ満二十日ヲ経テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス

2 台湾、北海道、沖縄県其他島地ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ施行時期ヲ定ムルコトヲ得

**第二条** 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモノニ限り法律ト同一ノ効力ヲ有ス

**第三条** 人ノ能力ハ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム

2 外国人カ日本ニ於テ法律行為ヲ為シタル場合ニ於テ其外国人カ本国法ニ依レハ無能力者タルヘキトキト雖モ日本ノ法律ニ依レハ能力者タルヘキトキハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ能力者ト看做ス

3 前項ノ規定ハ親族法又ハ相続法ノ規定ニ依ルヘキ法律行為及ヒ外国ニ在ル不動産ニ関スル法律行為ニ付テハ之ヲ適用セス

**第四条** 禁治産ノ原因ハ禁治産者ノ本国法ニ依リ其宣告ノ効力ハ宣告ヲ為シタル国ノ法律ニ依ル

2 日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外国人ニ付キ其本国法ニ依リ禁治産ノ原因アルトキハ裁判所ハ其者ニ対シテ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得但日本ノ法律カ其原因ヲ認メサルトキハ此限ニ在ラス

**第五条** 前条ノ規定ハ準禁治産ニ之ヲ準用ス

**第六条** 外国人ノ生死カ分明ナラサル場合ニ於テハ裁判所ハ日本ニ在ル財産及ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキ法律關係ニ付テノミ日本ノ法律ニ依リテ失踪ノ宣告ヲ為スコトヲ得

**第七条** 法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ從ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカヲ定ム

2 当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル

**第八条** 法律行為ノ方式ハ其行為ノ効力ヲ定ムル法律ニ依ル

2 行為地法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但物權其他登記スヘキ權利ヲ設定シ又ハ処分スル法律行為ニ付テハ此限ニ在ラス

**第九条** 法律ヲ異ニスル地ニ在ル者ニ對シテ為シタル意思表示ニ付テハ其通知ヲ發シタル地ヲ行為地ト看做ス

2 契約ノ成立及ヒ効力ニ付テハ申込ノ通知ヲ發シタル地ヲ行為地ト看做ス若シ其申込ヲ受ケタル者カ承諾ヲ為シタル當時申込ノ発信地ヲ知ラサリシトキハ申込者ノ住所地ヲ行為地ト看做ス

**第十条** 動産及ヒ不動産ニ關スル物權其他登記スヘキ權利ハ其目的物ノ所在地法ニ依ル

2 前項ニ掲ケタル権利ノ得喪ハ其原因タル事実ノ完成シタル当時ニ於ケル目的物ノ所在地法ニ依ル

**第十一条** 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル

2 前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

3 外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

**第十二条** 債権譲渡ノ第三者ニ対スル効力ハ債務者ノ住所地法ニ依ル

**第十三条** 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム但其方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル

2 前項ノ規定ハ民法第七百七十七条ノ適用ヲ妨ケス

**第十四条** 婚姻ノ効力ハ夫ノ本國法ニ依ル

2 外国人カ女戸主ト入夫婚姻ヲ為シ又ハ日本人ノ婿養子ト為リタル場合ニ於テハ婚姻ノ効力ハ日本ノ法律ニ依ル

**第十五条** 夫婦財産制ハ婚姻ノ当時ニ於ケル夫ノ本國法ニ依ル

2 外国人カ女戸主ト入夫婚姻ヲ為シ又ハ日本人ノ婿養子ト為リタル場合ニ於テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル

**第十六条** 離婚ハ其原因タル事実ノ発生シタル時ニ於ケル夫ノ本國法ニ依ル但裁判所ハ其原因タル事実カ日本ノ法律ニ依ルモ離婚ノ原因タルトキニ非サレハ離婚ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス

**第十七条** 子ノ嫡出ナルヤ否ヤハ其出生ノ当時母ノ夫ノ属シタル国ノ法律ニ依リテ之ヲ定ム若シ其夫カ子ノ出生前ニ死亡シタルトキハ其最後ニ属シタル国ノ法律ニ依リテ之ヲ定ム

**第十八条** 私生子認知ノ要件ハ其父又ハ母ニ関シテハ認知ノ当時父又ハ母ノ属スル国ノ法律ニ依リテ之ヲ定メ其子ニ関シテハ認知ノ当時子ノ属スル国ノ法律ニ依リテ之ヲ定ム

2 認知ノ効力ハ父又ハ母ノ本國法ニ依ル

**第十九条** 養子縁組ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム

2 養子縁組ノ効力及ヒ離縁ハ養親ノ本國法ニ依ル

**第二十条** 親子間ノ法律關係ハ父ノ本國法ニ依ル若シ父アラサルトキハ母ノ本國法ニ依ル

**第二十一条** 扶養ノ義務ハ扶養義務者ノ本國法ニ依リテ之ヲ定ム

**第二十二條** 前九條ニ掲ケタルモノノ外親族關係及ヒ之ニ因リテ生スル權利義務ハ當事者ノ本國法ニ依リテ之ヲ定ム

**第二十三條** 後見ハ被後見人ノ本國法ニ依ル

2 日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ノ後見ハ其本國法ニ依レハ後見開始ノ原因アルモ後見ノ事務ヲ行フ者ナキトキ及ヒ日本ニ於テ禁治産ノ宣告アリタルトキニ限り日本ノ法律ニ依ル

**第二十四條** 前條ノ規定ハ保佐ニ之ヲ準用ス

**第二十五條** 相続ハ被相続人ノ本國法ニ依ル

**第二十六條** 遺言ノ成立及ヒ効力ハ其成立ノ當時ニ於ケル遺言者ノ本國法ニ依ル

2 遺言ノ取消ハ其當時ニ於ケル遺言者ノ本國法ニ依ル

3 前二項ノ規定ハ遺言ノ方式ニ付キ行為地法ニ依ルコトヲ妨ケス

**第二十七條** 當事者ノ本國法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其當事者カ二箇以上ノ国籍ヲ有スルトキハ最後ニ取得シタル国籍ニ依リテ其本國法ヲ定ム但其一カ日本ノ国籍ナルトキハ日本ノ法律ニ依ル

2 国籍ヲ有セサル者ニ付テハ其住所地法ヲ以テ本國法ト看做ス其住所カ知レサルトキハ其居所地法ニ依ル

3 地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ人民ニ付テハ其者ノ属スル地方ノ法律ニ依ル

**第二十八条** 当事者ノ住所地法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其住所カ知レサルトキハ其居所地法ニ依ル

2 前条第一項及ヒ第三項ノ規定ハ当事者ノ住所地法ニ依ルヘキ場合ニ之ヲ準用ス

**第二十九条** 当事者ノ本国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其国ノ法律ニ従ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキトキハ日本ノ法律ニ依ル

**第三十条** 外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス

### Testo della legge del 1890

旧法例（明治23年10月6日法律第97号）<sup>474</sup>

**第一條** 法律ハ公布アリタル日ヨリ滿二十日ノ後ハ之ヲ遵守ス可キモノトス但法律ニ特別ノ規定アルモノハ此限ニ在ラス

**第二條** 法律ハ既往ニ遡ル効力ヲ有セス

**第三條** 人ノ身分及ヒ能力ハ其本國法ニ從フ

親屬ノ關係及ヒ其關係ヨリ生スル權利義務ニ付テモ亦同シ

---

<sup>474</sup> Il testo originale è stato reperito dal sito della National Diet Library all'indirizzo: <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787979/415> (url visitato da ultimo in data 08/04/2017)



**第四條** 動産、不動産ハ其所在地ノ法律ニ從フ

然レトモ相續及ヒ遺贈ニ付テハ被相續人及ヒ遺贈者ノ本國法ニ從フ

**第五條** 外國ニ於テ爲シタル合意ニ付テハ當事者ノ明示又ハ默示ノ意思ニ從ヒテ何レノ國ノ法律ヲ適用ス可キヤヲ定ム

當事者ノ意思分明ナラサル場合ニ於テハ同國人ナルトキハ其本國法ヲ適用シ又同國人ニ非サルトキハ事實上合意ニ最大ノ關係ヲ有スル地ノ法律ヲ適用ス

**第六條** 外國人カ日本ニ於テ日本人ト合意ヲ爲ストキハ外國人ノ能力ニ付テハ其本國法ト日本法トノ中ニテ合意ノ成立ニ最モ有益ナル法律ヲ適用ス

**第七條** 不當ノ利得、不正ノ損害及ヒ法律上ノ管理ハ其原因ノ生シタル地ノ法律ニ從フ

**第八條** 本國法ヲ適用ス可キ諸般ノ場合ニ於テ何レノ國民分限ヲモ有セサル者又ハ地方ニ依リ法律ヲ異ニスル國ノ人民ハ其住所ノ法律ニ從フ若シ住所知レサルトキハ其居所ノ法律ニ從フ

日本人ト外國人トノ分限ヲ有スル者ハ日本法律ニ從ヒ又二箇以上ノ外國國民分限ヲ有スル者ハ最後ニ之ヲ取得シタル國ノ法律ニ從フ

**第九條** 公正證書及ヒ私署證書ノ方式ハ之ヲ作ル國ノ法律ニ從フ但一人又ハ同國人ナル數人ノ作ル私署證書ニ付テハ其本國法ニ從フコトヲ得

**第十條** 要式ノ合意又ハ行爲ト雖モ之ヲ爲ス國ノ方式ニ從フトキハ方式上有效トス但故意ヲ以テ日本法律ヲ脱シタルトキハ此限ニ在ラス

**第十一條** 外國ニ於テ其國ノ方式ニ依リテ作りタル證書ハ不動産物件ヲ移轉スル行爲ニ係ルトキハ其不動産所在地ノ地方裁判所長又他ノ行爲ニ係ルトキハ當事者ノ住所又ハ居

所ノ地方裁判所長其證書ノ適法ナルコトヲ檢認シタル上ニ非サレハ日本ニ於テ其效用ヲ致サシムルコトヲ得ス

**第十二條** 第三者ノ利益ノ爲メニ設定スル公示ノ方式ハ不動産ニ係ルトキハ其所在地ノ法律、他ノ場合ニ於テハ其原因ノ生シタル國ノ法律ニ從フ

**第十三條** 訴訟手續ハ其訴訟ヲ爲ス國ノ法律ニ從フ  
裁判及ヒ合意ノ執行方法ハ其執行ヲ爲ス國ノ法律ニ從フ

**第十四條** 刑罰法其他公法ノ事項ニ關シ及ヒ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ關スルトキハ行爲ノ地、當事者ノ國民分限及ヒ財産ノ性質ノ如何ヲ問ハス日本法律ヲ適用ス

**第十五條** 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ關スル法律ニ牴觸シ又ハ其適用ヲ免カレントスル合意又ハ行爲ハ不成立トス

**第十六條** 身分又ハ能力ヲ規定スル法律ヲ免カルル合意又ハ行爲ハ無効トス

**第十七條** 判事ハ法律ニ不明、不備又ハ欠缺アルヲ口實トシテ裁判ヲ爲スヲ拒絶スルコトヲ得ス

## CAPITOLO IV

### LA RIFORMA DEL 2006

1.-Il contesto normativo 2.-Disposizioni generali 3.-Le persone 4.-Gli atti giuridici  
5.-I contratti dei consumatori 6.-I contratti di lavoro 7.-I diritti reali 8.-La cessione del credito  
9.-Le obbligazioni extracontrattuali e i fatti illeciti 10.-Le disposizioni ausiliarie e complementari  
11.- Le questioni sulla giurisdizione 12.- Il riconoscimento delle sentenze straniere

#### Il contesto normativo

Con cambiamenti sociali ed economici degli ultimi anni, per allinearsi con i cambiamenti e la standardizzazione della legislazione sul conflitto di leggi a livello globale, come ad esempio l'emanazione del Regolamento Roma I dell'Unione Europea, in Giappone si è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di diritto internazionale privato<sup>475</sup> che non era stata toccata con la riforma del 1989, in particolare in materia di contratti, obbligazioni derivanti da fatti illeciti, diritto del lavoro, diritti dei consumatori e cessione del credito<sup>476</sup>.

Per capire le ragioni della riforma, è utile fare riferimento ai documenti preparatori della Commissione legislativa incaricata della stesura del testo della legge<sup>477</sup>, in cui è scritto:

“準拠法に関する規則等を定めた我が国の国際私法の基本法である法例（明治31年法律第10号）は、明治31年に制定されて以来、渉外的身分関係事件の増加の実情等にかんがみ、平成元年に婚姻及び親子に関する部分について準拠法の指定をより適切

---

<sup>475</sup> 嘉尚杉. 新しい国際私法. 「法の適用に関する通則法」の解釈論. 国際関係研究. vol. 29, n. 2, 2008, pp. 25-48.

<sup>476</sup> The study group of the new legislation of private international law; Draft Articles on the Law Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations 1 e 2, in: *The Japanese annual of international law*, n. 39, 1996, p. 185 e n. 40, 1997, p. 57.

<sup>477</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明.

なものとするための一部改正が行われたものの、これまで全面的な見直しがされま  
すことなく現在に至っている。

しかし、この約100年間、我が国を取り巻く社会経済情勢は著しく変化し、交通手段  
及び情報通信技術の発展等に伴って、国境を越える人・物情報の移動が増加し、国際  
的な取引の内容は複雑・多様化し、財産的な法律関係に基づく国際的な紛争も増加  
している。

また、国際私法は、渉外的な法律関係がどの国で問題となっても適用される準拠法  
同一であることを理想とし、国際的な法制の調和が特に強く求められる法分野であ  
るが、諸外国の立法動向をみると、ヨーロッパ諸国を中心にしてその近代化の動き  
が法律上の目立ち、「1980年の契約債務の準拠法に関する条約」（“Convention on the  
Law Applicable to Contractual Obligations”、以下「ローマ条約」という。）の採択・締  
結を始めとして、1980年代後半から2000年頃にかけて、ドイツ、スイス、イタリア、  
英国等で国際私法の改正が行われ、不法行為等の契約外債務の準拠法に関しても、  
EUで統一作業が進行中である。アジアでも、韓国がこれらのヨーロッパ諸国の動向  
を踏まえて2001年に国際私法を改正している。”

*“La legge Hourei (Legge n. 10/1898), che è una legge fondamentale del nostro Paese relativa al diritto internazionale privato che definisce le norme e i regolamenti sulla legge applicabile, è arrivata ai giorni nostri senza mai essere revisionata completamente sin da quando è stata emanata nel 1898, anche se, nel 1989, per renderla più adeguata, sono state effettuate alcune modifiche alla disciplina della legge applicabile al matrimonio e alla filiazione, in considerazione della situazione attuale, in cui sono aumentati gli incidenti relativi a rapporti di status internazionali.*

*Tuttavia, in un periodo di circa cento anni, le condizioni sociali ed economiche che circondano il nostro paese sono notevolmente cambiate, con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono aumentate le informazioni sui movimenti di persone e beni che attraversano il confine, gli oggetti delle transazioni internazionali sono complessi e diversificati e sono aumentate le controversie internazionali sui rapporti giuridici relativi a beni.*

*Inoltre, il diritto internazionale privato è un ramo del diritto in cui si ricerca con particolare vigore un'armonizzazione della normativa a livello internazionale e vi è l'ideale che, qualunque sia il Paese in cui sorge una controversia, la legge che viene applicata ai rapporti giuridici internazionali sia la stessa, ma, se guardiamo le tendenze legislative degli altri Paesi, vi è un notevole movimento di modernizzazione del diritto in seno ai paesi europei, tra cui l'adozione e la conclusione della "Convenzione del 1980 sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali" ("Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", d'ora in avanti chiamata "Convenzione di Roma"). Dalla seconda metà degli anni ottanta al 2000 circa, sono state effettuate delle riforme del diritto internazionale privato in Germania, Svizzera, Italia, Regno Unito, ecc., anche per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali come i fatti illeciti, e nell'UE è in atto un processo uniforme. Anche in Asia, la Corea del Sud ha modificato il diritto internazionale privato nel 2001 basandosi sulle tendenze di questi paesi europei."*

Come si legge in questo documento, il Governo giapponese ha stilato un piano triennale per la modifica della legge Horei<sup>478</sup>, che è poi culminato nella riforma del 2006. Infatti, il 05/02/2003, il Ministro della Giustizia ha promosso una consultazione presso il Consiglio Legislativo<sup>479</sup>, chiedendo un parere sulla modernizzazione del diritto internazionale privato, in attuazione della politica legislativa sul tema<sup>480</sup>. In risposta a ciò è stata istituita una commissione *ad hoc*<sup>481</sup>, che, nel marzo 2005, ha presentato in una pubblica discussione uno "Schema provvisorio per la modernizzazione del diritto internazionale privato"<sup>482</sup>. Alla luce dei commenti ricevuti a proposito

---

<sup>478</sup> 晃治関. 国際私法改正の変遷と通則法. 志學館法学/志學館大学法学部, n. 17, 2016, pp. 1-16.

<sup>479</sup> Si vedano le trascrizioni dei 28 incontri della sottocommissione legislativa, sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia: [http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi\\_kokusai\\_shihou\\_index.html](http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_kokusai_shihou_index.html) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>480</sup> 伸明白. 国際私法における公序判断の基準時. 国際私法年報. n. 17, 2015, pp. 132-56.

<sup>481</sup> NISHITANI Yuko. Reform des Hôrei, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, n. 15, 2003, p. 263.

<sup>482</sup> Consultabile all'indirizzo: <http://www.moj.go.jp/content/000071218.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

di tale schema<sup>483 484 485</sup>, nel mese di luglio dello stesso anno sono state stilate le “Proposte sulla modernizzazione del diritto internazionale privato”<sup>486</sup>, mentre il settembre successivo sono state approvate le relative linee guida dal Consiglio Legislativo<sup>487</sup>, che le ha trasmesse al Ministro della Giustizia<sup>488</sup>. Il 16 febbraio 2006 è stato presentato il progetto di legge al Parlamento, approvato all’unanimità<sup>489</sup>.

Da un punto di vista formale, rispetto alla legge precedente è stato ritenuto importante cambiare il linguaggio per renderlo moderno<sup>490</sup>, visto che il testo era stato scritto nel XIX secolo e quindi non era facilmente comprensibile a un lettore medio, in considerazione del fatto che la materia, riguardando i rapporti di diritto privato, avrebbe potuto incidere anche sui diritti dei cittadini. Inoltre, anche il titolo è stato cambiato in “Norme generali sull’applicazione della legge”, con l’intenzione di includere sia le norme di conflitto che altre disposizioni generali, come quelle sull’entrata in vigore delle leggi<sup>491</sup>.

Da un punto di vista sostanziale, la discussione<sup>492</sup> ha riguardato i punti maggiormente problematici della disciplina internazionalprivatistica, che non erano contemplati dalla vecchia legge ma che erano necessari per allinearsi con gli sviluppi recenti della materia, come ad esempio la tutela dei consumatori e dei lavoratori o il risarcimento per i danni da prodotto difettoso.

---

<sup>483</sup> Si veda il sito ufficiale del Ministero della Giustizia: [http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07\\_00046.html](http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00046.html) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>484</sup> 邦夫 小. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案の概要. ジュリスト, 有斐閣, n. 1292, 2005, pp. 8-24.

<sup>485</sup> Un riassunto dei risultati è consultabile all’indirizzo: <http://www.moj.go.jp/content/000002068.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017). In questo documento sono elencate le opinioni discordanti a proposito dei punti più controversi della riforma.

<sup>486</sup> Consultabile sul sito ufficiale: <http://www.moj.go.jp/content/000071219.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>487</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. ジュリスト, 有斐閣, n. 1292, 2005, pp. 58-63.

<sup>488</sup> NISHITANI Yuko. Die Reform des Hôrei: Der Vorentwurf vom 22 März 2005, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, n. 19, 2005, p. 251.

<sup>489</sup> La legge è entrata in vigore il primo gennaio 2007 in forza del decreto legislativo n. 289/2006.

<sup>490</sup> La semplificazione del linguaggio si inserisce in una politica legislativa più ampia, si veda:

規制改革・民間開放推進3か年計画 all’indirizzo

<http://www8.cao.go.jp/kisei/siryu/040319/index.html?sess=5ec28d176ace0743ca88f2b01921402d> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>491</sup> Come già detto, un retaggio di Boissonade.

<sup>492</sup> Un’opinione dottrinale può essere letta sul sito dell’Università di Osaka, nel documento 野村美明. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案に対する阪大意見阪大法学:

<http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~nomura/profile/ronbun/yoko/yoko.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

Nonostante gli sforzi di modernizzare la legislazione in materia di conflitti di leggi, permangono tuttora delle criticità che potrebbero essere risolte in futuro attraverso un mitigamento di alcuni aspetti della disciplina<sup>493</sup> e attraverso l'approfondimento di altri, come si vedrà in seguito. Alcuni punti cruciali del diritto internazionale privato, cioè la competenza giurisdizionale<sup>494</sup> e il riconoscimento delle sentenze straniere, non sono stati inclusi nella riforma per espressa scelta legislativa<sup>495</sup>.

---

<sup>493</sup> 俊宏 笠. 国際私法立法の現代化と抵触規則の柔軟化について. 大東ロージャーナル, n. 11, 2015, pp. 47-77.

<sup>494</sup> Si utilizza il termine "competenza giurisdizionale", ormai entrato nel lessico internazionalprivatistico, al posto del più corretto "giurisdizione".

<sup>495</sup> Nel documento citato si legge, a p. 1:

“法例の規定中には、一定の非訟事件の裁判に関する国際裁判管轄についての規定があると解されているが（第4条（後見開始の審判）、第5条（保佐・補助開始の審判）及び第6条（失踪宣告）、これらの規定の現代化の検討に際しては、これらの裁判が外国でされた場合の我が国における効力の問題や、後見、保佐及び補助（第24条及び第25条）に関する国際裁判管轄の問題も関係する。しかし、このような問題は、他の類型の事件も含め、非訟事件一般さらには民事事件一般についての国際裁判管轄や外国判決の承認に関する規律をどのようにするかという国際民事手続法の広い視点からの更なる検討を必要とすると考えられることや、ヘーグ国際私法会議において国際裁判管轄（専属的合意管轄）及び外国判決の承認執行に関する条約作成作業が進行中であることも踏まえ、今回の立法作業における検討の対象とはせず、試案においては、現行法上規定があると解されている後見開始の審判等及び失踪宣告の国際裁判管轄についてのみ提案を掲げている。”

“In sede di discussione sulla modernizzazione della legge Hourei è stato rilevato che all'interno di tali disposizioni esistono norme relative alla competenza giurisdizionale internazionale sui procedimenti relativi ad alcuni casi di volontaria giurisdizione [articolo 4 (procedimento di tutela), articolo 5 (procedimento di curatela o amministrazione di sostegno) e articolo 6 (dichiarazione di scomparsa)], ma il problema della competenza internazionale è anche collegato a i problemi di efficacia nel nostro Paese dei provvedimenti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno (articoli 24 e 25) nel caso in cui questi procedimenti siano stati effettuati in un paese straniero. Tuttavia, a proposito di tale problema, si ritiene che sia necessario un ulteriore esame dal punto di vista più ampio del diritto internazionale processuale civile su come disciplinare l'efficacia della competenza internazionale e il riconoscimento delle decisioni straniere su casi civili in generale, e ancora più nei procedimenti stragiudiziali, inclusi i casi di altro tipo; nel progetto di legge è stata stilata una proposta relativa alla competenza giurisdizionale internazionale sulla dichiarazione di scomparsa e sull'instaurazione dei procedimenti di tutela e simili sulla base delle disposizioni di legge vigenti, e, anche sulla base del fatto che, in seno alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, sono in corso dei lavori per la creazione di una convenzione sull'efficacia della competenza internazionale (giurisdizione esclusiva) e sul riconoscimento delle sentenze straniere, non è stato oggetto di discussione nella presente attività legislativa.”

## Disposizioni generali e terminologia

Il Giappone, come l'Italia, riconosce la divisione del diritto internazionale (国際法 *kokusaibou*)<sup>496</sup> in diritto internazionale pubblico (国際公法 *kokusaikoubou*)<sup>497</sup> e diritto internazionale privato (国際私法 *kokusaishibou*)<sup>498</sup>: il primo termine fa riferimento all'insieme di norme che regolano i rapporti interni alla comunità internazionale, ad esempio tra due o più Stati o tra Stati e organizzazioni internazionali, mentre il secondo si riferisce alle norme di ciascuno Stato volte a regolare i rapporti giuridici tra privati che hanno un qualche carattere esterno al proprio ordinamento e che presentano quindi collegamenti con il diritto di altri Stati.

Anche nell'ordinamento giapponese<sup>499</sup>, dunque, il diritto internazionale privato si occupa di conflitti di legge<sup>500</sup> e cioè di norme che devono indicare quale legge sia applicabile<sup>501</sup> a un dato rapporto giuridico che presenti caratteri di internazionalità. In senso stretto, esso riguarda soltanto il diritto sostanziale e non quello processuale, che è invece regolato dai codici civile e di procedura civile<sup>502</sup>. Questa è una delle differenze tra il diritto internazionale privato italiano e quello giapponese: in quest'ultimo le norme sulla giurisdizione non si trovano in una legge dedicata alla materia ma nei codici<sup>503</sup>.

La legge di riforma del 2006, intitolata “Legge sulle disposizioni riguardanti l'applicazione delle leggi” (法の適用に関する通則法 *hou no tekiyou ni kansuru tsuusokubou*) all'articolo 1, parla di regole generali sull'applicazione del diritto (法の適用 *hou no tekiyou*), cioè definisce l'ambito di operatività della legge: essa si occupa cioè degli ordinamenti giuridici richiamati di volta in volta e non di singole

---

<sup>496</sup> 小寺彰; 岩沢雄司; 森田章夫. 講義国際法. 有斐閣, 2004.

<sup>497</sup> 小森光夫. 国際公法秩序における履行確保の多様化と実効性. 1998.

<sup>498</sup> 神前禎; 早川吉尚; 元永和彦. 国際私法. 有斐閣, 2006.

<sup>499</sup> 澤木敬郎; 道垣内正人. 国際私法入門. 有斐閣, 2012.

<sup>500</sup> 木棚照一, et al. 国際私法概論. 有斐閣, 2001.

<sup>501</sup> 神前禎. 解説法の適用に関する通則法: 新しい国際私法. 弘文堂, 2006.

<sup>502</sup> 伊藤真. 民事訴訟法. 有斐閣, 2014.

<sup>503</sup> La nuova legge in materia ha infatti riformato i codici, vedi DOGAUCHI, Masato. New Japanese rules on international jurisdiction: General observation, in: *The Japanese yearbook of international law*, vol. 54, 2011, pp. 262-264.



leggi, poiché il termine 法 *hou* può essere tradotto sia come “legge” o “leggi” sia come “diritto” o “diritti”. In questo caso l’identificazione dell’atto normativo concretamente applicabile al caso specifico non è operata direttamente dalla legge giapponese, che si limita a individuare quale ordinamento giuridico nel suo complesso si occuperà della questione, sulla base delle proprie norme interne (gerarchia delle fonti, criteri interpretativi, ecc.). Con questa formulazione così ampia, la legge vuole includere non solo le norme di diritto internazionale privato, ma anche i primi due articoli, che si riferiscono a tutte le leggi emanate in Giappone. Purtroppo, questa commistione di disposizioni di natura diversa è un retaggio di epoca *Meiji* e non è stata cambiata in sede di riforma.

Poiché la legge non dice nulla a proposito dei casi in cui in uno Stato siano presenti diritti non statali, come ad esempio quelli religiosi, è da ritenere che l’individuazione del diritto applicabile in quei casi avverrà secondo le norme interne dello Stato e che quindi sia possibile anche l’applicazione di tali norme, qualora non contrarie all’ordine pubblico.

#### - *La clausola dell’ordine pubblico*

All’articolo 3 la legge di riforma, che precedentemente costituiva il testo dell’art. 2 della vecchia legge, si occupa nello specifico del diritto consuetudinario (慣習 *kanshuu*)<sup>504</sup>, disponendo che le consuetudini abbiano valore di legge se non sono contrarie all’ordine pubblico (公の秩序 *kou no chitsujou*, ordine pubblico; 善良の風俗 *zenryou no fuuzoku*, buon costume; l’espressione letterale “ordine pubblico o buon costume” coincide con il concetto di ordine pubblico<sup>505</sup> della dottrina internazionalistica), se sono riconosciute da una legge oppure se riguardano materie che non sono già regolate dalle leggi. La clausola dell’ordine pubblico si ritrova poi all’articolo 42, che corrisponde all’art. 33 del vecchio testo<sup>506</sup>, in cui si dispone che le norme straniere richiamate dalla legge di conflitto non possano essere applicate qualora contrastino con l’ordine pubblico. Questa norma, come la seguente, è di ordine generale e riguarda le fonti del diritto.

---

<sup>504</sup> 多喜寛. 慣習法と法的確信: 民事法と国際法の視座から. 八王子: 中央大学出版部, 2012.

<sup>505</sup> In francese, *ordre public*.

<sup>506</sup> Vd. capitolo tre.

Il limite dell'ordine pubblico è un argomento molto discusso nella dottrina del diritto internazionale privato, insieme a quello delle norme di applicazione necessaria, poiché riveste una primaria importanza tra tutte le norme di questa disciplina<sup>507</sup>. Anche la legge italiana prevede la relativa clausola, all'art. 16, per il quale la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico e, in tal caso, si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa; in mancanza, vi è una riserva verso la legge italiana. Anche nel Regolamento Roma I è previsto questo limite, all'art. 21, per il quale l'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal regolamento può essere esclusa solo qualora essa risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico<sup>508</sup> del foro adito, mentre nel Regolamento Roma II si ritrova all'art. 26.

Attraverso la clausola dell'ordine pubblico, il legislatore vuole preservare l'intero ordinamento, evitando che siano introdotte norme estranee in conflitto con i suoi principi fondamentali o che ne minaccino la coerenza interna e che siano per questo inaccettabili<sup>509</sup>. Dal momento che il diritto internazionale privato apre l'ordinamento verso diritti di altri Stati e verso valori anche molto diversi, l'unico modo per impedire l'ingresso di principi non voluti è introdurre clausole di chiusura che tutelino la convivenza civile, che si basa su principi di ordine etico, economico, sociale e politico. Possiamo ritenere che ciò fosse particolarmente vero nel caso del Giappone di epoca *Meiji*, che si trovava ad affrontare per la prima volta il contatto con gli ordinamenti stranieri ed aveva quindi bisogno di tutelare il proprio diritto da norme sconosciute che erano espressione di tradizioni giuridiche e sociali estranee a quelle della società giapponese, rimasta chiusa per secoli.

La distinzione tradizionale<sup>510</sup> tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale<sup>511</sup>, pur molto discussa in passato<sup>512</sup>, non deve ritenersi attuale. Il concetto di ordine pubblico deve quindi essere inteso in senso ampio, ossia deve ricomprendere anche quell'insieme di principi accettati a

---

<sup>507</sup> FERACI, Ornella. *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*. Giuffrè Editore, 2012.

<sup>508</sup> PICHERAL, Caroline. *L'ordre public européen: droit communautaire et droit européen des droits de l'homme*. La Documentation française, 2001.

<sup>509</sup> VIVIANI, Alessandra. Coordinamento fra valori fondamentali internazionali e statali: la tutela dei diritti umani e la clausola di ordine pubblico, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1999, pp. 847-888.

<sup>510</sup> SPERDUTI, Giuseppe. Ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno, in: *Rivista di diritto internazionale*, vol. 37, 1954, pp. 82-91.

<sup>511</sup> MURPHY, Kent. The traditional view of public policy and ordre public in private international law, in: *Georgia journal of international and comparative law*, vol. 11, 1981, p. 591.

<sup>512</sup> PALAIA, Nicola. *L'ordine pubblico internazionale*. Cedam, 1974.

livello internazionale o desumibili dalle convenzioni e trattati internazionali di cui lo Stato è firmatario. In particolare, devono essere considerate contrarie all'ordine pubblico quelle norme straniere che siano in contrasto con le convenzioni che tutelano i diritti umani, come ad esempio la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone disabili, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione per l'eliminazione della discriminazione razziale, la Convenzione sul lavoro minorile, ecc.

In Giappone l'ordine pubblico è oggetto dell'art. 90 del codice civile, il quale prescrive che qualunque atto contrario all'ordine pubblico sia invalido<sup>513</sup>; inoltre, è citato dalla Costituzione<sup>514</sup>. L'atto, cioè, deve rispettare i requisiti di adeguatezza sociale, nel senso che non deve avere contenuti anti-sociali. Il dettato normativo è lasciato appositamente il più ampio possibile, in modo che l'individuazione in concreto degli atti contrari all'ordine pubblico possa essere operata dal giudice con molta discrezionalità, adeguandosi di volta in volta ai cambiamenti sociali: ciò che era considerato antisociale alla fine del 1800 può non essere più considerato tale nel 2016 e viceversa (pensiamo, ad esempio, alla poligamia o ai matrimoni tra persone dello stesso sesso). La flessibilità di questo concetto è sicuramente una caratteristica positiva, ma può anche generare molta incertezza e far nascere contrasti tra dottrina e giurisprudenza, oltre a creare problemi in ordine al riconoscimento delle sentenze straniere.

La dottrina giapponese tradizionale<sup>515</sup> collega il concetto di ordine pubblico a quello di rilevanza sociale, sicché un atto privo di rilevanza sociale sarebbe assolutamente invalido<sup>516</sup>, ma il concetto è in costante evoluzione e attualmente si sta cercando di definirne meglio il significato<sup>517</sup>. Secondo la dottrina, si devono comunque tenere a mente i concetti di politica pubblica sociale e politica

---

<sup>513</sup> 渡部晃, 公序良俗入門. 商事法務研究所, 2000.

<sup>514</sup> 君塚正臣. <論文> 民法学における「公序良俗」論の憲法学的検討. 行動科学研究, vol. 50, 1998, pp. 63-77.

<sup>515</sup> 川井健. 民法 概論: 民法 総則. 有斐閣, 1995.

<sup>516</sup> 千鶴子 村. 約款・不当条項・公序良俗. ジュリスト, 有斐閣, n. 1430, 2011, pp. 56-58.

<sup>517</sup> 渡邊雅之. 民法 (債権関係) 改正における不実表示の一般法化の提案と保険契約への適用について. 生命保険論集, vol. 173, 2010, pp. 175-198.

pubblica economica, oltre alla tutela dei diritti fondamentali degli individui<sup>518</sup>. Generalmente sono stati considerati contrari all'ordine pubblico:

- atti contrari ai valori costituzionali;
- atti in contrasto con le norme di applicazione necessaria;
- atti contrari a norme penali;
- atti leciti con oggetto illecito;
- gli atti contrari alla famiglia e alla morale sessuale;
- atti limitativi della libertà;
- atti di usura;
- pratiche commerciali sleali;
- atti limitativi della libera concorrenza;
- condizioni contrattuali ingiuste.

Le norme contrarie ai principi costituzionali non potrebbero in nessun caso essere applicate, poiché sarebbero contrarie ai valori supremi dell'ordinamento giapponese. La Corte Suprema, con la decisione del 24.03.1981<sup>519</sup>, ha ritenuto contraria all'ordine pubblico e all'art. 14 della Costituzione la norma che prescriveva un'età pensionabile di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini, ritenendo che attuare una differenziazione solo in base al genere fosse discriminatorio. Con la sentenza del 17.03.2006 la Corte ritenne contraria all'ordine pubblico la discriminazione in base al genere della trasmissione ereditaria del diritto di proprietà comune.

---

<sup>518</sup> 山本敬三. 公序良俗論の再構成. 京都大学, 2001.

<sup>519</sup> Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:[http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/detail2?id=56345](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56345) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

In tema di diritto sindacale, invece, con la sentenza del 14.12.1989<sup>520</sup> la Corte ritenne illegittima la clausola di *union shop* per contrarietà all'art. 28 della Costituzione e all'ordine pubblico.

Le norme di applicazione necessaria<sup>521</sup> (強行法規 *kyoukou bouki*)<sup>522</sup>, invece, sono quelle norme che sono ritenute talmente importanti da essere applicate in ogni caso, anche se la legge straniera richiamata in quel caso non le prevede<sup>523</sup>, perché in caso contrario si metterebbe a repentaglio l'ordine sociale, politico o economico dello Stato.

A differenza del limite dell'ordine pubblico, queste norme trovano applicazione prima che il giudice applichi la norma di conflitto e hanno quindi una funzione preventiva. Esse possono avere anche carattere meramente funzionale o rivestire un ruolo marginale rispetto alla controversia che il giudice è chiamato a giudicare. Chiaramente, dal momento che l'applicazione della legge straniera segue i criteri interpretativi di tale legge, saranno valide anche le norme ad applicazione necessaria dell'ordinamento straniero richiamato.

La Corte Suprema ha ritenuto contraria all'ordine pubblico la vendita di prodotti alimentari che contenevano sostanze tossiche in violazione della legge sull'igiene alimentare, annullando quindi il contratto di compravendita di tali merci, dal momento che la legge in materia di igiene, attinendo alla salute pubblica, deve considerarsi ad applicazione necessaria<sup>524</sup>.

Anche le norme di diritto penale proteggono valori costituzionalmente rilevanti e non possono quindi essere disattese dalle norme straniere. Si deve ritenere che, se un ordinamento ha considerato una condotta talmente grave da essere sottoposta a una sanzione penale, non sarebbe ragionevole permettere che una norma straniera possa renderla lecita attraverso il diritto internazionale privato.

La Corte suprema ha ritenuto contrari all'ordine pubblico il prestito di denaro finalizzato al gioco d'azzardo, il prestito usurario e l'acquisto di coltelli con lo scopo di commettere un omicidio. Il

---

<sup>520</sup> Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/718/052718\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/052718_hanrei.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>521</sup> POCAR, Fausto. Norme di applicazione necessaria e conflitti di leggi in tema di rapporti di lavoro, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 740, 1967.

<sup>522</sup> 美明野. 国際的社債関係と強行法規の適用理論. 国際法外交雑誌/国際法学会編, vol. 102, n. 3, 2003, pp. 401-433.

<sup>523</sup> TREVES, Tullio. *Norme imperative e di applicazione necessaria nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*. Cedam, 1983.

<sup>524</sup> 谷口知平. 有毒物質混入菓子販売契約と民法 90 条. 民商法雑誌, vol. 51, n. 4, 1965, pp. 672-677.

gioco d'azzardo e l'usura costituiscono reato, mentre la compravendita di coltelli normalmente non è illegale, ma se è finalizzata a compiere un reato è comunque considerata contraria all'ordine pubblico.

La Corte Suprema penale, con la sentenza del 01.05.1934, ha stabilito che una parte non può approfittare della difficoltà o dell'inesperienza dell'altra parte per ottenere un profitto eccessivo.

Per quanto riguarda invece la tutela della famiglia<sup>525</sup> e della morale sessuale, in sentenze piuttosto risalenti nel tempo, la Corte ha ritenuto contrari all'ordine pubblico i contratti di prostituzione<sup>526</sup> e di concubinato, mentre ha ritenuto valido un legato di un terzo del patrimonio a favore dell'amante del *de cuius*.

Allo stesso modo, in sentenze precedenti al conflitto mondiale, ha ritenuto contrari all'art. 90 i contratti limitativi della libertà individuale, come quello, stipulato tra un padre e il suo creditore, che costringeva la figlia a lavorare come prostituta per ripagare un debito, trattenendo parte del suo stipendio.

Anche gli atti limitativi della concorrenza<sup>527</sup> e gli atti commerciali sleali<sup>528</sup> sono stati censurati dalla Corte, in quanto si tratta di pratiche che possono condurre a distorsioni del mercato e influenzare l'assetto economico del Paese. Con la sentenza del 29.05.1986<sup>529</sup>, ad esempio, la Corte si è occupata del caso in cui furono consigliati dei *futures* di lingotti d'oro senza che fossero stati spiegati i rischi dell'operazione.

Un altro motivo di censura, in sede civile, sono state le condizioni contrattuali troppo sbilanciate a favore di una parte: un contraente, cioè, non può approfittarsi dell'ignoranza della controparte per

---

<sup>525</sup> 松倉耕作. 愛人への全遺産の遺贈と 90 条違反 (仙台高判平成 4.9. 11)(民法判例レビュー) - (家族). 判例タイムズ, vol. 44, n. 27, 1993, pp. 73-75.

<sup>526</sup> 千種達夫. 売春廃止と民法 90 条. 判例時報, n. 175, 1959, pp. 5266-5267.

<sup>527</sup> 尚小. 涉外判例研究 n. 620. 不正競争及び著作権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法 [東京地裁平成23.3.2判決]. ジュリスト, 有斐閣, n. 1461, 2013, pp. 131-134.

<sup>528</sup> 耕自出. 国際不正競争の準拠法. 日本国際経済法学会年報 - 日本国際経済法学会編, vol. 23, 2014, pp. 106-123.

<sup>529</sup> Il testo della sentenza è consultabile all'indirizzo:

[http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/924/062924\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/924/062924_hanrei.pdf) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

trarne un ingiusto vantaggio prevedendo delle condizioni contrattuali esageratamente vantaggiose a proprio favore.

Il limite dell'ordine pubblico non è derogabile dalle parti ed è quindi applicato d'ufficio dal giudice, operando sia nel caso in cui il diritto straniero preveda norme contrarie all'ordine pubblico sia nel caso opposto, ossia quando esse non prevedano delle norme fondamentali e siano per questo stesso fatto contrarie all'ordine pubblico. Il giudice deve<sup>530</sup> intervenire solo qualora sia necessario e non deve abusare di questo strumento: ad esempio, deve disapplicare soltanto quella parte di una legge che non risulti compatibile con l'ordinamento e non l'intera legge; allo stesso modo, qualora la pretesa sia fondata unicamente su di una norma contraria all'ordine pubblico, egli deve rigettare in toto la domanda; nel caso in cui siano disponibili altri criteri di collegamento in via subordinata, il giudice deve applicare le leggi richiamate da essi in via progressiva. In mancanza di ulteriori criteri di scelta, si deve ritenere che il giudice applichi la legge giapponese.

Vista la grande discrezionalità lasciata al giudice, si deve ritenere anche che egli debba utilizzare questo strumento soltanto qualora l'incompatibilità con l'ordinamento giapponese appaia manifesta, senza forzarne l'interpretazione.

#### *- Entrata in vigore*

Per quanto riguarda invece l'entrata in vigore delle leggi, la legge prevede, all'art. 2, che essa avvenga il ventesimo giorno successivo alla promulgazione. Nel caso in cui invece la legge specifichi espressamente una diversa data di entrata in vigore, però, si applicherà tale data invece della regola del ventesimo giorno. Questa disposizione non riguarda solo le leggi in materia di diritto internazionale privato, ma prevede una regola generale più ampia, applicabile a tutte le leggi, retaggio della prima versione della legge.

---

<sup>530</sup> Si precisa che, in questa sede, non sarà affrontato il tema dell'indipendenza dei giudici giapponesi nella prassi, in quanto ci si vuole riferire soltanto ai dettati normativi e a ciò che è previsto dall'ordinamento. Scrivendo "il giudice deve..." "il giudice applica...", dunque, si intende dire che, a nostro parere, il giudice dovrebbe decidere in questo modo per applicare correttamente la legge; non si vuole dire o suggerire che nella prassi tutti i giudici giapponesi agiscano sempre così.

## 第一章 総則

(趣旨)

**第一条** この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。

### Capo I - Disposizioni generali

(Scopo)

**Art. 1** Questa legge disciplina le regole generali sull'applicazione del diritto.

## 第二章 法律に関する通則

(法律の施行期日)

**第二条** 法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

### Capo II – Regole generali sulla legge

(Entrata in vigore delle leggi)

**Art. 2** Le leggi entrano in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla promulgazione. Tuttavia, qualora per legge sia prevista una diversa data di entrata in vigore, si applicherà tale data.



(法律と同一の効力を有する慣習)

**第三条** 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

(Consuetudini aventi lo stesso valore delle leggi)

**Art. 3** Le consuetudini che non siano contrarie all'ordine pubblico, limitatamente a quelle riconosciute da disposizioni normative o a quelle riguardanti materie che non sono regolamentate da quest'ultime, hanno valore di legge.

(公序)

**第四十二条** 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

(Ordine pubblico)

**Art. 42** Nei casi in cui si debba applicare il diritto straniero, se tali norme sono contrarie all'ordine pubblico, esse non si applicano.

## Le persone

L'art. 4 della legge di riforma si occupa della capacità di agire delle persone fisiche: la regola generale è che essa sia regolata dalla loro legge nazionale. Dal momento che non è specificato per quali fini

rilevi la capacità, si deve ritenere che questa disposizione non si applichi alle persone giuridiche<sup>531</sup>, agli enti non riconosciuti o ad altre forme associative<sup>532</sup>, non essendo menzionati dal testo dell'art. 4 o da quelli successivi.

Nel diritto giapponese, la capacità di agire (行為能力 *koui nouryoku*)<sup>533</sup>, prevista dalla sezione seconda del Capo I del codice civile, si acquista con la maggiore età e si distingue dalla capacità giuridica (権利能力 *kenri nouryoku*), prevista dalla sezione prima all'art. 3, che si acquista alla nascita. La capacità di agire e quella giuridica non sono definite dalla legge giapponese, ma la loro definizione si deduce dalle norme del codice civile<sup>534</sup>. La capacità di agire, da non confondere con la capacità naturale<sup>535</sup> (意思能力 *ishinouryoku*), consiste nell'idoneità di un soggetto a porre in essere atti validi<sup>536</sup> che incidano sulle posizioni giuridiche proprie o altrui. Un soggetto conserva la piena capacità fino a quando l'ordinamento non interviene per revocargliela o limitarla, ad esempio tramite il procedimento di interdizione.

La capacità giuridica<sup>537</sup>, invece, consiste nell'idoneità di un soggetto ad essere titolare, in concreto e in astratto, di diritti e doveri, a prescindere dal possesso della capacità di agire<sup>538</sup>. Il codice civile giapponese, all'art. 43, la garantisce espressamente anche alle persone giuridiche. Inoltre, a differenza della capacità di agire, per sua natura non può essere limitata o esclusa nei confronti delle persone fisiche.

Nell'ordinamento giapponese<sup>539</sup>, la mancanza o la limitazione della capacità di agire comporta delle

---

<sup>531</sup> 小竿喜八郎. 会社の不法行為能力. 東北福祉大学論叢, vol. 13, 1974, pp. 157-174.

<sup>532</sup> 森泉章. 権利能力なき社団に関する研究. 1966.

<sup>533</sup> 森山浩江. 権利能力・行為能力 (特集 法学入門-法律学の「言葉」) - (民法). 法学セミナー, vol. 50, n. 5, 2005, pp. 24-25.

<sup>534</sup> 中井美雄. 民法における「能力」制度論の動向 - 「意思能力・行為能力」を中心に. 立命館法學, vol. 225, 1993, pp. 759-784.

<sup>535</sup> 舟橋諄一. 意思能力, 特にその行為能力との関係について. 法政研究, vol. 29, n. 1, 1963, pp. 351-360.

<sup>536</sup> 石原全. 行為無能力者制度と約款. 一橋論叢, vol. 111, n. 1, 1994, pp. 24-43.

<sup>537</sup> 柳勝司. 「権利能力なき」社団の財産の帰属といわゆる総有理論について. 名城法学, vol. 64, n. 4, 2015, pp. 91-110.

<sup>538</sup> 山本進一. 権利能力と意思能力と行為能力の関係. 綜合法学, vol. 2.4, 1959, pp. 264-268.

<sup>539</sup> 森山浩江. 権利能力・行為能力 (特集 法学入門-法律学の「言葉」) - (民法). 法学セミナー, vol. 50, n. 5, 2005, pp. 24-25.

conseguenze giuridiche, tra cui la possibilità che gli atti posti in essere dal minore o dall'incapace possano essere annullati o l'esclusione della responsabilità da fatto illecito.

Possiamo ritenere che l'art. 4 della legge di riforma voglia in primo luogo tutelare la sicurezza delle transazioni, limitando i casi in cui gli atti giuridici siano resi invalidi a causa dell'incapacità<sup>540</sup> di una delle parti e a tal fine essa prescrive che, anche nel caso in cui una parte sia considerata del tutto o in parte incapace di agire<sup>541</sup> dalla propria legge nazionale, essa debba comunque essere considerata capace se la legge del luogo in cui ha compiuto un atto giuridico lo consente, a patto che entrambe le parti si trovino in un luogo soggetto alla stessa legge.

Questa disposizione, secondo il parere della scrivente, mira a impedire che una persona possa trarre vantaggio dalla propria situazione di invalidità per nuocere alla controparte, che potrebbe essere ignara della legge diversa da quella del luogo in cui l'atto giuridico è stato compiuto. Allo stesso tempo, però, la legge vuole tutelare l'incapace che abbia concluso un contratto a distanza con un soggetto che si trovi in un luogo in cui vige una legge diversa. In questo modo la parte debole viene tutelata, non essendo presumibilmente in grado di informarsi a proposito della legge straniera.

L'onere di accertare lo stato di capacità della controparte cade sulla parte che ha piena capacità di agire, in quanto la norma dà per presupposto il fatto che la parte sia considerata incapace a determinate condizioni, senza parlare di annullabilità degli atti posti in essere dall'incapace né di eccezioni in senso stretto. La norma si applica anche al caso in cui l'incapace si trovi e compia un atto giuridico all'estero, a patto che la legge del luogo lo ritenga capace di agire. Ad esempio, un cittadino giapponese di 18 anni, che stipuli un contratto di compravendita con un altro cittadino giapponese in Italia, sarà considerato maggiorenne nonostante in Giappone la maggiore età si raggiunga a 20 anni.

In seno alla commissione legislativa incaricata di discutere della riforma, queste norme sono state ampiamente criticate per la loro funzione di protezione del commercio interno e per la loro irragionevolezza<sup>542</sup>, tuttavia è stato notato che delle disposizioni simili sono presenti anche nelle norme di diritto internazionale privato di altri Paesi, quali Turchia, Polonia, Romania, Corea del

---

<sup>540</sup> 法例研究会. 能力, 法人, 相続等の準拠法について. 東京: 商事法務, 2004.

<sup>541</sup> 関根萬之助. 国際私法上の行為能力. 1965.

<sup>542</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, p. 2.

Sud, Italia, Svizzera, Quebec e dell'Unione Europea, e per questo motivo possono essere ritenute accettabili. Inoltre, la discussione ha riguardato anche la scelta del criterio di collegamento<sup>543</sup>, ritenendo che un requisito soggettivo (la nazionalità delle parti) fosse più adeguato di un criterio oggettivo.

In ragione dell'importanza della materia, le regole sulla capacità non si applicano agli atti giuridici regolati dal diritto di famiglia e successorio<sup>544</sup>, e, per ragioni di certezza del diritto, non si applicano nemmeno a quelli riguardanti beni immobili situati in luoghi in cui vige una legge diversa rispetto a quella del luogo in cui l'atto è stato compiuto. In questa legge, come si noterà in seguito, i beni immobili costituiscono sempre un'eccezione alle regole dettate per le altre materie; tuttavia, in sede di discussione del progetto di riforma, non sono mancate le opinioni contrarie<sup>545</sup> a questa scelta, che ritenevano inutile l'esclusione delle materie relative alla famiglia, alle successioni e ai beni immobili. La scelta di mantenere queste disposizioni è stata invece motivata dall'esempio tedesco (legge di esecuzione del codice civile, art. 12) e italiano (art. 23, co. 4, della legge di diritto internazionale privato)<sup>546</sup>.

Per quanto riguarda i beni immobili all'estero, che sono oggetto della norma qualora siano situati in luoghi regolati dalla legge del luogo in cui l'atto giuridico è stato compiuto, nella legge Hourei vi era una precisa esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione relativa alla capacità. In sede di discussione<sup>547</sup> della riforma è stato rilevato da una ristretta parte della dottrina che aprire la norma agli immobili situati all'estero avrebbe potuto minare la sicurezza delle transazioni; tuttavia si è tenuto in considerazione il fatto che anche altre leggi di diritto internazionale privato hanno adottato la stessa soluzione, come ad esempio l'Italia, la Svizzera, la Germania e la Corea del Sud.

Secondo la legge di riforma, un individuo può essere privato della capacità di agire ai sensi della legge giapponese quando sia cittadino giapponese o abbia la residenza o il domicilio in Giappone. A nostro parere, conferendo alle Corti giapponesi il potere di decidere anche sulla capacità di un

---

<sup>543</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, p. 4.

<sup>544</sup> 金子洋一. わが国の国際私法における相続準拠法の適用範囲について. 千葉大学人文社会科学研究所, vol. 25, 2012, pp. 57-73.

<sup>545</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, p. 5.

<sup>546</sup> Vedi nota precedente.

<sup>547</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, pp. 5-6.

cittadino straniero, la norma va incontro a esigenze di ordine sociale, volendo evitare che un cittadino straniero che abbia i requisiti per essere dichiarato incapace dalla legge giapponese possa agire indisturbato in Giappone senza che le autorità possano emanare gli opportuni provvedimenti. Al contempo si vuole evitare che un cittadino giapponese incapace possa essere considerato capace sulla base di una legge straniera.

In Giappone esistono tre tipi di procedimenti giudiziari volti a limitare la capacità di agire<sup>548</sup> qualora un individuo sia affetto da incapacità naturale<sup>549</sup>, gli stessi citati dalla legge di riforma: interdizione (成年後見制度 *seinenkoukenseido*)<sup>550551</sup>, inabilitazione (被保佐 *hibosa*) e amministrazione di sostegno (被補助 *hibojo*). Questi termini sono stati tradotti in italiano tenendo presente la disciplina di diritto sostanziale di entrambi i Paesi.

L'interdizione, nel diritto giapponese, consiste nella limitazione assoluta della capacità di agire e preclude all'interdetto il compimento di qualsiasi atto giuridico, tranne quelli indispensabili per la vita quotidiana<sup>552</sup>. All'interdetto viene assegnato un tutore, che deve compiere tutti gli atti giuridici al suo posto. L'inabilitazione consiste nella limitazione di soltanto alcuni atti giuridici, elencati all'articolo 13 del codice civile, per i quali deve esserci il consenso del curatore:

- ricevere o usare capitali;
- prestare denaro o garanzie di qualsiasi tipo;
- compiere atti allo scopo di ottenere o rinunciare a diritti reali o altri diritti relativi a proprietà di valore;
- agire in giudizio;
- fare donazioni, transazioni o accettare arbitrati;

---

<sup>548</sup> 丸山絵美子. 制限行為能力 (特集 つまづきのもと 民法)--(総則). 法学教室, n. 358, 2010, pp. 6-8.

<sup>549</sup> 河内宏. 法人の能力・不法行為能力 (43 条・44 条)(特集 重要条文コンメンタール 民法 1) - (権利の主体). 月刊法学教室, n. 259, 2002, pp. 14-15.

<sup>550</sup> 大平雅之, 慶應義塾大学医学部神経内科. 後見人制度. 治療, vol. 86, n. 5, 2004, pp. 1785-1790.

<sup>551</sup> 富田哲. 成年被後見人の選挙権: 制限行為能力との関連において. 行政社会論集, vol. 24, n. 1, 2011, pp. 85-106.

<sup>552</sup> 竹田智志. 即時取得制度における制限行為能力者と転得者である第三者の関係: 取消前と取消後の法的 position を中心として. 明海大学不動産学部論集, vol. 20, 2012, pp. 26-39.

- rinunciare all'eredità o dividere comunioni di beni<sup>553</sup>;
- rinunciare a donazioni, rinunciare a un legato, accettare una donazione modale o un legato sottoposto a onere;
- stipulare contratti di affitto o locazione di mobili e immobili che eccedano i termini fissati dall'art. 602 del codice civile.

L'amministrazione di sostegno invece prevede l'assistenza per i casi meno gravi, per cui la persona sottoposta a questo strumento deve avere il consenso dell'assistente solo per alcuni tipi di atti, scelti tra quelli indicati dall'art. 13 c.c., e individuati dal giudice. Come si può notare, i tipi di limitazioni della capacità delle persone fisiche presenti nel codice civile giapponese possono essere accomunati a quelli previsti dalla normativa italiana; pertanto, è possibile tradurre i relativi *kanji* utilizzando i termini italiani, sovrapponendo i significati.

Per quanto riguarda i procedimenti che dichiarano la scomparsa di un individuo<sup>554</sup>, la *ratio* della norma potrebbe essere individuata nell'esigenza di preservare la sicurezza sociale e la stabilità dei rapporti giuridici nazionali, per cui al giudice giapponese è riservata la competenza a dichiarare la scomparsa dei cittadini giapponesi e di quelli che risiedevano in Giappone al momento della scomparsa, oltre che di quelli che possedevano immobili situati in Giappone. Queste disposizioni suggeriscono che il legislatore giapponese voglia evitare che permangano situazioni di incertezza all'interno del proprio territorio, le quali potrebbero generare problemi pratici e giuridici.

Anche se il Regolamento Roma I di norma non si applica alle questioni relative alla capacità<sup>555</sup>, vi è una disposizione secondo cui, in un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata. Questa norma, che non si riferisce a tutti gli atti giuridici ma solo ai contratti, manca nella legge giapponese, per la quale, invece, un cittadino considerato capace dalla legge a cui sono soggette entrambe le parti non

---

<sup>553</sup> 門広乃里子. 相続の承認・放棄の制度における制限行為能力者の保護. 実践女子大学人間社会学部紀要, vol. 1, 2005, pp. 21-40.

<sup>554</sup> 神前禎. 失踪宣告の国際的効力: 例外管轄の場合の間接的効果に関する覚書. 1998.

<sup>555</sup> BIAGIONI, Giacomo. Tecniche internazionalprivatistiche fondate sulla volontà delle parti nel Diritto dell'Unione Europea, in: *Cuadernos de derecho transnacional*, vol. 2, n. 2, 2010, pp. 16-32.

può mai opporre la propria incapacità alla controparte.

La legge italiana n. 218 del 1995, invece, tratta l'argomento più ampiamente, prevedendo, all'art. 20<sup>556</sup>, che la capacità giuridica<sup>557</sup> generale delle persone fisiche<sup>558</sup> sia regolata dalla loro legge nazionale e che le condizioni speciali di capacità<sup>559</sup>, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, siano disciplinate dalla stessa legge. All'art. 23, che come abbiamo visto è stato usato come modello dal legislatore giapponese, è previsto che, in relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto possa opporre l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che, senza loro colpa, abbiano fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto; questa disposizione si avvicina a quella di Roma I, poiché consente di opporre l'incapacità a chi era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata ("senza colpa"). All'art. 24, invece, è disciplinata la capacità speciale delle persone fisiche<sup>560</sup>: quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto. Similmente alla legge giapponese, alcune materie sono escluse da questa disciplina: le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione *mortis causa*, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

L'art. 44, in maniera simile a quanto previsto dalla legge giapponese, prevede che la giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussista, oltre che nei casi

---

<sup>556</sup> Con il limite, ovviamente, dell'ordine pubblico: vd. Cass. n. 27592/2006.

<sup>557</sup> DOGLIOTTI, Massimo. *Persone fisiche: capacità, status, diritti*. Giappichelli Editore, 2014.

<sup>558</sup> PIETROBON, Alessandra. Cittadinanza e legge applicabile: crisi di una tradizione? in: *Introduzione ai diritti di cittadinanza, Lauro Zagato (a cura di)*, 2011, p. 85.

<sup>559</sup> NASCIBENE, Bruno. La capacità dello straniero: diritti fondamentali e condizioni di reciprocità, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, pp. 307-326.

<sup>560</sup> UBERTAZZI, Benedetta. *La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale privato*. CEDAM, 2006.

previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia. Inoltre è previsto che, quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, sussista la giurisdizione italiana per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Se vogliamo operare una comparazione, possiamo ritenere che, rispetto alla legge italiana, quella giapponese è meno vaga e lascia meno discrezionalità al giudice, disciplinando nel dettaglio anche i tipi di provvedimenti che il Tribunale può adottare; tuttavia, nulla è disposto riguardo al riconoscimento delle sentenze straniere, che invece sono trattate dalla legge italiana: per quanto riguarda il riconoscimento dei provvedimenti emanati all'estero, l'art. 65 dispone che abbiano effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone e all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della legge o producano effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

La disciplina giapponese relativa a questa materia, in conclusione, pur essendo particolareggiata, potrebbe essere in futuro completata sull'esempio della normativa italiana ed europea, soprattutto per quanto riguarda le questioni di giurisdizione.

### 第三章 準拠法に関する通則

#### 第一節 人

(人の行為能力)

**第四条** 人の行為能力は、その本国法によって定める。



法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであつても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在つた場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。

前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。

### Capo III – Regole generali sulla legge applicabile

#### Sezione I – Le persone

(Capacità delle persone fisiche)

**Art. 4** La capacità di agire delle persone fisiche è disciplinata dalla loro legge nazionale.

Anche qualora la persona che ha compiuto un atto giuridico avesse una limitata capacità di agire secondo la propria legislazione nazionale, quando debba essere considerata pienamente capace di agire secondo la legge del luogo in cui l'atto è stato compiuto, deve essere considerata capace nonostante le previsioni del comma precedente solo se al momento del compimento dell'atto tutte le parti erano situate in un luogo in cui vigeva la stessa legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano agli atti giuridici regolati dal diritto di famiglia o successorio e a quelli riguardanti immobili situati in luoghi regolati da una legge diversa da quella del luogo in cui l'atto è stato compiuto.

(後見開始の審判等)

**第五条** 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判（以下「後見開始の審判等」と総称する）

をすることができる。

(Inizio dei procedimenti di tutela e simili)

**Art. 5** Il tribunale può promuovere il procedimento di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (di seguito chiamati “procedimenti di tutela e simili”) ai sensi della legge giapponese, quando la persona che deve essere sottoposta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno abbia nazionalità giapponese o abbia la residenza o il domicilio in Giappone.

(失踪の宣告)

**第六条** 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。

前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその地法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。

(Dichiarazione di scomparsa)

**Art. 6** Il tribunale può dichiarare la scomparsa di una persona ai sensi della legge giapponese, se, al momento in cui è stata riconosciuta come vivente per l'ultima volta, la persona assente aveva nazionalità giapponese o il domicilio in Giappone.

Il tribunale può dichiarare la scomparsa di una persona ai sensi della legge giapponese anche quando l'articolo precedente non è applicabile, solo in relazione agli immobili che la persona assente possedeva in Giappone e solo per i rapporti giuridici regolati dalla legge giapponese o altrimenti collegati al Giappone alla luce della loro natura, del domicilio delle parti o altre circostanze.

## Gli atti giuridici

Secondo il diritto giapponese, si definiscono atti giuridici<sup>561</sup> (法律行為 *houritsu kou*) quegli atti a cui la legge conferisce rilevanza giuridica, che hanno quindi un effetto riconosciuto dall'ordinamento. Agli atti giuridici è dedicato il Capo V della Parte I del codice civile.

Tra gli atti giuridici, nel diritto civile si distinguono ad esempio i contratti<sup>562</sup> (契約 *keiyaku*), gli atti unilaterali (単独行為 *tandoku kou*) e gli atti comuni o a scopo comune (合同行為 *goudou kou*)<sup>563</sup>.

Nel diritto giapponese, ai contratti<sup>564</sup> sono dedicati gli articoli 521 e seguenti del codice civile. Non vi è una definizione di contratto<sup>565</sup>, ma dall'art. 521 si ricava che un contratto è un accordo che prevede un'offerta e un'accettazione. Dagli articoli seguenti si deduce inoltre che l'accordo preveda delle obbligazioni da adempiere<sup>566</sup> e che esso possa essere a prestazioni corrispettive. Si ammette

<sup>561</sup> 山下末人. 法律行為論の現代的展開. 1987. PhD Thesis. 関西学院大学.

<sup>562</sup> 磯村保. システム契約と法律行為論. 北川善太郎編コンピューターシステム, 1987.

<sup>563</sup> 伊藤進. 「代理なる法律行為」における代理人の意思作用 (二). 2010.

<sup>564</sup> 近江幸治. 契約法. 成文堂. 2006.

<sup>565</sup> 星野英一. 契約思想・契約法の歴史と比較法. 岩波講座基本法学, vol. 4, 1983, pp. 3-79.

<sup>566</sup> 三宅正男. 契約法: 総論. 青林書院, 1978.

anche la fattispecie del contratto a favore di terzi. Questa disciplina è essenziale per individuare una traduzione adeguata dei *kanji* presenti nella legge di riforma e per questo motivo è utile esaminarla.

Gli atti unilaterali, anch'essi non definiti, sono nominati nell'art. 118, con riguardo al *falsus procurator*<sup>567</sup>. Per contrasto con la disciplina dei contratti si deduce che un atto unilaterale è quello che richiede la volontà di un solo soggetto.

Gli atti giuridici comuni<sup>568</sup> non sono menzionati esplicitamente nel codice civile, ma sono stati elaborati dalla dottrina<sup>569</sup> sulla base del diritto tedesco (*Gesamtakt*). Si tratta di atti che hanno uno scopo comune a più parti, come ad esempio la costituzione di una società. Per questo motivo, si è scelto di tradurre i relativi *kanji* con “atti comuni” o “atti a scopo comune”.

La scelta del legislatore giapponese di trattare insieme tutti i tipi di atti giuridici nelle norme di conflitto sembra singolare, in quanto non si ritrova né nella legislazione europea né in quella italiana; ci si chiede perché i contratti non siano stati disciplinati separatamente né nella disciplina generale né in quella dei singoli contratti tipici, ad eccezione di quelli dei consumatori e dei lavoratori. Questa scelta potrebbe sembrare un tentativo di non stravolgere troppo l'impianto generale della legge Hourei, lasciando aperta la possibilità di riformare ulteriormente la materia in un secondo momento.

#### - *L'autonomia delle parti*

L'art. 7 della legge di riforma prescrive che gli atti giuridici siano regolati dalla legge del luogo scelto dalle parti stesse nel momento in cui compiono l'atto. La norma presuppone quindi in primo luogo che vi sia una scelta volontaria delle parti, senza distinguere tra scelta esplicita o implicita, dando quindi rilevanza all'elemento soggettivo della volontà, in ossequio al principio di autonomia delle parti.

La libertà di scelta è un principio del diritto internazionale privato previsto anche da altre legislazioni e ricopre un'importanza fondamentale sia per l'ordinamento giuridico sia per quello

---

<sup>567</sup> 中川淳. 無権代理人の本人相続と代理行為の効力. 民商法雑誌, vol. 54, n. 2, 1966, pp. 41-47.

<sup>568</sup> 寿夫椿. 合同行為. 法学セミナー, vol. 45, n. 12, 2000, pp. 16-17.

<sup>569</sup> 孝治郎宮. 合同行為否認論. 私法, vol. 30, 1968, pp. 132-134.

economico<sup>570</sup>; nel Regolamento Roma I la disciplina è dettagliata e prevede che il contratto sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti, che questa scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso; è previsto anche che le parti possano designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. Anche secondo il diritto giapponese rientra infatti nell'autonomia delle parti la possibilità di sottoporre solo una parte del contratto a una determinata legge e nulla disporre per la restante parte, oppure sottoporre parti diverse del contratto a diritti diversi<sup>571</sup>, attuando quindi un frazionamento dello stesso<sup>572</sup> (cioè il *depeçage*, in giapponese 分割指定 *bunkatsushitei*). La scelta della legge applicabile<sup>573</sup> si riferisce infatti non solo all'atto nel suo complesso, ma anche alle singole parti che lo compongono<sup>574</sup>: ad esempio, singole clausole di un contratto possono essere soggette a diritti di ordinamenti diversi<sup>575</sup>, oppure distinte obbligazioni derivanti da una singola clausola possono essere disciplinate da diritti anche molto lontani tra loro, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento<sup>576</sup>. Non devono ovviamente esserci effetti contraddittori o discriminatori, come ad esempio uno squilibrio a favore di una sola delle parti. In questi casi, infatti, non sarebbe possibile tenere conto della scelta operata dalle parti e il giudice sarebbe costretto ad applicare le norme che disciplinano i casi di mancata scelta della legge applicabile<sup>577</sup>. Anche nel caso in cui sia stata scelta la legge applicabile a una sola parte dell'atto o comunque non all'intero atto, per la restante parte, rimasta scoperta, si dovranno applicare le norme previste per i casi di mancata scelta.

Quando si tratta di un atto unilaterale, come ad esempio il conferimento di una procura (代理行為 *dairi kou*), o di contratti particolari come la donazione (贈与 *onyo*), non si pongono particolari

---

<sup>570</sup> 大輔森. 国際私法の経済分析(第9回)準拠法選択における当事者自治の経済分析- ジュリスト, 有斐閣, n. 1350, 2008, pp. 68-75.

<sup>571</sup> 中村秀雄. 国際商取引契約における準拠法の分割指定. 商学討究, vol. 64, n. 4, 2014, pp. 39-108.

<sup>572</sup> 島田真琴. 判例評釈 (国際私法) 契約準拠法の分割指定 [東京地裁平成 14.2. 26 判決]. 慶應法学, n. 17, 2010, pp. 153-169.

<sup>573</sup> In tema di legge applicabile si veda: 安紀 北. 準拠法の特定. 法学教室, n. 424, 2016, pp. 26-32.

<sup>574</sup> 島田真琴. 契約準拠法の分割指定. 2010.

<sup>575</sup> 藤川純子. 契約準拠法の分割指定について. 1997.

<sup>576</sup> ELLENBERGER Holger. *Wirtschaftsrelevante Kollisionsnormen im japanischen internationalen Privatrecht*. Frankfurt am Main, 2003, p. 102.

<sup>577</sup> A proposito dell'ambito di applicazione della legge applicabile si veda: 康中康. 準拠法の適用. 法学教室, vol. 424, 2016, pp. 33-38.

problemi, poiché la volontà riguarda un solo soggetto, che indicherà la sua scelta nell'atto stesso. Mentre la legge italiana 218/1995 prevede delle regole precise per la donazione, quella giapponese non ne fa menzione, dunque si può ritenere che per questo istituto valgono le normali regole previste per i contratti. In sede di discussione della riforma<sup>578</sup>, era stato proposto di cambiare il termine "atti giuridici" in "contratti" proprio per escludere dalla disciplina dell'art. 7 gli atti unilaterali ed evitare che una sola parte potesse scegliere il diritto applicabile. Quando invece si tratta di un contratto<sup>579</sup> o di un altro atto plurilaterale, possono sorgere problemi in ordine all'accertamento della volontà di tutte le parti, qualora in giudizio esse sostengano posizioni contrastanti su questo punto.

Anche se la legge di riforma non esplicita la differenza tra i vari tipi di scelta, si deve ritenere che essa possa essere esplicita, ad esempio espressa in una apposita clausola, oppure implicita, ossia desumibile da altri elementi, quali la lingua in cui il contratto viene scritto, i termini usati, il testo del contratto, ecc. In alcuni casi nel contratto viene inserita una clausola di deroga alla giurisdizione<sup>580</sup>, in cui le parti scelgono il foro competente o scelgono di ricorrere all'arbitrato<sup>581</sup>. Il giudice, quindi, potrebbe desumere una volontà tacita delle parti di sottoporre il contratto alla legge del foro da esse scelto, secondo il principio *qui eligit forum vel iudicem eligit ius*<sup>582</sup>, una soluzione che viene spesso adottata dalla giurisprudenza internazionale e da alcuni arbitri<sup>583</sup>.

Nel caso "Yoshizawa e altri contro Deutsche Lufthansa AG"<sup>584</sup>, il Tribunale di Tokyo si era trovato a decidere in tema legge applicabile del contratto di lavoro internazionale in mancanza di scelta esplicita. Le parti contraenti non avevano raggiunto un accordo sulla scelta della legge applicabile al contratto. Gli attori, che erano dipendenti della società convenuta, erano tutti di nazionalità giapponese, mentre la convenuta era una compagnia aerea tedesca la cui sede si trovava in

---

<sup>578</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, p. 22.

<sup>579</sup> 康中康. 契約に関する国際私法の現代化. ジュリスト, 有斐閣, n. 1292, 2005, pp. 25-34.

<sup>580</sup> Sulla giurisdizione e la legge applicabile si veda: 振透 寺. 準拠法と国際裁判管轄をめぐる諸問題. ジュリスト, 有斐閣, n. 1405, 2010, pp. 58-68.

<sup>581</sup> 渡辺惺之. 国際仲裁契約の成立及び効力の準拠法. 知財管理, vol. 49, n. 5, 1999, pp. 637-644.

<sup>582</sup> LEIBLE, Stefan. La importancia de la autonomía conflictual para el futuro del Derecho de los contratos internacionales, in: *Cuadernos de derecho transnacional*, vol. 3, n. 1, 2011, pp. 214-233.

<sup>583</sup> VAN DEN BERG, Albert Jan. Julian DM Lew, applicable law in international commercial arbitration, Oceana-Sijthoff. 1978, in: *Netherlands international law review*, vol. 27, n. 2, 1980, pp. 254-257.

<sup>584</sup> Si veda: *The Japanese annual of international law*, n. 43, 2000, pp. 212-216.

Germania ed era stata costituita secondo il diritto tedesco, ma aveva un ufficio di rappresentanza in Giappone. Ogni dipendente aveva concluso il proprio contratto di lavoro a Francoforte, i diritti e doveri erano stati decisi secondo il diritto del lavoro tedesco e i loro stipendi erano stati pagati in marchi tedeschi. Nel 1947, la società convenuta aveva iniziato a fornire un pagamento supplementare agli assistenti di volo giapponesi che lavoravano presso l'aeroporto di Haneda a Tokyo, per appianare le differenze salariali tra gli assistenti di volo in Giappone e quelli in Germania. Sedici anni dopo, tuttavia, la convenuta aveva deciso di smettere di pagare il supplemento salariale ai dipendenti situati in Giappone, dunque gli attori l'avevano citata in giudizio dinanzi al giudice giapponese e avevano sostenuto che la legge applicabile al loro rapporto di lavoro fosse quella giapponese, ossia quella del luogo in cui abitualmente lavoravano. Il Tribunale di Tokyo aveva stabilito che l'ufficio di Tokyo aveva giocato un ruolo secondario e, dopo aver preso atto di tutte le circostanze rilevanti, era giunto alla conclusione che nulla potesse permetterle di dedurre che le parti avessero optato implicitamente per la legge giapponese. La giurisprudenza, come si vede, ammette la possibilità di una scelta implicita.

Il dettato normativo parla testualmente di “momento dell'atto giuridico” (法律行為の当時 *houritsukoni no toiji*). L'individuazione di questo momento potrebbe essere problematica, dal momento che gli atti giuridici si perfezionano in tempi differenti a seconda di quanto previsto dai diversi ordinamenti<sup>585</sup>. Una parte potrebbe, ad esempio, ritenere un atto recettizio e contestare la scelta della legge applicabile, sostenendo che l'atto non era ancora concluso o viceversa.

In ambito contrattuale particolari problemi potrebbero presentarsi in tema di puntuazione<sup>586 587</sup> o di contratti conclusi a distanza, e, in generale, tutti quei contratti che richiedano una lunga trattativa, in cui la scelta cambia continuamente. Anche una discrepanza tra la legge scelta nel preliminare di vendita e quella indicata invece nel contratto definitivo potrebbe portare a incertezze sulla legge applicabile.

La legge, pur occupandosi, come abbiamo visto, della capacità delle parti, nulla dispone in tema di

---

<sup>585</sup> 青谷和夫. 契約の成立時期と効力発生時期-約款の比較研究. 生命保険経営, vol. 22, n. 3, 1954, pp. 205-223.

<sup>586</sup> CLARIZIA, Oriana; FIGLIA, Gabriele Carapezza. Puntuazione vincolante o preliminare di preliminare? (a proposito di una pronuncia delle Sezioni Unite), in: *Contratto e impresa*, vol. 31, n. 4, 2015, pp. 874-883.

<sup>587</sup> VILLA, Gianroberto. Mera puntuazione e puntuazione vincolante? in: *Giustizia civile*, n. 2, 2015, pp. 297-312.

legge regolatrice dell'esistenza e della validità formale e sostanziale del consenso delle parti sulla legge applicabile. Non sono esplicitamente contemplati, quindi, i vizi del consenso, quali violenza, errore e dolo, che potrebbero aver indotto il contraente ad accettare l'*optio legis* contro la sua reale volontà.

Il dato testuale parla di formazione ed effetti degli atti giuridici, quindi si può ritenere che riguardi anche la loro validità formale e i casi di annullabilità e nullità. Il Regolamento Roma I tuttavia è più chiaro su questo punto, in quanto prevede una norma più dettagliata, distinguendo i casi a seconda che le parti si trovino nello stesso Paese o abbiano concluso un contratto a distanza: è disposto che un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese al momento della conclusione sia valido nella forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del regolamento o della legge del paese in cui è concluso. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi diversi al momento della conclusione è valido formalmente se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza, ai sensi del regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti al momento della conclusione, oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento. Come si vede, la *ratio* della norma è quella di cercare di preservare la validità del contratto, un principio a cui si è ispirato il legislatore giapponese.

Un altro punto che risulta carente nella disciplina giapponese è quello degli atti unilaterali, menzionati invece dal Regolamento Roma I, secondo cui un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del regolamento, o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del Paese in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto. Vi sono tuttavia delle esclusioni: i contratti dei consumatori – la cui forma è disciplinata dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la residenza abituale – e i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile. Questi ultimi devono soddisfare i requisiti di forma della legge del Paese in cui l'immobile è situato, a condizione che tali requisiti si applichino indipendentemente dal Paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto, e che non sia permesso derogare convenzionalmente ad essi. Come si può notare, sebbene il legislatore si sia ispirato estensivamente alla normativa europea e a quella italiana, non ha espanso le norme in modo altrettanto completo.



*- Limiti all'autonomia delle parti*

Nonostante la legge di riforma dia un grande spazio all'autonomia delle parti – sia nel caso degli atti giuridici unilaterali che in quello degli atti tra due o più parti – vi sono dei limiti che non possono essere superati dalla volontà privata. Come già ricordato, oltre al limite dell'ordine pubblico, vi sono anche norme di applicazione necessaria e diritti indisponibili che non possono essere oggetto di modifica da parte dell'autonomia delle parti. Anche se, a differenza del Regolamento Roma I, queste norme non sono esplicitamente richiamate dalla legge di riforma, si deve ritenere che, per la loro funzione e natura, il richiamo sia implicito: se il legislatore di uno Stato ha ritenuto di dover rendere assolutamente obbligatorie alcune norme, significa che le considera talmente importanti per il Paese che, se fosse permesso derogarvi, i principi fondamentali dell'ordinamento ne sarebbero lesi e si presenterebbero problemi insormontabili. Pensiamo, ad esempio, alle norme sulla salute pubblica, sulla pubblica sicurezza, sulla circolazione stradale, ecc., che l'autonomia privata delle parti non potrebbe certo infrangere solo in ragione di una norma di diritto internazionale.

Poiché il principio dell'autonomia consente alle parti di richiamare anche il diritto di Stati terzi, totalmente estranei agli atti giuridici in oggetto e alle parti, si deve ricordare che le norme inderogabili richiamate possono essere anche quelle di detti Stati, indipendentemente dalla loro natura privatistica o pubblicistica. In questo caso le norme da applicare obbligatoriamente potrebbero essere molteplici: quelle giapponesi, quelle dello Stato il cui diritto deve essere applicato al contratto e quello dello Stato in cui la prestazione deve essere eseguita, qualora sia uno Stato terzo, una soluzione prevista anche dal Regolamento Roma I<sup>588</sup>, per il quale, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente<sup>589</sup> e delle relative disposizioni di diritto comunitario.

Per esemplificare in concreto, pensiamo a un contratto tra un cittadino giapponese e un cittadino

---

<sup>588</sup> BONOMI, Andrea. *Prime considerazioni sul regime delle norme di applicazione necessaria nel nuovo regolamento Roma I sulla legge applicabile ai contratti*. 2009.

<sup>589</sup> DE CESARI, Patrizia. “Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” e “norme di applicazione necessaria” nel regolamento Roma I, in: *New instruments of private international law. Liber Fausto Pocar*, n. 2, 2009, pp. 257-272.

francese, che preveda l'importazione di cibi dall'Italia al Giappone e che sia disciplinato dal diritto francese, scelto dalle parti. Il giudice giapponese, qualora adito a dirimere una controversia su questo contratto, dovrà tener conto delle norme obbligatorie del diritto francese sulla compravendita, di quelle italiane a proposito di igiene alimentare, e di quelle giapponesi a proposito di importazione. In altre parole, il giudice non potrebbe permettere che un atto negoziale incidesse negativamente sulla salute o sull'economia di un altro Stato: se, per ipotesi, si concedesse a un cittadino francese di vendere in Giappone un prodotto sottoposto a restrizioni all'importazione sulla base del diritto francese, non solo si tratterebbe di un'evidente disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri importatori, ma potrebbe anche creare distorsioni del mercato costituendo un monopolio di quel prodotto; se, invece, concedesse di utilizzare mangimi, farmaci o procedure di macellazione illeciti in Italia, potrebbe causare problemi di salute pubblica. Inoltre, l'eventuale sentenza emessa in spregio di dette norme non sarebbe riconoscibile nell'ordinamento straniero.

Nel Regolamento Roma I<sup>590</sup>, le norme di applicazione necessaria sono disciplinate dall'art. 9, che ne dà una definizione precisa: *“Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”*. L'articolo prevede che le disposizioni del regolamento non ostino all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, e prevede anche la possibilità che possa essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto debbano essere o siano già stati eseguiti, nella misura in cui tali norme rendano illecito l'adempimento del contratto. Infine, è disposto che, per decidere se vada data efficacia a queste norme, si debba tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate o no. Una simile disposizione manca nella legge giapponese.

Nella legge italiana, invece, tali norme sono menzionate all'art. 17, che dispone che sia fatta salva la prevalenza delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Le disposizioni europee sembrano essere le più complete, in quanto esplicitano i criteri da seguire

---

<sup>590</sup> MARINO, Silvia. *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*. Giuffrè Editore, 2010.

in tutti i casi in cui le norme di applicazione necessaria debbano essere tenute in considerazione, senza lasciare al giudice la possibilità di decidere in modo discrezionale.

- *La mancanza di scelta*

Un'altra novità della riforma riguarda la mancanza di scelta delle parti riguardo alla legge applicabile (準拠法の選択がない場合 *junkyo-hou no sentaku ga nai baa*), ipotesi che non era contemplata dal testo originale. Nella pratica, i casi in cui le parti non si curano del problema della legge applicabile sono molto più frequenti di quelli in cui tale scelta avviene. Secondo la nuova formulazione, qualora le parti non abbiano deciso quale legge debba applicarsi ai propri atti giuridici, si dovrà seguire il criterio del collegamento più stretto<sup>591</sup> con tali atti (当該法律行為に最も密接な関係 *tougai houritsu kou ni mottomo missetsuna kankei*). La teoria del collegamento più stretto è molto conosciuta in dottrina e risale a F. C. von Savigny<sup>592</sup>, che per primo l'ha proposta.

Il collegamento più stretto viene identificato con il luogo di residenza di una delle parti in tutti i casi in cui vi sia una prestazione distintiva da compiere, che la norma esemplifica brevemente: il luogo di lavoro e il luogo dell'attività da svolgere (事業所 *jigyousho*), oppure l'attività principale qualora ve ne siano diverse. Il criterio della prestazione caratteristica (特徴的な給付 *tokuchoutekina kyuuifu*)<sup>593</sup> adottato dal diritto giapponese si ispira all'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980<sup>594</sup>. A differenza del Regolamento Roma I, che elenca una lunga serie di criteri di collegamento che variano a seconda del tipo di contratto<sup>595</sup>, la legge giapponese lascia alla discrezionalità del giudice

---

<sup>591</sup> 笠原俊宏. 「法の適用に関する通則法」中の最密接関連法について. 大東ロージャーナル, vol. 3, 2007, pp. 73-95.

<sup>592</sup> REIMANN, Mathias. Savigny's Triumph--Choice of law in contracts cases at the close of the twentieth Century, in: *The Virginia journal of international law*, vol. 39, 1998, p. 571.

<sup>593</sup> 徐瑞静. 現代社会研究. 国際私法における特徴的給付の理論について: 密接関連性原則との関係を中心として. 現代社会研究, vol. 13, 2015, pp. 121-130.

<sup>594</sup> Si veda il documento 国際私法の現代化に関する要綱中間試案補足説明, pag. 32, che tuttavia parla di una "Convenzione dell'Aja del 1986".

<sup>595</sup> L'art. 4 del regolamento recita: "1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

l'individuazione del collegamento più stretto<sup>596</sup> e della nozione di prestazione caratteristica<sup>597</sup>, con la sola eccezione dei casi che coinvolgono i beni immobili, per i quali si deve sempre tenere conto del luogo in cui essi sono siti, un principio che si ritrova anche nel diritto svizzero e in quello coreano.

Nella relazione Giuliano-Lagarde<sup>598</sup> che accompagna la Convenzione di Roma del 1980<sup>599</sup>, si trova una descrizione di “prestazione caratteristica”<sup>600</sup>, definita come la funzione che il rapporto giuridico in oggetto svolge nella vita economica e sociale. Nei contratti sinallagmatici che prevedono una prestazione di tipo pecuniario, la prestazione caratteristica si individua in quella non monetaria. Ovviamente, saranno considerate caratteristiche<sup>601</sup> anche le prestazioni infungibili e quelle personali, come ad esempio l'esecuzione di un dipinto, la prestazione di opere dell'ingegno, l'attività del libero professionista, ecc. Nel contratto di compravendita, invece, la prestazione caratteristica sarà la

---

c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;

d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;

f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;

g) il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo;

h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, comma 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un'unica legge, è disciplinato da tale legge.

2. Se il contratto non è coperto dal comma 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del comma 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.”

<sup>596</sup> 笠原俊宏. 「法の適用に関する通則法」中の最密接関連法について. 大東ロージャーナル, vol. 3, 2007, pp. 73-95.

<sup>597</sup> 徐瑞静, 现代社会研究. 国际私法における特徴的给付の理論について: 密接関連性原則との関係を中心として. 现代社会研究, vol. 13, 2015, pp. 121-130.

<sup>598</sup> Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. Mario Giuliano, docente all'Università di Milano, e del prof. Paul Lagarde, docente all'Università di Parigi I, consultabile all'indirizzo: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031\(01\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):IT:HTML) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>599</sup> MAGAGNI, Massimo. *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*. Giuffrè, 1989.

<sup>600</sup> VILLANI, Ugo. Aspetti problematici della prestazione caratteristica, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1993.

<sup>601</sup> GIARDINA, Andrea. *Volontà delle parti, prestazione caratteristica e collegamento più significativo*. Cedam, 1983.

consegna della cosa, mentre molto più difficile sarà identificarla nel caso della permuta o del mutuo, nel qual caso un criterio potrebbe essere quello del maggior valore economico. La difficoltà più grande potrebbe però riscontrarsi nei contratti complessi, in cui si combinano elementi caratteristici di diverse fattispecie, per cui si potrebbe adottare un criterio cronologico o teleologico.

- *La variazione della scelta delle parti*

Secondo la nuova disciplina, rispetto al passato<sup>602</sup> le parti godono della massima libertà di modificare la scelta della legge applicabile, sia che si tratti delle trattative di un contratto<sup>603</sup>, sia che si tratti del momento successivo al compimento dell'atto giuridico, sia che si tratti del relativo giudizio di merito. Ad esempio, la legge applicabile al preliminare di vendita potrebbe essere diversa da quella scelta per il contratto definitivo in seguito alla variazione operata dalle parti. La norma parla letteralmente di “modifica della legge applicabile” (準拠法の変更 *junkyobou no benkou*)<sup>604</sup>.

Questa ampia libertà potrebbe creare situazioni di confusione nei casi in cui la legge applicabile fosse stata cambiata più volte e non vi sia una data certa, nel qual caso si profilerebbero difficoltà probatorie.

Si discute anche del caso in cui le parti si accordino per cambiare la legge applicabile nel corso del giudizio e quali limiti vi possano essere in tale caso. Ovviamente, tali limiti dipendono dal diritto processuale del foro adito, ad esempio in Italia la variazione potrebbe avvenire anche dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. Rimane implicito che, se la controversia verte in tutto o in parte su quale sia la legge applicabile a un rapporto giuridico, la variazione di comune accordo farà cessare la materia del contendere o varrà come transazione in corso di giudizio su quel punto.

Il limite maggiore previsto esplicitamente dalla norma riguarda l'opponibilità ai terzi della variazione della legge scelta dalle parti, in quanto la norma prevede che tale modifica non possa pregiudicare i diritti dei terzi (第三者に対抗することができない *daisansha ni taikou suru koto ga*

---

<sup>602</sup> 久保岩. 法例上に於ける準拠法変更. 一橋論叢, vol. 5, n. 6, 1940, pp. 611-629.

<sup>603</sup> 中村秀雄 「準拠法不定」 条項--準拠法の決定を先送りにする国際商取引契約書の条項を手がかりに, 「準拠法の変更」を考える. 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 130-182.

<sup>604</sup> 中村 *ut supra*.

*dekinai*). Questa disposizione, che è stata oggetto di molte obiezioni e discussioni in sede di stesura, nasce per tutelare i soggetti estranei al rapporto giuridico, in modo che i loro diritti non possano essere intaccati negativamente dall'autonomia delle parti; dunque, le modifiche che non hanno conseguenze sui terzi o che comportano un aumento dei loro diritti sono sempre ammesse.

Talvolta, potrebbe non essere facile individuare quali modifiche possano essere pregiudizievoli per i terzi e quali no, essendo richiamato un intero ordinamento e non una singola legge, con la conseguenza che alcune disposizioni applicabili a seguito della modifica potrebbero apparire favorevoli e altre no. In questi casi il giudice avrà ampia discrezionalità nella decisione.

Un altro limite si trova nell'art. 10, secondo cui la forma degli atti giuridici (*法律行為の方式 houritsu kouji no houshiki*), una volta scelta la legge applicabile, non può essere cambiata. La norma non distingue tra forma *ad substantiam*, *ad probationem* e *ad regularitatem*, dunque si deve ritenere che comprenda tutti i casi. La *ratio* di questa norma è evitare che l'atto sia invalidato dalla legge successivamente scelta dalle parti, che potrebbe prescrivere dei requisiti di forma diversi che l'atto non soddisfa in quanto non erano previsti dal diritto scelto in precedenza.

Se due parti hanno deciso di sottoporre il contratto di donazione al diritto italiano e successivamente decidessero di applicare il diritto giapponese, quindi, sarebbero costrette a mantenere sia la forma scritta sia il requisito dell'atto pubblico in presenza di due testimoni. Inoltre, la norma non fa differenza tra forma legale e forma convenzionale, quindi si presume che, se le parti hanno scelto per iscritto di sottoporre i loro futuri rapporti a una determinata forma secondo il diritto italiano, essa continui ad essere richiesta *ad substantiam* anche se successivamente la legge applicabile sia modificata in una che non richieda tali requisiti o che non ammetta la scelta volontaria della forma.

Anche il Regolamento Roma I ammette che le parti possano convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore, ed è prevista la limitazione secondo cui qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale e non pregiudica i diritti dei terzi. Come si può notare, il legislatore giapponese ha preso spunto dalla normativa europea anche su questo punto.

- *La forma degli atti giuridici*

La regola generale prevista per la forma degli atti giuridici<sup>605</sup> è che essa sia regolata dal diritto applicabile alla formazione di tali atti, che, come abbiamo visto, è disciplinato dall'art. 7. Tuttavia, per evitare complicazioni e ulteriori problemi applicativi, il secondo comma dell'art. 10 prevede che siano comunque valide le forme ammesse dalla legge del luogo dell'atto. Il legislatore mette quindi sullo stesso piano i due ordinamenti, quello dell'atto e quello del luogo in cui l'atto è concluso, supponendo che essi non coincidano, in modo da minimizzare il rischio che l'atto possa essere invalidato per la mancanza di requisiti di forma. Se infatti l'atto non è considerato valido sulla base del primo criterio, subentra in via alternativa il secondo. Questo comporta che l'atto possa essere considerato invalido soltanto se non soddisfa entrambi i requisiti di forma.

L'articolo specifica alcune regole che devono essere tenute in conto nella determinazione del luogo dell'atto: il luogo da cui proviene la dichiarazione di volontà, qualora le parti si trovino in luoghi con ordinamenti giuridici diversi; nel caso di contratti stipulati tra queste persone non si applicano le regole dei primi paragrafi, ma si deve tenere conto sia del luogo da cui proviene l'offerta sia di quello da cui proviene l'accettazione; anche nel caso dei diritti reali su beni mobili, o immobili<sup>606</sup>, o di diritti soggetti all'obbligo di registrazione, non si applicano le regole dei primi paragrafi, ma soltanto il criterio della legge applicabile all'atto (quindi, ad esempio, quella del luogo in cui l'immobile è sito).

Si può ritenere che anche l'eccezione prevista per i contratti risponda all'esigenza di voler salvaguardare la validità del contratto, per cui si potranno applicare sia le leggi del luogo da cui proviene la dichiarazione di accettazione, sia quelle del luogo da cui proviene l'offerta, minimizzando in questo modo il rischio che il contratto sia annullato. Chiaramente, questa ipotesi si riferisce ai contratti stipulati a distanza, in cui le parti si trovano in luoghi con leggi differenti.

Per "forma" (方式 *houshiki*) si intende tutto quello che non riguarda il contenuto dell'atto, quindi l'aspetto esteriore attraverso cui si estrinseca (forma orale, forma scritta); l'eventuale necessità di

---

<sup>605</sup> 石黒一憲. 国際私法と国際民事訴訟法との交錯--国際私法上の「法律行為」の「方式」をめぐって-6 完. 法学協会雑誌, vol. 97, n. 10, 1980, pp. 1422-1474.

<sup>606</sup> 横山美夏. 不動産売買契約の成立過程と成立前の合意の法的効力. 私法, vol. 1992, n. 54, 1992, pp. 193-198.

registrazione; l'eventuale necessità della presenza di testimoni e così via.

Nel diritto giapponese, i diritti reali (物権 *bukken*)<sup>607608</sup>, letteralmente “diritti delle cose”, sono quei diritti *erga omnes*<sup>609</sup> che hanno ad oggetto la proprietà di cose mobili (動産 *dousan*)<sup>610</sup> o immobili (不動産 *fudousan*)<sup>611</sup>. Tali diritti sono esclusivamente tipici, essendo prevista una riserva di legge per la loro costituzione. I diritti reali previsti dal codice civile sono proprietà, uso, usufrutto, servitù, diritto di superficie, enfiteusi, pegno, ipoteca, garanzia, diritti comuni di sfruttamento. Quelli previsti dalle leggi speciali sono diritto di estrazione, di pesca, diritti minerari, ecc.; i diritti previsti dal codice commerciale, come l'ipoteca di azienda, il pegno commerciale ecc.; sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza anche diritti reali su base consuetudinaria, come i diritti di utilizzo di acqua corrente<sup>612</sup> e i diritti termali<sup>613</sup>.

L'art. 10 prevede un'eccezione anche per i beni registrati (登記をすべき権利 *touki wo subeki kenri*), in ragione delle considerazioni svolte dalla Commissione in relazione a un famoso caso<sup>614</sup> che riguardava il furto di un'automobile in Italia, poi trasportata in Giappone.

## 第二節 法律行為

(当事者による準拠法の選択)

<sup>607</sup> 我妻榮. 物権法.(民法講義 II). 岩波書店, 1932.

<sup>608</sup> 関根萬之助. 国際物権法. 1965.

<sup>609</sup> 光森. 古典期ローマ法における「賃借権」の「物権」化. 比較法雑誌 - 日本比較法研究所, vol. 45, n. 3, 2011, pp. 71-125.

<sup>610</sup> 岡本善八. <論説> 国際私法における動産物権. 同志社法學, vol. 40, n. 6, 1989, pp. 1-43.

<sup>611</sup> 不動産物権変動の法理. ジュリスト, 有斐閣, 1983, pp. 6-218.

<sup>612</sup> Sentenza della Corte Suprema di epoca Meiji del 26 febbraio 1900.

<sup>613</sup> Sentenza della Corte Suprema del 18 maggio 1940.

<sup>614</sup> Sentenza della Corte Suprema del 29 ottobre 2002.



**第七条** 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

### Sezione II Atti giuridici

(Scelta della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 7** La formazione e gli effetti degli atti giuridici sono regolati dalla legge del luogo scelto dalle parti al momento di quegli stessi atti giuridici.

(当事者による準拠法を選択がない場合)

**第八条** 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時に於いて当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法（その当事者が当該法律行為に係る事業所を有する場合に於ては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に係る二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合に於てはその主たる事業所の所在地の法）を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地

の法と推定する。

(Caso in cui le parti non abbiano scelto la legge applicabile)

**Art. 8** Quando la scelta di cui all'articolo precedente non sia stata fatta, la formazione e gli effetti degli atti giuridici sono regolati dalla legge del luogo che ha il collegamento più stretto con tali atti in quel momento.

Nei casi di cui al comma precedente, quando solo una delle parti deve adempiere all'obbligazione caratteristica di un atto giuridico, si presume che tale atto abbia il collegamento più stretto con la legge del luogo di residenza di quella parte (la legge del luogo in cui la parte lavora, se l'atto giuridico è collegato al lavoro, la legge del luogo in cui svolge la sua attività se l'atto giuridico è collegato a tale attività, o il luogo della sua attività principale se ha due o più luoghi di attività collegati agli atti e le leggi di questi luoghi differiscano).

Nei casi di cui al primo comma, indipendentemente dalle disposizioni del comma precedente, quando gli atti giuridici hanno ad oggetto dei beni immobili, si presume che gli atti abbiano il collegamento più stretto con la legge del luogo in cui gli immobili sono situati.

(当事者による準拠法の変更)

**第九条** 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

(Cambiamento della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 9** Le parti possono modificare la legge applicabile alla formazione e agli effetti degli atti giuridici. Tuttavia, qualora comporti un pregiudizio ai diritti dei terzi, tale modifica non è ad essi opponibile.

(法律行為の方式)

**第十条** 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法（当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法）による。

前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を發した地を行為地とみなす。

法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を發した地の法又は承諾の通知を發した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。

前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。

(Forma degli atti giuridici)

**Art. 10** La forma di un atto giuridico deve essere regolata dalla legge applicabile alla formazione di tale atto (quando la legge applicabile è stata modificata successivamente a tale atto ai sensi dell'articolo precedente, si applicherà la legge applicabile prima di tale modifica).

Nonostante le disposizioni del comma precedente, sono valide le forme compatibili con la

legge del luogo dell'atto giuridico.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, quando una dichiarazione di volontà è rivolta a una persona che si trova in un luogo con una legge diversa, il luogo da cui è stata inviata tale notifica è considerato il luogo dell'atto.

Il secondo e terzo comma di questo articolo non si applicano alla forma di contratti conclusi tra persone situati in luoghi con leggi diverse. In questo caso, nonostante le previsioni del primo comma di questo articolo, sono valide le forme del contratto che soddisfano le leggi del luogo da cui è stata inviata la notifica di offerta o quelle del luogo da cui è stata inviata la notifica di accettazione.

Le disposizioni dei tre commi precedenti di questo articolo non si applicano alla forma degli atti giuridici che stabiliscano o dispongano diritti reali su mobili o immobili o diritti soggetti all'obbligo di registrazione.

## I contratti dei consumatori

Una delle novità previste dalla riforma riguarda l'introduzione dell'articolo 11, che si occupa dei contratti conclusi dai consumatori<sup>615</sup> (消費者契約 *shouhishakeiyaku*). Questa norma si ispira alle recenti tendenze delle legislazioni nazionali<sup>616</sup> e internazionali, che hanno man mano accordato una maggiore protezione alle parti deboli<sup>617</sup> dei contratti. La norma è stata sentita come necessaria anche in ragione dei cambiamenti economici degli ultimi decenni, in cui sono aumentati i contratti stipulati a distanza<sup>618</sup> e i contratti internazionali<sup>619</sup>. Lo scopo protettivo nei confronti delle parti meno forti

---

<sup>615</sup> 美明野. 消費者契約の準拠法: 通則法11条批判. 法曹時報, vol. 68, n. 6, 2016, pp. 1453-1480.

<sup>616</sup> 落合誠一. 消費者契約法. 有斐閣, 2001.

<sup>617</sup> In tema di tutela del consumatore si veda: ROPPO, Vincenzo. I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente debole e del contraente professionale nella disciplina del contratto, in: *Oltre il soggetto razionale*, Roma Tre Press, 2015.

<sup>618</sup> 丸山正博. インターネット通信販売と消費者政策: 流通チャネル特性と企業活動. 弘文堂, 2007.

<sup>619</sup> 中村秀雄. 国際動産売買契約法入門. 有斐閣, 2008.

è dato dall'esigenza di evitare il più possibile che esse siano costrette ad accettare l'applicazione di un diritto regolatore per loro svantaggioso<sup>620</sup>. Tuttavia, rispetto alla disciplina di altri Paesi, quella giapponese presenta delle caratteristiche particolari<sup>621</sup>.

Innanzitutto, l'art. 11 fornisce una definizione sommaria di “consumatore” (消費者 *shoubisha*) e di “professionista” (事業者 *jigyousha*), utile per un'adeguata traduzione di questi termini: il primo è un individuo che agisce in quanto privato, cioè non in nome o per conto di un'azienda o associazione; il secondo invece è una persona giuridica, un ente, un'associazione oppure è una persona fisica che agisca non in nome proprio ma per conto di questi ultimi. Presupposto è ovviamente lo svolgimento di attività di tipo imprenditoriale.

Il criterio generale scelto dal legislatore in mancanza di scelta della legge applicabile alla conclusione e agli effetti del contratto è quello della residenza abituale del consumatore<sup>622</sup>, poiché la scelta di un luogo conosciuto, le cui leggi siano più facilmente accessibili al consumatore, sembra più coerente con la volontà di proteggere la parte contrattuale meno forte, che, in occasione di una controversia, potrebbe altrimenti trovarsi in difficoltà.

Il concetto di residenza abituale (常居所 *joukyosho*) non viene definito dal legislatore, rendendone difficile la traduzione, tuttavia, il Ministero della Giustizia ha chiarito questo concetto in un avviso del 1989<sup>623</sup>. Il Regolamento Roma I, invece, si occupa di definire questo termine all'art. 19, secondo il quale per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale, mentre per quanto riguarda le persone fisiche che agiscono nell'esercizio della propria attività professionale si intende la loro sede di attività principale; quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede professionale e quando la prestazione prevista dal contratto deve essere fornita da tale filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui esse sono situate è considerato residenza

---

<sup>620</sup> MOSCONI, Franco; CAMPIGLIO, Cristina. *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I. Utet, 2013, p. 413.

<sup>621</sup> 西谷祐子. 消費者契約及び労働契約の準拠法と絶対的強行法規の適用問題. 国際私法年報, vol. 9, 2007, pp. 291-293.

<sup>622</sup> 村上愛. 国際私法上における消費者契約・労働契約の連結方法. 一橋法学, vol. 5, n. 3, 2006, pp. 899-926.

<sup>623</sup> Si veda: [http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~okuda/shiryoshu/heisei1\\_tsutatsu.html](http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~okuda/shiryoshu/heisei1_tsutatsu.html) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

abituale. Al fine della determinazione della residenza abituale, il momento rilevante è quello della conclusione del contratto. La traduzione “residenza abituale”, a differenza della traduzione di altri termini giuridici, è la più adeguata non tanto per il significato che se ne ricava dal diritto sostanziale giapponese o dal confronto con quello italiano, ma piuttosto per l'utilizzo che questo termine ha assunto nel diritto internazionale privato europeo (*habitual residence*)<sup>624</sup>, derivato dal diritto inglese<sup>625</sup>.

Nella norma giapponese tuttavia permane sempre la possibilità per le parti di scegliere di comune accordo una legge applicabile diversa, secondo il principio dell'autonomia delle parti, senza che siano previste limitazioni o forme di accettazione particolari da parte del consumatore (ad esempio, la doppia firma). Poiché nella pratica il professionista predisporrà delle condizioni generali di contratto, dei formulari o moduli uguali per tutti i suoi clienti, e non ci sarà quindi alcuna possibilità per il consumatore di contrattare singolarmente, la norma prevede una parziale mitigazione di questo principio, permettendo al consumatore di far applicare comunque una particolare norma imperativa della legge del luogo della sua residenza abituale.

Le norme imperative citate dall'articolo si riferiscono a quelle a protezione del consumatore, non a quelle generali, e per la loro applicazione il giudice dovrà operare una comparazione ai fini di individuare quale sia la situazione più vantaggiosa nel caso particolare, poiché non è detto che le norme richiamate dal consumatore siano in concreto quelle che gli accordano una protezione maggiore. Il consumatore, infatti, in quanto parte debole, non può sapere se la legge della residenza abituale sia più idonea a proteggere i suoi interessi rispetto a quella applicabile; di conseguenza, il richiamo da lui effettuato nei confronti del professionista servirà unicamente a portare davanti al giudice la possibilità per quest'ultimo di applicare tali norme, qualora la situazione lo richieda.

Non di rado, i contratti di consumo sono conclusi con persone che appartengono a sistemi giuridici molto distanti tra loro (ad esempio *common law* vs *civil law*), per cui risulta complicato capire quale ordinamento sia più idoneo a tutelare gli interessi del consumatore per quel determinato rapporto contrattuale, dato che le stesse norme potrebbero essere sfavorevoli in un caso ma sfavorevoli in un altro. Il compito del giudice consiste proprio nell'operare una valutazione qualificata in questo

---

<sup>624</sup> ROGERSON, Pippa. Habitual residence: the new domicile?, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 49, n. 1, 2000, pp. 86-107.

<sup>625</sup> CAVERS, David F. Habitual Residence: A Useful Concept, in: *American University law review*, vol. 21, 1971, p. 475.

senso.

Le stesse regole valgono per la forma del contratto, che, secondo la nuova formulazione introdotta dalla legge di riforma, in mancanza di scelta, segue la disciplina della conclusione e degli effetti del contratto: anche in questo caso il consumatore potrà dichiarare la propria intenzione di applicare le norme inderogabili del luogo di residenza abituale. Nella norma si considera anche il caso in cui il consumatore dichiari la sua intenzione soltanto relativamente alla forma del contratto e non anche agli effetti e alla conclusione dello stesso: vi sarà quindi un frazionamento del contratto. Sono infatti previsti tre casi:

- qualora per la forma del contratto le parti abbiano scelto una legge applicabile diversa da quella del luogo di residenza abituale del consumatore, egli può indicare la sua volontà che le norme inderogabili vengano comunque applicate solo alla forma del contratto;
- qualora invece sia scelta la legge del luogo dove ha la residenza abituale per disciplinare la conclusione del contratto, egli può comunque indicare che le regole inderogabili vengano applicate anche alla forma;
- qualora non vi sia stata una scelta relativa alla conclusione del contratto, alla forma si applicherà la legge del luogo in cui egli ha la residenza abituale.

In questi casi non applicherà quindi alla forma quanto previsto dall'articolo 10. Queste disposizioni sono volte ad assicurare che il consumatore possa comunque applicare le norme che lo tutelano e che gli sono più familiari – anche nel caso in cui abbia accettato di applicare alla forma del contratto una legge che gli è estranea e che potrebbe quindi favorire il professionista – mentre si assicura che anche in mancanza di scelta la forma del contratto segua norme più favorevoli al consumatore, in linea con la disposizione in tema di conclusione ed effetti del contratto. Anche qui, comunque, rimane il problema della necessità di dichiarare quali norme inderogabili il consumatore intenda applicare, cosa non facile da realizzare nella pratica.

La norma prevede quattro eccezioni a favore del professionista, disponendo che le disposizioni dell'art. 11 non si applichino nei seguenti casi:

- ad eccezione delle ipotesi in cui il professionista abbia invitato direttamente il

consumatore a recarsi nei suoi locali per concludere il contratto mentre si trova nel luogo della sua residenza abituale, come ad esempio quando gli ha inviato tramite posta o email buoni sconto o offerte speciali, o quando il consumatore si reca a concludere il contratto in un luogo sottoposto alla stessa legge del luogo in cui si trova la sede del professionista;

- ad eccezione delle ipotesi in cui il professionista abbia invitato direttamente il consumatore, mentre si trova nel luogo della sua residenza abituale, a ricevere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in un luogo che ha la stessa legge del luogo in cui si trova la propria sede, o quando il consumatore deve ricevere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in un luogo diverso dalla sua residenza abituale e che abbia la stessa legge del luogo in cui il professionista ha la sede;
- quando il professionista non conosceva per validi motivi la residenza abituale del consumatore;
- quando, per validi motivi, il professionista ha erroneamente qualificato il consumatore come un non consumatore.

Il professionista ha dunque parecchie tutele nei confronti del consumatore, soprattutto nei contratti che il consumatore conclude all'estero, nel Paese in cui ha sede l'attività del professionista. Questa norma, a nostro parere, ha una *ratio* ben precisa, e cioè vuole evitare che le norme di diritto internazionale privato possano essere di ostacolo al mercato interno, quando il professionista conclude contratti con soggetti stranieri nella propria sede. Sarebbe difficile, infatti, tutelare un consumatore straniero, come ad esempio un turista che si trovasse in Giappone, applicando le norme del suo Paese di origine, che evidentemente saranno del tutto sconosciute al professionista, il quale, per effetto del principio di non discriminazione, non potrebbe neppure rifiutarsi di concludere contratti soltanto sulla base della residenza (che spesso coincide con la nazionalità) della controparte. Per tutelare il mercato il legislatore ha quindi preferito lasciare una maggiore sicurezza a chi svolge un'attività commerciale, ad eccezione dei casi in cui egli abbia di sua iniziativa sollecitato la conclusione del contratto attraverso un invito nella propria sede. Per gli stessi motivi, queste disposizioni si applicano anche ai contratti a distanza, in cui il consumatore deve ricevere i beni o i servizi nello stesso Paese della sede di attività del professionista.

L'eccezione che impedisce l'applicazione della protezione normalmente accordata al consumatore



qualora il professionista non ne conosca la residenza abituale può essere motivata invece con il rilievo che, nel contrarre, il professionista debba avere tutte le informazioni necessarie per poter liberamente decidere quale legge applicare al contratto, senza avere “sorprese” legate a una legge straniera di cui non poteva avere conoscenza. Questa disposizione impedisce che il consumatore possa nascondere il suo luogo di residenza o cambiarlo successivamente per ricavarne dei vantaggi ingiusti. Nella disciplina italiana manca una disposizione specifica per i contratti dei consumatori, ma la lacuna è colmata dal Regolamento Roma I: l’art. 6<sup>626</sup> provvede a disciplinarli dettagliatamente<sup>627</sup>. La norma dà le definizioni di consumatore (una persona fisica che agisca per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale) e di professionista (una persona che agisca nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale), definizioni che sono meno complete di quelle fornite dalla legge giapponese. Il criterio scelto è quello della legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale<sup>628</sup>, purché siano soddisfatte tre condizioni: che il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel

---

<sup>626</sup> Il testo dell’articolo è il seguente: “Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o  
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;  
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2. In deroga al comma 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del comma 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del comma 1.

3. Se i requisiti di cui al comma 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;  
b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;  
c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;  
d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;  
e) ai contratti conclusi nell’ambito del tipo di sistema che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera h).”

<sup>627</sup> SEATZU, Francesco; BOSCHIERO, Nerina. Contratti con i consumatori e regolamento Roma I, in: *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, 2009, p. 299.

<sup>628</sup> ALPA, Guido. La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato, in: *Economia e diritto del terziario*, 2009.

paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; che diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo; che il contratto in questione rientri nell'ambito di dette attività<sup>629</sup>. La disciplina prevede anche che le parti possano scegliere la legge applicabile a un contratto tra consumatore e professionista<sup>630</sup>, tuttavia è previsto che tale scelta non possa privare il consumatore della protezione assicurategli dalle norme di applicazione necessaria previste dalla legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a quel contratto<sup>631</sup>: come si vede, l'art. 11 è stato ispirato dall'esempio europeo, che non è stato del tutto accolto.

Il legislatore giapponese si è ispirato alla disciplina comunitaria, tuttavia sono stati tralasciati i casi specifici in cui la norma non si applica secondo la normativa europea<sup>632</sup>, e cioè i contratti di fornitura di servizi quando questi debbano essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui il consumatore risiede abitualmente; i contratti di trasporto, esclusi quelli riguardanti i viaggi «tutto compreso»; alcuni contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile; alcuni contratti relativi a strumenti finanziari; contratti conclusi in un sistema multilaterale relativo a interessi multipli di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, comma 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE<sup>633</sup>. La legge giapponese non

---

<sup>629</sup> PIZZOLANTE, Giuseppina. I contratti con i consumatori e la nuova disciplina comunitaria in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in: *Cuadernos de derecho transnacional*, vol. 1, n. 2, 2009, pp. 221-236.

<sup>630</sup> PIRODDI, Paola. *La tutela del contraente debole nel regolamento Roma I*. Cedam, 2012.

<sup>631</sup> TIMPANO, Vincenzo. La protezione del consumatore nel Regolamento Roma I, in: *Rivista di Diritto Privato*, vol. 4, 2013, pp. 577-611.

<sup>632</sup> FULLI-LEMAIRE, Samuel. La tutela del consumatore alla luce delle regole sulla competenza giurisdizionale di fonte europea, in: *Economia e diritto del terziario*, 2016.

<sup>633</sup> La lista comprende: (1) Valori mobiliari;

(2) Strumenti del mercato monetario.

(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.

(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o di altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione).

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purché negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C.6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

ha preso in considerazione questi casi, non solo non includendoli nei casi esclusi dalla tutela del consumatore, ma evitando di menzionarli del tutto. Si può ritenere, quindi, che il legislatore abbia voluto includere nella protezione accordata al consumatore anche i casi che invece la normativa europea esclude, eventualmente riservandosi la possibilità di emanare leggi ulteriori sugli strumenti finanziari.

(消費者契約の特例)

**第十一条** 消費者（個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）と事業者（法人その他の社 団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条において同じ。）との間で締結される契約（労働契約を除く。以下この条において「消費者契約」という。）の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の常居所地 法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に 関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

消費者契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、第八条の規定にかかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。

消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法以外の法が選択された場合であっても、当該消費者契約の方式について消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式に関しその強行規定の定める事項については、専らその強行規定を適用する。

消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法が選択された場合において、当該消費者契約の方式について消費者が専らその常居所地法によるべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、専ら消費者の常居所地法による。

消費者契約の成立について第七条の規定による選択がないときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、消費者の常居所地法による。

前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 事業者の事業所で消費者契約に係るものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事

業所の所在地と法を同じくする地において消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。

二 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けることについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。

三 消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるとき。

四 消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手方が消費者でないことと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるとき。

(Disposizioni speciali per i contratti dei consumatori)

**Art. 11** Per quanto riguarda la conclusione e gli effetti di un contratto (nel prosieguo di questo articolo chiamato “contratto del consumatore”, esclusi i contratti di lavoro) tra un consumatore (ossia, un individuo, esclusi i casi in cui la parte agisca per conto di un’impresa o in qualità di impresa) e un professionista (per esempio, una persona giuridica o altra associazione, o un individuo nel caso in cui la parte agisca in qualità di impresa o per conto di un’impresa), anche se, per la scelta ai sensi dell’articolo 7 o per la modifica ai sensi dell’articolo 9, la legge applicabile dovrebbe essere una legge diversa da quella del luogo di residenza abituale del consumatore, se il consumatore indica al professionista la sua intenzione che una particolare norma di applicazione necessaria della legge del luogo di residenza abituale del consumatore debba essere applicata,

anche questa norma obbligatoria si applica alla questione regolata dalle norme in materia di formazione ed effetti dei contratti del consumatore.

In deroga all'articolo 8, dove non è stata effettuata alcuna scelta ai sensi dell'articolo 7, la conclusione e gli effetti di un contratto del consumatore sono disciplinati dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore.

Per quanto riguarda la conclusione del contratto del consumatore, anche se viene scelta una legge diversa da quella del luogo di residenza abituale del consumatore ai sensi dell'articolo 7, se il consumatore indica al professionista la sua intenzione che una particolare norma di applicazione necessaria della legge del luogo di residenza abituale del consumatore debba essere applicata alla forma del contratto del consumatore, la norma imperativa si applica solo alla materia regolata dalla norma relativa alla forma del contratto del consumatore, indipendentemente dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 10.

Qualora la legge della residenza abituale del consumatore venga scelta ai sensi dell'articolo 7 per la conclusione di un contratto del consumatore, e se il consumatore indica al professionista la propria intenzione che la legge del luogo di residenza abituale del consumatore debba applicarsi solo alla forma di un contratto del consumatore, la forma di tale contratto sarà disciplinata esclusivamente dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore, indipendentemente dai commi 2 e 4 dell'articolo 10.

In deroga ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 10, se non è effettuata la scelta ai sensi dell'articolo 7 per quanto riguarda la formazione del contratto, la forma del contratto del consumatore è disciplinata dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore.

I commi precedenti non si applicano nei seguenti casi:

1 qualora il luogo di attività del professionista che è associato a un contratto del consumatore si trovi in un luogo in cui vige una legge che è diversa dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore, e se il consumatore si reca a concludere il contratto in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività. Tuttavia, sono esclusi i casi in cui il consumatore, che si trovi nel luogo della sua residenza abituale, venga invitato dal professionista a concludere un contratto del

consumatore in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività;

2 qualora il luogo di attività del professionista che è associato a un contratto del consumatore si trovi in un luogo in cui vige una legge che è diversa dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore, e se il consumatore ha ricevuto o dovrebbe ricevere l'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti al contratto del consumatore in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività.

Tuttavia, sono esclusi i casi in cui il consumatore, che si trovi nel luogo della sua residenza abituale, venga invitato dal professionista a ricevere l'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti al contratto del consumatore in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività;

3 se, al momento di contrarre, l'operatore del settore non conosceva la residenza abituale del consumatore e c'erano fondati motivi per non conoscerla; o

4 se, al momento di contrarre, il professionista ha errato nel qualificare la controparte del contratto come un non consumatore e c'erano fondati motivi per questo errore.

## I contratti di lavoro

La disciplina dei contratti di lavoro costituisce un'altra novità della legge di riforma e, come nel caso dei consumatori, risponde all'esigenza di tutelare la parte contrattualmente più debole. Con l'aumento dell'immigrazione verso il Giappone<sup>634</sup> e dell'emigrazione dei cittadini giapponesi nel mondo, la giurisprudenza si è trovata a risolvere nuove controversie laburistiche<sup>635</sup> che presentavano caratteri di internazionalità<sup>636</sup>; il diritto internazionale privato svolge infatti un ruolo

---

<sup>634</sup> 山川隆一. 外国人労働者と労働法上の問題点. 季刊社会保障研究, vol. 43, n.2, 2007, pp. 119-130.

<sup>635</sup> 青野健作. 涉外判例研究 (第 541 回) 解雇無効確認請求と労働契約の準拠法 [東京地判平成 18.5.18]. ジュリスト, 有斐閣, n. 1359, 2008, pp. 180-183.

<sup>636</sup> 健作青. 涉外判例研究 (第 541 回) 解雇無効確認請求と労働契約の準拠法 [東京地判平成 18.5.18]. ジュリスト, 有斐閣, n. 1359, 2008, pp. 180-183.

importante per la mobilità dei lavoratori<sup>637</sup>.

Il criterio principale indicato dal legislatore per i casi di mancata scelta della legge applicabile è quello del collegamento più stretto con il contratto di lavoro (労働契約 *roudoukeiyaku*)<sup>638</sup>, che viene individuato con il luogo in cui esso deve essere svolto (労務を提供すべき地 *roumu o teikyou subeki chi*)<sup>639</sup> o con quello in cui il lavoratore è stato assunto (労働者を雇い入れた事業所 *roudousha o yatoi ireta jigyouso*)<sup>640</sup>. La scelta di questo criterio risulta coerente con le caratteristiche intrinseche del lavoro dipendente, che prevede il rispetto dei regolamenti aziendali e delle disposizioni impartite dai superiori e dal datore di lavoro, l'interazione con i colleghi, la soggezione alle norme del Paese in cui si svolge il lavoro, ecc., tutte circostanze che renderebbero difficile l'applicazione di norme di un diritto straniero.

Qualora il criterio previsto fosse un altro causerebbe problemi di ordine pratico e giuridico, ad esempio, sarebbe problematica la circostanza che un dipendente sia soggetto a norme sul licenziamento diverse da quelle dei suoi colleghi o dei suoi superiori solo sulla base della sua nazionalità o residenza abituale, oppure a norme incompatibili con i regolamenti aziendali (si pensi a quelle clausole, ritenute illegittime in alcuni Paesi, che obbligano le dipendenti a indossare tacchi alti<sup>641</sup>, a truccarsi oppure a indossare uniformi<sup>642</sup>, o che proibiscono l'utilizzo del velo<sup>643</sup>), o ancora a norme a tutela della maternità, che impediscono alla lavoratrice di svolgere determinate attività durante la gestazione. Ferme restando le norme di applicazione necessaria, si potrebbero profilare

---

<sup>637</sup> MATTEI, Alberto. Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilità transnazionale del lavoro, in: *Sociologia del diritto*, 2011.

<sup>638</sup> 村上愛. 法の適用に関する通則法 12 条と労働契約の準拠法. 一橋法学, vol. 7, n. 2, 2008, pp. 309-377.

<sup>639</sup> 村上愛. 法の適用に関する通則法12条と労働法規の抵触法的処理: 「法例」から「法の適用に関する通則法」へ. 国際私法年報, n. 11, 2009, pp. 149-181.

<sup>640</sup> 徐艶紅. 国際労働契約の法的規律: 絶対的強行法規と国際私法の交錯. 2015.

<sup>641</sup> Un recente caso accaduto nel Regno Unito ha sollevato il problema della legittimità del dress code che preveda l'uso di scarpe con tacco per le dipendenti, portando alla discussione di questo tema in Parlamento. <http://www.wbw.co.uk/is-it-illegal-to-force-women-to-wear-high-heels-at-work/> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>642</sup> MAHAJAN, Ritu. The naked truth: Appearance discrimination, employment, and the law, in: *Asian american law journal*, vol. 14, 2007, p. 165.

<sup>643</sup> LEVI, Jennifer L. Some modest proposals for challenging established dress code jurisprudence, in: *Duke journal of gender law and policy*, vol. 14, 2007, p. 243.



situazioni di disparità di trattamento tra dipendenti (si pensi al già citato caso della differenza di stipendi tra dipendenti della stessa compagnia aerea).

La legge tiene conto della possibilità che le parti concordino una legge diversa da quella con cui vi è un collegamento più stretto in base al contratto, per il principio di autonomia contrattuale, senza restrizioni di sorta. Tuttavia, come nel caso della norma relativa ai consumatori, anche in questo articolo troviamo la possibilità per il lavoratore, considerato parte più debole, di dichiarare al datore di lavoro l'intenzione di applicare comunque al rapporto contrattuale una determinata norma imperativa del diritto con cui egli ha il collegamento più stretto (cioè il luogo in cui il lavoro deve essere svolto)<sup>644</sup>. Così, se un'azienda assume un lavoratore giapponese sottoponendo il contratto alla legge giapponese, ma il luogo di lavoro è in Italia, il lavoratore potrà essere tutelato dalla legge italiana. Rimane però l'ostacolo della non operatività automatica di questa tutela, poiché sarà sempre onere del lavoratore indicare la sua volontà che tali norme siano applicate e menzionate nel contratto<sup>645</sup>. Chiaramente, la norma in questione ha cercato di operare un bilanciamento<sup>646</sup> tra le esigenze del mercato e quelle del contraente debole, comprimendo in minima parte l'autonomia privata in favore di una sorta di giustizia contrattuale<sup>647</sup>, ma allo stesso tempo tenendo conto della necessità di salvaguardare le ragioni economiche delle imprese.

Un ulteriore criterio interpretativo, utilizzato sotto forma di esempio dall'articolo stesso, è il considerare come collegamento più stretto il luogo in cui ha sede l'azienda che ha assunto il lavoratore, qualora non vi sia un luogo preciso in cui svolgere il lavoro (come avviene nel caso di telelavoro). Questa disposizione assicura la certezza e la conoscibilità a priori della legge applicabile in mancanza di scelta, evitando di lasciare spazio a incertezze o abusi del diritto in situazioni in cui i criteri di collegamento avrebbero potuto essere di difficile individuazione.

---

<sup>644</sup> 村上愛. 国際労働関係法の展開と課題: 国際私法学の観点から (シンポジウム 国際労働法の展開と課題). 日本労働法学会誌, n. 120, 2012, pp. 74-87.

<sup>645</sup> 西谷祐子. 消費者契約及び労働契約の準拠法と絶対的強行法規の適用問題 (特集 法適用通則法の解釈論上の問題). 国際私法年報, vol. 9, 2007, pp. 29-67.

<sup>646</sup> In tema di protezione del contraente debole e prestazione di attività produttiva si veda: LIEBMAN, Stefano. Prestazione di attività produttiva e protezione del contraente debole fra sistema giuridico e suggestioni dell'economia, in: *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2010.

<sup>647</sup> Sull'argomento si veda PLAIA, Armando. Protezione del contraente debole e retorica della giustizia contrattuale, in: *PAGLLANTINI, QUADRI, SINESIO (a cura di), Scritti in onore di Marco Comporti*, Giuffrè, 2008, pp. 2163-2179.

Nel Regolamento Roma I è previsto che il contratto individuale di lavoro sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti, ma tale scelta non deve privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta. In mancanza di scelta delle parti è previsto, invece, che il contratto sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto. A tutela del lavoratore<sup>648</sup> è inoltre previsto che, in caso di spostamenti temporanei in altri Paesi, si tenga conto unicamente del luogo di lavoro principale<sup>649</sup>. La legge di riforma, come nel caso dei consumatori, si è quindi ispirata alla normativa europea, volendone però mitigare la portata attraverso l'obbligo di indicare nello specifico quali norme il lavoratore voglia applicare al contratto.

Come ulteriore criterio, in via subordinata, la norma giapponese dispone che, qualora la legge applicabile non possa essere determinata altrimenti, il contratto debba essere disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha assunto il lavoratore. In via ulteriormente subordinata è disposto che, se dall'insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato in base ai criteri più sopra menzionati, si applichi la legge di tale diverso paese.

(労働契約の特例)

**第十二条** 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該

<sup>648</sup> AMICI, Federica. *La tutela del lavoratore distaccato tra libertà comunitarie e norme imperative. Metodo di conflitto e contratto di lavoro con elementi dinamici di estraneità*. 2012.

<sup>649</sup> BORELLI, Silvia. La mobilità dei lavoratori subordinati cittadini dell'Unione europea, in: Calafà L., Gottardi D., Peruzzi M. (a cura di), *La mobilità del lavoro: prospettive europee e internazionali*. Napoli: ESI, 2012, p. 29.

労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。

前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法（その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。）を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

(Disposizioni speciali per i contratti di lavoro)

**Art. 12** Anche qualora, per la scelta ai sensi dell'articolo 7 o la modifica ai sensi dell'articolo 9, la legge applicabile alla formazione e agli effetti di un contratto di lavoro sia una legge diversa dalla legge con il quale il contratto è più strettamente collegato, quando il dipendente indichi al datore di lavoro la sua intenzione di dover applicare una particolare regola obbligatoria all'interno della legge del luogo con il quale il lavoratore ha il collegamento più stretto, questa norma imperativa si applica alla materia regolata dalla norma per quanto riguarda la formazione e l'effetto del contratto del lavoro.

Ai fini del comma precedente, si presume che un contratto di lavoro abbia il collegamento più stretto con la legge del luogo in cui il lavoro deve essere svolto in base al contratto (ad esempio, la legge del luogo della sede che ha assunto il lavoratore, se il lavoro non si deve svolgere in un determinato luogo; lo stesso vale per il prossimo comma).

In deroga all'articolo 8, comma 2, quando non è stata effettuata alcuna scelta per quanto riguarda la formazione e gli effetti del contratto di lavoro in base alle disposizioni dell'articolo 7, si presume che per quanto riguarda la formazione e gli effetti il contratto sia più strettamente collegato con la legge del luogo in cui il lavoro deve essere svolto in base al contratto.

## I diritti reali

Il legislatore giapponese ha preferito sottoporre i diritti reali<sup>650</sup> a una disciplina separata rispetto al resto della legge di riforma, in ragione della natura particolare di tali diritti.

Come abbiamo visto, i diritti reali nel diritto giapponese sono tipici ed hanno ad oggetto la proprietà di un bene. La disciplina dell'art. 13 prevede che tale oggetto determini il criterio di collegamento della legge applicabile, in quanto sarà quella del luogo in cui esso è situato fisicamente (*lex rei sitae*). Dato che la norma si riferisce esplicitamente sia ai beni mobili che a quelli immobili, è previsto al secondo comma che l'acquisto e la perdita dei diritti reali seguano il bene, quindi, in caso i beni mobili vengano spostati, farà fede il luogo originario in cui i diritti si sono estinti o costituiti. La norma esclude i beni immateriali e i diritti di credito, ma menziona i diritti soggetti a registrazione, come ad esempio quelli relativi al contratto di locazione o affitto di beni immobili.

La scelta di legare la legge applicabile al luogo in cui sono situati i beni risponde in primo luogo a un interesse pubblico, soprattutto per i casi dei beni immobili e registrati, perché sarebbe difficile applicare una legge diversa da quella del luogo in cui si devono svolgere tutti gli adempimenti burocratici, fiscali e relativi a leggi speciali, anche nel caso di controversie e procedure di esecuzione forzata (ad esempio regolamento di confini, sfratto, divisione della comunione, ecc.). Anche la legge italiana prevede una limitazione per gli stessi motivi, disponendo che la giurisdizione italiana non sussista rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero. Prevede anche che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili, il loro acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un

---

<sup>650</sup> 山北英仁. 涉外不動産登記の法律と実務: 相続、売買、準拠法に関する実例解説. 東京: 日本加除出版, 2014.

rapporto di famiglia o da un contratto, siano regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Il Regolamento Roma I, per i casi di mancata scelta della legge applicabile (art. 4)<sup>651</sup>, dispone che il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile sia disciplinato dalla legge del Paese in cui l'immobile è sito, prescrivendo anche l'osservanza obbligatoria dei requisiti di forma dello stesso Paese (art. 11).

La norma giapponese si applica all'intera disciplina dei diritti reali, dunque al contenuto degli stessi, alle tipologie, alla distinzione tra mobili e immobili, alla distinzione tra diritti principali e accessori, alla validità della loro costituzione, ecc., ivi comprese le garanzie legali o convenzionali. Va notato che, nel caso di costituzione di garanzie volontarie a tutela del credito, come il pegno, l'ipoteca o il mutuo, la legge applicabile sarà sempre quella di ubicazione dei beni e non quella applicabile ai crediti stessi. Lo stesso principio vale per le garanzie costituite direttamente dalla legge. Qualora, però, si parli di contratti aventi ad oggetto la compravendita di beni mobili o immobili<sup>652</sup>, si applicheranno i criteri previsti dall'art. 7 per gli atti giuridici, trattandosi di disciplina contrattuale. Tuttavia, per le questioni strettamente attinenti ai diritti reali, come ad esempio la determinazione del momento in cui il contratto si perfeziona, si applicherà di nuovo l'art. 13. Per esemplificare, in un contratto di compravendita di un'automobile tra un tedesco e un giapponese, la legge applicabile al contratto potrà essere decisa dalle parti consensualmente, ai sensi dell'art. 7, ma la questione se la proprietà si trasferisca attraverso il semplice consenso o la consegna sarà decisa dall'art. 13. L'argomento comunque è dibattuto e la giurisprudenza<sup>653</sup> in passato ha statuito che le questioni come il risarcimento del danno, i vizi della cosa venduta e gli altri diritti autonomi riguardanti i beni dovessero essere decisi dalle norme relative ai diritti reali invece che da quelle relative ai contratti<sup>654</sup>. Il risarcimento del danno che abbia ad oggetto un diritto reale, cioè, sarà sottoposto all'art. 13, come ad esempio quello riguardante una servitù di passaggio, in ragione della natura particolare di tali diritti; ovviamente, qualora il risarcimento sia generato da responsabilità contrattuale, si applicherà invece l'art. 7. Anche la domanda di reintegrazione nel possesso sarà disciplinata dall'art.

---

<sup>651</sup> O'CONNOR, Grace. When in Rome: An examination of Article 4 of the Rome regime on the governing law of international contracts, in: *Hibernian law journal*, vol. 9, 2010, p. 39.

<sup>652</sup> 関根萬之助. 国際物権法. 1965.

<sup>653</sup> Tribunale di Osaka, 12/04/1960.

<sup>654</sup> 徳二郎大. 水戸地方裁判所平成26年3月20日判決の検討. 早稲田法学, vol. 90, n. 4, 2015, pp. 131-49.

13.

Ai diritti reali sono equiparati i diritti che prevedono una registrazione, come le locazioni o il patto di riscatto, i quali, se derivanti da contratto, saranno sottoposti all'art. 7 per quanto riguarda la costituzione e l'efficacia dello stesso, mentre saranno disciplinati dall'art. 13 per tutto ciò che riguarda gli effetti dei diritti reali.

Per quanto riguarda il trasporto di merci, proprio per evitare che lo spostamento delle merci da un Paese all'altro generi confusione, è stata stabilita la regola che la legge applicabile sia quella del Paese in cui i beni mobili si trovavano al momento del trasferimento della proprietà. In un contratto di vendita a distanza avente ad oggetto merci che si trovano in un luogo in cui la proprietà si trasferisce con la consegna e che devono essere trasportate nel Paese dell'acquirente, in cui la proprietà si trasferisce attraverso il solo consenso, il perfezionamento del contratto avverrà soltanto al momento della consegna, con tutte le conseguenze relative ai rischi.

### 第三節 物権等

(物権及びその他の登記をすべき権利)

**第十三条** 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

### Sezione 3 Diritti reali e simili

(Diritti reali e altri diritti soggetti all'obbligo di registrazione)

**Art. 13** I diritti reali su beni mobili ed immobili e ogni altro diritto soggetto all'obbligo di

registrazione sono regolati dalla legge del luogo in cui la proprietà è situata.

Nonostante il precedente comma, l'acquisto e la perdita dei diritti menzionati nel precedente comma è disciplinata dalla legge del luogo in cui la proprietà era situata al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato l'acquisto o la perdita di detti diritti.

## La cessione del credito

Un altro strumento tipico del commercio internazionale, costantemente in evoluzione<sup>655</sup>, è la cessione dei crediti, tra privati o tra imprese. Com'è noto, la cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, a un altro soggetto, chiamato cessionario, un diritto di credito, anche non pecuniario, di cui è titolare nei confronti di un un altro (il debitore), detto ceduto. Presupposti per una valida cessione del diritto di credito sono la titolarità del credito e la disponibilità del diritto ceduto.

Nel diritto giapponese, la disciplina della cessione del credito si trova negli artt. 466 ss. del codice civile. Nel primo comma dell'art. 466 è previsto che non si possano cedere i crediti che per loro natura non siano cedibili, quali appunto quelli indisponibili (diritti della personalità, ecc.), e quelli per cui le parti abbiano escluso contrattualmente la trasferibilità.

Si tratta di un contratto considerato generalmente bilaterale e ad efficacia reale, in quanto è sì richiesta la notifica al debitore, ma egli non entra nel contratto di cessione come parte attiva, rimanendo invariata la sua posizione passiva; tuttavia, la cessione incide sulle posizioni di tre soggetti: A) il cedente, B) il cessionario e C) il debitore. Abbiamo quindi tre diverse relazioni: A - B, tra cui vi è un contratto; A - C, tra cui vi è un rapporto obbligatorio che ha generato il credito; B - C, tra cui si instaura il rapporto obbligatorio sulla base del contratto A- B.

---

<sup>655</sup> HARTLEY, Trevor C. Choice of law regarding the voluntary assignment of contractual obligations under the Rome I regulation, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 60, n. 1, 2011, pp. 29-56.

Il codice civile giapponese distingue due tipi di crediti<sup>656</sup>: quelli basati sulla persona (指名債権 *shimei saiken* crediti nominativi, art. 467) e quelli basati sul titolo (指図債権 *sashizu saiken* crediti all'ordine, art. 469; 無記名債権 *mukimei saiken* crediti al portatore, art. 473; 記名式所持人払債権 *kimeishikisbojinbarai saiken* crediti nominativi al portatore, art. 471).

Per quanto riguarda i crediti nominativi, la cessione non è opponibile al debitore o ai terzi a meno che il debitore non abbia ricevuto la notifica o non ne sia venuto comunque a conoscenza<sup>657</sup>. Questo implica che, nonostante la cessione, il debitore è liberato se paga al cedente prima della notifica, ma non dopo; inoltre, affinché sia opponibile ai terzi, la notifica o altro documento che attesti l'avvenuta conoscenza da parte del debitore deve avere data certa<sup>658</sup>. Il debitore, se non si è opposto alla cessione dopo esserne venuto a conoscenza, non può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.

Riguardo invece i crediti all'ordine e quelli al portatore, la cessione non è opponibile al debitore o ai terzi a meno che essa non risulti dal titolo rappresentativo di tale credito consegnato al cessionario<sup>659</sup>. La disciplina inoltre prevede che il debitore non possa opporre al cessionario le eccezioni (抗弁 *kouben*) opponibili al creditore cedente se il primo non ne era a conoscenza, ad esclusione di quelle specificate sul titolo o connaturate al credito stesso. Il debitore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di esaminare il titolo per verificare l'autenticità della cessione<sup>660</sup>.

Nel diritto internazionale privato, la cessione dei crediti, secondo il nuovo testo dell'art. 23, è sottoposta al diritto applicabile a tali crediti per quanto riguarda i suoi effetti sul debitore e sui terzi<sup>661</sup>. Questa disposizione è una delle maggiori novità rispetto al testo precedente, il quale

---

<sup>656</sup> 高橋正彦. 金融取引としての債権譲渡と民法改正. 横浜経営研究, vol. 33, n. 3, 2012, pp. 17-339.

<sup>657</sup> 古屋壮一. 指名債権の多重譲渡における債務者保護: 複数譲受人間の優劣が判定できる場合に限定して. アドミニストレーション, vol. 13, n. 1, 2006, pp. 47-172.

<sup>658</sup> Art. 467 c.c.

<sup>659</sup> Art. 468 c.c.

<sup>660</sup> Art. 470 c.c.

<sup>661</sup> 博志森. 債権譲渡の対第三者効力の準拠法をめぐる論証と学説理解の難しさ. 千葉大学法学論集, vol. 25, n. 3, 2010, pp. 27-74.



prevedeva che la legge applicabile fosse quella del domicilio del debitore, ed è stata oggetto di un'estesa discussione in sede di riforma. La dottrina giapponese, divisa in tre fazioni, non è riuscita a trovare un accordo in tutte le questioni relative alla materia, lasciandola in parte all'interpretazione.

Le tre posizioni riguardanti la disciplina della cessione del credito riguardavano la distinzione tra il rapporto obbligatorio originario e quello sorto tra il cedente e il cessionario, una discussione sviluppata in primo luogo a proposito dell'art. 12 della Convenzione di Roma nella dottrina di molti Stati europei (come Repubblica Ceca, Regno Unito, Francia, Germania). In particolare, un punto molto discusso è stato quello degli "aspetti proprietari" (*proprietary aspects*)<sup>662</sup>, o per meglio dire "reali"<sup>663</sup>, che coinvolge l'opponibilità ai terzi della cessione. La difficoltà di trovare una posizione omogenea derivava anche dalla pratica, molto diffusa in Giappone, della cessione multipla<sup>664</sup>, cioè la cessione di più crediti contemporaneamente.

Le soluzioni possibili che il legislatore avrebbe potuto adottare per regolamentare la cessione di crediti che presenta elementi di internazionalità sono molteplici: lasciare libertà di scelta alle parti sulla legge applicabile al contratto di cessione, utilizzare come criterio di collegamento il domicilio o la residenza di una delle parti, oppure assoggettare la disciplina alla stessa legge che regola il credito oggetto del contratto di cessione. Tuttavia, a meno che la legge non lo disponga esplicitamente, in ogni caso vi possono essere incertezze sul fatto che la disciplina adottata per la cessione regoli anche l'opponibilità ai terzi della stessa.

La dottrina internazionalistica ha sollevato obiezioni a tutte le possibili soluzioni. Ad esempio, sulla possibilità di adottare il criterio della libera scelta<sup>665</sup>, è stato detto che ciò potrebbe arrecare pregiudizio nei confronti dei terzi; sul criterio del domicilio del cedente, invece, è stato sostenuto<sup>666</sup> che sarebbe di difficile applicazione anche in caso di esecuzione forzata e che sarebbe complicato stabilire quale sia il domicilio in caso di trasferimento dello stesso successivamente alla cessione; sul criterio della legge applicabile al rapporto originario è stato obiettato che tale soluzione non

---

<sup>662</sup> STRUYCKEN, Teun H.D. The Proprietary Aspects of International Assignment of Debts and the Rome Convention, Art. 12, in: *Lloyd's maritime and commercial law quarterly*, vol. 3, 1998, pp. 345-360.

<sup>663</sup> 禎神. 物権及び債権譲渡. *ジュリスト*, 有斐閣 [編], n. 1292, 2005, pp. 42-49.

<sup>664</sup> 北澤安紀. 債権流動化と国際私法. *国際私法年報*, n. 6, 2004, pp. 2-32.

<sup>665</sup> WESTRIK, Roel; VAN DER WEIDE, Jeroen. *Party autonomy in international property law*. Walter de Gruyter, 2011.

<sup>666</sup> LE VERHAGEN, Hendrik; VAN DONGEN, Sanne. Cross-border assignments under Rome I, in: *Journal of private international law*, vol. 6, n. 1, 2010, pp. 1-21.

proteggerebbe i creditori del cedente, che spesso non conoscono il debitore<sup>667</sup>; sul criterio della residenza del cessionario, comprensibilmente, non ci sono opinioni favorevoli in letteratura, dato che un singolo credito può essere ceduto a cessionari con residenze diverse e ciò causerebbe maggiori conflitti tra ordinamenti differenti.

Nessuna soluzione può essere considerata perfetta<sup>668</sup>, in quanto ognuna presenta vantaggi e svantaggi a seconda dell'interesse ritenuto più meritevole di protezione, dunque qualunque scelta legislativa sarà frutto di un compromesso.

In Giappone, secondo parte della dottrina<sup>669</sup>, in capo al cessionario si formerebbe un *quasi-dingliches recht*, cioè un diritto quasi-reale (準物権 *jumbukken*, in inglese *quasi-right in rem*)<sup>670</sup>, concetto presente nella dottrina e giurisprudenza tedesca e austriaca. Tale diritto non sarebbe, dunque, un diritto di proprietà, ma una sorta di possesso, che dà facoltà di esperire tutte le azioni di tutela esperibili dal proprietario<sup>671</sup>. Questo rilievo deriva probabilmente dalla considerazione che il cessionario non faceva parte del rapporto originario tra cedente e debitore e non ha quindi instaurato un contratto autonomo con quest'ultimo. Questa opinione non sembra condivisibile: oggetto della cessione, infatti, non è il contratto originario da cui deriva l'obbligazione ma soltanto quest'ultima. Per meglio comprendere la natura del contratto di cessione è bene fare una distinzione tra novazione soggettiva e successione nel rapporto obbligatorio e tenere in considerazione le loro conseguenze.

Nella novazione (更改 *koukai*)<sup>672</sup> vi è la creazione di un nuovo rapporto giuridico per volontà delle parti, che sostituisce in toto il rapporto precedente, estinguendolo<sup>673</sup>. Il nuovo soggetto non entra

---

<sup>667</sup> MOSHINSKY, Mark. The assignment of debts in the conflict of laws, in: *Law quarterly review*, vol. 108, 1992, pp. 591-625.

<sup>668</sup> HARTLEY, *ut supra*.

<sup>669</sup> 事実の概要. 債権譲渡の對抗要件と債権の準占有に対する弁済. 1987.

<sup>670</sup> Sui "quasi diritti reali" si veda: 智也 佐. 物権体系における「準物権」の地位. 名古屋大学法政論集 / 名古屋大学大学院法学研究科 編, n. 250, 2013, pp. 183-98.

<sup>671</sup> 内池慶四郎. 債権の準占有と受取証書. 法学研究, vol. 34, n. 1, 1961, pp. 49-68.

<sup>672</sup> 松尾弘. 民法改正最前線 (第7回) 債権法の焦点 (7) 相殺・更改・免除による債権の消滅. 税理, vol. 56, n. 13, 2013, pp. 90-97.

<sup>673</sup> MANNINO, Vincenzo. Cessione del credito e novazione soggettiva dal lato attivo, in: *Rivista di diritto civile*, vol. 54, n. 6, 2008, pp. 8-695.

quindi semplicemente nel rapporto obbligatorio, ma subentra creandone uno nuovo. Di conseguenza, ciò si riflette in tutti gli aspetti giuridici del rapporto originario:

- i termini di prescrizione si interrompono e ne iniziano a decorrere dei nuovi;
- tutte le eccezioni in senso stretto o in senso lato opponibili al creditore sulla base del rapporto originario non possono più essere opposte, essendo esso estinto;
- tutte le garanzie, i privilegi e i diritti accessori si estinguono.

Nel caso di successione nel rapporto obbligatorio dal lato attivo<sup>674</sup>, come la cessione del credito, il rapporto originario rimane in piedi, quindi:

- vi è semplicemente uno scambio di soggetti, in cui il nuovo creditore subentra nello stesso rapporto obbligatorio;
- permangono le garanzie, i privilegi e i diritti accessori;
- le eccezioni basate sul rapporto obbligatorio rimangono opponibili, quindi in caso di nullità sarà nulla anche la cessione;
- la prescrizione continua a decorrere normalmente.

Da questi rilievi preliminari risulta chiaro che la prima ipotesi non sia idonea a soddisfare una logica di tipo commerciale e che la soluzione successoria sia più garantista rispetto alle ragioni delle parti e dei terzi, dal momento che permangono le garanzie e vi è ancora la possibilità di sollevare le eccezioni relative al rapporto originario. In base all'art. 468 del codice civile giapponese, il debitore che si oppone alla cessione può sollevare tali eccezioni, chiaro segno che il legislatore non ha voluto propendere per la figura della novazione, altrimenti il rapporto originario sarebbe stato considerato del tutto estinto.

La legge prevede, dunque, un meccanismo di successione del credito dal lato attivo, senza la necessità del consenso del debitore (la cui opposizione configura semplicemente un onere a suo carico, per non perdere la possibilità di opporre eccezioni), in quanto la figura del creditore è

---

<sup>674</sup> 池田真朗. 民法 (債権法) 改正論議と債権譲渡規定のあり方. 2008.

considerata fungibile: il contenuto della prestazione rimane il medesimo e al debitore è indifferente eseguirla a un creditore o a un altro. Fatte salve le eccezioni quali la non trasferibilità legale o la pattuizione convenzionale di incedibilità, il codice prevede la possibilità di una modifica dal lato attivo senza che ciò comporti una novazione. Storicamente, nel diritto giapponese non era prevista la possibilità di alienare il credito come diritto autonomo ed era necessario ricorrere alla novazione, ma, per adeguarsi alle esigenze del mercato, è stato introdotto l'istituto della cessione.

Proprio il fatto che la cessione non comporti la creazione *ex novo* di un contratto ha indotto parte della dottrina a pensare che questa figura non integrasse un contratto autonomo creante degli effetti, ma che fosse invece l'effetto di un negozio (il contratto originario sottostante), e che quindi non avesse senso parlare di causa del contratto di cessione. La collocazione sistematica della disciplina in questione però, vede la cessione come una figura autonoma, situata all'interno della sezione sulle obbligazioni e subito dopo la trattazione delle garanzie e delle obbligazioni solidali. Pur essendo vero che il contratto di cessione è dipendente da quello originario – per cui se il secondo è nullo o annullabile, anche il primo sarà invalido – si tratta pur sempre di un negozio vero e proprio, la cui causa varierà a seconda della funzione che gli è stata attribuita dal cedente (donazione, garanzia, vendita, compensazione, ecc.).

Tradizionalmente, nella dottrina civilistica giapponese si distingue tra diritti di credito e diritti reali<sup>675</sup>. Mentre i diritti reali si caratterizzano per il dominio assoluto sulla *res*, di cui il proprietario può disporre liberamente e tutelare *erga omnes*, i diritti di credito sono diritti soggettivi relativi correlati all'altrui obbligo e tutelati *in personam*, essi sono quindi legati a un rapporto giuridico determinato che fa nascere un'obbligazione. Tuttavia, parte della dottrina considera anche una terza categoria di diritti, a metà tra i due, cioè quelli che sono diritti di credito, ma non hanno ad oggetto cose quanto piuttosto il possesso di esse e hanno inoltre gli stessi effetti dei diritti reali, e, per ragioni storiche, sono stati chiamati “quasi-diritti reali”<sup>676</sup>. Alcune pronunce risalenti in tema di cessione internazionale del credito sposarono l'opinione dottrinale secondo cui i diritti oggetto della cessione fossero quasi-diritti reali, con la conseguenza che la legge applicabile agli aspetti contrattuali doveva essere diversa da quella applicabile agli aspetti proprietari, circostanza che rese impossibile un

---

<sup>675</sup> 我妻榮; 有泉亨; 清水誠. 田山輝明, 我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権. 2008.

<sup>676</sup> SANO, Tomoya. "Quasi Real Rights" in the system of real rights (in Honor of Professor Yoshiharu Matsura), in: *The Nagoya journal of law and politics*, vol. 250, 2013, pp. 183-198.

accordo dottrinale in sede di riforma<sup>677</sup>. La legge di riforma ha quindi omesso di chiarire la distinzione tra gli aspetti contrattuali e quelli proprietari, lasciando spazio all'interpretazione del singolo giudice.

La questione della distinzione tra gli aspetti contrattuali della cessione e quelli proprietari è stata ampiamente discussa con riguardo all'art. 12 della Convenzione di Roma<sup>678</sup>, ma ogni Paese ha adottato soluzioni diverse. Secondo l'opinione di Kitazawa<sup>679</sup>, la soluzione da preferire è il considerare la cessione come un vero e proprio contratto e sottoporre alla medesima legge sia la formazione del contratto tra cedente e cessionario sia i suoi effetti tra le parti, anche nell'ottica della cessione di una moltitudine di crediti, che causerebbe l'applicazione di leggi diverse compromettendo gli scambi commerciali. Tuttavia bisogna considerare anche la possibilità che, per i crediti sorti sulla base di un atto giuridico, le parti scelgano la legge applicabile direttamente nel contratto e che, in mancanza di scelta, si applichino le regole relative ai contratti presenti nella legge di riforma, mentre, nel caso siano sorti da *negotiorum gestio*, fatto illecito o arricchimento senza causa, si applicheranno le norme previste per tali istituti, con la conseguenza che la legge applicabile al contratto di cessione potrebbe essere diversa da quella che disciplina i casi citati.

Un'altra questione dibattuta è quale legge debba disciplinare la cedibilità del credito, cioè l'idoneità di quel credito ad essere validamente ceduto<sup>680</sup>. Questo punto era esplicitamente chiarito dalla Convenzione di Roma e, nel caso della legge giapponese, è stato scelto di cambiare il criterio di individuazione dal domicilio del debitore a quello della legge applicabile al credito stesso, ma il significato della nozione di cedibilità è stato oggetto di molte discussioni<sup>681</sup>.

Anche la possibilità di cedere crediti futuri<sup>682</sup> è un punto da tenere in considerazione, per la grande importanza che riveste nel commercio internazionale e in materia di crediti d'impresa<sup>683</sup>.

---

<sup>677</sup> KITAZAWA, *ut supra*.

<sup>678</sup> STRUYCKEN, Teun H.D. The Proprietary Aspects of International Assignment of Debts and the Rome Convention, Art. 12, in: *Lloyd's maritime and commercial law quarterly*, vol. 3, 1998, pp. 345-360.

<sup>679</sup> KITAZAWA, *ut supra*.

<sup>680</sup> KITAZAWA, *ut supra*.

<sup>681</sup> ABRAMOWICZ, Michael. On the Alienability of Legal Claims, in: *Yale law journal*, 2005, pp. 697-779.

<sup>682</sup> MANCINI, Tommaso. *La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia*. Giuffrè, 1968.

<sup>683</sup> BUSSANI, Mauro; INFANTINO, Marta. *Cessione del credito e factoring*. Giuffrè, 2006.

Per quanto riguarda la possibilità di modificare convenzionalmente la legge applicabile scelta nel contratto di cessione, è da tenere presente il divieto di opponibilità di tale modifica ai terzi, qualora pregiudichi i loro diritti<sup>684</sup>. Poiché, secondo il diritto giapponese, il debitore è terzo rispetto al contratto tra cedente e cessionario, la modifica sarà consentita soltanto in casi molto limitati.

La normativa europea<sup>685</sup> si occupa della cessione del credito e della surrogazione agli artt. 14 e 15 prevedendo una soluzione simile a quella scelta dal legislatore giapponese: i rapporti tra cedente e cessionario, o tra surrogante e surrogato, nell'ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto («il debitore»), sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto che li vincola<sup>686</sup>. Il regolamento tuttavia è più specifico e prevede espressamente che la legge che disciplina il credito ceduto o surrogato disciplini anche la cedibilità di esso, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore, chiarendo quindi punti che potrebbero essere controversi o generare incertezza. Un altro punto importante riguarda il concetto di cessione<sup>687</sup>, che la norma esplicita includendo i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia<sup>688</sup> sui crediti.

Per quanto riguarda la surrogazione legale, la norma europea prevede che, qualora il creditore vanti diritti nei confronti del debitore in virtù di un'obbligazione contrattuale e un terzo sia tenuto a soddisfare il primo ovvero lo abbia soddisfatto in esecuzione di tale obbligo, la legge applicabile all'obbligo del terzo determini se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore in base alla legge che disciplina i loro rapporti<sup>689</sup>.

---

<sup>684</sup> KITAZAWA, *ut supra*.

<sup>685</sup> BOCCHINI, Fernando. ALBERTO DE FRANCESCHI, I limiti negoziali alla cessione del credito. Una rilettura critica della disciplina italiana nel contesto europeo e internazionale, in: *Rassegna di diritto civile*, vol. 4, 2016, pp. 1457-1460.

<sup>686</sup> LE VERHAGEN, Hendrik; VAN DONGEN, Sanne. Cross-border assignments under Rome I, in: *Journal of private international law*, vol. 6, n. 1, 2010, pp. 1-21.

<sup>687</sup> INFANTINO, Marta. Note comparatistiche sulle utilità dell'uniformazione: il factoring internazionale e la cessione del credito fra Convenzioni e Principi, in: *Rassegna di diritto civile*, vol. 1, 2007, pp. 232-298.

<sup>688</sup> FERRARO, Pietro. La compensazione nell'ambito del sistema concorsuale e la cessione del credito in garanzia (nota a Cass., 10 gennaio 2001, n. 280), in: *Giustizia civile*, vol. 1, n. 11, 2002, pp. 2925-2942.

<sup>689</sup> CALLIESS, Graf-Peter. *Rome regulations: Commentary on the European rules on the conflict of laws*. Kluwer Law International, 2011.

(債権の譲渡)

**第二十三条** 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。

(Cessione del credito)

**Art. 23** Gli effetti della cessione di un credito sul debitore e su altre terze parti sono disciplinati dalla legge applicabile al credito oggetto della cessione.

## Le obbligazioni extracontrattuali e i fatti illeciti

La legge di riforma, nella quarta sezione, si occupa di alcune obbligazioni da fatto lecito, tra cui la *negotiorum gestio* e l'arricchimento senza causa, e dei fatti illeciti, oltre a prevedere regole specifiche per la diffamazione e i danni da prodotto difettoso.

A differenza di quanto avviene negli altri ordinamenti, per i fatti illeciti è prevista l'applicazione cumulativa del diritto sostanziale giapponese, cosa che impone la conoscenza di tale diritto anche in sede di studio delle norme internazionalprivatistiche.

Poiché la legge di riforma, così come quella precedente, non è intitolata "Legge di diritto internazionale privato" e non contiene solo norme di questa materia, ma tratta più in generale "le norme concernenti l'applicazione della legge", viene in rilievo anche il diritto penale, trattato più nello specifico all'articolo 19 per quanto concerne la diffamazione, motivo per cui è rilevante conoscere anche i reati presenti nell'ordinamento giapponese.

- *Negotiorum gestio*

La *negotiorum gestio* e l'arricchimento senza causa<sup>690</sup> sono trattati insieme dalla legge di riforma, prevedendo che la legge applicabile sia quella del luogo in cui si è verificato l'evento da cui è sorta l'obbligazione, a meno che non vi sia un collegamento più stretto risultante da altre circostanze, come ad esempio il fatto che entrambe le parti risiedano nello stesso luogo o che l'obbligazione risulti da un contratto tra le stesse. Come nel caso dei contratti, è previsto che le parti possano concordare di sottoporre questi due istituti a una legge diversa, ma ciò non può pregiudicare i diritti dei terzi. Come abbiamo visto nel capitolo I, questi due istituti giuridici erano conosciuti e disciplinati già nel periodo Edo.

Nel diritto giapponese, la *negotiorum gestio* (事務管理 *jimu kanri*)<sup>691</sup> è trattata dagli artt. 697 e seguenti ed è definita come la gestione volontaria di un affare altrui, che obbliga l'agente a gestire tale affare secondo la diligenza che più si confà alla natura di esso, secondo i metodi che più tutelano l'interesse del titolare e secondo la sua volontà (espressa o presunta)<sup>692</sup>. Un ulteriore obbligo del gestore è quello di avvertire il titolare dell'avvenuta presa in carico della gestione, a meno che questa non gli fosse già nota; inoltre deve continuare la sua attività finché il titolare non sia in grado di riprenderne le redini, a meno che ciò non gli arrechi pregiudizio o sia espressamente contro il suo volere. Il gestore può richiedere il rimborso delle spese sostenute anche nel caso in cui abbia agito contro il volere del titolare, ma solo se quest'ultimo ne ha tratto beneficio.

La disciplina europea, di derivazione romana<sup>693</sup>, si occupa della materia disponendo che, qualora un'obbligazione extracontrattuale<sup>694</sup> derivata da una gestione d'affari altrui si ricolleghi ad un rapporto esistente tra le parti, come quello derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile sia

---

<sup>690</sup> 明彦国. 不当利得と基本関係の間の国際私法上の性質決定問題(2 完). 法学雑誌, vol. 46, n. 4, 2000, pp. 561-604.

<sup>691</sup> 加藤 雅信. 新民法大系. 事務管理・不当利得・不法行為, 第2版. 有斐閣. 2005.

<sup>692</sup> 中澤 亘子. 事務管理論. 城西大学女子短期大学部紀要, vol. 11, n. 1, 1994, pp. 13-26.

<sup>693</sup> CENDERELLI, Aldo. La "negotiorum gestio", in: *Corso esegetico di diritto romano*, 1997.

<sup>694</sup> HARTLEY, Trevor C. Choice of law for non-contractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, in: *The international and comparative law quarterly*, vol. 57, n. 4, 2008, pp. 899-908.



quella che disciplina tale rapporto<sup>695</sup>; quando la legge applicabile non possa essere determinata in base a questi criteri e le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, la norma dispone che si applichi la legge di tale paese; tuttavia, è previsto inoltre che, se anche questi criteri non possono essere utilizzati, si applichi la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari, ma, se dal complesso delle circostanze del caso risulti che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello previsto dai criteri citati, si debba applicare la legge di quest'altro paese<sup>696</sup>.

- *Arricchimento senza causa*

L'arricchimento senza causa<sup>697</sup> (不当利得 *fitou ritoku*) è un istituto disciplinato dagli artt. 703 e seguenti del codice civile giapponese ed è descritto come la circostanza per cui una persona abbia approfittato della proprietà o del lavoro altrui traendone un guadagno ingiustificato, cioè *sine causa*, e allo stesso tempo arrecando un danno<sup>698</sup>. Nel caso di mala fede, oltre alla restituzione con gli interessi, è previsto anche il risarcimento del danno.

La restituzione non è dovuta se l'arricchimento è avvenuto come adempimento di un'obbligazione, se il debitore era a conoscenza dell'inesistenza del debito, se ha adempiuto in anticipo rispetto alla scadenza di un'obbligazione esistente o se l'obbligazione derivava da causa illecita. Anche nel caso in cui una persona adempia all'obbligazione di un terzo, se questo in buona fede ha perso o distrutto il titolo, perso il diritto o la garanzia per prescrizione o decadenza, la restituzione non è dovuta.

Per la formulazione letterale della norma, si deve escludere che la fattispecie sia rinvenibile nell'arricchimento indiretto<sup>699</sup> di terzi quando ciò non causa anche un danno al depauperato;

---

<sup>695</sup> DEPPENKEMPER, Gunter. *Negotiorum gestio—Geschäftsführung ohne Auftrag: Zu Entstehung, Kontinuität und Wandel eines Gemeineuropäischen Rechtsinstituts*. Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.

<sup>696</sup> DORNIS, Tim W. Conflict of laws in Negotiorum Gestio—Classification and substantive considerations in modern European PIL, in: *Rebels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht*, vol. 80, n. 3, 2017, pp. 543-578.

<sup>697</sup> 内田貴. 民法 II [第三版] 債権各論, 東京大学出版会, 2011.

<sup>698</sup> 特集. 不当利得法の現状と展望. ジュリスト, 有斐閣, n. 1428, 2011, pp. 4-46.

<sup>699</sup> Sull'argomento si veda: TRIMARCHI, Pietro. *L'arricchimento senza causa*. Giuffrè, 1962.

sembra, infatti, che la norma sottolinei la sussistenza di un collegamento eziologico diretto e chiaro tra l'arricchimento e la depauperazione.

Il Regolamento Roma II dispone in materia che, se un'obbligazione extracontrattuale<sup>700</sup> derivante da un arricchimento senza causa<sup>701</sup>, compresa la ripetizione dell'indebitto, possa essere ricondotta a un rapporto esistente tra le parti, come quello derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile sia quella che disciplina tale rapporto; in subordine è disposto che, quando la legge applicabile non può essere determinata in base al criterio precedente e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applichi la legge di tale paese; in ulteriore subordine è disposto che, quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai criteri già citati, si applichi la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto<sup>702</sup>. Come nel caso della *negotiorum gestio*, è disposto che, se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenti collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello determinato in base ai criteri summenzionati, si applichi la legge di quest'altro paese<sup>703</sup>.

### - *Fatti illeciti*

I fatti illeciti<sup>704</sup> (不法行為 *fuhou kou*) sono trattati negli artt. 709<sup>705</sup> e ss. del codice civile<sup>706</sup>, cioè gli articoli finali, e dagli artt. 17 e seguenti della legge di riforma<sup>707</sup>, la quale nomina espressamente la

---

<sup>700</sup> HARTLEY, Trevor C. Choice of law for non-contractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, in: *The international and comparative law quarterly*, vol. 57, n. 4, 2008, pp. 899-908.

<sup>701</sup> CHONG, Adeline. Choice of law for unjust enrichment/restitution and the Rome II Regulation, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 57, n. 4, 2008, pp. 863-898.

<sup>702</sup> PITEL, Stephen G.A. Rome II and Choice of Law for Unjust Enrichment, in: *The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations*, Brill, 2009, p. 231-256.

<sup>703</sup> 片岡雅世. ローマ 2 規則における不当利得準拠法について: EU 国際私法統一の一局面として. 立命館法學, vol. 2010, n. 2, 2010, pp. 478-513.

<sup>704</sup> 不破茂. 不法行為準拠法と実質法の役割. 東京: 成文堂, 2009.

<sup>705</sup> 瀬川信久. 民法 709 条 (不法行為の一般的成立要件). 広中俊雄, 星野英一 [編] 『民法典の百年 III—個別的察 (2) 債権編』 (有閣, 1998 年), 559.

<sup>706</sup> 吉村良一. 不法行為法. 有斐閣, 2010.

<sup>707</sup> TAKAHASHI, Koji. A major reform of Japanese private international law, in: *Journal of private international law*, vol. 2, n. 2, 2006, pp. 311-338.

diffamazione e i danni da prodotto difettoso, ma non chiarisce esplicitamente la portata dell'ambito di applicazione della norma, cosa che invece è prevista dall'art. 15 del Regolamento Roma II<sup>708</sup>.

La nozione di fatto illecito non è chiarita dalla legge di riforma, che si è ispirata alla normativa europea<sup>709</sup> solo per alcuni aspetti ma non per la delimitazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni sui fatti illeciti.

Il codice civile giapponese si riferisce a qualsiasi atto, commesso con dolo o con colpa, che leda un diritto altrui o un interesse protetto dalla legge, per cui è previsto il rimedio del risarcimento del danno<sup>710</sup>. I danni suscettibili di risarcimento non sono solo quelli patrimoniali ma, per espressa previsione dell'art. 710 c.c., anche quelli fisici, mentali, alla libertà individuale, alla reputazione o alla proprietà. Il codice prevede la risarcibilità del danno ai parenti delle vittime di omicidio, anche nel caso in cui non vi sia danno alla proprietà. Sono previste inoltre varie forme di responsabilità oggettiva:

- *culpa in vigilando*: responsabilità di chi è incaricato di sorvegliare un minore o un incapace per i fatti illeciti commessi da questi ultimi;

---

<sup>708</sup> Art. 15: La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

- a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
- b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
- c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo richiesto;
- d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
- e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria;
- f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
- g) la responsabilità per fatto altrui;
- h) il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza.

<sup>709</sup> Art. 4 del Regolamento Roma II: Norma generale

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.

<sup>710</sup> 潮見佳男. 不法行為法. 信山社, 2009.

- *culpa in eligendo*: responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti commessi dai suoi dipendenti durante lo svolgimento del lavoro.

Oltre a quelli previsti dal codice civile, vi sono anche i fatti illeciti previsti dalle leggi speciali: danno da inquinamento atmosferico, danno da inquinamento delle acque, danno da circolazione stradale, danno da trasporto di persone, danni provocati da una amministrazione pubblica.

Nella dottrina giapponese i presupposti del fatto illecito sono:

- dolo/colpa grave<sup>711</sup>;
- violazione di un diritto;
- verificarsi di danni;
- nesso causale tra la condotta e il danno;
- responsabilità;
- illiceità.

Il dolo si riferisce alla circostanza per cui l'agente abbia voluto il verificarsi dell'evento, mentre la negligenza (colpa grave) è il mancato riconoscimento dei risultati negativi di un'azione nonostante vi fosse un obbligo di esserne coscienti o il mancato rispetto di determinate regole obbligatorie. A differenza della disciplina di altri Stati e delle teorie comparatistiche, per lungo tempo il diritto giapponese non ha ritenuto importante distinguere tra dolo e colpa grave come requisiti dei fatti illeciti, considerandoli invece un'unica categoria, anche se la dottrina più recente ha iniziato a distinguere questi due elementi<sup>712</sup>. Inoltre, sono state emanate leggi speciali in cui si è delineata una responsabilità intermedia, che ammette una responsabilità anche solo per la sussistenza di un dovere di diligenza o una responsabilità oggettiva in cui la negligenza non è un requisito del fatto illecito<sup>713</sup>.

---

<sup>711</sup> 川井健著. 民法概論4 債権各論 補訂版. 有斐閣, 2010.

<sup>712</sup> 内田貴著. 民法II 第3版 債権各論. 東京大学出版会, 2011.

<sup>713</sup> 川井健著, *ut supra*.

Nella dottrina vi è stato un mutamento di opinione, dal considerare inizialmente la negligenza come uno stato psicologico di disattenzione al considerarla come la violazione dell'obbligo di evitare un dato risultato<sup>714</sup>. Pertanto, nella dottrina odierna, la responsabilità da fatto illecito potrà sussistere quando non sono stati adottati tutti gli accorgimenti adatti ad evitare il verificarsi di un danno prevedibile, mentre non sarà configurabile qualora il danno non fosse prevedibile o il responsabile abbia agito con diligenza per evitarlo. Secondo la giurisprudenza<sup>715</sup>, nella valutazione della responsabilità da negligenza bisogna tenere presenti tre elementi: il profitto eventualmente ricavato dalla violazione della norma, la probabilità del verificarsi del danno in relazione alla condotta e il confronto tra il summenzionato profitto e il danno arrecato alla vittima. Non vi è ancora uno standard uniforme per la determinazione della sussistenza di un comportamento negligente, perciò il giudice deve valutare caso per caso.

Per quanto riguarda l'illiceità del fatto, anche qui vi è stato un mutamento di significato del termine "diritti" nel corso del tempo. La precedente formulazione dell'art. 709 del codice civile citava espressamente i "diritti", e non anche gli "interessi protetti dalla legge", per cui vi furono alcune sentenze che negarono il risarcimento del danno sulla base del fatto che la pretesa risarcitoria non era fondata su un diritto esplicitamente previsto dalla legge, come ad esempio il diritto d'autore<sup>716</sup> o l'avviamento<sup>717</sup>. Dottrina e giurisprudenza adottarono un'interpretazione restrittiva del termine "diritti", limitandolo a quelli espressamente menzionati dal legislatore. Dopo la riforma del codice civile del 2004, anche l'art. 709 è stato riformato, includendo nella formulazione della norma anche la nozione di "interesse" accanto a quella di diritto.

Il verificarsi del danno è uno dei requisiti per la configurabilità della responsabilità da fatto illecito e l'onere della prova grava sull'attore. La dottrina ha sviluppato varie teorie<sup>718</sup> sul concetto di "danno", come ad esempio la teoria della differenza (差額説 *sagakusetsu*)<sup>719</sup> e la teoria dei danni

---

<sup>714</sup> 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著『ブリーチ民法4 第2版』法律文化社, 2003.

<sup>715</sup> 大島俊之 et al, *ut supra*.

<sup>716</sup> Sentenza della Corte suprema del 04/07/1914.

<sup>717</sup> Sentenza della Corte suprema del 28/11/1925.

<sup>718</sup> 石橋秀起. 不法行為法における割合的責任の法理. 法律文化社, 2014.

<sup>719</sup> 潮見佳男. 不法行為における財産的損害の「理論」- 実損主義・差額説・具体的損害計算. 法曹時報, vol. 63, n. 1, 2011, pp. 1-58.

effettivi (損害事実説 *songaijijitsusetsu*)<sup>720</sup>. La teoria della differenza valuta il danno in termini monetari, calcolando la differenza tra la situazione prima del fatto illecito e dopo di esso, tenendo conto sia del danno emergente che del lucro cessante e sia del danno patrimoniale che dei danni biologici ed esistenziali, anche in relazione alla vita di una persona: ad esempio, si calcola quanto guadagno avrebbe potuto ricavare lavorando se non fosse stata uccisa o se non fosse rimasta disabile; in relazione alla proprietà, se a causa di un fatto illecito il valore di un bene scende da un milione di yen a 300.000, la differenza sarà 700.000 yen, che rappresenteranno quindi il danno. Tuttavia, poiché valutare il nesso causale esatto tra la condotta illecita e il danno o calcolare la perdita di un guadagno futuro non è agevole, anzi, si presta a valutazioni discrezionali, è emersa la teoria del danno effettivo, che considera nel concetto di “danno” i fatti che si sono effettivamente verificati, accordando un risarcimento in base alla loro entità. Con questa teoria è più facile risarcire i danni morali e la perdita di guadagni futuri, anche con l’ausilio di tabelle ufficiali che stabiliscono il risarcimento per ciascuna tipologia di danno.

Perché vi sia responsabilità da fatto illecito è necessario appurare la sussistenza del nesso causale (因果関係 *inga kankei*)<sup>721</sup> tra la condotta del convenuto e il verificarsi del danno, tuttavia questa valutazione in sede civile differisce da quella effettuata dal giudice penale<sup>722</sup>. L’art. 416 del codice civile, che prevede il risarcimento per i danni causati dall’inadempimento di un’obbligazione e da altre circostanze particolari, è stato ritenuto applicabile alla responsabilità da fatto illecito. Il nesso causale è determinato attraverso due condizioni: quella della *conditio sine qua non* (あればこれなし *arenakerebakorenashi*)<sup>723 724</sup>, cioè la condotta deve essere l’elemento senza il quale il danno non si sarebbe verificato, che determina una relazione causale effettiva (事実的因果関係

---

<sup>720</sup> 加藤雅之. 不法行為法における損害要件の意義. 私法, vol. 2010, n. 72, 2010, pp. 119-126.

<sup>721</sup> 澤井裕不. 法行為における因果関係, 民法講座第6巻事務管理・不当利得・不法行為. 有斐閣, 1985.

<sup>722</sup> 曾根威彦, 不法行為法における相当因果関係論の帰趨: 刑法学の立場から, 2009.

<sup>723</sup> 長谷川義仁. 損害賠償調整の法的構造. 私法, vol. 2012, n. 74, 2012, pp. 162-169.

<sup>724</sup> 浜上則雄. 現代共同不法行為の研究. 1993. PhD Thesis. 大阪大学.

*jjitsutekiinga kankei*)<sup>725</sup>, e la congruità della causalità (相当 *soutou*), in modo che la catena della *conditio* non risalga nel tempo all'infinito o includa elementi non rilevanti né prevedibili.

Un altro elemento del fatto illecito è quella che in diritto penale viene chiamata imputabilità, ovvero la circostanza che l'ordinamento ritenga responsabile chi ha commesso il fatto illecito; infatti, il codice civile esclude la responsabilità dei minori e degli incapaci di intendere e volere (artt. 712 e 713)<sup>726</sup>, prevedendo invece che a risarcire il danno siano le persone a cui essi sono affidati (art. 714)<sup>727</sup>. Allo stesso modo, anche il datore di lavoro o del supervisore dei lavori risponde a titolo di responsabilità oggettiva per i danni dei suoi dipendenti (art. 715)<sup>728</sup>, ma è esplicitamente esclusa la responsabilità del committente (art. 716).

L'art. 717<sup>729</sup> prevede la responsabilità per i possessori di edifici o alberi e bambù, mentre l'art. 718<sup>730</sup> tratta la responsabilità per i possessori di animali per i danni arrecati dagli stessi.

L'art. 719<sup>731</sup> prevede la responsabilità solidale per i fatti illeciti commessi da più persone, comprese quelle che hanno dato supporto morale o materiale agli autori, anche nel caso in cui sia impossibile individuare l'autore materiale tra tutti i partecipanti.

---

<sup>725</sup> 大坂恵里. 事実的因果関係の疫学的証明について. 駿河台法学, vol. 20, n. 1, 2006, pp. 112-190.

<sup>726</sup> 奥野久雄. 子供の遊戯中の事故と民法714条1項の監督義務者の責任[最高裁第一小法廷平成27.4.9判決]. 中京大学法科大学院法曹養成研究所, n. 24, 2016, pp. 41-49.

<sup>727</sup> 久須本かおり. 責任能力を欠く未成年者の不法行為と民法714条の監督者責任: 最判平成27年4月9日平成24年(受)第1948号損害賠償請求事件. 愛知大学法学部法経論集, n. 204, 2015, pp. 129-158.

<sup>728</sup> 神田孝夫; 一序. 民法 715 条 2 項 の代理監督者責任について. 商学討究, vol. 27, n. 3, 1977, pp. 10-28.

<sup>729</sup> 石本雅男. 民法第 717 条の意義. 民商法雑誌, vol. 39, n. 1, 1959.

<sup>730</sup> 小野健太郎. 民法 718 条の立法過程と判例. 国際関係学部研究年報, vol. 35, 2014, pp. 19-47.

<sup>731</sup> 石川真人. 民法 719 条の歴史的背景と論理構造 (セッション 1, 分科会, 2008 年 (第 113 回) 学術大会). 九州法学会会報, vol. 2008, 2008, pp. 54-57.

Nel caso in cui il fatto illecito sia stato commesso per salvare sé o altri, dei diritti o degli interessi legalmente protetti in risposta al fatto illecito altrui o a un pericolo derivante da un bene altrui, vi è la scriminante della legittima difesa (正当防衛 *seitoubouei*)<sup>732</sup> ai sensi dell'art. 720<sup>733</sup>.

Una particolarità della disciplina giapponese riguarda poi l'art. 721<sup>734</sup>, che concede anche al nascituro il diritto a richiedere il risarcimento del danno come se fosse già nato.

Un tema che ha da sempre sollevato perplessità è il concorso di colpa della vittima, cioè un principio di derivazione francese, sancito dall'art. 722<sup>735</sup>. Secondo questo principio, chiamato controbilanciamento della colpa (過失相殺 *kashitsusousai*)<sup>736</sup>, il risarcimento del danno può essere diminuito se vi è una parziale colpa attribuibile alla vittima. Nonostante sia un principio presente in molti ordinamenti, i giudici giapponesi ne hanno sempre fatto un uso intensivo dagli anni sessanta in poi, arrivando a ravvisare la colpa anche nei confronti della moglie per la negligenza del marito o del figlio per la mancata supervisione da parte dei genitori<sup>737</sup>.

Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per i fatti illeciti è di vent'anni dal fatto oppure di tre anni da quando si è venuti a conoscenza del fatto (art. 724 c.c.)<sup>738</sup>.

Nel diritto internazionale privato giapponese la formazione e gli effetti<sup>739</sup> delle obbligazioni derivanti da fatto illecito<sup>740</sup> sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si sono verificati gli effetti degli atti che hanno causato il danno, tranne nel caso in cui il verificarsi degli effetti in tale luogo

---

<sup>732</sup> 幾代通. 日本不法行為法リステイトメント-14-正当防衛・正当行為など-上-避険行為. ジュリスト, 有斐閣, n. 901, 1988, pp. 85-90.

<sup>733</sup> 曾根威彦. 刑法からみた民法 720 条. 2003.

<sup>734</sup> 長川トミエ; 看義学部. 胎児の法的地位. 川崎因療福祉学余誌, vol. 7, n. 2, 1997, pp. 257-263.

<sup>735</sup> 大河純夫. 不法行為過失相殺規定 (民法 722 条 2 項) 成立の一断面. 立命館法學, vol. 2004, n. 6, pp. 1309-1339.

<sup>736</sup> 大河純夫, *ut supra*.

<sup>737</sup> HONDIUS, Ewoud H. *Modern trends in tort law: Dutch and Japanese law compared*. Kluwer Law International, 1999, p. 209.

<sup>738</sup> 石松勉, et al. (再論) 民法 724 条後段の 20 年の除斥期間の適用制限に関する一考察 (1): 近時の裁判例を素材として. 福岡大学法学論叢, vol. 55, n. 1, 2010, pp. 1-57.

<sup>739</sup> 俊行 河. 国際私法の経済分析 (第8回) 法の適用に関する通則法20条の経済分析. ジュリスト, 有斐閣, n. 1349, 2008, pp. 112-117.

<sup>740</sup> 西谷祐子. 不法行為 (特集 新国際私法の制定に向けて). ジュリスト, 有斐閣, n. 1292, 2005, pp. 35-41.



sia stato imprevedibile, circostanza in cui si applicherà la legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi che hanno causato il danno<sup>741</sup>.

Ci sono però delle eccezioni, infatti è previsto che essi siano disciplinati dalla legge del luogo con cui hanno manifestamente il collegamento più stretto qualora vi siano delle circostanze particolari, come il fatto che entrambe le parti avessero la residenza abituale in un luogo con la stessa legge al momento del fatto illecito, oppure che il fatto illecito derivi dall'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto tra le parti. Similmente a quanto accade per gli atti giuridici leciti, le parti possono modificare la legge applicabile alla formazione e agli effetti delle relative obbligazioni anche dopo che il fatto illecito si sia verificato, ma tale modifica non può essere opposta ai terzi se ciò pregiudica in qualche modo i loro diritti<sup>742</sup>.

A differenza del Regolamento Roma II<sup>743</sup>, la norma giapponese non prevede esclusioni relative a particolari materie.

---

<sup>741</sup> 中野俊一郎. 法適用通則法における不法行為の準拠法について (特集 平成国際私法の発展と展望1). 民商法雑誌, vol. 135, n. 6, 2007, pp. 931-953.

<sup>742</sup> 奥田安弘. 法の適用に関する通則法の不法行為準拠法に関する規定. 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 232-234.

<sup>743</sup> Articolo 1 - Campo di applicazione:

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
  - a) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
  - b) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
  - c) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
  - d) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili;
  - e) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
  - f) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare;
  - g) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22.
4. Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.

Nella normativa europea<sup>744</sup>, la modifica della legge applicabile alle obbligazioni derivanti da fatto illecito è disciplinata dall'art. 14 del Regolamento Roma II<sup>745</sup>, che dispone che le parti possano convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta<sup>746</sup>, attraverso un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno, o, se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno<sup>747</sup>.

La norma europea è più chiara perché chiarisce che la scelta oggetto di questa disposizione possa essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze del caso concreto e che non possa pregiudicare i diritti dei terzi<sup>748</sup>; qualora, inoltre, tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di applicazione necessaria; qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di applicazione necessaria del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro<sup>749</sup>.

L'articolo che ha fatto più discutere a proposito di fatti illeciti nella legge di riforma<sup>750</sup> riguarda però i rimedi che possono essere espletati per ottenere il risarcimento del danno ai sensi della legge

---

<sup>744</sup> BONOMI, Andrea; 奥田安弘. 講演 ヨーロッパ国際私法の動向と法例改正--契約・不法行為を中心として. 比較法雑誌, vol. 38, n. 3, 2004, pp. 43-75.

<sup>745</sup> STONE, Peter. The Rome II Regulation on choice of law in tort, in: *Ankara law review*, vol. 4, n. 2, 2007, pp. 95-130.

<sup>746</sup> DE BOER, Ted M. Party autonomy and its limitations in the Rome II regulation, in: *Yearbook of private international law*, vol. 9, 2007, pp. 19-29.

<sup>747</sup> HARTLEY, Trevor C. Choice of law for non-contractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, in: *The international and comparative law quarterly*, vol. 57, n. 4, 2008, pp. 899-908.

<sup>748</sup> AHERN, John; BINCHY, William. *The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations: A new international litigation regime*. Brill, 2009.

<sup>749</sup> GRAZIANO, Thomas Kadner. Freedom to choose the applicable law in tort—articles 14 and 4 (3) of the Rome II regulation, in: *The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations*. Brill, 2009, pp. 113-132.

<sup>750</sup> 奥田安弘. 法の適用に関する通則法の不法行為準拠法に関する規定 (特集 法例改正について). 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 40-64.

giapponese<sup>751</sup>, che si discosta di molto da quella di altri Paesi<sup>752</sup>: infatti, è previsto che, qualora gli eventi che devono essere disciplinati dalla legge straniera applicabile ai fatti illeciti non costituiscano un fatto illecito nel diritto giapponese, non è possibile promuovere l'azione risarcitoria in Giappone o qualunque altro rimedio previsto dalla legge straniera; inoltre, anche se tali eventi dovessero costituire un fatto illecito sia nel diritto giapponese che in quello straniero, la persona offesa non potrà chiedere il risarcimento del danno o altri rimedi se essi non sono previsti o riconosciuti dal diritto giapponese. In questo modo il legislatore ha attuato una sorta di riserva a favore della legge giapponese sostanziale e processuale, impedendo l'effettiva applicazione del diritto straniero, anche nei casi in cui esso sia individuato come diritto applicabile, e ha inoltre reso indispensabile la conoscenza del diritto sostanziale giapponese relativo a tali istituti.

Una tale limitazione può essere giustificata soltanto tramite il richiamo all'ordine pubblico, ma questa soluzione non sembra convincente, in quanto si traduce in un pregiudizio verso i diritti delle vittime senza un apparente motivo ed è lecito domandarsi come mai questa limitazione sia prevista soltanto per i fatti illeciti e non anche per altri istituti giuridici.

### - *Diffamazione*

Nel diritto giapponese, la diffamazione (名誉又は信用の毀損 *meiyo matava shinyou no kison*) è un reato di pericolo disciplinato dall'art. 230 del codice penale ed è citato anche dall'art. 723 del codice civile; si integra con l'offesa all'altrui reputazione<sup>753</sup>, con la scriminante della verità dei fatti se di pubblica rilevanza. Si tratta di un comportamento punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa di 500.000 yen.

In sede civile, oltre al risarcimento del danno o in concomitanza con esso, il giudice può ordinare la riparazione del danno per il ristoro della reputazione (come ad esempio la pubblicazione di scuse).

---

<sup>751</sup> 直高. 法適用通則法における不法行為の準拠法--22条の制限的な解釈試論. ジュリスト, 有斐閣, n. 1325, 2006, pp. 55-61.

<sup>752</sup> 博行樫. アメリカ不法行為法における準拠法選択の問題. 白鷗法学, vol. 23, n. 1, 2016, pp. 31-57.

<sup>753</sup> 建部雅. 不法行為法における名誉概念の変遷. 2014.

Nella legge di riforma, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti dalla diffamazione sono disciplinati dalla legge del luogo di residenza abituale della persona offesa o la legge del luogo della sede principale se la persona offesa è una persona giuridica o altra associazione o fondazione<sup>754</sup>. Questa soluzione sembra più adeguata rispetto a un criterio su base oggettiva, come ad esempio il luogo in cui si è verificato il danno, perché risulta maggiormente protettivo della vittima, la quale non avrà difficoltà derivate dalla mancata conoscenza della legge straniera.

### - *Danni da prodotto difettoso*

La responsabilità da prodotto difettoso (製造物責任 *seizoubutsu sekinin*)<sup>755</sup> in Giappone è disciplinata dalla legge n. 85 del 01/07/1994<sup>756</sup>. L'ambito di applicazione della legge riguarda tutti i beni mobili prodotti o elaborati e poi venduti da un produttore<sup>757</sup>, con l'esclusione dei software e del nucleare, che sono oggetto di leggi speciali. La nozione di produttore riguarda sia il fabbricante che il distributore o importatore, cioè tutte le persone il cui nome appaia sul prodotto venduto.

I difetti possono essere<sup>758</sup>:

- difetti di progettazione: cioè quelli presenti nella fase antecedente alla produzione;
- difetti di realizzazione: tutti i difetti relativi alla fase di produzione o assemblamento;
- difetti di etichettatura o delle avvertenze<sup>759</sup>: errori nelle spiegazioni, nei foglietti illustrativi, nel confezionamento del prodotto ecc.

Si tratta di una disciplina particolare perché prevede una responsabilità senza colpa, con l'inversione dell'onere della prova a favore delle vittime.

---

<sup>754</sup> 植松真生. 新国際私法における不法行為--法の適用に関する通則法 17 条, 18 条および 19 条の規定に焦点をあてて (特集 法例改正について). 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 65-85.

<sup>755</sup> 弘志木. 製造物責任法. 日本機械学会誌, vol. 111, n. 1070, 2008, pp. 8-10.

<sup>756</sup> FUMIYOSHI, Takahashi. Japan's product liability law: Issues and implications, in: *Journal of Japanese studies*, vol. 22, n. 1, 1996, pp. 105-128.

<sup>757</sup> BEHRENS, Mark A.; RADDOCK, Daniel H. Japan's new product liability law: The citadel of strict liability falls, but access to recovery is limited by formidable barriers, in: *University of Pennsylvania journal of international business law.*, vol. 16, 1995, p. 669.

<sup>758</sup> Si veda il document ufficiale: 製造物責任法の解説, 1994.

<sup>759</sup> Sull'argomento si veda: WADE, John W. Strict tort liability of manufacturers, in: *Southwestern law journal*, vol. 19, 1965, p. 5.

Tale disciplina non è applicabile ai beni che non sono processati, come ad esempio le materie prime, poiché è utilizzato il termine 製造物 (*seizoubutsu*) invece del più ampio 生産物 (*seisanbutsu*) che è invece presente nella legge di riforma e che ha un significato più ampio, includendo anche i beni immobili e le materie grezze. Non è invece applicabile neppure ai beni incorporei come l'elettricità.

Il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria è di dieci anni dalla consegna del prodotto oppure di tre anni dalla scoperta del vizio/danno.

Al risarcimento da prodotto difettoso si applicano comunque anche le norme del codice civile: artt. 415, 416, 417, 570, 710, 719, 722.

La legge di riforma prevede che, qualora nascano delle obbligazioni da fatto illecito che violino la vita, l'integrità fisica o i beni altrui, a causa di un difetto in un prodotto consegnato, definito come un oggetto prodotto o processato, nei confronti di un produttore, definito come una persona che produce, processa, importa, esporta, distribuisce o vende un prodotto in ambito commerciale, o nei confronti di una persona che induce gli altri a pensare che egli sia un produttore, la formazione e gli effetti di tali obbligazioni siano disciplinati dalla legge del luogo in cui la vittima ha ricevuto il prodotto; ma, nei casi in cui la consegna in tale luogo non era normalmente prevedibile, si applica la legge del luogo principale di attività del produttore o la legge del luogo in cui ha la sua residenza abituale se non ha un luogo di attività.

Il Regolamento Roma II, invece, prevede che la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, qualora derivi da danni causati da un prodotto, sia la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese. In mancanza di questo requisito, si applica la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; in mancanza di questo ulteriore requisito, si applica la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello citato più sopra, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro

paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.

#### 第四節 債権

(事務管理及び不当利得)

**第十四条** 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。

#### Sezione 4 Le obbligazioni

(*Negotiorum gestio* e arricchimento senza causa)

**Art. 14** La formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio* o da arricchimento senza causa sono regolati dalla legge del luogo in cui si è verificato l'evento da cui è sorta l'obbligazione.

(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)

**第十五条** 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連して事務管理が行われ又は不当利得が生じたことその他の事情に照らして、明らかに同条の規定によ

り適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

(Eccezioni per i casi in cui vi sia un luogo con un collegamento manifestamente più stretto)

**Art. 15** Nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio* o da arricchimento senza causa, quando vi è un luogo che ha un collegamento manifestamente più stretto di quello che si dovrebbe applicare ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo, alla luce di altre circostanze come il fatto che le parti avessero la propria residenza abituale in un luogo con la medesima legge nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla *negotiorum gestio* o all'arricchimento senza causa, o in base al fatto che la *negotiorum gestio* o l'arricchimento senza causa sono sorti sulla base di un contratto tra le parti, sono regolati dalla legge di detto altro luogo.

(当事者による準拠法の変更)

**第十六条** 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後に  
おいて、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用  
すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなる  
ときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

(Modifica della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 16** Dopo che si sono verificati i fatti che hanno causato la *negotiorum gestio* o l'arricchimento senza causa, le parti possono modificare la legge che sarebbe applicabile alla formazione e agli effetti di tali obbligazioni. Tuttavia, qualora comporti un pregiudizio verso i diritti dei terzi, tale modifica non è ad essi opponibile.

(不法行為)

**第十七条** 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

(Fatti illeciti)

**Art. 17** La formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da fatto illecito sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si sono verificati gli effetti degli atti che hanno causato il danno.

Tuttavia, nel caso in cui il verificarsi degli effetti in tale luogo fosse stato imprevedibile, si applicherà la legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi che hanno causato il danno.

(生産物責任の特例)

**第十八条** 前条の規定にかかわらず、生産物（生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。）で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者（生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。）又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者（以下この条において「生産業者等」と総称する。）に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等



の主たる事業所の所在地の法（生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法）による。

(Disposizioni speciali per i danni da prodotto difettoso)

**Art. 18** Nonostante le disposizioni del precedente articolo, quando sorge un'obbligazione da un fatto illecito che viola la vita, il corpo o i beni altrui a causa di un difetto di un prodotto consegnato (cioè un oggetto prodotto o processato) nei confronti di un produttore (cioè una persona che produce, processa, importa, esporta, distribuisce o vende un prodotto in ambito commerciale) o di una persona che induce gli altri a pensare che sia un produttore (in questo articolo d'ora in poi chiamati "produttore e simili"), la formazione e gli effetti di tali obbligazioni saranno disciplinati dalla legge del luogo in cui la vittima ha ricevuto il prodotto. Tuttavia, se la consegna in tale luogo non era normalmente prevedibile, si applica la legge del luogo principale di attività del produttore o simili (o la legge del luogo della sua residenza abituale se non ha un luogo di attività).

(名誉又は信用の毀損の特例)

**第十九条** 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法（被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法）による。

(Disposizioni speciali per il reato di diffamazione)

**Art. 19** Nonostante le disposizioni dell'articolo 17, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti dal reato di diffamazione sono disciplinati dalla legge del luogo di residenza abituale

della persona offesa (cioè la legge del luogo della sede principale se la persona offesa è una persona giuridica o altra associazione o fondazione).

(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)

**第二十条** 前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

(Eccezioni per i casi in cui vi sia un luogo con un collegamento manifestamente più stretto)

**Art. 20** Nonostante le disposizioni dei tre articoli precedenti, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti dai fatti illeciti sono disciplinati dalla legge del luogo con cui hanno manifestamente il collegamento più stretto rispetto alla legge applicabile sulla base delle disposizioni dei tre articoli precedenti, alla luce di circostanze come il fatto che entrambe le parti avessero la residenza abituale in un luogo con la stessa legge al momento del fatto illecito o che il fatto illecito derivi dall'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto tra le parti.

(当事者による準拠法の変更)

**第二十一条** 不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、

第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

(Modifica della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 21** Dopo che il fatto illecito si è verificato, le parti coinvolte possono modificare la legge applicabile alla formazione e agli effetti delle relative obbligazioni. Tuttavia, tale modifica non può essere opposta ai terzi qualora essa pregiudichi i loro diritti.

(不法行為についての公序による制限)

**第二十二條** 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。

不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

(Limite dell'ordine pubblico in relazione ai fatti illeciti)

**Art. 22** Qualora gli eventi che devono essere disciplinati dalla legge straniera applicabile ai fatti illeciti non costituiscano un fatto illecito nel diritto giapponese, non possono essere richiesti il risarcimento del danno o altri rimedi ai sensi della legge straniera. Anche se gli eventi che devono essere disciplinati dalla legge straniera applicabile ai fatti illeciti costituiscano un fatto illecito sia nel diritto giapponese sia in quello straniero, la persona offesa non può chiedere il risarcimento del danno o altri rimedi se non riconosciuti dal diritto giapponese.

## Le disposizioni ausiliarie e complementari

Negli ultimi articoli, la legge di riforma prevede alcune regole chiarificatrici dei criteri menzionati nei primi articoli e alcune norme transitorie che prevedono l'applicazione del vecchio testo per alcuni procedimenti.

### - *Ordinamenti plurilegislativi*

L'art. 38 tratta dei criteri adottabili in caso di persone con plurime cittadinanze (circostanza che l'ordinamento giapponese comunque non prevede al di sopra della maggiore età), di apolidi o di Stati con ordinamenti plurilegislativi (nel qual caso si applicano i criteri previsti dal singolo Stato), prevedendo che si debba scegliere la legge del luogo in cui la persona ha la residenza abituale, o, in mancanza, quella con il collegamento più stretto, ma prevedendo comunque una preferenza per la cittadinanza giapponese.

Nel Regolamento Roma I, gli ordinamenti plurilegislativi sono regolati dall'art. 22, che dispone che, qualora uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale debba essere considerata come un Paese a sé stante ai fini della determinazione della legge applicabile e che uno Stato membro in cui convivano più ordinamenti con discipline diverse in materia di contratti non sia tenuto ad applicare il regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali. La stessa disciplina si ritrova nel Regolamento Roma II, all'art. 25.

La legge italiana invece prevede che, in caso di ordinamenti plurilegislativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determini secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento e che, se tali criteri non possono essere individuati, si applichi il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. Per i casi in cui la legge richiami la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

L'art. 39 prescrive che, nel caso sia applicabile il criterio della residenza abituale, ma questa sia sconosciuta, sarà sufficiente la residenza conosciuta. L'art. 40 invece prevede che, qualora sia applicabile il diritto di uno Stato che fa subordinare alcune norme allo status personale del cittadino, tale status sarà individuato secondo i criteri interni a tale ordinamento.

L'art. 43 delimita l'applicazione delle disposizioni ausiliarie escludendo il diritto di famiglia e le successioni, che hanno una disciplina a parte.

L'art. 2 delle disposizioni complementari sancisce la retroattività della legge salvo i casi specificati più sotto: artt. 4, 5, 6, 8, 12, 14-21, 23, 32. In questi casi, infatti, per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della legge o per i procedimenti già instaurati, restano in vigore le norme precedenti.

### - Il rinvio

Il rinvio è un altro tema molto discusso nella dottrina internazionalprivatistica, che lo ha trattato estensivamente<sup>760</sup>. Questo istituto riguarda l'ipotesi in cui, in applicazione delle norme di conflitto di un dato Paese, si debba rinviare alle norme di un altro Paese che a loro volta rinviano a un'altra legge. Il rinvio può essere di vari tipi: rinvio alle norme del primo Paese (rinvio indietro), rinvio alle norme di un terzo Paese (rinvio oltre o altrove).

L'art. 41 tratta il tema del rinvio<sup>761</sup>: nei casi in cui sia applicabile la legge nazionale di una persona e tale legge rinvii al diritto giapponese, si applicherà quest'ultimo: a differenza di altri Paesi, dunque, è ammesso soltanto un tipo di rinvio. Perché sia ammissibile sono necessari tre elementi:

- si deve trattare di una questione di diritto interno dello Stato di una delle parti;
- la legge di tale Stato deve rinviare alla legge giapponese;
- non si deve trattare di un caso che rientra tra quelli degli artt. 25, 26, 27, 32.

Nella legge italiana, all'art. 13, è invece disposto che, quando è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. L'applicazione di tale

---

<sup>760</sup> DAVÌ, Angelo. Le renvoi en droit international privé contemporain, in: *Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye*, n. 352, 2012, pp. 9-522.

<sup>761</sup> 北澤安紀. 反致と準拠法指定の趣旨: ドイツ国際私法上の反致政策の展開を中心として. 1999.

disposizione è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni relative alle obbligazioni non contrattuali. Quando invece la legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. Nel Regolamento Roma I, invece, il rinvio è escluso ad opera dell'art. 20<sup>762</sup>, mentre nel regolamento Roma II è escluso dall'art. 24<sup>763</sup>.

La disciplina giapponese, in conclusione, risulta carente, poiché non menziona l'accettazione del rinvio né disciplina i casi di non accettazione di esso.

## 第七節 補則

### (本国法)

**第三十八条** 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その

<sup>762</sup> L'articolo recita: "Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti."

<sup>763</sup> Il testo dell'articolo è il seguente: "Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato."

常居所地法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。

当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法（そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法）を当事者の本国法とする。

### Sezione 7 Disposizioni ausiliarie

(Legge nazionale)

**Art. 38** Quando una persona ha due o più nazionalità, la sua legge nazionale sarà la legge del Paese in cui ella ha la residenza abituale tra gli Stati di cui possiede la nazionalità. Qualora non vi sia tale Paese, la legge nazionale sarà quella del Paese con cui ha il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una di queste nazionalità sia quella giapponese, la legge nazionale di quella persona sarà quella giapponese.

Nel caso in cui si debba applicare la legge nazionale ma la persona sia priva di nazionalità, si applicherà la legge del luogo in cui tale persona ha la residenza abituale. Tuttavia, ciò non si applica ai casi in cui sono applicabili gli articoli 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e dell'art. 27) o 32.

Qualora una persona abbia la nazionalità di un Paese il cui diritto cambi a seconda della regione, la legge nazionale sarà la legge designata in base alle norme di tale Paese (o quella della regione con cui la persona ha il collegamento più stretto qualora tali norme non esistano).

(常居所地法)

**第三十九条** 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。

(Legge del luogo di residenza abituale)

**Art. 39** Nel caso in cui sia applicabile la legge del luogo di residenza abituale di una persona ma essa sia sconosciuta, si applicherà la legge del luogo di residenza di tale persona. Tuttavia, ciò non si applica ai casi in cui è applicabile l'articolo 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e dell'art. 27).

(人的に法を異にする国又は地の法)

**第四十条** 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法（そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法）を当事者の本国法とする。

前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。



(Legge che varia in base allo status personale)

**Art. 40** Nel caso in cui una persona abbia la nazionalità di uno Stato in cui la legge vari in base allo status personale, la legge nazionale di quella persona sarà la legge individuata in base alle norme di tale Stato (o la legge con cui la persona ha il collegamento più stretto nel caso tali norme non esistano).

Il comma precedente si applica *mutatis mutandis* alla legge del luogo di residenza abituale di tale persona qualora tale legge differisca in base allo status personale e quando tale legge sia applicabile ai sensi degli articoli 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e dell'art. 27), 26, comma 2, n.2, 32 o 38 comma 2, e alla legge del luogo a cui entrambi i coniugi sono più strettamente collegati qualora tale legge vari in base allo status personale.

(反致)

**第四十一条** 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

(Rinvio)

**Art. 41** Nel caso in cui sia applicabile la legge nazionale di una persona e in base alle norme di tale Paese si debba applicare la legge giapponese, si applica la legge giapponese. Tuttavia, ciò non si applica ai casi in cui la legge nazionale di una persona debba essere applicata ai sensi degli articoli 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e ai sensi dell'art. 27) e 32.

(適用除外)

**第四十三条** この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。

この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。

(Esclusioni)

**Art. 43** Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli obblighi di mantenimento derivanti da matrimonio, filiazione o qualunque altra relazione familiare. Tuttavia, ciò non riguarda l'applicazione delle disposizioni del testo principale dell'art. 39.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla forma dei testamenti. Tuttavia, ciò non riguarda l'applicazione delle disposizioni del testo principale dell'articolo 38, comma 2, del testo principale dell'art. 39 e dell'art. 40.

附則

(施行期日)

**第一条** この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。

### Disposizioni complementari

(Entrata in vigore)

**Art. 1** La presente legge entrerà in vigore a partire dalla data specificata da un regolamento governativo entro un periodo non superiore a un anno dalla data di promulgazione.

(経過措置)

**第二条** 改正後の法の適用に関する通則法（以下「新法」という。）の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に生じた事項にも適用する。

(Disposizioni transitorie)

**Art. 2** Le disposizioni di modifica delle “Legge sulle disposizioni generali sull’applicazione delle leggi” (di seguito chiamata Nuova Legge) si applicano anche alle questioni sorte prima della data di applicazione di tale legge (di seguito denominata “data di applicazione”), con l’esclusione dei casi ai sensi dell’articolo seguente.

**第三条** 施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新

法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた親族関係（改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。）についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

**Art. 3** Nonostante le disposizioni dell'art. 4 della Nuova Legge, per quanto riguarda la capacità delle parti di un atto giuridico avvenuto prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni degli articoli 5 e 6 della Nuova Legge, per quanto riguarda i procedimenti di interdizione, inabilitazione e simili iniziati prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni degli articoli da 8 a 12 della Nuova Legge, per la costituzione e l'efficacia degli atti giuridici compiuti prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni degli articoli da 15 a 21 della Nuova Legge, per quanto riguarda la costituzione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio* o arricchimento senza causa causati da fatti che si sono verificati prima della data di applicazione, o delle obbligazioni derivanti da fatto illecito i cui effetti si siano verificati prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni dell'art. 23 della Nuova Legge, per l'efficacia nei confronti del debitore e dei terzi della cessione di crediti effettuata prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni dell'art. 34 della Nuova Legge, per quanto riguarda la forma degli atti giuridici riguardanti relazioni familiari (ad eccezione delle relazioni familiari disciplinate dagli articoli da 14 a 21 della legge precedente alla riforma) sorte prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni dell'art. 35 secondo comma della Nuova Legge, per quanto riguarda i giudizi di nomina di tutore, curatore o amministratore di sostegno e simili instaurati tramite un'istanza depositata prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

## Questioni relative alla giurisdizione

Nel 2012 è entrata in vigore la Legge di modifica parziale della Legge sulla tutela cautelare civile e del codice di procedura civile (民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律), che ha

modificato la materia della giurisdizione internazionale civile contenuta nel codice di procedura civile giapponese.

Durante la stesura della legge di riforma delle norme di conflitto, le questioni relative alla giurisdizione sono state intenzionalmente escluse<sup>764</sup>, poiché si auspicava che la dottrina avrebbe approfondito la ricerca su questo argomento<sup>765</sup> per poi fornire elementi utili a una successiva riforma completa della materia<sup>766</sup>. Purtroppo, a causa dei contrasti dottrinali e giurisprudenziali<sup>767</sup>, non è stato possibile pervenire a una riforma estensiva e sono state emanate soltanto alcune norme di modifica ai codici, che tuttavia non sono state ritenute soddisfacenti dalla dottrina<sup>768</sup>. Pur con i suoi limiti, questa nuova legge (d'ora in avanti chiamata "la legge sulla giurisdizione" o "la legge del 2012") è considerata la prima riforma in tema di giurisdizione internazionale in Giappone<sup>769</sup>. Precedentemente a questa modifica legislativa, si faceva riferimento a due importanti sentenze della Corta Suprema, una del 1981 e una del 1998, secondo cui la giurisdizione andava individuata sulla base del principio di ragionevolezza, in considerazione della correttezza verso le parti e della ragionevole durata del processo; è da notare che nel diritto giapponese non vi è distinzione tra giurisdizione delle Corti giapponesi e giurisdizione per il riconoscimento delle sentenze straniere, considerate un'unica materia inscindibile. Gli argomenti saranno trattati separatamente soltanto per ragioni di chiarezza nell'esposizione.

Questa legge sulla giurisdizione è principalmente frutto di un'elaborazione delle norme preesistenti nei codici, ma presenta anche alcuni elementi di novità<sup>770</sup>, come le disposizioni in tema di diritto

---

<sup>764</sup> La disciplina di questa materia, seppur importante ai fini di una completa trattazione del diritto internazionale privato giapponese, esula da questa tesi, poiché fa riferimento a un'altra riforma separata rispetto a quella oggetto di questo lavoro. Il tema di ricerca non può essere espanso in questa sede al punto di analizzare anche le implicazioni delle modifiche del 2012 riguardanti la giurisdizione e di tradurre le relative norme in italiano, che tuttavia saranno indagate in un lavoro futuro.

<sup>765</sup> 山田恒久. 消費者・労働者事件の管轄 (特集 国際裁判管轄立法に向けて (その 2)). 国際私法年報, vol. 11, 2009, pp. 39-56.

<sup>766</sup> 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, *ut supra*.

<sup>767</sup> TAKAHASHI, Koji. Japan's enacted rules on international jurisdiction: with a reflection on some issues of interpretation, in: 国際私法年報, n. 13, 2011, pp. 146-170.

<sup>768</sup> YOKOMIZO, Dai. The new act on international jurisdiction in Japan: Significance and remaining problems, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, vol. 17, n. 34, 2012, pp. 95-113.

<sup>769</sup> YOKOMIZO, *ut supra*.

<sup>770</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

commerciale (art. 3.3), dei consumatori e del lavoro (artt. 3.4 e 3.7)<sup>771</sup>; tuttavia, non sono state emanate norme che riguardino gli status personali, come invece era stato auspicato in sede di riforma delle norme di conflitto<sup>772</sup>, né le questioni riguardanti la famiglia<sup>773</sup>.

Secondo Takahashi, questa legge è insufficiente e non ha raggiunto il suo scopo, in quanto non tratta materie importanti come la litispendenza<sup>774</sup> e norme di coordinamento con gli altri ordinamenti; egli rivede la causa della portata limitata di questa riforma nell'interferenza del Segretario del Governo, il quale, come si può leggere nelle trascrizioni degli incontri della commissione, interferì pesantemente nel processo legislativo, imponendo la propria visione. Un'altra causa del fallimento della riforma, secondo Takahashi, è stata lo sbilanciamento nella composizione della commissione, i cui membri erano principalmente professori di diritto processuale e non di diritto internazionale privato.

La commissione incaricata di stilare questa legge si riunì dal 2008 al 2010<sup>775</sup> e presentò un documento finale contenente la proposta di legge<sup>776</sup> che fu discussa in Parlamento nel 2011.

La regola generale prevista dall'art. 3.3 dispone che la giurisdizione giapponese sussista nei seguenti casi:

- nelle cause promosse contro una persona fisica, se essa ha il domicilio o, nel caso questo sia sconosciuto, la residenza in Giappone, oppure, se anche questa sia sconosciuta, se in passato abbia avuto l'ultimo domicilio in Giappone prima della causa;
- nelle cause promosse contro ministri, diplomatici e altre persone che godono di immunità;

---

<sup>771</sup> 禎神. 消費者契約および労働関係の訴えに関する国際裁判管轄. ジュリスト, 有斐閣, n. 1386, 2009, pp. 45-53.

<sup>772</sup> Si veda il primo paragrafo di questo capitolo.

<sup>773</sup> Anche in questo caso, l'esclusione di queste materie è frutto di una politica legislativa ben precisa, come si legge nelle trascrizioni degli incontri della commissione incaricata di stilare la legge.

<sup>774</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>775</sup> Le trascrizioni degli incontri sono disponibili all'indirizzo:

[http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi\\_kokusaihousei\\_index.html](http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_kokusaihousei_index.html) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>776</sup> Consultabile all'indirizzo: [http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi\\_090710-1.html](http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_090710-1.html) (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

- nelle cause promosse contro una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o una fondazione, qualora abbia la sede principale in Giappone o, se questa è sconosciuta, il suo legale rappresentante o altra persona incaricata abbia il domicilio in Giappone.

Il termine “domicilio” (*juusho*) ha un'accezione diversa dal “domicile” utilizzato dalle norme di conflitto in inglese<sup>777</sup> e si riferisce al significato individuato dall'art. 22 del codice civile giapponese, che nel codice civile italiano coincide con il termine “residenza”, cioè il luogo della dimora abituale. Tuttavia, come nel caso della legge di riforma, non è possibile tradurlo in italiano con “residenza” o “dimora”, in quanto risulterebbe ambiguo rispetto alla terminologia del diritto internazionale privato ormai in uso anche in italiano. Lo stesso dicasi del termine “residenza” (*kyosho*), che in questa legge indica un luogo meno stabile rispetto a *juusho*<sup>778</sup>. I termini “sede” (*jimusho mata wa eigyosho*) e “attività” comprendono sia le sedi di attività commerciali sia quelle non-profit<sup>779</sup>.

Prima della modifica, la legge prevedeva che le azioni aventi ad oggetto un diritto di proprietà potessero essere sottoposte alla cognizione di un tribunale giapponese se il luogo di adempimento dell'obbligazione si fosse trovato in Giappone<sup>780</sup>. Alcuni punti risultavano controversi: la dottrina era divisa sulla questione se le azioni relative al risarcimento danni da fatto illecito dovessero essere incluse tra le “azioni relative a un diritto di proprietà” citate dalla norma<sup>781</sup>, o secondo quale legge dovesse essere determinato il luogo di adempimento dell'obbligazione<sup>782</sup>. Con la nuova legge, questa disposizione è stata modificata per rendere i suoi criteri più prevedibili per le parti<sup>783</sup>: il campo di applicazione della norma per quanto riguarda la competenza sulla base del luogo di adempimento è stato limitato a due ipotesi, “un'azione che ha ad oggetto una domanda di adempimento di un obbligo derivante da un contratto”, o “un'azione che ha ad oggetto un'obbligazione in relazione ad un obbligo derivante da un contratto, compresa un'obbligazione derivante da *negotiorum gestio* o da arricchimento senza causa derivante da tale obbligazione o una domanda di risarcimento dei danni causati dall'inadempimento di tale obbligazione”; per quanto

---

<sup>777</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>778</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>779</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>780</sup> SAITO, Akira. International civil jurisdiction based on the place of performance of obligation relating to a contract, in: *Japanese yearbook of international law*, vol. 54, 2011, p. 295.

<sup>781</sup> 長田 真理. 義務履行地と国際裁判管轄, 阪大法学 6, 1996, pp. 123-146.

<sup>782</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>783</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.



riguarda la determinazione del luogo di adempimento, sono previsti due casi: il caso in cui il luogo di adempimento dell'obbligazione prevista dal contratto si trovi in Giappone e il caso in cui il luogo di adempimento dell'obbligazione sia stato stabilito in Giappone dalla legge scelta dalle parti. Il concetto di "diritto di proprietà" ha un significato molto ampio e comprende tutti i diritti il cui oggetto sia valutabile economicamente. Vi è un'eccezione prevista per i beni di modesta entità, anche se situati in Giappone.

L'art. 3.3 è molto esteso e tratta diverse materie, tra cui gli assegni, per i quali la giurisdizione sussiste se devono essere pagati in Giappone. Una delle novità della riforma riguarda però gli "affari" in Giappone, concetto mantenuto volutamente vago per ricomprendere il maggior numero di casi possibili. Innanzitutto, il termine "affari" (o "attività") riguarda sia lo scopo di lucro sia il non-profit<sup>784</sup>. In secondo luogo, riguarda tutti i tipi di società costituite ai sensi della legge giapponese o straniera e riguarda anche i casi in cui il convenuto non abbia un proprio ufficio in Giappone ma operi tramite intermediari, agenzie o filiali e inoltre copre anche i casi in cui l'attività sia condotta via internet o altro mezzo a distanza da un Paese straniero, senza la necessità della presenza fisica<sup>785</sup>. Tuttavia ci sono casi in cui è incerto se la persona stia conducendo attività in Giappone, ad esempio nel caso in cui il convenuto, che non abbia un ufficio in Giappone, accetti degli ordini dal Giappone attraverso un sito internet in lingua non giapponese<sup>786</sup>. Il pericolo di un eccesso di giurisdizione, che potrebbe sorgere a causa di queste disposizioni, sarà scongiurato dall'Art. 3.9.

La legge si occupa anche delle obbligazioni che abbiano ad oggetto una nave o che riguardino il diritto marittimo ai sensi dell'art. 842 del codice commerciale giapponese: in questo caso, la giurisdizione sussiste quando la nave è situata in Giappone.

Al comma 7 è stabilito che sussista la giurisdizione giapponese nel caso in cui vi sia una causa che coinvolga una società, un'associazione o una fondazione nei seguenti casi: una causa, promossa da una società o altra persona giuridica, contro uno dei suoi soci o ex-soci; una causa, promossa da un'associazione o fondazione, contro uno dei suoi associati o precedenti associati; un'azione

---

<sup>784</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>785</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>786</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

promossa dal creditore di una società o altra associazione contro uno dei suoi soci o ex-soci; una causa promossa da una società contro i suoi amministratori o sindaci, in relazione al loro incarico.

La giurisdizione giapponese sussiste per le cause riguardanti un'associazione o una fondazione se esse sono costituite ai sensi della legge giapponese e, se non riguardano una persona giuridica riconosciuta, la giurisdizione sussiste se la sede principale è situata in Giappone. Al comma 9 è stabilito che sussista la giurisdizione giapponese in relazione ai danni derivanti da incidente navale o altro incidente avvenuto in mare, quando il primo luogo in cui la nave danneggiata approda è il Giappone. Nel caso in cui l'incidente avvenga nelle acque territoriali del Giappone, la giurisdizione giapponese sussiste ai sensi del comma 7. Il recupero di una nave sarà sottoposto alla giurisdizione giapponese se effettuato in Giappone o se il Giappone è il primo porto in cui la nave danneggiata è approdata. Ai sensi del comma 11, vi è giurisdizione delle corti giapponesi in relazione ai beni immobili quando essi sono situati in Giappone.

Il comma 12 si occupa delle successioni. La giurisdizione giapponese sussiste nei seguenti casi: quando il *de cuius* era domiciliato in Giappone al momento della morte; se il *de cuius* non aveva domicilio, o esso era sconosciuto, quando era residente in Giappone al tempo della morte; se il *de cuius* non aveva residenza, o essa era sconosciuta, qualora avesse avuto l'ultimo domicilio in Giappone prima della morte. Tutte le cause relative alla successione che non rientrano nel comma 12 sono sottoposte alla giurisdizione giapponese alle stesse condizioni di tale comma.

Ai sensi dell'art. 3.6, quando due o più obbligazioni sono azionate in un'unica causa, e la giurisdizione giapponese sussiste solo per una di esse, le corti giapponesi possono conoscere di quella particolare obbligazione solo se vi hanno giurisdizione e vi è uno stretto collegamento tra le obbligazioni.

Ai sensi dell'art. 3.11, la corte può esaminare le prove *ex officio* nelle questioni relative alla giurisdizione giapponese.

L'art. 3.12 prevede che la giurisdizione giapponese sia determinata al momento della proposizione della domanda giudiziale.

La legge ha anche modificato l'art. 145 del codice di procedura civile, prevedendo che le parti non possano ottenere una sentenza provvisoria nel corso del giudizio se non sussiste la giurisdizione

giapponese su quella particolare questione a causa delle disposizioni sulla giurisdizione esclusiva. L'art. 146 prevede che, se non sussiste la giurisdizione giapponese sull'obbligazione oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto, la corte giapponese può conoscere di tale domanda solo se essa ha uno stretto legame con la domanda principale dell'attore, a meno che non si tratti di una materia coperta da giurisdizione esclusiva.

L'art. 312 si occupa dei casi di giurisdizione relativi all'appello finale.

Per quanto riguarda i fatti illeciti, la norma prevede, all'articolo 3.3, comma 8, che sia esclusa la giurisdizione giapponese quando il fatto sia commesso all'estero ma il verificarsi degli effetti del fatto illecito in Giappone non fosse normalmente prevedibile.

Riguardo al cumulo soggettivo di cause<sup>787</sup>, l'articolo 3.6 della legge dispone che esso sia possibile qualora i diritti o le obbligazioni oggetto della causa siano comuni a più parti o siano basati sugli stessi presupposti giuridici e fattuali. In precedenza, il cumulo era ammesso dalla giurisprudenza solo in casi eccezionali, qualora servisse a evitare un pregiudizio a una delle parti<sup>788</sup>.

L'art. 3.7 tratta la clausola di scelta del foro inserita in un contratto tra le parti e prevede il requisito della forma scritta, anche in forma elettronica. La scelta è considerata valida solo se riferita a un rapporto giuridico determinato e se il foro è in grado di esercitare la giurisdizione (questo per prevenire abusi che impediscano a una delle parti di accedere alla tutela giurisdizionale). Sono previste regole speciali per i consumatori e i lavoratori:

- per i consumatori, l'accordo è valido solo se 1) prevede il foro in cui il consumatore aveva il domicilio al momento della conclusione del contratto; 2) è il consumatore stesso ad agire in giudizio o a difendersi nel foro indicato nella clausola;

---

<sup>787</sup> CHAEN, Shigeki; KONO, Toshiyuki; YOKOMIZO, Dai. International jurisdiction in intellectual property cases: The transparency proposal, in: BASEDOW, Jurgens; KONO, Toshiyuki; METZGER, Axel. *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*. Mohr Siebeck, 2010, pp. 110-121.

<sup>788</sup> Sentenze del Tribunale di Tokyo del 05.02.1997; del 25.04.1995; del 20.01.1991; del 23.10.1990; del 28.07.1987; Sentenza della Corte di Appello di Tokyo del 25.12.1996.

- per i lavoratori 1) quando l'accordo è stipulato dopo la cessazione del lavoro o il foro scelto è quello in cui il lavoro era svolto al momento della conclusione dell'accordo; 2) è il lavoratore stesso ad agire in giudizio o a difendersi nel foro indicato nella clausola.

L'articolo successivo prevede l'accettazione automatica della giurisdizione giapponese se non è sollevata l'eccezione del difetto di giurisdizione da parte del convenuto. L'art. 3.9 prevede invece la possibilità per la Corte giapponese di rifiutare la giurisdizione qualora la causa sia troppo complicata o onerosa oppure la giurisdizione giapponese arrechi pregiudizio a una delle parti, mentre l'art. 3.10 prevede un'eccezione per i casi in cui vi sia una riserva assoluta di giurisdizione per le Corti giapponesi, a cui non è possibile derogare neppure convenzionalmente, e cioè i casi previsti dall'art. 3.5 (che riguarda alcune disposizioni del diritto societario e della legge n. 48/2006).

Per quanto riguarda le modifiche alla legge sui procedimenti cautelari, la riforma è intervenuta sull'art. 11 prevedendo che possa essere proposta una domanda di natura cautelare solo se l'azione principale di merito può essere proposta davanti a una corte giapponese o l'oggetto della causa è situato in Giappone. L'oggetto della causa può essere sia un oggetto tangibile che intangibile<sup>789</sup>.

Secondo Dogauchi, le regole appena esposte sono applicabili anche come criterio per individuare se una Corte straniera abbia giurisdizione internazionale per l'esecuzione e il riconoscimento di una sentenza straniera in Giappone<sup>790</sup>.

## Il riconoscimento delle sentenze straniere

Il Giappone non è firmatario della Convenzione dell'Aja sul riconoscimento delle sentenze straniere né di altre convenzioni o trattati su questo argomento con altri Paesi, fatta eccezione per la materia dell'inquinamento da petrolio. Tuttavia, ha firmato le convenzioni sulla legge applicabile e sull'assistenza giudiziaria: quella del 01/03/1954 sulla procedura civile, quella del 24/10/1956 sulla legge applicabile all'adempimento delle obbligazioni verso i figli, quella del 05/10/1961 sulle disposizioni testamentarie, quella del 05/10/1961 sulla validità dei documenti pubblici stranieri, quella del 15/11/1965 sulla notifica all'estero di documenti giudiziari ed extragiudiziali in materia

---

<sup>789</sup> TAKAHASHI, *ut supra*.

<sup>790</sup> DOGAUCHI, Masato. Forthcoming Rules on International Jurisdiction, in: 国際私法年報第12号, 2010, p. 218.

commerciale, quella del 02/10/1973 sulla legge applicabile all'adempimento delle obbligazioni, quella del 25/10/1980 sulla sottrazione internazionale dei minori.

Come abbiamo visto, il legislatore giapponese ha ritenuto di non occuparsi della questione nella legge di riforma del 2006, evitando ogni riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere. Il tema è quindi regolato soltanto dalla legge di diritto interno, in particolare il codice di procedura civile e il codice delle esecuzioni civili<sup>791</sup>. La disciplina, ispirata a quella tedesca<sup>792</sup>, è trattata dagli artt. 118 c.p.c., che prevede i requisiti per il riconoscimento, e 22 e 24 del codice sulle esecuzioni civili, che descrivono la procedura di esecuzione delle sentenze straniere.

La Corte Suprema si è occupata di questo argomento nella sentenza del 28/04/1998<sup>793</sup>, che riguardava un decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Hong Kong in un giudizio incidentale rispetto a quello di merito, in materia di pagamento di interessi. La Corte Suprema giapponese decise di accogliere il riconoscimento del decreto, in quanto si trattava di una questione tecnica, ovvero la decisione se includere il pagamento degli interessi nel giudizio di merito o se dargli forza esecutiva *ex lege* senza includerlo nel giudizio di merito.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 24 e 118 più sopra citati, è necessario che la sentenza straniera sia definitiva e vincolante, cioè non più soggetta a impugnazione.

I requisiti per il riconoscimento sono l'esistenza della giurisdizione in capo al tribunale straniero, riconosciuta dalla legge o da un eventuale trattato; il corretto svolgimento del processo, in particolare il rispetto del principio del contraddittorio; la compatibilità con l'ordine pubblico giapponese; la reciprocità.

---

<sup>791</sup> Legge n. 4/1979.

<sup>792</sup> OKUDA, Yasuhiro. Recognition and enforcement of foreign judgments in Japan, in: *Yearbook of private international law*, vol. 15, 2014, pp. 411-437.

<sup>793</sup> La traduzione delle sentenze della Corte è disponibile all'indirizzo:  
[www.courts.go.jp/english/judgments/index.html](http://www.courts.go.jp/english/judgments/index.html)



**PARTE III**  
**DISCUSSIONE CONCLUSIVA**





## RILIEVI PRINCIPALI

1.- *Considerazioni generali* 2.- *Aspetti problematici della riforma* 3.- *Possibili soluzioni e proposte per il legislatore* 4.- *Valutazioni complessive*

### Considerazioni generali

In questa discussione conclusiva si discuteranno le maggiori criticità della riforma e i punti che, in base ai risultati della presente ricerca, risultano richiedere un maggiore approfondimento dottrinale.

Le domande cui la tesi ha dato risposta sono molteplici; la tesi ha trattato sia questioni di ordine generale sia questioni più specifiche. Quanto alle prime, si è capito quale sia stato lo sviluppo storico del diritto giapponese che ha permesso la nascita del diritto internazionale privato; quali siano i principi costituzionali e le fonti del diritto giapponese da tenere in considerazione per l'analisi delle norme di conflitto; quali criteri di scelta della legge applicabile siano stati introdotti dall'ultima riforma rispetto alle prime stesure della legge Hourei e quali ragioni abbiano spinto il legislatore a orientarsi su questa scelta piuttosto che su un'altra, ma anche come siano stati disciplinati in concreto tali criteri nel più ampio contesto dell'ordinamento giuridico. Si è visto, in definitiva, in che modo e in quali circostanze sono cambiate le norme di conflitto a livello storico.

Il diritto giapponese non è nato da radici romane, ma ha seguito un percorso storico separato rispetto a quello europeo. Pur avendo a più riprese subito influenze da parte del diritto cinese, le istituzioni e gli istituti giuridici giapponesi hanno avuto uno sviluppo autonomo, senza il quale sarebbe stato impensabile trapiantare i modelli europei in epoca *Meiji*. Tutti gli istituti che costituiscono le basi per la sussistenza del diritto internazionale privato erano già evoluti prima dell'importazione dei modelli normativi stranieri, circostanza che smentisce le considerazioni orientistiche svolte dalla dottrina più risalente. Al contrario di quanto sostenuto dagli studiosi europei sin dai primi contatti con il Giappone, tra cui Montesquieu<sup>794</sup>, il diritto giapponese non era inferiore a quello degli altri Paesi e non vi sarebbe stato nulla di strano nel consentire che i cittadini di altre nazioni venissero sottoposti alla giurisdizione giapponese. Le clausole di extraterritorialità,

---

<sup>794</sup> MONTESQUIEU, *ut supra*.

di conseguenza, possono essere considerate soltanto come un'illegitima e vessatoria espressione di orientalismo. Non stupisce che il Giappone abbia voluto stilare una legge che ponesse rimedio a questo squilibrio disciplinando la materia del diritto internazionale privato, né che abbia affidato questo compito a un giurista francese, sì da risultare più credibile agli occhi della comunità internazionale<sup>795</sup>. Le norme della legge Hourei vanno quindi lette in quest'ottica e inserite nel loro contesto storico: la storia del diritto giapponese è essenziale sia per capire il diritto moderno sia per pervenire a una corretta traduzione dei termini giuridici.

La legge Hourei, sia nella sua versione originale sia in quella riformata, va però anche interpretata all'interno dell'odierno ordinamento giapponese, tenendo conto delle fonti del diritto e, in particolare, dei principi costituzionali. Nessuna legge è avulsa dal contesto in cui si colloca, poiché ogni norma si ricollega ad altri rami del diritto e sarà poi applicata secondo le regole del diritto processuale di riferimento; per capire le implicazioni della legge di riforma è necessario sapere che anch'essa è inserita nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento giapponese e che è strettamente legata alle norme della Costituzione, sia in quanto fonte inferiore sia in quanto essa stessa la richiama attraverso la clausola dell'ordine pubblico, per la quale nessuna norma straniera può essere applicata in Giappone se è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento, quali sono, appunto, quelli costituzionali. Contrariamente a quanto si pensa, anche il diritto penale sostanziale è essenziale per la trattazione delle norme di conflitto, in quanto la norma sui fatti illeciti, come si vedrà, prevede l'applicazione cumulativa del diritto interno giapponese: se un fatto non costituisce reato nell'ordinamento giapponese o non vi è un rimedio procedurale previsto dal diritto giapponese, ad esempio, non sarà possibile chiedere il risarcimento del danno in sede civile ai sensi della legge straniera. Risulta chiaro che la conoscenza del diritto sostanziale civile e penale rivestirà un'importanza fondamentale. Le norme di diritto internazionale privato sono infatti nate per risolvere casi concreti in cui vi sia un conflitto tra leggi di più ordinamenti, rendendo necessaria la conoscenza del diritto sostanziale e del diritto processuale del Paese in cui il giudizio sarà instaurato. Inoltre, la conoscenza del diritto sostanziale giapponese è essenziale per lo svolgimento di una corretta traduzione, poiché il significato dei *kanji*, non essendo questi di uso comune nella lingua giapponese, può essere compreso soltanto attraverso lo studio delle norme di diritto giapponese,

---

<sup>795</sup> RÖHL, *ut supra*.

richiedendo dunque una trattazione più di diritto straniero che di diritto comparato. Un lavoro di comparazione è utile, ma solo dopo aver chiarito il diritto interno del Giappone.

Quanto alle questioni più specifiche, in questa tesi sono stati valutati i singoli articoli della legge di riforma, investigando quasi tutte le materie che si trovano all'interno di essa. A proposito della clausola di ordine pubblico, la ricerca ha chiarito che cosa si intenda per ordine pubblico e che differenza ci sia con le norme di applicazione necessaria, entro che limiti operi questa clausola e quali siano le implicazioni di questa norma all'interno del diritto internazionale privato.

L'art. 42 della riforma contiene una disposizione secondo cui la legge straniera non può essere applicata se contraria all'ordine pubblico, il cui significato è stato individuato unicamente da dottrina e giurisprudenza, poiché non è definito in alcuna norma. Tra le norme che non possono essere applicate in Giappone rientrano quelle contrarie alla Costituzione, qualsiasi rango esse abbiano. Ciò significa che la Costituzione è la legge di rango più alto tra tutte, compresa quella di riforma, le cui norme non potranno mai essere applicate se la legge applicabile a cui rimandano sia contraria ai principi costituzionali giapponesi, e lo stesso dicasi per tutte le norme presenti nei trattati internazionali. L'ambito di applicazione della legge di riforma sarà ulteriormente limitato dalle norme di applicazione necessaria.

In relazione ai contratti, si è visto come siano disciplinati nella nuova formulazione della legge gli aspetti più importanti della materia, in particolare la forma, gli effetti, la validità di un contratto internazionale. Per quanto riguarda gli atti giuridici unilaterali, si è visto che essi sono inclusi nella legge di riforma e in quali termini, spiegando quale definizione sia data dall'ordinamento giapponese. In tema di libertà di scelta, è stato spiegato entro che limiti operi l'*optio legis* delle parti e quali siano i punti più problematici.

La disciplina giapponese non dà una definizione né di atto unilaterale né di contratto, ma li inserisce entrambi nell'art. 7 della legge di riforma, che riconosce il principio di autonomia delle parti, concedendo libertà di scelta nella legge applicabile, senza però specificare che tipo di scelta possa essere effettuata né se si possa applicare anche a singole parti del contratto. La legge disciplina anche il caso di mancata scelta, adottando i criteri del collegamento più stretto e della prestazione caratteristica e tratta anche della variazione della scelta, con il limite del pregiudizio ai terzi.

A proposito di protezione della parte contrattuale più debole, sono stati esaminati i contratti dei consumatori, come essi siano stati introdotti nelle norme di conflitto giapponesi, quali differenze ci siano rispetto gli altri ordinamenti, se i criteri scelti dal legislatore siano adeguati o se ci siano delle conseguenze negative e se siano previste eccezioni; sono stati inoltre trattati i contratti di lavoro, come essi siano stati introdotti nelle norme di conflitto giapponesi, quale sia la legge applicabile a tali negozi, perché sia stato scelto un criterio piuttosto che un altro e se ci siano eccezioni.

La normativa giapponese si è adeguata a quella internazionale prevedendo una tutela per i consumatori e per i lavoratori, ma, come vedremo in seguito, non è riuscita a raggiungere completamente l'obiettivo, non solo per le eccezioni previste a questa protezione della parte debole, ma anche perché richiede che essa individui nello specifico le norme da applicare al proprio contratto.

A proposito di capacità delle persone, si è visto quali tipi di capacità e di limitazioni della capacità siano previste dal diritto giapponese, quali criteri siano stati scelti dal legislatore e per quale motivo e quali siano gli aspetti più problematici.

Per esigenze di ordine pubblico, il legislatore ha permesso che una corte giapponese possa limitare la capacità di un cittadino straniero in Giappone attraverso i procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, istituti non molto dissimili da quelli previsti dalla legge italiana.

Quanto ai diritti reali, si è investigato quale sia l'ambito dell'operatività della norma, a quali diritti si applica e come questa disciplina si coordini con quella dell'art. 7. Per i diritti reali non vi è una distinzione tra beni mobili e immobili, tuttavia, anche al di fuori dell'art. 13 sono previste eccezioni che utilizzano il criterio della *lex rei sitae* per gli immobili. Inoltre, la legge comporta una discrepanza tra la legge applicabile agli aspetti contrattuali e quella applicabile ai diritti reali in senso stretto, comportando una certa ambiguità in materia.

In tema di obbligazioni extracontrattuali, si sono analizzate la *negotiorum gestio* e l'arricchimento senza causa, vedendo quale sia la disciplina di questi istituti e quali criteri siano stati introdotti dalla riforma, mentre, per i fatti illeciti in generale, è stato chiarito cosa si intenda per fatti illeciti nel

diritto giapponese, quali siano i presupposti per l'applicazione della relativa norma, quali conseguenze possano derivare dalle scelte legislative in merito e quali siano le criticità di questa disciplina; entrando più nello specifico, per i danni da prodotto difettoso si è chiarito quali tipi di danni rientrino nella definizione, quale sia la disciplina nell'ordinamento giapponese e come sia stato trattato l'argomento nella riforma; per la diffamazione, invece, si è visto cosa si intenda per diffamazione nel diritto giapponese e quale criterio sia stato adottato dal legislatore.

La riforma ha previsto una disciplina generale per i fatti illeciti che prevede la possibilità di variare la legge applicabile dopo che si è verificato il fatto, ma senza pregiudizio per i terzi, ed è stata inserita una disposizione per la quale il criterio del collegamento chiaramente più stretto prevale sugli altri. Infine, è stata prevista un'eccezione di ordine pubblico secondo cui la legge giapponese è applicabile cumulativamente, in modo che la persona danneggiata non possa ottenere un risarcimento o altro rimedio non riconosciuto dall'ordinamento giapponese.

In merito alla cessione del credito, si è discusso su quale sia la natura della cessione del credito nel diritto giapponese, come siano cambiati i criteri relativi alla legge applicabile, per quale motivo si sia scelto di adottare un criterio tanto diverso rispetto al passato, quali conseguenze derivino dalla scelta del legislatore e come cambino le conseguenze della disciplina a seconda della qualificazione giuridica dell'istituto.

In dottrina, non è ancora chiara la natura della cessione del credito, che infatti è stata inserita insieme alle obbligazioni extracontrattuali invece che nella sezione che disciplina atti giuridici. Il criterio adottato è stato spostato da quello del domicilio del debitore a quello della legge applicabile al credito stesso.

Grazie a questo lavoro, è stato possibile stilare una traduzione adeguata del testo normativo vigente, trovando una soluzione per le criticità dei termini più ambigui e delle differenze tra i due ordinamenti giuridici. La ricerca ha richiesto un lungo lavoro di studio e di raffronto tra le norme di diritto sostanziale e processuale italiane e giapponesi prima ancora che tra le norme di conflitto, poiché la materia del diritto internazionale giapponese, come abbiamo visto, riguarda argomenti di diritto civile, penale e processuale, che devono essere conosciuti e analizzati durante la traduzione.

Oltre ai termini presenti nella legge di riforma sono stati tradotti anche quelli collegati in base alla disciplina sostanziale.

## Aspetti problematici della riforma

Nel capitolo precedente sono stati introdotti gli aspetti più problematici della disciplina giapponese, che si possono dividere in due parti: criticità delle norme introdotte dalla riforma e lacune della disciplina. Tali aspetti saranno approfonditi in questa sezione.

### - Criticità delle norme

Le maggiori criticità della riforma del diritto internazionale privato giapponese riguardano le disposizioni introdotte dalla nuova legge: i fatti illeciti in generale, il danno da prodotto difettoso, la tutela dei consumatori, i diritti dei lavoratori, gli atti giuridici in generale e i beni immobili.

La norma sui fatti illeciti è stata ampliata rispetto alla sua versione precedente, prevedendo soltanto due eccezioni alla regola generale per i casi di illeciti che possono verificarsi a distanza, ma la disposizione che esclude l'applicazione della legge straniera è stata mantenuta. Vi sono infatti due casi di esclusione ai sensi dell'art. 22: il caso in cui gli eventi che devono essere disciplinati dalla legge straniera applicabile ai fatti illeciti non costituiscano un fatto illecito nel diritto giapponese e il caso in cui il risarcimento del danno o gli altri rimedi previsti dalla legge straniera non siano riconosciuti dalla legge giapponese. Queste disposizioni sono state formulate per evitare l'applicazione dei c.d. *punitive damages*<sup>796</sup> previsti dal diritto statunitense, ma finiscono per creare un pregiudizio alle persone offese dal fatto illecito, soprattutto se combinate con gli artt. 20 e 21, che prevedono la prevalenza del collegamento più stretto e la possibilità di variare la legge applicabile dopo che l'evento si è verificato. Vi sono molti modi in cui queste norme potrebbero creare un vantaggio competitivo ingiusto per le aziende o in cui potrebbero pregiudicare le vittime di un reato in tutti i casi in cui si applichino le norme di conflitto ma non il diritto sostanziale giapponese. Innanzitutto, l'art. 17 prevede la regola generale secondo cui la legge applicabile sia quella del luogo in cui si sono verificati gli *effetti* degli atti che hanno causato il danno, ma è prevista un'eccezione per il caso in cui il verificarsi degli effetti in tale luogo sia stato imprevedibile. In tal caso si

---

<sup>796</sup> OKUDA, *ut supra*.

applicherà la legge del luogo in cui si sono verificati gli *eventi* che hanno causato il danno. Questa eccezione è stata prevista per preservare le attività commerciali<sup>797</sup>, per le quali la legge applicabile deve essere prevedibile in astratto: durante la discussione della riforma, è stato portato il caso ipotetico in cui i fumi nocivi di una fabbrica, trasportati dal vento in un altro Stato, abbiano causato un danno all'agricoltura tramite piogge acide. Secondo Okuda<sup>798</sup>, la richiesta di un criterio che renda la legge applicabile prevedibile è stata promossa dagli imprenditori preoccupati che una legge sconosciuta possa essere a loro sfavorevole. In sede di discussione non sono mancate le opinioni contrarie a questa tesi<sup>799</sup>, basate sul rilievo che il processo potrebbe essere allungato dalle eccezioni di una delle parti, la quale potrebbe confutare la prevedibilità della legge applicabile, ove questa le sia sfavorevole. L'opinione di Okuda, secondo cui le corti giapponesi dovrebbero applicare l'eccezione di imprevedibilità solo come *extrema ratio*, è da condividere, tuttavia, a nostro parere, questa disposizione andrebbe rivista ed espansa per comprendere anche dei casi specifici, come il danno ambientale.

Vi è però un'eccezione alla regola generale prevista per i fatti illeciti. L'art. 20 prevede che, se ci sono circostanze particolari per cui sia ravvisabile un collegamento manifestamente più stretto (明らかにより密接な関係 *akiraka ni yori missetsuna kankei*) con la legge di un luogo diverso da quello individuabile ai sensi degli articoli 17, 18 e 19, come ad esempio il fatto che le parti abbiano la residenza abituale nello stesso Paese o che l'illecito derivi da un contratto, tale legge sarà applicata al posto di quella individuabile secondo i criteri generali. Il diritto svizzero, preso ad esempio dalla commissione legislativa, utilizza la residenza abituale comune come criterio di collegamento e non come eccezione residuale<sup>800</sup>, ma tale soluzione non è sembrata adeguata in sede di riforma poiché è troppo rigida e creerebbe discrepanze nel caso in cui solo una parte delle persone coinvolte abbia la residenza nello stesso posto, mentre le altre no; inoltre, nel caso di obbligazione collegata a un rapporto contrattuale, si presterebbe ad abusi se il danneggiante riuscisse a convincere il danneggiato a cambiare la legge applicabile in una a lui più favorevole. Tali argomentazioni sono

---

<sup>797</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>798</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>799</sup> Si veda: 第164回国会予算委員会.

<sup>800</sup> Art. 133: Se danneggiante e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese derivanti da atto illecito sono regolate dal diritto di questo Stato.

confutate da Okuda<sup>801</sup> in maniera a nostro parere non convincente, in quanto ritiene che gli abusi sarebbero impediti dagli articoli 11 e 12, ma tali norme si applicano solo ai lavoratori e ai consumatori e non sono, dunque, idonee a impedire tutti gli abusi conseguenti alla variazione della legge applicabile; inoltre egli sostiene che potrebbero sorgere delle discrepanze anche nel caso in cui solo una parte degli obbligati solidali concordino di modificare la scelta della legge applicabile, ma questo non è un motivo sufficiente per creare ulteriori discrepanze basate sulla residenza abituale.

L'autonomia delle parti nei fatti illeciti è un'altra questione che merita di essere approfondita. Okuda<sup>802</sup> porta l'esempio del Tribunale di Chiba, che, con la sentenza 24.07.1997 n. 276, aveva anticipato la soluzione adottata dalla riforma, riconoscendo la possibilità di un accordo tra le parti circa la legge applicabile dopo che il fatto illecito si sia verificato; egli sostiene che difficilmente le parti vorrebbero mettersi d'accordo nel cambiare la legge applicabile senza un giustificato motivo. Tuttavia, qualora una delle parti abbia maggiore potere contrattuale (ad esempio, un'azienda), la possibilità di scelta potrebbe danneggiare la persona offesa, che potrebbe essere indotta ad effettuare una scelta a lei sfavorevole; per questo motivo, secondo Okuda<sup>803</sup>, anche se non espressamente previsto, la norma dovrebbe essere interpretata in maniera più restrittiva e la scelta di applicare una determinata legge dovrebbe essere motivata. Questa soluzione, seppur valida, non è supportata dal dato normativo, con la conseguenza che ogni giudice, anche straniero se del caso, potrebbe decidere diversamente. Per questo motivo, la legge dovrebbe essere modificata per prevedere una maggiore protezione della persona danneggiata, soprattutto se si tratta di un consumatore; tuttavia, in sede di discussione della riforma è stata ritenuta sufficiente la restrizione della possibilità di scelta, anche implicita<sup>804</sup>, della legge applicabile a un momento successivo rispetto al verificarsi del fatto illecito<sup>805</sup>. La questione della modifica della legge applicabile ai fatti illeciti sorti dall'inadempimento di un contratto tra le parti è un altro punto complicato: da una parte, infatti, vi è l'art. 20, secondo il quale la presenza di un contratto funge da collegamento più stretto, dall'altra vi è l'art. 21, che permette la modifica alla legge applicabile. Il contratto e l'obbligazione

---

<sup>801</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>802</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>803</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>804</sup> Si veda: 第164回国会予算委員会, 第27号, 平成十八年四月二十八日.

<sup>805</sup> Si veda: 第164回国会予算委員会, 第26号, 平成十八年五月十九日.



da fatto illecito da esso derivante sarebbero disciplinate da due leggi diverse, cosa che potrebbe evitare l'applicazione delle norme di applicazione necessaria degli articoli 11 e 12. La scelta ex art. 21, secondo Okuda<sup>806</sup>, non dovrebbe essere permessa in caso di obbligazione nascente dall'inadempimento di un contratto, proprio per non pregiudicare la protezione della parte più debole, e in ogni caso la scelta dovrebbe essere sempre espressa e mai implicita. A parere della scrivente, le questioni contrattuali dovrebbero essere tenute separate da quelle extracontrattuali<sup>807</sup>, soprattutto se si tratta di reati, i quali attengono alla sfera penalistica e non a quella negoziale. Gli articoli 9, 11 e 12 devono ritenersi indipendenti rispetto agli articoli 20 e 21, con le relative conseguenze in ordine all'onere della prova, al cumulo della tutela risarcitoria e alla risarcibilità del danno non patrimoniale. La distinzione diventa particolarmente importante in alcuni casi, tra cui quello della responsabilità medica. Nella dottrina giapponese, vi sono state molte teorie confliggenti a proposito delle fonti delle obbligazioni, poi mutate nel tempo, ma non si è ancora giunti a un accordo. In questa sede si aderisce alla teoria di Hirano<sup>808</sup>, secondo cui le azioni risarcitorie per fatto illecito e per contratto sono entrambe possibili in alternativa. Le conseguenze della distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità da fatto illecito riguardano anche la decorrenza degli interessi, che nel primo caso inizia dalla proposizione della domanda giudiziale e nel secondo caso dal verificarsi dell'evento; l'onere della prova, che è a carico dell'attore nel caso della responsabilità contrattuale, mentre è alleggerito nel caso del fatto illecito; il nesso causale, che nel caso del fatto illecito si basa sulla teoria del più probabile che non; la risarcibilità dei danni, che comprende la perdita di chance, la tutela dell'affidamento e il danno non patrimoniale nel caso del contratto. Considerato quanto sopra, la scelta della legge applicabile al contratto può avvenire anche in concomitanza con la scelta della legge applicabile al fatto illecito, anche se sarebbe opportuno un intervento legislativo sul punto a tutela delle parti deboli del contratto.

Il punto che, a nostro parere, rende più di tutti la norma sui fatti illeciti inadeguata è l'applicazione cumulativa della legge giapponese. In sede di riforma, è stato ammesso che la decisione di

---

<sup>806</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>807</sup> Non si utilizzano qui le categorie, proprie del diritto italiano, che distinguono la responsabilità contrattuale – cioè non solo derivante da contratto, ma da qualsiasi obbligazione da fatto lecito – da quella extracontrattuale – cioè essenzialmente l'illecito aquiliano ex art. 2043. In questa sede ci si riferisce unicamente alla responsabilità derivante da un contratto tra le parti e a quella derivante da fatto illecito.

<sup>808</sup> TETSURO, HIRANO. A Structure of Doctor's Civil Liabilities: In Search of a Contract-based Uniformed Legal Framework Best Serving Both Doctors and Patients, in: *Ritsumeikan Law Review*, n. 6, 2015, pp.15 - 53.

mantenere questa soluzione sia stata condizionata dalle lobby degli imprenditori. Okuda<sup>809</sup> critica la sentenza della Corte Suprema del 26.09.2002, che è stata portata ad esempio per questa questione durante la discussione parlamentare<sup>810</sup>. Il caso riguardava una società giapponese che aveva indotto una sua società collegata negli Stati Uniti a violare la proprietà intellettuale di un'altra società americana. Secondo la Corte, la legge applicabile era quella americana, in quanto *lex loci delicti*, poiché i risultati dell'evento si erano prodotti negli Stati Uniti. La legge americana sui brevetti considerava come fatto illecito l'induzione a violare la proprietà intellettuale anche se attuata all'estero, ma la Corte argomentò che tale condotta non era considerata un fatto illecito nel diritto giapponese e che, dunque, la legge sui brevetti non fosse applicabile. Secondo Okuda, il giudizio della Corte non è corretto perché è ingiusto verso l'attore americano e perché ai sensi dell'art. 719 del codice civile giapponese l'induzione a commettere un fatto illecito è considerata un fatto illecito. Nonostante questo, la sentenza è stata presa ad esempio per riformare la disciplina dei fatti illeciti, creando delle discrepanze tra l'art. 22 e gli articoli 20 e 21. Infatti, dal momento che vi è la possibilità di scegliere la legge straniera convenzionalmente e che il contratto tra le parti costituisce il collegamento più stretto, vi potrebbe essere una separazione tra la legge applicabile al contratto e quella applicabile al fatto illecito per effetto della costrizione dell'art. 22, che obbliga ad applicare anche la legge giapponese anche in caso di scelta della legge straniera. La volontà delle parti, in questo caso, non è rispettata. Per questo motivo, secondo Okuda, l'art. 22 andrebbe escluso nei casi di scelta della legge straniera e nel caso di fatti illeciti derivanti da un contratto; inoltre, egli ritiene che esso non si applichi alla prescrizione<sup>811</sup>. A nostro parere, tuttavia, i rischi dell'art. 22 sono molto più grandi, poiché, potendo sapere in anticipo che la legge giapponese sarà applicata cumulativamente ex art. 22 anche in deroga delle norme generali sui fatti illeciti, chiunque potrebbe usare questo espediente per aggirare la legge straniera a proprio vantaggio. Poiché spesso pagare una sanzione infrangendo la legge conviene economicamente rispetto ad adempiere ad essa<sup>812</sup>, soprattutto in mancanza di strumenti che puniscono un comportamento recidivo, una società o un individuo che conoscano la legge di riforma potrebbero commettere un fatto illecito non riconosciuto dall'ordinamento

---

<sup>809</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>810</sup> Si veda: 第164回国会予算委員会.

<sup>811</sup> OKUDA Y., 'The Law Applicable to Governmental Liability for Injuries to Foreign Individuals during World War II: Questions of Private International Law in the Ongoing Legal Proceedings before Japanese Courts', in: Yearbook 2001, p. 133.

<sup>812</sup> Si pensi all'esigua sanzione prevista per i giornali che violano il divieto di pubblicazione relativo al segreto d'indagine rispetto ai guadagni che una notizia in anteprima porta in termini di vendite.

giapponese o il cui rimedio (ad es. i danni punitivi) non sarà applicabile ai sensi dell'articolo 22. Questa circostanza andrebbe a creare un pregiudizio verso le persone danneggiate dal fatto illecito e costituirebbe un vantaggio competitivo rispetto alle controparti straniere, che invece sarebbero costrette a rispettare la legge straniera per non incorrere in sanzioni. Questo potrebbe essere utilizzato come strumento di concorrenza sleale attraverso un *forum shopping* che consenta di evitare le sanzioni previste dalla legge straniera per trarne un vantaggio economico. Per questi motivi, a nostro parere, questa è una delle disposizioni che dovrebbero essere eliminate dalla legge giapponese al più presto.

La scelta del criterio di collegamento per i danni da prodotto difettoso, cioè la legge del luogo in cui il prodotto è stato consegnato, è stata motivata dalla ricerca di un equilibrio tra le esigenze dei produttori e quelle dei loro clienti<sup>813</sup>. Le soluzioni adottate dal Regolamento Roma II e dalla legge svizzera<sup>814</sup>, entrambi diritti presi come paragone per la riforma, utilizzano un criterio di tipo soggettivo (la legge scelta dalla persona danneggiata o la sua residenza abituale), ma questa scelta è stata vista dal legislatore giapponese come troppo sbilanciata ai danni del produttore in favore del danneggiato<sup>815</sup>. Il luogo di consegna del prodotto, però, non è sempre identificabile: in sede di discussione della riforma, è stato portato l'esempio di un disastro aereo, in cui non vi è alcuna consegna, né una legge applicabile, esattamente come per gli eventi verificatisi in acque internazionali o nello spazio. In casi come questi, alcuni sostengono che si debba applicare la norma generale sui fatti illeciti (art. 17)<sup>816</sup>, altri che si debba applicare la legge del luogo in cui la compagnia aerea ha sede<sup>817</sup> (secondo comma dell'art. 18). Secondo l'opinione della scrivente, nel caso di aerei, navi e altri mezzi di trasporto che, a differenza delle automobili, non sono operati direttamente dalla persona danneggiata, non si può parlare di "prodotti", ed è per questo che sarebbe auspicabile

---

<sup>813</sup> Si veda: 第164回国会法務委員会, 第10号, 平成十八年四月十三日 e 第11号, 平成十八年四月十八日.

<sup>814</sup> Art. 135: Vizi di un prodotto

Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto sono regolate, a scelta del danneggiato:

a. dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in mancanza di stabile organizzazione, della dimora abituale del danneggiatore o

b. dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sempreché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.

<sup>815</sup> 第164回国会法務委員会, *ut supra*.

<sup>816</sup> SAKURADA, p. 235; SAWAKI e DOGAUCHI, p. 242; KANZAKI, p. 129.

<sup>817</sup> OKUDA, *ut supra*.

una disciplina *ad hoc* per i trasporti e per i relativi incidenti, come ad esempio nel diritto svizzero<sup>818</sup>. L'art. 18, infatti, si riferisce soltanto ai prodotti che entrano nella disponibilità della persona danneggiata attraverso una consegna, quindi nei casi di vendita, noleggio, deposito, comodato o altro tipo di detenzione qualificata. Il caso dell'aereo rientra nella fornitura di servizi e dovrebbe essere disciplinato, in mancanza di una disposizione specifica, secondo l'art. 17, il quale però non è adeguato a coprire questa eventualità. Si dovrà operare dunque una *fiction iuris* e considerare il luogo di cui l'aereo batte bandiera<sup>819</sup> come il luogo in cui si sono verificati i danni e l'evento. Solo per il caso del pilota si potrà ritenere che si applichi l'art. 18 per gli aspetti extracontrattuali e l'art. 12 per quanto riguarda gli aspetti contrattuali.

La tutela dei consumatori costituisce una delle novità della riforma. Questa norma, però, ha un effetto meno pregnante di quanto ci si aspetterebbe, in quanto grava sul consumatore l'onere di manifestare al professionista la propria volontà di applicare le norme di applicazione necessaria previste dalla legge del luogo in cui egli ha la residenza abituale, con l'onere di elencarle una per una: di fatto, questa disposizione limita enormemente la tutela accordata al consumatore, il quale non avrà sempre la possibilità di contattare direttamente la controparte al momento della conclusione del contratto, specialmente qualora esso sia concluso a distanza. Inoltre, sarà difficile che egli conosca questa possibilità e sappia metterla in pratica in concreto. Anche se vale pur sempre il principio *ignorantia legis non excusat*, trattandosi di una norma che dovrebbe essere posta a protezione di una parte su cui grava uno squilibrio di potere contrattuale, lo strumento di tutela non sembra adeguato allo scopo. Nella maggioranza dei casi, il risultato concreto sarà che il professionista rimarrà libero di scegliere la legge applicabile a lui vantaggiosa, spesso in combinazione con la scelta del foro, rendendo molto difficile la tutela dei diritti del consumatore. In sede di discussione della riforma, si è scelto di non garantire una protezione automatica al consumatore sul rilievo che la determinazione delle norme di applicazione necessaria più favorevoli sarebbero state difficili da individuare sia per il giudice sia per la controparte, mentre sarebbe stato più semplice avere un elenco di norme fornito direttamente dal consumatore. Riteniamo, invece, che anche per una questione di certezza del diritto sia più semplice che le norme siano individuabili

---

<sup>818</sup> Art. 134: Incidenti della circolazione stradale

Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono regolate dalla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

<sup>819</sup> Soluzione adottata per i casi di incidenti navali, vedi: YAMADA, pp. 366-367; ELLENBERGER, pp. 180-182

nel loro complesso in astratto da parte del professionista, il quale potrebbe trovarsi in difficoltà qualora il consumatore decida arbitrariamente quali norme applicare e quali no. Si deve notare, inoltre, che, per poter adempiere a questa norma, il consumatore dovrebbe prima sapere che si applicheranno le norme di conflitto giapponesi invece che altre norme di conflitto e agire di conseguenza, eventualità che sembra abbastanza improbabile. Le norme di conflitto dovrebbero servire a individuare la legge applicabile a una certa controversia, non dovrebbero quindi dettare delle regole di diritto sostanziale da applicarsi prima di tale controversia. Desta perplessità, inoltre, la disposizione relativa all'esclusione della tutela al consumatore qualora il professionista lo scambi per un non consumatore, ossia un contraente professionale. Questa norma sembra eccessivamente pregiudizievole dei diritti del consumatore, il quale mantiene il suo status anche se la controparte non ne viene a conoscenza e non si capisce per quale motivo dovrebbe essere danneggiato sulla base di un fattore esterno. Una tale previsione sembra inoltre presupporre che il professionista si comporti consapevolmente in modo diverso e più sfavorevole nel contrarre con un consumatore rispetto a quando si trovi di fronte a un altro soggetto e mal si concilia con l'obbligo gravante sul consumatore di dichiarare quali norme di applicazione necessaria applicare, dal momento che, dopo tale dichiarazione, il professionista verrebbe a conoscenza della qualifica di consumatore in capo alla controparte. Questa disposizione è stata giustificata in sede di discussione della riforma con il rilievo che un professionista potrebbe scambiare il consumatore per un commerciante qualora egli compri grandi quantità di merce, poiché di solito i consumatori non si relazionano con stock di prodotti. Questo esempio, però, può essere facilmente contraddetto con l'argomentazione che il professionista dovrebbe presumere di avere sempre a che fare con un consumatore, tranne nei casi in cui la controparte non si qualifichi diversamente (ad es. carta intestata della società, fattura a nome dell'azienda, ecc.).

Un'altra novità della riforma riguarda il diritto del lavoro. Come nel caso del consumatore, è previsto che il lavoratore debba elencare le norme di applicazione necessaria del luogo in cui ha la residenza abituale. Trattandosi di un rapporto giuridico sbilanciato, in cui il lavoratore ha pochissimo – se non nullo – potere contrattuale, sarà una disposizione di difficile applicazione nella pratica e, inoltre, per poter adempiere a questa norma, anche il lavoratore dovrebbe prima sapere che si applicheranno le norme di conflitto giapponesi invece che altre norme di conflitto e agire di conseguenza. Da un lato, infatti, è raro che un lavoratore sia a conoscenza di questa norma particolare e che sia in grado di applicarla in concreto, dall'altro, anche se la conoscesse, non

avrebbe modo di contrattare al momento dell'assunzione, a meno di non essere soggetto a una tutela sindacale che possa mediare per lui.

Il fatto che la legge non distingua tra atti unilaterali, contratti e atti comuni desta qualche perplessità per la diversa natura di ciascuno di questi atti giuridici; inoltre, le norme sembrano confezionate per i contratti e non per gli atti unilaterali, in cui la scelta della legge applicabile spetta a una sola parte.

In relazione ai beni immobili, vi è ambiguità su quali questioni siano disciplinate dall'art. 13 e quali siano invece soggette alle norme sugli atti giuridici. Un ampliamento della disciplina potrebbe prevedere un regime speciale per i beni culturali, considerato anche il fatto che in passato alcuni beni immobili antichi sono stati smontati e ricostruiti altrove<sup>820</sup>.

#### *- Lacune della disciplina*

Oltre alle criticità, a nostro parere vi sono anche delle lacune nella disciplina, che risulta quindi incompleta non solo in comparazione con le altre legislazioni ma anche in relazione all'ordinamento giapponese nel suo complesso. Come si vedrà, alcune di queste lacune sono, a nostro parere, omissioni intenzionali frutto una politica legislativa ben precisa<sup>821</sup>, altre sono dovute all'adesione a una linea dottrinale e altre ancora potrebbero essere invece delle semplici sviste, probabilmente dovute alla mancanza di ricerca su questi punti.

Il primo aspetto che salta all'occhio è che l'ordine pubblico è citato tre volte nel testo della legge, ma non è mai definito, neppure brevemente. Anche se questo concetto è ormai molto utilizzato nelle norme di diritto internazionale privato ed è inteso anche come ordine pubblico internazionale, dunque in parte condiviso a livello globale, vi sono comunque delle variazioni considerevoli tra i diversi Paesi e sarebbe auspicabile che ogni legge ne desse una sommaria definizione, eventualmente sotto forma di norma in bianco che rimandi a un regolamento. In aggiunta a ciò, è

---

<sup>820</sup> I casi sono numerosi. In Italia, si ricorda Palazzo Alicorni: INSOLERA, Italo. Roma, immagini e realtà dal X al XX secolo. Laterza, 1980.

<sup>821</sup> Si veda il capitolo precedente.

da chiedersi se la nozione citata sia la stessa sia per le consuetudini sia per l'art. 42, vista l'ormai obsoleta distinzione tra ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno.

Rilievi simili possono essere sollevati a proposito delle norme di applicazione necessaria, la cui definizione e portata varia da Paese a Paese e nel tempo. Sarebbe auspicabile inserire un ulteriore articolo all'interno della legge che espliciti la definizione di "applicazione necessaria", anche demandando un elenco più specifico a un successivo regolamento, poiché queste norme sono citate soltanto per i consumatori e per i lavoratori, mentre in dottrina e giurisprudenza esse sono pacificamente riconosciute come regola non scritta<sup>822</sup>.

A livello internazionale la nozione di residenza abituale ha sempre creato difficoltà, sia per le differenze esistenti nei vari Paesi sia per il diverso significato che essa poteva avere nei vari rami del diritto (fiscale, civile, amministrativo, internazionale, ecc.) anche all'interno di un solo Paese. In Giappone, nessuna norma ha mai chiarito il significato di residenza. Per questo motivo, una riforma del diritto internazionale privato potrebbe essere un'occasione per dare una definizione precisa di questo concetto. Si potrebbe prevedere, ad esempio, che si considera abituale il luogo in cui vive il nucleo familiare (dove risiedono coniuge e figli), oppure in cui si soggiorna per più di un determinato numero di giorni all'anno, anche distinguendo la nozione ai fini fiscali da quella ai fini civili.

Nella norma che tratta il tema della capacità, non si fa cenno alla capacità delle persone giuridiche. Anche questa è una lacuna che andrebbe colmata al più presto, dal momento che gran parte degli scambi commerciali con il Giappone avviene tramite società. Poiché nemmeno nelle norme relative agli atti giuridici si fa cenno alla questione del riconoscimento della personalità giuridica di enti, società, associazioni, fondazioni e simili, non è chiaro quale sarebbe la legge applicabile a queste questioni. Se una persona giuridica italiana, validamente costituita ai sensi della legge italiana, conclude un contratto sottoposto alla legge giapponese, ma ai sensi della legge giapponese non possiede i requisiti per avere capacità giuridica in Giappone, potrebbero sorgere problemi in sede di un eventuale giudizio, perché il giudice troverebbe difficoltà nel determinare quale sia la legge

---

<sup>822</sup> OKUDA, *ut supra*.

applicabile alla capacità di tale persona giuridica. Se ci fosse una disposizione ad hoc, molte incertezze sarebbero sanate.

Il tema del rinvio è un punto cruciale delle norme di conflitto. La riforma non ha modificato la disciplina precedente, perciò il rinvio è rimasto escluso tranne nel caso in cui la legge straniera rimandi alla legge giapponese; il legislatore ha scelto, dunque, di mantenere una linea conservativa di chiusura verso gli altri ordinamenti, in linea con altri articoli della legge. La decisione se accettare o escludere il rinvio attiene alla discrezionalità del singolo Paese e non può essere sindacata, tuttavia la riforma avrebbe potuto migliorare la formulazione dell'articolo includendo anche altri tipi di rinvio che avessero come risultato l'applicazione della legge giapponese.

La disciplina giapponese non menziona il caso in cui in un atto giuridico vi sia una scelta implicita della legge applicabile, tuttavia questa possibilità, come abbiamo visto, è ammessa dalla giurisprudenza. Non sembra razionale omettere di disciplinare un caso tanto frequente, soprattutto alla luce del fatto che la riforma ha introdotto uno specifico articolo relativo alla mancanza di scelta. Questa omissione rischia di creare confusione nei casi in cui la scelta implicita sia erroneamente scambiata per mancanza di scelta. Dal momento che la possibilità di scelta implicita non è una teoria minoritaria, non si vedono motivi ostativi all'inserimento di una disposizione apposita. Essendo riconosciuta dall'ordinamento giapponese, sarebbe stato coerente inserire un comma che facesse chiarezza su questo argomento.

Un altro punto che non è stato inserito nella riforma riguarda la legge regolatrice dell'esistenza e della validità formale e sostanziale del consenso delle parti sulla legge applicabile. Nonostante nella prima versione del progetto di legge la Commissione avesse inserito una disposizione al riguardo, ispirata al Regolamento Roma I, successivamente fu deciso di eliminare tale norma a causa delle opinioni contrarie. Il fatto che nella giurisprudenza non sia mai stato trattato un caso in cui la validità del consenso fosse messa in discussione non è stato d'aiuto per il raggiungimento di un accordo dottrinale. Tuttavia, se pensiamo a un caso che unisca questa questione al problema della capacità delle persone fisiche, risulta chiaro che il tema è di particolare importanza. La validità del consenso, infatti, potrebbe essere contestata a causa dell'incapacità di una delle parti, oltre che nei casi di errore essenziale, dolo, violenza, ecc.; infatti, i vizi del consenso, quali violenza, errore e dolo non sono disciplinati. Il Regolamento Roma I si occupa di questo aspetto all'art. 10, prevedendo



che l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscano in base alla legge che sarebbe applicabile se il contratto o la disposizione fossero stati validi; è previsto però che il contraente che voglia dimostrare di non aver dato il proprio consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge che sarebbe applicabile se il contratto o la disposizione fossero stati validi. In mancanza di una specifica disposizione normativa della legge di riforma, applicare la soluzione adottata dall'art. 10 co. 1 del Regolamento Roma I non sembra coerente, in quanto le conseguenze sarebbero pregiudizievoli nei confronti della parte caduta in errore o costretta ad accettare l'*optio legis*, che si vedrebbe costretta a sottostare a un diritto che non ha mai accettato; per non parlare del fatto che, se davvero fosse accertata l'invalidità del consenso e quindi della clausola stessa, si creerebbe il paradosso di avere una decisione basata su una legge che non avrebbe dovuto essere applicata sin dall'inizio. D'altra parte non sarebbe possibile nemmeno ignorare la scelta delle parti al solo prospettarsi di una invalidità, dato che chiunque potrebbe aggirare la clausola di scelta della legge applicabile soltanto sostenendo di essere caduto in errore o in altro vizio della volontà. La soluzione adottata dal comma secondo dell'art. 10 del Regolamento Roma I si riferisce al criterio della residenza abituale del contraente che sostiene di non aver prestato un valido consenso; tuttavia, anche questa soluzione si presta ad abusi, dato che si presume che il contraente conosca bene il diritto del luogo in cui risiede e possa quindi volerlo applicare all'*optio legis* contro la volontà della controparte, soprattutto nel caso in cui il regime probatorio fosse particolarmente favorevole. Non a caso, in altri ordinamenti la clausola di scelta del foro<sup>823</sup> e della legge applicabile viene considerata come vessatoria e la sua accettazione richiede particolari cautele, soprattutto nel caso in cui coinvolga un consumatore<sup>824</sup>.

Gli scenari possibili sono diversi. Ad esempio, A potrebbe costringere B ad accettare una clausola che rende applicabile al contratto il diritto del Paese in cui vive A, che prevede condizioni molto svantaggiose per B. Oppure, B potrebbe cambiare idea sulla scelta della legge applicabile che ha validamente accettato e chiedere in giudizio che sia ignorata in favore di un'altra legge (quella della sua residenza abituale o quella che si applicherebbe in mancanza di scelta), sostenendo di essere caduto in errore. La questione preliminare che il giudice adito si trova ad affrontare riguarda dunque

---

<sup>823</sup> FERRERO, S., Le clausole di elezione di foro e le convenzioni arbitrali "unilaterali", in: *Businessjus*, 2014.

<sup>824</sup> TROMBETTI, Olga. L'ulteriore elaborazione della nozione di consumatore. *Obbligazioni e contratti*, 2011.

quale legge egli debba applicare alla clausola di scelta della legge, qualora una delle parti ne contesti la validità. La soluzione maggiormente equilibrata sarebbe quella di decidere caso per caso, valutando in primo luogo quali svantaggi o vantaggi le parti avrebbero dall'applicazione di uno o dell'altro diritto, scegliendo quello che prevede meno squilibrio<sup>825</sup> tra le posizioni contrattuali dei contraenti. Come si può vedere, una lacuna simile crea troppe incertezze nell'applicazione del diritto e dovrebbe essere sanata il prima possibile.

Il criterio del "collegamento più stretto" si riferisce alla residenza abituale della parte che deve eseguire la prestazione caratteristica e, per gli immobili, al luogo in cui essi sono siti. Non sono, però, chiariti i casi di contratti sinallagmatici in cui sia difficile determinarla. Questa lacuna potrebbe portare a situazioni di incertezze soprattutto nei casi di contratti misti, quando si tratti, ad esempio, della combinazione di due o più contratti tipici. Non solo non è chiarito cosa si intenda per "caratteristica", ma non sono esplicitate neppure le differenze tra i diversi tipi di prestazioni nei vari contratti. Il significato di "prestazione caratteristica" non è stato chiarito dal legislatore in nessuna norma in cui è citato, né sono fornite indicazioni per la sua individuazione, demandando al giudice l'ennesima decisione discrezionale. Secondo Okuda, in base alla prima parte dell'art. 8, la presunzione del collegamento più stretto con la prestazione caratteristica è escluso se il giudice ritiene che il caso sia eccezionale, ad esempio quando il contratto di fideiussione abbia ad oggetto il credito bancario; in questo caso, anche se la prestazione caratteristica è data dalla garanzia, il collegamento più stretto sarà con il luogo in cui la banca ha la sua sede.

In merito alla forma degli atti giuridici, la norma non distingue tra forma legale e forma convenzionale. Non è contemplato il caso in cui siano gli stessi contraenti a decidere di comune accordo di sottoporre a una determinata forma il contratto o gli atti ad esso collegati (ad esempio, la controproposta, la comunicazione di recesso, ecc.). Qualora le parti, successivamente alla conclusione di un contratto, abbiano concordato di sottoporre l'intero contratto o parti di esso ad adempimenti di forma non previsti dalla legge applicabile al contratto o da quella del luogo in cui esso è stato concluso, il giudice potrebbe decidere di non ritenerli validi.

In tema di modifica della legge applicabile, la legge non chiarisce cosa si intenda per pregiudizio dei

---

<sup>825</sup> GALGANO, F. Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte. *Contratto e impresa*, 1997, 417.

terzi. Entrando in gioco due o più ordinamenti, questo aspetto potrebbe non essere di banale soluzione, poiché ciò che è considerato pregiudizievole per un certo diritto potrebbe non esserlo per un altro, inoltre potrebbero coesistere sia aspetti positivi che aspetti negativi, rendendo difficile la decisione se una modifica sia stata effettivamente pregiudizievole, dato che le norme straniere potrebbero prevedere vantaggi o svantaggi difficilmente misurabili e comparabili tra loro. Secondo Okuda<sup>826</sup>, per di più, l'art. 9 consente addirittura ai terzi di accettare la modifica anche se pregiudizievole per i loro interessi, poiché la norma parla soltanto di "opponibilità" e non di invalidità. Le modifiche alla legge applicabile sarebbero valide ed efficaci finché non opposte ai terzi o finché questi non esercitino il loro diritto confliggente con tale modifica. Questa interpretazione, però, sembra causare ulteriori incertezze nei rapporti giuridici tra le parti, che sarebbero in balia della decisione del terzo, il quale potrebbe cambiare idea in qualunque momento e citare in giudizio i contraenti se non chiamato in causa nel giudizio principale o se la modifica sia avvenuta in via esclusivamente stragiudiziale. Secondo Okuda<sup>827</sup>, poi, la norma sulla modifica della legge applicabile opererebbe anche nel caso in cui le parti non avessero precedentemente concordato tale legge e, secondo Okuda e Sakurada<sup>828</sup>, la scelta sarebbe retroattiva a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente. Il dato testuale, però, parla di "modificare la legge che deve essere applicata"<sup>829</sup> e non di "scegliere la legge che deve essere applicata", chiaramente riferendosi ai casi in cui vi sia stata una scelta esplicita o implicita (art. 7) e non a quelli in cui tale scelta non sia mai stata effettuata (art. 8); inoltre, è più ragionevole pensare che la scelta non sia retroattiva a meno che le parti non lo decidano espressamente, per il principio secondo cui un contratto ha forza di legge tra le parti e il principio generale dell'ordinamento secondo cui la legge non è retroattiva se non altrimenti specificato. A ciò si aggiunga il principio della libera volontà delle parti, che sarebbe frustrato se la volontà precedente non fosse rispettata. Esempificando, si può pensare a un contratto ad esecuzione continuata, come quello di mutuo a titolo oneroso. Se tale contratto, sottoposto alla legge italiana per scelta delle parti e soggetto al tasso di interesse previsto in Italia fino al 2007, debba essere regolato dalla legge giapponese a seguito della modifica della legge applicabile ad opera dei contraenti, avvenuta nel 2016, la scelta non sarà retroattiva e dunque non

---

<sup>826</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>827</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>828</sup> 櫻田嘉章, 国際私法. 第5版. 2007.

<sup>829</sup> "適用すべき法を変更する".

potrà essere corrisposta la differenza tra il tasso di interesse vigente in Giappone dal 2007 al 2016<sup>830</sup>, che potrebbe anche essere considerato usurario<sup>831</sup> dalla legge italiana.

In tema di diritti reali, l'art. 13 detta una norma comune sia per i beni mobili sia per gli immobili, utilizzando come criterio di collegamento *la lex rei sitae*. Per i diritti reali come l'usucapione, però, questo criterio non sembra adeguato nel caso dei beni mobili, considerata la facilità con cui i beni si muovono da un continente all'altro, in luoghi che richiedono periodi di usucapione differenti. Ad esempio, in Italia sono previsti termini diversi da quelli previsti in Giappone: poniamo il caso che un'automobile, assegnata dal giudice a un coniuge, sia stata sottratta in Giappone dall'altro coniuge e poi venduta in Italia a un acquirente in buona fede; in questo caso la legge italiana prevede l'usucapione dopo soli tre anni, ma la legge giapponese richiede dieci anni. *Quid iuris* se l'automobile fosse riportata in Giappone dopo quattro anni e il coniuge che è legittimo proprietario citasse l'acquirente in giudizio? Secondo la legge di riforma, si dovrebbe applicare la legge giapponese, poiché l'automobile in quel momento è situata in Giappone; tuttavia, per la legge italiana l'usucapione si era già compiuta da un anno e l'acquirente potrebbe agire in giudizio in Italia per ottenere una sentenza favorevole. Potrebbero esserci due sentenze confliggenti: una che riconosce l'avvenuta usucapione e una che la nega. Nella giurisprudenza giapponese non si è mai verificata una situazione simile, perciò si tratta di un caso di scuola, che tuttavia sottolinea l'esigenza di distinguere tra beni mobili e immobili riguardo l'usucapione. Inoltre, non è chiaro come si debbano collocare fattispecie come l'usucapione di azienda<sup>832</sup>. Per completezza, la norma giapponese, seguendo l'esempio svizzero<sup>833</sup>, potrebbe prevedere un regime separato per i beni culturali, ad esempio quelli archeologici, per coprire i casi in cui essi sono trafugati o ritrovati in mare.

La compensazione (相殺 *sousai*) non è menzionata nella legge, ma vi sono tre opinioni dottrinali contrastanti sulla legge applicabile a questo istituto. La prima è chiamata "teoria cumulativa"<sup>834</sup>, per

---

<sup>830</sup> Si veda la legge 利息制限法.

<sup>831</sup> Si veda: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>832</sup> Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n. 5087.

<sup>833</sup> Art. 98a: Per le azioni di rimpatrio di beni culturali secondo l'articolo 9 della legge del 20 giugno 200345 sul trasferimento dei beni culturali è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione dei beni.

<sup>834</sup> 山田. 国際私法. 第三版, p. 278.

la quale si applicano insieme le leggi di entrambi i crediti; questa posizione è stata tradizionalmente quella dominante<sup>835</sup> anche nella giurisprudenza. La seconda è chiamata “teoria dell’applicazione condivisa”<sup>836</sup> e distingue tra credito passivo o principale (受働債権), cioè quello del creditore, e credito attivo o controcredito (自働債権), cioè quello del debitore, prevedendo che ciascuno sia soggetto alla propria legge applicabile. La terza è chiamata “teoria del credito passivo”<sup>837</sup> e ritiene che la legge applicabile alla compensazione debba essere soltanto quella applicabile al credito passivo. Questa ultima teoria era prevalsa in sede di discussione della riforma, tuttavia alla fine non è stata inserita nella stesura finale<sup>838</sup>. Secondo Kitazawa<sup>839</sup>, il mancato accordo in sede di riforma è stato determinato dal fatto che non vi fosse una regola omogenea a livello globale, poiché alcuni Paesi prevedevano la compensazione automatica a livello legale (come l’Italia), altri prevedevano una dichiarazione stragiudiziale ad opera di una delle parti (come il Giappone), mentre altri ancora prevedevano una procedura giudiziale (come l’Inghilterra). Come per gli altri punti lacunosi della riforma, anche in questo caso riteniamo che l’omissione non sia una soluzione adeguata e non contribuisca né all’armonizzazione del diritto né alla certezza dei rapporti giuridici internazionali.

In tema di cessione del credito, la legge di riforma ha omesso di chiarire la distinzione tra gli aspetti contrattuali e quelli proprietari, lasciando spazio all’interpretazione del singolo giudice. Secondo l’opinione di Kitazawa<sup>840</sup>, la soluzione da preferire è il considerare la cessione come un vero e proprio contratto e sottoporre alla medesima legge sia la formazione del contratto tra cedente e cessionario sia i suoi effetti tra le parti, anche nell’ottica della cessione di una moltitudine di crediti, che causerebbe l’applicazione di leggi diverse compromettendo gli scambi commerciali. Tuttavia bisogna considerare anche la possibilità che, per i crediti sorti sulla base di un atto giuridico, le parti scelgano la legge applicabile direttamente nel contratto e che, in mancanza di scelta, si applichino le regole relative ai contratti presenti nella legge di riforma, mentre, nel caso siano sorti da *negotiorum gestio*, fatto illecito o arricchimento senza causa, si applicheranno le norme previste per tali istituti,

---

<sup>835</sup> KITAZAWA, Aki. Assignment of Receivables and Set-off, in: *The Japanese Annual of International Law*, vol. 50, 2007, pp. 85.

<sup>836</sup> 澤木敬郎; 道垣内正人. 国際私法入門. 第6版, 2006.

<sup>837</sup> 澤木道垣内, *ut supra*.

<sup>838</sup> Si veda: 第164回国会予算委員会.

<sup>839</sup> KITAZAWA, *ut supra*.

<sup>840</sup> KITAZAWA, *ut supra*.

con la conseguenza che la legge applicabile al contratto di cessione potrebbe essere diversa da quella che disciplina i casi citati.

Per quanto riguarda la surrogazione (代位 *daii*), nonostante si possa ritenere che ad essa si applichi per analogia la disciplina della cessione del credito, la norma giapponese non ne fa menzione. In Italia esistono tre tipi di surrogazione: per volontà del creditore, per volontà del debitore e per effetto della legge, mentre nel codice civile giapponese ve ne sono di vari tipi (legale, personale, ecc.) anche per casi specifici (ad es., nel risarcimento del danno, art. 422). Nella norma non sono menzionate nemmeno le modificazioni del rapporto obbligatorio nel lato passivo come l'accollo, la delegazione passiva e l'espromissione, a cui sarebbe più difficile applicare la disciplina della cessione del credito. Pur essendo apprezzabile lo sforzo normativo di disciplinare un istituto importante come la cessione del credito, rimangono ancora troppe lacune in tema di modificazioni del rapporto obbligatorio.

Un altro aspetto che manca nella riforma è la disciplina della giurisdizione e della scelta convenzionale del foro o dell'arbitrato. Anche se questi aspetti sono stati esclusi volutamente dalla riforma e continuano ad essere disciplinati dal codice civile e dal codice di procedura civile, recentemente modificato anche in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, una riforma completa della materia avrebbe potuto conferire maggiore chiarezza alle norme di conflitto giapponesi e avrebbe reso la disciplina più solida. Tutte le questioni processuali, come prescrizione, onere della prova, chiamata in causa, litispendenza, litisconsorzio, anche per quanto riguarda i giudizi arbitrali, la tutela cautelare, i procedimenti fallimentari, e tutte le altre questioni che potrebbero avere una rilevanza internazionale non sono state considerate in sede di riforma. Le questioni di diritto processuale sono strettamente legate a quelle sostanziali, con la conseguenza che l'incertezza nelle prime può avere ripercussioni sulle seconde.

Un punto presente nella normativa italiana ma mancante in quella giapponese è la questione della conoscenza della legge straniera applicabile e della sua interpretazione da parte del giudice adito. Secondo Okuda<sup>841</sup>, in Giappone non ci sono enti o altre organizzazioni preposte allo studio della legge straniera per l'assistenza ai Tribunali. Non è chiaro fino a che punto il giudice possa spingersi

---

<sup>841</sup> OKUDA, *ut supra*.

e secondo quali criteri debba interpretare delle norme di cui molto probabilmente non ha alcuna conoscenza, né è chiarito come egli debba comportarsi nel caso la legge straniera non sia stata tradotta nella sua lingua o nel caso in cui non sia consultabile per altri motivi. Nonostante si possa ritenere che, in caso di impossibilità assoluta di reperire la legge straniera, il giudice debba applicare la legge giapponese, questa soluzione non è supportata da una norma e sarà frutto di una decisione discrezionale e sicuramente impugnabile.

Un'altra omissione riguarda le convenzioni internazionali e i diritti non statali, anche qualora siano richiamati nel contratto. La questione se le parti possano sottoporre il contratto a una determinata convenzione è dibattuta.

Anche se la donazione è considerata un contratto, per la particolare natura di questo istituto e per gli adempimenti formali che sono richiesti in alcuni Paesi, essa dovrebbe essere disciplinata in maniera autonoma rispetto agli altri contratti, anche in combinazione con la disciplina delle successioni.

Poiché la questione se le trattative precontrattuali abbiano natura contrattuale o extracontrattuale non è pacifica né in dottrina né in giurisprudenza, la riforma sarebbe stata più completa se avesse disciplinato almeno la *culpa in contrabendo*.

Il gruppo di lavoro<sup>842</sup> della commissione legislativa sulla riforma, come si legge nelle trascrizioni<sup>843</sup>, ha ommesso di inserire una disposizione espressa sul *dépeçage* soltanto perché sarebbe stato difficile stabilire i limiti di questo istituto in lingua giapponese, cosa che avrebbe creato delle possibili contraddizioni. Secondo l'opinione di Okuda<sup>844</sup>, il *dépeçage* avrebbe dovuto essere regolato in maniera autonoma ed esplicita, perché la non inclusione di un articolo *ad hoc* non aiuta di certo a portare chiarezza né previene l'insorgere di contraddizioni. Secondo il parere della scrivente, la soluzione adottata dalla Commissione legislativa non è adeguata, perché nella dottrina e nella giurisprudenza questo istituto è stato comunque ritenuto valido e la mancanza di regolamentazione

---

<sup>842</sup> Ci si riferisce a 法制審議会国際私法（現代化関係）部会.

<sup>843</sup> Scaricabili all'indirizzo: [www.moj.go.jp/shingi1/shingi2\\_050614-1.html](http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi2_050614-1.html)

<sup>844</sup> OKUDA, *ut supra*.

non apporta nessun contributo positivo alla disciplina, anzi, crea soltanto una situazione di incertezza che il giudice deve sanare attraverso la sua decisione discrezionale.

Un punto che, a nostro parere, risulta lacunoso nella legge di riforma è la disciplina dei singoli contratti. Non solo, come già detto, gli atti giuridici sono trattati in maniera unitaria senza distinguere tra atti unilaterali e contratti, ma non sono nemmeno previste regole specifiche per i contratti tipici, con il risultato che contratti molto diversi tra loro per natura sono disciplinati dalle stesse norme, nonostante persino nella disciplina sostanziale il diritto giapponese distingua tra contratti presenti nel codice civile e contratti presenti nel codice commerciale. Il contratto di trasporto di merci via nave sarà quindi trattato allo stesso modo del contratto di mutuo, il contratto di *swap* non avrà alcuna differenza nelle norme di conflitto giapponesi rispetto al contratto di compravendita, e così via, con il risultato che per ciascun caso la norma andrà interpretata dal giudice secondo la sua discrezionalità per far sì che si adatti al contratto specifico. Lo stesso dicasi per cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili, polizze di carico e simili, che non sono neanche nominati nella legge giapponese, oppure i contratti di assicurazione e riassicurazione o i contratti di trasporto. Vista l'importanza che questi strumenti hanno nel commercio internazionale, le norme dovrebbero essere aggiornate per colmare queste lacune.

Il Giappone, a differenza dell'Italia, non è firmatario della Convenzione dell'Aja del 1985 in materia di *trust*<sup>845</sup>. Per questo motivo, sarebbe stato utile inserire nella riforma una norma specifica che chiarisca la legge applicabile a questo istituto giuridico. La natura giuridica del *trust* non è chiara in Italia, anche se la Cassazione ha statuito che esso non goda di personalità giuridica, mentre in Giappone questo istituto è stato introdotto già nel 1905<sup>846</sup> ed è uno strumento molto diffuso, che merita di essere inserito nella disciplina delle norme di conflitto.

Come abbiamo visto, la materia delle obbligazioni non contrattuali ha un regime particolarmente conservatore e tende a preferire la legge giapponese alle altre; tuttavia, la legge di riforma non ha chiarito quale sia esattamente l'ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale, né ha previsto specifiche esclusioni, estendendo i criteri a qualunque tipo di obbligazione, anche a causa

---

<sup>845</sup> Si veda: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=59> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<sup>846</sup> Si veda un interessante articolo del prof. Dogauchi: <http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/link/dogauchi.html> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).



della scelta di intitolare la relativa sezione “Obbligazioni” senza specificare ulteriormente. Anche in questo caso, perciò, la disciplina si configura come un enorme contenitore che abbraccia qualunque materia che esuli dagli atti giuridici disciplinati agli artt. 7 e seguenti. Ancora una volta si ribadisce che, a nostro parere, una disciplina troppo ampia non necessariamente risulta la più adeguata, perché, pur potendo coprire in astratto qualunque ipotesi, non tiene conto delle peculiarità degli specifici istituti giuridici. Ad esempio, i reati commessi via internet, come la violazione della privacy, l'intrusione in sistemi informatici<sup>847</sup>, il cyberbullismo, ecc., non possono essere trattati come tutti gli altri fatti illeciti, visto che è difficile individuare il luogo in cui si sono verificati l'evento e il danno. Per quanto riguarda la validità formale degli atti, mentre il Regolamento Roma II prevede che un atto giuridico unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale sia valido sotto il profilo formale ove soddisfi i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è stato posto in essere, la legge di riforma giapponese non ne fa menzione, così come non si occupa della solidarietà delle obbligazioni. La nozione di fatto illecito non è chiarita dalla legge di riforma né disciplina la responsabilità oggettiva.

Un punto che non è stato trattato con la riforma, ma che è diventato assai rilevante negli ultimi anni, è il risarcimento per il danno ambientale, nucleare<sup>848</sup> e da disastro naturale, materie che in Giappone sono oggetto di specifiche normative<sup>849</sup>. Poiché il Giappone è soggetto a problemi di

---

<sup>847</sup> Si veda: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律.

<sup>848</sup> Come ad esempio la Svizzera: Art. 130

1 Per i danni causati da un impianto nucleare o dal trasporto di materiale nucleare sono competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui si è prodotto l'evento dannoso.

2 Se questo luogo non può essere determinato, sono competenti:

a. in caso di responsabilità dell'esercente dell'impianto nucleare, i tribunali svizzeri del luogo di situazione dell'impianto;  
b. in caso di responsabilità del titolare del permesso di trasporto, i tribunali svizzeri del domicilio, anche elettivo, di costui.

3 Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d'accesso contro il titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati nell'articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la collezione di dati è gestita o utilizzata.

<sup>849</sup> Si vedano i documenti dell'OECD, dell'IFRC/UNDP e il sito del Ministero dell'ambiente:

<https://www.oecd-nea.org/law/fukushima/7089-fukushima-compensation-system-pp.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<http://drr-law.org/resources/Japan-Desk-Survey.pdf> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

<http://www.env.go.jp/en/coop/pollution.html> (url consultato da ultimo il 19/03/2017).

questo tipo più di altre nazioni, sarebbe auspicabile che il Governo promuovesse l'inserimento di disposizioni *ad hoc* all'interno della legge di diritto internazionale privato.

Altri temi che in Giappone sono disciplinati in maniera completa nel diritto sostanziale sono la concorrenza sleale e gli atti limitativi della libera concorrenza, che tuttavia non hanno trovato spazio nelle norme di conflitto. Allo stesso modo, anche la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è un tema molto sentito nel diritto giapponese, che ha forse una delle legislazioni più restrittive in materia. In Giappone la proprietà intellettuale è disciplinata da una normativa molto completa, al punto che una legge straniera più permissiva potrebbe forse essere considerata contraria all'ordine pubblico. Per questo motivo, inserire una norma autonoma nella legge avrebbe chiarito molti potenziali punti controversi. Non si comprende come sia possibile che, in sede di stesura della riforma, questi argomenti non siano stati toccati. Secondo l'opinione di Yamaguchi<sup>850</sup>, nonostante vi siano tuttora molti contrasti e discussioni in dottrina<sup>851</sup>, non è necessario prevedere una norma *ad hoc* per i contratti di trasferimento della proprietà intellettuale ed è possibile individuare la legge applicabile ad essi anche in mancanza di scelta attraverso l'applicazione dell'art. 8, poiché la particolarità di questi contratti li può far ricadere sia nella categoria della prestazione caratteristica sia in quella del collegamento più stretto, a seconda del caso concreto; la prestazione caratteristica, cioè, andrebbe individuata nel trasferimento della proprietà intellettuale, mentre il collegamento più stretto dovrebbe riferirsi al dovere di sfruttamento della licenza da parte del licenziatario e quindi al luogo della sua residenza abituale. A parere di chi scrive, tuttavia, la presenza di pareri così contrastanti<sup>852</sup> dimostra che il tema è tutt'altro che pacifico e vicino a una soluzione, motivo per cui adottare nella legge una soluzione netta su questo argomento potrebbe avere effetti positivi

---

<sup>850</sup> YAMAGUCHI, Atsuko; Laws Applicable to Transfer and Licensing Contracts of Industrial Property Rights, in: *Institute of Intellectual Property Bulletin*, vol. 23, 2014.

<sup>851</sup> Si vedano: "Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes" Japan-South Korea Joint Proposal for East Asia; "Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights", Waseda Institute for Corporate Law and Society; "Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles", European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property; e la proposta di legge su questo tema stilata dal Gruppo di Lavoro per la Trasparenza.

<sup>852</sup> Si vedano: KIDANA, Shoichi; International Intellectual Property Law, 2009, pp. 452-453; NISHITANI, Yuko; Contracts Concerning Intellectual Property Rights, in Franco Ferrari and Stefan Leible, *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, Sellier European Law Publishers, 2009, pp. 65-66; FAWCETT, James J.; TORREMANS, Paul; Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, 2 ed., 2011, p. 765; KONO, Toshiyuki; Intellectual Property Rights, Conflict of Laws and International Jurisdiction: Applicability of ALI Principles in Japan?, in: *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 30, n.3, 2005, pp. 865-883.

sulla disciplina. Anche secondo Okuda<sup>853</sup> la scelta operata dal legislatore non è convincente e il Giappone, in quanto Stato sovrano, dovrebbe prevedere una disciplina apposita per la proprietà intellettuale. Egli critica il ragionamento della Corte Suprema, secondo cui la legge applicabile alla diffida di cessazione di utilizzo è la *lex loci protectionis*, mentre quella applicabile al risarcimento del danno è la *lex loci delicti* insieme a quella giapponese ex art. 11; infatti, egli sostiene che sia il risarcimento sia il divieto di utilizzo siano effetti delle obbligazioni derivanti dalla stessa violazione della proprietà intellettuale e debbano, di conseguenza, essere entrambe disciplinate dall'art. 41<sup>854</sup>, cioè dalla *lex loci protectionis*<sup>855</sup>, tranne nel caso delle questioni riguardanti le relazioni contrattuali tra le parti.

Nonostante l'art. 19 si occupi della diffamazione, la legge non cita nessun altro diritto della personalità, quali il diritto all'immagine, alla privacy, all'oblio. Okuda<sup>856</sup> ritiene che l'art. 19 possa essere esteso anche a queste fattispecie per analogia, ma, a nostro parere, l'importanza di questi diritti impone la creazione di una disciplina autonoma.

Più comprensibile, invece, è l'omissione del tema delle attività sindacali, sia in punto di responsabilità contrattuale sia in tema di obbligazioni extracontrattuali che possono derivare, ad esempio, dagli scioperi, dall'interruzione di pubblico servizio, ecc. Questo punto è il meno importante tra tutte le lacune della disciplina, tuttavia potrebbe essere preso in considerazione in futuro.

Per quanto riguarda la traduzione, invece, le maggiori criticità possono essere individuate nell'ambiguità di alcuni termini e nell'intraducibilità di altri.

La nozione di “domicilio” ha un significato definito sia dalla legge sostanziale sia dalle norme internazionali e si riferisce al luogo in cui una persona vive in modo stabile e continuativo. Il termine “indirizzo” (住所 *juusho*), utilizzato dalla legge giapponese è utilizzato nel codice civile giapponese

---

<sup>853</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>854</sup> 奥田安弘. 法の適用に関する通則法の不法行為準拠法に関する規定. 国際私法年報. 第8号, 2006.

<sup>855</sup> 奥田安弘. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案について. 中央ロー・ジャーナル, 2巻, 2号, 2005, p. 12.

<sup>856</sup> OKUDA, *ut supra*.

per indicare il luogo in cui una persona conduce stabilmente la propria vita: “各人の生活の本拠をその者の住所とする”, dunque coincide con il termine “residenza” utilizzato dal codice civile italiano: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Inoltre, all’art. 23 e 24 sono citati anche i termini 居所 (*kyosho*), che corrisponde all’italiano “domicilio” e 仮住所 (*karijusho*), “indirizzo temporaneo”. Nel diritto internazionale privato, invece, si trovano i concetti di “domicilio” e di “residenza abituale”, che sono diversi rispetto ai concetti di diritto sostanziale, poiché i due significati sono quasi invertiti. Nella legislazione europea, il primo è il luogo in cui una persona vive stabilmente, mentre la seconda è il luogo in cui ella ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi lavorativi e personali. Vista la discrepanza tra i significati del termine “domicilio” e “residenza” in italiano nel diritto civile e nelle norme di conflitto, la traduzione potrebbe risultare ambigua.

La nozione di “ordine pubblico” è tradotta omettendo il concetto di “morale”, poiché la distinzione tra “ordine pubblico” e “moralità pubblica” è considerata obsoleta e si ritiene che, nel diritto internazionale privato, il primo termine contenga ormai anche il secondo<sup>857</sup>.

I termini “amministrazione di sostegno”, “inabilitazione”, “interdizione” e relativi procedimenti sono stati tradotti utilizzando gli istituti giuridici che più si avvicinavano alla normativa giapponese, nonostante questi termini non siano esattamente traducibili e la loro disciplina differisca da quella italiana. Poiché, però, anche il codice civile giapponese prevede tre diversi gradi di limitazione della capacità delle persone fisiche, una totale, una parziale e una limitata a ciò che è indicato nel provvedimento del giudice, è sembrato adeguato utilizzare i termini presenti nel codice civile italiano.

La nozione di obbligazioni extracontrattuali non è espressamente menzionata nella legge di riforma, che si limita a parlare di “obbligazioni” (letteralmente: “diritti di credito”) anche se la sezione 4 tratta proprio i fatti illeciti, la *negotiorum gestio* e l’arricchimento senza causa. Poiché è inserito anche

---

<sup>857</sup> MURPHY, Kent. The traditional view of public policy and ordre public in private international law in: *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 1981, vol. 11, p. 591.

l'art. 23 sulla cessione del credito, si è preferito omettere la dicitura "extracontrattuale", anche se sarebbe stata più descrittiva.

Il termine "professionista" è stato individuato a partire dalla disciplina italiana, che vede contrapposte le figure di consumatore e professionista, anche se in giapponese il termine usato si avvicina più al concetto di "imprenditore", ovvero una persona che conduce un'attività commerciale. Tuttavia, poiché in italiano la nozione di professionista è stata utilizzata per ricomprendere chiunque sia tenuto a rispettare le norme a tutela dei consumatori, si è ritenuto più appropriato questo termine rispetto a "imprenditore" o altri termini simili.

## **Possibili soluzioni e proposte per il legislatore**

Pur presentando diverse criticità e lacune, la legge di diritto internazionale privato giapponese ha il potenziale per essere migliorata e resa ancora più efficace delle sue equivalenti europee.

La modifica più urgente riguarda l'aspetto processuale, dal momento che potrebbe riflettersi anche sulla disciplina sostanziale con conseguenze di rilievo. Questioni come l'interruzione e sospensione della prescrizione, la decadenza, l'interesse ad agire, la legittimazione attiva e passiva, il litisconsorzio necessario, la chiamata in causa e in garanzia, l'onere della prova, l'obbligo di rappresentanza tecnica o di mediazione e le norme sull'istruttoria, qualora fossero diverse da quelle del foro della legge applicabile, seppur non contrarie all'ordine pubblico e rispettose del contraddittorio, potrebbero pregiudicare i diritti dei cittadini e impedire che essi trovino soddisfazione in giudizio. Sarebbe auspicabile disciplinare almeno i casi ritenuti più importanti dall'ordinamento giapponese.

Per contro, la norma sui fatti illeciti, pretestuosamente giustificata con esigenze di ordine pubblico, andrebbe cambiata per consentire ai cittadini stranieri di agire in giudizio anche qualora i rimedi previsti dal diritto processuale giapponese fossero difformi da quelli del foro della legge applicabile. Una norma del genere non è solo incoerente ma potrebbe essere considerata addirittura incostituzionale. Si auspica che, in futuro, le numerose opinioni dottrinali che hanno sollevato critiche a proposito di questa disposizione siano tenute in debita considerazione.

In tema di tutela dei diritti delle parti contrattualmente svantaggiate, la legge di riforma non si è rivelata adeguatamente garantista, poiché rende l'esercizio dei diritti dei consumatori e dei lavoratori troppo difficile. Sarebbe auspicabile che il legislatore eliminasse dai relativi articoli l'obbligo di richiesta della protezione giuridica, rendendola invece applicabile *ipso iure*.

Un punto che dovrebbe essere chiarito è la qualificazione giuridica della cessione del credito e la distinzione tra rapporti proprietari e rapporto obbligatorio. La collocazione sistematica dell'art. 23 sembra voler suggerire che si tratti di un'obbligazione extracontrattuale, anche se il titolo della sezione parla soltanto di "obbligazioni", senza aggiungere altro. Se il legislatore esplicitasse questi punti, la disciplina ne trarrebbe giovamento, perché vi sarebbe meno spazio per un'interpretazione del giudice. Bisogna tenere a mente che la legge giapponese potrebbe essere applicata anche da un giudice straniero, che non conosce il dibattito dottrinale sottostante e che quindi potrebbe decidere in maniera difforme ad analoghe sentenze di un giudice giapponese. Per questo motivo, l'art. 23 andrebbe spostato e collocato nella sezione riservata agli atti giuridici e l'intestazione della sezione in cui è attualmente inserito andrebbe rinominata "obbligazioni extracontrattuali".

## Valutazioni complessive

La legge di riforma è nata per modernizzare le norme di conflitto del Giappone in un'ottica di allineamento con la comunità internazionale. Lo scopo principale era portare il diritto internazionale privato giapponese al passo con le riforme effettuate negli altri Paesi e di adeguarlo ai cambiamenti economici e sociali avvenuti negli ultimi cento anni. Come è possibile immaginare, in un arco temporale tanto esteso, in cui la legge non è mai stata modificata (se non nelle materie specifiche di famiglia e successioni), sono cambiati radicalmente a livello politico, sociale, economico, giuridico e amministrativo non solo il Giappone come Stato ma anche tutto il resto del globo nella sua interezza. Le nuove norme avevano il compito di aggiornare le norme di conflitto in modo tale da risultare in linea con questo contesto.

Abbiamo visto che lo strumento principale di cui il legislatore giapponese si è avvalso per la redazione delle nuove norme è stata la comparazione con gli altri ordinamenti; tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in epoca *Meiji*, questa volta le leggi straniere non sono state importate tout court ma sono state rielaborate sulla base del sistema giuridico giapponese. Proprio questo fatto

costituisce insieme la forza e la debolezza della riforma: da un lato, ispirarsi a norme già esistenti in altri Paesi costituisce un valido esempio e un vantaggio dal punto di vista giuridico, poiché consente di imparare da un'esperienza collaudata, di cui si conoscono pregi e difetti e di cui si possono già vedere le conseguenze attraverso l'analisi della giurisprudenza e della dottrina; dall'altro, le leggi si inseriscono in un dato ordinamento e sono modellate su di esso, perciò potrebbero sortire effetti imprevisti se trapiantate in un altro sistema giuridico, mal conciliandosi con le altre leggi, convenzioni e regolamenti in vigore; se poi tale trapianto avviene solo parzialmente, attraverso l'adozione di singoli commi o principi generali, il rischio di confusione aumenta, dal momento che l'equilibrio normativo potrebbe essere alterato. A parere di chi scrive, questo è proprio quello che è successo nel caso del Giappone. Bisogna chiedersi se, in definitiva, sia meglio adottare una riforma imperfetta rispetto al non emanare nessuna riforma. Secondo l'opinione di Okuda<sup>858</sup>, alla fine è risultato più difficile revisionare del tutto una legge esistente piuttosto che crearne una nuova, anche per colpa delle lobby che hanno esercitato indebite pressioni sul governo<sup>859</sup>. Le motivazioni che hanno portato a respingere alcune modifiche si sono basate, inoltre, sul rilievo che non vi fosse stato abbastanza tempo per un approfondimento dottrinale<sup>860</sup>. Si può aggiungere anche che i primi due articoli della legge non riguardano le norme di conflitto, essendo retaggio dell'epoca *Meiji*, dunque avrebbero potuto essere spostate in un'altra legge invece che rimanere in quella collocazione, cosa che ha addirittura condizionato il titolo stesso<sup>861</sup>.

Le lacune evidenziate nel precedente paragrafo, insieme ad alcuni degli aspetti più problematici della legge, come la difficile attuazione della tutela verso le parti più deboli contrattualmente, espongono la riforma a fondate critiche, che non giovano all'immagine del diritto giapponese già vittima di orientalismo.

Per quanto riguarda il linguaggio utilizzato dal legislatore, se dobbiamo operare una comparazione rispetto alla versione precedente, possiamo dire che l'intento di semplificare il linguaggio, in un'ottica di maggiore comprensibilità per il pubblico, sia ampiamente riuscito e che la modernizzazione linguistica abbia di certo avuto successo. Il *katakana* tipico dell'epoca *Meiji* è stato

---

<sup>858</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>859</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>860</sup> OKUDA, *ut supra*.

<sup>861</sup> Non è infatti stato possibile intitolare la legge "Diritto internazionale privato" proprio a causa delle due norme estranee alla materia.

eliminato, il titolo è stato cambiato rispetto al precedente di origine cinese e il testo risulta più scorrevole al lettore medio. Cionondimeno, alcuni termini risultano poco adeguati per la materia internazionalprivatistica, come ad esempio “domicilio”, che è un concetto molto ambiguo nel diritto internazionale privato e che è utilizzato in giapponese con significati diversi nella legge di riforma e nella legge sulla giurisdizione. Al di là dei problemi di traduzione, che potrebbero portare a tradurre questa parola ora con domicilio ora con dimora, vi è un problema di definizione giuridica che potrebbe portare a incertezze per il giudice che si trovi ad applicare la legge giapponese. Questa incertezza è accentuata da un’errata traduzione in italiano dei termini “domicile” e “habitual residence”, che sono ormai entrati nel linguaggio internazionalprivatistico italiano e che non possono più essere tradotti diversamente.

Lo studio del diritto interno giapponese moderno e antico è stato essenziale per effettuare la traduzione della legge di riforma, che presenta *kanji* specifici del linguaggio giuridico presi dal codice civile, dal codice penale e dalle leggi del diritto giapponese classico, compresi quelli introdotti *ex novo* a seguito della trasposizione delle norme europee nell’ordinamento di epoca *Meiji*.

Trattandosi della prima traduzione italiana delle norme di conflitto che sia mai stata effettuata, non è stato possibile fare riferimento a lavori preesistenti ed è stato necessario condurre un profondo lavoro di ricerca sulla traduzione giuridica, analizzando ciascun termine nel suo contesto. Per questo motivo è stato essenziale fare riferimento alla dottrina civilistica in lingua giapponese prima ancora che a quella internazionalprivatistica.

Nel complesso, si può dire che la riforma abbia dato un risultato parziale, con risvolti positivi ma con altrettanti risvolti negativi. Sembra condivisibile l’opinione di Okuda<sup>862</sup>, secondo il quale la legge di riforma offre delle idee nuove rispetto alle norme europee, soprattutto in materia di fatti illeciti e contratti, ma essa non risulta soddisfacente in quanto i punti fondamentali non sono stati sufficientemente discussi in sede parlamentare.

Si auspica che il Giappone riesca a risolvere i contrasti dottrinali che hanno impedito l’adozione di soluzioni più decise, completando così la modernizzazione del diritto internazionale privato. Il Giappone potrebbe elevarsi a modello per gli altri Paesi qualora si impegnasse a disciplinare i punti

---

<sup>862</sup> OKUDA, *ut supra*.



più controversi in maniera netta, motivando le sue scelte di fronte alla comunità internazionale, invece che continuare a ispirarsi ai modelli europei quasi in ottica auto-orientalistica.



## CONCLUSIONI

Questa tesi ha affrontato il problema della modernizzazione del diritto internazionale privato in Giappone e della traduzione delle leggi di conflitto in italiano; lo scopo di questa tesi era, in primo luogo, capire in che modo le modifiche alla disciplina delle norme di conflitto fossero state attuate, come si fossero inserite nell'ordinamento giapponese, anche a livello storico, quali conseguenze avessero prodotto e quali fossero le maggiori criticità, anche in vista di miglioramenti futuri; non da ultimo, lo scopo era trovare un'adeguata traduzione del testo normativo nella lingua italiana.

L'argomento principale della tesi è relativo alla legge di diritto internazionale privato, nata in Giappone per superare i trattati ineguali, che consentivano ai cittadini stranieri presenti nel territorio giapponese di non sottostare al diritto giapponese ma di usufruire invece della protezione consolare, fornendo quindi alle potenze straniere un vantaggio ingiusto. La riforma di tale disciplina costituisce l'oggetto principale della presente ricerca ed è stata tradotta in questo lavoro per la prima volta in italiano. Oltre agli aspetti attinenti all'ambito giuridico, difatti, la tesi contiene la traduzione italiana delle norme di conflitto giapponesi e dei termini di diritto sostanziale più rilevanti, che sono stati inseriti anche nel glossario.

L'unicità di questa tesi è l'aver coniugato competenze relative a tre diversi ambiti, in quanto, per la sua realizzazione, presupponeva non solo approfondite conoscenze giuridiche, ma anche la conoscenza della storia, della cultura e delle istituzioni del Giappone, oltre a un elevato livello di lettura e comprensione della lingua giapponese in ambito giuridico. Il sostrato degli studi di area ha permesso di comprendere i processi storici che in Giappone hanno portato all'evoluzione del diritto internazionale privato, che è sfociata nell'odierna riforma, consentendo altresì di analizzare le norme nel contesto dell'ordinamento giapponese nel suo complesso, soprattutto in collegamento con i principi costituzionali, senza tuttavia cadere nella trappola dell'orientalismo, che, come è stato spiegato nella nota sul tema in calce all'introduzione, ha mietuto diverse vittime tra i più grandi studiosi della materia; gli studi di area non sarebbero stati, però, di per se stessi sufficienti a condurre una ricerca di questo genere, poiché un'analisi della riforma che riesca a cogliere tutti gli aspetti critici e le conseguenze delle scelte legislative presuppone una completa conoscenza del diritto

internazionale e degli ambiti ad esso collegati (diritto europeo, diritto civile, diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale civile e penale); infine, anche il possesso di tutte queste abilità non sarebbe da solo idoneo a portare avanti un tale progetto, giacché i testi di legge, i documenti ufficiali, gli articoli, i tomi di dottrina e tutte le altre fonti necessarie alla ricerca sono reperibili unicamente in lingua giapponese, la cui conoscenza è, ovviamente, indispensabile anche per l'attività di traduzione. Vista la peculiarità dei termini giuridici e dei relativi *kanji* utilizzati, è richiesto un livello di traduzione e comprensione molto elevato.

Con questo lavoro si è cercato di superare i limiti della letteratura esistente, che riguardano, da una parte, in quanto alla ricerca giapponese, la mancata conoscenza del diritto italiano ed europeo e la difficoltà di lettura in altre lingue, e, dall'altra, in quanto alla ricerca estera, l'impossibilità di leggere le fonti in giapponese, che spesso si riflette anche in una scarsa conoscenza del diritto giapponese a livello globale e in un atteggiamento orientalistico; la traduzione del testo di legge e il glossario hanno, inoltre, la funzione di permettere anche a chi non conosce la lingua di avere accesso al testo originale.

Con la risoluzione di questi problemi, la tesi si è prefissa innanzitutto l'obiettivo di colmare una lacuna nella dottrina italiana a proposito di diritto giapponese, il quale, come è stato spiegato nell'introduzione, non è oggetto di studio nelle università italiane. Non risulta, ad oggi, alcun testo italiano dedicato al diritto internazionale giapponese, né a livello accademico né in manuali tecnici o in lavori di simile natura. Non risulta neppure alcun testo estero che tratti dell'intera riforma del 2006, mentre vi sono alcuni articoli su rivista che si occupano di alcuni aspetti specifici della riforma, come ad esempio la cessione del credito. Questa ricerca, quindi, può essere utilizzata come riferimento e punto di partenza per chiunque voglia affrontare il tema delle norme di conflitto giapponesi vigenti nel loro complesso.

Il secondo aspetto per cui questa tesi contribuisce alla ricerca ad un livello dottorale è l'analisi del contesto in cui è nata la riforma, della *ratio* delle scelte legislative e delle conseguenze di tali scelte a livello teorico e pratico. A tal fine, sono stati consultati i documenti preparatori, i progetti di legge e le trascrizioni delle discussioni in seno alle commissioni legislative da cui è scaturito il testo finale della legge.

Un ulteriore aspetto per cui il presente lavoro apporta un contributo accademico è la comparazione della legge di riforma con le norme di conflitto europee. L'analisi della riforma è stata svolta prendendo come riferimento la comunità internazionale, in particolare il diritto europeo e italiano.

Infine, la tesi apporta un significativo contributo alla ricerca sulla traduzione giuridica. Ciascun termine presente nel testo normativo è stato tradotto dopo aver consultato i codici, le leggi speciali, le sentenze e gli articoli di dottrina della materia di riferimento, sia in italiano che in giapponese.

In questa tesi sono state tradotte in italiano tutte le norme contenute nella rinnovata legge di diritto internazionale privato ed è stata condotta un'analisi da un punto di vista storico e giuridico, permettendo di rilevare gli aspetti più importanti della disciplina. L'attività di ricerca svolta, grazie a una metodologia che si allontana da una visione orientalistica, ha sottolineato come la legge di riforma sia stata emanata in un ordinamento già sviluppato e consolidato nel corso dei secoli, circostanza che ha permesso di recepire fruttuosamente i precetti del diritto europeo, superando i trattati ineguali e permettendo al Giappone di inserirsi nella comunità internazionale moderna.

Attraverso la traduzione è stato possibile comparare le norme giapponesi con quelle italiane ed europee, riscontrando quali siano le peculiarità della materia in una prospettiva di armonizzazione del diritto. Innanzitutto, quanto agli aspetti più generali, dall'analisi effettuata in questa tesi è risultato che la struttura dell'ordinamento giapponese nel suo complesso è molto simile a quella italiana e a quella degli altri ordinamenti di *civil law*: la gerarchia delle fonti colloca la legge di riforma sotto la Costituzione e i trattati internazionali, di conseguenza le norme di conflitto devono sempre essere lette tenendo conto dei principi costituzionali e internazionali, anche in considerazione della clausola di ordine pubblico, che li richiama (artt. 3 e 42). Nel quarto capitolo si è visto, però, che il concetto di ordine pubblico, così come quello di norme di applicazione necessaria, non è definito chiaramente in nessuna parte della legge, costringendo l'interprete a rifarsi alle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali.

In secondo luogo, è stato rilevato come la vecchia versione della legge Hourei sia rimasta in vigore per circa un centinaio d'anni senza mai essere aggiornata, ad eccezione della materia successoria e del diritto di famiglia, mentre il diritto internazionale privato veniva modernizzato negli altri Paesi, motivo per cui il legislatore ha voluto apportare sostanziali cambiamenti alla disciplina nel 2006,

ispirandosi soprattutto alla disciplina europea. Il risultato di questo lavoro si concreta appunto nel rilevamento di peculiarità e criticità in molti articoli della legge di riforma, in particolare in materia di scelta della legge applicabile, contratti in generale, cessione del credito, contratti dei lavoratori, contratti dei consumatori e fatti illeciti.

In relazione alla scelta della legge applicabile, in questa ricerca è stato riscontrato che la formulazione della legge di riforma risulta troppo vaga rispetto agli altri ordinamenti. Il testo letterale della norma parla semplicemente di “atti giuridici”, senza distinguere tra atti unilaterali e contratti, e non disciplina i singoli contratti o gli istituti giuridici che si trovano invece nelle norme europee (ad esempio il contratto di assicurazione, le trattative precontrattuali, la tutela della proprietà intellettuale, i titoli di credito), e inoltre la norma tace anche sulla legge regolatrice dell'esistenza e della validità formale e sostanziale del consenso delle parti sulla legge applicabile, lasciando quindi un vuoto normativo che può essere colmato soltanto attraverso la scelta discrezionale del giudice. Lasciare aspetti fondamentali del diritto in balia delle singole decisioni su casi concreti significa allontanare l'uniformità del diritto e aumentare il rischio di sentenze contrastanti.

In tema di cessione del credito, questa ricerca ha evidenziato come le opinioni contrastanti in dottrina abbiano impedito il raggiungimento di un accordo a proposito della distinzione tra gli aspetti contrattuali e quelli proprietari, evitando il problema della qualificazione giuridica della cessione e lasciando anche su questo punto un vuoto normativo. La conseguenza sarà che la sentenza emessa da un giudice che riterrà i diritti alienati attraverso la cessione come diritti quasi-reali sarà diversa da quella emanata da un giudice che aderisca alla tesi opposta, creando una situazione di incertezza del diritto.

In tema di contratti dei lavoratori e dei consumatori si è riscontrato lo stesso problema, ovvero la mancanza di protezione dei diritti della parte debole, poiché le norme introdotte con la riforma prevedono che essi siano subordinati a una richiesta attiva in sede di trattativa contrattuale. Se il lavoratore o il consumatore intendono avvalersi della protezione a loro accordata, sono infatti obbligati a richiedere l'inserimento di una specifica clausola nel contratto, circostanza che, nella pratica, sembra molto improbabile dato lo squilibrio di forza contrattuale che caratterizza queste

situazioni. La norma, che sulla carta sembra voler proteggere la parte più debole, finisce quindi per essere di difficile applicazione.

Guardando in generale la riforma nella sua interezza, in questa tesi è stato riscontrato come essa risulti incompleta e, nonostante si sia ispirata ai modelli europei, non li abbia recepiti del tutto ma solo parzialmente, rendendo la disciplina di molti istituti giuridici troppo fumosa e lacunosa. La mancanza più significativa è quella relativa alla giurisdizione e al riconoscimento delle sentenze straniere, materie che non sono state incluse nella riforma per espressa volontà legislativa e che non sono quindi nemmeno menzionate nella legge, a differenza di quanto previsto, ad esempio, dalla disciplina italiana. La materia processuale e tutto quanto ad essa collegato, come l'onere della prova, non è disciplinata. Allo stesso modo, non sono citati il trust, il danno ambientale, la surrogazione di pagamento, la compensazione, gli strumenti finanziari, l'usucapione. Anche la norma sul rinvio si riferisce soltanto al c.d. "rinvio indietro", nulla disponendo degli altri casi. In tema di obbligazioni extracontrattuali, invece, pur essendo disciplinate le fattispecie della diffamazione e del danno da prodotto difettoso, non è chiaro quale sia l'ambito di applicazione di queste norme. Come si può vedere, la formulazione della legge tende a trattare le norme di conflitto in un'ottica generica, lasciando all'interpretazione delle norme il compito di risolvere qualsiasi dubbio possa sorgere in materia.

L'analisi degli snodi problematici è importante per la comunità internazionale sia nell'ottica di una maggiore armonizzazione futura sia in quanto essi hanno delle conseguenze a livello globale. Ad esempio, la norma presente nell'art. 22 prevede che il risarcimento dei danni provocati da fatti illeciti previsti da una legge straniera non siano azionabili in giudizio, se non previsti dall'ordinamento giapponese; essa potrebbe conferire un ingiusto vantaggio competitivo alle aziende che scelgano di applicare la legge giapponese in Paesi in cui i rimedi previsti a livello sostanziale e processuale non siano riconosciuti da essa, creando un margine di impunità in frode alla legge per chi utilizzi il *forum shopping* come strategia di mercato.

Nel corso della traduzione sono state riscontrate delle criticità sia in relazione alle differenze tra i due ordinamenti sia a causa dell'indeterminatezza di alcuni termini. A livello grammaticale, invece, non vi sono stati problemi interpretativi.

Sono stati tradotti dei *kanji* che non hanno corrispondenza in italiano, per i quali si è scelto di utilizzare gli istituti giuridici più vicini a livello normativo, come ad esempio l'amministrazione di sostegno, l'interdizione, l'inabilitazione e i relativi procedimenti, i quali non coincidono esattamente con la normativa italiana ma si riferiscono comunque a una limitazione più o meno estesa della capacità di agire di una persona fisica.

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali, che costituiscono la Sezione 4 della legge, si è scelto di mantenere la dicitura originale di "obbligazioni", senza aggiunta dell'aggettivo "extracontrattuale", in quanto all'art. 23 è trattata la cessione del credito. Si è voluto infatti aderire alla tesi che considera questo istituto come un contratto.

In quanto alla nozione di "professionista", tipica del diritto dei consumatori ed utilizzata sempre nelle traduzioni da altre lingue in italiano, si è scelto di non discostarsi da tale termine per non creare confusione nel lettore proveniente da un *background* giuridico, il quale è abituato a ragionare in termini dicotomici tra "consumatore" e "professionista".

Le nozioni più problematiche tuttavia sono state quelle relative al concetto di "indirizzo". Sia in italiano che in giapponese, questo termine è utilizzato nel diritto amministrativo, ma ha un'accezione molto generica. Nell'ambito del diritto internazionale privato, invece, vi è una distinzione netta tra "domicilio", "residenza" e "residenza abituale", poiché essi sono utilizzati come criteri di collegamento per l'applicazione di una legge o di un'altra. Si è scelto di mantenere il domicilio come sinonimo di "indirizzo", in quanto sembra il più vicino al concetto di "centro degli interessi", mentre la residenza corrisponde a un concetto di indirizzo più stabile. Anche nel lessico giuridico italiano vi è ambiguità nei concetti di "residenza", "domicilio", "dimora" e "residenza abituale", spesso scambiati anche nei documenti ufficiali.

Per quanto riguarda il concetto di "ordine pubblico", si è scelto di escludere l'espressione "morale pubblica", in quanto nel lessico internazionalprivatistico non è mai utilizzata ed è comunque ritenuta parte della nozione di ordine pubblico.

Per i termini che non comparivano nel testo della riforma ma che erano presupposti o collegati ad essa, come ad esempio gli atti unilaterali, i singoli diritti reali o le tipologie di fatto illecito, si è fatto



riferimento ai codici e alle leggi speciali, comparando la disciplina giapponese con quella italiana e trovando le migliori corrispondenze in base alle similitudini e differenze normative.

A livello comparativo, è emersa l'esigenza di trovare un nuovo metodo per tradurre gli istituti giuridici presenti negli ordinamenti di *civil law* in lingue che si riferiscono ad ordinamenti di *common law* o di altri sistemi molto differenti da quello giapponese. La traduzione dei *kanji* giuridici in italiano è sicuramente più agevole che la loro traduzione in inglese, da cui purtroppo l'italiano ha importato alcuni termini errati, come "Imperatore" e "prefettura", o termini non tradotti, come "trust", ormai entrati nell'uso comune ma che necessitano di una nuova traduzione.

Com'è noto, diritto e società sono strettamente connessi, non potendo esistere l'uno senza l'altra. Non si può, in definitiva, considerare il diritto come avulso dalla realtà e dalle conseguenze pratiche che ricadono sulla vita dei cittadini e ciò è particolarmente vero nel caso del diritto internazionale privato, che tocca tutti gli ambiti del diritto di più Stati. Per questo motivo, la ricerca giuridica non può essere fine a se stessa ma deve anche legarsi alle sue applicazioni concrete. Questa tesi ha, pertanto, un'importanza pratica che copre diversi aspetti, giacché il diritto internazionale privato riguarda tutte le aziende che hanno rapporti con l'estero e tutte le persone che si recano in un Paese straniero; la ricerca sarà utile a chi si trovi parte in un caso giudiziale o stragiudiziale che abbia un collegamento con il Giappone.

Possiamo pensare a numerosi esempi in cui il diritto internazionale è rilevante nella pratica, poiché è essenziale per capire quale sarà la legge applicabile ai rapporti commerciali o individuali. Un caso tipico e molto frequente nell'era di internet è quello dei contratti di vendita a distanza e dei relativi contratti di trasporto o anche di distribuzione, sia tra privati sia tra aziende, oppure tra professionisti e consumatori. In questi casi, la legge applicata in concreto dal giudice potrebbe prevedere degli adempimenti non previsti dalla legge che si pensava sarebbe stata applicata al contratto, causando considerevoli perdite o addirittura l'annullamento del contratto. Si pensi ai requisiti di doppia firma, al diritto di recesso o ai tempi massimi previsti per la consegna della merce.

Anche in caso di *joint-venture*, fusioni e acquisizioni, costituzione di società controllate, filiali o uffici di rappresentanza, le norme di conflitto assumono una rilevanza pratica. Ad esempio, il regime di riconoscimento della personalità giuridica potrebbe essere disciplinato in modo tale da non

consentire lo stabilimento nel Paese estero prescelto alle stesse condizioni applicate in patria, oppure potrebbero esserci delle limitazioni all'acquisto di azioni e partecipazioni e altre misure anti-monopolio.

Un punto molto delicato è la tutela di marchi e brevetti e del diritto d'autore, che in Giappone è disciplinata in maniera piuttosto restrittiva. Se la legge applicabile al contratto dovesse essere quella giapponese, dunque, potrebbero essere previste delle sanzioni per attività considerate lecite nel Paese di provenienza di una delle parti.

A proposito di contratti di lavoro, agenzia e assicurazione, per fare un altro esempio, la legge applicabile potrebbe modificare le clausole contrattuali in ragione di norme di applicazione necessaria o di ordine pubblico.

Anche in tema di cessione del credito, factoring, successioni *inter vivos*, strumenti finanziari, titoli di credito, responsabilità aziendale per illeciti amministrativi, danni da prodotto difettoso e tutela della concorrenza la disciplina potrebbe variare considerevolmente in ragione della scelta operata dalle parti o dalla decisione del giudice o dell'arbitro.

Ci sono poi aspetti generali che devono essere tenuti in considerazione quando si hanno rapporti con altri Paesi: la legge applicabile alle clausole contrattuali e ai relativi aspetti formali non deve essere sottovalutata, poiché all'interno di essa potrebbero esservi delle norme sfavorevoli che il giudice deciderà di applicare al rapporto giuridico, pregiudicandone la validità; ad esempio, la lingua in cui è scritto il contratto potrebbe essere rilevante ai fini di una scelta implicita della legge applicabile. Allo stesso modo, è necessario prestare attenzione alla clausola di scelta del foro competente o alla clausola compromissoria. Un altro aspetto importante riguarda le procedure di fallimento e le altre procedure concorsuali, l'esecuzione forzata e in generale il recupero crediti e infine il riconoscimento delle sentenze straniere, materie che sono disciplinate in maniera molto diversa a seconda della legge applicabile. Tutte queste circostanze, se non adeguatamente analizzate, potrebbero incidere in modo negativo sui costi economici e sociali dell'attività, dunque, in caso di contatti con il Giappone, è essenziale tener conto delle implicazioni previste dalle norme di conflitto giapponesi.

La presente tesi copre la quasi totalità delle aree interessate dalle ultime riforme del diritto internazionale giapponese, proponendo un'analisi critica delle modifiche emanate. Nondimeno, la vastità della materia e le oggettive limitazioni di natura temporale hanno fatto sì che alcuni aspetti siano stati trattati in maniera meno approfondita, per lasciare maggiore spazio a quelli più rilevanti. In particolare, in fase di stesura si è scelto di limitare il focus della ricerca alle modifiche legislative più recenti, non estendendo l'analisi alla riforma del diritto di famiglia e successorio e demandando la trattazione a un ulteriore lavoro attualmente in fase di scrittura.

Da una parte, rispetto a una ricerca sul diritto italiano, questa tesi ha richiesto la consultazione e la conseguente traduzione di una quantità considerevole di fonti in lingua straniera e in particolare di testi scritti in giapponese giuridico, considerato anche il fatto che vi è una carenza di fonti sul diritto giapponese a livello globale. Di conseguenza, ci si è dovuti concentrare maggiormente sugli aspetti generali e più importanti della disciplina piuttosto che su questioni specifiche, come potrebbero essere i singoli contratti (assicurazione, strumenti finanziari, ecc.) o le questioni procedurali (onere della prova, prescrizione, ecc.).

Dall'altra parte, invece, anche avendo a disposizione tutti i testi rilevanti per approfondire la materia, non è stato possibile estendere la ricerca a copertura di tutta la legge di diritto internazionale privato, dovendo tralasciare le parti relative alla famiglia e alle successioni, modificate nel 1989, che necessiterebbero di una revisione legislativa per le stesse ragioni che hanno spinto a riformare gli altri aspetti della legge. Questo lascia spazio però a diverse possibilità di approfondimento per la ricerca internazionalprivatistica, dato che la presente ricerca si presta a numerosi sviluppi futuri, sia in ambito accademico che in ambito legislativo. Da un lato, invero, la disciplina potrebbe essere rivista e aggiornata in sede di ulteriori riforme, in modo da completare e integrare le parti lacunose in vista di una maggiore armonizzazione del diritto a livello globale; dall'altro, vi sono molti punti critici che andrebbero approfonditi in sede accademica attraverso progetti di ricerca specifici e focalizzati su argomenti circoscritti, concentrandosi sulla risoluzione delle criticità segnalate nell'ultima parte di questa tesi. Ad esempio, andrebbero approfonditi i concetti di ordine pubblico e di norme di applicazione necessaria, anche in relazione alle differenze di applicazione tra l'art. 4 e l'art. 42, che nella riforma non sono state definite; è necessario anche approfondire le nozioni di residenza abituale e indirizzo, termini che compaiono nel testo ma la cui disciplina normativa è lacunosa; è inoltre necessario chiarire la disciplina processualistica, esclusa dalla riforma, tra cui la

questione dell'interpretazione delle norme straniere da parte del giudice giapponese e la ripartizione dell'onere della prova nelle varie fattispecie; allo stesso modo è importante trattare il tema delle convenzioni internazionali e dei diritti non statali, anche qualora siano richiamati in un contratto.

Anche i costi relativi alla mancata armonizzazione delle norme giapponesi a quelle degli altri Paesi dovrebbero essere investigati e tenuti in debita considerazione come ambito di ricerca futuro, come è avvenuto nel caso dell'Unione Europea nel *working paper* del Parlamento relativo alla mancata adozione di un codice civile uniforme, citato nell'introduzione.

Considerando quanto sopra, da questa ricerca si può imparare che, dal punto di vista del diritto europeo, il processo di armonizzazione delle norme di conflitto dovrebbe essere programmato a livello globale, e che, dal punto di vista del diritto giapponese, è possibile importare modelli basati su sistemi giuridici esteri, ma è essenziale capire la *ratio* delle norme e contestualizzarle con il resto dell'ordinamento, e inoltre, per quanto riguarda la traduzione, è importante analizzare sia l'insieme delle leggi del Paese di partenza sia quelle del Paese di arrivo, cercando i punti di contatto e appianando le differenze.

Il diritto internazionale privato è in continuo sviluppo e sempre nuove riforme sono progettate ed emanate a livello globale ogni giorno che passa. Può sembrare ovvio che anche il diritto giapponese continuerà ad evolvere con l'espansione della globalizzazione e con la crescente armonizzazione delle norme di conflitto; l'aumento dell'immigrazione e degli scambi commerciali porterà a un aumento dei casi che presentano un collegamento con il diritto straniero, rendendo impellente un nuovo lavoro di modernizzazione delle norme di conflitto in ogni campo del diritto. Di conseguenza, il legislatore dovrà prendere in considerazione un numero crescente di ordinamenti giuridici a cui fare riferimento per stilare un *corpus* normativo adatto alle esigenze della società moderna, mentre la ricerca giuridica dovrà affrontare nuove sfide per la risoluzione delle criticità che necessariamente sorgeranno. Non sarà probabilmente possibile eliminare in toto ogni problema relativo ai casi di conflitti di leggi, giacché non esiste un diritto perfetto e adatto a ogni situazione, ma la disciplina è senza dubbio suscettibile di grandi miglioramenti attraverso la ricerca comparata. Una legislazione che presenti meno criticità possibili comporterà la riduzione delle incertezze nei rapporti giuridici, una maggiore efficienza anche in punto di costi economici e sociali

e costituirà un passo avanti verso l'armonizzazione del diritto internazionale privato tanto auspicata fin dalla fine del diciannovesimo secolo.



## **ALLEGATI**





## Glossario

### *Terminologia giuridica essenziale italiana*

Poiché questa tesi è rivolta anche ad un pubblico del tutto estraneo all'ambito giuridico, si riportano delle semplici definizioni dei termini principali del diritto italiano, che potrebbero risultare difficili da capire per chi non ha conoscenze giuridiche pregresse. Si consiglia vivamente di prestarvi attenzione prima di procedere con la lettura, poiché molte parole del vocabolario giuridico hanno un significato molto diverso nel linguaggio comune e potrebbero essere causa di fraintendimenti.

- ❖ **ANNULLAMENTO:** quando un atto giuridico è affetto da invalidità, può essere annullato e, quindi, i suoi effetti si interrompono da quel momento in poi. La legge stabilisce i casi in cui un atto è annullabile e quelli in cui invece è nullo. L'annullamento può essere chiesto al giudice oppure, nel diritto amministrativo, può essere disposto direttamente dalla Pubblica Amministrazione (chiamato "in autotutela").
- ❖ **ATTO DI CITAZIONE:** è il documento presentato al giudice che è necessario per iniziare una causa nei confronti di una o più persone. Per essere valido, deve contenere alcuni elementi previsti dalla legge (ad esempio: indicazione dei soggetti, svolgimento dei fatti, richieste al giudice).
- ❖ **ATTO GIURIDICO:** atto che ha effetti giuridici ed è riconosciuto dall'ordinamento. Può essere unilaterale, bilaterale o plurilaterale, a seconda dei soggetti interessati. Sono atti unilaterali quelli che possono essere validamente compiuti da un solo soggetto, come ad esempio il conferimento di una procura (che non richiede l'accettazione dell'altra parte).
- ❖ **ATTO PUBBLICO:** a differenza delle scritture private semplici, l'atto pubblico è un qualsiasi documento redatto da un pubblico ufficiale secondo le modalità previste dalla legge.

Fa prova di quanto contenuto nell'atto fino a querela di falso, cioè il contenuto è ritenuto vero "di default" dalla legge.

- ❖ **ATTORE:** è la persona che agisce in giudizio, cioè che inizia la causa.
- ❖ **BENE GIURIDICO:** oggetto di un diritto che la norma vuole tutelare. Un bene materiale è un oggetto fisico e tangibile, un bene immateriale è invece qualcosa di intangibile che è riconosciuta dall'ordinamento come meritevole di tutela (come la proprietà intellettuale).
- ❖ **CAPACITÀ:** la legge distingue tre tipi di capacità, quella naturale, quella di agire e quella giuridica. La capacità naturale è la condizione fisica e mentale per cui una persona è in grado di intendere e volere. La capacità di agire è la circostanza per cui una persona può compiere atti giuridici validi riconosciuti dalla legge, indipendentemente dalla sua condizione fisica o mentale: una persona mentalmente disabile sarà considerata capace di agire finché un giudice non decreterà il contrario in giudizio. La capacità giuridica, invece, si acquista alla nascita ed è la circostanza per cui una persona può essere titolare di diritti e doveri e quindi "esiste" per lo Stato, indipendentemente dalla sua capacità naturale e da quella di agire.
- ❖ **CITTADINANZA:** è la condizione per cui una persona gode dei diritti civili e politici in un determinato Stato, indipendentemente dal luogo di nascita, dalla lingua e dalla residenza. Si acquista generalmente per nascita, per matrimonio o a seguito della permanenza per un determinato periodo di tempo nel territorio dello Stato.
- ❖ **CIVIL LAW:** sono chiamati ordinamenti di *civil law* quegli ordinamenti che derivano dal diritto romano e sono basati su leggi scritte e codici, cioè norme emanate dallo Stato, che prevedono principi generali applicabili ai casi particolari. Le norme sono rigide e non liberamente interpretabili dai giudici, che devono applicarle con imparzialità seguendo regole procedurali prefissate. La tradizione di *civil law* si è sviluppata in oltre duemila anni di elaborazione dottrinale e di studi giuridici e fu studiata come unica materia al momento dell'istituzione della prima università al mondo (Bologna, seguita poi da Padova). Questo sistema è molto diffuso nel mondo e in particolare è in vigore in Italia e in Giappone.

- ❖ *COMMON LAW*: sono chiamati ordinamenti di *common law* quegli ordinamenti che derivano dal diritto britannico (anglosassone), sviluppatosi in epoca medievale e basati sui precedenti giurisprudenziali (*case law*) e cioè sulle decisioni discrezionali dei singoli giudici e, successivamente, anche sulle decisioni di una giuria di persone comuni. Attualmente questo sistema è in vigore soltanto nei Paesi anglosassoni (UK, USA, Australia e Irlanda).
- ❖ *CONCLUSIONE*: è la chiusura definitiva di un negozio giuridico (ad esempio un contratto) o di un procedimento amministrativo, a seconda dei requisiti e delle forme prescritte dalla legge.
- ❖ *CONVENUTO*: è la persona contro cui l'attore propone un giudizio (la persona a cui "si fa causa").
- ❖ *DECADENZA*: è l'impossibilità di esercitare un diritto a causa del trascorrere del tempo utile.
- ❖ *DE CUIUS*: nel diritto delle successioni, è la persona che è morta.
- ❖ *DENUNCIA*: nel diritto penale, è l'atto con cui si comunica alla pubblica autorità un fatto degno di rilevanza penale che non sia perseguibile su richiesta della persona offesa (cioè a querela di parte); nel diritto civile, la denuncia di danno temuto è un tipo di giudizio; nel diritto amministrativo, la denuncia di inizio attività è un tipo di atto.
- ❖ *DIRITTO AMMINISTRATIVO*: ramo del diritto pubblico che racchiude tutte le norme riguardanti la Pubblica Amministrazione. La violazione delle norme amministrative riguarda la giustizia amministrativa.
- ❖ *DIRITTO INTERNAZIONALE*: si divide in internazionale pubblico, che riguarda i rapporti tra Stati, tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali, e internazionale privato, che riguarda i rapporti di diritto privato riguardanti persone fisiche o giuridiche che hanno un collegamento con un diritto straniero.

- ❖ DIRITTO PENALE: ramo del diritto pubblico che comprende tutte le norme per cui lo Stato prevede una pena (ergastolo, arresto, reclusione, multa, ammenda). La violazione delle norme penali riguarda il diritto processuale penale.
- ❖ DIRITTO PRIVATO: insieme di norme che disciplinano i rapporti tra persone fisiche o giuridiche. La violazione delle norme relative a questo ambito riguarda il diritto processuale civile.
- ❖ DIRITTO PUBBLICO: insieme di norme che disciplinano i rapporti riguardanti lo Stato (funzionamento interno, enti pubblici, ecc.).
- ❖ DISPOSIZIONE: la disposizione di legge è il testo di un atto normativo. Il termine può essere usato anche con il significato di “poter esercitare un diritto”: atti di disposizione di un diritto sono quelli per cui una persona decide di modificare, di trasferire o di rinunciare a un suo diritto; diritti indisponibili sono quei diritti per cui la legge proibisce al loro titolare di rinunciarvi, di trasferirli ad altri o di diminuirli in qualche modo (ad esempio il diritto morale d'autore).
- ❖ DOMICILIO: è il luogo in cui una persona si trova temporaneamente o in cui ha stabilito il centro dei suoi affari e interessi.
- ❖ DOTTRINA: l'insieme dei risultati della ricerca giuridica portata avanti dagli accademici.
- ❖ ECCEZIONE: difesa giuridica contro la pretesa di un'altra persona all'interno del processo.
- ❖ FATTISPECIE: situazione particolare disciplinata da una norma.
- ❖ FATTO ILLECITO: comportamento contrario a una norma.
- ❖ FUNGIBILE: intercambiabile con qualcosa di equivalente. Il denaro, ad esempio, è un bene fungibile, perché se cambio una banconota con un'altra di valore equivalente non cambia nulla. Un quadro di un artista famoso, invece, è un bene infungibile, perché è unico. Allo stesso modo, un'obbligazione è fungibile quando può essere eseguita da chiunque nello stesso modo ed è quindi possibile obbligare il debitore all'adempimento, mentre è

infungibile quando non è sostituibile e non è possibile obbligare materialmente il debitore ad eseguirla. Per esemplificare, l'esecuzione di un concerto da parte di un determinato cantante non è fungibile, in quanto, se egli muore o si rifiuta di cantare, non è possibile ottenere la prestazione in nessun modo.

- ❖ GIUDICATO: il giudicato è la condizione per cui una questione o un provvedimento non è più impugnabile (né con appello, né con ricorso, né con reclamo, ecc.) ed è quindi definitivo.
- ❖ GIURISDIZIONE: chiamata anche “competenza giurisdizionale”, si riferisce all'organizzazione del potere di uno Stato di amministrare la giustizia.
- ❖ GIURISPRUDENZA: insieme delle decisioni dei giudici. Nel nostro ordinamento le sentenze diverse da quelle della Corte Costituzionale non sono vincolanti, ma quelle della Corte di Cassazione sono utilizzate come importante riferimento per le decisioni dei giudici delle corti inferiori, che raramente se ne discostano.
- ❖ ISTITUTO GIURIDICO: insieme di norme e principi che disciplinano una determinata fattispecie.
- ❖ NAZIONALITÀ: è un termine il cui significato varia a seconda dello Stato ma è spesso usato come sinonimo di cittadinanza nei Paesi in cui vige lo *ius sanguinis*. Nei Paesi in cui vige lo *ius soli*, invece, di solito si usa per indicare chi è nato nel territorio dello Stato, circostanza da cui derivano diverse conseguenze (negli Stati Uniti è condizione necessaria per poter essere eletti Presidente).
- ❖ NEGOZIO GIURIDICO: detto anche atto negoziale, è un atto di autonomia privata che produce effetti giuridici, ad esempio il contratto.
- ❖ NORMA: contenuto di una disposizione di legge.
- ❖ NOTIFICA: documento scritto con cui si porta la controparte a conoscenza di un fatto, di un atto, di una dichiarazione di volontà, secondo le forme previste dalla legge.

- ❖ **NULLO**: un atto è nullo quando è affetto da una invalidità talmente grave da essere considerato come non effettuato sin dall'inizio, nei casi previsti dalla legge, quindi non produce effetti.
- ❖ **OPPONIBILE**: che può essere fatto validamente valere come efficace nei confronti di un'altra parte. Inopponibile, al contrario, significa che non ha efficacia nei confronti delle altre parti.
- ❖ **PARTI**: soggetti di un rapporto giuridico; possono essere attive o passive.
- ❖ **PERFEZIONAMENTO**: conclusione di un negozio giuridico o di un procedimento a seguito della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
- ❖ **PERSONA GIURIDICA**: entità, diversa da una persona fisica, riconosciuta dallo Stato e titolare di diritti e doveri, come ad esempio una società.
- ❖ **QUERELA**: atto con cui la persona offesa da un reato decide di rivolgersi all'autorità competente ai fini dell'esercizio dell'azione penale, nei casi stabiliti dalla legge.
- ❖ **RECETTIZIO**: che deve essere portato a conoscenza del destinatario per poter produrre effetti giuridici.
- ❖ **RESIDENZA**: il luogo in cui una persona risiede stabilmente, cioè ha la sua dimora abituale.
- ❖ **RAPPORTO GIURIDICO**: relazione che lega due soggetti (chiamati "parti": un soggetto attivo e uno passivo) a livello giuridico.
- ❖ **SINALLAGMATICO**: a prestazioni corrispettive, cioè che richiede una prestazione reciproca tra le parti.
- ❖ **VALIDITÀ**: idoneità a produrre gli effetti previsti dalla legge, quindi assenza di vizi derivanti da nullità o annullabilità.
- ❖ **VIZIO**: mancanza di un requisito previsto dalla legge per la validità di un atto

*Terminologia giuridica giapponese*

Si riportano alcuni termini contenuti nella legge di riforma, giuridici e di uso comune, utili a chi volesse leggere il testo in lingua originale.

<b><i>Kanji</i></b>	<b>Lettura</b>	<b>Traduzione</b>
総則:	<i>sousoku</i>	disposizioni generali
趣旨:	<i>shushi</i>	scopo (della legge)
法律:	<i>houritsu</i>	legge; diritto
法の適用:	<i>hounotekiyou</i>	applicazione della legge
通則:	<i>tsuusoku</i>	regole generali
定める:	<i>sadameru</i>	disciplinare; applicare
施行期日:	<i>sekoukijitsu</i>	periodo di entrata in vigore

公布:	<i>koufu</i>	promulgazione
起算して:	<i>kisanshite</i>	calcolando da
経過した:	<i>keikashita</i>	trascorso (il tempo)
施行する:	<i>shikousuru</i>	entrare in vigore
効力:	<i>kouryoku</i>	forza; valore (di legge)
慣習:	<i>kanshuu</i>	consuetudini
公の秩序又は善良の風俗:	<i>ooyakenochitsujo mata wa zenryounofuuzoku</i>	ordine pubblico
反しない:	<i>hanshinai</i>	non in contrasto
法令:	<i>hourei</i>	normativa
規定:	<i>kitei</i>	disposizione



認められた:	<i>mitomrareta</i>	ricosciuto
準拠法:	<i>junkyobou</i>	legge applicabile
人の行為能力:	<i>hitonokouinouryoku</i>	capacità giuridica delle persone fisiche
本国法:	<i>honkokubou</i>	legge nazionale
法律行為:	<i>houritsukoni</i>	atto giuridico
制限:	<i>seigen</i>	limitazione
当時:	<i>tonji</i>	allora (a quel tempo)
当事者:	<i>tonjisha</i>	parte
前項:	<i>zenkou</i>	comma precedente
にかかわらず:	<i>nikakawarazu</i>	nonostante; in deroga a

とみなす:	<i>tominasu</i>	considerare come
親族法:	<i>shinzokubou</i>	diritto di famiglia
相続法:	<i>souzokubou</i>	diritto successorio
異にする:	<i>kotonisuru</i>	essere diverso
地に在る:	<i>jiniaru</i>	sito in un luogo
不動産:	<i>fudosan</i>	immobili
後見開始:	<i>koukenkaishi</i>	inizio della tutela
審判:	<i>shinpan</i>	giudizio, procedimento
裁判所:	<i>saibansho</i>	tribunale
成年被後見人:	<i>seinenbikouken'nin</i>	persona interdetta

被保佐人:	<i>hibosanin</i>	persona sottoposta a tutela
被補助人:	<i>hibojonin</i>	persona sottoposta ad amministrazione di sostegno
住所:	<i>juusho</i>	domicilio; residenza
若しくは:	<i>moshikuma</i>	oppure
居所:	<i>jigyuu</i>	residenza
国籍:	<i>kokuseki</i>	nazionalità
日本法:	<i>nihonhou</i>	legge giapponese
後見開始:	<i>koukenkaishi</i>	tutela
保佐開始:	<i>hosakaishi</i>	curatela
補助開始:	<i>hojokaishi</i>	amministratioe di sostegno

総称する:	<i>soushousuru</i>	denominare
失踪の宣告:	<i>shissounosenkoku</i>	dichiarazione di scomparsa
不在者:	<i>fuzaiha</i>	persona assente
生存する:	<i>seizonsuru</i>	essere in vita
認められる:	<i>mitomerareru</i>	osservare; riconoscere
該当しない:	<i>gaitoushinai</i>	non si applica
財産:	<i>zaisan</i>	beni
法律関係:	<i>houritsukankei</i>	rapporti giuridici
地法:	<i>chihou</i>	legge del luogo
性質:	<i>seishitsu</i>	natura

事情:	<i>jijou</i>	circostanze
に照らして:	<i>niterashite</i>	alla luce di
選択:	<i>sentaku</i>	scelta
成立:	<i>seiritsu</i>	formazione
効力:	<i>kouryoku</i>	effetti
最も密接な関係:	<i>mottomomissetsunakankei</i>	collegamento più stretto
特徴的な給付:	<i>tokuchontekinakyuufu</i>	prestazione caratteristica
給付:	<i>kyuufu</i>	obbligazione
常居所:	<i>joukyosho</i>	residenza abituale
事業所:	<i>jigyousho</i>	sede di attività

目的物:	<i>mokutekimono</i>	oggetto
変更:	<i>hennkou</i>	modifica
第三者:	<i>daisansha</i>	terzi
意思表示:	<i>ishihyouji</i>	dichiarazione di volontà
通知を発する:	<i>tsuuchiwobassuru</i>	inviare una notifica
締結する:	<i>teiketsusuru</i>	concludere; stipulare
契約:	<i>keyaku</i>	contratto
申込み:	<i>moushikomi</i>	offerta
通知:	<i>tsuuchi</i>	notifica
発する:	<i>hassuru</i>	inviare

承諾:	<i>shoudaku</i>	accettazione
有効とする:	<i>yuukoutosuru</i>	essere valido
登記する:	<i>toukisu</i>	registrare
設定する:	<i>setteisuru</i>	stabilire
処分する:	<i>jubunsuru</i>	disporre
消費者:	<i>shoubisha</i>	consumatore
特例:	<i>tokurei</i>	disposizioni speciali
個人:	<i>kojin</i>	individuo
事業者:	<i>jigyousha</i>	professionista
社団:	<i>shadan</i>	associazione

財団:	<i>zaidan</i>	fondazione
労働契約:	<i>roudoukeiyaku</i>	contratto di lavoro
強行規定:	<i>kyoukoukitei</i>	norme di applicazione necessaria
旨の意思:	<i>munenoishi</i>	intenzione
表示する:	<i>hiyoujisuru</i>	indicare
専ら:	<i>moppara</i>	esclusivamente
に基づく:	<i>nimotozuku</i>	sulla base di
債務:	<i>saimu</i>	obbligazione
履行:	<i>rikou</i>	adempimento
相当の理由:	<i>soutounoriyuu</i>	fondati motivi



誤認:	<i>gonin</i>	confondere; sbagliare
提供する:	<i>teikyousuru</i>	svolgere
労務:	<i>roumu</i>	lavoro
得喪:	<i>tokusou</i>	acquisizione e perdita
原因:	<i>gen'in</i>	causa
債権:	<i>saiken</i>	obbligazione; diritto di credito
不当利得:	<i>futouritoku</i>	arricchimento senza causa
事務管理:	<i>jimukanri</i>	<i>negotiorum gestio</i>
生ずる:	<i>shouzuru</i>	derivante da
発生する:	<i>hasseisuru</i>	verificarsi

例外:	<i>reigai</i>	eccezione
当時において:	<i>tonjinoite</i>	nello stesso momento in cui
に対抗する:	<i>nitaikousuru</i>	opporre a
不法行為:	<i>fuhoukoui</i>	fatto illecito
加害:	<i>kagai</i>	autore; responsabile
結果:	<i>kekka</i>	effetti
通常予見する:	<i>tsuujouyokensuru</i>	prevedere normalmente
生産物責任:	<i>seisanbutsusekinin</i>	danno da prodotto difettoso
生産物:	<i>seisanbutsu</i>	prodotto
引渡:	<i>hikinatabii</i>	consegna

瑕疵:	<i>kasbi</i>	difetto
生命:	<i>seimei</i>	vita
身体:	<i>karada</i>	corpo
侵害する:	<i>shingaisuru</i>	violare
輸入:	<i>yunyuu</i>	importazione
輸出:	<i>yushutsu</i>	esportazione
流通さ:	<i>ryuutsuusa</i>	distribuzione
販売:	<i>hanbai</i>	vendere
生産業者:	<i>seisangyousha</i>	produttore
被害者:	<i>higaisha</i>	vittima; persona offesa

名誉:	<i>meiyon</i>	onore
信用:	<i>shin'you</i>	reputazione
毀損:	<i>kison</i>	danno
違反して:	<i>ibansbite</i>	in violazione
外国法:	<i>gaikokubou</i>	legge straniera
損害賠償:	<i>songaibaisbou</i>	risarcimento dei danni
請求:	<i>seikyuu</i>	pretesa; rimedio
讓渡:	<i>jouto</i>	cessione
補則:	<i>hosoku</i>	disposizioni complementari
地域:	<i>chiiki</i>	regione

人的:	<i>jinteki</i>	personale
夫婦:	<i>fuufu</i>	coniugi
反致:	<i>hanchi</i>	rinvio
含む:	<i>fukumu</i>	compreso
適用除外:	<i>tekiyonyogai</i>	esclusione dell'applicazione
親子:	<i>oyako</i>	filiazione
親族関係:	<i>shinzokukankei</i>	rapporti familiari
扶養:	<i>fuyou</i>	mantenimento
義務:	<i>gimu</i>	obbligo
経過措置:	<i>keikasochi</i>	disposizioni transitorie

改正:	<i>kaisei</i>	modifica; emendamento
次条:	<i>jijou</i>	articolo successivo
選任:	<i>sen'nin</i>	nomina

## Costituzione del Giappone

### 日本国憲法（昭和二十一年十一月三日憲法）<sup>863</sup>

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

### 第一章 天皇

---

<sup>863</sup> Tutti i testi di legge e gli altri testi normativi presenti in questa tesi sono stati reperiti tramite i rispettivi siti ufficiali governativi e sono stati editati per l'utilizzo nel presente lavoro. Eventuali errori e refusi devono ricondursi alla conversione dei file nei diversi formati.

**第一条** 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

**第二条** 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

**第三条** 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

**第四条** 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

**第五条** 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

**第六条** 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

**第七条** 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。



六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

**第八条** 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

## 第二章 戦争の放棄

**第九条** 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

## 第三章 国民の権利及び義務

**第十条** 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

**第十一条** 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

**第十二条** この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

**第十三条** すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

**第十四条** すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

○3 荣誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

**第十五条** 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

**第十六条** 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穩に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

**第十七条** 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

**第十八条** 何人も、いかなる奴隸的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

**第十九条** 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

**第二十条** 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

- 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

**第二十一条** 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

- 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

**第二十二条** 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

- 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

**第二十三条** 学問の自由は、これを保障する。

**第二十四条** 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

- 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

**第二十五条** すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

- 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

**第二十六条** すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

- 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

**第二十七条** すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

- 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 3 児童は、これを酷使してはならない。

**第二十八条** 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

**第二十九条** 財産権は、これを侵してはならない。

- 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

**第三十条** 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

**第三十一条** 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

**第三十二条** 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

**第三十三条** 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

**第三十四条** 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

**第三十五条** 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、搜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ搜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

○2 搜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

**第三十六条** 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

**第三十七条** すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的な手続により証人を求める権利を有する。

○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

**第三十八条** 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

**第三十九条** 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

**第四十条** 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

**第四十一条** 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

**第四十二条** 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

**第四十三条** 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

**第四十四条** 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

**第四十五条** 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

**第四十六条** 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

**第四十七条** 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

**第四十八条** 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

**第四十九条** 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

**第五十条** 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

**第五十一条** 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

**第五十二条** 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

**第五十三条** 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

**第五十四条** 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

**第五十五条** 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

**第五十六条** 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

**第五十七条** 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

**第五十八条** 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

**第五十九条** 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

**第六十条** 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

**第六十一条** 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

**第六十二条** 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

**第六十三条** 内閣総理大臣その他の国务大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。



**第六十四条** 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

## 第五章 内閣

**第六十五条** 行政権は、内閣に属する。

**第六十六条** 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国务大臣でこれを組織する。

○2 内閣総理大臣その他の国务大臣は、文民でなければならない。

○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

**第六十七条** 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

**第六十八条** 内閣総理大臣は、国务大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない。

○2 内閣総理大臣は、任意に国务大臣を罷免することができる。

**第六十九条** 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

**第七十条** 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

**第七十一条** 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

**第七十二条** 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

**第七十三条** 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

**第七十四条** 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

**第七十五条** 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

## 第六章 司法

**第七十六条** すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

- 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

**第七十七条** 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

- 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

**第七十八条** 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

**第七十九条** 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

- 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
- 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
- 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期的に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

**第八十条** 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることが出来る。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

**第八十一条** 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

**第八十二条** 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてある事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

## 第七章 財政

**第八十三条** 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

**第八十四条** あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

**第八十五条** 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

**第八十六条** 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

**第八十七条** 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

**第八十八条** すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

**第八十九条** 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

**第九十条** 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

**第九十一条** 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

## 第八章 地方自治

**第九十二条** 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

**第九十三条** 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

**第九十四条** 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

**第九十五条** 一の地方公共団体のみ適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

#### 第九章 改正

**第九十六条** この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

#### 第十章 最高法規

**第九十七条** この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

**第九十八条** この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

**第九十九条** 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

## 第十一章 補則

**第百条** この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手續並びにこの憲法を施行するために必要な準備手續は、前項の期日より前に、これを行ふことができる。

**第百一条** この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

**第百二条** この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

**第百三条** この憲法施行の際現に在職する国务大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

## **Regolamento Roma I**

### **REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 17 giugno 2008**

#### **sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, comma 5, secondo trattino,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),  
considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

(3)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.

(4)

Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni.

(5)



Il programma dell'Aia (4), adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali («Roma I»).

(6)

Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7)

Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (6).

(8)

I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, comma 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.

(9)

Le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili dovrebbero riguardare anche le polizze di carico qualora le obbligazioni derivanti da queste ultime risultino dal loro carattere negoziabile.

(10)

Le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali sono coperte dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/2007. Pertanto tali obbligazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(11)

La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

(12)

L'accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro.

(13)

Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale.

(14)

Qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l'applicazione di tali norme.

(15)

Allorché è operata la scelta della legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare a una modifica sostanziale rispetto all'articolo 3, comma 3, della Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (7) («Convenzione di Roma»), la formulazione del presente regolamento si allinea per quanto possibile all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 864/2007.

(16)

Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.

(17)

Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di «prestazione di servizi» e di «vendita di beni» la stessa interpretazione utilizzata nell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001, nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche.

(18)

Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, i sistemi multilaterali dovrebbero essere quelli in cui si conducono attività di negoziazione, come i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8), a prescindere dal fatto che si basino o meno su una controparte centrale.

(19)

In mancanza di scelta della legge, la legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista per lo specifico tipo di contratto. Qualora non possa essere classificato tra i tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Nel caso di un contratto costituito da un insieme di diritti e obblighi che possono essere considerati rientrare in più di uno dei tipi di contratto specificati, la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in funzione del suo baricentro.

(20)

Qualora il contratto presenti manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere che

si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

(21)

In mancanza di scelta, qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base della possibilità di far rientrare il contratto in uno dei tipi di contratto specificati ovvero in quanto legge del paese di residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

(22)

Per quanto concerne l'interpretazione dei contratti di trasporto di merci, non si mira ad una modifica sostanziale rispetto all'articolo 4, comma 4, terza frase, della Convenzione di Roma. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio e altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci dovrebbero essere considerati come contratti di trasporto di merci. Ai fini del presente regolamento il termine «mittente» dovrebbe designare chiunque concluda un contratto di trasporto con il vettore e il termine «il vettore» dovrebbe designare la parte contraente che si incarica di trasportare i beni, a prescindere dal fatto che effettui direttamente o meno il trasporto.

(23)

Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

(24)

Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, la regola di conflitto di leggi dovrebbe permettere di ridurre le spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore relativamente modesto, e tener conto dell'evoluzione delle tecniche di commercializzazione a distanza. La coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di «attività diretta» come condizione d'applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall'altro, che questa nozione sia oggetto di un'interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo presente che una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), «presuppone non soltanto che l'impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell'ambito di dette attività». Tale dichiarazione ricorda inoltre che «la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest'ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente».

(25)

I consumatori dovrebbero essere tutelati da quelle disposizioni del paese di loro residenza abituale cui non si può derogare convenzionalmente, a condizione che il contratto del consumatore sia stato concluso quale risultato dell'esercizio da parte del professionista delle sue attività commerciali o professionali in tale paese specifico. La stessa tutela andrebbe garantita se il professionista, pur non esercitando le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, dirige in qualche modo le sue attività verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese e il contratto venga concluso quale risultato di tali attività.

(26)

Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A e B dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e i contratti concernenti la vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (9), dovrebbero essere soggetti all'articolo 6 del presente regolamento. Di conseguenza, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo, tali riferimenti dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l'emittente o l'offerente al consumatore, ma non dovrebbero comprendere gli aspetti che implicano la prestazione di servizi finanziari.

(27)

È opportuno prevedere varie deroghe alla regola generale di conflitto di leggi per i contratti conclusi da consumatori. In virtù di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrebbe applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l'affitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (10).

(28)

È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla regola generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in quanto ciò potrebbe portare all'applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un'offerta fungibili. Analogamente, ogniqualvolta tali strumenti sono emessi o offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l'emittente o l'offerente e il consumatore non dovrebbe essere necessariamente soggetto all'applicazione obbligatoria della legge vigente nel paese di residenza abituale del consumatore, data la necessità di assicurare l'uniformità delle clausole e condizioni di un'emissione o di un'offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi multilaterali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), per i quali si dovrebbe garantire che la legge del paese di residenza abituale del consumatore non interferirà con le norme applicabili ai contratti conclusi nell'ambito di tali sistemi o con l'operatore di tali sistemi.

(29)

Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai diritti e alle obbligazioni costitutivi dei termini clausole e delle condizioni che disciplinano l'emissione, l'offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo dovrebbero comprendere i termini che disciplinano, tra l'altro, l'assegnazione dei titoli o delle quote, i diritti in caso di sottoscrizione eccedente, i diritti di recesso e questioni analoghe nel contesto dell'offerta nonché le materie di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, assicurando così che tutti i relativi aspetti contrattuali di un'offerta che vincolano l'emittente o l'offerente al consumatore siano disciplinati da un'unica legge.

(30)

Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE.

(31)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la realizzazione di un accordo formale designato come sistema a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (11).

(32)

In ragione del carattere particolare dei contratti di trasporto e dei contratti di assicurazione, disposizioni specifiche dovrebbero garantire un adeguato livello di tutela dei passeggeri e dei titolari di polizza. Quindi l'articolo 6 non si dovrebbe applicare nel contesto di tali particolari contratti.

(33)

Allorché un contratto di assicurazione non relativo a grandi rischi ma che copre più di un rischio, di cui almeno uno ubicato in uno Stato membro e almeno uno in un paese terzo, le norme speciali sui contratti di assicurazione di cui al presente regolamento si dovrebbero applicare soltanto al rischio o ai rischi ubicati nello Stato membro o negli Stati membri pertinenti.

(34)

La norma sul contratto individuale di lavoro non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme di applicazione necessaria del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (12).

(35)

Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo.

(36)

Per quanto riguarda i contratti di lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d'origine dopo l'esecuzione del suo compito all'estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società

del datore di lavoro originario non dovrebbe escludere che il lavoratore esegua il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

(37)

Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe essere distinto dall'espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva.

(38)

Nel contesto della cessione di crediti, il termine «rapporti» dovrebbe indicare chiaramente che l'articolo 14, comma 1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in materia di obbligazioni. Tuttavia, il termine «rapporti» non dovrebbe essere inteso come riferito a eventuali rapporti esistenti tra cedente e cessionario. In particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe limitarsi strettamente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione di crediti o la surrogazione convenzionale in questione.

(39)

La certezza del diritto richiederebbe una definizione chiara della residenza abituale, in particolare per quanto riguarda società, associazioni e persone giuridiche. Contrariamente all'articolo 60, comma 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, che propone tre criteri, la regola di conflitto di leggi dovrebbe limitarsi ad un solo criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell'impossibilità di prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situazione.

(40)

Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe escludere la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni contrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)

(13).

(41)

Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità

di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(42)

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(43)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda, ha notificato il suo desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(45)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea e senza pregiudizio all'articolo 4 dello stesso, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è ad esso vincolato né soggetto alla sua applicazione.

(46)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,  
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **CAMPO D'APPLICAZIONE**

#### **Articolo 1 Campo d'applicazione materiale**

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

2. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:

a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 13;

- b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
  - c) le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
  - d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
  - e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
  - f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
  - g) la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l'atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;
  - h) la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
  - i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali;
  - j) i contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (14), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 18.
4. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento. Tuttavia, all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 7 per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri.

## **Articolo 2 Carattere universale**

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

## **CAPO II**

### **NORME UNIFORMI**

#### **Articolo 3 Libertà di scelta**



1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell'articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
5. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13.

#### **Articolo 4 Legge applicabile in mancanza di scelta**

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
  - a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
  - b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
  - c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato;
  - d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
  - e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;
  - f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
  - g) il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo;

h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, comma 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un'unica legge, è disciplinato da tale legge.

2. Se il contratto non è coperto dal comma 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del comma 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

### **Articolo 5 Contratti di trasporto**

1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.

2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.

Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell'articolo 3 solo la legge del paese in cui:

- a) il passeggero ha la residenza abituale; o
- b) il vettore ha la residenza abituale; o
- c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o
- d) è situato il luogo di partenza; o
- e) è situato il luogo di destinazione.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

### **Articolo 6 Contratti conclusi da consumatori**

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il

professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

- a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
- b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo; e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. In deroga al comma 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del comma 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurataagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del comma 1.

3. Se i requisiti di cui al comma 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

- a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;
- b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (15);
- c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;
- d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;
- e) ai contratti conclusi nell'ambito del tipo di sistema che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera h).

## **Articolo 7 Contratti di assicurazione**

1. Il presente articolo si applica ai contratti di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione.

2. I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (16) sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l'assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle

circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, si applica la legge di tale diverso paese.

3. Nel caso di un contratto di assicurazione diverso da un contratto rientrante nel campo di applicazione del comma 2, le parti possono scegliere solo le seguenti leggi a norma dell'articolo 3:

a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto;

b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;

c) per l'assicurazione sulla vita, la legge dello Stato membro di cui il contraente assicurato ha la cittadinanza;

d) per un contratto di assicurazione limitato ad eventi che si verifichino in un dato Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il rischio è situato, la legge di tale Stato membro;

e) la legge di uno degli Stati membri interessati o la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale, se il contraente assicurato di un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente comma esercita un'attività commerciale o industriale o una professione liberale e il contratto di assicurazione copre due o più rischi che riguardano tali attività e sono situati in Stati membri diversi.

Quando nei casi di cui alle lettere a), b) o e) gli Stati membri in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà.

Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti in conformità del presente comma, il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto.

4. Le seguenti regole addizionali si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione:

a) il contratto di assicurazione soddisfa l'obbligo di contrarre un'assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l'obbligo. Quando le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime;

b) in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro che impone l'obbligo di assicurazione.

5. Ai fini del comma 3, terzo comma, e del comma 4, quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.

6. Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità dell'articolo 2, lettera d), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (17) e, nel caso dell'assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell'impegno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della direttiva 2002/83/CE.

### **Articolo 8 Contratti individuali di lavoro**

1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del comma 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.

### **Articolo 9 Norme di applicazione necessaria**

1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

### **Articolo 10 Consenso e validità sostanziale**

1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe

ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel comma 1.

### **Articolo 11 Validità formale**

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.
3. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento, o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del paese in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 6. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è sottoposta ai requisiti di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato, sempre che, secondo tale legge:
  - a) tali requisiti si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto; e
  - b) a tali requisiti non è permesso derogare convenzionalmente.

### **Articolo 12 Ambito della legge applicabile**

1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:
  - a) la sua interpretazione;
  - b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
  - c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche;
  - d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze;
  - e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l'esecuzione.

### **Articolo 13 Incapacità**

In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata.

### **Articolo 14 Cessione di credito e surrogazione convenzionale**

1. I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell'ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto («il debitore») sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.
2. La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
3. Il concetto di cessione nel presente articolo include i trasferimenti definitivi di crediti, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia nonché gli impegni e altri diritti di garanzia sui crediti.

### **Articolo 15 Surrogazione legale**

Qualora, in virtù di un'obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.

### **Articolo 16 Obbligazioni solidali**

Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l'obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore.

### **Articolo 17 Compensazione legale**

Qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.

### **Articolo 18 Onere della prova**

1. La legge che disciplina un'obbligazione contrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Il contratto o un atto giuridico possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all'articolo 11 secondo la quale il contratto o l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

### **CAPO III**

#### **ALTRE DISPOSIZIONI**

##### **Articolo 19 Residenza abituale**

1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.  
Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
2. Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
3. Al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.

##### **Articolo 20 Esclusione del rinvio**

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il presente regolamento disponga altrimenti.

##### **Articolo 21 Ordine pubblico del foro**

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

##### **Articolo 22 Stati con più sistemi giuridici**



1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.

### **Articolo 23 Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario**

Fatto salvo l'articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali.

### **Articolo 24 Relazioni con la convenzione di Roma**

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell'articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

### **Articolo 25 Relazioni con convenzioni internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

### **Articolo 26 Elenco delle convenzioni**

1. Entro il 17 giugno 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 25, comma 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al comma 1:
  - a) l'elenco delle convenzioni di cui al comma 1;
  - b) le denunce di cui al comma 1.

#### **Articolo 27 Clausola di revisione**

1. Entro il 17 giugno 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:

- a) uno studio sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione e una valutazione dell'impatto delle eventuali disposizioni da introdurre; e
- b) una valutazione sull'applicazione dell'articolo 6, in particolare per quanto riguarda la coerenza del diritto comunitario nel settore della protezione dei consumatori.

2. Entro il 17 giugno 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento e da una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.

#### **Articolo 28 Applicazione nel tempo**

Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29 Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009 fatta eccezione per l'articolo 26, che si applica a decorrere dal 17 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 56.

- (2) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.
- (3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
- (4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
- (5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
- (6) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
- (7) GU C 334 del 30.12.2005, pag. 1.
- (8) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).
- (9) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 42).
- (10) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
- (11) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.
- (12) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
- (13) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
- (14) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/19/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 44).
- (15) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
- (16) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
- (17) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

## **Regolamento Roma II**

### **REGOLAMENTO (CE) N. 864/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**dell'11 luglio 2007**

**sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 25 giugno 2007 (2),  
considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

(3)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento.

(4)

Il 30 novembre 2000, il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3). Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni.

(5)

Il programma dell'Aia (4), adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni non contrattuali («Roma II»).

(6)

Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7)

Il campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) («Bruxelles I»), e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'organo giurisdizionale adito.

(9)

Le azioni che derivano da atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii) dovrebbero includere quelle esercitate nei confronti dei funzionari che agiscono a nome dello Stato

e quelle di responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Pertanto, tali questioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(10)

I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, comma 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.

(11)

La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto, ai fini del presente regolamento, essa dovrebbe essere intesa come nozione autonoma. Le regole di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva.

(12)

La legge applicabile dovrebbe disciplinare altresì la questione della capacità di rispondere per il fatto illecito.

(13)

Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari.

(14)

Il requisito della certezza del diritto e l'esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una «clausola di salvaguardia» che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in maniera adeguata.

(15)

Se il principio della *lex loci delicti commissi* rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in pratica in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza circa la legge applicabile.

(16)

Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (*lex loci damni*) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

(17)

La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

(18)

La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della *lex loci damni* di cui all'articolo 4, comma 1. L'articolo 4, comma 2, dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L'articolo 4, comma 3, dovrebbe essere inteso come «clausola di salvaguardia» rispetto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese.

(19)

È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di fatto illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.

(20)

In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l'innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. La creazione di un sistema a cascata di criteri di collegamento, unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata. Il primo elemento da prendere in considerazione è la legge del paese in cui la parte lesa risiedeva abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in quel paese. Gli altri elementi del sistema a cascata entrano in gioco se il prodotto non è stato commercializzato in tale paese, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, e la possibilità di un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese.

(21)

La disposizione specifica dell'articolo 6 non costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 4, comma 1, ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell'economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi.

(22)

Le obbligazioni extracontrattuali che derivano da una restrizione della concorrenza di cui all'articolo 6, comma 3, dovrebbero riguardare le violazioni della legislazione sulla concorrenza a livello sia nazionale che comunitario. La legge applicabile a tali obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, la persona che promuove un'azione può, in taluni casi, scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito.

(23)

Ai fini del presente regolamento, la nozione di restrizione della concorrenza dovrebbe comprendere divieti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in uno Stato membro o nel mercato interno, nonché il divieto di abusare di una posizione dominante nell'ambito di uno Stato membro o del mercato interno, quando tali accordi, decisioni, pratiche concordate e abusi di posizione dominante siano vietati dagli articoli 81 e 82 del trattato o dalla legge di uno Stato membro.

(24)

Per «danno ambientale» dovrebbe intendersi il mutamento negativo di una risorsa naturale, come l'acqua, il terreno o l'aria, il deterioramento di una funzione svolta da tale risorsa naturale a vantaggio di un'altra risorsa naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi.

(25)

In materia di danni all'ambiente, l'articolo 174 del trattato, il quale si prefigge un elevato livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga», giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento favorevole per la parte lesa. Il momento in cui la persona che chiede il risarcimento può effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito.

(26)

Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della *lex loci protectionis*, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per «diritti di proprietà intellettuale» si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d'autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale.

(27)

La nozione esatta di attività sindacale, quale lo sciopero o la serrata, varia da uno Stato membro all'altro ed è definita secondo le norme di diritto interno di ciascuno Stato membro. Pertanto, il presente regolamento si basa sul principio generale dell'applicazione della legge del paese in cui l'attività sindacale ha avuto luogo al fine di tutelare i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(28)

La norma speciale riguardante l'attività sindacale di cui all'articolo 9 lascia impregiudicate le condizioni per l'esercizio di una siffatta attività in conformità della legge nazionale e fa salvo lo status giuridico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori previsto nel diritto interno degli Stati membri.

(29)

Sarebbe opportuno prevedere norme specifiche in caso di danni causati da un atto diverso da un fatto illecito quali l'arricchimento senza causa, la *negotiorum gestio* e la *culpa in contrahendo*.

(30)

La *culpa in contrahendo* ai fini del presente regolamento è una nozione autonoma e non dovrebbe necessariamente essere interpretata ai sensi del diritto interno. Essa dovrebbe includere la

violazione dell'onere di informare e l'interruzione delle trattative contrattuali. L'articolo 12 comprende solo le obbligazioni extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le trattative precontrattuali. Ciò significa che, se durante le trattative precontrattuali una persona subisce lesioni alla sfera personale, si dovrebbero applicare l'articolo 4 o altre disposizioni pertinenti del presente regolamento.

(31)

Nel rispetto del principio dell'autonomia delle parti e nell'intento di rafforzare la certezza del diritto, le parti dovrebbero poter scegliere la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. Tale scelta dovrebbe essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie. Qualora accerti la sussistenza dell'accordo, il giudice deve rispettare le intenzioni delle parti. È opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni.

(32)

Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In particolare, l'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l'effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito.

(33)

Conformemente alle norme nazionali vigenti in materia di risarcimento concesso alle vittime di incidenti stradali, è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo.

(34)

Al fine di raggiungere un equilibrio ragionevole fra le parti, occorre tener conto, ove appropriato, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche ove l'obbligazione extracontrattuale sia disciplinata dalla legge di un altro paese. Il concetto di «norme di sicurezza e di condotta» dovrebbe essere interpretato come riferito a tutte le disposizioni che presentano un collegamento con la sicurezza e la condotta, comprese per esempio le norme relative alla sicurezza stradale in caso di incidente.

(35)

Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali regole. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile designata in base al presente



regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)

(6).

(36)

Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(37)

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

(38)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(40)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 1 Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
  - a) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
  - b) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
  - c) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
  - d) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili;
  - e) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
  - f) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare;
  - g) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22.
4. Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.

## **Articolo 2 Obbligazioni extracontrattuali**

1. Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, *negotiorum gestio* o *culpa in contrahendo*.
2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a:
  - a) un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni;
  - b) un danno comprende i danni che possono verificarsi.

## **Articolo 3 Carattere universale**

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

## **CAPO II**

### **ILLECITI**

#### **Articolo 4 Norma generale**

1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.

#### **Articolo 5 Responsabilità da prodotti**

1. Fatto salvo l'articolo 4, comma 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:

- a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
- b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
- c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.

Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al comma 1, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione.

#### **Articolo 6 Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza**

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.
2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.
3.
  - a) La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.
  - b) Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un'azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l'obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se l'attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.
4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.

#### **Articolo 7 Danno ambientale**

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, comma 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.

#### **Articolo 8 Violazione dei diritti di proprietà intellettuale**

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.
3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.

#### **Articolo 9 Attività sindacale**

Fatto salvo l'articolo 4, comma 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore, datore di lavoro o organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.

### **CAPO III**

## **ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NEGOTIORUM GESTIO E CULPA IN CONTRAHENDO**

### **Articolo 10 Arricchimento senza causa**

1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell'indebitato, si ricollegi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al comma 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.

### **Articolo 11 Negotiorum gestio**

1. Qualora un'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui si ricollegi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al comma 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.

### **Articolo 12 Culpa in contrahendo**

1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al comma 1, si applica:
  - a) la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure
  - b) se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, la legge di tale paese; oppure
  - c) se dal complesso delle circostanze del caso risulta evidente che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la legge di quest'altro paese.

### **Articolo 13 Applicabilità dell'articolo 8**

Ai fini del presente capo, l'articolo 8 si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

## **CAPO IV**

### **LIBERTÀ DI SCELTA**

#### **Articolo 14 Libertà di scelta**

1. Le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:
  - a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno;  
o
  - b) se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi.
2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del

diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

## **CAPO V**

### **NORME COMUNI**

#### **Articolo 15 Ambito della legge applicabile**

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

- a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
- b) i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
- c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto;
- d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
- e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria;
- f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
- g) la responsabilità per fatto altrui;
- h) il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza.

#### **Articolo 16 Norme di applicazione necessaria**

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.

#### **Articolo 17 Norme di sicurezza e di condotta**

Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità.

#### **Articolo 18 Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile**

La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione.

#### **Articolo 19 Surrogazione**

Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.

#### **Articolo 20 Obbligazioni solidali**

Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore.

#### **Articolo 21 Validità formale**

Un atto giuridico unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfatti i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è stato posto in essere.

#### **Articolo 22 Onere della prova**

1. La legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da una delle leggi di cui all'articolo 21 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova possa essere impiegato davanti al tribunale adito.

### **CAPO VI**

#### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Articolo 23 Residenza abituale**



1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.

Qualora il fatto che ha determinato il danno si verifichi o il danno insorga durante l'esercizio dell'attività di una filiale, un'agenzia o qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o l'altra sede di attività è considerato residenza abituale.

2. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.

#### **Articolo 24 Esclusione del rinvio**

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

#### **Articolo 25 Stati con più sistemi giuridici**

1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni extracontrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.

#### **Articolo 26 Ordine pubblico del foro**

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

#### **Articolo 27 Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario**

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinano i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.

#### **Articolo 28 Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore**

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29 Elenco delle convenzioni**

1. Entro l'11 luglio 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 28, comma 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal ricevimento:

- i) un elenco delle convenzioni di cui al comma 1;
- ii) le denunce di cui al comma 1.

#### **Articolo 30 Clausola di revisione**

1. Entro il 20 agosto 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione comprende:

i) uno studio degli effetti del modo in cui il diritto straniero è trattato nelle varie giurisdizioni e della misura in cui i giudici degli Stati membri applicano il diritto straniero nella prassi a seguito del presente regolamento;

ii) uno studio degli effetti dell'articolo 28 del presente regolamento riguardo alla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

2. Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, che tenga conto delle disposizioni relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione e delle questioni di conflitti di leggi connesse alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7).

#### **Articolo 31 Applicazione nel tempo**

Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.

## **Articolo 32 Data di applicazione**

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'11 gennaio 2009, fatta eccezione per l'articolo 29, che si applica a decorrere dall'11 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES

(1) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 1.

(2) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 371), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 68) e posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 e decisione del Consiglio del 28 giugno 2007.

(3) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(4) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola di revisione (Articolo 30)

La Commissione, in risposta all'invito del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'articolo 30 del regolamento «Roma II», presenterà, entro dicembre 2008, uno studio sulla situazione nel campo della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità. La Commissione esaminerà tutti gli aspetti della situazione e, se necessario, prenderà opportune misure.

## **Legge 218/1995**

**Legge 31 maggio 1995, n. 218**

### **RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO**

### **DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Oggetto della legge**

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

##### **Art. 2 Convenzioni internazionali**

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

#### **TITOLO II**

#### **GIURISDIZIONE ITALIANA**

##### **Art. 3 Ambito della giurisdizione**

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L.

21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

#### **Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione**

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

#### **Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all'estero.**

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

#### **Art. 6 Questioni preliminari**

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

#### **Art. 7 Pendenza di un processo straniero**

1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

#### **Art. 8 Momento determinante della giurisdizione**

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

#### **Art. 9 Giurisdizione volontaria**

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

#### **Art. 10 Materia cautelare**

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

#### **Art. 11 Rilevabilità del difetto di giurisdizione**

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

#### **Art. 12 Legge regolatrice del processo**

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

### **TITOLO III**

#### **DIRITTO APPLICABILE**

##### **CAPO I**

##### **Disposizioni generali**

#### **Art. 13 Rinvio**

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;

b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:

a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;

b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;

c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

#### **Art. 14 Conoscenza della legge straniera applicabile**

1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

#### **Art. 15 Interpretazione e applicazione della legge straniera**

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

#### **Art. 16 Ordine pubblico**

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

#### **Art. 17 Norme di applicazione necessaria**

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

#### **Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi**

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

#### **Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze**

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

### **CAPO II**

#### **Capacità e diritti delle persone fisiche**

##### **Art. 20 Capacità giuridica delle persone fisiche**

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

##### **Art. 21 Commorienza**



1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

#### **Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta**

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;

b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;

c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

#### **Art. 23 Capacità di agire delle persone fisiche**

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

#### **Art. 24 Diritti della personalità**

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

### **CAPO III**

#### **Persone giuridiche**

##### **Art. 25 Società ed altri enti**

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione o ragione sociale;

c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;

d) la capacità;

e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente;

g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;

h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;

i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

## **CAPO IV**

### **Rapporti di famiglia**

#### **Art. 26 Promessa di matrimonio**

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

#### **Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio**

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

#### **Art. 28 Forma del matrimonio**

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

#### **Art. 29 Rapporti personali tra coniugi**

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

#### **Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi**

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai

diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

### **Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio**

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

### **Art. 32 Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio**

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

### **Art. 33 Filiazione**

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

### **Art. 34 Legittimazione**

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata

ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

#### **Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale**

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

#### **Art. 36 Rapporti tra genitori e figli**

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

#### **Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione**

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

### **CAPO V**

#### **Adozione**

#### **Art. 38 Adozione**

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

**Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva**

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

**Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione**

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:

- a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
- b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.

2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

**Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione**

- 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.
- 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

**CAPO VI**

**Protezione degli incapaci e obblighi alimentari**

**Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori**

- 1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
- 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

**Art. 43 Protezione dei maggiori d'età**

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

#### **Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età**

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

2. Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

#### **Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia**

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.

### **CAPO VII**

#### **Successioni**

#### **Art. 46 Successione per causa di morte**

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

#### **Art. 47 Capacità di testare**

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

#### **Art. 48 Forma del testamento**

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

#### **Art. 49 Successione dello Stato**

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

#### **Art. 50 Giurisdizione in materia successoria**

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- b) se la successione si è aperta in Italia;
- c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
- d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
- e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

### **CAPO VIII**

#### **Diritti reali**

#### **Art. 51 Possesso e diritti reali**

1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.



2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

#### **Art. 52 Diritti reali su beni in transito**

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

#### **Art. 53 Usucapione di beni mobili**

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

#### **Art. 54 Diritti su beni immateriali**

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

#### **Art. 55 Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali**

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

### **CAPO IX**

#### **Donazioni**

##### **Art. 56 Donazioni**

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

### **CAPO X**

#### **Obbligazioni contrattuali**

##### **Art. 57 Obbligazioni contrattuali**

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

## **CAPO XI**

### **Obbligazioni non contrattuali**

#### **Art. 58 Promessa unilaterale**

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

#### **Art. 59 Titoli di credito**

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n.61.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

#### **Art. 60 Rappresentanza volontaria**

1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

#### **Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge**

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebitato e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

#### **Art. 62 Responsabilità per fatto illecito**

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

#### **Art. 63 Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto**

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.

### **TITOLO IV**

#### **EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI**

##### **Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere**

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento

italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

#### **Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri**

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

#### **Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria**

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

#### **Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento**

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

**Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero**

1. Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

**Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri**

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

**Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica**

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

**Art. 71 Notificazione di atti di autorità straniera**

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 72 Disposizioni transitorie**

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

#### **Art. 73 Abrogazione di norme incompatibili**

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.

#### **Art. 74 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Traduzione della Legge Hourei

法例 - 明治31年6月21日法律第10号

Legge n. 10 del 21.06.1898

### 第一條

法律ハ公布ノ日ヨリ起算シ滿二十日ヲ經テ之ヲ施行ス但法律ヲ以テ之ニ異ナリタル施行時期ヲ定メタルトキハ此限ニ在ラス

### Articolo 1

Una legge entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua promulgazione, a meno che non sia previsto altrimenti dalla legge stessa.

### 第二條

公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ關スルモノニ限り法律ト同一ノ效力ヲ有ス

### Articolo 2

Le consuetudini non contrarie all'ordine pubblico hanno forza di legge se previste da una legge o altra norma, o se riguardano materie non disciplinate da una legge o altra norma.

### 第三條

人ノ能力ハ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム

外國人カ日本ニ於テ法律行爲ヲ爲シタル場合ニ於テ其外國人カ本國法ニ依レハ無能力者タルヘキトキト雖モ日本ノ法律ニ依レハ能力者タルヘキトキハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ能力者ト看做ス

前項ノ規定ハ親族法又ハ相續法ノ規定ニ依ルヘキ法律行爲及ヒ外國ニ在ル不動産ニ關スル法律行爲ニ付テハ之ヲ適用セス

### Articolo 3

La capacità giuridica di una persona è disciplinata dal suo diritto nazionale.

In deroga al comma precedente, laddove un cittadino straniero abbia compiuto un atto giuridico in Giappone ed egli sia pienamente capace ai sensi del diritto giapponese, sarà considerato come avente piena capacità.

Il comma precedente non si applica né agli atti giuridici disciplinati dal diritto di famiglia o dal diritto successorio né agli atti giuridici riguardanti i beni immobili situati all'estero.

#### **第四條**

禁治産ノ原因ハ禁治産者ノ本國法ニ依リ其宣告ノ效力ハ宣告ヲ爲シタル國ノ法律ニ依ル

日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ニ付キ其本國法ニ依リ禁治産ノ原因アルトキハ裁判所ハ其者ニ對シテ禁治産ノ宣告ヲ爲スコトヲ得但日本ノ法律カ其原因ヲ認メサルトキハ此限ニ在ラス

#### **Articolo 4**

I presupposti per la dichiarazione giudiziale di tutela è disciplinata dal diritto nazionale della persona sottoposta a tutela e l'effetto della dichiarazione è disciplinato dalla legge dello Stato che ha emesso tale dichiarazione.

Un tribunale giapponese può emettere una dichiarazione giudiziale di tutela nei confronti di cittadini stranieri domiciliati o residenti in Giappone, qualora vi siano i presupposti per la dichiarazione giudiziale di tutela in base al diritto nazionale dello straniero, tranne nel caso in cui tali presupposti non sono riconosciuti in base al diritto giapponese.

#### **第五條**

前條ノ規定ハ準禁治産ニ之ヲ準用ス

#### **Articolo 5**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano *mutatis mutandis* ai giudizi di inabilitazione e interdizione.

#### **第六條**

外國人ノ生死カ分明ナラサル場合ニ於テハ裁判所ハ日本ニ在ル財産及ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキ法律關係ニ付テノミ日本ノ法律ニ依リテ失踪ノ宣告ヲ爲スコトヲ得

#### **Articolo 6**



Qualora non sia chiaro se un cittadino straniero sia vivo o morto, un tribunale giapponese può dichiarare che egli sia scomparso ai sensi del diritto giapponese, ma solo per quanto riguarda i beni situati in Giappone e i rapporti giuridici che devono essere disciplinati dalla legge giapponese.

### 第七條

法律行爲ノ成立及ヒ效力ニ付テハ當事者ノ意思ニ從ヒ其何レノ國ノ法律ニ依ルヘキ  
カヲ定ム

當事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行爲地法ニ依ル

### Articolo 7

La formazione e gli effetti di un atto giuridico sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti. Qualora non sia chiaro quale legge è stata scelta dalle parti, si applica la legge del luogo in cui è stato compiuto l'atto.

### 第八條

法律行爲ノ方式ハ其行爲ノ效力ヲ定ムル法律ニ依ル  
行爲地法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラス之ヲ有效トス但物權其他登記スヘ  
キ權利ヲ設定シ又ハ處分スル法律行爲ニ付テハ此限ニ在ラス

### Articolo 8

La forma di un atto giuridico è disciplinata dalla legge applicabile agli effetti di tale atto. In deroga al comma precedente, la forma che soddisfa i requisiti della legge del luogo in cui è stato compiuto l'atto è valida a meno che l'atto non sia stato compiuto per creare o modificare un diritto reale o un diritto soggetto all'obbligo di registrazione.

### 第九條

法律ヲ異ニスル地ニ在ル者ニ對シテ爲シタル意思表示ニ付テハ其通知ヲ發シタル地  
ヲ行爲地ト看做ス

契約ノ成立及ヒ效力ニ付テハ申込ノ通知ヲ發シタル地ヲ行爲地ト看做ス若シ其申込  
ヲ受ケタル者カ承諾ヲ爲シタル當時申込ノ發信地ヲ知ラサリシトキハ申込者ノ住所  
地ヲ行爲地ト看做ス

### Articolo 9

Quando una dichiarazione di volontà sia indirizzata ad una persona situata in un luogo con una legge diversa, il luogo da cui è stata inviata la notifica deve essere considerato come il luogo dell'atto. Per quanto riguarda la formazione e l'efficacia di un contratto, il luogo da cui è stata inviata la notifica dell'offerta deve essere considerato come il luogo dell'atto. Qualora il destinatario non conoscesse il luogo da cui è stata inviata la notifica dell'offerta al momento della sua accettazione, il luogo di domicilio dell'offerente deve essere considerato come il luogo dell'atto.

#### 第十條

動産及ヒ不動産ニ關スル物權其他登記スヘキ權利ハ其目的物ノ所在地法ニ依ル  
前項ニ掲ケタル權利ノ得喪ハ其原因タル事實ノ完成シタル當時ニ於ケル目的物ノ所在地法ニ依ル

#### Articolo 10

I diritti reali sui beni mobili e immobili e qualsiasi altro diritto soggetto all'obbligo di registrazione sono disciplinati dalla legge del luogo in cui i beni sono situati.

L'acquisizione e la perdita dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinati dal luogo in cui i beni erano situati nel momento in cui si sono conclusi gli eventi che hanno causato l'acquisizione o la perdita.

#### 第十一條

事務管理、不當利得又ハ不法行爲ニ因リテ生スル債權ノ成立及ヒ效力ハ其原因タル事實ノ發生シタル地ノ法律ニ依ル

前項ノ規定ハ不法行爲ニ付テハ外國ニ於テ發生シタル事實カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス

外國ニ於テ發生シタル事實カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ處分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

#### Articolo 11

La formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da negotiorum gestio, arricchimento senza causa e fatti illeciti sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi che hanno fatto sorgere l'obbligazione.

Il comma precedente non si applica qualora gli eventi che oggetto dell'illecito si sono verificati all'estero e non costituiscono un fatto illecito nel diritto giapponese.

Anche quando gli eventi che si sono verificati all'estero costituiscono un illecito nel diritto giapponese, la persona offesa non può chiedere il risarcimento dei danni o di qualsiasi altro rimedio non riconosciuto dal diritto giapponese.

## 第十二條

債權讓渡ノ第三者ニ對スル効力ハ債務者ノ住所地法ニ依ル

### Articolo 12

Gli effetti sui terzi della cessione del credito sono disciplinati dalla legge del luogo in cui il debitore ha il domicilio.

## 第十三條

婚姻成立ノ要件ハ各當事者ニ付キ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム

婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル

當事者ノ一方ノ本國法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラス之ヲ有効トス但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ當事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラス

### Articolo 13

I requisiti per la formazione del matrimonio sono disciplinati per ciascuna parte dal suo diritto nazionale. La forma del matrimonio è disciplinata dalla legge del luogo della cerimonia.

In deroga al comma precedente, la forma valida ai sensi di una delle leggi nazionali delle parti è valida a meno che il matrimonio non sia celebrato in Giappone e una delle parti abbia la nazionalità giapponese.

## 第十四条

婚姻ノ効力ハ夫婦ノ本國法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依リ其法律ナキ場合ニ於テ夫婦ノ常居所地法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依ル其何レノ法律モナキトキハ夫婦ニ最モ密接ナル關係アル地ノ法律ニ依ル

### Articolo 14

Qualora i coniugi abbiano la stessa nazionalità, gli effetti del matrimonio saranno disciplinati dalla loro legge nazionale. Qualora abbiano nazionalità diversa ma la legge del luogo di residenza abituale dei coniugi sia la stessa, sarà applicabile tale legge. Qualora non rientrino in nessuno di questi casi,

gli effetti del matrimonio saranno disciplinati dalla legge del luogo con cui i coniugi sono più strettamente collegati.

### 第十五条

前条ノ規定ハ夫婦財産制ニ之ヲ準用ス但夫婦ガ其署名シタル書面ニシテ日附アルモノニ依リ左ニ掲ゲタル法律中其何レニ依ルベキカヲ定メタルトキハ夫婦財産制ハ其定メタル法律ニ依ル

一 夫婦ノ一方ガ国籍ヲ有スル国ノ法律

二 夫婦ノ一方ノ常居所地法

三 不動産ニ関スル夫婦財産制ニ付テハ其不動産ノ所在地法

外国法ニ依ル夫婦財産制ハ日本ニ於テ為シタル法律行為及ビ日本ニ在ル財産ニ付テハ之ヲ善意ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス此場合ニ於テ其夫婦財産制ニ依ルコトヲ得ザルトキハ其第三者トノ間ノ關係ニ付テハ夫婦財産制ハ日本ノ法律ニ依ル

外国法ニ依リテ為シタル夫婦財産契約ハ日本ニ於テ之ヲ登記シタルトキハ前項ノ規定ニ拘ハラス之ヲ第三者ニ對抗スルコトヲ得

### Articolo 15

L'articolo precedente si applica mutatis mutandis al regime patrimoniale dei coniugi. Tuttavia, tale regime è disciplinato dalla legge che i coniugi scelgono tra una delle seguenti leggi se tale scelta viene effettuata in una scrittura privata, datata e firmata dagli sposi.

la legge del paese di cui uno dei coniugi hanno la nazionalità;

la legge del luogo di residenza abituale di uno dei coniugi; o

per quanto riguarda i beni immobili, la legge del luogo in cui essi sono situati.

Il regime patrimoniale disciplinato da una legge straniera non può essere fatto valere nei confronti dei terzi in buona fede se si tratta di atti giuridici compiuti in Giappone o di immobili situati in Giappone. Nel caso in cui un regime non sia applicabile, il regime patrimoniale creato dalla legge giapponese si applica ai rapporti con tali terzi.

In deroga al comma precedente, un accordo pre o post-matrimoniale in materia di regime patrimoniale creato in base a una legge straniera è opponibile ai terzi se l'accordo è stato registrato in Giappone

### 第十六条

第十四条ノ規定ハ離婚ニ之ヲ準用ス但夫婦ノ一方ガ日本ニ常居所ヲ有スル日本人ナルトキハ離婚ハ日本ノ法律ニ依ル

#### Articolo 16

L'articolo 14 si applica mutatis mutandis al divorzio. Tuttavia, il divorzio è disciplinato dalla legge giapponese se uno dei coniugi ha nazionalità giapponese con residenza abituale in Giappone.

#### 第十七条

夫婦ノ一方ノ本國法ニシテ子ノ出生ノ当時ニ於ケルモノニ依リ子ガ嫡出ナルトキハ其子ハ嫡出子トス

夫ガ子ノ出生前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ夫ノ本國法ヲ前項ノ夫ノ本國法ト看做ス

#### Articolo 17

Un figlio è legittimo quando è considerato legittimo dalla legge nazionale di uno dei coniugi al momento della sua nascita.

Se il marito è deceduto prima della nascita del figlio, la legge nazionale del marito al momento della sua morte deve essere considerata la legge di cui al comma precedente.

#### 第十八条

嫡出ニ非ザル子ノ親子關係ノ成立ハ父トノ間ハ親子關係ニ付テハ子ノ出生ノ当時ノ父ノ本國法ニ依リ母トノ間ノ親子關係ニ付テハ其当時ノ母ノ本國法ニ依ル子ノ認知ニ因ル親子關係ノ成立ニ付テハ認知ノ当時ノ子ノ本國法ガ其子又ハ第三者ノ承諾又ハ同意アルコトヲ認知ノ要件トスルトキハ其要件ヲモ備フルコトヲ要ス

子ノ認知ハ前項前段ニ定ムル法律ノ外認知ノ当時ノ認知スル者又ハ子ノ本國法ニ依ル此場合ニ於テ認知スル者ノ本國法ニ依ルトキハ同項後段ノ規定ヲ準用ス

父ガ子ノ出生前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ父ノ本國法ヲ第一項ノ父ノ本國法ト看做シ前項ニ掲ゲタル者ガ認知前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本國法ヲ同項ノ其者ノ本國法ト看做ス

#### Articolo 18

Il rapporto di un figlio illegittimo per quanto riguarda il padre è disciplinato dal diritto nazionale del padre al momento della nascita del figlio, e per quanto riguarda la madre dal diritto nazionale della madre in quel momento. Per quanto riguarda l'accertamento della filiazione attraverso il riconoscimento, se legge nazionale del minore al momento del riconoscimento richiede l'accordo o il consenso del figlio o di una terza parte come condizione per il riconoscimento, questo requisito deve essere soddisfatto.

Il riconoscimento è disciplinato dal diritto nazionale della persona che effettua il riconoscimento o del figlio al momento del riconoscimento o dalla legge indicata nella prima frase del comma precedente. Nel caso in cui sia applicabile la legge nazionale della persona che effettua il riconoscimento, si applica *mutatis mutandis* la seconda frase del comma precedente.

Qualora il padre sia deceduto prima della nascita del bambino, la legge nazionale del padre al momento della sua morte è considerata la legge indicata dal primo comma del presente articolo, e qualora la persona che effettua il riconoscimento di cui al comma precedente sia deceduta prima del riconoscimento, il diritto nazionale di tale persona al momento della sua morte è considerata la legge indicata da tale comma.

## 第十九条

子ハ準正ノ要件タル事実ノ完成ノ当時ノ父若クハ母又ハ子ノ本国法ニ依リ準正ガ成立スルトキハ嫡出子タル身分ヲ取得ス

前項ニ掲ゲタル者ガ準正ノ要件タル事実ノ完成前ニ死亡シタルトキハ其死亡ノ当時ノ其者ノ本国法ヲ同項ノ其者ノ本国法ト看做ス

## Articolo 19

Qualora un minore sia stato legittimato secondo la legge nazionale del padre, della madre o del minore stesso, deve essere legittimato quando i requisiti necessari alla legittimazione in base a tale legge sono stati soddisfatti.

Se una delle persone menzionate nel comma precedente è deceduta prima del completamento degli atti necessari per la legittimazione, la legge nazionale di tale persona al momento della sua morte deve essere considerato la legge indicata da tale comma.

## 第二十条

養子縁組ハ縁組ノ当時ノ養親ノ本国法ニ依ル若シ養子ノ本国法ガ養子縁組ノ成立ニ付キ養子若クハ第三者ノ承諾若クハ同意又ハ公ノ機関ノ許可其他ノ処分アルコトヲ要件トスルトキハ其要件ヲモ備フルコトヲ要ス

養子ト其実方ノ血族トノ親族関係ノ終了及ビ離縁ハ前項前段ニ定ムル法律ニ依ル

#### **Articolo 20**

L'adozione è disciplinata dal diritto nazionale dei genitori adottivi al momento dell'adozione. Qualora la legislazione nazionale del figlio adottivo richieda per l'adozione l'accordo o il consenso del bambino adottato o di un terzo, l'approvazione o qualsiasi altra decisione da parte di un'autorità pubblica, tale requisito deve essere soddisfatto.

La cessazione del rapporto tra un figlio adottivo e la sua famiglia biologica e il rifiuto dell'adozione sono disciplinati dalla legge indicata nella prima frase del comma precedente.

#### **第二十一条**

親子間ノ法律關係ハ子ノ本国法ガ父又ハ母ノ本国法若シ父母ノ一方アラザルトキハ他ノ一方ノ本国法ト同一ナル場合ニ於テハ子ノ本国法ニ依リ其他ノ場合ニ於テハ子ノ常居所地法ニ依ル

#### **Articolo 21**

I rapporti giuridici tra i genitori e i loro figli è disciplinato dal diritto nazionale dei figli qualora sia lo stesso del diritto nazionale di uno dei genitori o, se uno dei genitori manca o è comunque assente, dal diritto nazionale dell'altro genitore. In tutti gli altri casi, essi sono disciplinati dalla legge della residenza abituale del minore.

#### **第二十二条**

第十四条乃至前条ニ掲ゲタル親族關係ニ付テノ法律行為ノ方式ハ其行為ノ成立ヲ定ムル法律ニ依ル但行為地法ニ依ルコトヲ妨ゲズ

#### **Articolo 22**

La forma degli atti giuridici che incidono sulle relazioni familiari di cui agli articoli da 14 a 21 è disciplinata dalla legge applicabile alla formazione di tali atti, fatta salva l'applicazione della legge del luogo in cui gli atti sono stati compiuti.

#### **第二十三条**

第十三条乃至第二十一条ニ掲ケタルモノノ外親族關係及ヒ之ニ因リテ生スル權利義務ハ當事者ノ本國法ニ依リテ之ヲ定ム

#### **Articolo 23**

I rapporti familiari e i diritti e doveri che ne derivano non altrimenti disciplinati dagli articoli da 13 a 21 sono disciplinati dal diritto nazionale della parte interessata.

## **第二十四条**

後見ハ被後見人ノ本國法ニ依ル

日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ノ後見ハ其本國法ニ依レハ後見開始ノ原因アル  
モ後見ノ事務ヲ行フ者ナキトキ及ヒ日本ニ於テ禁治産ノ宣告アリタルトキニ限り日  
本ノ法律ニ依ル

### **Articolo 24**

La tutela è disciplinata dal diritto nazionale della persona sottoposta a tutela.

La tutela di uno straniero domiciliato o residente in Giappone è disciplinata dalla legge giapponese solo qualora la tutela debba essere instaurata secondo il diritto nazionale dello straniero, ma non ci sia nessuno a espletare le mansioni di tutore e qualora sia stato instaurato giudizialmente il procedimento di tutela in Giappone.

## **第二十五条**

前條ノ規定ハ保佐ニ之ヲ準用ス

### **Articolo 25**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano *mutatis mutandis* all'inabilitazione e interdizione.

## **第二十六条**

相續ハ被相續人ノ本國法ニ依ル

### **Articolo 26**

Le successioni sono disciplinate dalla legge nazionale del *de cuius*.

## **第二十七条**

遺言ノ成立及ヒ效力ハ其成立ノ當時ニ於ケル遺言者ノ本國法ニ依ル

遺言ノ取消ハ其當時ニ於ケル遺言者ノ本國法ニ依ル

### **Articolo 27**

La formazione e gli effetti di un testamento sono disciplinati dalla legge nazionale del testatore al momento della creazione del testamento. La revoca di un testamento è disciplinata dal diritto nazionale del testatore al momento della revoca.



## 第二十八条

当事者が二箇以上ノ国籍ヲ有スル場合ニ於テハ其国籍ヲ有スル國中当事者が常居所ヲ有スル国若シ其国ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル国ノ法律ヲ当事者ノ本国法トス但其一ガ日本ノ国籍ナルトキハ日本ノ法律ヲ其本国法トス

当事者ノ本国法ニ依ルベキ場合ニ於テ当事者が国籍ヲ有セザルトキハ其常居所地法ニ依ル但第十四条（第十五条第一項及ビ第十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）又ハ第二十一条ノ規定ヲ適用スル場合ハ此限ニ在ラス

当事者が地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スルトキハ其国ノ規則ニ従ヒ指定セラルル法律若シ其規則ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律ヲ当事者ノ本国法トス

## Articolo 28

Qualora una persona abbia due o più nazionalità, la legge nazionale deve essere la legge del luogo di residenza abituale tra queglii stati di cui possiede la nazionalità. Qualora non vi sia tale paese, la legge nazionale deve essere la legge dello stato con cui vi è il collegamento più stretto. Tuttavia, se la persona possiede la nazionalità giapponese tra le sue nazionalità, la legge giapponese sarà la legge nazionale. Nel caso in cui si debba applicare la legge nazionale, ma la parte non abbia una nazionalità, si applicherà la legge della sua residenza abituale, salvo nei casi in cui siano applicabili l'articolo 14 (tra cui la sua applicazione mutatis mutandis ai sensi degli articoli 15 comma 1 e 16) o l'articolo 21.

Quando una persona abbia la nazionalità in uno stato in cui la legge cambia da regione a regione, la legge nazionale deve essere la legge indicata dalle norme di tale Stato, e in mancanza la legge della regione con cui quella parte ha il collegamento più stretto.

## 第二十九条

當事者ノ住所地法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其住所カ知レサルトキハ其居所地法ニ依ル  
当事者が二箇以上ノ住所ヲ有スルトキハ其住所地中当事者ニ最モ密接ナル関係アル  
地ノ法律ヲ其住所地法トス

## Articolo 29

Nel caso in cui sia applicabile la legge del domicilio di una persona, ma il suo domicilio sia sconosciuto, si applicherà la legge di residenza di tale parte.

Quando una persona ha due o più domicili, la legge del suo domicilio sarà la legge del luogo con cui ha il collegamento più stretto tra quei domicili.

### 第三十条

当事者ノ常居所地法ニ依ルベキ場合ニ於テ其常居所ガ知レザルトキハ其居所地法ニ依ル但第十四条（第十五条第一項及ビ第十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）ノ規定ヲ適用スル場合ハ此限ニ在ラス

### Articolo 30

Nel caso in cui si debba applicare la legge della residenza abituale di una persona, ma essa non sia nota, si applicherà la legge del luogo di residenza di quella parte, tranne nei casi in cui si deve applicare l'articolo 14 (tra cui la sua applicazione mutatis mutandis ai sensi degli articoli 15 comma 1 e 16).

### 第三十一条

当事者ガ人的ニ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スル場合ニ於テハ其国ノ規則ニ従ヒ指定セラルル法律若シ其規則ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル法律ヲ当事者ノ本國法トス

前項ノ規定ハ当事者ガ常居所ヲ有スル地ガ人的ニ法律ヲ異ニスル場合ニ於ケル当事者ノ常居所地法及ビ夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ガ人的ニ法律ヲ異ニスル場合ニ於ケル夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ニ之ヲ準用

### Articolo 31

Se una persona ha la nazionalità di uno stato in cui la legge si differenzia in base allo status di una persona, la legge nazionale sarà quella indicata dalle norme di tale Stato, e in mancanza dalla legge con la quale la parte ha il collegamento più stretto.

Il secondo comma si applica mutatis mutandis alla legge della residenza abituale di quella parte, se tale legge si differenzia in base allo status personale, e alla legge del luogo con cui entrambi i coniugi hanno il collegamento più stretto, se tale legge si differenzia in base allo status personale.

### 第三十二条

當事者ノ本國法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其國ノ法律ニ従ヒ日本ノ法律ニ依ルヘキトキハ日本ノ法律ニ依ル但第十四条（第十五条第一項及ビ第十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）又ハ第二十一条ノ規定ニ依リ当事者ノ本國法ニ依ルベキ場合ハ此限ニ在ラス

### **Articolo 32**

Qualora la legge applicabile sia la legge nazionale di una persona e in base alle norme di tale diritto la legge applicabile sia quella giapponese, si applicherà la legge giapponese, tranne nei casi in cui siano applicabili l'articolo 14 (compresa l'applicazione mutatis mutandis agli articoli 15, comma 1, e 16) o l'articolo 21.

### **第三十三条**

外國法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス

### **Articolo 33**

Nel caso in cui si debba applicare la legge straniera, ma l'applicazione di tali norme sia contraria all'ordine pubblico, esse non si applicano.

### **第三十四条**

本法ハ夫婦、親子其他ノ親族關係ニ因リテ生スル扶養ノ義務ニ付テハ之ヲ適用セス但第三十条本文ノ規定ハ此限ニ在ラス

本法ハ遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セス但第二十八条第二項本文、第二十九条第一項、第三十条本文及ビ第三十一条ノ規定ハ此限ニ在ラス

### **Articolo 34**

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle obbligazioni alimentari derivanti dal matrimonio, da filiazione, o da qualsiasi altro rapporto familiare, salvo quanto previsto dall'articolo 30.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla forma dei testamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 2, dall'articolo 29 comma 1, dall'articolo 30 e dall'articolo 31.

## Traduzione della Legge di riforma del 2006

法の適用に関する通則法

### 第一章 総則

(趣旨)

**第一条** この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。

### Capo I - Disposizioni generali

(Scopo)

**Art. 1** Questa legge disciplina le regole generali sull'applicazione del diritto.

### 第二章 法律に関する通則

(法律の施行期日)

**第二条** 法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

### Capo II – Regole generali sulla legge

(Entrata in vigore delle leggi)

**Art. 2** Le leggi entrano in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla promulgazione. Tuttavia, qualora per legge sia prevista una diversa data di entrata in vigore, si applicherà tale data.

(法律と同一の効力を有する慣習)

**第三条** 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

(Consuetudini aventi lo stesso valore delle leggi)

**Art. 3** Le consuetudini che non siano contrarie all'ordine pubblico, limitatamente a quelle riconosciute da disposizioni normative o a quelle riguardanti materie che non sono regolamentate da quest'ultime, hanno valore di legge.

### 第三章 準拠法に関する通則

#### 第一節 人

(人の行為能力)

**第四条** 人の行為能力は、その本国法によって定める。

法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時 そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。

前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。

### Capo III – Regole generali sulla legge applicabile

#### Sezione I – Le persone

(Capacità delle persone fisiche)

**Art. 4** La capacità di agire delle persone fisiche è disciplinata dalla loro legge nazionale.

Anche qualora la persona che ha compiuto un atto giuridico avesse una limitata capacità di agire secondo la propria legislazione nazionale, quando debba essere considerata pienamente capace di agire secondo la legge del luogo in cui l'atto è stato compiuto, deve essere considerata capace nonostante le previsioni del comma precedente solo se al momento del compimento dell'atto tutte le parti erano situate in un luogo in cui vigeva la stessa legge.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano agli atti giuridici regolati dal diritto di famiglia o successorio e a quelli riguardanti immobili situati in luoghi regolati da una legge diversa da quella del luogo in cui l'atto è stato compiuto.

(後見開始の審判等)

**第五条** 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判（以下「後見開始の審判等」と総称する）をすることができる。

(Inizio dei procedimenti di tutela e simili)

**Art. 5** Il tribunale può promuovere il procedimento di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno (di seguito chiamati “procedimenti di tutela e simili”) ai sensi della legge giapponese, quando la persona che deve essere sottoposta a tutela, curatela o amministrazione di sostegno abbia nazionalità giapponese o abbia la residenza o il domicilio in Giappone.

(失踪の宣告)

**第六条** 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。

前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその地法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。

(Dichiarazione di scomparsa)

**Art. 6** Il tribunale può dichiarare la scomparsa di una persona ai sensi della legge giapponese, se, al momento in cui è stata riconosciuta come vivente per l'ultima volta, la persona assente aveva nazionalità giapponese o il domicilio in Giappone.

Il tribunale può dichiarare la scomparsa di una persona ai sensi della legge giapponese anche quando l'articolo precedente non è applicabile, solo in relazione agli immobili che la persona assente possedeva in Giappone e solo per i rapporti giuridici regolati dalla legge giapponese o altrimenti collegati al Giappone alla luce della loro natura, del domicilio delle parti o altre circostanze.

## 第二節 法律行為

(当事者による準拠法の選択)

**第七条** 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

## Sezione II Atti giuridici

(Scelta della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 7** La formazione e gli effetti degli atti giuridici sono regolati dalla legge del luogo scelto dalle parti al momento di quegli stessi atti giuridici.

(当事者による準拠法の選択がない場合)

**第八条** 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時にあって当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法（その当事者が当該法律行為

に關係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に關係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な關係がある地の法と推定する。

第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な關係がある地の法と推定する。

(Caso in cui le parti non abbiano scelto la legge applicabile)

**Art. 8** Quando la scelta di cui all'articolo precedente non sia stata fatta, la formazione e gli effetti degli atti giuridici sono regolati dalla legge del luogo che ha il collegamento più stretto con tali atti in quel momento.

Nei casi di cui al comma precedente, quando solo una delle parti deve adempiere all'obbligazione caratteristica di un atto giuridico, si presume che tale atto abbia il collegamento più stretto con la legge del luogo di residenza di quella parte (la legge del luogo in cui la parte lavora, se l'atto giuridico è collegato al lavoro, la legge del luogo in cui svolge la sua attività se l'atto giuridico è collegato a tale attività, o il luogo della sua attività principale se ha due o più luoghi di attività collegati agli atti e le leggi di questi luoghi differiscano).

Nei casi di cui al primo comma, indipendentemente dalle disposizioni del comma precedente, quando gli atti giuridici hanno ad oggetto dei beni immobili, si presume che gli atti abbiano il collegamento più stretto con la legge del luogo in cui gli immobili sono situati.

(当事者による準拠法の変更)

**第九条** 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

(Cambiamento della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 9** Le parti possono modificare la legge applicabile alla formazione e agli effetti degli atti giuridici. Tuttavia, qualora comporti un pregiudizio ai diritti dei terzi, tale modifica non è ad essi opponibile.

(法律行為の方式)

**第十条** 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法（当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法）による。前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を發した地を行為地とみなす。

法を異にする地に在る者の中で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を發した地の法又は承諾の通知を發した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。

前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。

(Forma degli atti giuridici)

**Art. 10** La forma di un atto giuridico deve essere regolata dalla legge applicabile alla formazione di tale atto (quando la legge applicabile è stata modificata successivamente a tale atto ai sensi dell'articolo precedente, si applicherà la legge applicabile prima di tale modifica).

Nonostante le disposizioni del comma precedente, sono valide le forme compatibili con la legge del luogo dell'atto giuridico.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, quando una dichiarazione di volontà è rivolta a una persona che si trova in un luogo con una legge diversa, il luogo da cui è stata inviata tale notifica è considerato il luogo dell'atto.

Il secondo e terzo comma di questo articolo non si applicano alla forma di contratti conclusi tra persone situati in luoghi con leggi diverse. In questo caso, nonostante le previsioni del primo comma di questo articolo, sono valide le forme del contratto che soddisfano le leggi del luogo da cui è stata inviata la notifica di offerta o quelle del luogo da cui è stata inviata la notifica di accettazione.

Le disposizioni dei tre commi precedenti di questo articolo non si applicano alla forma degli atti giuridici che stabiliscano o dispongano diritti reali su mobili o immobili o diritti soggetti all'obbligo di registrazione.

(消費者契約の特例)

**第十一条** 消費者（個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）と事業者（法人その他の社 団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下この条において同じ。）との間で締結される契約（労働契約を除く。以下この条において「消費者契約」という。）の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の常居所地 法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。



消費者契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、第八条の規定にかかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。

消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法以外の法が選択された場合であっても、当該消費者契約の方式について消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式に關しその強行規定の定める事項については、専らその強行規定を適用する。

消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法が選択された場合において、当該消費者契約の方式について消費者が専らその常居所地法によるべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、専ら消費者の常居所地法による。

消費者契約の成立について第七条の規定による選択がないときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、消費者の常居所地法による。

前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 事業者の事業所で消費者契約に係るものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。

二 事業者の事業所で消費者契約に係るものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けることについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。

三 消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるとき。

四 消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるとき。

(Disposizioni speciali per i contratti dei consumatori)

**Art. 11** Per quanto riguarda la conclusione e gli effetti di un contratto (nel prosieguo di questo articolo chiamato “contratto del consumatore”, esclusi i contratti di lavoro) tra un consumatore (ossia, un individuo, esclusi i casi in cui la parte agisca per conto di un’impresa o in qualità di impresa) e un professionista (per esempio, una persona giuridica o altra associazione, o un individuo nel caso in cui la parte agisca in qualità di impresa o per conto di un’impresa), anche se, per la scelta ai sensi dell’articolo 7 o per la modifica ai sensi dell’articolo 9, la legge applicabile dovrebbe essere una legge diversa da quella del luogo di residenza abituale del consumatore, se il consumatore indica al professionista la sua intenzione che una particolare norma di applicazione necessaria della legge del luogo di residenza abituale del consumatore debba essere applicata, anche questa norma obbligatoria si applica alla questione regolata dalle norme in materia di formazione ed effetti dei contratti del consumatore.

In deroga all’articolo 8, dove non è stata effettuata alcuna scelta ai sensi dell’articolo 7, la conclusione e gli effetti di un contratto del consumatore sono disciplinati dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore.

Per quanto riguarda la conclusione del contratto del consumatore, anche se viene scelta una legge diversa da quella del luogo di residenza abituale del consumatore ai sensi dell’articolo 7, se il consumatore indica al professionista la sua intenzione che una particolare norma di applicazione necessaria della legge del luogo di residenza abituale del consumatore debba essere applicata alla forma del contratto del consumatore, la norma imperativa si applica solo alla materia regolata dalla norma relativa alla forma del contratto del consumatore, indipendentemente dai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 10.

Qualora la legge della residenza abituale del consumatore venga scelta ai sensi dell’articolo 7 per la conclusione di un contratto del consumatore, e se il consumatore indica al professionista la propria intenzione che la legge del luogo di residenza abituale del consumatore debba applicarsi solo alla forma di un contratto del consumatore, la forma di tale contratto sarà disciplinata esclusivamente dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore, indipendentemente dai commi 2 e 4 dell’articolo 10.

In deroga ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 10, se non è effettuata la scelta ai sensi dell’articolo 7 per quanto riguarda la formazione del contratto, la forma del contratto del consumatore è disciplinata dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore.

I commi precedenti non si applicano nei seguenti casi:

1 qualora il luogo di attività del professionista che è associato a un contratto del consumatore si trovi in un luogo in cui vige una legge che è diversa dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore, e se il consumatore si reca a concludere il contratto in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività. Tuttavia, sono esclusi i casi in cui il consumatore, che si trovi nel luogo della sua residenza abituale, venga invitato dal professionista a concludere un contratto del consumatore in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività;

2 qualora il luogo di attività del professionista che è associato a un contratto del consumatore si trovi in un luogo in cui vige una legge che è diversa dalla legge del luogo di residenza abituale del consumatore, e se il consumatore ha ricevuto o dovrebbe ricevere l’adempimento di tutte le obbligazioni inerenti al contratto del consumatore in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività. Tuttavia, sono esclusi i casi in cui il consumatore, che si trovi nel luogo della sua residenza abituale, venga invitato dal professionista a ricevere l’adempimento di tutte le obbligazioni inerenti al contratto del consumatore in un luogo che ha la stessa legge del luogo di attività;

3 se, al momento di contrarre, l’operatore del settore non conosceva la residenza abituale del consumatore e c’erano fondati motivi per non conoscerla; o

4 se, al momento di contrarre, il professionista ha errato nel qualificare la controparte del contratto come un non consumatore e c'erano fondati motivi per questo errore.

(労働契約の特例)

**第十二条** 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。

前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法（その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。）を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

(Disposizioni speciali per i contratti di lavoro)

**Art. 12** Anche qualora, per la scelta ai sensi dell'articolo 7 o la modifica ai sensi dell'articolo 9, la legge applicabile alla formazione e agli effetti di un contratto di lavoro sia una legge diversa dalla legge con il quale il contratto è più strettamente collegato, quando il dipendente indichi al datore di lavoro la sua intenzione di dover applicare una particolare regola obbligatoria all'interno della legge del luogo con il quale il lavoratore ha il collegamento più stretto, questa norma imperativa si applica alla materia regolata dalla norma per quanto riguarda la formazione e l'effetto del contratto del lavoro.

Ai fini del comma precedente, si presume che un contratto di lavoro abbia il collegamento più stretto con la legge del luogo in cui il lavoro deve essere svolto in base al contratto (ad esempio, la legge del luogo della sede che ha assunto il lavoratore, se il lavoro non si deve svolgere in un determinato luogo; lo stesso vale per il prossimo comma).

In deroga all'articolo 8, comma 2, quando non è stata effettuata alcuna scelta per quanto riguarda la formazione e gli effetti del contratto di lavoro in base alle disposizioni dell'articolo 7, si presume che per quanto riguarda la formazione e gli effetti il contratto sia più strettamente collegato con la legge del luogo in cui il lavoro deve essere svolto in base al contratto.

### 第三節 物権等

(物権及びその他の登記をすべき権利)

**第十三条** 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

### Sezione 3 Diritti reali e simili

(Diritti reali e altri diritti soggetti all'obbligo di registrazione)

**Art. 13** I diritti reali su beni mobili e immobili e ogni altro diritto soggetto all'obbligo di registrazione sono regolati dalla legge del luogo in cui la proprietà è situata.

Nonostante le disposizioni del precedente comma, l'acquisto e la perdita dei diritti disciplinati dal precedente comma è disciplinata dalla legge del luogo in cui la proprietà era situata al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato l'acquisto o la perdita di detti diritti.

### 第四節 債権

(事務管理及び不当利得)

**第十四条** 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。

### Sezione 4 Le obbligazioni

(*Negotiorum gestio* e arricchimento senza causa)

**Art. 14** La formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio* o da arricchimento senza causa sono regolati dalla legge del luogo in cui si è verificato l'evento da cui è sorta l'obbligazione.

(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)

**第十五条** 前条の規定にかかわらず、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に関連して事務管理が行われ又は不当利得が生じたことその他の事情に照らして、明らかに同条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

(Eccezioni per i casi in cui vi sia un luogo con un collegamento manifestamente più stretto)

**Art. 15** Nonostante le disposizioni dell'articolo precedente, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio* o da arricchimento senza causa, quando vi è un luogo che ha un collegamento manifestamente più stretto di quello che si dovrebbe applicare ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo, alla luce di altre circostanze come il fatto che le parti avessero la propria residenza abituale in un luogo con la medesima legge nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla *negotiorum gestio* o all'arricchimento senza causa, o in base al fatto che la *negotiorum gestio* o l'arricchimento senza causa sono sorti sulla base di un contratto tra le parti, sono regolati dalla legge di detto altro luogo.

(当事者による準拠法の変更)

**第十六条** 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

(Modifica della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 16** Dopo che si sono verificati i fatti che hanno causato la *negotiorum gestio* o l'arricchimento senza causa, le parti possono modificare la legge che sarebbe applicabile alla formazione e agli effetti di tali obbligazioni. Tuttavia, qualora comporti un pregiudizio verso i diritti dei terzi, tale modifica non è ad essi opponibile.

(不法行為)

**第十七条** 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

(Fatti illeciti)

**Art. 17** La formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da fatto illecito sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si sono verificati gli effetti degli atti che hanno causato il danno. Tuttavia, nel caso in cui il verificarsi degli effetti in tale luogo fosse stato imprevedibile, si applicherà la legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi che hanno causato il danno.

(生産物責任の特例)

**第十八条** 前条の規定にかかわらず、生産物（生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。）で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者（生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。）又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者（以下この条

において「生産業者等」と総称する。) に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しは通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法（生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法）による。

(Disposizioni speciali per i danni da prodotto difettoso)

**Art. 18** Nonostante le disposizioni del precedente articolo, quando sorge un'obbligazione da un fatto illecito che viola la vita, il corpo o i beni altrui a causa di un difetto di un prodotto consegnato (cioè un oggetto prodotto o processato) nei confronti di un produttore (cioè una persona che produce, processa, importa, esporta, distribuisce o vende un prodotto in ambito commerciale) o di una persona che induce gli altri a pensare che sia un produttore (in questo articolo d'ora in poi chiamati "produttore e simili"), la formazione e gli effetti di tali obbligazioni saranno disciplinati dalla legge del luogo in cui la vittima ha ricevuto il prodotto. Tuttavia, se la consegna in tale luogo non era normalmente prevedibile, si applica la legge del luogo principale di attività del produttore o simili (o la legge del luogo della sua residenza abituale se non ha un luogo di attività).

(名誉又は信用の毀損の特例)

**第十九条** 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法（被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法）による。

(Disposizioni speciali per il reato di diffamazione)

**Art. 19** Nonostante le disposizioni dell'articolo 17, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti dal reato di diffamazione sono disciplinati dalla legge del luogo di residenza abituale della persona offesa (cioè la legge del luogo della sede principale se la persona offesa è una persona giuridica o altra associazione o fondazione).

(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)

**第二十条** 前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

(Eccezioni per i casi in cui vi sia un luogo con un collegamento manifestamente più stretto)

**Art. 20** Nonostante le disposizioni dei tre articoli precedenti, la formazione e gli effetti delle obbligazioni derivanti dai fatti illeciti sono disciplinati dalla legge del luogo con cui hanno manifestamente il collegamento più stretto rispetto alla legge applicabile sulla base delle disposizioni dei tre

articoli precedenti, alla luce di circostanze come il fatto che entrambe le parti avessero la residenza abituale in un luogo con la stessa legge al momento del fatto illecito o che il fatto illecito derivi dall'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto tra le parti.

(当事者による準拠法の変更)

**第二十一条** 不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

(Modifica della legge applicabile ad opera delle parti)

**Art. 21** Dopo che il fatto illecito si è verificato, le parti coinvolte possono modificare la legge applicabile alla formazione e agli effetti delle relative obbligazioni. Tuttavia, tale modifica non può essere opposta ai terzi qualora essa pregiudichi i loro diritti.

(不法行為についての公序による制限)

**第二十二条** 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。

不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

(Limite dell'ordine pubblico in relazione ai fatti illeciti)

**Art. 22** Qualora gli eventi che devono essere disciplinati dalla legge straniera applicabile ai fatti illeciti non costituiscano un fatto illecito nel diritto giapponese, non possono essere richiesti il risarcimento del danno o altri rimedi ai sensi della legge straniera. Anche se gli eventi che devono essere disciplinati dalla legge straniera applicabile ai fatti illeciti costituiscano un fatto illecito sia nel diritto giapponese sia in quello straniero, la persona offesa non può chiedere il risarcimento del danno o altri rimedi se non riconosciuti dal diritto giapponese.

(債権の譲渡)

**第二十三条** 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。

(Cessione del credito)

**Art. 23** Gli effetti della cessione di un credito sul debitore e su altre terze parti sono disciplinati dalla legge applicabile al credito oggetto della cessione.

[Artt. 24- 37 *omissis*]

## 第七節 補則

(本国法)

**第三十八条** 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。

当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法（そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法）を当事者の本国法とする。

## Sezione 7 Disposizioni ausiliarie

(Legge nazionale)

**Art. 38** Quando una persona ha due o più nazionalità, la sua legge nazionale sarà la legge del Paese in cui ella ha la residenza abituale tra gli Stati di cui possiede la nazionalità. Qualora non vi sia tale Paese, la legge nazionale sarà quella del Paese con cui ha il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una di queste nazionalità sia quella giapponese, la legge nazionale di quella persona sarà quella giapponese.

Nel caso in cui si debba applicare la legge nazionale ma la persona sia priva di nazionalità, si applicherà la legge del luogo in cui tale persona ha la residenza abituale. Tuttavia, ciò non si applica ai casi in cui sono applicabili gli articoli 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e dell'art. 27) o 32.

Qualora una persona abbia la nazionalità di un Paese il cui diritto cambi a seconda della regione, la legge nazionale sarà la legge designata in base alle norme di tale Paese (o quella della regione con cui la persona ha il collegamento più stretto qualora tali norme non esistano).

(常居所地法)

**第三十九条** 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。



(Legge del luogo di residenza abituale)

**Art. 39** Nel caso in cui sia applicabile la legge del luogo di residenza abituale di una persona ma essa sia sconosciuta, si applicherà la legge del luogo di residenza di tale persona. Tuttavia, ciò non si applica ai casi in cui è applicabile l'articolo 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e dell'art. 27).

(人的に法を異にする国又は地の法)

**第四十条** 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法（そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法）を当事者の本国法とする。

前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。

(Legge che varia in base allo status personale)

**Art. 40** Nel caso in cui una persona abbia la nazionalità di uno Stato in cui la legge varii in base allo status personale, la legge nazionale di quella persona sarà la legge individuata in base alle norme di tale Stato (o la legge con cui la persona ha il collegamento più stretto nel caso tali norme non esistano).

Il comma precedente si applica *mutatis mutandis* alla legge del luogo di residenza abituale di tale persona qualora tale legge differisca in base allo status personale e quando tale legge sia applicabile ai sensi degli articoli 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e dell'art. 27), 26, comma 2, n. 2, 32 o 38 comma 2, e alla legge del luogo a cui entrambi i coniugi sono più strettamente collegati qualora tale legge varii in base allo status personale.

(反致)

**第四十一条** 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条（第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。）又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

(Rinvio)

**Art. 41** Nel caso in cui sia applicabile la legge nazionale di una persona e in base alle norme di tale Paese si debba applicare la legge giapponese, si applica la legge giapponese. Tuttavia, ciò non si applica ai casi in cui la legge nazionale di una persona debba essere applicata ai sensi degli articoli 25 (inclusa la sua applicazione *mutatis mutandis* ai sensi del comma 1 dell'art. 26 e ai sensi dell'art. 27) e 32.

(公序)

**第四十二条** 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。

(Ordine pubblico)

**Art. 42** Nei casi in cui si debba applicare il diritto straniero, se tali norme sono contrarie all'ordine pubblico, esse non si applicano.

(適用除外)

**第四十三条** この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。

この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。

(Esclusioni)

**Art. 43** Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli obblighi di mantenimento derivanti da matrimonio, filiazione o qualunque altra relazione familiare. Tuttavia, ciò non riguarda l'applicazione delle disposizioni del testo principale dell'art. 39.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla forma dei testamenti. Tuttavia, ciò non riguarda l'applicazione delle disposizioni del testo principale dell'articolo 38, comma 2, del testo principale dell'art. 39 e dell'art. 40.

## 附則

(施行期日)

**第一条** この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

## Disposizioni complementari

(Entrata in vigore)

**Art. 1** La presente legge entrerà in vigore a partire dalla data specificata da un regolamento governativo entro un periodo non superiore a un anno dalla data di promulgazione.

(経過措置)

**第二条** 改正後の法の適用に関する通則法（以下「新法」という。）の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に生じた事項にも適用する。

(Disposizioni transitorie)

**Art. 2** Le disposizioni di modifica della “Legge sulle disposizioni generali sull’applicazione delle leggi” (di seguito denominata Nuova Legge) si applicano anche alle questioni sorte prima della data di applicazione di tale legge (di seguito denominata “data di applicazione”), con l’esclusione dei casi ai sensi dell’articolo seguente.

**第三条** 施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた親族関係（改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。）についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

**Art. 3** Nonostante le disposizioni dell’art. 4 della Nuova Legge, per quanto riguarda la capacità delle parti di un atto giuridico avvenuto prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni degli articoli 5 e 6 della Nuova Legge, per quanto riguarda i procedimenti di interdizione, inabilitazione e simili iniziati prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni degli articoli da 8 a 12 della Nuova Legge, per la costituzione e l’efficacia degli atti giuridici compiuti prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni degli articoli da 15 a 21 della Nuova Legge, per quanto riguarda la costituzione e gli effetti delle obbligazioni derivanti da *negotiorum gestio* o arricchimento senza causa causati da fatti che si sono verificati prima della data di applicazione, o delle obbligazioni derivanti da fatto illecito i cui effetti si siano verificati prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni dell'art. 23 della Nuova Legge, per l'efficacia nei confronti del debitore e dei terzi della cessione di crediti effettuata prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni dell'art. 34 della Nuova Legge, per quanto riguarda la forma degli atti giuridici riguardanti relazioni familiari (ad eccezione delle relazioni familiari disciplinate dagli articoli da 14 a 21 della legge precedente alla riforma) sorte prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

Nonostante le disposizioni dell'art. 35 secondo comma della Nuova Legge, per quanto riguarda i giudizi di nomina di tutore, curatore o amministratore di sostegno e simili instaurati tramite un'istanza depositata prima della data di applicazione, restano in vigore le norme allora vigenti.

## Legge sulla giurisdizione del 2012

### 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律（民事訴訟法の一部改正）

第一条 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の一部を次のように改正する。

	「第一節 日本の裁判所の管轄権（第三条の二—第三条の十二）	
目次中	第二節 裁判所職員の除斥及び忌避（第二十三条—第二十七条）」	第二節 管轄（第四条—第二十二條）」に改める。
		第三節 裁判所職員の除斥及び忌避（第二十三条—第二十七条）」

第一編第二章中第二節を第三節とする。

第五条第十五号中「（相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。）」を削る。

第十条の次に次の一条を加える。

（管轄裁判所の特例）

第十条の二 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

第十一条第三項中「（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）」を削る。

第一編第二章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

第一節 日本の裁判所の管轄権

（被告の住所等による管轄権）

**第三条の二** 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき（日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。）は、管轄権を有する。

2 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

3 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

（契約上の債務に関する訴え等の管轄権）

**第三条の三** 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え	契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において選択関して行われた事務管理若しくはされた地の法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるとき。
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え	手形又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。
三 財産権上の訴え	請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき（その財産の価額が著しく低いときを除く。）。

<p>四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの</p>	<p>当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。</p>
<p>五 日本において事業を行う者（日本において取引を継続してする外国会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第二号に規定する外国会社をいう。）を含む。）に対する訴え</p>	<p>当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。</p>
<p>六 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え</p>	<p>船舶が日本国内にあるとき。</p>
<p>七 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの                  イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの                  ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの                  ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの                  ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する</p>	<p>社団又は財団が法人である場合にはそれが日本の法令により設立されたものであるとき、法人でない場合にはその主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。</p>

る訴えで社員としての資格に基づくもの	
八 不法行為に関する訴え	不法行為があった地が日本国内にあるとき (外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)
九 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え	損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十 海難救助に関する訴え	海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十一 不動産に関する訴え	不動産が日本国内にあるとき。
十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え	相続開始の時ににおける被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時ににおける被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)
十三 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの	同号に定めるとき。

(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)

**第三条の四** 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契



約の締結の時ににおける消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

2 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争（以下「個別労働関係民事紛争」という。）に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地（その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地）が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

3 消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。

（管轄権の専属）

**第三条の五** 会社法第七編第二章に規定する訴え（同章第四節及び第六節に規定するものを除く。）、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する

2 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3 知的財産権（知的財産基本法（平成十四年法律第百二十二号）第二条第二項に規定する知的財産権をいう。）のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

（併合請求における管轄権）

**第三条の六** 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。

（管轄権に関する合意）

**第三条の七** 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

4 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

5 将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

一 消費者契約の締結の時ににおいて消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意（その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。）であるとき。

二 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。

6 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

一 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの（その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。）であるとき。

二 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。

（応訴による管轄権）

**第三条の八** 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

(特別の事情による訴えの却下)

**第三条の九** 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

(管轄権が専属する場合の適用除外)

**第三条の十** 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。

(職権証拠調べ)

**第三条の十一** 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

(管轄権の標準時)

**第三条の十二** 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

第百四十五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。

第百四十六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

第四百七十七条中「第四百五十五条第三項」を「第四百五十五条第四項」に改める。

第三百十二条第二項第二号の次に次の一号を加える。

二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

(民事保全法の一部改正)

**第二条** 民事保全法（平成元年法律第九十一号）の一部を次のように改正する。

目次中「—第十一条」を「・第十条」に、「第十二条」を「第十一条」に改める。

第十条及び第十一条を次のように改める。

**第十条** 削除

**第十一条** 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができる  
とき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、  
することができる。

第二章第二節の節名、同節第一款の款名及び第十二条の見出しを削り、第十一条の  
前に次の節名、款名及び見出しを付する。

第二節 保全命令

第一款 通則

**附則**

(施行期日)

**第一条** この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定  
める日から施行する。

(経過措置)

**第二条** 第一条の規定による改正後の民事訴訟法の規定（第三条の七を除く。）は、  
この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権及び管轄に関し  
ては、適用しない。

2 第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前  
にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用  
しない。

3 第二条の規定による改正後の民事保全法第十一条の規定は、この法律の施行前に  
した申立てに係る保全命令事件については、適用しない。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

**第三条** 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）の一部を次のように改正する。

第百八十五条中「（平成八年法律第百九号）」の下に「第三条の三第七号ハ及び」を加え、「同号ハ」を「これらの規定」に改める。

(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)

**第四条** 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律（平成十二年法律第七十五号）の一部を次のように改正する。

第三十四条中「第一編第二章第二節」を「第一編第二章第三節」に改める。

(人事訴訟法の一部改正)

**第五条** 人事訴訟法（平成十五年法律第百九号）の一部を次のように改正する。

第二十九条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

人事に関する訴えについては、民事訴訟法第一編第二章第一節、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。

第三十条の見出しを「（民事保全法の適用関係等）」に改め、同条中第二項を第三項とし、同条第一項中「（平成元年法律第九十一号）」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

人事訴訟を本案とする保全命令事件については、民事保全法（平成元年法律第九十一号）第十一条の規定は、適用しない。

(労働審判法の一部改正)

**第六条** 労働審判法（平成十六年法律第四十五号）の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項に後段として次のように加える。

この場合において、当該請求について民事訴訟法第一編第二章第一節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、提起があったものとみなされた訴えを却下するものとする。

第二十二条第二項中「事件」の下に「（同項後段の規定により却下するものとされる訴えに係るものを除く。）」を加える。



## Articoli rilevanti del codice civile giapponese

**第三条** 私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

**第七条** 精神上的障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

**第八条** 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

**第九条** 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

**第十一条** 精神上的障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

**第十二条** 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

**第十三条** 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法（平成十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。）をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがあるにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

**第十五条** 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

**第二十二条** 各人の生活の本拠をその者の住所とする。



**第二十三条** 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

**第二十四条** ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

**第八十五条** この法律において「物」とは、有体物をいう。

**第九十条** 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

**第一百八条** 単独行為については、その行為の時ににおいて、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、**第一百三条**から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

**第一百六十二条** 二十年間、所有の意思をもって、平穩に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穩に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

**第一百七十五条** 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

**第四百十八条** 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

**第四百二十二条** 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

**第四百六十六条** 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

**第四百六十七条** 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

**第四百六十八条** 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

**第四百六十九条** 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

**第四百七十条** 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

**第四百七十一条** 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

**第四百七十二条** 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

**第四百七十三条** 前条の規定は、無記名債権について準用する。

**第五百十三条** 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

**第五百十四条** 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

**第五百十五条** 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

**第五百十六条** 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

**第五百二十一条** 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

**第五百四十九条** 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

**第六百九十七条** 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」という。）は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

**第七百三条** 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

**第七百九条** 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

**第七百十条** 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

**第七百十一条** 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

**第七百十二条** 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

**第七百十三条** 精神上的の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に 他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

**第七百十四条** 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その 責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかつたとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

**第七百十五条** ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の 監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

**第七百十六条** 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

**第七百七条** 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者がいるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

**第七百十八条** 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

**第七百十九条** 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して<sup>244</sup>その損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幫助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

**第七百二十一条** 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

**第七百二十二条** 第四百七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

**第七百二十三条** 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

## Articoli rilevanti dei codici di procedura civile e delle esecuzioni civili giapponesi

**第百十八条** 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

- 一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
- 二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達（公示送達その他これに類する送達を除く。）を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
- 三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
- 四 相互の保証があること。

**第二十二條** 強制執行は、次に掲げるもの（以下「債務名義」という。）により行う。

- 一 確定判決
- 二 仮執行の宣言を付した判決
- 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判（確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。）
- 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
- 四 仮執行の宣言を付した支払督促
- 四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分（後者の処分にあつては、確定したものに限る。）
- 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの（以下「執行証書」という。）
- 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
- 六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
- 七 確定判決と同一の効力を有するもの（第三号に掲げる裁判を除く。）

**第二十四條** 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の

目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

- 2 執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
- 3 第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
- 4 執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。



## **BIBLIOGRAFIA**

ABE, Hitoshi; SHINDOU, Muneyuki; KAWATO, Sadafumi. The government and politics of Japan. University of Tokyo Press, 1994.

ABE, Kohki. Dynamics of International Human Rights in Japan, in: *Refuge: Canada's journal on refugees*, vol. 18, n. 2, 1999.

ABE, Yukiko. Equal Employment Opportunity Law and the gender wage gap in Japan: A cohort analysis, in: *Journal of asian economics*, vol. 21, n. 2, 2010, pp. 142-155.

ABRAMOWICZ, Michael. On the Alienability of Legal Claims, in: *Yale law journal*, 2005, pp. 697-779.

AHERN, John; BINCHY, William. The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations: A new international litigation regime. Brill, 2009.

AKIBA, Jun'ichi; ISHIKAWA, Minoru. Marriage and divorce regulation and recognition in Japan, in: *Family law quarterly*, 1995, pp. 589-601.

ALLAIN, Jean. Orientalism and international law: the Middle East as the underclass of international legal order, in: *Leiden journal of international law*, vol. 17, n. 2, 2004, pp. 391-404.

ALPA, Guido. La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparato, in: *Economia e diritto del terziario*, 2009.

AMICI, Federica. La tutela del lavoratore distaccato tra libertà comunitarie e norme imperative. Metodo di conflitto e contratto di lavoro con elementi dinamici di estraneità. 2012.

ANDERSON, Kent; OKUDA, Yasuhiro. Horei, Act of the Application of Laws, in: *Asian-pacific law and policy journal*, vol. 3, 2002, p. 230.

ANDOU, Nisuke. *Surrender, occupation, and private property in international law: an evaluation of US practice in Japan*. Oxford University Press, 1991.

ANGELINI, Francesca. *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali*. Wolters Kluwer Italia, 2007.

ANZILOTTI, Dionisio. *Rivista di diritto internazionale*. Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, 1907.

APPLETON, Richard B. *Reforms in Japanese Criminal Procedure under Allied Occupation*, in: *Washington law review and state bar journal*, vol. 24, 1949, p. 401.

ARAI, Makoto; HOMMA, Akira. *Guardianship for adults in Japan: legal reforms and advances in practice*, in: *Australasian journal on ageing*, vol. 24, n. 1, 2005, pp. 19-24.

ARIGA, Michiko; RIEKE, Luvern V. *The antimonopoly law of Japan and its enforcement*, in: *Washington law review*, vol. 39, 1964, p. 437.

ARMSTRONG, Bruce. *Racialisation and nationalist ideology: the Japanese case*, in: *International sociology*, vol. 4, n. 3, 1989, pp. 329-343.

ARNTZ, Reiner. *Confrontare, valutare, trasporre: metodi e problemi della traduzione giuridica*, in: *La traduzione—Nuovi approcci tra teoria e pratica*, Accademia Europea di Bolzano, CUEN, 1995.

ASAKAWA, Kanichi. *The early institutional life of Japan: a study in reform of 645 a.d.* Tokyo, 1963.

AUST, Anthony. *Modern treaty law and practice*. Cambridge University Press, 2000, p. 257;

BAERWALD, Hans H. *Japan's Parliament: an introduction*. Cambridge University Press, 1974.

BALLARINO, Tito. *Diritto internazionale privato*. Esselibri-Simone, 1997.

BALLESTER, B. Relazione sul costo della non Europa, CoNE 3/2013, Un codice europeo di diritto internazionale privato, 2013.

BANDERA, Manuela. La sentenza Owusu, il «forum non conveniens» e i conflitti di giurisdizione fra Stati membri e Stati terzi, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2007, p. 1025.

BARATTA, Roberto. Il collegamento più stretto nel diritto internazionale privato dei contratti. Giuffrè, 1991.

BARIATTI, Stefania; RICCI, Carola; TOMASI, Laura. La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario. Giuffrè Editore, 2007.

BARIATTI, Stefania. Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario. Giuffrè Editore, 2009.

BASEDOW, Jürgen; BAUM, Harald. Japanese and European private international law in comparative perspective. Mohr Siebeck, 2008.

BEALE, Joseph Henry. A treatise on the conflict of laws: or, private international law. Harvard University Press, 1916.

BEAUMONT, Kenneth Macdonald. Need for revision and amplification of the Warsaw Convention, in: *Journal of air law and commerce*, n. 16, 1949, p. 395.

BEER, Lawrence Ward; MAKI, John McGilvrey. From imperial myth to democracy: Japan's two constitutions, 1889-2002. University Press of Colorado, 2002.

BEER, Lawrence Ward. Freedom of expression in Japan: A study in comparative law, politics, and society. Kodansha International, 1984.

BEHRENS, Mark A.; RADDOCK, Daniel H. Japan's new product liability law: The citadel of strict liability falls, but access to recovery is limited by formidable barriers, in: *University of Pennsylvania journal of international business law.*, vol. 16, 1995, p. 669.

BELLODI ANSALONI, Anna. *Scienza giuridica e retorica forense*. Maggioli, 2012.

BEWES, Wyndham A. *Public Order (Ordre Public)*, in: *Law quarterly review*, vol. 37, 1921, p. 315.

BIAGIONI, Giacomo. *Tecniche internazionalprivatistiche fondate sulla volontà delle parti nel Diritto dell'Unione Europea*, in: *Cuadernos de derecho transnacional*, vol. 2, n. 2, 2010, pp. 16-32.

BIANCA, Cesare Massimo. *Diritto civile: il contratto*. Giuffrè, 2000.

BLAKEMORE, Thomas L. *Post-War developments in japanese law*, in: *Wisconsin law review*, 1947, p. 632.

BLAKEMORE, Thomas Lester; YAZAWA, Makoto. *Japanese commercial code revisions: concerning corporations*, in: *The american journal of comparative law*, 1953, pp. 12-24.

BOCCHINI, Fernando. ALBERTO DE FRANCESCHI, *I limiti negoziali alla cessione del credito. Una rilettura critica della disciplina italiana nel contesto europeo e internazionale*, in: *Rassegna di diritto civile*, vol. 4, 2016, pp. 1457-1460.

BOLZ, Herbert F. *Judicial Review in Japan*, in: *Hastings international and comparative law review*, vol. 4, 1980, p. 87.

BONELL, Michael Joachim. *Towards a legislative codification of the UNIDROIT principles*, in: *Uniform law review*, vol. 12, 2007, p. 233.

BONELL, Michael Joachim. *Unification of law by non-legislative means: the UNIDROIT draft principles for international commercial contracts*, in: *The american journal of comparative law*, vol. 40, n. 3, 1992, pp. 617-633.

BONOMI, Andrea. *Il diritto internazionale privato dell'Unione europea: considerazioni generali*. G. Giappichelli, 2009, pp. 1-54.

BONOMI, Andrea. Prime considerazioni sul regime delle norme di applicazione necessaria nel nuovo regolamento Roma I sulla legge applicabile ai contratti. 2009.

BORELLI, Silvia. La mobilità dei lavoratori subordinati cittadini dell'Unione europea, in: Calafà L., Gottardi D., Peruzzi M. (a cura di), *La mobilità del lavoro: prospettive europee e internazionali*. Napoli: ESI, 2012, p. 29.

BORTOLOTTI, Fabio. *Il contratto internazionale. Manuale teorico-pratico*. Cedam, 2012.

BOZEAT, Nick. *The perspective of having a European Code on Private International Law*, Research paper, European Union, 2013.

BROADBENT, Jeffrey. State as process: The effect of party and class on citizen participation in Japanese local government, in: *Social problems*, vol. 35, n. 2, 1988, pp. 131-144.

BROWNLIE, Ian. *Principles of public international law*. Oxford University Press, 5th ed., 1998, p. 620;

BRYANT, Taimie L. Family models, family dispute resolution and family law in Japan, in: *UCLA pacific basin law journal*, vol. 14, 1995, p. 1.

BRYANT, Taimie L. For the sake of the country, for the sake of the family: the oppressive impact of family registration on women and minorities in Japan, in: *UCLA law review*, vol. 39, n. 109, 1991, pp. 111-114.

BURDICK, William Livesey. *The principles of Roman law and their relation to modern law*. The Lawbook Exchange, Ltd., 2004.

BUSCH, Marc L. Overlapping institutions, forum shopping, and dispute settlement in international trade, in: *International organization*, vol. 61, n. 4, 2007, pp. 735-761.

BUSSANI, Mauro; INFANTINO, Marta. *Cessione del credito e factoring*. Giuffrè Editore, 2006.

BUZZATI, Giulio Cesare. Trattato di diritto internazionale privato secondo le convenzioni dell'Aja. F. Vallardi, 1907.

BYME, Jody. Caveat translator: understanding the legal consequences of errors in professional translation, in: *Journal of Specialised Translation*, 2007, pp. 2-24.

CAFLISCH, Lucius. Unequal treaties, in: *German yearbook of international law*, 1992, pp. 52-80.

CALDIROLA, Stefano. Etnocentrismo, in: *Lessico interculturale*, di Franco Angeli, 2013, pp. 83-86.

CALLIESS, Galf-Peter. Rome regulations: Commentary on the European rules on the conflict of laws. Kluwer Law International, 2011.

CASTLES, Francis G. Female legislative representation and the electoral system, in: *Politics*, vol. 1, n. 2, 1981, pp. 21-27.

CAVERS, David F. Habitual Residence: A Useful Concept, in: *American University law review*, vol. 21, 1971, p. 475.

CENDERELLI, Aldo. La "negotiorum gestio", in: *Corso esegetico di diritto romano*, 1997.

CENTONZE, Alessandro. Criminalità organizzata e reati transnazionali. Giuffrè Editore, 2008.

CERINA, Paolo. Il problema della legge applicabile e della giurisdizione, in: *I problemi giuridici di Internet*, E. TOSI (a cura di), 2001.

CHAEN, Shigeki; KONO, Toshiyuki; YOKOMIZO, Dai. International jurisdiction in intellectual property cases: The transparency proposal, in: BASEDOW, Jurgen; KONO, Toshiyuki; METZGER, Axel. *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*. Mohr Siebeck, 2010, pp. 110-121.

CHEATHAM, Elliott E.; REESE, Willis L.M. Choice of the Applicable Law, in: *Columbia law review*, 1952, pp. 959-982.

CHONG, Adeline. Choice of law for unjust enrichment/restitution and the Rome II Regulation, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 57, n. 4, 2008, pp. 863-898.

CHUANG, Chester S. Offensive venue: the curious use of declaratory judgment to forum shop in patent litigation, in: *The George Washington law review*, vol. 80, 2011, p. 1065.

CLACK, Melissa. Caught between hope and despair: An analysis of the Japanese criminal justice system, in: *Denver journal of international law and policy*, vol. 31, 2002, p. 525.

CLARIZIA, Oriana; FIGLIA, Gabriele Carapezza. Puntuazione vincolante o preliminare di preliminare? (a proposito di una pronuncia delle Sezioni Unite), in: *Contratto e impresa*, vol. 31, n. 4, 2015, pp. 874-883.

COHEN, Edward S. Constructing power through law: Private law pluralism and harmonization in the global political economy, in: *Review of international political economy*, vol. 15, n. 5, 2008, pp. 770-799.

COLBURN, Henry P. Orientalism, postcolonialism, and the Achaemenid empire: meditations on Bruce Lincoln's Religion, empire and torture, in: *Bulletin of the institute of classical studies*, vol. 54, n.2, 2011, pp. 87-103.

COLE, Tony. Commercial arbitration in Japan: contributions to the debate on japanese non-litigiousness, in: *The New York University journal of international law and politics*, vol. 40, 2007, p. 29.

COLLCUTT, Martin; KATSUMATA, Shizuo. The Development of Sengoku Law, in: *Japan Before Tokugawa: Political Consolidation and Economic Growth, 1500 to 1650*, 1981, pp. 101-124.

COLONNA DAHLMAN, Roberta. *Specialità del linguaggio giuridico italiano*. 2006.

CONDINANZI, Massimo; MASTROIANNI, Roberto. Il contenzioso dell'Unione europea. G. Giappichelli, 2009.

CONETTI, Giorgio; TONOLO, Sara; VISMARA, Fabrizio. Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano: legge 31 maggio 1995, n. 218. G. Giappichelli, 2009.

COOK, Walter Wheeler. The logical and legal bases of the conflict of laws. Harvard University Press, 1949.

CORTAZZI, Hugh; HOARE, James; BRALEY, Nigel; HOTTA-LISTER, Ayako. The revision of Japan's early commercial treaties, in: Suntory and Toyota international centres for economics and related disciplines, London school of economics and political science, 1999.

CRAVEN, Matthew. What happened to unequal treaties? The continuities of informal empire, in: Nordic journal of international law, vol. 74, n. 3-4, 2005, p. 335.

CURRIE, Brainerd. Notes on methods and objectives in the conflict of laws, in: Duke law journal, n. 2, 1959, pp. 171-181.

D'AMICO, Giovanni. Regole di validità e regole di correttezza nella formazione del contratto, in: Rivista di diritto civile, vol. 48, n. 1, 2002, p. 37.

D'ELIA, Pasquale. Quadro storico sinologico del primo libro di dottrina cristiana in cinese, in: Archivum historicum societatis Iesu, vol. 3, 1934, pp. 193-222.

DALE, Peter. The Myth of Japanese Uniqueness. Taylor & Francis, 1986.

DANDOU, Shigemitsu. The criminal law of Japan: the general part. William S. Hein & Co., 1997.

DAVÌ, Angelo. Le renvoi en droit international privé contemporain, in: Recueil des cours de l'Académie de droit international de la Haye, n. 352, 2012, pp. 9-522.

DAVID, René. Mayor legal system in the world today. Londra, 1968.



DE BECKER, Joseph Ernest. International Private Law of Japan, in: International law notes, vol. 4, 1919, p. 46.

DE BOER, Ted M. Party autonomy and its limitations in the Rome II regulation, in: Yearbook of private international law, vol. 9, 2007, pp. 19-29.

DE CESARI, Patrizia. “Disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” e “norme di applicazione necessaria” nel regolamento Roma I, in: New instruments of private international law. Liber Fausto Pocar, n. 2, 2009, pp. 257-272.

DENBY, Charles. Extraterritoriality in China, in: The american journal of international law, vol. 18, n. 4, 1924, pp. 667-675;

DEPPENKEMPER, Gunter. *Negotiorum gestio—Geschäftsführung ohne Auftrag: Zu Entstehung, Kontinuität und Wandel eines Gemeineuropäischen Rechtsinstituts*. Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.

DE'TTER, Ingrid. The problem of unequal treaties, in: International and comparative law quarterly, 1966, pp. 1069-1089;

DIENA, Giulio. *I diritti reali considerati nel diritto internazionale privato*. Unione tipografico-editrice, 1895.

DI PIETRO, Domenico; PLATTE, Martin. Enforcement of international arbitration awards: the New York Convention of 1958. Cameron May, 2001.

DOGAUCHI, Masato. Forthcoming Rules on International Jurisdiction, in: 国際私法年報第12号, 2010, p. 218.

DOGAUCHI, Masato. New Japanese rules on international jurisdiction: General observation, in: The Japanese yearbook of international law, vol. 54, 2011, pp. 262-264.

DOGLIOTTI, Massimo. *Persone fisiche: capacità, status, diritti*. G Giappichelli Editore, 2014.

DOI, Takero; HOSHI, Takeo; OKIMOTO, Tatsuyoshi. Japanese government debt and sustainability of fiscal policy, in: *Journal of the Japanese and international economies*, vol. 25, n. 4, 2011, pp. 414-433.

DORF, Michael C.; SABEL, Charles Frederick. A constitution of democratic experimentalism, in: *Columbia law review*, 1998, pp. 267-473.

DORNIS, Tim W. Conflict of laws in *Negotiorum Gestio*—Classification and substantive considerations in modern European PIL, in: *Rabels Zeitschrift fuer auslaendisches und internationales Privatrecht*, vol. 80, n. 3, 2017, pp. 543-578.

DOWER, John W. *Embracing defeat: Japan in the wake of World War II*. WW Norton & Company, 2000.

DRAETTA, Ugo. *Il diritto dei contratti internazionali: la patologia dei contratti*. Cedam, 1988.

DREZNER, Daniel W. Globalization, harmonization, and competition: the different pathways to policy convergence, in: *Journal of european public policy*, vol. 25, n. 5, 2005, pp. 841-859.

DUBINSKY, Paul Richard. Human rights law meets private law harmonization: The coming conflict, in: *Yale journal of international law*, vol. 30, 2005, p. 211.

E.; G.; L. The conflict of laws of Japan, in: *Yale law journal*, 1920, pp. 778-782.

ELLENBERGER Holger. *Wirtschaftsrelevante Kollisionsnormen im japanischen internationalen Privatrecht*. Frankfurt am Main, 2003, p. 102.

EPP, Robert. *The Challenge from Tradition: Attempts to Compile a Civil Code in Japan, 1866-78*, in: *Monumenta nipponica*, 1967, pp. 15-48.

FALKNER, Gerda. *Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the member states*. Cambridge University Press, 2005.

FAWCETT, James J.; TORREMANS, Paul; *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2 ed., 2011, p. 765;

- FERACI, Ornella. *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*. Giuffrè Editore, 2012.
- FERRAJOLI, Luigi; VITALE, Ermanno. *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*. Laterza, 2015.
- FERRARI IORIATTI, Elena. *Lingua e diritto in Europa: Multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo dei contratti*, in: *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 4, 2005.
- FERRARO, Pietro. *La compensazione nell'ambito del sistema concorsuale e la cessione del credito in garanzia* (nota a Cass., 10 gennaio 2001, n. 280), in: *Giustizia civile*, vol. 1, n. 11, 2002, pp. 2925-2942.
- FERRERO, S., *Le clausole di elezione di foro e le convenzioni arbitrali "unilaterali"*, in: *Businessjus*, 2014.
- FINOCCHIARO, Giusella. *Diritto di internet*. Zanichelli, 2008,
- FIORELLI, Piero. *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in: L. Serianni – P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana*, II, 1994.
- FIORITO, Lorenzo. *La traduzione giuridica e il «Legal English»*, in: *Translation journal*, vol. 9, n. 2.2, 2005, p. 2014.
- FISHEL, Wesley. *The end of extraterritoriality in China*. University of California Press, 1952;
- FLORES, Glenn; LAWS, Michael Barton; MAYO, Sandra J.; ZUCKERMAN Barry; ABREU Milagros; MEDINA Leonardo; HARDT Eric J. *Errors in medical interpretation and their potential clinical consequences in pediatric encounters*, in: *Pediatrics*, vol. 111, n. 1, 2003, pp. 6-14.
- FOX, Eleanor M. *Harmonization of Law and Procedures in a Globalized World: Why, What, and How?*, in: *Antitrust law journal*, vol. 60, n. 2, 1991, pp. 593-598.
- FRIDAY, Karl; PIGGOTT, Joan R. *The Emergence of Japanese Kingship*. 1999, p. 9.

FULLI-LEMAIRE, Samuel. La tutela del consumatore alla luce delle regole sulla competenza giurisdizionale di fonte europea, in: *Economia e diritto del terziario*, 2016.

FUMITOSHI, Takahashi. Japan's product liability law: Issues and implications, in: *Journal of Japanese studies*, vol. 22, n. 1, 1996, pp. 105-128.

FUTABA, Igarashi; MCCORMACK, Gavan. Crime, confession and control in contemporary Japan, in: *Law context: a socio-legal journal*, vol. 2, 1984, p 1.

GALGANO, Francesco. Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte. *Contratto e impresa*, 1997, 417.

GALGANO, Francesco; MARRELLA, Fabrizio. *Diritto e prassi del commercio internazionale*. Wolters Kluwer Italia, 2010.

GALLAGHER, Michael. The political impact of electoral system change in Japan and New Zealand, 1996, in: *Party politics*, vol. 4, n. 2, 1998, pp. 203-228.

GALLAS, Tito. Corelazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria, in: *43 Quaderni di Libri e riviste d'Italia, la Traduzione, Saggi e documenti (IV)*, 1999, pp. 135-147.

GALLESE, Chiara. *Orientalisme juridique et droit japonais*, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, vol. 42, n. 2, 2016.

GATTI, Francesco. *Storia del Giappone contemporaneo*. Mondadori, 2002.

GIARDINA, Andrea. La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli investimenti internazionali, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 28, 1992, pp. 461-70.

GIARDINA, Andrea. *Volontà delle parti, prestazione caratteristica e collegamento più significativo*. Cedam, 1983.

GINSBURG, Tom; HOETKER, Glenn. The unreluctant litigant? An empirical analysis of Japan's turn to litigation, in: *The journal of legal studies*, vol. 35, n. 1, 2006, pp. 31-59.

GLENDON, Mary Ann. Rights in twentieth-century constitutions, in: *The University of Chicago law review*, vol. 59, n. 1, 1992, pp. 519-538.

GONG, Gerrit. *The standard of civilization in international society*. Clarendon Press, 1984;

GOODMAN, Carl F. Japan's new civil procedure code: has it fostered a rule of law dispute resolution mechanism?, in: *Brooklyn journal of international law*, vol. 29, 2003, p. 511.

GOODMAN, Carl F. *The rule of law in Japan: a comparative analysis*, in: *Kluwer law international*, 2008.

GORDON, Andrew. *Evolution of labor relations in Japan: heavy industry, 1853-1955*. Harvard University Press, 1985.

GRAMSCI, Antonio. *Quaderni del carcere*. Editori riuniti, 1971.

GRAZIANI, Alessandro; FERRERO, Ferruccio. *La cessione dei crediti*. Tip. G. Guerra, 1931.

GRAZIANO, Thomas Kadner. Freedom to choose the applicable law in tort—articles 14 and 4 (3) of the Rome II regulation, in: *The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations*. Brill, 2009, pp. 113-132.

GROFMAN, Bernard. *Elections in Japan, Korea, and Taiwan under the single non-transferable vote: the comparative study of an embedded institution*. University of Michigan Press, 1999.

HABERSTROH, John. In re World War II Era Japanese forced labor litigation and obstacles to international Human rights claims in US Courts, in: *Asian law journal*, vol. 10, 2003, p. 253.

HADARI, Yitzhak. The choice of national law applicable to the multinational enterprise and the nationality of such enterprises, in: *Duke law journal*, 1974, pp. 1-57.

HAHN, Elliott J. An overview of the Japanese legal system, in: *Northwestern journal of international law and business*, vol. 5, 1983, p. 517.

HALEY, John O. Dispute resolution in Japan: lessons in autonomy, in: *Canada-United States law journal*, vol. 17, 1991, p. 443.

HALEY, John Owen. *Authority without power*. Oxford University Press, 1995.

HALEY, John Owen. *Heisei Renewal or Heisei Transformation: are legal reforms really changing Japan?* 2005.

HALEY, John Owen. *The spirit of Japanese law*. University of Georgia Press, 1998

HALL, John Carey. *Japanese feudal law*. University Publication of America, 1979.

HAMMER, Michael F.; KARAFET, Tatiana M.; PARK, Hwayong; OMOTO, Keiichi; HARIHARA, Shinji; STONEKING, Mark; HORAI, Satoshi. Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes, in: *Journal of human genetics*, vol. 51, n. 1, 2006, pp. 47-58.

HANAMI, Tadashi. Japanese policies on the rights and benefits granted to foreign workers, residents, refugees and illegals, in: *Temporary workers or future citizens?*, 1998, p. 211-237.

HARASHINA, Sachihiko. Environmental dispute resolution process and information exchange, in: *Environmental impact assessment review*, vol. 15, n. 1, 1995, pp. 69-80.

HARASZTI, György. *Questions of international law*. Brill Archive, 1980.

HARTLEY, Trevor C. Choice of law for non-contractual liability: selected problems under the Rome II Regulation, in: *The international and comparative law quarterly*, vol. 57, n. 4, 2008, pp. 899-908.

HARTLEY, Trevor C. Choice of law regarding the voluntary assignment of contractual obligations under the Rome I regulation, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 60, n. 1, 2011, pp. 29-56.

HARUKO, Wakita; GAY, Suzanne. Marriage and property in premodern Japan from the perspective of women's history, in: *Journal of Japanese studies*, vol. 10, n. 1, 1984, pp. 73-99.

HATTORI, Takaaki; TANIGUCHI, Yasuhei; REICH, Pauline C.; MIYAKE, Hiroto. *Civil procedure in Japan*. Juris Publishing, 2000.

HATTORI, Takaaki. The Role of the Supreme Court of Japan in the Field of Judicial Administration, in: *Washington law review*, vol. 60, 1984, p. 69.

HAYAKAWA, Y., Conflict of Laws Rules for Cross-Border M&A, *Rikkyo Hogaku*, vol. 59, 2001, p. 254;

HAYAKAWA et al., Legal Rules for Mergers and Stock Swaps with Foreign Companies 1 - 7; *Shoji Homu* n. 1622, 28; n. 1623, 38; n. 1624, 108; n. 1625, 43; n. 1626, 21; n. 1627, 31; n. 1628, 111, 2002;

HAYAKAWA, Conflict of Laws Analysis of Company Law, *Shoji Homu* n. 1706, 21, 2004.

HAYAO, Kenji. *The Japanese prime minister and public policy*. University of Pittsburgh Press, 2014.

HENDERSON, Dan Fenno. *Conciliation and Japanese law: Tokugawa and modern*. University of Washington Press, 1975.

HENDERSON, Dan Fenno. Law and the legal process in Japan, in AA. VV. *Law and investment in Japan, cases and materials*, Harvard University Press, 2001, pp. 36-46.

HENDERSON, Dan Fenno. *Village contracts in Tokugawa Japan: fifty specimens with English translations and comments*. University of Washington Press, 1975.

HENDRY, Joy. *Marriage in Changing Japan: Community & Society*. Routledge, 2010.

HINKLEY, Frank E. *American consular jurisdiction in the Orient*. WH Lowdermilk, 1906;

HIRANO, Ryuichi. Diagnosis of the current code of criminal procedure, in: *Law Japan*, vol. 22, 1989, p. 129.

HIRANO, Ryuichi. The draft of the revised Penal Code: A general critique, in: *Law Japan*, vol. 6, 1973, p. 49.

HIRANO, Shigeo. Electoral institutions, hometowns, and favored minorities: evidence from Japanese electoral reforms, in: *World politics*, 2006, pp. 51-82.

HIROWATARI, Seigo. Post-war Japan and the law: mapping discourses of legalization and modernization, in: *Social science Japan journal*, vol. 3, n. 2, 2000, pp. 155-169.

HIRSCHMEYER, Johannes; YUI, Tsunehiko. *The development of Japanese business*. Harvard University Press, 1975; HAUSER, William B., *Economic institutional change in Tokugawa Japan: Osaka and the Kinai cotton trade*, Cambridge University Press, 1974.

HONDIUS, Ewoud H. *Modern trends in tort law: Dutch and Japanese law compared*. Kluwer Law International, 1999, p. 209.

HOZUMI, Nobushige. *New Japanese Civil Code*. Book On Demand Limited, 2013.

HUSSERL, Gerhart. Public Policy and Ordre Public, in: *Virginia law review*, 1938, pp. 37-67

IKEDA, Masako Kobayashi. *French Legal Advisor in Meiji Japan (1873-1895): Gustave Emile Boissonade de Fontarabie*. PhD Thesis, University of Hawaii, 1996.

IKEGAMI, Eiko. Citizenship and national identity in early *Meiji* Japan, 1868–1889: a comparative assessment, in: *International review of social history*, vol. 40, 1995, pp. 185-221.

INFANTINO, Marta. Note comparatistiche sulle utilità dell'uniformazione: il factoring internazionale e la cessione del credito fra Convenzioni e Principi, in: *Rassegna di diritto civile*, vol. 1, 2007, pp. 232-298.

INOUE, Mitsusada. The Ritsuryō system in Japan, in: *Acta Asiatica*, vol. 31, 1977.



INSOLERA, Italo. Roma, immagini e realtà dal X al XX secolo. Laterza, 1980.

IRELAND, Gordon. The validity of treaties in Japan, in: *California law review.*, vol. 31, 1942, p. 405.

ISHII, Ryosuke. Japanese legislation in the *Meiji* Era. Pan-Pacific Press, 1958.

ISHIKAWA, Akira. Civil execution procedure in Japan: basic ideas of the law of civil execution and an outline of execution procedure against immovables, in: *Keio law review*, vol. 5, 1985, p. 47.

ITAMI, Hiroyuki. Revision of the commercial code and reform of the Japanese corporate governance, in: *Japan labor review*, vol. 2, n. 1, 2005, pp. 4-25.

ITO, Kazuko. Wrongful convictions and recent criminal justice reform in Japan, in: *The University of Cincinnati law review*, vol. 80, 2011, p. 1245.

ITO, Takatoshi. The timing of elections and political business cycles in Japan, in: *Journal of asian economics*, vol. 1, n. 1, 1990, pp. 135-156.

ITO, Hiroshi; BEER, Lawrence W. The constitutional case law of Japan: Selected Supreme Court decisions, 1961-70. University of Washington Press, 2016.

JACOBS, Anthony J. Devolving authority and expanding autonomy in Japanese prefectures and municipalities, in: *Governance*, vol. 16, n. 4, 2003, pp. 601-623.

JOHNSON, David T. Crime and punishment in contemporary Japan, in: *Crime and justice*, vol. 36, n. 1, 2007, pp. 371-423.

JOHNSON, David T. The Japanese way of justice: Prosecuting crime in Japan. Oxford University Press, 2001.

JONES, Francis C. Extraterritoriality in Japan and the Diplomatic Relations Resulting in its Abolition, 1853–1899. Yale University Press, 1931;

KAMOTO, Itsuko. Categorization of “Kokusai Kekkon” from a view point of historical sociology, in: Japanese sociological review, vol. 48, n. 1, 1997, pp. 62-82.

KANAMORI, Shigenari. German influences on Japanese pre-war constitution and civil code, in: European journal of law and economics, vol. 7, n. 1, 1999, pp. 93-95.

KANDA, James. Methods of land transfer in Medieval Japan, in: Monumenta Nipponica, vol. 33, 1978, pp. 379-405.

KASHIWAZAKI, Chikako. Nationality and citizenship in Japan: stability and change in comparative perspective. PhD Thesis, Brown University, 1998.

KATO, Junko; LAVER, Michael. Party policy and cabinet portfolios in Japan, 1996, in: Party politics, vol. 4, n. 2, 1998, pp. 253-260.

KATO, Masanobu. The role of law and lawyers in Japan and the United States, in: Brigham Young University Law Review, 1987, p. 627.

KEENE, Donald. Emperor of Japan: *Meiji* and his world, 1852-1912. Columbia University Press, 2013.

KEETON, George Williams. The development of extraterritoriality in China. Longmans, 1928;

KELEMEN, R. Daniel; SIBBITT, Eric C. The Americanization of Japanese Law, in: University of Pennsylvania journal of international economic law, vol. 23, 2002, p. 269.

KIDANA, Shoichi; International Intellectual Property Law, 2009, pp. 452-453;

KILEY, Cornelius J. State and dynasty in archaic Yamato, in: The journal of Asian studies, vol. 33, n. 1, 1973, pp. 25-49.

KIM, Chin. New Japanese Private International Law: The 1990 Horei, in: The American journal of comparative law, vol. 40, n. 1, 1992, pp. 1-35.

KIM, Chin. Selected writings on Asian law I. Rothman, 1982.

KIM, Chung Han. Real Actions in Korea and Japan, in: *Tulsa law review*, vol. 29, 1954, p. 713.

KISALA, Robert. Souka Gakkai, Koumeitou, and the separation of religion and state in Japan, in: *Bulletin of the Nanzan Institute for religion and culture*, n. 18, 1994, pp. 7-17.

KITAGAWA, Zentaro. Dispute settlement, in: *Doing business in Japan*, 2016.

KITAGAWA, Zentaro. *Doing business in Japan*. Bender, 2005.

KITAZAWA, Aki. Assignment of Receivables and Set-off, in: *The Japanese Annual of International Law*, vol. 50, 2007, pp. 85.

KOJIMA, Takeshi. Japanese civil procedure in comparative law perspective, in: *University of Kansas law review*, vol. 46, 1997, p. 687.

KÖLLNER, Patrick. Upper House elections in Japan and the power of the 'organized vote', in: *Japanese journal of political science*, vol. 3, n. 1, 2002, pp. 113-137.

KONO, Toshiyuki; Intellectual Property Rights, Conflict of Laws and International Jurisdiction: Applicability of ALI Principles in Japan?, in: *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 30, n.3, 2005, pp. 865-883.

KONO, Toshiyuki. Renvoi in Japan-Doctrine, precedent and some critical comments, in: *Japanese annual of international law*, vol. 35, 1992, p. 62.

KRAUSS, Ellis. S.; NYBLADE, Benjamin. 'Presidentialization' in Japan? The Prime Minister, media and elections in Japan, in: *British journal of political science*, vol. 35, n. 2, 2005, pp. 357-368.

KUCHLER, L.W. Marriage in Japan, including few remarks on the marriage ceremony, the position of married woman and divorce, in: *Transactions of the asiatic society of Japan*, vol. 13, 1885.

KYOZUKA, Sakutaro. Internal enforcement and application of treaties in Japan, in: *Japanese annual of international law*, vol. 12, 1968, p. 45.

LAGARDE, Paul. Le "Dépeçage" dans le droit international privé des contrats. 1975.

LAM, Alice CL. Women and Japanese management: discrimination and reform. Routledge, 2012.

LAW, David S. The anatomy of a conservative court: Judicial review in Japan, in: Texas law review, vol. 87, 2008, p. 1545.

LEIBLE, Stefan. La importancia de la autonomía conflictual para el futuro del Derecho de los contratos internacionales, in: Cuadernos de derecho transnacional, vol. 3, n. 1, 2011, pp. 214-233.

LESTER, Anthony. Bizerta and the unequal treaty theory, in: International and comparative law quarterly, vol. 11, n. 3, 1962, pp. 847-855;

LE VERHAGEN, Hendrik; VAN DONGEN, Sanne. Cross-border assignments under Rome I, in: Journal of private international law, vol. 6, n. 1, 2010, pp. 1-21.

LEVI, Jennifer L. Some modest proposals for challenging established dress code jurisprudence, in: Duke journal of gender law and policy, vol. 14, 2007, p. 243.

LEVIN, Mark. The Wajin's Whiteness: Law and Race Privilege in Japan. 2007.

LIEBMAN, Stefano. Prestazione di attività produttiva e protezione del contraente debole fra sistema giuridico e suggestioni dell'economia, in: Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2010.

LONGINOTTI, Daniela. Problemi specifici della traduzione giuridica: traduzione di sentenze dal tedesco e dall'inglese, in: Quaderni di Palazzo Serra, vol. 17, 2009, pp. 1-38.

LÖNHOLM, Ludwig. The civil code of Japan. 1898.

LORENZEN, Ernest G. Negotiorum gestio in roman and modern civil law, in: Cornell law quarterly, vol. 13, 1927, p. 190.

LORENZEN, Ernest G. Territoriality, public policy and the conflict of laws, in: *The Yale law journal*, vol. 33, n. 7, 1924, pp. 736-751.

LOSANO, Mario. La modernizzazione giuridica del Giappone, in: Collotti Pischel E., (a cura di), *Capire il Giappone*, 1999.

LU, Catherine; MENJU, Toshihiro; WILLIAMS, Melissa. Japan and “the other”: reconceiving Japanese citizenship in the era of globalization, in: *Asian perspective*, 2005, 99-134.

LUMINOSO, Angelo. I contratti tipici e atipici: Contratti di alienazione, di godimento, di credito. Giuffrè, 1995.

LUNEY, Percy R. The judiciary: its organization and status in the parliamentary system, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, n. 1, 1990, p. 147.

LUNEY, Percy R. The judiciary: its organization and status in the parliamentary system, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, n. 1, 1990, pp. 135-162.

MABUCHI, Masaru. Municipal amalgamation in Japan, in: *World Bank Institute working paper*, 2001.

MAEDA, Ko. Re-examining the contamination effect of Japan’s mixed electoral system using the treatment-effects model, in: *Electoral studies*, vol. 27, n. 4, 2008, pp. 723-731.

MAGAGNI, Massimo. La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Giuffrè, 1989.

MAGRIS, Marella. Verso una terminografia per il traduttore giuridico, in: *Linguistica Antverpiensia, new series-themes in translation studies*, n. 3, 2004.

MAHAJAN, Ritu. The naked truth: Appearance discrimination, employment, and the law, in: *Asian american law journal*, vol. 14, 2007, p. 165.

MAKI, John M. The Constitution of Japan: pacifism, popular sovereignty, and fundamental human rights, in: *Law and contemporary problems*, vol. 53, 1990, p. 73.

MANCINI, Pasquale Stanislao. Diritto internazionale: prelezioni con un saggio sul Machiavelli. Marghieri, 1873.

MANCINI, Tommaso. La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia. A. Giuffrè, 1968.

MANKOWSKIU, Peter. The new japanese private international law act from a european perspective, in: Japanese yearbook of international law, vol. 51, 2008, p. 241.

MANNINO, Vincenzo. Cessione del credito e novazione soggettiva dal lato attivo, in: Rivista di diritto civile, vol. 54, n. 6, 2008, pp. 8-695.

MANNONI, Michele. Prospettive di linguistica forense cinese: fonetica del cinese regionale, traduzione giuridica con approccio semiotico e contrattualistica. Università Ca'Foscari Venezia, 2015.

MARANI, Francesco. Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti. STEM Mucchi, 1977.

MARINO, Silvia. Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario. Giuffrè Editore, 2010.

MARRELLA, Fabrizio. La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato delle regole. Note di analisi economica del diritto dei contratti internazionali, in: Sociologia del diritto, 2005.

MASS, Jeffrey Paul. Lordship and inheritance in early medieval Japan: a study of the Kamakura Sōryō system. Stanford University Press, 1989.

MASS, Jeffrey Paul. The Kamakura Bakufu: a study in documents. Stanford University Press, 1976.

MATSUI, Shigenori. Why is the Japanese Supreme Court so conservative?, in: Washington University law review, vol. 88, n. 6, 2011, pp. 1375-1423.

MATTEI, Alberto. Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilità transnazionale del lavoro, in: *Sociologia del diritto*, 2011.

MATTEUCCI, Mario. The history of Unidroit and the methods of unification, in: *Law library journal*, vol. 66, 1973, p. 286.

MCGEACHY, Hilary. The invention of Burmese Buddhist law: a case study in legal orientalism, in: *Australian journal of Asian law*, vol. 4, n. 1, 2002, p. 30.

MCKEAN, Margaret; SCHEINER, Ethan. Japan's new electoral system: la plus ça change, in: *Electoral studies*, vol.19, n. 4, 2000, pp. 447-477.

MEGALE, Fabrizio. *Teorie della traduzione giuridica: fra diritto comparato e translation studies*. Editoriale scientifica, 2008.

MESSINEO, Francesco. *Il contratto in genere*. A. Giuffrè, 1972.

MEYER, Steven A.; NAKA, Shigeto. Legislative influences in Japanese budgetary politics, in: *Public choice*, vol. 94, n. 3-4, 1998, pp. 267-288.

MEYERS, Howard. Revisions of the criminal code of Japan during the occupation, in: *Washington law review and state bar journal*, vol. 25, 1950, p. 104.

MITO, Takamichi. Japan's Constitutional Revision debate under Prime Minister Abe Shinzou and its implications for Japan's foreign relations, in: *Japanese studies*, vol. 28, n. 1, 2008, pp. 59-71.

MIYAKE, Toshio. Mostri made in Japan. Orientalismo e auto-Orientalismo nell'epoca della globalizzazione, in: Matteo Casari (ed.), *Culture del Giappone contemporaneo. Manga, anime, videogiochi, arti visive, cinema, letteratura, teatro, architettura*, 2011, pp. 161-193.

MIYAZAWA, Setsuo. Administrative Control of Japanese Judges, in: *Kobe University law review*, vol. 25, 1991, pp. 45-50.

MODY, Ashoka; NEGISHI, Shoko, The role of cross-border mergers and acquisitions in Asian restructuring, in: World Bank, 2000 e Cross-border mergers and acquisitions in East Asia: trends and implications, in: Finance and development, n. 38, 2001, pp. 6–9.

MONTESQUIEU. Lo spirito delle leggi, a cura di Domenico Felice, Bologna, 2013.

MORRIS, John Humphrey Carlile. The recognition of polygamous marriages in English law, in: Harvard law review, vol. 66, n. 6, 1953, pp. 961-1012.

MORRIS-SUZUKI, Tessa. Migrants, subjects, citizens: Comparative perspectives on nationality in the prewar Japanese empire, in: The Asia-Pacific journal: Japan focus, 2008.

MOSCONI, Franco; CAMPIGLIO, Cristina. Diritto internazionale privato e processuale, vol. I. Utet, 2013, p. 413.

MOSCONI, Franco. Articolo. 13/Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 № 218–Commentario, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1995.

MOSHINSKY, Mark. The assignment of debts in the conflict of laws, in: Law quarterly review, vol. 108, 1992, pp. 591-625.

MOUER, Ross E. ‘Orientalism’ and the knowing of Asia: a view from Japanese studies, in: Asian studies review, vol. 7, n. 1, 1983, pp. 7-11.

MURAZUMI, Mie. Japan’s laws on dual nationality in the context of a globalized world, in: Pacific rim law and policy journal, vol. 9, 2000, p. 415.

MURPHY, Kent. The traditional view of public policy and ordre public in private international law, in: Georgia journal of international and comparative law, vol. 11, 1981, p. 591.

MUSHKAT, Roda. The international legal status of Hong Kong under post-transitional rule, in: Houston journal of international law, vol. 10, 1987, p. 2;



NAKAMURA, Hidenori; ELDER, Mark; MORI, Hideyuki. The surprising role of local governments in international environmental cooperation: The case of Japanese collaboration with developing countries, in: *The journal of environment and development*, vol. 20, n. 3, 2011, pp. 219-250.

NAKAMURA, Keisuke. Decline or revival?: Japanese labor unions, in: *Japan labor review*, vol. 4, n. 1, 2007, p. 7.

NASCIMBENE, Bruno. La capacità dello straniero: diritti fondamentali e condizioni di reciprocità, in: *Rivista di diritto internazionale private e processuale*, 2011, pp. 307-326.

NATHANSON, Nathaniel L. Human rights in Japan through the looking-glass of supreme court opinions, in: *Howard law journal*, vol. 11, 1965, p. 316.

NAUMANN, Nelly. Japanese prehistory: the material and spiritual culture of the Jōmon period. Otto Harrassowitz Verlag, 2000.

NELSON, Thomas. Slavery in medieval Japan, in: *Monumenta nipponica*, vol. 59, n. 4, 2004, pp. 463-492.

NISHI, Masaru. Agency in Japanese private international law, in: *Kobe University law review*, vol. 3, 1963, pp. 69-88.

NISHITANI, Yuko; Contracts Concerning Intellectual Property Rights, in Franco Ferrari and Stefan Leible eds., *Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe*, Sellier European Law Publishers, 2009, pp. 65-66;

NISHITANI Yuko. Die Reform des Hourei (2): Der Vorentwurf vom 22 März 2005, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, n. 19, 2005, p. 251.

NISHITANI Yuko. Reform des Hourei, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, n. 15, 2003, p. 263.

NODA, Yoshiyuki. *Introduction to Japanese Law*, Tokyo University Press, 1976.

- NOMURA, Hideki; NAKAYAMA, Takeo. The Japanese healthcare system. 2005.
- NOTTAGE, Luke. A cultural return in Japanese law studies. 2008.
- NOTTAGE, Luke. The present and future of product liability dispute resolution in Japan, in: William Mitchell law review, vol. 27, 2000, p. 215.
- NOTTAGE, Luke R. Civil procedure reforms in Japan: The Latest Round. 2005.
- NOZARI, Fariborz. Unequal treaties in international law. S. Bryan Sundt and Company press, 1971;
- O'CONNOR, Grace. When in Rome: An examination of Article 4 of the Rome regime on the governing law of international contracts, in: Hibernian law journal, vol. 9, 2010, p. 39.
- ODA, Hiroshi. Japanese law. OUP Oxford, 2009.
- OGUS, Anthony. Competition between national legal systems: a contribution of economic analysis to comparative law, in: International and comparative law quarterly, vol. 48, n. 2, 1999, pp. 405-418.
- OHNUKI-TIERNEY, Emiko. The emperor of Japan as deity (Kami), in: Ethnology, vol. 30, n. 3, 1991, pp. 199-215.
- OKUBO, Yasuo. Gustave Boissonade, père français du droit japonais moderne (1825-1910), in: Revue historique de droit français et étranger (1922-), 1981, pp. 29-54.
- OKUDA, Yasuhiro. Recognition and enforcement of foreign judgments in Japan, in: Yearbook of private international law, vol. 15, 2014, pp. 411-437.
- OKUDA Y., 'The Law Applicable to Governmental Liability for Injuries to Foreign Individuals during World War II: Questions of Private International Law in the Ongoing Legal Proceedings before Japanese Courts', in: Yearbook 2001, p. 133.

OOMS, Herman. Tokugawa ideology: early construct, 1570-1680. Princeton University Press, 1985.

OPPO, Giorgio. Lo “squilibrio” contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in: *Rivista di diritto civile*, 1999, p. 533.

ORITA, Masaki. Practices in Japan concerning the Conclusion of Treaties, in: *Japanese annual of international law*, vol. 27, 1984, p. 52.

OSAKA, Eri. Reevaluating the role of the tort liability system in Japan, in: *Arizona journal of international and comparative law*, vol. 26, 2009, p. 393.

OTA, Shozo. Reform of Civil procedure in Japan, in: *The american journal of comparative law*, vol. 49, n. 4, 2001, pp. 561-583.

OTSUKA, Akihiro; GOTO, Mika; SUEYOSHI, Toshiyuki. Cost-efficiency of Japanese local governments: effects of decentralization and regional integration, in: *Regional studies, regional science*, vol. 1, n.1, 2014, pp. 207-220.

PALAIÀ, Antonio; LAMARRA Roberto; PIMPINELLA, Pietro. Le prime traduzioni della «*Monadologie*» di Leibniz (1720-1721) Introduzione storico-critica, sinossi dei testi, concordanze contrastive. Olschki, 2001.

PALAIÀ, Nicola. *L'ordine pubblico internazionale*. Cedam, 1974.

PARISI, Stefania. *La gerarchia delle fonti: ascesa, declino, mutazioni*. Jovene, 2012.

PATTI, Salvatore. *Diritto privato e codificazione europee*. Giuffrè Editore, 2007.

PECORARO-ALBANI, Antonio. *Riserva di legge: regolamento: norma penale in bianco*. A. Giuffrè, 1959.

PEREZ, Louis G. *Japan comes of age: Mutsu Munemitsu and the revision of the unequal treaties*. Fairleigh Dickinson University Press, 1999.

PERTILE, Antonio. Storia del diritto italiano. Torino, 1896.

PICHERAL, Caroline. L'ordre public européen: droit communautaire et droit européen des droits de l'homme. La Documentation française, 2001.

PIETROBON, Alessandra. Cittadinanza e legge applicabile: crisi di una tradizione? in: Introduzione ai diritti di cittadinanza, Lauso Zagato (a cura di), 2011, p. 85.

PIGGOT, Francis T. Extraterritoriality: the law relating to consular jurisdiction and to residence in oriental countries. Kelly and Walsh, 1907;

PIRODDI, Paola. La tutela del contraente debole nel regolamento Roma I. Cedam, 2012.

PISTOR, Katharina. The standardization of law and its effect on developing economies, in: The american journal of comparative law, vol. 50, n. 1, 2002, pp. 97-130.

PITEL, Stephen G.A. Rome II and Choice of Law for Unjust Enrichment, in: The Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations, Brill, 2009, p. 231-256.

PIZZOLANTE, Giuseppina. I contratti con i consumatori e la nuova disciplina comunitaria in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in: Cuadernos de derecho transnacional, vol. 1, n. 2, 2009, pp. 221-236.

POCAR, Fausto. Diritto dell'Unione europea. Giuffrè Editore, 2010.

POCAR, Fausto. La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una "European Conflict of laws Revolution", in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2000, p. 873.

POCAR, Fausto. Norme di applicazione necessaria e conflitti di leggi in tema di rapporti di lavoro, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale, vol. 740, 1967.

PORT, Kenneth L. The japanese international law 'revolution': international human rights law and its impact in Japan, in: Stanford journal of international law, vol. 28, 1991

POSNER, Eric Andrew. Arbitration and the harmonization of international commercial law: a defense of Mitsubishi, in: *Virginia journal of international law*, vol. 39, 1998, p. 647.

PYLE, Kenneth B. The future of Japanese nationality: an essay in contemporary history, in: *Journal of Japanese studies*, vol. 8, n. 2, 1982, pp. 223-263.

RADIN, Max. The Roman law of quasi-contract, in: *Virginia law review*, 1937, pp. 241-258.

RAMSDELL, Daniel B. The Japanese diet: stability and change in the Japanese house of representative, 1890-1990. University Press of Amer, 1992.

RAMSEYER, J. Mark; RASMUSEN, Eric. Measuring judicial independence: the political economy of judging in Japan. University of Chicago Press, 2010.

RAMSEYER, John Mark; RASMUSEN, Eric. Comparative litigation rates. Harvard Law School, 2010.

REESE, Willis L.M. Depeage: A Common Phenomenon in Choice of Law, in: *Columbia law review*, 1973, pp. 58-75.

REICH, Arie. The WTO as a law-harmonizing institution, in: *University of Pennsylvania journal of international economic law*, vol. 25, 2004, p. 321.

REIMANN, Mathias. Savigny's Triumph--Choice of law in contracts cases at the close of the twentieth Century, in: *The Virginia journal of international law*, vol. 39, 1998, p. 571.

REUTER, Paul. Introduction to the Law of Treaties. Routledge, 1995;

RODOLFO, Sacco. Trattato di diritto comparato. Introduzione al diritto comparato. Utet, 1992, p. 28.

ROGERSON, Pippa. Habitual residence: the new domicile?, in: *International and comparative law quarterly*, vol. 49, n. 1, 2000, pp. 86-107.

RÖHL, Wilhelm. History of Law in Japan since 1868. Brill, 2005.

ROMANELLI, Lorenzo. L'istituto dell'assenza nelle legislazioni straniere in relazione al recente decreto degli scomparsi in guerra, in: *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, vol. 81, n. 324, 1919, pp. 174-195.

ROPPO, Vincenzo. I paradigmi di comportamento del consumatore, del contraente debole e del contraente professionale nella disciplina del contratto, in: *Oltre il soggetto razionale*, Roma Tre Press, 2015.

ROSEN, Steven L. Japan as other: orientalism and cultural conflict, in: *Intercultural Communication*, vol. 4, n. 3, 2000.

RUGGIERO, Domenico Giovanni. *Gli accordi prematrimoniali*. Edizioni Scientifiche Italiane, 2005.

RUSKOLA, Teemu. Legal Orientalism, in: *Michigan law review*, vol. 101, n.1, 2002, pp. 179-234.

RUSKOLA, Teemu. *Legal Orientalism*. Harvard University Press, 2013.

SACCO, Rodolfo. La traduzione giuridica, in: *Il linguaggio del diritto*, 1994, pp. 475-490.

SAID, Edward. *Covering Islam: How the media and the experts determine how we see the rest of the world*. Random House, 1997.

SAID, Edward. *Orientalism*. Vintage, 1979, 1994.

SAID, Edward. Orientalism reconsidered. *Cultural Critique*, 1985, pp. 89-107.

SAITO, Akira. International civil jurisdiction based on the place of performance of obligation relating to a contract, in: *Japanese yearbook of international law*, vol. 54, 2011, p. 295.

SANDRINI, Lidia. L'art. 10 della legge n. 218/1995 nel contesto del sistema italiano di diritto internazionale privato e della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, vol. 51, n. 4, 2015, pp. 955-972.

SANGIOVANNI, Valerio. L'azione revocatoria internazionale fra giurisdizione e legge applicabile, in: *Il fallimento*, 2007.

SANO, Tomoya. "Quasi Real Rights" in the system of real rights (in Honor of Professor Yoshiharu Matura), in: *The Nagoya journal of law and politics*, vol. 250, 2013, pp. 183-198.

SANSOM, George Bailey. *A History of Japan to 1334*. Stanford University Press, 1958, p. 351.

SASAKI, Masaru. The causal effect of family structure on labor force participation among Japanese married women, in: *Journal of human resources*, 2002, pp. 429-440.

SATO, Tetsuo. Japanese conflict of laws in marriage, divorce, and parental relations, in: *Wayne law review*, vol. 8, 1961, p. 319.

SBORDONE, Francesco. *La scelta della legge applicabile al contratto*. Edizioni scientifiche italiane, 2003.

SCARPA, Federica. Un esempio di traduzione giuridica dall'inglese in italiano: il contratto di compravendita immobiliare, in: *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive, applicazioni didattiche*, 1997, pp. 93-116.

SCHANCK, Peter C. Understanding postmodern thought and its implications for statutory interpretation, in: *Southern California law review*, vol. 65, 1991, p. 2505.

SCHIPANI, Sandro. La nuova legge cinese in materia di contratti e il diritto romano come base di essa e della comunicazione con i codici del sistema romanistico, in: *Roma e America, diritto romano comune*, n. 8, 1999.

SCHMIDT, Monika. *Die Reform des Japanischen Internationalen Privatrechts*. Köln, 1992.

SEATZU, Francesco; BOSCHIERO, Nerina. Contratti con i consumatori e regolamento Roma I, in: *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, 2009, p. 299.

SENECHAL, Matthew. Reforming the Japanese commercial code: A Step Towards an American-Style Executive Officer System in Japan, in: Pacific rim law and policy journal, vol. 12, 2003, p. 535.

SERRETTIELLO, Sara. Autonomia negoziale e accordi preventivi nella gestione della crisi coniugale. Università degli studi di Salerno, 2015.

SHERMAN, Charles Phineas. The debt of modern Japanese law to French law, in: California law review, vol. 6, n. 3, 1918.

SHIMADA, D. The changes and challenges of traditional commons, in: Current Japan: a case study, on Iriai Forests in Yamaguni District, Kyoto-City.

SHINODA, Tomohito. Leading Japan: The role of the prime minister. Greenwood Publishing Group, 2000.

SHIRAISHI, Reiko. The status of the female house-head (Onna-Koshu) and her marriage called "Nyufu Kon-in" in the process of the Japanese civil codification, in: Legal history review, n. 32, 1983, pp. 141-166.

SIEHR, Kurt. Diritto internazionale privato e diritto costituzionale, in: Il foro italiano, 1975, pp. 7-8.

SIMS, Richard. Japanese Political History Since the *Meiji* Restoration, 1868-2000. Macmillan, 2001.

SINCLAIR, Ian McTaggart. The Vienna Convention on the law of treaties. Manchester University Press, 1984.

SISK, Gregory C. The jurisdiction of the court of federal claims and forum-shopping in money claims against the federal government, in: Indiana law journal, vol. 83, 2013.



SOLEIL, Sylvain. Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon. Trois réformateurs du XIXe siècle face au modèle juridique français, in: *Historia et ius*, n. 3, 2013, pp. 1-19.

SPERDUTI, Giuseppe. Ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno, in: *Rivista di diritto internazionale*, vol. 37, 1954, pp. 82-91.

SPLAIA, Armando. Protezione del contraente debole e retorica della giustizia contrattuale, in: PAGLIANTINI, QUADRI, SINESIO (a cura di), *Scritti in onore di Marco Comporti*, Giuffré, 2008, pp. 2163-2179.

SPOTO, Giuseppe. *Le invalidità contrattuali*. Jovene, 2012.

STEENSTRUP, Carl. *A History of Law in Japan until 1868*. Brill, 1996.

STEINER, Kurt. Postwar changes in the japanese civil code, in: *Washington law review and state bar journal*, vol. 25, 1950, p. 286.

STEINER, Kurt. The revision of the Civil Code of Japan: Provisions affecting the family, in: *The journal of asian studies*, vol. 9, n. 2, 1950, pp. 169-184.

STEPHAN, Paul B. The futility of unification and harmonization in international commercial law, in: *Virginia journal of international law*, vol. 39, 1998, p. 743

STEVENSON, Christopher G. Depeçage: Embracing Complexity to Solve Choice-of-Law Issues, in: *Indiana law review*, vol. 37, 2003, pp. 303.

STONE, Peter. The Rome II Regulation on choice of law in tort, in: *Ankara law review*, vol. 4, n. 2, 2007, pp. 95-130.

STRUYCKEN, Teun H.D. The Proprietary Aspects of International Assignment of Debts and the Rome Convention, Art. 12, in: *Lloyd's maritime and commercial law quarterly*, vol. 3, 1998, pp. 345-360.

SUGIYAMA, Sadao. Consanguineous marriages in Feudal Japan, in: *Monumenta Nipponica*, vol. 15, 1960.

SUMNER, William Graham. *Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals*. Courier Corporation, 2002.

SWENSSON, Marina. *Debating human rights in China: a conceptual and political history*. Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 78.

SYKES, Alan O. Transnational forum shopping as a trade and investment issue, in: *The journal of legal studies*, vol. 37, 2008, pp. 339-378.

SYMEONIDES, Symeon C. Issue-by-Issue Analysis and Dépeçage in Choice of Law: Cause and Effect, in: *University of Toledo law review*, vol. 45, 2013, p. 751.

TAINTOR, Charles W. Marriage in the Conflict of Laws, in: *Vanderbilt law review*, vol. 9, 1955, p. 607.

TAJIMA, Atsushi. *Studies on the geographic distribution of human Y chromosome DNA variation: inferences of the human dispersions from the phylogeographic point of view*, Graduate University for Advanced Studies, 2002.

TAKAHASHI, Koji. A major reform of Japanese private international law, in: *Journal of private international law*, vol. 2, n. 2, 2006, pp. 311-338.

TAKAHASHI, Koji. Japan's enacted rules on international jurisdiction: with a reflection on some issues of interpretation, in: *Kokusai shihou nenpou*, n. 13, 2011, pp. 146-170.

TANAKA, Hideo. The role of law in Japanese society: comparisons with the West, in: *University of British Columbia law review*, vol. 19, 1985.

TASHIRO, Kenji. Conciliation or mediation during the arbitral process-A Japanese view, in: *Journal of international arbitration*, vol. 12, 1995, p. 119.

TAYLOR, Veronica. *Beyond legal orientalism*, in: *Asian law through Australian eyes*, 1997.

TETSURO, HIRANO. A Structure of Doctor's Civil Liabilities: In Search of a Contract-based Uniformed Legal Framework Best Serving Both Doctors and Patients, in: *Ritsumeikan Law Review*, n. 6, 2015, pp.15 - 53.

THIES, Michael F.; YANAI, Yuki. Divided parliaments and lawmaking: Japan's twisted diet. 2012.

THIES, Michael F.; YANAI, Yuki. Governance with a twist: How bicameralism affects Japanese lawmaking, in: *Japan Decides 2012, 2013*, p. 225-244.

TIMPANO, Vincenzo. La protezione del consumatore nel Regolamento Roma I, in: *Rivista di Diritto Privato*, vol. 4, 2013, pp. 577-611.

TINA, Andrea. Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie. Giuffrè Editore, 2007.

TIZZANO, Antonio. Il trattato di Amsterdam. Cedam, 1998.

TOKUHIRO, Yoko. Marriage in contemporary Japan. Routledge, 2009.

TONOLO SACCO, Sara. La legge applicabile ai nuovi contratti: i casi del factoring e del franchising internazionale, in: *Contratto e impresa/Europa*, 2003, pp. 500-530

TONOLO SACCO, Sara. La legge applicabile alla prescrizione estintiva nel diritto internazionale privato delle obbligazioni. 1997.

TORII, Junko. Revision of private international law in Japan, in: *The Japanese annual of international law*, n. 33, 1990, p. 54.

TOTSUKA, E.; MITSUISHI, T.; KITAMURA, Y. Mental health and human rights: illegal detention in Japan, in: *Psychiatry, law and ethics*, 1986, p. 142-147.

TREVES, Tullio. Norme imperative e di applicazione necessaria nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Cedam, 1983.

TRIMARCHI, Pietro. L'arricchimento senza causa. Giuffrè, 1962.

TROMBETTI, Olga. L'ulteriore elaborazione della nozione di consumatore. Obbligazioni e contratti, 2011.

TURNER, Bryan Stanley. Orientalism, postmodernism and globalism. Routledge, 2002.

TURNER, Skinner. Extraterritoriality in China. 1929;

UBERTAZZI, Benedetta. Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Giuffrè Editore, 2008.

UBERTAZZI, Benedetta. La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale privato. CEDAM, 2006.

UPHAM, Frank. The Japanese legal system, in: Kodansha Encyclopedia of Japan, 1983.

UPHAM, Frank K. Stealth activism: norm formation by Japanese courts, in: Washington University law review, vol. 88, 2010, p. 1493.

URABE, Noriho. Rule of law and due process: a comparative view of the United States and Japan, in: Law and contemporary problems, vol. 53, n.1, 1990, pp. 61-72.

VAN DEN BERG, Albert Jan. Julian DM Lew, applicable law in international commercial arbitration, Oceana-Sijthoff. 1978, in: Netherlands international law review, vol. 27, n. 2, 1980, pp. 254-257.

VAN HOECKE, Mark; WARRINGTON, Mark. Legal cultures, legal paradigms and legal doctrine: towards a new model for comparative law, in: International and comparative law quarterly, vol. 47, n. 3, 1998, pp. 495-536.

VERHOEVEN, Joe. Article 21 of the Rome Statute and the ambiguities of applicable law, in: Netherlands yearbook of international law, vol. 33, 2002, pp. 2-22.

VIEZZI, Maurizio. Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese. Edizioni LINT Trieste, 1994.

- VILLA, Adriano. Il Giappone a portata di mano. Camera di commercio italiana in Giappone, ETAS, 2001
- VILLA, Gianroberto. Mera puntuazione e puntuazione vincolante? in: *Giustizia civile*, n. 2, 2015, pp. 297-312.
- VILLANI, Ugo. Aspetti problematici della prestazione caratteristica, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1993.
- VILLANI, Ugo. La legge applicabile in mancanza di scelta dei contraenti, in: *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Giappichelli, 2009.
- VINCENT, John Carter. *The extraterritorial system in China: final phase*. Harvard University Press, 1970.
- VIOLA, Francesco. I diritti umani sono naturali?, in: *Natura in Etica. Annuario di Etica*. Ed. F. Botturi e R. Mordacci, 2009, pp. 69-92.
- VISCONTI, Jacqueline. "I problemi dei testi giuridici", in: Arturo Tosi (a cura di), *La voce dell'Europa in traduzione multilingue*, *Rivista di psicolinguistica applicata*, vol. 3, 2001, p. 83.
- VITTA, Edoardo. *Corso di diritto internazionale privato e processuale*. Unione tipografico-editrice torinese, 1976.
- VIVIANI, Alessandra. Coordinamento fra valori fondamentali internazionali e statali: la tutela dei diritti umani e la clausola di ordine pubblico, in: *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1999, pp. 847-888.
- WADE, John W. Strict tort liability of manufacturers, in: *Southwestern law journal*, vol. 19, 1965, p. 5.
- WESTRIK, Roel; VAN DER WEIDE, Jeroen. *Party autonomy in international property law*. Walter de Gruyter, 2011.

WETHERALL, William. Nationality in Japan, in: Japan's diversity dilemmas: ethnicity, citizenship, and education, 2006, pp. 11-46.

WHITE, Merry. The virtue of Japanese mothers: cultural definitions of women's lives, in: *Daedalus*, vol. 116 n. 3, 1987, pp. 149-163.

WHYTOCK, Christopher A. The evolving forum shopping system, in: *Cornell law review*, vol. 96, 2010, p. 481.

WIGMORE, John Henry. Law and justice in Tokugawa Japan: Materials for the history of Japanese law and justice under the Tokugawa Shogunate, 1603-1867. Contract: Commercial customary law. University of Tokyo Press, The Japan Foundation, 1985.

WILLOUGHBY, Westel Woodbury. China at the conference: a report. Johns Hopkins Press, 1922;

WILSON, Matthew. The dawn of criminal jury trials in Japan: success on the horizon, in: *Wisconsin international law journal*, vol. 24, 2006, p. 835.

WITTE, John. From sacrament to contract: marriage, religion, and law in the Western tradition. Presbyterian Publishing Corp, 2012.

WOODHEAD, Henry G. Extraterritoriality in China: the case against abolition. 1929;

YAMAGUCHI, Atsuko; Laws Applicable to Transfer and Licensing Contracts of Industrial Property Rights, in: *Institute of Intellectual Property Bulletin*, vol. 23, 2014.

YAMAMOTO, Kiyoshi. Accounting system reform in Japanese local governments, in: *Financial accountability and management*, vol. 15, n. 3-4, 1999, pp. 291-307.

YAMAMURA, Kouzou. The development of za in Medieval Japan, in: *Business history review*, vol. 47, 1973.

YAMANAKA, Einosuke. Merchant house and its succession in Kyoto city government, in: *Osaka Law Review*, n. 11, 1963.

YAN, He. Legal Protection for the Illegitimate Child in Japan, in: *Japanese Research*, vol. 3, 2010.

YNTEMA, Hessel E. The Historic Bases of Private International Law, in: *The American Journal of Comparative Law*, 1953, pp. 297-317.

YOKOMIZO, Dai. The new act on international jurisdiction in Japan: Significance and remaining problems, in: *Zeitschrift für Japanisches Recht*, vol. 17, n. 34, 2012, pp. 95-113.

YOSHIDA, T. Confession, apology, repentance, and settlement out-of-court in the Japanese criminal justice system — is Japan a model of ‘restorative justice’, in: *Restorative Justice in Context: International Practice and Directions*, 2003.

ZAI-SHENG, Xiang. The recent development of modernization of Japanese private international law—From Hourei to act on general rules for application of laws, in: *Present Day Law Science*, vol. 1, 2009, p. 19.

ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. *Einführung in die Rechtsvergleichung: auf dem Gebiete des Privatrechts; Band I: Grundlagen*. Mohr, 1971.

## **Testi in lingua giapponese**

会田範治. 註解養老令. 有信堂, 1964

大久保 治男, 茂野 隆晴. 日本法制史. 高文堂出版社, 1983.

BONOMI, Andrea; 奥田安弘. 講演 ヨーロッパ国際私法の動向と法例改正--契約・不法行為を中心として. *比較法雑誌*, vol. 38, n. 3, 2004, pp. 43-75.

国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, p. 22.

川島武宜. 日本人の法意識. 岩波書店, 1967.

村松岐夫. 戦後日本の官僚制. 東洋経済新報社, 1981.

三宅正男. 契約法: 総論. 青林書院, 1978.

福尾猛市郎. 日本法史学概要. 八千代出版, 1970.

不動産物権変動の法理. ジュリスト / 有斐閣 [編]. 1983, pp. 6-218.

不破茂. 不法行為準拠法と実質法の役割. 東京: 成文堂, 2009.

中井美雄. 民法における「能力」制度論の動向--「意思能力・行為能力」を中心に. 立命館法學, vol. 225, 1993, pp. 759-784.

中川淳. 無権代理人の本人相続と代理行為の効力. 民商法雑誌, vol. 54, n. 2, 1966, pp. 41-47.

中村秀雄. 「準拠法不定」条項--準拠法の決定を先送りにする国際商取引契約書の条項を手がかりに, 「準拠法の変更」を考える. 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 130-182.

中村秀雄. 国際動産売買契約法入門. 有斐閣, 2008.

中村秀雄. 国際商取引契約における準拠法の分割指定. 商学討究, vol. 64, n. 4, 2014, pp. 39-108.



中澤亘子. 事務管理論. 城西大学女子短期大学部紀要, vol. 11, n. 1, 1994, pp. 13-26.

中野俊一郎. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案と国際取引 (下) 国際私法の将来像と準拠法選択の自由. JCA ジャーナル, vol. 52, n. 9, 2005, pp. 2-9.

中野俊一郎. 法適用通則法における不法行為の準拠法について (特集 平成国際私法の発展と展望 (1)). 民商法雑誌, vol. 135, n. 6, 2007, pp. 931-953.

丸山正博. インターネット通信販売と消費者政策: 流通チャネル特性と企業活動. 弘文堂, 2007.

丸山絵美子. 制限行為能力 (特集 つまづきのもと 民法)--(総則). 法学教室, n. 358, 2010, pp. 6-8.

久保 岩. 法例上に於ける準拠法変更. 一橋論叢, vol. 5, n. 6, 1940, pp. 611-629.

久保岩太郎. 国際私法上における法定相続. 東京商科大学研究年報. 法學研究, vol. 4, 1939, pp. 95-156.

久須本かおり. 責任能力を欠く未成年者の不法行為と民法 714 条の監督者責任: 最判平成27年4月9日平成24年(受)第1948号損害賠償請求事件. 愛知大学法学部法経論集, n. 204, 2015, pp. 129-158.

事実の概要. 債権譲渡の対抗要件と債権の準占有に対する弁済. 1987.

伊藤敬也. 涉外訴訟における国際私法上の公序良俗と憲法. 2002.

伊藤真. 民事訴訟法. 有斐閣, 2014.

伊藤進. 「代理なる法律行為」における代理人の意思作用 (二). 2010.

伸明白. 国際私法における公序判断の基準時. 国際私法年報. n. 17, 2015, pp. 132-56.

佃克彦. 名誉毀損の法律実務. 弘文堂, 2008.

俊宏笠. 国際私法立法の現代化と抵触規則の柔軟化について. 大東ロージャーナル. n. 11, 2015, pp. 47-77.

俊行河. 国際私法の経済分析(第8回)法の適用に関する通則法20条の経済分析. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1349, 2008, pp. 112-117.

健作青. 涉外判例研究(第541回)解雇無効確認請求と労働契約の準拠法 [東京地判平成18.5.18]. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1359, 2008, pp. 180-183.

光森. 古典期ローマ法における「賃借権」の「物権」化. 比較法雑誌 / 日本比較法研究所 [編], vol. 45, n. 3, 2011, pp. 71-125.

内池慶四郎. 債権の準占有と受取証書. 法学研究, vol. 34, n. 1, 1961, pp. 49-68.

内田貴. "民法 II [第三版] 債権各論", 東京大学出版会, 2011.

円谷峻. 不法行為法・事務管理・不当利得: 判例による法形成. 成文堂, 2010.

加藤雅之. 不法行為法における損害要件の意義. 私法, vol. 2010, n. 72, 2010, pp. 119-126.

加藤雅信. 新民法大系. 事務管理・不当利得・不法行為, 第2版. 有斐閣. 2005.

北澤安紀. 債権流動化と国際私法. 国際私法年報, n. 6, 2004, pp. 2-32.

北澤安紀. 反致と準拠法指定の趣旨: ドイツ国際私法上の反致政策の展開を中心として. 1999.

千種達夫. 売春廃止と民法 90 条. 判例時報, n. 175, 1959, pp. 5266-5267.

千鶴子 村. 約款・不当条項・公序良俗. ジュリスト / 有斐閣 [編]. n. 1430, 2011, pp. 56-58.

升田純. 詳解製造物責任法. 商事法務研究会, 1997.

博志森. 債権譲渡の対第三者効力の準拠法をめぐる論証と学説理解の難しさ. 千葉大学法学論集, vol. 25, n. 3, 2010, pp. 27-74.

博行楨. アメリカ不法行為法における準拠法選択の問題. 白鷗法学, vol. 23, n. 1, 2016, pp. 31-57.

古屋壮一. 指名債権の多重譲渡における債務者保護: 複数譲受人間の優劣が判定できる場合に限定して. アドミニストレーション, vol. 13, n. 1, 2006, pp. 47-172.

吉村良一. 不法行為法. 有斐閣, 2010.

君塚正臣. <論文> 民法学における「公序良俗」論の憲法学的検討. 行動科学研究, vol. 50, 1998, pp. 63-77.

嘉尚杉. 新しい国際私法. 「法の適用に関する通則法」の解釈論. 国際関係研究. vol. 29, n. 2, 2008, pp. 25-48.

嘉本伊都子. 「国際結婚」の歴史社会学的類型. 社会学評論, vol. 48, n. 1, 1997, pp. 62-82.

嘉章櫻. 明治初年における国際私法立法. 甲南法務研究. vol. 10, 2014, pp. 31-45.

国際私法の現代化に関する要綱中間試案. ジュリスト / 有斐閣 [編]. n. 1292, 2005, pp. 58-63.

多喜寛. 慣習法と法的確信: 民事法と国際法の視座から. 八王子: 中央大学出版部, 2012.

大坂恵里. 事実的因果関係の疫学的証明について. 駿河台法学, vol. 20, n. 1, 2006, pp. 112-190.

大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著『プリメール民法4 第2版』法律文化社, 2003.

大平雅之, 慶應義塾大学医学部神経内科. 後見人制度. 治療, vol. 86, n. 5, 2004, pp. 1785-1790.

大河純夫. 不法行為過失相殺規定 (民法 722 条 2 項) 成立の一断面. 立命館法學, vol. 2004, n. 6, pp. 1309-1339.

大輔森. 国際私法の経済分析(第9回)準拠法選択における当事者自治の経済分析- ジュリスト / 有斐閣 [編, n. 1350, 2008, pp. 68-75.

奥田安弘. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案について. 中央ロー・ジャーナル 2巻 2号 12頁以下, 2005.

奥田安弘. 法の適用に関する通則法の不法行為準拠法に関する規定. 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 232-234.

奥田義人. 民法親族法論. 有斐閣, 1899.

奥野久雄. 子供の遊戯中の事故と民法714条1項の監督義務者の責任[最高裁第一小法廷平成27.4.9判決]. 中京大学法科大学院法曹養成研究所, n. 24, 2016, pp. 41-49.

孝治郎 宮. 合同行為否認論. 私法, vol. 30, 1968, pp. 132-134.

安紀北. 準拠法の特定. 法学教室. 2016(424), pp. 26-32.

富田哲. 成年被後見人の選挙権: 制限行為能力との関連において. 行政社会論集, vol. 24, n. 1, 2011, pp. 85-106.

寿夫椿. 合同行為. 法学セミナー, vol. 45, n. 12, 2000, pp. 16-17.

小寺彰; 岩沢雄司; 森田章夫 (ed.). 講義国際法. 有斐閣, 2004.

小林友彦. 「国際法と国内法の関係」を論じる意義: 日本の学説の展開過程に照らして (<特集> 国際関係法研究動向レビュー). 社会科学研究, vol. 54, n. 5, 2003, pp. 81-106.

小森光夫. 国際公法秩序における履行確保の多様化と実効性. 1998.

小竿喜八郎. 会社の不法行為能力. 東北福祉大学論叢, vol. 13, 1974, pp. 157-174.

小野健太郎. 民法 718 条の立法過程と判例. 国際関係学部研究年報, vol. 35, 2014, pp. 19-47.

尚小. 涉外判例研究 (n. 620) 不正競争及び著作権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法 [東京地裁平成23.3.2判決]. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1461, 2013, pp. 131-134.

山下末人. 法律行為論の現代的展開. 1987. PhD Thesis. 関西学院大学.

山北英仁. 涉外不動産登記の法律と実務: 相続、売買、準拠法に関する実例解説. 東京: 日本加除出版, 2014.

山川隆一. 外国人労働者と労働法上の問題点. 季刊社会保障研究, vol. 43, n.2, 2007, pp. 119-130.

山本敬三. 公序良俗論の再構成. 京都大学, 2001.

山本進一. 権利能力と意思能力と行為能力の関係. 綜合法学, 1959, 2.4: 264-268.

山田「国際私法. 第三版」 p. 278.

山田恒久. 消費者・労働者事件の管轄 (特集 国際裁判管轄立法に向けて (その2)). 国際私法年報, vol. 11, 2009, pp. 39-56.

岡本善八. < 論説 > 国際私法における動産物権. 同志社法學, vol. 40, n. 6, 1989, pp. 1-43.

島田真琴. 判例評釈 (国際私法) 契約準拠法の分割指定 [東京地裁平成 14.2. 26 判決]. 慶應法学, n. 17, 2010, pp. 153-169.

島田真琴. 契約準拠法の分割指定. 2010.

川井健. 民法 概論: 民法 総則. 有斐閣, 1995.

川井健著『民法概論4 債権各論 補訂版』有斐閣, 2010.

幾代通. 日本不法行為法リステイトメント-14-正当防衛・正当行為など-上-避險行為. ジュリスト, n. 901, 1988, pp. 85-90.

康中康. 契約に関する国際私法の現代化. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1292, 2005, pp. 25-34.

康中康. 準拠法の適用. 法学教室. vol. 424, 2016, pp. 33-38.

建部雅. 不法行為法における名誉概念の変遷. 2014.

弘志 木. 製造物責任法. 日本機械学会誌, vol. 111, n. 1070, 2008, pp. 8-10.

徐瑞静; 現代社会研究. 国際私法における特徴的給付の理論について: 密接関連性原則との関係を中心として. 現代社会研究, vol. 13, 2015, pp. 121-130.

徐艶紅, et al. 国際労働契約の法的規律: 絶対的強行法規と国際私法の交錯. 2015.

徳二郎大. 判例評釈 海事判例研究 早稲田大学海法研究所・判例研究会(第7回)船舶先取特権の成立にかかる準拠法につき、法の適用に関する通則法13条2項に基づいて、原因事実完成時の船舶所在地法と被担保債権の準拠法が累積適用された事例: 水戸地方裁判所平成26年3月20日判決の検討. 早稲田法学, vol. 90, n. 4, 2015, pp. 131-49.

我妻榮; 有泉亨; 清水誠. 田山輝明, 我妻・有泉コンメンタール民法— 総則・物権・債権. 2008.

我妻榮. 物権法.(民法講義 II). 岩波書店, 1932.

振透寺. 準拠法と国際裁判管轄をめぐる諸問題. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1405, 2010, pp. 58-68.

明彦国. 不当利得と基本関係の間の国際私法上の性質決定問題(2・完). 法学雑誌, vol. 46, n. 4, 2000, pp. 561-604.

星野英一. 契約思想・契約法の歴史と比較法. 岩波講座基本法学, vol. 4, 1983, pp. 3-79.

晃治関. 国際私法改正の変遷と通則法. 志學館法学/志學館大学法学部 編. n. 17, 2016, pp. 1-16.



智也佐. 物権体系における「準物権」の地位. 名古屋大学法政論集 / 名古屋大学大学院法学研究科 編., n. 250, 2013, pp. 183-98.

暴利行為; 四契約に関する基本原則; 原始的不能. 法律行為・意思能力・錯誤・契約に関する基本原則・売買.

曾根威彦, 不法行為法における相当因果関係論の帰趨: 刑法学の立場から, 2009.

曾根威彦. 刑法からみた民法 720 条. 2003.

木棚照一, et al. 国際私法概論. 有斐閣, 2001.

村上愛. 国際労働関係法の展開と課題 : 国際私法学の観点から (シンポジウム 国際労働法の展開と課題). 日本労働法学会誌, n. 120, 2012, pp. 74-87.

村上愛. 国際私法上における消費者契約・労働契約の連結方法. 一橋法学, vol. 5, n. 3, 2006, pp. 899-926.

村上愛. 法の適用に関する通則法 12 条と労働契約の準拠法. 一橋法学, vol. 7, n. 2, 2008, pp. 309-377.

村上愛. 法の適用に関する通則法12条と労働法規の抵触法的処理: 「法例」から「法の適用に関する通則法」へ. 国際私法年報, n. 11, 2009, pp. 149-181.

松倉耕作. 愛人への全遺産の遺贈と 90 条違反 (仙台高判平成 4.9. 11)(民法判例レビュー-) - (家族). 判例タイムズ, vol. 44, n. 27, 1993, pp. 73-75.

松尾弘. 民法改正最前線 (第7回) 債権法の焦点 (7) 相殺・更改・免除による債権の消滅. 税理, vol. 56, n. 13, 2013, pp. 90-97.

松岡博. 国際私法における法選択規則構造論. 1987.

柳勝司. 「権利能力なき」 社団の財産の帰属といわゆる総有理論について. 名城法学, vol. 64, n. 4, 2015, pp. 91-110.

森山浩江. 権利能力・行為能力 (特集 法学入門-法律学の「言葉」)--(民法). 法学セミナー-, vol. 50, n. 5, 2005, pp. 24-25.

森泉章. 権利能力なき社団に関する研究. 1966.

植松真生. 新国際私法における不法行為--法の適用に関する通則法 17 条, 18 条および 19 条の規定に焦点をあてて (特集 法例改正について). 国際私法年報, vol. 8, 2006, pp. 65-85.

横山美夏. 不動産売買契約の成立過程と成立前の合意の法的効力. 私法, vol. 1992, n. 54, 1992, pp. 193-198.

櫻田嘉章, 「国際私法. 第5版」, 2007.

池田真朗. 民法 (債権法) 改正論議と債権譲渡規定のあり方. 2008.

河内宏. 法人の能力・不法行為能力 (43 条・44 条)(特集 重要条文コンメンタール 民法 (1))--(権利の主体). 月刊法学教室, n. 259, 2002, pp. 14-15.

法例研究会. 能力, 法人, 相続等の準拠法について. 東京: 商事法務, 2004.

浜上; 則雄. 現代共同不法行為の研究. 1993. PhD Thesis. 大阪大学.

渡辺惺之. 国際仲裁契約の成立及び効力の準拠法. 知財管理, vol. 49, n. 5, 1999, pp. 637-644.

渡邊雅之. 民法 (債権関係) 改正における不実表示の一般法化の提案と保険契約への適用について. 生命保険論集, vol. 173, 2010, pp. 175-198.

渡部 晃, 公序良俗入門, 商事法務研究所, 2000.

潮見佳男. 不法行為における財産的損害の「理論」--実損主義・差額説・具体的損害計算. 法曹時報, vol. 63, n. 1, 2011, pp. 1-58.

潮見佳男. 不法行為法. 信山社, 2009.

澤井裕「不法行為における因果関係」, 『民法講座第6巻事務管理・不当利得・不法行為』. 有斐閣, 1985.

澤木敬郎; 道垣内正人. 国際私法入門. 有斐閣, 2012.

瀬川信久. 民法 709 条 (不法行為の一般的成立要件). 広中俊雄, 星野英一 [編] 『民法典の百年 III—個別的 察 (2) 債権編』 (有 閣, 1998 年), 559.

片岡雅世. ローマ 2 規則における不当利得準拠法について: EU 国際私法統一の一局面として. 立命館法學, vol. 2010, n. 2, 2010, pp. 478-513.

特集 不当利得法の現状と展望. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1428, 2011, pp. 4-46.

直高. 法適用通則法における不法行為の準拠法--22条の制限的な解釈試論. ジュリスト / 有斐閣 [編], n. 1325, 2006, pp. 55-61.

石原全. 行為無能力者制度と約款. 一橋論叢, vol. 111, n. 1, 1994, pp. 24-43.

石川真人. 民法 719 条の歴史的背景と論理構造 (セッション 1, 分科会, 2008 年 (第 113 回) 学術大会). 九州法学会会報, vol. 2008, 2008, pp. 54-57.

石本雅男. 民法第 717 条の意義. 民商法雑誌, vol. 39, n. 1, 1959.

石松勉, et al. (再論) 民法 724 条後段の 20 年の除斥期間の適用制限に関する一考察 (1): 近時の裁判例を素材として. 福岡大学法学論叢, vol. 55, n. 1, 2010, pp. 1-57.

石橋秀起. 不法行為法における割合的責任の法理. 法律文化社, 2014.

石黒一憲. 国際私法と国際民事訴訟法との交錯--国際私法上の「法律行為」の「方式」をめぐって-6 完. 法学協会雑誌, vol. 97, n. 10, 1980, pp. 1422-1474.

磯村保. システム契約と法律行為論. 北川善太郎編 『コンピューターシステム』, 1987.

神前禎; 早川吉尚; 元永和彦. 国際私法. 有斐閣, 2006.

神前禎. 失踪宣告の国際的効力: 例外管轄の場合の間接的效果に関する覚書. 1998.

神前禎. 物権及び債権譲渡 (特集 新国際私法の制定に向けて). *ジュリスト*, n. 1292, 2005, pp. 42-49.

神前禎. 解説法の適用に関する通則法: 新しい国際私法. 弘文堂, 2006.

神田孝夫; 一序. 民法 715 条 2 項 の代理監督者責任について. *商学討究*, vol. 27, n. 3, 1977, pp. 10-28.

禎神. 消費者契約および労働関係の訴えに関する国際裁判管轄. *ジュリスト / 有斐閣 [編]*, n. 1386, 2009, pp. 45-53.

神前禎. 物権及び債権譲渡. *ジュリスト / 有斐閣 [編]*, n. 1292, 2005, pp. 42-49.

穂積陳重, et al. 和仏法律学校講義録. 1899.

窪田充見. 不法行為法. 有斐閣, 2007.

竹田智志. 即時取得制度における制限行為能力者と転得者である第三者の関係: 取消前と取消後の法的位置付けを中心として. *明海大学不動産学部論集*, vol. 20, 2012, pp. 26-39.

笠原俊宏. 「法の適用に関する通則法」 中の最密接関連法について. *大東ロージャーナル*, vol. 3, 2007, pp. 73-95.

美明野. 国際的社債関係と強行法規の適用理論. *国際法外交雑誌/国際法学会編*. vol. 102, n. 3, 2003, pp. 401-433.

美明 野. 消費者契約の準拠法 : 通則法11条批判. 法曹時報, vol. 68, n. 6, 2016, pp. 1453-1480.

耕自出. 国際不正競争の準拠法. 日本国際経済法学会年報 / 日本国際経済法学会 編, vol. 23, 2014, pp. 106-123.

舟橋 諄一. 意思能力, 特にその行為能力との関係について. 法政研究, vol. 29, n. 1, 1963, pp. 351-360.

落合 誠一. 消費者契約法. 有斐閣, 2001.

藤川 純子. 契約準拠法の分割指定について. 1997.

西谷 祐子. 不法行為 (特集 新国際私法の制定に向けて). ジュリスト, n. 1292, 2005, pp. 35-41.

西谷 祐子. 消費者契約及び労働契約の準拠法と絶対的強行法規の適用問題. 国際私法年報, vol. 9, 2007, pp. 291-293.

角紀 代恵. 流動債権の譲渡担保 (譲渡担保論の現課題 < 特集 >). 法律時報, vol. 65, n. 9, 1993, pp. 15-20.

谷口 知平. 有毒物質混入菓子販売契約と民法 90 条. 民商法雑誌, vol. 51, n. 4, 1965, pp. 672-677.

近江 幸治. 契約法. 成文堂. 2006.

速水 佑次郎. 取引と契約の国際比較: 学際的アプローチ. 創文社, 1992.

邦夫小. 国際私法の現代化に関する要綱中間試案の概要. *ジュリスト* / 有斐閣 [編]. n. 1292, 2005, pp. 8-24.

野村美明. 国際的社債関係と強行法規の適用理論. *国際法外交雑誌*, 2003, pp. 560-562.

金子洋一. わが国の国際私法における相続準拠法の適用範囲について. *千葉大学人文社会科学研究所*, vol. 25, 2012, pp. 57-73.

長川トミエ; 看護学部. 胎児の法的地位. *川崎因療福祉学余誌*, vol. 7, n. 2, 1997, pp. 257-263.

長田真理. 義務履行地と国際裁判管轄, *阪大法学* 6, 1996, pp. 123-146.

長谷川義仁. 損害賠償調整の法的構造. *私法*, vol. 2012, n. 74, 2012, pp. 162-169.

門広乃里子. 相続の承認・放棄の制度における制限行為能力者の保護. *実践女子大学人間社会学部紀要*, vol. 1, 2005, pp. 21-40.

関根萬之助. *国際物権法*. 1965.

関根萬之助. *国際私法上の行為能力*. 1965.

青木佳史. 法的能力と成年後見制度の改革課題. *発達障害研究*, vol. 32, n. 5, 2010, pp. 436-448.

青谷和夫. 契約の成立時期と効力発生時期--約款の比較研究. *生命保険経営*, vol. 22, n. 3, 1954, pp. 205-223.

青野健作. 涉外判例研究 (第 541 回) 解雇無効確認請求と労働契約の準拠法 [東京地判平成 18.5. 18]. ジュリスト, n. 1359, 2008, pp. 180-183.

高杉直. ヨーロッパ契約法原則について: 国際私法・国際取引法の視点からの若干の考察. 香川法学, vol. 16, n. 1, 1996, pp. 132-60.

高橋正彦. 債権譲渡ファイナンスと金融システム. 横浜経営研究, vol. 34, n.4, 2014, pp. 139-170.

高橋正彦. 金融取引としての債権譲渡と民法改正. 横浜経営研究, vol. 33, n. 3, 2012, pp. 17-339.





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**DEPOSITO ELETTRONICO DELLA TESI DI DOTTORATO  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e relative modifiche)**

Io sottoscritto Chiara Gallese, nata a Padova (prov. PD) il 03/06/1982 e ivi residente in vicolo dei Dotto n. 4, Matricola 804398, Autrice della tesi di dottorato dal titolo: La riforma del diritto internazionale in Giappone

Dottorato di ricerca in Studi sull'Asia e sull'Africa

Ciclo XXIX

Anno di conseguimento del titolo 2017

**DICHIARO**

di essere a conoscenza:

- 1) del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi speciali per l'ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decado fin dall'inizio e senza necessità di nessuna formalità dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni;
- 2) dell'obbligo per l'Università di provvedere, per via telematica, al deposito di legge delle tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze al fine di assicurarne la conservazione e la consultabilità da parte di terzi;
- 3) che l'Università si riserva i diritti di riproduzione per scopi didattici, con citazione della fonte;
- 4) del fatto che il testo integrale della tesi di dottorato di cui alla presente dichiarazione viene archiviato e reso consultabile via internet attraverso l'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto dell'Università Ca' Foscari, oltre che attraverso i cataloghi delle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze;
- 5) del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presentazione viene resa;
- 6) del fatto che la copia della tesi in formato elettronico depositato nell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto è del tutto corrispondente alla tesi in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, consegnata presso la segreteria didattica del dipartimento di riferimento del corso di dottorato ai fini del deposito presso l'Archivio di Ateneo, e che di conseguenza va esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ateneo stesso per quanto riguarda eventuali errori, imprecisioni o omissioni nei contenuti della tesi;
- 7) del fatto che la copia consegnata in formato cartaceo, controfirmata dal tutor, depositata nell'Archivio di Ateneo, è l'unica alla quale farà riferimento l'Università per rilasciare, a richiesta, la dichiarazione di conformità di eventuali copie.

Data

Firma \_\_\_\_\_

**AUTORIZZO**

- l'Università a riprodurre ai fini dell'immissione in rete e a comunicare al pubblico tramite servizio on line entro l'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto il testo integrale della tesi depositata;
- l'Università a consentire:
  - la riproduzione a fini personali e di ricerca, escludendo ogni utilizzo di carattere commerciale;
  - la citazione purché completa di tutti i dati bibliografici (nome e cognome dell'autore, titolo della tesi, relatore e correlatore, l'università, l'anno accademico e il numero delle pagine citate).

### DICHIARO

- 1) che il contenuto e l'organizzazione della tesi è opera originale da me realizzata e non infrange in alcun modo il diritto d'autore né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali od economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, o altre parti di cui la tesi è composta, né compromette in alcun modo i diritti di terzi relativi alla sicurezza dei dati personali;
- 2) che la tesi di dottorato non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale, non è stata prodotta nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati con vincoli alla divulgazione dei risultati, non è oggetto di eventuale registrazione di tipo brevettuale o di tutela;
- 3) che pertanto l'Università è in ogni caso esente da responsabilità di qualsivoglia natura civile, amministrativa o penale e sarà tenuta indenne a qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.

A tal fine:

- dichiaro di aver autoarchiviato la copia integrale della tesi in formato elettronico nell'Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto dell'Università Ca' Foscari;
- consegno la copia integrale della tesi in formato cartaceo presso la segreteria didattica del dipartimento di riferimento del corso di dottorato ai fini del deposito presso l'Archivio di Ateneo.

Data

Firma \_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, ovvero tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

Firma del dipendente addetto .....

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è l'Università Ca' Foscari - Venezia.

I dati sono acquisiti e trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali d'Ateneo; l'eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali potrebbe comportare il mancato espletamento degli adempimenti necessari e delle procedure amministrative di gestione delle carriere studenti. Sono comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/03.